Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1309

Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale

19/03/2018 - 04:17

Indice

1. DDL S. 1309 - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 1309 . . . 5
1.2.2. Relazione 1326, 211, 558 e 1309-A . . . 28
1.2.3. Testo correlato 1326, 211, 558 e 1309-A (ERRATA CORRIGE) . . . 108
1.3. Trattazione in Commissione . . . 112
1.3.1. Sedute . . . 113
1.3.2. Resoconti sommari . . . 115
1.3.2.1. 3^ Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) . . . 116
1.3.2.1.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 34 (pom.) del 19/03/2014 . . . 117
1.3.2.1.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 9 (pom.) del 20/03/2014 . . . 121
1.3.2.1.3. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 10 (pom.) del 25/03/2014 . . . 122
1.3.2.1.4. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 36 (pom.) del 02/04/2014 . . . 123
1.3.2.1.5. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 37 (pom.) dell'08/04/2014 . . . 187
1.3.2.1.6. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 43 (pom.) dell'11/06/2014 . . . 190
1.3.2.1.7. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 44 (pom.) del 12/06/2014 . . . 197
1.3.2.1.8. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 45 (pom.) del 19/06/2014 . . . 204
1.4. Trattazione in consultiva . . . 210
1.4.1. Sedute . . . 211
1.4.2. Resoconti sommari . . . 213
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 214
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 58 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/06/2014 . . . 215
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 220
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 237 (ant.) del 25/06/2014 . . . 221
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 238 (pom.) del 25/06/2014 . . . 225
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 228
1.5.1. Sedute . . . 229
1.5.2. Resoconti stenografici . . . 230
1.5.2.1. Seduta n. 269 (ant.) del 25/06/2014 . . . 231
1.5.2.2. Seduta n. 270 (pom.) del 25/06/2014 . . . 329

1. DDL S. 1309 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1309
XVII Legislatura

Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale

---

Iter
25 giugno 2014: assorbito (modificato rispetto al testo del proponente)
Successione delle letture parlamentari
S.1309 **assorbito da S. 1326**

Iniziativa Parlamentare
Peppe De Cristofaro (Misto, Sinistra Ecologia e Libertà)
Cofirmatari
Loredana De Petris (Misto, Sinistra Ecologia e Libertà), **Giovanni Barozzino** (Misto, Sinistra Ecologia e Libertà), **Massimo Cervellini** (Misto, Sinistra Ecologia e Libertà), **Alessia Petraglia** (Misto, Sinistra Ecologia e Libertà), **Dario Stefano** (Misto, Sinistra Ecologia e Libertà), **Luciano Uras** (Misto, Sinistra Ecologia e Libertà)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **13 febbraio 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 192 del 13 febbraio 2014.
Classificazione TESEO
ASSISTENZA ALLO SVILUPPO
Articoli
PROGRAMMI E PIANI (Artt.3, 4, 10), ISTITUZIONE DI ENTI (Art.3), REVISIONE E CERTIFICAZIONE DI BILANCI (Art.5), NORMALIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE (Art.5), ASSOCIAZIONI (Artt.7, 27, 32), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Artt.7, 27, 34), REGIONI (Artt.3, 8, 30), PROVINCE (Artt.3, 8, 30), COMUNI (Artt.3, 8, 30), COMUNITA' AREE E ZONE MONTANE (Artt.3, 8, 30), OPERE PUBBLICHE (Art.9), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.9), COMMERCIO EQUO E SOLIDALE (Artt.9, 31), CREDITO AGEVOLATO (Artt.9, 24, 33), INFORMAZIONE (Art.9), ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA (Art.10), CALAMITA' NATURALI (Art.11), DISASTRI (Art.11), PRONTO SOCCORSO (Art.11), SERVIZI DI EMERGENZA (Art.11), COMPETENZA (Artt.12, 13, 15, 17, 19, 38), DIRETTORI (Art.13), STATUTI (Art.14), REGOLAMENTI (Artt.14, 20), ORGANI DIRETTIVI DI ENTI E AMMINISTRAZIONI (Art.15), REVISORI DEI CONTI (Art.16), UFFICI (Artt.17, 19), INQUADRAMENTO DI PERSONALE (Artt.18, 35), AUTONOMIA AMMINISTRATIVA PATRIMONIALE E CONTABILE (Art.22), FONDI DI BILANCIO (Artt.23, 37), APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO (Artt.5, 25), BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO

(Art.25), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Art.26), IRPEF (Art.26), DECRETI MINISTERIALI (Artt.26, 33, 34), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.26, 33, 34), DONAZIONI E LIBERALITA' (Art.26), ONERI DEDUCIBILI (Art.26), COMMISSIONI E ORGANI CONSULTIVI (Art.28), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.30), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.31, 34), IMMIGRAZIONE (Art.32), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.33), PUBBLICO IMPIEGO (Art.35), MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (Artt.35, 38), DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (Artt.35, 38), SOPPRESSIONE E SCIOGLIMENTO DI ORGANI (Art.38), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.38), DELEGA DI COMPETENZA (Art.7), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.7, 21), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Art.21), FONDI DI ROTAZIONE (Art.24), VOLONTARIATO (Art.34), SERVIZIO CIVILE (Art.34), COOPERATIVE (Art.34)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Giorgio Tonini** (PD) (dato conto della nomina il 19 marzo 2014) .
Relatore di maggioranza Sen. **Giorgio Tonini** (PD) nominato nella seduta pom. n. 45 del 19 giugno 2014 (proposto testo modificato S.1326 e assorbimento altri ddl) .
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Presentato il testo degli articoli il 23 giugno 2014; annuncio nella seduta pom. n. 268 del 24 giugno 2014.

Assegnazione

Assegnato alla **3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)** **in sede referente** l'11 marzo 2014. Annuncio nella seduta pom. n. 205 dell'11 marzo 2014.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 14ª (Unione europea),
Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1309

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1309

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE CRISTOFARO** , **DE PETRIS** , **BAROZZINO** , **CERVELLINI** , **PETRAGLIA** , **STEFANO** e **URAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2014

Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale

Onorevoli Senatori. -- In un'epoca attraversata da grandi crisi globali, da quella climatica a quella finanziaria a quella alimentare, temi quali la cooperazione allo sviluppo, la lotta alla povertà e la solidarietà internazionale devono ritornare con forza al centro della discussione politica e non. Siamo convinti che la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'impegno per la conversione ecologica dell'economia riguardano non solo il nostro Paese ma una prospettiva cosmopolita e la proiezione dell'Italia al di là dei confini nazionali, come attore responsabile in Europa e nel mondo. Esistono da anni pratiche e modalità, tra soggetti sociali, comunità ed enti locali, che costruiscono relazioni paritarie, a forte vocazione territoriale, che sono improntate al protagonismo diretto delle popolazioni locali e ancorate ai criteri fondati sui diritti umani e sulla giustizia ecologica e ambientale. Realtà composite che operano nella convinzione che non basti farsi «attuatori» di progetti o di strategie preconfezionati dai Governi o dai grandi donatori e che ritengono che vada, anzi, superata tale logica per restituire alla cooperazione il suo significato più prettamente «politico», di strumento atto ad «aggredire» le cause che sono alla radice dell'impoverimento, dal debito estero all'assenza di riconoscimento dei diritti, all'espansione incontrollata dei mercati e degli investimenti diretti esteri, alla mercificazione dei beni comuni.

L'Italia, per motivi culturali, storici e geografici, è chiamata a ricoprire in questo ambito -- e nella cooperazione internazionale in generale -- un ruolo di primo piano. La cooperazione internazionale rappresenta uno strumento essenziale per la promozione della giustizia e della pace tra i popoli e, per un Paese economicamente avanzato quale l'Italia, un elementare dovere giuridico, previsto dagli articoli 1, paragrafo 3, 55 e 56, dello Statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848. Il ruolo del nostro Paese sulla scena internazionale sarebbe inoltre rafforzato da una politica di cooperazione allo sviluppo congrua, efficace e coerente che dia priorità alla lotta alla povertà, all'esclusione sociale e alla solidarietà verso i più deboli. Ventisei anni sono passati da quando fu approvata la legge che finora è il riferimento principale in materia di cooperazione allo sviluppo, la legge 26 febbraio 1987, n. 49. Da allora sono intercorsi importanti e rapidi mutamenti sulla scena internazionale, dalla fine della guerra fredda allo sviluppo di nuovi processi di integrazione globale commerciale, economica e finanziaria, dall'ascesa rapida di nuove potenze economiche regionali e macroregionali, all'emergere di nuove problematiche ambientali, sociali e in materia di tutela dei diritti umani fondamentali.

Non ultima, la Conferenza sullo sviluppo sostenibile di Rio de Janeiro +20 -- conclusasi con un risultato di bassissimo livello, senza impegni chiari e vincolanti verso una trasformazione ecologica dei modelli produttivi ed economici -- ha riaffermato con forza l'urgenza di aumentare le risorse

finanziarie per la lotta alla povertà e pensare a nuove modalità di intervento. A Rio de Janeiro sono stati lanciati due processi negoziali rilevanti per la lotta alla povertà, uno relativo ai cosiddetti «obiettivi di sviluppo sostenibile» e l'altro agli strumenti per l'attuazione dei programmi, tra cui proprio la cooperazione internazionale. Dopo Rio de Janeiro il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki Moon ha convocato un *panel* internazionale di personalità che dovrà disegnare gli scenari e le opportunità di lavoro dal 2015 in poi, anno nel quale si suppone dovrebbero essere raggiunti i cosiddetti «obiettivi di sviluppo del millennio», lanciati a suo tempo nel *Millennium Summit* dell'ONU. Nei documenti di lavoro del *panel* si identificano princìpi quali: eguaglianza, sostenibilità e diritti umani. I pilastri intorno ai quali ricostruire un partenariato globale per lo sviluppo si articolano su quattro dimensioni chiave: sviluppo sociale inclusivo, sostenibilità ambientale, sviluppo economico inclusivo, pace e sicurezza. Il lavoro di confronto ed elaborazione collettiva sulle priorità e sulle strategie per un nuovo partenariato globale per lo sviluppo culminerà nel 2015 in una conferenza sullo sviluppo.

La cooperazione allo sviluppo e l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) devono misurarsi con nuove realtà quali l'emergenza umanitaria, il mancato rispetto dei diritti umani, le migrazioni e disastri ambientali. Per tutti questi motivi, si rivela oggi necessaria e urgente un'ampia riforma della cooperazione allo sviluppo. Come confermato dai giudizi riportati dal *«peer review»* o «giudizio dei pari» dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nell'esame-Paese che analizza lo stato della cooperazione allo sviluppo dell'Italia, la credibilità stessa del Paese verso i Paesi *partner* e l'opinione pubblica ha fortemente risentito di tali inadeguatezze e ritardi. L'Italia non è stata in grado fino ad oggi di rispettare gli impegni presi a livello internazionale per un aumento dei fondi da destinare all'APS, tra i quali gli obiettivi di Barcellona a livello di Unione europea e quelli del *Monterrey Consensus*, sottoscritto nel corso della Conferenza dell'ONU sulla finanza per lo sviluppo, tenutasi in Messico nel 2002. L'Italia è agli ultimi posti nell'elenco dei Paesi donatori, ben lontana dall'obiettivo di destinare alla cooperazione internazionale lo 0,7 per cento del proprio prodotto interno lordo (PIL).

Oltre un miliardo di donne e di uomini deve sopravvivere con meno di un dollaro al giorno. Nonostante l'APS dai Paesi del Nord a quelli del Sud del mondo, si è avuto negli anni un trasferimento netto, negativo di risorse finanziarie da sud a nord, effetto di meccanismi e di flussi di natura finanziaria, economica e commerciale, nonché del peso insostenibile del debito estero. Questa tendenza va invertita, assicurando che il nostro Paese tenga finalmente fede agli impegni presi a livello internazionale per un aumento dell'APS, per la sua riqualificazione e per l'armonizzazione delle sue politiche verso i Paesi impoveriti. Secondo gli ultimi studi, in assenza di un maggiore impegno della comunità internazionale, impegno addizionale che la Banca mondiale stima tra i 40 e i 60 miliardi di dollari aggiuntivi ogni anno fino al 2015, gli Obiettivi di sviluppo del millennio promossi nel 2000 dall'ONU non verranno raggiunti. Questi esempi, e il rischio concreto di un fallimento di portata storica per la comunità internazionale, testimoniano la necessità e l'urgenza di dotarsi degli strumenti adeguati per fare fronte alle sfide che il mondo si trova ad affrontare.

È quindi necessario armonizzare le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo con un incremento, chiaro anche se modulato, che permetta di raggiungere progressivamente e in tempi certi l'obiettivo dello 0,7 per cento del PIL. Inoltre, l'Italia è chiamata a fare la propria parte a livello internazionale sostenendo meccanismi innovativi e addizionali per il finanziamento della cooperazione e della solidarietà internazionali e introducendo tasse di scopo, o strumenti come la tassazione sulle transazioni finanziarie. Tra questi la possibilità di applicare delle misure di tassazione internazionale sulle transazioni valutarie e sulle emissioni inquinanti e dei gas responsabili dell'effetto serra e dei cambiamenti climatici. Una cooperazione nuova ed efficiente non può limitarsi all'aspetto meramente quantitativo. Le maggiori e più profonde innovazioni alla politica di cooperazione allo sviluppo devono avvenire sul piano qualitativo. Prima condizione affinché ciò avvenga è l'adozione di un approccio olistico alla cooperazione e alla solidarietà internazionali, che consideri tutti i fattori necessari per raggiungere uno sviluppo equo e sostenibile su scala globale. La cooperazione

internazionale deve contribuire a maggiori giustizia ed equità nelle relazioni tra i popoli, alla redistribuzione internazionale delle risorse, al rafforzamento di sistemi di partecipazione e al riequilibrio dei sistemi di *governance* internazionale. Deve sostenere programmi e progetti rivolti alla tutela e alla rigenerazione dei beni comuni, alla lotta alla povertà, alla tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, alla prevenzione dei conflitti. Deve essere orientata a uno sviluppo ecosostenibile, partecipato e duraturo che parta dalle esigenze e dalle necessità delle donne, degli uomini e delle comunità locali. In breve, le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale devono essere basate sui diritti. Come stabilito dall'ONU, un approccio allo sviluppo fondato sui diritti *(right-based approach)* presuppone un quadro concettuale fondato sui diritti umani e sulla sostenibilità socio-ambientale e operativamente diretto alle loro tutela e promozione. Ne consegue che le norme, gli *standard* e i princìpi del sistema internazionale dei diritti umani andranno integrati nei piani, nelle politiche e nei processi della cooperazione e che tutti i diritti (civili, culturali, economici, politici e sociali) andranno considerati indivisibili, interdipendenti e universali. L'approccio fondato sui diritti deve includere un esplicito riferimento ai diritti umani e ai princìpi di uguaglianza, equità, non discriminazione e attenzione ai gruppi più vulnerabili, responsabilità, incremento delle capacità locali e partecipazione. La politica di cooperazione deve inoltre essere svolta in modo efficiente, tenendo presenti le sue finalità specifiche ed esclusive. Ciò vale anche nei confronti delle politiche di aiuto umanitario d'emergenza, le quali vanno distinte da quelle di cooperazione allo sviluppo, pur se in un quadro coerente in materia di politica estera. Le politiche di cooperazione devono concentrarsi sui beneficiari, considerandoli detentori di diritti e attori dello sviluppo, rafforzando le capacità, le conoscenze e le opportunità di accesso necessarie affinché essi stessi possano cambiare la propria vita, migliorare le loro stesse comunità e modificare i loro destini. Ciò comporta un elevato livello di partecipazione attiva, libera e significativa delle comunità, della società civile, dei popoli indigeni, delle donne e degli altri soggetti dei Paesi *partner*. La cooperazione deve rappresentare uno dei princìpi cardine e un elemento qualificante della presenza internazionale del Paese. Deve essere fondata sulla coerenza e sul partenariato e deve definire i criteri fondanti per altri settori di attività quali l'immigrazione, l'ambiente, la sicurezza e i trasferimenti tecnologici. Le politiche di cooperazione e solidarietà internazionali del nostro Paese dovranno permeare e caratterizzare le strategie promosse e sostenute in ambito commerciale, sia nell'Organizzazione mondiale del commercio sia sul piano regionale e bilaterale, in ambito finanziario, nel sostegno all'internazionalizzazione delle nostre imprese, in particolare tramite la Società servizi assicurativi del commercio estero (SACE Spa), e nelle attività delle istituzioni internazionali e delle banche multilaterali di sviluppo. L'APS dovrà essere slegato: ciò significa che le risorse destinate alla cooperazione internazionale non dovranno essere utilizzate per promuovere interessi funzionali alle esigenze di politica estera italiana o per motivi strategici, economici o geopolitici, come strumento di promozione dell'*export* italiano o di sostegno alle imprese. Le politiche di cooperazione dovranno poi essere nettamente distinte dagli interventi militari. L'impiego delle Forze armate non può mai essere identificato con l'intervento umanitario o di cooperazione, che deve essere condotto con forze civili, anche per non riproporre vecchie politiche di potenza e di intervento unilaterale, che non aiutano la causa della pace né quella dello sviluppo. La politica di cooperazione e di solidarietà internazionali del Paese deve guardare all'Europa, alla costruzione di un impegno coerente dell'Unione europea verso il resto del mondo. L'Unione europea è nel suo insieme l'attore di maggior peso in materia di cooperazione internazionale. Per essere efficace ed efficiente l'Unione europea deve poter contare sull'impegno dei Paesi membri a migliorare le proprie politiche di cooperazione allo sviluppo e a lavorare per una progressiva integrazione di queste politiche in una dimensione globale, quella di una «*partnership* globale per lo sviluppo». È pertanto necessario rilanciare sulla scena europea e internazionale il ruolo dell'Italia, come attore responsabile e consapevole, per favorire la pace, la stabilità, la giustizia, la democrazia, i diritti umani, il commercio equo, la cooperazione, l'economia ambientale sostenibile e la tutela delle risorse storiche, culturali e ambientali. Al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza delle politiche di cooperazione internazionale andrà garantita la gestione unitaria dei fondi, in discontinuità rispetto alla prassi corrente, caratterizzata dalla molteplicità dei

centri decisionali e delle procedure di spesa, con conseguenti difficoltà gestionali e di controllo. Il Fondo unico previsto dal presente disegno di legge comprenderebbe i contributi che l'Italia versa a istituzioni internazionali quali la Banca mondiale e le altre banche multilaterali di sviluppo. Ad esso verrebbero anche associate le risorse aggiuntive eventualmente generate o reperite attraverso strumenti innovativi per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, sulle quali è in corso un importante dibattito a livello internazionale, a partire da un'eventuale tassa sulle transazioni in valuta del tipo della *Tobin Tax*. Queste dovranno in ogni caso essere considerate come addizionali rispetto agli impegni già presi dal Paese sul piano internazionale, e in particolare rispetto all'impegno per lo stanziamento dello 0,7 per cento del PIL per l'APS.

Analogamente, le risorse e le politiche di cooperazione dovranno essere coerenti con le misure intraprese dall'Italia per la cancellazione o la riduzione del debito estero dei Paesi del Sud del mondo, a partire da quanto previsto dalla legge 25 luglio 2000, n. 209. La contabilità relativa alla cancellazione del debito dovrà in ogni caso essere separata, in quanto la cancellazione o la riduzione del debito non può venire assimilata a interventi di cooperazione internazionale. Come rilevato in precedenza, una cooperazione efficace ed efficiente presuppone strumenti di controllo, verifica e trasparenza economica e gestionale. La riforma che viene proposta fa tesoro dell'esperienza accumulata nel corso degli ultimi anni e si basa sulle buone pratiche ormai consolidate a livello internazionale, che prevedono il controllo e il monitoraggio di ogni fase e aspetto delle attività di cooperazione internazionale, sia tramite il Parlamento, sia garantendo la più ampia trasparenza e la partecipazione diretta degli stessi soggetti che realizzano le attività di cooperazione e di quelli destinatari nei Paesi *partner*. La cooperazione allo sviluppo non deve produrre nuove forme di dipendenza: ogni intervento deve quindi in primo luogo promuovere le capacità e le risorse umane locali, garantendo, in un'ottica di partenariato, che le popolazioni destinatarie degli interventi siano messe in condizione di partecipare consapevolmente e in maniera responsabile e trasparente. Per questo sarà necessario ripensare gli stessi meccanismi fondanti della cooperazione, promuovendo pratiche di partenariato con i Paesi destinatari degli aiuti e le loro popolazioni e comunità locali, e di *capacity building* rispetto ai meccanismi di *policy making* multilaterale e bilaterale secondo una logica di pari dignità e di partecipazione alle decisioni e alle politiche in materia di cooperazione. Per rilanciare la cooperazione e dare nuovo impulso alle relazioni tra popoli e Stati sarà necessario poi valorizzare quelle nuove forze e quei nuovi soggetti che sono andati via via emergendo nello scenario globale, dall'associazionismo, al volontariato, alle amministrazioni e agli enti locali, ai grandi movimenti di solidarietà e di critica alle politiche neoliberiste, nati e consolidati nei *Forum* sociali mondiali e regionali, fino ad attività quali il servizio civile nazionale ed europeo, nonché i corpi civili di pace. Proprio per permettere alla molteplicità di soggetti che oggi fanno cooperazione di poter accedere ai programmi di finanziamento, il meccanismo attuale dell'idoneità per le organizzazioni non governative (ONG) sarà sostituito con un criterio di ammissibilità dei programmi, come avviene nelle istituzioni dell'Unione europea. La cooperazione costituisce una delle basi fondamentali della politica estera del nostro Paese nei confronti dei Paesi «delle periferie del pianeta», ispirata al fondamentale princìpio pacifista e internazionalista di cui all'articolo 11 della Costituzione. Trova spazio, in questo quadro, l'attribuzione a regioni ed enti locali di poteri di iniziativa e di attuazione nel campo della cooperazione decentrata, da condurre nel rispetto delle finalità della legge e degli indirizzi generali di politica estera approvati dal Parlamento e dal Governo. Tale conformità sarebbe garantita da un'apposita commissione paritetica destinata a garantire una gestione per quanto possibile coordinata e concordata degli interventi. Come rilevato, il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati in Italia dovrà andare di pari passo con la collaborazione attiva da parte delle popolazioni dei Paesi *partner*. Oltre alle organizzazioni della società civile dei Paesi destinatari degli aiuti, andrà rafforzato il ruolo dei migranti, vero e proprio cordone ombelicale fra la nostra società e quelle dei Paesi di provenienza, nonché di forme innovative di finanziamento e di relazioni tra comunità quali il microcredito o il commercio equo e solidale. Il riordino delle politiche di cooperazione e solidarietà internazionali presuppone una guida politica unitaria e di rilevanza adeguata, che sappia assicurare la coerenza tra le varie politiche e azioni di cooperazione. Questa funzione può essere assolta da un Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali. Compito

del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali sarà quello di programmare e coordinare le attività di cooperazione internazionale che sarebbero poi attuate da un ente apposito, l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, nelle cui direzione e gestione possano armonicamente ricomporsi le differenti e molteplici componenti, sia quelle provenienti dall'amministrazione pubblica dello Stato e delle autonomie territoriali, sia quelle di diretta espressione della società civile. In ultimo, il presente disegno di legge mira a realizzare un migliore coordinamento, pur mantenendo le specificità di ogni ambito, tra le politiche di cooperazione internazionale e quelle legate all'intervento in caso di emergenza umanitaria. Se da una parte è necessario mantenere l'indipendenza e la differenziazione tra i diversi tipi di intervento, dall'altra devono comunque essere considerati i legami tra gli interventi di emergenza in caso di crisi (o catastrofe umanitaria o ambientale) e le politiche di più lungo periodo legate alla cooperazione internazionale e all'APS. Il presente disegno di legge si basa sui punti fondamentali di seguito indicati. Per elementari esigenze di buona amministrazione si è ritenuto opportuno distinguere tre momenti fondamentali: l'indicazione delle linee politiche di fondo, con l'identificazione dei Paesi e dei settori prioritari; la programmazione e l'attuazione degli interventi ed il controllo degli effetti degli interventi. Il presente disegno di legge consta di sei capi e di trentotto articoli. Il capo I, denominato «Princìpi fondamentali e norme generali» ripropone, all'articolo 1, le finalità della politica di cooperazione allo sviluppo. Quindi, all'articolo 2, il disegno di legge si sofferma su quelli che devono essere e rimanere gli ambiti, rigorosamente definiti, della cooperazione, da non confondere con quelli di altre politiche, per i quali il nostro ordinamento giuridico predispone strumenti specifici. In questo senso, l'articolo 3 configura il quadro direttivo della politica di cooperazione, delineando una «triangolazione» fra Governo, Parlamento e un ente di nuova istituzione, l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, dotato dei mezzi e delle professionalità necessari a gestire gli interventi. In particolare l'articolo 3 stabilisce che alla politica di cooperazione allo sviluppo sovraintende il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, il quale propone al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, un Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, contenente gli indirizzi e le finalità di tale politica. Il Piano viene aggiornato ogni anno e viene sottoposto all'approvazione da parte del Parlamento. L'articolo 4 prevede la definizione dei piani-Paese. L'articolo 5 prevede le attività di monitoraggio e di controllo sulle attività della cooperazione internazionale, fondamentali per garantire la piena trasparenza di tutte le operazioni. Gli articoli 6 e 8 sono dedicati, rispettivamente, ai soggetti beneficiari e agli esecutori dei progetti di cooperazione. L'articolo 7 definisce le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri nel garantire unitarietà, coordinamento e coerenza delle politiche di cooperazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri, a tale fine, delega il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, che svolge funzioni di controllo, coordinamento, e rappresentanza del Paese nei vari consessi internazionali. Gli articoli 9 e 10 disegnano, rispettivamente, l'oggetto e le modalità attuative della politica di cooperazione. Sull'importanza di queste ultime, in particolare, non si insisterà mai abbastanza, dato il valore strategico che assumono i piani-Paese, nei quali inserire organicamente gli interventi. Una scommessa che finora gli organismi preposti alle attività di cooperazione sono riusciti a vincere troppo raramente. Il capo I si chiude con l'articolo 11, dedicato al necessario coordinamento tra le politiche di cooperazione allo sviluppo e gli interventi di emergenza. Il capo II è dedicato alla struttura e alle funzioni dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (articoli da 12 a 21), mentre l'articolo 21 definisce le competenze di una struttura di valutazione indipendente dell'efficacia dell'APS. Il capo III (articoli da 22 a 26) disciplina il finanziamento degli interventi, mediante un Fondo unico nel quale sono destinati a confluire gli stanziamenti finora sparsi in vari capitoli e tabelle del bilancio statale. Il necessario concorso della società civile, delle organizzazioni e dell'associazionismo di base alla progettazione e all'attuazione degli interventi è oggetto del successivo capo IV (articoli 27, 28 e 29), che è dedicato alle associazioni senza fini di lucro che operano nel settore e allo *status* dei cooperanti. Il capo V (articoli da 30 a 34) si sofferma, poi, su taluni fenomeni che presentano grandi potenzialità: la cooperazione decentrata, la partecipazione degli immigrati provenienti dalle periferie del mondo, il microcredito, la finanza etica, il volontariato, il servizio civile europeo e internazionale, i corpi civili di pace, il commercio equo e solidale e il movimento

dell'economia sociale nel suo complesso. Il presente disegno di legge si conclude con un capo VI (articoli da 35 a 38), che contiene alcune disposizioni transitorie, destinate a garantire il necessario avvio dei nuovi meccanismi.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

PRINCÌPI FONDAMENTALI E NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale)

1. È compito della Repubblica promuovere, organizzare e attuare una politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale la quale si ispiri alle seguenti finalità:

a) la promozione di relazioni pacifiche, collaborative, eque e solidali tra i popoli, le comunità e gli Stati, anche al fine di prevenire i conflitti, in conformità alla Costituzione italiana e allo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a san Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo ai sensi della legge 17 agosto 1957, n. 848;

b) il soddisfacimento dei diritti umani fondamentali in conformità al patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, resi esecutivi ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e, in particolare, la salvaguardia della vita umana e il soddisfacimento dei bisogni primari, il diritto all'alimentazione, l'eliminazione della miseria, la lotta all'emarginazione sociale, la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, in particolare delle categorie più deboli e svantaggiate;

c) la salvaguardia e la promozione dei diritti della donna, fin dall'infanzia, e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica;

d) la salvaguardia e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come previsto dalla Convenzione sui diritti dei fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77;

e) la promozione delle istituzioni democratiche, realmente rappresentative dell'insieme della popolazione e garanti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;

f) la redistribuzione delle risorse e la democratizzazione della *governance* globale anche a livello economico;

g) la realizzazione di uno sviluppo basato sulla tutela dell'ambiente inteso come bene globale, sulla valorizzazione delle risorse naturali e umane locali e sulla partecipazione democratica delle popolazioni interessate, come previsto dalle deliberazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994;

h) la lotta all'analfabetismo, la promozione dell'educazione di base e della formazione professionale;

i) la tutela, la rigenerazione e la promozione dei beni comuni, a beneficio delle generazioni presenti e di quelle future;

l) il diritto di ogni popolo alla sovranità alimentare;

m) l'attuazione degli impegni contenuti nei piani di azione approvati dai vertici sullo sviluppo promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

n) il raggiungimento, entro il 2015, degli obiettivi di sviluppo del millennio dell'ONU;

o) il soccorso alle popolazioni colpite da maremoti, terremoti o altre calamità naturali, ovvero vittime

di guerre o di conflitti od oggetto di persecuzioni.

2. Le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale sono elemento qualificante e contribuiscono allo sviluppo di un quadro coerente di azioni e iniziative dello Stato in materia di politica estera, ambientale, sociale, di rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, di rafforzamento dei rapporti di maggiore giustizia ed equità tra i popoli, di redistribuzione delle risorse, nonché di prevenzione diplomatica e non violenta dei conflitti.

3. La Repubblica considera con particolare favore le iniziative volte a promuovere una società multiculturale, con il contributo attivo dei migranti e delle loro associazioni ai progetti di cooperazione allo sviluppo.

4. La Repubblica, in conformità alla risoluzione 198/98/CE del Parlamento europeo, del 2 luglio 1998, sul commercio equo e solidale e il movimento dell'economia sociale nel suo complesso, riconosce il commercio equo e solidale come parte integrante di una cooperazione socialmente ed ecologicamente sostenibile, impegnandosi a sostenere le iniziative degli organismi che svolgono tale attività.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno carattere militare o di polizia, rientranti nelle iniziative decise nell'ambito di alleanze internazionali quali la NATO e definiti ai sensi del comma 3. Le attività di cooperazione e di solidarietà non possono avere alcuna relazione logistica, funzionale od operativa con le attività militari, neanche in caso di prosecuzione o continuazione di programmi già in corso.

3. Sono da considerare interventi militari o di polizia quelli svolti in Paesi esteri da contingenti delle Forze armate e delle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, anche nell'ambito di operazioni decise e attuate nel quadro di organizzazioni internazionali.

4. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno ad oggetto la promozione, l'assicurazione e ogni altra forma di sostegno del commercio o degli investimenti italiani all'estero.

Art. 3.

(Adozione del Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo e istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo)

1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovraintende il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che propone al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.

2. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui al comma 1, deve contenere:

a) obiettivi specifici, strumenti e finanziamenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire all'APS italiano in sede di legge di stabilità;

b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori a organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo e Fondo unico per l'APS, di cui all'articolo 23;

c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione finanziaria italiana alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale;

d) i Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con le risorse del Fondo unico per l'APS;

e) le aree geografiche e i Paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i piani-Paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;

f) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate agli interventi al di fuori dei piani-Paese e delle iniziative tematiche regionali;

g) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali

bilaterale, multibilaterale e multilaterale volontario e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;

h) le condizioni di concedibilità e i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto, nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

i) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;

l) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 23, destinate agli interventi di emergenza;

m) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 23, destinate alla concessione di contributi e di crediti agevolati alle organizzazioni senza fini di lucro, alle società cooperative e alle altre organizzazioni di cui all'articolo 27, nonché i criteri per la concessione di tali contributi e crediti;

n) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 23, destinate alla concessione di cofinanziamenti e di crediti agevolati alla cooperazione decentrata di cui all'articolo 30;

o) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 23, destinate al funzionamento dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 4, che non può essere inferiore al 5 per cento, né superiore al 10 per cento dello stesso Fondo unico.

3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale ha altresì il compito di esercitare il potere di controllo sull'attività dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 4, nonché sugli interventi svolti ai sensi della presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

4. È istituita l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (ACS), ente pubblico con piena capacità di diritto privato, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, cui è attribuito il compito di programmare, promuovere, finanziare, attuare, monitorare e coordinare gli interventi per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, fatte salve le attività svolte autonomamente dalle associazioni senza fini di lucro, dalle società cooperative e dalle altre organizzazioni di cui al capo IV, nonché quelle di cooperazione decentrata di cui all'articolo 30. L'ACS opera secondo criteri di efficienza ed economicità, indicati dallo statuto e dai regolamenti di cui all'articolo 14, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e al controllo di cui all'articolo 5.

5. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, contenente gli indirizzi e le finalità di tale politica, in modo da assicurare anche il coordinamento fra le attività bilaterali, multilaterali, multibilaterali e quelle attuate dall'Unione europea, dall'ONU, dalle istituzioni finanziarie internazionali e da altre organizzazioni internazionali, è aggiornato ogni anno dal Consiglio dei ministri e sottoposto ad approvazione del Parlamento.

6. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con gli altri Ministri competenti, definisce le linee-guida generali e i criteri ai quali devono attenersi i rappresentanti italiani presso le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo, nonché presso gli altri organismi multilaterali commerciali o finanziari, al fine di assicurare coerenza e continuità rispetto alle strategie generali dell'APS.

7. Le regioni, le città metropolitane, le province, le comunità montane e i comuni danno attuazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo stabiliti dal Piano strategico triennale e promuovono nei loro rispettivi ambiti territoriali la sensibilizzazione e la partecipazione organizzata della società civile. La Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di cui all'articolo 30, detta apposite linee direttive per quanto riguarda il coordinamento e la razionalizzazione di tali interventi.

Art. 4.

(Definizione dei piani-Paese)

1. Per ogni Stato destinatario di interventi di cooperazione l'ACS redige un piano-Paese. Tali piani-Paese si basano sull'individuazione di zone d'intervento specifiche, scelte in base all'indice di povertà calcolato dall'*United Nations development programme* (UNDP), nelle quali concentrare le attività di

cooperazione. Qualora lo ritenga opportuno, o quando sia previsto nell'ambito delle linee programmatiche di cui all'articolo 3, comma 2, l'ACS redige inoltre piani regionali, comprendenti territori situati in più Stati.

Art. 5.

(Controllo delle attivitàdella cooperazione allo sviluppo)

1. In considerazione della specificità delle sue attività, l'ACS è gestita in deroga alle norme sul bilancio dello Stato, senza il controllo preventivo della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

2. Con procedura concorsuale, gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ogni tre anni sono selezionati, fra le organizzazioni riconosciute internazionalmente di eccellenza nei rispettivi settori:

a) un organismo specializzato nelle verifiche di bilancio, che esercita i suoi controlli sul bilancio complessivo dell'ACS, su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti;

b) un organismo specializzato nella certificazione di qualità, che esercita i controlli di qualità su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti.

3. Dell'eventualità dei controlli di cui al comma 2 e dell'obbligo di mettere a disposizione ogni dato e ogni informazione richiesti, nonché di permettere l'accesso ai luoghi dove si svolgono le attività operative e amministrative è fatta menzione nei contratti e nelle convenzioni relativi allo svolgimento delle iniziative di cooperazione a chiunque affidate.

4. Ciascuno degli organismi di cui al comma 2 redige annualmente una relazione sui risultati della propria attività e la presenta al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che la trasmette alle Commissioni parlamentari competenti, nonché al direttore generale dell'ACS, di cui all'articolo 13, e al collegio dei revisori dei conti dell'ACS, di cui all'articolo 16.

Art. 6.

(Soggetti beneficiaridella cooperazione allo sviluppo)

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti, pubblici o privati, le comunità e le organizzazioni della società civile residenti nei Paesi *partner*, nonché le popolazioni e le comunità destinatarie di specifiche previsioni di tutela e promozione in ambito internazionale o comunque individuate nel Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 3.

2. Possono essere attuati, mediante i soggetti di cui all'articolo 27, interventi che hanno come dirette destinatarie le popolazioni civili e le comunità locali e che sono discussi, negoziati e concordati con i diretti rappresentanti di tali popolazioni.

Art. 7.

(Responsabilità della politicadi cooperazione allo sviluppo)

1. La responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, al fine di assicurare l'unitarietà, il coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionali e la coerenza tra le politiche e gli obiettivi di cooperazione, spetta al Presidente dei Consiglio dei ministri, il quale delega il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che ne stabilisce gli indirizzi nell'ambito dell'azione esterna del Governo.

2. Al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, inclusa l'ACS, nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di cooperazione internazionale, compresi banche e fondi di sviluppo.

3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture dei soggetti di cui all'articolo 8 e della rete diplomatica e consolare.

Art. 8.

(Organismi esecutori di progettidi cooperazione allo sviluppo)

1. Possono richiedere contributi all'ACS, per le attività di cooperazione, le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e le altre organizzazioni di cui all'articolo 27, le regioni, le città metropolitane, le province, le comunità montane e i comuni o i loro consorzi, le università e gli altri enti pubblici non economici.

2. Nella realizzazione delle attività di cooperazione l'ACS può avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma 1 e di altri soggetti, pubblici o privati.

3. Nell'esecuzione dei progetti di cooperazione deve essere promossa la partecipazione dei soggetti appartenenti ai Paesi *partner* e devono essere utilizzati i mezzi e le capacità, anche organizzative, presenti *in loco* o in aree geografiche limitrofe. Particolare favore in tale senso deve essere attribuito alle iniziative attuate da soggetti associati che prevedono la partecipazione delle comunità e delle popolazioni locali. Ogni affidamento in subappalto deve essere esplicitamente previsto nella formulazione del progetto e le relative condizioni e modifiche devono essere specificatamente approvate dall'ACS.

4. Non possono avere accesso ai finanziamenti, e decadono immediatamente dai finanziamenti concessi, gli enti e le imprese che si rendono responsabili di violazioni di norme destinate a tutelare i diritti dei lavoratori, i diritti umani, l'ambiente o la salute, nonché di gravi irregolarità amministrative o contabili. Gli enti e le imprese devono comunque garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. L'ACS è tenuta a comunicare prontamente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, alle Commissioni parlamentari competenti e alle autorità competenti, segnalazioni relative a presunte violazioni che sono a conoscenza della stessa ACS, in particolare se trasmesse dai soggetti dei Paesi *partner* individuati ai sensi dell'articolo 6.

Art. 9.

(Oggetto dell'attività di cooperazione)

1. Nel quadro dei rapporti di mutualità di interscambio tra i popoli rientrano, in forma prioritaria ma non esclusiva, le seguenti attività:

a) la realizzazione di progetti di sviluppo intersettoriale in aree determinate, individuati e formulati con la partecipazione congiunta delle autorità e della società civile a livello locale;

b) lo studio, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;

c) la formazione di base e la formazione professionale anche in Italia di cittadini dei Paesi *partner* e del personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) la realizzazione in Italia di programmi educativi e di sensibilizzazione per la cooperazione allo sviluppo, la costruzione della pace, e la realizzazione di iniziative volte a promuovere gli scambi sociali, culturali ed educativi fra l'Italia e i Paesi *partner*, nel quadro della promozione di una cultura e di una educazione multietnica e di una mutua solidarietà tra comunità locali;

e) la realizzazione di iniziative volte a promuovere l'autosviluppo locale dei piccoli e medi produttori agricoli e manifatturieri e i processi produttivi e commerciali sviluppati nel rispetto dei princìpi dello scambio commerciale equo e solidale e dell'economia sociale e solidale fra l'Italia e i Paesi *partner*, ai sensi dell'articolo 31;

f) la realizzazione di interventi nei Paesi *partner*, a sostegno e per lo sviluppo locale di un'autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo alle esigenze locali e alla necessità di mettere a punto tecnologie appropriate ad ogni specifico contesto locale e ambientale;

g) le attività di microcredito volte a favorire lo sviluppo autonomo delle popolazioni locali e la lotta alla povertà, l'avviamento di attività nei Paesi *partner*, ai sensi dell'articolo 33;

h) il sostegno, anche attraverso programmi di informazione e di comunicazione, a iniziative che favoriscono una maggiore partecipazione delle popolazioni e delle comunità ai processi democratici, a

livello locale e nazionale, nei Paesi *partner*;

i) le iniziative di cooperazione decentrata e orizzontale che promuovono il collegamento tra regioni, città metropolitane, province, comunità montane, comuni e altri enti locali o soggetti italiani di cui all'articolo 27 e omologhi soggetti dei Paesi *partner*;

l) il sostegno e l'adozione a distanza;

m) l'assistenza tecnica, l'amministrazione, la gestione, la valutazione e il monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'impiego di personale qualificato per tali compiti;

n) gli interventi civili di pace volti a prevenire o gestire, con modalità non violente, i conflitti di carattere locale o su scala più ampia, attraverso attività di *peacebuilding* e riconciliazione *post* conflitto, protezione e sostegno dei difensori ed attivisti dei diritti umani.

2. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e di servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere *in loco* o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.

3. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono, in ogni caso, avere livelli di redditività tali da garantire la capacità di restituzione del debito contratto dal Paese, ma non superiori ai limiti stabiliti dall'OCSE per l'accesso ai crediti di aiuto.

Art. 10.

(Modalità delle attività di cooperazione)

1. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale devono essere predisposti nel rispetto delle previsioni contenute nei piani-Paese elaborati dall'ACS ai sensi dell'articolo 4.

2. Il piano-Paese deve essere discusso con i soggetti governativi e non governativi della cooperazione italiana presenti nel Paese in oggetto, con le organizzazioni locali della società civile e, salvo che nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, deve essere negoziato con i rappresentanti del Governo del Paese *partner*. Il piano-Paese, inoltre, deve rispettare le finalità del piano generale di sviluppo del Paese *partner*, assicurando in particolare il coordinamento con le decisioni e con le attività degli operatori internazionali.

3. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo devono essere discussi con i rappresentanti, eletti o designati con metodo democratico, della popolazione o della comunità direttamente destinataria dei relativi benefici e con le organizzazioni locali della società civile, secondo il principio del consenso libero, informato e preventivo. In ogni caso, nella valutazione degli interventi, deve essere data rilevanza alla capacità di coinvolgimento partecipativo delle popolazioni interessate. Il coinvolgimento e la partecipazione devono essere considerati con particolare attenzione nei casi previsti dall'articolo 6, comma 2.

4. È istituita presso l'ACS una struttura di valutazione e di ispezione indipendente, composta da tre esperti nominati per un periodo di cinque anni. Tale struttura ha il compito di svolgere valutazioni ed esami di progetti sostenuti dalla cooperazione italiana su richiesta diretta di comunità locali coinvolte o di organizzazioni non governative locali, nonché su richiesta della Consulta di cui all'articolo 28, o di suoi singoli membri, al fine di proporre eventuali misure correttive e di migliorare le prestazioni della cooperazione italiana.

5. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve essere sottoposto ad accertamento preventivo e a valutazione di compatibilità ambientale, da effettuare altresì in corso d'opera e successivamente, con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate. Ogni intervento di cooperazione deve altresì essere sottoposto a valutazione di impatto di genere e a valutazione di impatto sull'infanzia.

6. Le valutazioni di cui al comma 5, nonché ogni altra valutazione di impatto sui diritti umani, sociali e

dei lavoratori o sull'ambiente, la documentazione relativa al coinvolgimento e alla partecipazione delle popolazioni dei Paesi *partner* e ogni altra documentazione significativa per la valutazione del progetto sono rese pubbliche dall'ACS prima dell'approvazione del progetto stesso.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, anche su proposta dell'ACS o della Consulta di cui all'articolo 28, elabora le linee guida comprendenti gli elementi necessari per realizzare le valutazioni di cui ai commi 5 e 6 e le propone al Consiglio dei ministri per l'approvazione. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale può disporre l'integrazione o l'aggiornamento dei criteri per la valutazione di impatto di un singolo progetto, in modo da adeguare la relativa valutazione ai migliori *standard* internazionali. All'eventuale aggiornamento delle linee guida di cui al presente comma si provvede con le modalità previste per la loro approvazione.

Art. 11.

(Coordinamento con gli interventi umanitari e di emergenza)

1. Gli interventi di emergenza realizzati dall'Italia in Paesi colpiti da crisi sociali, umanitarie e ambientali sono distinti dalla cooperazione allo sviluppo.

2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, d'intesa con il direttore generale dell'ACS e con le autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali, stabilisce con proprio decreto, per ogni evento che genera situazioni di emergenza sociale, umanitaria e ambientale, la durata del periodo di prima emergenza, che in ogni caso non può superare i novanta giorni, distinto da quello in cui possono svolgersi attività di ricostruzione. In tale periodo, le attività sono svolte dalle autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali. Trascorso tale periodo, le attività di ricostruzione sono svolte dall'ACS.

3. Per assicurare il necessario coordinamento tra gli interventi di emergenza, le attività di ricostruzione e le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale e per ottimizzare la gestione delle risorse, agli incontri decisionali e organizzativi legati agli interventi di emergenza partecipano il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o un suo delegato, e il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato.

Capo II

COMPITI E STRUTTURA DELL'ACS

Art. 12.

(Compiti dell'ACS)

1. L'ACS programma, promuove, finanzia, coordina, esegue e monitora gli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 3.

2. L'ACS svolge un ruolo di orientamento e di informazione degli operatori dello sviluppo e degli Stati, enti, organi e cittadini, italiani o stranieri, interessati alla cooperazione allo sviluppo, in conformità al principio di trasparenza dell'attività amministrativa.

3. L'ACS predispone i piani-Paese di cui agli articoli 4 e 10 e delibera l'istituzione delle proprie unità locali di cooperazione nei Paesi *partner*, secondo quanto disposto dall'articolo 19, nonché delle proprie rappresentanze presso le organizzazioni internazionali.

4. L'ACS può anche svolgere attività su mandato e con finanziamento parziale o totale di organismi internazionali e a tale scopo può partecipare alle relative gare di aggiudicazione.

5. L'ACS provvede alle attività di valutazione degli impatti sociali, ambientali e sui diritti umani dei singoli progetti, secondo quanto disposto dall'articolo 10, e dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 4.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'ACS in conformità a quanto disposto dal presente articolo e

dall'articolo 3, comma 4.

Art. 13.

(Direttore generale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, procede alla nomina del direttore generale dell'ACS, scelto tra persone dotate di provata e riconosciuta esperienza nel campo specifico, nonché di esperienza manageriale. La nomina è approvata dal Parlamento. Il direttore generale dura in carica tre anni e il suo incarico può essere rinnovato una sola volta.

2. Il direttore generale sovraintende alle attività dell'ACS vigilando, sotto la propria responsabilità, sul costante perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sul rispetto dei vincoli e delle procedure previsti dalla presente legge.

3. Il direttore generale esercita le funzioni di rappresentanza interna ed esterna, anche processuale, dell'ACS.

Art. 14.

(Statuto e regolamenti dell'ACS)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale dell'ACS propone al comitato direttivo di cui all'articolo 15, per l'approvazione, lo statuto e i regolamenti di funzionamento dell'ACS.

2. Dopo l'approvazione del comitato direttivo, il direttore generale dell'ACS trasmette lo statuto al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che a sua volta lo presenta al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione.

3. Eventuali variazioni allo statuto e ai regolamenti dell'ACS sono approvate secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.

Art. 15.

(Comitato direttivo)

1. Il comitato direttivo dell'ACS è composto dal direttore generale e da quattro membri, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I membri del comitato sono scelti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra persone di provata esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo, tra cui rappresentanti di enti locali e di organizzazioni non governative, e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti modalità:

a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;

b) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) uno su proposta dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata».

2. Il comitato direttivo opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 14. Esso, in particolare:

a) predispone lo statuto e delibera i regolamenti dell'ACS;

b) delibera il programma triennale di attività dell'ACS corredato della relativa relazione programmatica;

c) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato d'avanzamento delle attività, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;

d) approva, entro due mesi dal suo insediamento, e successivamente ogni volta che se ne presenta la necessità, la struttura organizzativa dell'ACS predisposta dal direttore generale sulla base di quanto indicato all'articolo 17;

e) adotta le deliberazioni relative al funzionamento dell'ACS;

f) approva i piani-Paese predisposti dall'ACS;

g) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 23;

h) delibera gli impegni di spesa;

i) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'ACS;

l) delibera in merito a ogni questione che il direttore generale ritiene opportuno sottoporre alla sua attenzione.

Art. 16.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Presso l'ACS è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da altri cinque membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti modalità:

a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;

b) uno su proposta delle Commissioni competenti in materia di affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

c) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

d) uno su proposta del direttore generale dell'ACS.

2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sul buon andamento amministrativo, finanziario e contabile dell'ACS, anche sotto il profilo del rispetto delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 17.

(Organizzazione dell'ACS)

1. L'ACS è strutturata in divisioni geografiche, una divisione multilaterale, una divisione giuridico-amministrativa e una divisione del personale. La struttura dell'ACS comprende inoltre gli uffici tematici di *staff* del direttore generale, che lo coadiuvano nell'attività di controllo sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge nelle distinte aree geografiche, anche sotto il profilo della coerenza con le disposizioni generali di programmazione degli interventi di APS.

2. Le divisioni geografiche sono preposte alla conduzione dei negoziati bilaterali, alla formulazione delle proposte di programmazione finanziaria e tecnica, nonché alla gestione e al coordinamento dei progetti e alla supervisione sull'attuazione della programmazione bilaterale.

3. La divisione multilaterale è preposta ai seguenti compiti:

a) facilitare la gestione dei rapporti con gli organismi internazionali e sovranazionali;

b) formulare la proposta annuale per la concessione dei contributi volontari agli organismi e agli istituti afferenti all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali;

c) valutare e coordinare, in costante coordinamento con le divisioni geografiche competenti, i programmi e i progetti multibilaterali, non attribuibili ad una specifica area geografica.

4. La divisione del personale è preposta alla gestione del personale dell'ACS, con particolare riguardo al reclutamento, alla carriera, alle missioni e ai trasferimenti all'estero.

5. Uno specifico ufficio dell'ACS è incaricato dei servizi di informazione interna e al pubblico, di documentazione e di banca dati, nonché della redazione del bollettino dell'ACS.

Art. 18.

(Personale dell'ACS)

1. Il personale dell'ACS è inquadrato sulla base di un negoziato tra il direttore generale, a tal fine coadiuvato dalla divisione del personale di cui all'articolo 17, comma 4, e le organizzazioni sindacali a livello intercategoriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale si procede all'individuazione del contratto collettivo nazionale del lavoro cui fare riferimento per il predetto inquadramento. Le contrattazioni successive sono svolte con le organizzazioni sindacali della categoria individuata a seguito della procedura negoziale di cui al primo periodo.

2. Fino alla definizione della nuova normativa di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contrattuali relative al personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Lo *status* del personale dipendente dell'ACS deve tenere conto dell'esigenza di tutelarne e valorizzarne l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità.

Art. 19.

(Unità locali di cooperazione)

1. L'ACS, sulla base di direttive e indicazioni del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale provvede all'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC) con sede propria nei Paesi *partner*, che si avvalgono ma non dipendono dalle rappresentanze diplomatiche locali.

2. I compiti delle ULC consistono:

a) nella facilitazione della conduzione dei negoziati con le autorità centrali e locali del Paese *partner* relativamente alla definizione e alla realizzazione dei piani-Paese e dei progetti di cooperazione;

b) nel mantenimento dei rapporti attinenti alle iniziative di cooperazione con le autorità centrali e locali del Paese *partner* e con la popolazione locale, nonché con gli altri soggetti che attuano interventi di cooperazione *in loco*;

c) nella predisposizione e nell'invio all'ACS di ogni elemento di informazione utile alla gestione, alla valutazione e al coordinamento delle iniziative di cooperazione intraprese, nonché alla redazione e modifica dei piani-Paese o di singoli progetti;

d) nella predisposizione della documentazione necessaria alla redazione delle linee programmatiche per la cooperazione allo sviluppo definite all'articolo 3;

e) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

f) nello sdoganamento, nel controllo, nella custodia e nella consegna delle attrezzature e dei beni inviati dall'ACS.

Art. 20.

(Funzionamento e regolamenti dell'ACS)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, il direttore generale, con propri regolamenti, definisce le procedure relative al funzionamento dell'ACS, comprese quelle di reclutamento del personale, di affidamento delle consulenze, di gestione e di valutazione dei progetti e di selezione degli esecutori degli interventi, e le sottopone all'esame del comitato direttivo per una prima approvazione. Dette procedure sono successivamente sottoposte al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva. Le procedure sono trasmesse anche alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Eventuali integrazioni e modifiche ai regolamenti adottati ai sensi del comma 1 sono approvate con le modalità stabilite nel medesimo comma.

Art. 21.

(Valutazione dei risultati,coerenza degli interventi e delle politiche)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita un'unità di missione che risponde direttamente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale allo scopo di garantire l'indipendenza nella valutazione dell'efficacia degli interventi, la coerenza strategica delle azioni di cooperazione allo sviluppo e la coerenza delle politiche internazionali dell'Italia rispetto agli obiettivi di cooperazione.

2. L'azione dell'unità di missione può attivarsi anche su proposta dei portatori d'interessi. L'unità trasmette i risultati della sua azione al Comitato internazionale per la cooperazione allo sviluppo e alla Conferenza unificata.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III

FINANZIAMENTO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 22.

(Autonomia finanziaria dell'ACS)

1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

2. L'ACS ha autonomia finanziaria, che esercita attingendo al Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 23.

3. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili, l'ACS è soggetta al controllo del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 16, a quello dell'organismo di verifica contabile di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, e a quello delle Commissioni parlamentari competenti.

4. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti dell'ACS, che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione. La Corte dei conti provvede a trasmettere copia di tutta la documentazione alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 23.

(Fondo unico per l'APS)

1. È istituito il Fondo unico per l'APS di seguito denominato «Fondo unico», destinato all'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, costituito:

a) dagli stanziamenti quinquennali iscritti nell'apposita rubrica del Fondo unico;

b) dagli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dai Paesi *partner*, da altri Stati, da enti od organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) dai fondi a ciò destinati da regioni, città metropolitane, province, comuni e altri enti locali;

d) dai fondi destinati alle iniziative bilaterali e multibilaterali da finanziare a dono, compresi, e distinti tra loro, quelli per le iniziative di cooperazione decentrata e quelli per le iniziative promosse dalle associazioni e società cooperative di cui all'articolo 27;

e) dai mezzi finanziari destinati alla costituzione del fondo rotativo per il finanziamento delle iniziative bilaterali a credito di aiuto e dai relativi rientri;

f) dai fondi derivanti dalle operazioni di conversione dei crediti commerciali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 25 luglio 2000, n. 209, da gestire secondo le modalità previste dagli accordi bilaterali con i Paesi interessati;

g) dai fondi destinati, per le sole finalità e nei limiti della presente legge, ai contributi, obbligatori e volontari, alle organizzazioni internazionali, alla partecipazione italiana al capitale di banche e di fondi internazionali di sviluppo nonché alla cooperazione allo sviluppo svolta dall'Unione europea;

h) dalle risorse del fondo rotativo previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;

i) da donazioni, lasciti, legati o liberalità delle sole persone fisiche;

l) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'ACS, comprese le eventuali restituzioni da parte dell'Unione europea;

m) dal gettito derivante da imposte di scopo, o da altri strumenti innovativi, quali la tassazione sulle transazioni finanziarie o la sovratassa su porto d'armi.

2. Gli stanziamenti destinati al Fondo unico sono determinati in sede di legge di stabilità. I residui non utilizzati possono essere utilizzati nell'esercizio finanziario successivo.

3. Gli stanziamenti destinati dalla legge al Fondo unico sono iscritti in un'apposita unità previsionale di base del bilancio dello Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 24.

(Fondo rotativo per i crediti concessionali)

1. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale autorizza un ente finanziario gestore, appositamente selezionato a concedere, anche in consorzio con enti o con banche estere, a Stati, organizzazioni internazionali, fondi di sviluppo, banche centrali o enti di Stato di Paesi che beneficiano della cooperazione internazionale, crediti concessionali secondo la normativa dell'OCSE/DAC, a valere sul Fondo rotativo istituito presso lo stesso ente.

2. Nel Fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti a tale fine già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 25.

(Servizio di tesoreria)

1. Alla gestione finanziaria e contabile del Fondo unico provvede un istituto di credito scelto mediante gara fra quelli, presenti in Italia, che dichiarano di non operare nel settore degli armamenti e il cui statuto è basato su criteri di equità commerciale nei rapporti fra Nord e Sud del mondo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il bando di gara deve considerare tra i requisiti per la scelta dell'istituto di credito il non coinvolgimento nel finanziamento all'industria degli armamenti, compresi il finanziamento alle operazioni di *import-export* e l'appoggio alle operazioni di pagamento, nonché l'assenza di succursali, filiali o società controllate in Paesi considerati paradisi fiscali dall'OSCE o da altre istituzioni e organizzazioni internazionali. Il bando di gara deve altresì considerare l'adozione da parte dell'istituto di credito di *standard* ambientali, sociali e sui diritti umani per la valutazione degli impatti conseguenti ai finanziamenti effettuati.

Art. 26.

(Esenzioni fiscali e versamentodella quota dell'IRPEF)

1. I contribuenti persone fisiche possono, mediante apposita dichiarazione allegata alla denuncia annuale dei redditi, devolvere al Fondo unico e ai soggetti di cui all'articolo 27 una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati dalle sole persone fisiche in favore dei soggetti di cui all'articolo 27 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura massima del 2 per cento di tale reddito.

3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze adottano o propongono, di concerto, le disposizioni necessarie a garantire ulteriori sgravi fiscali a beneficio delle attività di cooperazione allo sviluppo disciplinate dalla presente legge.

Capo IV

ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, SOCIETÀ COOPERATIVE E STATUS DEI COOPERANTI

Art. 27.

(Associazioni senza fini di lucro e società cooperative per la cooperazione allo sviluppo, il volontariato, la finanza etica, il servizio civile, i corpi civili di pace)

1. Possono presentare all'ACS progetti volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 le associazioni o i gruppi di associazioni che presentano i seguenti requisiti:

a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) avere tra i propri fini statutari la prestazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;

c) non perseguire fini di lucro;

d) non risultare collegate in alcun modo con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

e) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

f) svolgere le attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dall'ACS.

2. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione, volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le società cooperative che presentano i seguenti requisiti:

a) avere tra i propri fini statutari la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo;

b) non risultare in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

c) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

d) svolgere attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dalla presente legge;

e) non avere al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentare che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori, fatte salve le cooperative di consumo.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti in un apposito elenco opportunamente reso pubblico dall'ACS.

4. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni del commercio equo e solidale e dell'economia sociale e solidale nel suo complesso, le associazioni e le cooperative di immigrati, le organizzazioni che svolgono attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, di volontariato, del servizio civile nazionale, del servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di corpi civili di pace e quelle impegnate nell'attività di sostegno e adozione a distanza secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 31, 32, 33 e 34.

5. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni dei Paesi *partner* che hanno requisiti definiti con apposito regolamento adottato dall'ACS.

6. La capacità di intervento dei soggetti di cui al presente articolo è valutata dall'ACS in relazione alle specifiche caratteristiche dei progetti presentati.

7. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle società cooperative di cui al presente articolo, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'acquisto, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero, nonché all'utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Un analogo beneficio compete per l'esportazione di beni destinati alle medesime finalità, nonché all'acquisto di biglietti aerei per missioni all'estero nel quadro di progetti di cooperazione.

8. Le attività di cooperazione allo sviluppo o che comunque rispettano le finalità degli articoli 1 e 2, svolte dai soggetti di cui al presente articolo, rientranti nel quadro di collaborazione tra l'Italia e l'ONU o l'Unione europea, sono da considerare, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale. Le relative disposizioni sono adottate dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 28.

(Consulta per la cooperazione allo sviluppo)

1. È istituita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Consulta».

2. Della Consulta fanno parte le autonomie locali, le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui all'articolo 27, commi 1, 2, 4 e 5, che ne fanno richiesta e che presentano i requisiti previsti dal medesimo articolo.

3. Possono altresì chiedere di fare parte della Consulta tutte le organizzazioni, le associazioni e le reti impegnate sui temi della giustizia ambientale, sociale ed economica globale che ne fanno richiesta. In tale caso il comitato direttivo della Consulta, di cui al comma 4, si pronuncia entro tre mesi, con decisione motivata, in merito alla richiesta di partecipazione.

4. La Consulta è convocata per il suo insediamento dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che rimangono in carica per un anno. I membri del comitato direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

5. Il comitato direttivo propone un regolamento di funzionamento della Consulta, che deve essere successivamente approvato, con eventuali modifiche, dalla Consulta stessa, entro tre mesi dalla sua prima convocazione. Il regolamento è trasmesso al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva.

6. Allo scopo di recepire e di discutere le indicazioni espresse dalla Consulta, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale si riunisce con il comitato direttivo della Consulta almeno due volte l'anno.

7. Al fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale convoca, a scadenza biennale, una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.

8. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti negli strumenti d'informazione e di pubblicità previsti dalla presente legge.

9. Il comitato direttivo della Consulta e ogni suo membro, anche a titolo individuale, possono presentare all'ACS e al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività dell'ACS, compresi i singoli interventi.

10. La Consulta può inoltrare all'ACS proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 4.

11. La Consulta facilita la partecipazione delle organizzazioni della società civile italiana ai meccanismi e agli organismi di consultazione previsti dalle convenzioni delle Nazioni Unite, le Organizzazioni e i trattati multilaterali e bilaterali, in tema di cooperazione, *policy making accountability*, diritti umani e sostenibilità prevedendo strumenti di condivisione delle informazioni e di sostegno alla partecipazione.

12. L'ACS è tenuta a esaminare le relazioni, le osservazioni e i pareri di cui ai commi 10 e 11 e a pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Art. 29.

(Status dei cooperanti)

1. Sono considerati cooperanti i cittadini italiani e non che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie, nonché dell'idoneità psico-fisica, prescindendo da fini di lucro e ispirati dai valori della solidarietà e della cooperazione internazionale, stipulano un contratto avente ad oggetto la prestazione di attività di lavoro nell'ambito delle iniziative previste dalla presente legge, comprese quelle finanziate nell'ambito dell'Unione europea, dell'ONU o di altre organizzazioni internazionali.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'ACS, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale adotta la Carta dei diritti e dei doveri del cooperante, che definisce la natura e le caratteristiche particolari della qualifica di cooperante.

Capo V

COOPERAZIONE DECENTRATA E ALTRI ATTORI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DELLA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Art. 30.

(Cooperazione decentrata)

1. Le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici possono attuare in piena autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo, nell'ambito delle strategie annuali stabilite dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e approvate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3. L'ACS favorisce la cooperazione decentrata tra realtà locali italiane e dei Paesi *partner*, contribuendo finanziariamente, in tutto o in parte, ai progetti presentati, anche attraverso loro consorzi, dai soggetti di cui al presente comma, nonché fornendo assistenza e servizi, direttamente o mediante organismi esecutori esterni.

2. È istituita una Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di seguito denominata «Commissione paritetica», composta da dieci membri, di cui cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, tre dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, uno dall'Unione delle province d'Italia e uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La Commissione paritetica è presieduta dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o da un suo delegato, e alle sue riunioni partecipa il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato.

3. Nel caso di richiesta di contributo finanziario da parte dei soggetti di cui al comma 1, la Commissione paritetica discute e presenta proposte in ordine alle attività di cooperazione allo sviluppo promosse, organizzate e attuate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, che assicurino il coordinamento tra le attività nel pieno rispetto della loro autonomia, stabilendo, altresì, la quota del Fondo unico da destinare annualmente a tali attività.

4. Nel rispetto della piena autonomia prevista al comma 1, la Commissione paritetica deve favorire l'ottimizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale dell'Italia, con l'obiettivo di evitare la moltiplicazione di iniziative analoghe e le conseguenti dispersioni di risorse, che possono comportare una diminuzione dell'efficienza e dell'efficacia delle politiche di cooperazione.

5. La Commissione paritetica può trasmettere all'ACS indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 4.

6. Le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e gli altri soggetti indicati all'articolo 27, commi 1, 2, 4 e 5, possono presentare richiesta di contributo alle regioni e agli altri enti territoriali per progetti di cooperazione allo sviluppo.

Art. 31.

(Commercio equo e solidaleed economia sociale e solidale)

1. La Repubblica riconosce il valore del commercio equo e solidale e dell'economia sociale e solidale in quanto forme di cooperazione volte a realizzare progetti di produzione, di riconversione ecologica e sociale solidale di strutture e reti produttive, di *capacity building* e *advocacy* sui temi della giustizia economica e commerciale, nonché scambi commerciali con e tra i produttori dei Paesi *partner*, che tendono a valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile.

2. I soggetti di cui all'articolo 27, che praticano le attività di *capacity building*, di *advocacy* e gli scambi di cui al comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali.

3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di commercio equo e solidale e di economia sociale e solidale nel suo complesso nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e solidale negli ultimi due anni;

e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi *partner* incrementano, altresì, i

livelli di tutela dei diritti dei lavoratori e salvaguardano i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

Art. 32.

(Partecipazionedegli immigrati alla cooperazionee alla solidarietà internazionale)

1. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione allo sviluppo all'ACS, alle regioni e agli enti locali territoriali, in conformità all'articolo 27 e alle normative regionali di settore.

Art. 33.

(Attività di microcredito, finanza eticaed economia solidale)

1. La Repubblica riconosce le attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale quale strumento economico innovativo che contribuisce in maniera determinante alla lotta contro la povertà e allo sviluppo autoctono dei popoli, con l'effetto di implementare meccanismi virtuosi di sviluppo e di emancipazione economica delle popolazioni più povere, escluse dai canali economici e finanziari tradizionali. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, sono favorite le attività di microcredito aventi come scopo la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali socialmente e ambientalmente sostenibili, volte in primo luogo al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle popolazioni locali.

2. I soggetti di cui all'articolo 27, che svolgono attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale negli ultimi due anni;

e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori;

g) si ispirano nelle loro operazioni ai princìpi della finanza eticamente orientata.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi *partner*, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

Art. 34.

(Volontariato, servizio civile nazionale,servizio civile europeo, campi di lavoroall'estero, corpi civili di pace)

1. Ai fini della presente legge, per volontariato, servizio civile nazionale, servizio civile europeo, campi di lavoro all'estero e corpi civili di pace si intendono le iniziative e le attività volte ad assicurare il coinvolgimento diretto dei cittadini nella pianificazione, progettazione e attuazione di programmi e progetti di partenariato volti a rafforzare lo scambio reciproco di competenze, la costruzione di reti di solidarietà, la diplomazia popolare e dal basso, nonché l'interposizione pacifica e non violenta nelle aree di conflitto.

2. I soggetti di cui all'articolo 27, che svolgono attività di volontariato, di servizio civile nazionale, di servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di corpi civili di pace secondo quanto previsto

dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di sostegno o adozione a distanza, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di sostegno o di adozione a distanza negli ultimi due anni;

e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi *partner*, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

(Personale dell'ACS)

1. Nei ruoli dell'ACS sono inquadrati in via prioritaria, a loro richiesta, sulla base di procedure di reclutamento appositamente decise dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, coloro che hanno prestato per almeno quattro anni, o che prestano alla data di entrata in vigore della presente legge, la loro opera alle dipendenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

Art. 36.

(Indirizzi programmatici)

1. Gli indirizzi programmatici per la cooperazione allo sviluppo sono stabiliti, in sede di prima attuazione della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

2. L'ACS procede alla redazione della relazione previsionale e programmatica entro tre mesi dall'approvazione degli indirizzi di cui al comma 1.

Art. 37.

(Finanziamento del Fondo unico)

1. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo confluiscono nel Fondo unico all'atto della sua istituzione.

Art. 38.

(Gestione delle attività pregressee direttive alle ambasciate)

1. Presso il Ministero degli affari esteri è soppressa la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo istituita dall'articolo 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

2. Alle dirette dipendenze del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per il coordinamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo, con i seguenti compiti:

a) assicurare il completamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo approvate prima della

data di entrata in vigore della presente legge, fino al termine delle attività operative e degli eventuali contenziosi. Per sopperire alle eventuali necessità di personale tecnico è previsto il ricorso al personale comandato da altre amministrazioni dello Stato o da enti pubblici;

b) impartire, su richiesta e in accordo con l'ACS, alle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi *partner* le direttive per la definizione o la revisione degli accordi quadro in merito alle procedure e alle modalità delle attività di cooperazione allo sviluppo.

3. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo presenta annualmente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale una relazione in merito allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, fino al completo adempimento dei compiti di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale trasmette la relazione alle Commissioni parlamentari competenti.

1.2.2. Relazione 1326, 211, 558 e 1309-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1326, 211, 558 E 1309-A

Relazione Orale

Relatore Tonini

TESTO PROPOSTO DALLA 3a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 23 giugno 2014

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
e dal **Ministro degli affari esteri**
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2014

CON ANNESSI I TESTI DEI
DISEGNI DI LEGGE

Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo
e la solidarietà internazionale (n. 211)

d'iniziativa del senatore **TONINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2013

Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale
allo sviluppo (n. 558)

d'iniziativa dei senatori **ROMANO** , **DALLA ZUANNA** , **ALBERTINI** , **DI BIAGIO** , **DI MAGGIO** , **D'ONGHIA** , **DE POLI** , **DELLA VEDOVA** , **FRAVEZZI** , **GIANNINI** , **ICHINO** , **MARAN** , **Luigi MARINO** , **MERLONI** , **OLIVERO** , **Maurizio ROSSI** , **SUSTA** e **ZIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 2013

Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche
di solidarietà internazionale (n. 1309)

d'iniziativa dei senatori **DE CRISTOFARO** , **DE PETRIS** , **BAROZZINO** , **CERVELLINI** , **PETRAGLIA** , **STEFANO** e **URAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2014

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1326

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Palermo)

8 aprile 2014

sul disegno di legge n. 1326

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, rilevando che l'istituzione di diversi organismi, a cui sono attribuite competenze molteplici in materia di cooperazione allo sviluppo, è suscettibile di determinare una sovrapposizione -- e, per certi aspetti, una dispersione -- di funzioni e di ruoli, che sembra non garantire organicità ed efficacia alla struttura complessiva.

Si rileva, inoltre, all'articolo 16, comma 10, l'opportunità che il codice etico ivi previsto, adottato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, sia assoggettato quanto meno ad una preventiva valutazione da parte del Ministero competente.

su emendamenti

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 8.1 parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di creare un ulteriore organismo rispetto a quelli già previsti dal disegno di legge;

sugli emendamenti 10.2, 10.4 e 10.5 parere non ostativo, a condizione che la delega in materia di responsabilità delle politiche di cooperazione alla sviluppo sia formulata come facoltà, trattandosi di una prerogativa propria del Ministro competente;

sugli emendamenti 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 e 14.2 parere contrario, in quanto essi sono volti a trasformare in obbligo una facoltà rientrante nelle prerogative proprie del Ministro competente;

sugli emendamenti 11.2, 11.3, 12.1 e 12.2 parere contrario, in quanto le proposte configurano come vincolanti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

sull'emendamento 14.8 parere non ostativo, segnalando l'incongruità della norma che prevede la partecipazione di presidenti di Commissioni parlamentari a riunioni di comitati interministeriali;

sull'emendamento 16.1 parere non ostativo, a condizione che, al capoverso Art. 16-*decies*, le procedure relative al reclutamento del personale siano effettuate nel rispetto del principio costituzionale dell'accesso alle pubbliche amministrazioni mediante concorso;

sugli emendamenti 16.16 e 16.17 parere non ostativo, a condizione che il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti abbia luogo successivamente alla proposta di nomina, che è atto riconducibile alla competenza del Governo;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

(Estensore: Morra)

su ulteriori emendamenti

17 giugno 2014

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: D'Alì)

sul disegno di legge n. 1326

17 giugno 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto:

che in merito all'articolo 18, comma 2, lettera *a)*, il personale in comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri che, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame non dovesse optare per l'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia, dovrà tornare presso le amministrazioni di appartenenza;

della natura programmatica dell'articolo 28;

della congruità della clausola di salvaguardia finanziaria recata dall'articolo 31, comma 3;

con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 14, comma 7, secondo periodo, dopo la parola: «compensi», inserire le seguenti: «, rimborsi spese, emolumenti»;

all'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «rimborsi spese», inserire le seguenti: «, gettoni di presenza od emolumenti»;

all'articolo 15, inserire, in fine, il seguente comma: «3. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

all'articolo 16, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «il direttore dell'Agenzia», inserire le seguenti: «, nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate,»;

all'articolo 16, comma 13, lettera *h)*, inserire, in fine, le seguenti parole: «senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

all'articolo 18, inserire, in fine, il seguente comma: «8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

all'articolo 20, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «rimborsi spese», inserire le seguenti:«, gettoni di presenza od emolumenti»;

all'articolo 25, comma 8, inserire, in fine, le seguenti parole: «e con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

all'articolo 25, inserire, in fine, il seguente comma: «9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

e con la seguente osservazione:

le previsioni contenute nell'articolo 25 sul trattamento economico e previdenziale del personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione allo sviluppo, pur sostanzialmente riproduttive della normativa vigente, potrebbero, alla luce della difficile congiuntura in cui versa il Paese, non risultare pienamente ispirate ai criteri di prudenziale programmazione delle risorse umane ed economiche.

(Estensore: Azzollini)

su emendamenti

18 giugno 2014

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1, 8.1, 10.0.1, 11.1, 11.6, 11.10, 11.11, 13.1, 13.2, 14.1 14.9, 15.1, 16.1, 16.26, 16.27, 16.31, 16.33, 16.37, 16.37 (testo 2), 17.1, 17.4, 17.5, 17.6, 17.0.1, 18.1, 18.2, 18.4, 18.5, 18.8, 19.1, 22.1, 22.0.1, 23.3, 24.1, 24.2, 24.3, 25.8, 25.11, 26.4, 27.1, 29.1, 30.1.

Sull'emendamento 15.12 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, dopo la parola «organizzazione», delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

Il parere è di nulla osta sugli emendamenti 25.9 e 25.10. Il parere resta sospeso su tutti i restanti emendamenti.

(Estensore: Chiavaroli)

su emendamenti

18 giugno 2014

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 16.20, 16.25, 16.29, 16.32, 16.47, 16.49, 16.54, 18.4, 18.5 (testo 2), 20.5, 20.0.1, 25.4, 25.5, 25.6, 25.2 e 26.2.

Esprime, altresì, parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.100, 17.2, 24.0.1, 25.3, 25.7.

Sugli emendamenti 16.9, 16.42 e 16.43 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso 9-*bis*, dopo la parola: «può» delle seguenti: «nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

Sugli emendamenti 16.11, 16.15, 16.38, 23.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una apposita clausola d'invarianza finanziaria.

Sugli emendamenti 19.3 e 19.3 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, alla fine del comma 2, delle seguenti parole: «, anche avvalendosi di enti indipendenti di valutazione esterna».

Sull'emendamento 25.1 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 2, in fine, del seguente periodo: «Lo *status* di cooperante non comporta alcun diritto lavoristico o pretesa di versamenti fiscali o contributivi a carico della parte pubblica».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE	**DISEGNO DI LEGGE**
D'iniziativa del Governo	Testo proposto dalla Commissione
Capo I	Capo I
PRINCÌPI FONDAMENTALI E FINALITÀ	PRINCÌPI FONDAMENTALI E FINALITÀ
Art. 1.	Art. 1.
(Oggetto e finalità)	*(Oggetto e finalità)*
1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. Essa si ispira ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sua azione, conformemente al principio di cui all'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui princìpi di interdipendenza e partenariato.	1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo **sostenibile, i diritti umani e la pace**, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. Essa si ispira ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sua azione, conformemente al principio di cui all'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui princìpi di interdipendenza e partenariato.
2. La cooperazione allo sviluppo, nel riconoscere la centralità della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria, persegue, in conformità coi programmi e con le strategie internazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre organizzazioni internazionali e dall'Unione europea, gli obiettivi fondamentali volti a:	2. *Identico:*
a) ridurre la povertà e le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;	*a)* **sradicare** la povertà e **ridurre** le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;

b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo e i princìpi di democrazia e dello Stato di diritto;	*b)* tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo**, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità** e i princìpi di democrazia e dello Stato di diritto;
c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione *post*-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.	*c) identica.*
3. L'aiuto umanitario è attuato secondo i princìpi del diritto internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialità, neutralità e non discriminazione e mira a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, vittime di catastrofi **naturali o provocate dall'uomo**.	3. L'aiuto umanitario è attuato secondo i princìpi del diritto internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialità, neutralità e non discriminazione e mira a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, vittime di catastrofi.
4. L'Italia promuove la sensibilizzazione di tutti i cittadini ai temi ed alle finalità dello sviluppo.	4. L'Italia promuove **l'educazione,** la sensibilizzazione **e la partecipazione** di tutti i cittadini **alla solidarietà internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile**.
Art. 2. *(Destinatari e criteri)*	Art. 2. *(Destinatari e criteri)*
1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi *partner*, individuati in coerenza con i princìpi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.	1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, **il settore privato,** le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi *partner*, individuati in coerenza con i principi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.
2. L'Italia si adopera per garantire che le proprie politiche, anche non direttamente inerenti alla cooperazione allo sviluppo, siano coerenti con le finalità ed i princìpi ispiratori della presente legge, per assicurare che le stesse favoriscano il conseguimento degli obiettivi di sviluppo.	2. *Identico*.
3. Nel realizzare le iniziative di cooperazione allo sviluppo l'Italia assicura il rispetto:	3. *Identico*:
a) dei princìpi di efficacia **degli aiuti** concordati a livello internazionale, in particolare quello della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi *partner*, dell'allineamento degli aiuti alle priorità stabilite dagli stessi Paesi *partner* e dell'uso di sistemi locali, dell'armonizzazione e coordinamento tra donatori, della gestione basata sui risultati e della responsabilità reciproca;	*a)* dei princìpi di efficacia concordati a livello internazionale, in particolare quello della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi *partner*, dell'allineamento degli **interventi** alle priorità stabilite dagli stessi Paesi *partner* e dell'uso di sistemi locali, dell'armonizzazione e coordinamento tra donatori, della gestione basata sui risultati e della responsabilità reciproca;
b) di criteri di efficienza ed economicità, da garantire attraverso la corretta gestione delle risorse ed il coordinamento di tutte le istituzioni che, a qualunque titolo, operano nel quadro della cooperazione allo sviluppo.	*b)* di criteri di efficienza**, trasparenza** ed economicità, da garantire attraverso la corretta gestione delle risorse ed il coordinamento di tutte le istituzioni che, a qualunque titolo, operano nel quadro della cooperazione allo sviluppo.

4. Nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con *standard* di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.	4. *Identico*.
5. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il finanziamento o lo svolgimento di attività militari.	5. *Identico*.
6. La politica di cooperazione italiana, promuovendo lo sviluppo locale, anche attraverso il ruolo delle comunità di immigrati e le loro relazione con i Paesi di origine, contribuisce a politiche migratorie condivise con i Paesi *partner*, ispirate al contrasto del traffico di esseri umani e al rispetto delle norme europee ed internazionali.	6. La politica di cooperazione italiana, promuovendo lo sviluppo locale, anche attraverso il ruolo delle comunità di immigrati e le loro relazione con i Paesi di origine, contribuisce a politiche migratorie condivise con i Paesi *partner*, ispirate **alla tutela dei diritti umani fondamentali** ed al rispetto delle norme europee e internazionali.
	Art. 3. ***(Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)*** **1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 1) è sostituito dal seguente:** **«1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».** **2. La denominazione «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero degli affari esteri».**
Capo II AMBITI DI APPLICAZIONE Art. 3. *(Ambiti di applicazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo)*	Capo II AMBITI DI APPLICAZIONE Art. **4**. *(Ambiti di applicazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo)*
1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato «aiuto pubblico allo sviluppo (APS)», è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e si articola in:	1. *Identico*:
a) iniziative in ambito multilaterale;	*a) identica;*
b) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;	*b) identica;*
c) iniziative a dono, di cui all'articolo 6, nell'ambito di relazioni bilaterali;	*c)* iniziative a dono, di cui all'articolo **7**, nell'ambito di relazioni bilaterali;
d) iniziative finanziate con crediti concessionali;	*d) identica;*
e) iniziative di **cooperazione decentrata e** partenariato territoriale;	*e)* iniziative di partenariato territoriale;
f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;	*f) identica;*
g) contributi ad iniziative della società civile di cui al capo V.	*g) identica.*

Art. 4.	Art. **5**.
(Iniziative in ambito multilaterale)	*(Iniziative in ambito multilaterale)*
1. Rientra nell'ambito dell'APS la partecipazione anche finanziaria dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali. Le modalità di tale partecipazione devono permettere il controllo delle iniziative **da realizzare**, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi.	1. Rientra nell'ambito dell'APS la partecipazione anche finanziaria dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali. Le modalità di tale partecipazione devono permettere il controllo delle iniziative, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi.
2. Le iniziative in ambito multilaterale si possono realizzare, oltre che con contributi al bilancio generale di organizzazioni internazionali, anche mediante il finanziamento sia di iniziative di cooperazione promosse e realizzate dalle stesse organizzazioni sia di iniziative di cooperazione promosse dall'Italia ed affidate per la loro realizzazione alle organizzazioni internazionali. In tale ultimo caso i contributi devono essere disciplinati da uno specifico accordo che determini i contenuti dell'iniziativa, le rispettive responsabilità e le modalità per i relativi controlli.	2. *Identico*.
3. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di APS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale.	3. *Identico*.
4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le relazioni con le organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo e stabilisce l'entità complessiva dei finanziamenti annuali erogati a ciascuna di esse. L'Agenzia di cui all'articolo 16 eroga i contributi di cui al comma 2 del presente articolo, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 20**, su proposta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per i contributi al bilancio generale, su proposta dell'Agenzia negli altri casi**.	4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le relazioni con le organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo e stabilisce l'entità complessiva dei finanziamenti annuali erogati a ciascuna di esse. L'Agenzia di cui all'articolo **17** eroga i contributi di cui al comma 2 del presente articolo, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo **21**.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 10, comma 1, e 11.	5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli **11**, comma 1, e **12**.
Art. 5.	Art. **6**.
(Partecipazione ai programmi dell'Unione europea)	*(Partecipazione ai programmi dell'Unione europea)*

1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea **in materia** e promuove l'armonizzazione dei propri indirizzi e delle proprie linee di programmazione con quelle dell'Unione europea, favorendo la realizzazione di progetti congiunti.	1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea e **armonizza i** propri indirizzi e **le** proprie linee di programmazione con quelle dell'Unione europea, favorendo la realizzazione di progetti congiunti.
2. L'Italia contribuisce altresì all'esecuzione di programmi europei di aiuto allo sviluppo, anche partecipando alla gestione centralizzata indiretta, di norma mediante l'Agenzia di cui all'articolo 16.	2. L'Italia contribuisce altresì all'esecuzione di programmi europei di aiuto allo sviluppo, anche partecipando alla gestione centralizzata indiretta, di norma mediante l'Agenzia di cui all'articolo **17**.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 14, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza,** è responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.	3. Sulla base degli indirizzi **contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 12**, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale è responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 14, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo**, da esercitare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza**.	4. Sulla base degli indirizzi **contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 12**, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo.
Art. 6. *(Iniziative a dono nell'ambito di relazioni bilaterali)*	Art. **7**. *(Iniziative a dono nell'ambito di relazioni bilaterali)*
1. L'APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative «a dono», finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative, approvate secondo le procedure di cui alla presente legge, sono **di norma** finanziate ed attuate tramite l'Agenzia di cui all'articolo 16. Esse devono corrispondere ad una specifica richiesta da parte del Paese *partner*, in linea con il principio della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi *partner*.	1. L'APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative «a dono», finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative, approvate secondo le procedure di cui alla presente legge, sono finanziate ed attuate tramite l'Agenzia di cui all'articolo **17**. Esse devono corrispondere ad una specifica richiesta da parte del Paese *partner*, in linea con il principio della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi *partner*.

2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano anche attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese *partner*, per migliorare la qualità degli aiuti e rafforzare la responsabilità dei Paesi *partner* secondo i princìpi sull'efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale. Tali azioni di sostegno al bilancio devono rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilità macroeconomica del Paese *partner*, la trasparenza e l'affidabilità del suo quadro legislativo e istituzionale e implicano modalità di controllo sulla correttezza dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.	2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano anche attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese *partner*. **Per assicurare la qualità degli interventi** e rafforzare la responsabilità dei Paesi *partner* secondo i princìpi sull'efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale**, tali** azioni di sostegno al bilancio devono rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilità macroeconomica del Paese *partner*, la trasparenza e l'affidabilità del suo quadro legislativo e istituzionale e implicano modalità di controllo sulla correttezza dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.
3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla negoziazione ed alla stipula degli accordi che regolano le iniziative di cui al presente articolo.	3. *Identico*.
Art. 7. *(Fondo rotativo per i crediti concessionali)*	Art. **8**. ***(Iniziative di cooperazione con crediti concessionali)***
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 20 su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizza un istituto finanziario gestore, appositamente selezionato con procedura ad evidenza pubblica, a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di esso ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.	1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo **21** su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizza un istituto finanziario gestore, appositamente selezionato con procedura ad evidenza pubblica, a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di esso ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.
2. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di cui al presente articolo.	2. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti **concessionali** possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di cui al presente articolo.
Art. 8. *(**Cooperazione decentrata e** partenariato territoriale)*	Art. **9**. *(Partenariato territoriale)*

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nella presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, e sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 14. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131.	1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nella presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione. **Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale sulla base della loro potestà legislativa, le disposizioni della presente legge sono princìpi di riferimento.** Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 16. Le regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 16, le attività di **cooperazione decentrata e di** partenariato territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, commi 1 e 4, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 16, comma 9.	2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo **17**. Le regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo **17**, le attività di partenariato territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo **11**, commi 1 e 4, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo **17**, comma 9.
3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.	3. *Identico*.
Art. 9. *(Interventi internazionali di emergenza umanitaria)*	Art. **10**. *(Interventi internazionali di emergenza umanitaria)*

1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito dell'APS sono finalizzati al soccorso e all'assistenza delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 16, anche avvalendosi dei soggetti di cui al capo V, che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.	1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito dell'APS sono finalizzati al soccorso e all'assistenza delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo **17**, anche avvalendosi dei soggetti di cui al capo V, che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.
2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 ad altre amministrazioni, ivi incluso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, a tale fine, agiscono secondo le proprie procedure operative e di spesa e organizzano gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con l'Agenzia di cui all'articolo 16. Resta ferma la disciplina vigente in materia di interventi di primo soccorso all'estero del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.	2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 ad altre amministrazioni, ivi incluso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, a tale fine, agiscono secondo le proprie procedure operative e di spesa e organizzano gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con l'Agenzia di cui all'articolo **17**. Resta ferma la disciplina vigente in materia di interventi di primo soccorso all'estero del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.
Capo III INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	Capo III INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Art. 10. *(Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del vice ministro della cooperazione allo sviluppo)*	Art. **11**. *(Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del vice ministro della cooperazione allo sviluppo)*
1. La responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di cui all'articolo 14.	1. La responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di cui all'articolo **15**.

2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e nei limiti ivi previsti, può conferire la delega in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice ministro. Con le procedure di cui all'articolo 10, comma 4, della suddetta legge, il vice ministro può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.	2. **Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di APS.**
3. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di APS.	3. **Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, conferisce la delega in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice ministro. Con le procedure di cui all'articolo 10, comma 4, della suddetta legge, il vice ministro è invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.**
4. Le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi sono esercitate d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e all'articolo 11.	4. Le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi sono esercitate d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1 e **2** del presente articolo e all'articolo **12**.
Art. 11. *(Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione)*	Art. **12**. *(Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione)*

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 4, comma 5, il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e previa approvazione da parte del Comitato di cui all'articolo 14, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.	1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo **5**, comma 5, il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo **13**, comma 1, e previa approvazione da parte del Comitato di cui all'articolo **15**, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.
2. Il documento di cui al comma 1, tenuto conto della relazione di cui al comma 4, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.	2. *Identico*.
3. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, successivamente all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 14, acquisisce il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e della Conferenza di cui all'articolo 15 della presente legge.	3. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, successivamente all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo **15**, acquisisce il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e **del Consiglio nazionale** di cui all'articolo **16** della presente legge.

4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili. La relazione dà conto dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonché della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La relazione, prima di essere trasmessa al Parlamento, è approvata dal Comitato di cui all'articolo 4.	4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili. La relazione dà conto dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonché della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. **La relazione, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 15, è trasmessa alle Camere in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e indirizzo.**
Art. 12. *(Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento)* 1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 11, cui è allegata la relazione di cui all'articolo 11, comma 4. Le Commissioni si esprimono nei termini previsti dai rispettivi Regolamenti, decorsi i quali il documento è approvato anche in assenza del parere. 2. Le Commissioni parlamentari competenti**, entro trenta giorni dalla richiesta,** esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere, gli schemi di regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, e all'articolo 19, comma 1. Le Commissioni si esprimono nel termine di trenta giorni dalla richiesta.	Art. **13**. *(Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento)* 1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo **12**, cui è allegata la relazione di cui all'articolo **12**, comma 4. Le Commissioni si esprimono nei termini previsti **dal regolamento della rispettiva Camera**, decorsi i quali il documento è approvato anche in assenza del parere. 2. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere, gli schemi di regolamento di cui all'articolo **17**, comma 13, e all'articolo **20**, comma 1. Le Commissioni si esprimono nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
Art. 13. *(Risorse finanziarie per la cooperazione allo sviluppo)*	Art. **14**. ***(Allegati al bilancio e al rendiconto dello Stato sulla cooperazione allo sviluppo)***

1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.	1. *Identico*.
2. Al rendiconto generale dello Stato è allegata una relazione curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti di cui al presente articolo, riferiti all'anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati ai sensi dell'articolo 14, comma 4.	2. Al rendiconto generale dello Stato è allegata una relazione curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti di cui al presente articolo, riferiti all'anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati **nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12**.
Art. 14. *(Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)*	Art. **15**. *(Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)*
1. È istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato «CICS», con il compito di assicurare la programmazione, ed il coordinamento di tutte le attività di cui all'articolo 3 nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo.	1. È istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato «CICS», con il compito di assicurare la programmazione, ed il coordinamento di tutte le attività di cui all'articolo **4** nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo.
2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro per la cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	2. *Identico*.
3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 11, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle attività di APS.	3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo **12**, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle attività di APS.

4. Il CICS, nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di stabilità, rappresenta le esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo, sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 11, dell'esito dei negoziati internazionali in materia di ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse già stanziate a tale fine.	4. Il ClCS, nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di stabilità, rappresenta le esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo **e propone la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero ai sensi del comma 1 dell'articolo 14**, sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo **12**, dell'esito dei negoziati internazionali in materia di **partecipazione alla** ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse già stanziate a tale fine.
5. Sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri qualora siano trattate questioni di loro competenza. **Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del CICS** i presidenti di regione o di provincia autonoma, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) **ed il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI)**.	5. Qualora siano trattate questioni di loro competenza, **possono essere** invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri**,** i presidenti di regione o di provincia autonoma **e** il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). **Alle riunioni del CICS partecipano senza diritto di voto anche il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e il direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 17**.
6. I Ministri possono delegare le proprie funzioni in seno al CICS ai sottosegretari competenti per materia.	6. *Identico*.
7. Il CICS adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento. La partecipazione alle riunioni non può in ogni caso dare luogo alla corresponsione di compensi o gettoni di presenza comunque denominati.	7. Il CICS adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento. La partecipazione alle riunioni non può in ogni caso dare luogo alla corresponsione di compensi**, rimborsi spese, emolumenti** o gettoni di presenza comunque denominati.
8. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.	8. *Identico*.
9. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS, attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 19.	9. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS, attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo **20**.
10. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	10. *Identico*.
Art. 15. *(Conferenza nazionale per la cooperazione allo sviluppo)*	Art. **16**. *(**Consiglio nazionale** per la cooperazione allo sviluppo)*

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Conferenza nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composta dai principali soggetti pubblici e privati, *profit* e *non profit*, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario. La partecipazione alla Conferenza non dà luogo a compensi né rimborsi spese comunque denominati.	1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è **istituito un Consiglio** nazionale per la cooperazione allo sviluppo, **composto** dai principali soggetti pubblici e privati, *profit* e *non profit*, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, **dell'Agenzia di cui all'articolo 17**, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario **e delle università**. La partecipazione **al Consiglio nazionale** non dà luogo a compensi, né rimborsi spese**, gettoni di presenza od emolumenti** comunque denominati.
2. La Conferenza nazionale, strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, si riunisce su convocazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro delegato per la cooperazione allo sviluppo, per esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, sulle linee di indirizzo, sulla programmazione, sulle forme di intervento, sulla loro efficacia, sulla valutazione.	2. **Il Consiglio** nazionale, strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, si riunisce **almeno annualmente** su convocazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro delegato per la cooperazione allo sviluppo, per esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, sulle linee di indirizzo, sulla programmazione, sulle forme di intervento, sulla loro efficacia, sulla valutazione.
	3. Ogni tre anni il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale convoca una Conferenza pubblica nazionale per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle politiche di cooperazione allo sviluppo.
	4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo IV AGENZIA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	Capo IV AGENZIA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Art. 16. *(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)*	Art. **17**. *(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)*

1. Per l'attuazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.	1. Per l'attuazione **delle politiche** di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in attuazione degli indirizzi generali in materia di APS stabiliti dal CICS. Salvo diversa disposizione della presente legge, il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo 20 le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma 6 del presente articolo.	2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, **nell'ambito degli indirizzi generali di cui all'articolo 12 e del coordinamento di cui all'articolo 15**. Salvo diversa disposizione della presente legge, il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo **21** le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma 6 del presente articolo.
3. L'Agenzia svolge, nel quadro delle indicazioni fornite dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS), le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Per la realizzazione delle singole iniziative, l'Agenzia opera direttamente o attraverso *partner* internazionali o soggetti di cui al capo V, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente.	3. L'Agenzia svolge, nel quadro **degli indirizzi politici di cui al comma 2,** le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. **L'Agenzia contribuisce alle attività del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale volte alla definizione della programmazione annuale dell'azione di cooperazione e delle proposte del Ministero stesso al Comitato congiunto di cui all'articolo 21.** Per la realizzazione delle singole iniziative, l'Agenzia opera **attraverso l'assegnazione ai soggetti di cui al capo V, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente, o attraverso *partner* internazionali, salvo quando si richieda il suo intervento diretto.**
4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.	4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, **e collabora** con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

5. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione improntata a criteri di trasparenza per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo.	5. *Identico*.
6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il direttore dell'Agenzia adotta un regolamento interno di contabilità, approvato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai princìpi civilistici e rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa e della gestione contabile. Nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intendono fatti alla presente legge.	6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il direttore dell'Agenzia adotta un regolamento interno di contabilità, approvato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai principi civilistici e rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa e della gestione contabile **nonché coerente con le regole adottate dall'Unione europea**. Nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intendono fatti alla presente legge.
7. L'Agenzia ha la sede principale a Roma. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 20, il direttore dell'Agenzia può istituire o sopprimere le sedi all'estero dell'Agenzia e determinare l'ambito territoriale di competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nelle stesse località.	7. L'Agenzia ha la sede principale a Roma. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo **21**, il direttore dell'Agenzia**, nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate,** può istituire o sopprimere le sedi all'estero dell'Agenzia e determinare l'ambito territoriale di competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nelle stesse località. **Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia utilizza, laddove possibile, gli uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nei Paesi in cui opera.**

8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 20, il direttore dell'Agenzia può inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 18, comma 2, e nel limite delle risorse finanziarie assegnate. Si applica la parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad eccezione degli articoli 171-*bis*, 188 e 204; salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero è di due anni. Il personale dell'Agenzia all'estero è accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi missione, in linea con le strategie di cooperazione definite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione e in conformità con l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera, l'Agenzia mantiene un costante rapporto di consultazione e collaborazione con le organizzazioni della società civile presenti *in loco*.	8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo **21**, il direttore dell'Agenzia può inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo **19**, comma 2, e nel limite delle risorse finanziarie assegnate. Si applica la parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad eccezione **dell'articolo** 204; salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero è di due anni. Il personale dell'Agenzia all'estero è accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi missione, in linea con le strategie di cooperazione definite dal **Ministro** degli affari esteri e della cooperazione e in conformità con l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera, l'Agenzia mantiene un costante rapporto di consultazione e collaborazione con le organizzazioni della società civile presenti *in loco*.
9. L'Agenzia realizza e gestisce una banca dati nella quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese *partner*, la tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l'indicazione degli aggiudicatari.	9. L'Agenzia realizza e gestisce una banca dati **pubblica** nella quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese *partner*, la tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l'indicazione degli aggiudicatari.
10. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 21, comma 2, nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando di contributi pubblici. Tale codice fa riferimento espresso a quello vigente per il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile, se non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 21, comma 2.	10. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo **22**, comma 2, nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando di contributi pubblici. Tale codice fa riferimento espresso a quello vigente per il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile, se non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo **22**, comma 2.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia e delle relative articolazioni periferiche.	11. *Identico*.

12. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.	12. *Identico*.
13. Con regolamento emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze **e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione** è adottato lo statuto dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali:	13. Con regolamento **del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,** emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma **3**, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto,** è adottato lo statuto dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali:
a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli stanziamenti ad essa destinati da altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione degli interventi di cooperazione nonché le condizioni per la stipula delle convenzioni di cui al comma 4, ivi comprese quelle a titolo oneroso;	*a) identica;*
b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;	*b) identica;*
c) le procedure di reclutamento per il direttore dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;	*c)* le procedure di reclutamento per il direttore dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge**;
d) le procedure di selezione dei soggetti di cui all'articolo 24;	*d)* le procedure di selezione dei soggetti di cui all'articolo **25**;
e) il rapporto fra la presenza dell'Agenzia all'estero e le rappresentanze diplomatiche e consolari;	*e) identica;*
f) il numero massimo di sedi all'estero di cui al comma 7 e di dipendenti dell'Agenzia che possono essere destinati a prestarvi servizio;	*f) identica;*
g) le modalità di armonizzazione del regime degli interventi in corso, trasferiti all'Agenzia ai sensi dell'articolo 30;	*g)* le modalità di armonizzazione del regime degli interventi in corso, trasferiti all'Agenzia ai sensi dell'articolo **31**;
h) le modalità di riallocazione del personale, dei compiti e delle funzioni dell'Istituto agronomico per l'Oltremare all'interno della struttura dell'Agenzia;	*h)* le modalità di riallocazione del personale, dei compiti e delle funzioni dell'Istituto agronomico per l'Oltremare all'interno della struttura dell'Agenzia **senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**;

i) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera *h)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un magistrato della Corte dei conti, in qualità di presidente, con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal Presidente della Corte stessa nonché da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dall'amministrazione vigilante;	*i)* la previsione di un collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera *h)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un magistrato della Corte dei conti, in qualità di presidente, con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal Presidente della Corte stessa nonché da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze **e da un membro designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**;
l) le modalità di rendicontazione e controllo delle spese effettuate dalle sedi all'estero dell'Agenzia.	*l)* le modalità di rendicontazione e controllo delle spese effettuate dalle sedi all'estero dell'Agenzia**, anche attraverso un efficiente servizio di *audit* interno che assicuri il rispetto dei princìpi di economicità, efficacia ed efficienza**;
	***m)* la previsione che il bilancio dell'Agenzia sia pubblicato nel sito *internet* del medesimo istituto, dopo la sua approvazione.**
Art. 17.	Art. **18**.
(Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)	*(Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)*
1. All'Agenzia è attribuita autonomia contabile e di bilancio.	1. *Identico*.
2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti:	2. *Identico*:
a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;	*a) identica;*
b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;	*b) identica;*
c) da un finanziamento annuale stanziato in apposita unità previsionale di base costituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;	*c)* da un finanziamento annuale **iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione** del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati.	*d) identica.*
3. Il bilancio dell'Agenzia è unico e redatto conformemente ai princìpi civilistici, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione.	3. *Identico*.
4. Le risorse finanziarie dell'Agenzia destinate ad attività che, in base alle statistiche elaborate dai competenti organismi internazionali, rientrano nell'APS sono impignorabili.	4. *Identico*.
Art. 18.	Art. **19**.
(Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)	*(Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le dotazioni organiche dell'Agenzia, nel limite massimo di 200 unità.	1. *Identico*.
2. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede: *a)* mediante l'inquadramento del personale attualmente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia e previo parere favorevole dell'amministrazione di appartenenza, nonché del personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare; *b)* mediante l'inquadramento di non oltre 40 dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia; *c)* mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; *d)* a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.	2. *Identico*.
3. Al momento dell'adozione dei provvedimenti di inquadramento del personale di cui al comma 2, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Il personale interessato mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza.	3. *Identico*.

4. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva diversa disposizione recata dal presente provvedimento, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri. Per gli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e),* della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 30, commi 4 e 5, della presente legge.	4. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva diversa disposizione recata dal presente provvedimento, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri. Per gli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e),* della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo **31**, commi 4 e 5, della presente legge
5. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.	5. *Identico*.
6. L'Agenzia può avvalersi di magistrati ordinari, amministrativi o contabili, nonché di avvocati dello Stato, collocati fuori ruolo con le modalità previste dagli ordinamenti loro applicabili, nel limite massimo complessivo di sette unità. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata dello stesso, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.	6. *Identico*.
7. La disciplina del rapporto di lavoro con il personale locale, assunto nei Paesi in cui l'Agenzia opera nel limite di un contingente complessivo pari a 100 unità, in aggiunta alla dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo, è armonizzata con le disposizioni di cui al titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. È fatto divieto di applicare l'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e, in caso di chiusura o soppressione di una sede all'estero di cui all'articolo 16, comma 7, della presente legge, i contratti di lavoro con il personale di cui al presente comma, che devono obbligatoriamente essere stipulati prevedendo una condizione risolutiva espressa, sono risolti di diritto.	7. La disciplina del rapporto di lavoro con il personale locale, assunto nei Paesi in cui l'Agenzia opera nel limite di un contingente complessivo pari a 100 unità, in aggiunta alla dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo, è armonizzata con le disposizioni di cui al titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. È fatto divieto di applicare l'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e, in caso di chiusura o soppressione di una sede all'estero di cui all'articolo **17**, comma 7, della presente legge, i contratti di lavoro con il personale di cui al presente comma, che devono obbligatoriamente essere stipulati prevedendo una condizione risolutiva espressa, sono risolti di diritto.

	8. Dall'attuazione del presente articolo, fatta eccezione per gli oneri coperti ai sensi dell'articolo 32, comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 19. *(Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)* 1. Con regolamento adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale.	Art. **20**. *(Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)* 1. *Identico*.
2. Con modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, restano attribuite alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo le competenze che la presente legge assegna al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Resta comunque attribuita al Ministero la definizione delle priorità di azione e di intervento, delle disponibilità finanziarie per singoli Paesi ed aree di intervento, sulla base delle linee del documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 11 e delle indicazioni del CICS, nonché delle modalità di attuazione degli interventi, incluse le decisioni relative agli interventi di emergenza umanitaria di cui all'articolo 9.	2. Con modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, **la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare nei seguenti: elaborazione di indirizzi per la programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento; rappresentanza politica e coerenza dell'azione dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle relazioni bilaterali; proposta relativa ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali, agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui agli articoli 8 e 27; verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici.**
Art. 20. *(Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo)* 1. Un Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.	Art. **21**. *(Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo)* 1. *Identico*.

2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro delegato ed è composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, dal direttore dell'Agenzia e dai responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno. Ad esso partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi né rimborsi spese comunque denominati.	2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro delegato **alla cooperazione allo sviluppo** ed è composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo **e** dal direttore dell'Agenzia. **Ad esso partecipano, senza diritto di voto, i** responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno**, i** rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi né rimborsi spese**, gettoni di presenza od emolumenti** comunque denominati.
3. Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni di euro e svolge ogni altra funzione specificata dalla presente legge o dai suoi regolamenti attuativi. Le iniziative di importo inferiore sono portate a conoscenza del Comitato.	3. Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni di euro**, delibera le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali di cui agli articoli 8 e 27, definisce la programmazione annuale con riferimento a Paesi e aree di intervento** e svolge ogni altra funzione specificata dalla presente legge o dai suoi regolamenti attuativi. Le iniziative di importo inferiore sono portate a conoscenza del Comitato.
4. Al funzionamento del Comitato congiunto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	4. *Identico*.
Capo V SOGGETTI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE E PARTENARIATI INTERNAZIONALI	Capo V SOGGETTI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE E PARTENARIATI INTERNAZIONALI
Art. 21. *(Soggetti della cooperazione allo sviluppo)*	Art. **22.** ***(Sistema della cooperazione italiana allo sviluppo)***
1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici e privati italiani nella realizzazione di programmi e di progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base dei princìpi di sussidiarietà.	1. **La Repubblica riconosce e promuove il sistema della** cooperazione **italiana** allo sviluppo, **costituito da** soggetti pubblici e privati**, per la** realizzazione **dei** programmi e **dei** progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base **del principio** di sussidiarietà.
2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo:	2. Sono soggetti **del sistema** della cooperazione allo sviluppo:
a) le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici;	*a) identica;*
b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;	*b) identica;*
c) le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 24.	*c)* le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo **25;**

	d) **i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai princìpi della presente legge e aderiscano agli *standard* comunemente adottati sulla responsabilità sociale, le clausole ambientali, nonché le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.**
3. Possono essere soggetti di cooperazione allo sviluppo anche imprese commerciali e soggetti con finalità di lucro quando agiscono con finalità conformi ai princìpi della presente legge, per la promozione della pace e della giustizia nel quadro di relazioni solidali e paritarie con gli altri popoli.	3. *Identico.*
Art. 22. *(Amministrazioni, università ed enti pubblici)*	Art. **23.** *(Amministrazioni, università ed enti pubblici)*
1. La cooperazione allo sviluppo favorisce l'apporto e la partecipazione delle altre amministrazioni dello Stato, delle università pubbliche e degli altri enti pubblici, alle proprie iniziative quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge.	1. *Identico.*
2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di cui all'articolo 20, mediante convenzione che determina modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, può affidare ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o può concedere contributi ai predetti enti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate.	2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di cui all'articolo **21**, mediante convenzione che determina modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, può affidare ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o può concedere contributi ai predetti enti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate.
3. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	3. *Identico.*
Art. 23. *(Regioni ed enti locali)*	Art. **24.** *(Regioni ed enti locali)*

1. Le azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali si svolgono nel rispetto dei princìpi della presente legge**, per la promozione della pace e della giustizia nel quadro di relazioni solidali e paritarie con gli altri popoli.**	1. Le azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali si svolgono nel rispetto dei princìpi della presente legge.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia promuovono forme di *partnership* e collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel campo della cooperazione allo sviluppo. Nel rispetto dell'articolo 16, comma 2, l'Agenzia può concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 8.	2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia promuovono forme di *partnership* e collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel campo della cooperazione allo sviluppo. Nel rispetto dell'articolo **17**, comma 2, l'Agenzia può concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo **9**.
Art. 24. *(Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro)*	Art. **25.** *(Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro)*
1. La cooperazione allo sviluppo promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.	1. **L'Italia** promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.
2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di seguito elencati:	2. *Identico:*
a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;	*a) identica;*
b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla solidarietà internazionale;	*b) identica;*
c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;	*c) identica;*
d) le organizzazioni e comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;	*d)* le organizzazioni e comunità di cittadini immigrati che **mantengano** con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;
e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le fondazioni e, in generale, gli enti legalmente riconosciuti o altri soggetti del terzo settore che non perseguano finalità di lucro, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali.	*e)* le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori **e degli imprenditori**, le fondazioni e, in generale, gli enti legalmente riconosciuti o altri soggetti del terzo settore che non perseguano finalità di lucro, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali**;**

	***f)* le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello *status* consultivo presso il Comitato economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC)**.
3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 20 fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacità e dell'efficacia dei medesimi soggetti è rinnovata con cadenza almeno biennale.	3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo **21** fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacità e dell'efficacia dei medesimi soggetti è rinnovata con cadenza almeno biennale.
4. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3.	4. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo **17**, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3.
Art. 25. *(Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti)*	Art. **26.** *(Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti)*
1. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 24 possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti possono essere disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei princìpi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.	1. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni della società civile di cui all'articolo **25** possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti **sono** disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei princìpi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. **Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è convocato un apposito tavolo di contrattazione per la definizione del contratto collettivo nazionale del personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione allo sviluppo.** Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, e comunque non inferiore alla durata del contratto di cui al comma 1 del presente articolo. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.	2. *Identico.*
3. La pubblica amministrazione, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 2. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato dalle organizzazioni della società civile in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli enti locali, nonché da soggetti privati, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalità, gli indirizzi e le priorità di cui agli articoli 1, 2 e 11. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge in servizio di cooperazione.	3. La pubblica amministrazione, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 2. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato dalle organizzazioni della società civile in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli enti locali, nonché da soggetti privati, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalità, gli indirizzi e le priorità di cui agli articoli 1, 2 e **12**. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge in servizio di cooperazione.

4. La prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 6 costituisce attestazione sul servizio e sulla sua durata. Tale servizio costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione, nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate dal personale di cui al comma 2 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate.	4. *Identico.*
5. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge che lo segue *in loco*, da esse dipendenti, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore.	5. *Identico.*
6. Il soggetto di cui all'articolo 24 assume tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell'unicità della posizione assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.	6. **Le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 25 assumono** tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell'unicità della posizione assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o l'Agenzia, anche nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 24 dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.	7. È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o l'Agenzia, anche nel caso in cui **le organizzazioni contraenti** dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.

8. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi dei soggetti di cui all'articolo 24, discendenti dal contratto col personale all'estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito decreto non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.	8. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi dei soggetti di cui all'articolo **25**, discendenti dal contratto col personale all'estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito decreto non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali **e con il Ministro dell'economia e delle finanze**.
	9. L'Italia promuove e sostiene le forme di volontariato e servizio civile internazionale, ivi incluse quelle messe in atto dall'Unione europea per la partecipazione dei giovani alle attività di cooperazione allo sviluppo.
	10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 26. *(Soggetti aventi finalità di lucro)*	Art. **27.** *(Soggetti aventi finalità di lucro)*
1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e favorisce l'apporto delle imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi *partner*, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale.	1. *Identico.*
2. È promossa la più ampia partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo finanziate dalla cooperazione allo sviluppo, nonché dai Paesi *partner*, dall'Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e dai fondi internazionali, che ricevono finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo.	2. *Identico.*
3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 7 può essere destinata a:	3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo **8** può essere destinata a:
a) concedere ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi *partner*, individuati con delibera del CICS;	*a) identica;*
b) concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi *partner* o eroghino altre forme di agevolazione identificate dal CICS che promuovano lo sviluppo dei Paesi *partner*;	*b) identica;*
c) costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi di cui alla lettera *a)*.	*c) identica.*
4. Il CICS stabilisce:	4. *Identico.*

a) la quota del fondo rotativo che può annualmente essere impiegata per le finalità di cui al comma 3; *b)* i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma 3 che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi *partner* a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile; *c)* le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti.	
5. All'istituto gestore di cui all'articolo 7 sono affidate, con convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia, congiuntamente all'istituto gestore. Le iniziative di cui al comma 3 del presente articolo sono soggette alle medesime procedure di cui all'articolo 7.	5. All'istituto gestore di cui all'articolo **8** sono affidate, con convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia, congiuntamente all'istituto gestore. Le iniziative di cui al comma 3 del presente articolo sono soggette alle medesime procedure di cui all'articolo **8**.
Art. 27. *(*Partner *internazionali)*	Art. **28.** *(*Partner *internazionali)*
1. La cooperazione allo sviluppo favorisce l'instaurarsi sul piano internazionale di collaborazioni istituzionali, nel rispetto dei princìpi di piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi *partner* e di efficacia degli aiuti, con i Governi dei Paesi *partner*, nonché con gli organismi internazionali, con le banche di sviluppo, con i fondi internazionali, con l'Unione europea e con gli altri Paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare.	*Identico*
Capo VI NORME TRANSITORIE E FINALI	Capo VI NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 28. *(Riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo)*	Art. **29.** *(Riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo)*
1. A partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l'Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo.	*Identico*
Art. 29.	Art. **30.**

(Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti)	*(Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti)*
1. Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, sono abrogati:	1. Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo **17**, comma 13, sono abrogati:
a) la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;	*a) identica;*
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49;	*b) identica;*
c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;	*c) identica;*
d) la legge 29 agosto 1991, n. 288;	*d) identica;*
e) il decreto del Ministro degli affari esteri 15 settembre 2004, n. 337;	*e) identica;*
f) l'articolo 13, commi da 1 a 6, della legge 18 giugno 2009, n. 69;	*f) identica;*
g) l'articolo 25 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54;	*g) identica;*
h) la legge 13 agosto 2010, n. 149;	*h) identica;*
i) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243;	*i) identica;*
l) l'articolo 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.	*l) identica;*
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:	2. *Identico*:
***a)* all'articolo 2, comma 1, il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;**	*soppressa*
***b)* all'articolo 2, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della cooperazione internazionale»;**	*soppressa*
c) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:	***a)*** *identica;*

«*1*. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea»;

d) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis*. - *(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)*. -- *1*. I compiti e le funzioni dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono definiti dalla legge recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.».

b) *identica.*

Art. 30.

(Disposizioni transitorie)

1. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad operare sulla base della normativa attualmente vigente fino alla data di cui all'articolo 29, comma 1. A decorrere dalla medesima data, gli stanziamenti disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e la responsabilità per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi approvati ed avviati sulla base della medesima legge sono trasferiti all'Agenzia, che, nei limiti previsti dalla presente legge, subentra alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi connessi con gli interventi stessi. Il regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, regola le modalità del trasferimento.

Art. **31.**

(Disposizioni transitorie)

1. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad operare sulla base della normativa attualmente vigente fino alla data di cui all'articolo **30**, comma 1. A decorrere dalla medesima data, gli stanziamenti disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e la responsabilità per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi approvati ed avviati sulla base della medesima legge sono trasferiti all'Agenzia, che, nei limiti previsti dalla presente legge, subentra alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi connessi con gli interventi stessi. Il regolamento di cui all'articolo **17**, comma 13, regola le modalità del trasferimento.

2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data di cui all'articolo 30, comma 1, è curata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Alla rendicontazione si applica la normativa vigente al momento dell'effettuazione della spesa.	2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data di cui all'articolo **31**, comma 1, è curata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Alla rendicontazione si applica la normativa vigente al momento dell'effettuazione della spesa.
3. Nel fondo rotativo di cui all'articolo 7 confluiscono gli stanziamenti già effettuati per le medesime finalità di cui alla presente legge, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.	3. Nel fondo rotativo di cui all'articolo **8** confluiscono gli stanziamenti già effettuati per le medesime finalità di cui alla presente legge, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
4. L'Agenzia si avvale degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di cinquanta unità. Entro la data di cui all'articolo 29, comma 1, gli interessati possono optare per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri.	4. L'Agenzia si avvale degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di cinquanta unità. Entro la data di cui all'articolo **30**, comma 1, gli interessati possono optare per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri **e della cooperazione internazionale**.
5. Il contratto individuale di lavoro del personale di cui al comma 4 resta regolato dalla normativa attualmente vigente, ivi inclusa quella relativa al servizio all'estero nel limite dei posti istituiti ai sensi dell'articolo 16, commi 7 e 8, ferma restando la possibilità per gli interessati in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza dell'Agenzia.	5. Il contratto individuale di lavoro del personale di cui al comma 4 resta regolato dalla normativa attualmente vigente, ivi inclusa quella relativa al servizio all'estero nel limite dei posti istituiti ai sensi dell'articolo **17**, commi 7 e 8, ferma restando la possibilità per gli interessati in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza dell'Agenzia.
6. A decorrere dalla data di cui all'articolo 29, comma 1, l'Istituto agronomico per l'Oltremare è soppresso. Le relative funzioni e le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono contestualmente trasferite all'Agenzia, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale.	6. A decorrere dalla data di cui all'articolo **30**, comma 1, l'Istituto agronomico per l'Oltremare è soppresso. Le relative funzioni e le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono contestualmente trasferite all'Agenzia, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale.
	7. Per i primi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in ogni caso, finché non siano fissati i criteri per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 25, comma 3, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alle organizzazioni non governative purché nell'ultimo triennio abbiano realizzato iniziative nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.
Art. 31. *(Copertura finanziaria)*	Art. **32.** *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese per investimenti di cui all'articolo 16, pari ad euro 2.120.000 per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.	1. Agli oneri derivanti dalle spese per investimenti di cui all'articolo **17**, pari ad euro 2.120.000 per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Agli oneri derivanti dalle spese di personale di cui all'articolo 18, valutati in euro 5.309.466 per l'anno 2015 e euro 5.286.742 a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.	2. Agli oneri derivanti dalle spese di personale di cui all'articolo **19**, valutati in euro 5.309.466 per l'anno 2015 e euro 5.286.742 a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma «Cooperazione allo sviluppo» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.	3. *Identico.*
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	4. *Identico.*
Art. 32. *(Entrata in vigore)* 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	Art. **33.** *(Entrata in vigore)* *Identico*

DISEGNO DI LEGGE N. 211

D'iniziativa del senatore Tonini

Capo I

PRINCÌPI FONDAMENTALI E FINALITÀ

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia, in quanto contribuisce, come previsto dall'articolo 11 della Costituzione, alla realizzazione di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni.

2. La cooperazione allo sviluppo promuove la costruzione di relazioni paritarie, fondate sui princìpi di interdipendenza, partenariato, mutualità e sussidiarietà.

3. L'Italia assicura la coerenza generale delle politiche ai fini dello sviluppo, nello spirito delle previsioni del Trattato sull'Unione europea, in particolare nei campi del diritto alla sicurezza alimentare, dell'accesso alle risorse naturali, della sicurezza umana e delle migrazioni.

4. La cooperazione allo sviluppo, ispirandosi ai princìpi universali in materia di diritti umani fondamentali, ai trattati, alle convenzioni internazionali, agli indirizzi delle Nazioni Unite e alla normativa dell'Unione europea, persegue la riduzione della povertà e delle disuguaglianze e il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi *partner*, attraverso politiche di: riconciliazione e risoluzione politica dei conflitti; cancellazione del debito e accesso ai mercati internazionali; rafforzamento della capacità di generare risorse proprie per lo sviluppo; promozione e protezione dei diritti umani e del lavoro, del ruolo delle donne e della partecipazione civile e democratica; tutela dell'ambiente, dei beni comuni e delle specificità culturali; educazione alla cittadinanza mondiale.

5. L'Italia promuove la sensibilizzazione di tutti i cittadini ai temi della cooperazione internazionale, dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione.

Art. 2.

(Destinatari e criteri)

1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, *profit* e non *profit,* le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi *partner,* individuati in coerenza con i princìpi condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) e di Unione europea.

2. L'azione dell'Italia assicura la coerenza delle politiche nazionali e delle conseguenti scelte operative che incidono sui Paesi *partner* con le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge; applica i princìpi di efficacia degli aiuti concordati a livello internazionale; persegue la massima integrazione delle risorse e delle strutture amministrative, a qualunque titolo competenti nella materia; garantisce la razionalizzazione della spesa nella gestione degli interventi, sulla base di criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza.

3. Nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con *standard* di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.

4. La cooperazione allo sviluppo, anche mediante il coinvolgimento attivo delle organizzazioni della società civile, promuove politiche per la prevenzione dei conflitti e per la stabilizzazione e la pacificazione dei Paesi *partner.* Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari.

Capo II

AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 3.

(Ambiti di applicazione dell'Aiuto pubblico allo sviluppo)

1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma

1, di seguito denominato «Aiuto pubblico allo sviluppo (APS)», è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e si articola in:

a) contributi in ambito multilaterale;

b) iniziative a carattere multibilaterale;

c) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;

d) iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali;

e) iniziative di cooperazione decentrata e partenariato territoriale;

f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;

g) iniziative relative a rifugiati e richiedenti asilo in Italia.

Art. 4.

(Contributi in ambito multilaterale)

1. Rientra nell'ambito dell'APS la partecipazione anche finanziaria, in condizioni di parità con gli altri *partner,* dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali.

2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le relazioni politiche con le organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo ed autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 20 ad erogare i contributi volontari.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 13, comma 1, e 14.

4. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di APS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale.

Art. 5.

(Iniziative a carattere multibilaterale)

1. L'APS si svolge in via multibilaterale mediante il finanziamento di iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organismi internazionali. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi-quadro conclusi tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale promotore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 20 ad erogare i contributi volontari.

Art. 6.

(Partecipazione ai programmi dell'Unione europea)

1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea e contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea in materia.

2. L'Italia contribuisce altresì alla gestione centralizzata indiretta, cosiddetta «cooperazione delegata», per l'esecuzione di programmi europei di aiuto allo sviluppo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 20.

3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza, è responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.

4. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza.

Art. 7.

(Iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali)

1. L'APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative «a dono», finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative sono approvate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale che ne affida di norma la realizzazione all'Agenzia di cui all'articolo 20 e devono corrispondere ad una specifica richiesta da parte del Paese *partner,* in linea con il principio della *ownership* dei processi di sviluppo.

Art. 8.

(Fondo rotativo per i crediti concessionali)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 17, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, autorizza un ente finanziario gestore appositamente selezionato a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, crediti concessionali a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso.

2. Nel Fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti a tal fine già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbralo 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

3. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati.

Art. 9.

(Imprese miste per lo sviluppo)

1. A valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 8, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzare nel Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese *partner*. Tali crediti agevolati possono essere concessi in alternativa anche direttamente all'impresa mista. Essi mirano, in sinergia con le altre attività realizzate nel quadro della presente legge, a mobilitare risorse finanziarie e capacità attraverso partenariati pubblico-privato, valorizzando il contributo che operatori economici italiani possono offrire allo sviluppo.

2. Il Comitato di cui all'articolo 17 stabilisce:

a) la quota del Fondo rotativo che può annualmente essere impiegata a tale scopo;

b) i criteri per la selezione di tali iniziative che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi *partner* a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;

c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti.

3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo rotativo viene trasferita all'ente finanziario gestore appositamente selezionato di cui all'articolo 8. Allo stesso è affidata, con apposita convenzione stilata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia di cui all'articolo 20, congiuntamente all'ente finanziario gestore appositamente selezionato.

Art. 10.

(Contributi di sostegno
al bilancio dei Paesi partner*)*

1. Il sostegno al bilancio si attua attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese

beneficiario quale strumento per migliorare la qualità degli aiuti e realizzare gli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile attraverso la responsabilizzazione dei Paesi *partner* nei confronti delle politiche di sviluppo e dei processi di riforma e secondo i princìpi sull'efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale.

2. Le azioni di sostegno al bilancio, da concordare sulla base del dialogo politico con i Paesi *partner,* devono rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilità macroeconomica del Paese beneficiario, la trasparenza e l'affidabilità del suo quadro legislativo e istituzionale e implicano modalità di controllo sulla correttezza dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.

Art. 11.

(Cooperazione decentrata
e partenariato territoriale)

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi alla cooperazione allo sviluppo si svolgono nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nella legge dello Stato o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale nelle materie appartenenti alla loro potestà legislativa concorrente, le disposizioni del presente articolo e degli articoli 1, 2, 13, commi 1 e 6, e 14 costituiscono princìpi fondamentali.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e attuano iniziative di cooperazione sulla base di un criterio di simmetria istituzionale, ovvero con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 1, 2, 13, commi 1 e 6, e 14 e di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 20. Le regioni, le province e i comuni comunicano al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 20, le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, comunque finanziate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 6, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 20, comma 6.

3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 12.

(Interventi internazionali
di emergenza umanitaria)

1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito dell'APS sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 20, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 24, che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.

2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di primo soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di spesa, o ad altre Amministrazioni od organismi competenti. Il Dipartimento o le altre Amministrazioni ed organismi organizzano gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con l'Agenzia di cui all'articolo 20.

Capo III

INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE ALLO

SVILUPPO

Art. 13.

(Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nomina del vice ministro della cooperazione allo sviluppo)

1. La responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di cui all'articolo 17.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

a) al comma 1, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della cooperazione internazionale».

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea».

4. La delega alla cooperazione allo sviluppo è attribuita ad un vice ministro ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

5. Il decreto di nomina prevede la partecipazione del vice ministro alle riunioni del Consiglio dei ministri in tutti i casi nei quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2. Il decreto di attribuzione delle deleghe deve prevedere, in particolare, le competenze di cui agli articoli 20, 22 e 23.

6. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di APS.

7. Ferme restando le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi, le stesse competenze sono esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo e all'articolo 14.

8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture di cui al Capo IV e della rete diplomatica e consolare.

Art. 14.

(Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione)

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 15, comma 1, il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.

2. Il Documento di cui al comma 1, tenuto conto della relazione di cui al comma 4, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il Documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.

3. Sullo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, successivamente all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 17, attiva forme di concertazione con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisisce il parere della Conferenza di cui all'articolo 18 della presente legge.

4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente. La relazione dà conto anche della partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali, delle politiche e delle strategie adottate in tali sedi, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dei fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani e indicando, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale.

Art. 15.

(Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento)

1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 14, cui è allegata la relazione di cui all'articolo 14, comma 4. Le Commissioni si esprimono nei termini previsti dai rispettivi Regolamenti, decorsi i quali il Documento è approvato anche in assenza del parere.

2. Le Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla richiesta, esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere, gli schemi di regolamento di cui agli articoli 19, 20, comma 5, 22, comma 1, e 23, comma 1.

Art. 16.

(Istituzione del Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo)

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo allo scopo di garantire la massima efficacia degli interventi dell'Italia a favore della cooperazione allo sviluppo, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

2. Nel Fondo unico di cui al comma 1 confluiscono le risorse di cui alla legge n. 49 del 1987, nonché le autorizzazioni di spesa destinate alla cooperazione allo sviluppo nell'ambito dei programmi relativi alla cooperazione stessa, alla cooperazione economica e relazioni internazionali, alla politica economica e finanziaria in ambito internazionale, alla prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale, alla gestione dei flussi migratori, alla cooperazione in materia culturale e scientifico-tecnologica, al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e alla promozione del *made in Italy,* allo sviluppo sostenibile e alla ricerca in materia ambientale, anche relativamente agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a organismi internazionali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Fondo unico di cui al comma 1 è rifinanziato annualmente con la legge di stabilità tenendo conto degli impegni internazionali assunti dall'Italia.

5. Le disponibilità del Fondo unico di cui al comma 1 sono ripartite annualmente, secondo le linee generali definite nel Documento triennale di programmazione di cui all'articolo 14 e sulla base di un parere obbligatorio del Comitato di cui all'articolo 17, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le risorse del Fondo unico di cui al comma 1 relative a ciascun esercizio finanziario e non utilizzate possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per intero agli esercizi successivi.

Art. 17.

(Comitato interministeriale
per la cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di assicurare la programmazione, il coordinamento e la coerenza di tutte le attività di cui all'articolo 3, è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).

2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro per la cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 14, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle attività di APS ed autorizza il piano degli interventi.

4. Sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri qualora siano trattate questioni di loro competenza. Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del CICS i presidenti di regione, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

5. I Ministri possono delegare le proprie funzioni in seno al CICS ai sottosegretari competenti per materia.

6. Il CICS adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.

7. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS, attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 22.

Art. 18.

(Conferenza nazionale
per la cooperazione allo sviluppo)

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Conferenza nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composta dai principali soggetti pubblici e privati, *profit* e non *profit,* della cooperazione internazionale allo sviluppo, ed in particolare dai rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e province autonome, degli enti locali, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario.

2. La Conferenza nazionale, strumento permanente di partecipazione, concertazione e proposta, si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del vice ministro per la cooperazione allo sviluppo, al fine di esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare la coerenza delle scelte politiche, le strategie, le linee di indirizzo, la programmazione, le forme di intervento, la loro efficacia, la valutazione.

Art. 19.

(Delegificazione di norme di organizzazione)

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto di competenza, sono adottate le norme attuative del presente Capo, salvo quanto attiene ai rapporti con le regioni, nel rispetto del principio di semplificazione, definendo i compiti al riguardo attribuiti alle competenti strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Capo IV

AGENZIA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 20.

(Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione della spesa nella gestione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza, è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in attuazione degli indirizzi generali in materia di APS stabiliti dal CICS. Il vice ministro per la cooperazione allo sviluppo autorizza i singoli interventi su proposta del direttore dell'Agenzia, salvo nei casi di cui alla lettera *f)* del comma 5.

3. L'Agenzia svolge i compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui alla presente legge. Per la realizzazione dei singoli interventi, l'Agenzia opera direttamente ovvero avvalendosi dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali di cui al capo V, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa e secondo i criteri di eleggibilità adottati dall'Unione europea.

4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e che sono tenute a ricorrervi, salvo in presenza di comprovate esigenze di sicurezza, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

5. Con regolamenti adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è approvato lo Statuto dell'Agenzia, predisposto in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione dei poteri ministeriali di indirizzo e vigilanza, esercitati avvalendosi delle strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 22;

b) disciplina del rapporto tra l'Agenzia e la struttura diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, escludendo in ogni caso la costituzione di strutture permanenti autonome dell'Agenzia nel territorio dei Paesi *partner*;

c) definizione dei requisiti professionali del direttore dell'Agenzia, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione svolta secondo i parametri dell'Unione europea per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di una documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo, nonché previsione dell'incompatibilità dell'incarico di direttore

dell'Agenzia con l'appartenenza ai ruoli della carriera diplomatica;

d) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, prevedendo che tra di esse vi siano l'attribuzione dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché del raggiungimento dei relativi risultati;

e) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio e determinazione del limite massimo di spesa da destinare alle spese di funzionamento;

f) previsione di una autonomia decisionale di spesa del direttore dell'Agenzia entro il limite massimo di 2 milioni di euro;

g) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

h) adozione da parte del direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse;

i) attribuzione a regolamenti interni dell'Agenzia, adottati dal direttore ed approvati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione;

l) individuazione degli uffici presso la sede del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia realizza e gestisce una banca dati nella quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese beneficiario, la tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l'indicazione degli aggiudicatari.

7. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi tutti i soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 24 e 25 nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando dei contributi pubblici.

8. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 21.

(Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche di diritto e di fatto delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia ai sensi del comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento.

4. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dal comma 2;

b) mediante gli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale destinato ad un capitolo di bilancio a tal fine appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 22.

(Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo)

1. Con regolamento adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge loro attribuisce e, in particolare, svolge funzioni e compiti in materia di:

a) elaborazione di linee di programmazione e indirizzo in materia di cooperazione allo sviluppo;

b) rappresentanza politica dell'Italia e cura delle relazioni politiche con le organizzazioni internazionali competenti in materia di cooperazione allo sviluppo, con i programmi e l'azione dell'Unione europea, nonché con i Paesi *partner* nella cooperazione bilaterale di cui all'articolo 7;

c) definizione delle priorità di azione e di intervento, delle disponibilità finanziarie per singoli Paesi ed aree di intervento sulla base delle linee del Documento triennale di programmazione di cui all'articolo 14 e delle indicazioni del CICS, anche attraverso la stipula di accordi con i Paesi *partner*, nonché delle modalità di attuazione degli interventi, incluse le decisioni relative agli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui all'articolo 12;

d) elaborazione delle direttive di azione di cui all'articolo 20, comma 2;

e) supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS e della Conferenza di cui all'articolo 18.

3. Dall'applicazione del presente articolo e dall'adozione del regolamento di cui al comma 1 non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 23.

(Controllo e vigilanza)

1. Il regolamento di cui all'articolo 22, comma 1, individua la struttura competente a verificare in termini di efficacia e di efficienza gli interventi realizzati nell'ambito dell'APS anche avvalendosi di enti di valutazione esterni. Il regolamento può prevedere altresì l'impiego presso tale struttura di magistrati e avvocati dello Stato, comandati secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nonché di personale dell'amministrazione statale, degli enti locali e di altri enti pubblici in posizione di fuori ruolo o di comando.

2. Dall'applicazione del presente articolo e dall'adozione del regolamento di cui al comma 1 non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo V

PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE E DI ALTRI SOGGETTI
ECONOMICI E SOCIALI

Art. 24.

(Soggetti della cooperazione allo sviluppo)

1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici e privati, nazionali, italiani e locali, nella realizzazione di programmi e di progetti di APS e promuove la partecipazione delle organizzazioni della società civile, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo, tra gli altri, e possono partecipare alle procedure comparative, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 20, comma 3, le organizzazioni della società civile che siano:

a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;

b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla solidarietà internazionale;

c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

d) le organizzazioni e comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti.

3. L'Agenzia fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dei soggetti di cui al comma 2 che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito albo pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacità e dell'efficacia dei soggetti di cui al comma 2 è rinnovata con cadenza almeno biennale.

Art. 25.

(Altri attori della cooperazione allo sviluppo)

1. Qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali, possono altresì partecipare alle procedure comparative, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 20, comma 3, anche le imprese private e le cooperative, le loro rappresentanze, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonché gli istituti e le fondazioni bancarie e gli istituti e enti universitari che stabiliscano mirati rapporti di collaborazione culturale e scientifica con altrettanti istituti nei Paesi *partner*.

2. L'Agenzia rilascia, per i soggetti di cui al comma 1, apposita certificazione di idoneità per la partecipazione alle procedure comparative di cui all'articolo 20, comma 3, con validità biennale.

Art. 26.

(Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti)

1. Nell'ambito delle attività di APS di cui all'articolo 20, comma 3, le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 24, comma 2, possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti possono essere disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei princìpi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, hanno diritto

ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.

3. La pubblica amministrazione, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 2. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato dalle organizzazioni della società civile in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, dalle amministrazioni regionali e locali dello Stato, ovvero in progetti finanziati dalle regioni e dagli enti locali, nonché da fonti private, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalità, gli indirizzi e le priorità di cui agli articoli 1 e 14. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione.

4. La prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 6 tiene luogo dell'attestazione sul servizio e la sua durata. Tale servizio costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione, nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate dal personale di cui al comma 2 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate.

5. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge o al convivente che lo segue *in loco,* da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.

6. L'organizzazione della società civile assume tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell'unicità della posizione assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai commi da 1 a 6 e l'Agenzia, anche nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 24 dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.

8. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi delle organizzazioni non governative di cui all'articolo 24, comma 2, lettera *a)*, discendenti dal contratto col personale all'estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito decreto.

Art. 27.

(Agevolazioni fiscali)

1. Le operazioni effettuate nei confronti dell'Agenzia, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

(Riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo)

1. A partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l'Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo.

Art. 29.

(Clausola finanziaria)

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 27 e 28, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 30.

(Abrogazione)

1. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 20, comma 5, e 22, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli interventi approvati ed avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 31.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 558

D'iniziativa dei senatori Romano ed altri

Capo I

PRINCÌPI FONDAMENTALI
E FINALITÀ

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La cooperazione internazionale allo sviluppo è parte fondante e qualificante della politica dell'Italia, determinandone l'azione e il ruolo nella comunità internazionale. In adempimento degli articoli 10 e 11 della Costituzione e in coerenza con i trattati, le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, essa si ispira alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

2. La cooperazione internazionale allo sviluppo promuove la costituzione di relazioni paritarie tra i popoli, fondate sui princìpi di interdipendenza, partenariato, mutualità e sussidiarietà.

3. L'Italia assicura la coerenza generale delle sue politiche pubbliche con gli obiettivi della cooperazione internazionale, nello spirito delle previsioni dei Trattati dell'Unione europea, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani.

4. La cooperazione internazionale allo sviluppo, ispirandosi ai princìpi universali in materia di diritti umani fondamentali, ai trattati, alle convenzioni internazionali e agli indirizzi delle Nazioni Unite e alla normativa dell'Unione europea, persegue la riduzione della povertà e delle disuguaglianze e il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi *partner*.

5. Rientrano nella cooperazione internazionale anche gli interventi di emergenza ed umanitari, inclusa la prevenzione dei disastri, che hanno l'obiettivo di soddisfare i bisogni umanitari degli individui e delle popolazioni colpite, in particolare le più vulnerabili. Tali interventi sono conformi al diritto internazionale e rispettano i princìpi di neutralità, imparzialità e indipendenza dell'aiuto umanitario.

6. L'Italia promuove la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini ai temi della

cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile.

Art. 2.

(Destinatari e criteri)

1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, *profit* e non *profit*, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi *partner*, individuati in coerenza con i princìpi condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) e di Unione europea.

2. L'azione dell'Italia assicura la coerenza delle politiche nazionali e delle conseguenti scelte operative che incidono sui Paesi *partner* con le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge; applica i princìpi di efficacia degli aiuti concordati a livello internazionale; persegue la massima integrazione delle risorse e delle strutture amministrative, a qualunque titolo competenti nella materia; garantisce razionalizzazione e trasparenza della spesa nella gestione degli interventi, sulla base di criteri di efficacia, economicità ed unitarietà.

3. Nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con *standard* di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. In caso di impossibilità, per l'impiego dei beni e servizi si fa ricorso a gare internazionali, aperte ai Paesi membri dell'Unione europea, ai Paesi membri dell'OCSE e ai Paesi confinanti.

4. La cooperazione internazionale allo sviluppo, anche mediante il coinvolgimento attivo delle organizzazioni della società civile, promuove politiche per la prevenzione dei conflitti e per la stabilizzazione e la pacificazione dei Paesi *partner*. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione internazionale allo sviluppo non possono essere utilizzati per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari.

Capo II

AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 3.

(Ambiti di applicazione)

1. L'insieme delle attività di cooperazione internazionale, rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e nel rispetto della normativa OCSE/DAC, e si articola in:

a) iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali;

b) contributi in ambito multilaterale;

c) iniziative a carattere multibilaterale;

d) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;

e) iniziative di cooperazione decentrata e partenariato territoriale;

f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;

g) iniziative relative ai rifugiati e ai richiedenti asilo in Italia.

Art. 4.

(Contributi in ambito multilaterale)

1. Rientra nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo la partecipazione dell'Italia all'attività di organismi internazionali e degli organismi intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo, ai sensi delle indicazioni OCSE/DAC, e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali.

2. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, di cui all'articolo 12, cura le relazioni politiche con le organizzazioni internazionali e gli organismi intergovernativi competenti in materia di

cooperazione allo sviluppo ed autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 18 ad erogare i contributi volontari.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa e in coordinamento con il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 5.

(Iniziative a carattere multibilaterale)

1. La cooperazione internazionale allo sviluppo si svolge in via multibilaterale mediante il finanziamento di iniziative di cooperazione realizzate da organismi internazionali e intergovernativi, in specifici Paesi o settori individuati dall'Italia. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi-quadro conclusi tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale o intergovernativo esecutore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi stessi. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 18 ad erogare i relativi contributi.

Art. 6.

(Partecipazione ai programmi dell'Unione europea)

1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di cooperazione internazionale dell'Unione europea e contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea in materia.

2. L'Italia contribuisce, altresì, alla «cooperazione delegata», intendendosi per tale la gestione centralizzata indiretta per l'esecuzione di programmi europei di cooperazione internazionale allo sviluppo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 18, nel rispetto della normativa e dei princìpi contabili dell'Unione europea.

3. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto di competenza, e d'intesa con il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, è responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari attivati in sede europea in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo.

4. Al Ministro delegato per la cooperazione internazionale è altresì attribuita la competenza per la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza.

Art. 7.

(Iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali)

1. La cooperazione internazionale allo sviluppo si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi, compreso il sostegno diretto al bilancio del Paese *partner*, e iniziative a dono e crediti concessionali, finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative sono approvate dal comitato direttivo dell'Agenzia di cui all'articolo 18, sulla base del Documento triennale di cui all'articolo 13, e sono affidate per la realizzazione all'Agenzia medesima o al Paese *partner* o ad enti pubblici o privati. Gli interventi di cui al presente articolo devono corrispondere ad una richiesta da parte del Paese *partner*, in linea con il principio della *ownership* dei processi di sviluppo.

Art. 8.

(Fondo rotativo per i crediti concessionali)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del comitato direttivo dell'Agenzia per la cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 18, su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, autorizza un ente finanziario gestore appositamente selezionato con

procedura concorsuale a stipulare, anche in consorzio con enti o banche estere, in favore di Stati, organizzazioni internazionali, fondi di sviluppo, banche centrali o enti statali di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, convenzioni finanziarie che abbiano come oggetto crediti concessionali secondo la normativa OCSE/DAC, a valere sul Fondo rotativo costituito presso l'ente gestore stesso, concessi nell'ambito delle relazioni bilaterali di cui all'articolo 7.

2. Nel Fondo rotativo di cui al comma 1 confluiscono gli stanziamenti a tal fine già disposti ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 9.

(Imprese miste e settore privato per lo sviluppo)

1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 8, il comitato direttivo dell'Agenzia di cui all'articolo 18 può concedere crediti agevolati a organizzazioni internazionali o direttamente a imprese italiane per assicurare il parziale anticipo del finanziamento della quota di capitale di rischio o fornire garanzie, prestito e altri strumenti individuati dal Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale, di cui all'articolo 16, in imprese miste da realizzare nei Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese *partner*.

2. Il Documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 13 stabilisce:

a) la quota del Fondo di rotazione che può annualmente essere impiegata per le finalità di cui al comma 1;

b) le tipologie degli strumenti finanziari concessi;

c) i criteri per la selezione delle iniziative, che dovranno tener conto, oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dal Paese destinatario a tutela degli investimenti stranieri, privilegiando comunque le iniziative che favoriscano la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale nonché l'impatto sociale;

d) le condizioni a cui possono essere concessi i crediti.

Art. 10.

(Cooperazione decentrata e partenariato territoriale)

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione internazionale allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nella presente legge o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e attuano iniziative di cooperazione sulla base del criterio di simmetria istituzionale, ovvero con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 1, 2 e 13 e di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 18. Le regioni, le province e i comuni comunicano al Ministro delegato per la cooperazione internazionale e all'Agenzia le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, comunque finanziate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18.

3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 11.

(Interventi internazionali di emergenza umanitaria)

1. Nel rispetto dell'articolo 1, comma 5, gli interventi internazionali di emergenza umanitaria sono deliberati dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 18, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 23 che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di primo soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 al Dipartimento della protezione civile che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di spesa. Il Dipartimento della protezione civile organizza gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata, d'intesa con l'Agenzia di cui all'articolo 18.

Capo III

INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Art. 12.

(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri)

1. La responsabilità della politica di cooperazione internazionale, al fine di assicurare l'unitarietà, il coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionali e la coerenza tra le politiche dell'Italia e gli obiettivi di cooperazione, è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, che a tal fine conferisce apposita delega al Ministro per la cooperazione internazionale, che concorre a stabilirne gli indirizzi nell'ambito dell'azione di politica internazionale del Governo.

2. Al Ministro delegato per la cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione internazionale allo sviluppo, inclusa l'attività dell'Agenzia di cui all'articolo 18, nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea.

3. Ferme restando le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi, le stesse competenze sono esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui all'articolo 13.

4. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture di cui al capo IV e, quando necessario, della rete diplomatica e consolare.

Art. 13.

(Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione internazionale)

1. Su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, il Consiglio del ministri approva il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione internazionale.

2. Il Documento triennale indica i fabbisogni finanziari per il triennio, necessari per onorare gli impegni internazionali, le priorità di azione strategica e di intervento, le disponibilità finanziarie per ciascun anno e la ripartizione delle risorse complessive contabilizzate come «aiuto pubblico allo sviluppo», ai sensi della normativa OCSE/DAC, per le attività di cooperazione bilaterale, multibilaterale, multilaterale, incluse quelle per banche e fondi di sviluppo, nonché per gli interventi di emergenza.

3. Prima della presentazione al Consiglio dei ministri, lo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo, predisposto dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale, coadiuvato dal Dipartimento per la cooperazione internazionale di cui all'articolo 20, è sottoposto alla valutazione del Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale di cui all'articolo 16,

nonchè all'esame della Conferenza unificata per la cooperazione internazionale, di cui all'articolo 17, ed è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 14.

4. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale illustra alle Camere, entro il 10 aprile di ogni anno, contestualmente alla presentazione del Documento di economia e finanza, il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione internazionale approvato dal Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione unitaria, che è approvata dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 16 e trasmessa al Parlamento entro il 30 luglio di ogni anno, sulle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo realizzate nell'anno precedente. La relazione dà conto anche della partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali, delle politiche e delle strategie adottate in tali sedi, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti, nonchè dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani e indicando, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani coinvolti e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale.

Art. 14.

(Poteri di indirizzo
e controllo del Parlamento)

1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 13. Le Commissioni si esprimono nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, decorsi i quali il Documento è approvato anche in assenza del parere.

2. Le Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla richiesta, esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere, gli schemi di regolamento di cui al capo IV.

Art. 15.

(Istituzione del Fondo
per la cooperazione internazionale)

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per la cooperazione internazionale allo scopo di garantire la massima efficacia ed efficienza degli interventi dell'Italia a favore della cooperazione allo sviluppo, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, nonché le risorse relative alle autorizzazioni di spesa destinate alla cooperazione allo sviluppo nell'ambito delle missioni e dei programmi relativi alla cooperazione stessa, gli stanziamenti di competenza dell'Istituto agronomico per l'oltremare e quelli destinati alla cooperazione economica e alle relazioni internazionali, anche relativamente agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a organismi internazionali, fatti salvi gli stanziamenti relativi alle competenze di cui all'articolo 12, comma 3.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 sono riversati le donazioni e i contributi di soggetti privati, volti a realizzare specifici interventi e programmi di cooperazione che prevedono un co-finanziamento pubblico. Tali somme sono iscritte in un capitolo apposito del suddetto Fondo, per garantire la massima trasparenza di gestione.

4. Il Fondo è rifinanziato annualmente con la legge di stabilità in funzione degli impegni internazionali assunti dall'Italia e delle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali e permanenti per il finanziamento di attività di cooperazione, nonché dei contributi obbligatori previsti per legge.

5. Le disponibilità del Fondo sono allocate all'Agenzia di cui all'articolo 18, con decreto del Presidente

del Consiglio del ministri, adottato su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale.

6. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, relative a ciascun esercizio finanziario e non utilizzate al termine dell'esercizio, possono essere versate all'entrata del bilancio delle Stato, per essere riassegnate per intero all'esercizio successivo. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole da: «con esclusione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche, del fondo per la cooperazione internazionale e del fondo per le aree sottoutilizzate».

Art. 16.

(Comitato interministeriale
per la cooperazione internazionale)

1. Al fine di assicurare la programmazione e il coordinamento di tutte le attività di cui all'articolo 3 e la loro coerenza con le politiche di cui all'articolo 1, è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale (CICI).

2. Il CICI è presieduto dal Presidente del Consiglio del ministri ed è composto dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale, che ne è il vicepresidente, e dai Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione internazionale indicati nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 13, il CICI verifica la coerenza e promuove il coordinamento delle attività di cooperazione internazionale di tutti i Dicasteri, assicurando la coerenza delle politiche pubbliche con gli obiettivi della cooperazione internazionale.

4. Sono invitati a partecipare alle riunioni del CICI altri Ministri qualora siano trattate questioni di loro competenza. Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del CICI i Presidenti delle regioni, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

5. Il CICI, su proposta del vicepresidente, adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e stabilisce la frequenza delle riunioni.

6. Le deliberazioni del CICI sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. La Presidenza del Consiglio dei ministri fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICI attraverso il Dipartimento per la cooperazione internazionale, di cui all'articolo 20.

Art. 17.

(Conferenza unificata
per la cooperazione internazionale)

1. Con decreto del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Conferenza unificata per la cooperazione internazionale, composta dai principali soggetti pubblici e privati, *profit* e non *profit*, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ed in particolare dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, degli enti locali, nonché delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario.

2. La Conferenza unificata per la cooperazione internazionale, strumento permanente di partecipazione, concertazione e proposta, si riunisce per l'esame del Documento triennale di cui all'articolo 13 ed almeno ulteriori tre volte l'anno, su convocazione del Ministro per la cooperazione internazionale, al fine di esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione internazionale ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, le linee di indirizzo, la programmazione, le forme di intervento, la loro efficacia e la valutazione dei risultati.

3. La Conferenza unificata di cui al comma 1 organizza, di norma a periodicità biennale, il *Forum* per

la cooperazione internazionale con lo scopo di realizzare il massimo coinvolgimento delle istituzioni, degli attori di cooperazione e dei cittadini italiani e di orientare le strategie ed il linguaggio della cooperazione italiana.

4. Il Dipartimento per la cooperazione internazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui l'articolo 20, fornisce supporto tecnico alle convocazioni e ai lavori della Conferenza.

Capo IV

AGENZIA PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DIPARTIMENTO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Art. 18.

(Agenzia italiana
per la cooperazione internazionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per la cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e finanze, uno o più decreti legislativi diretti a istituire l'Agenzia per la cooperazione internazionale, di seguito denominata «Agenzia», che opera sotto il controllo e la vigilanza del Ministro delegato per la cooperazione internazionale al fine di dare esecuzione alle attività conseguenti ai programmi, agli indirizzi e alle finalità di cui agli articoli 1 e 2 e al comma 2, lettera *a)*, del presente articolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano l'organizzazione e l'attività dell'Agenzia, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione che l'Agenzia attui le direttive generali, stabilite con il Documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 13, nonché realizzi tempestivamente interventi di emergenza, su indicazione del Ministro delegato per la cooperazione internazionale;

b) attribuzione all'Agenzia della facoltà di avvalersi anche dei soggetti di cui all'articolo 10, nonché di erogare, su base convenzionale, servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni per lo svolgimento delle attività di cooperazione; previsione che l'Agenzia possa affidare, su base convenzionale, incarichi ai soggetti di cui all'articolo 23 per rispondere alle emergenze, secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 1; previsione che l'Agenzia possa acquisire incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità;

c) attribuzione all'Agenzia della competenza a promuovere forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione, nonché a realizzare iniziative di cooperazione finanziate da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le finalità di cui agli articoli 1 e 2;

d) conferimento all'Agenzia della disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15;

e) previsione che le operazioni effettuate mediante l'Agenzia, le amministrazioni dello Stato e i soggetti di cui al capo V, al fine di provvedere al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, conformemente alle disposizioni vigenti; previsione che il medesimo beneficio trova applicazione per le importazioni di beni connessi alle medesime finalità;

f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio e della facoltà di definire le norme concernenti la sua organizzazione ed il suo funzionamento, che sono approvate con decreto del Ministro delegato per la cooperazione internazionale;

g) istituzione presso l'Agenzia di una banca dati pubblica *on-line*, al fine di assicurare il coordinamento e la massima trasparenza di tutte le iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, è approvato lo statuto dell'Agenzia, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio del ministri, su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale;

b) attribuzione al direttore dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione e del raggiungimento dei relativi risultati previsti dal Documento triennale di cui all'articolo 13, nonché della prerogativa di approvare interventi di cooperazione internazionale il cui impegno di spesa previsto sia inferiore all'importo stabilito dal medesimo regolamento;

c) previsione di un comitato direttivo, all'interno dell'Agenzia, composto da sei membri, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nominati per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale. La presidenza del comitato spetta al direttore dell'Agenzia, che non ha diritto di voto; i restanti cinque membri sono così designati: uno dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I singoli membri del comitato direttivo possono essere revocati e sostituiti con decreto del Presidente della Repubblica per sopravvenuta impossibilità o incompatibilità;

d) attribuzione al Comitato direttivo di compiti consultivi e di supporto al direttore dell'Agenzia nell'esercizio dei poteri e delle responsabilità di cui alla lettera *b)*, nonché della prerogativa di approvare interventi di cooperazione internazionale, esclusi quelli di emergenza, il cui impegno di spesa previsto sia superiore all'importo stabilito dal medesimo regolamento, e gli interventi di cui agli articoli 8 e 9, previa verifica della coerenza con la programmazione triennale da parte dell'apposita struttura, denominato «unità di controllo qualità», istituita presso l'Agenzia stessa;

e) definizione dell'*iter* per la presentazione delle iniziative di cooperazione internazionale, che riconosca un ruolo determinante alle strutture locali di cooperazione e il diritto d'iniziativa al Ministro delegato per la cooperazione internazionale;

f) definizione delle funzioni delle strutture locali di cooperazione, in linea con l'ordinamento europeo;

g) definizione dei poteri ministeriali di controllo e vigilanza;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze;

i) deliberazione da parte del direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati a princìpi civilistici, anche in deroga aIle disposizioni sulla contabilità pubblica, e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse.

4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e che sono tenute a ricorrervi, salvo in presenza di comprovate esigenze di sicurezza, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni. L'Agenzia promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative e può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

5. Lo statuto dell'Agenzia, approvato ai sensi del comma 3, disciplina altresì il rapporto tra l'Agenzia stessa e la struttura diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri, di cui le strutture locali di cooperazione si avvalgono nei Paesi destinatari di interventi di cooperazione internazionale allo scopo di conseguire i risultati previsti dal Documento triennale di cui all'articolo 13. Le strutture locali di cooperazione nei Paesi destinatari di interventi di cooperazione, indicati nel Documento triennale di cui all'articolo 13, sono individuate con delibera del comitato direttivo dell'Agenzia.

6. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi, nella realizzazione delle iniziative di cui alla

presente legge, tutti i soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 23 e 24 che intendano partecipare alle attività di cooperazione beneficiando dei contributi pubblici.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo e dall'articolo 19, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 19.

(Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione internazionale)

1. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dal Ministero degli affari esteri a seguito della soppressione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche di diritto e di fatto delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia ai sensi del comma 1 è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento.

4. Alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia si provvede:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dal comma 2;

b) mediante gli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale destinato ad un capitolo di spesa a tal fine appositamente costituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 20.

(Dipartimento per la cooperazione internazionale)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per la cooperazione internazionale. Il Dipartimento coadiuva il Ministro delegato per la cooperazione internazionale in tutte le funzioni e i compiti a questi attribuiti dalla presente legge, e in particolare svolge funzioni e compiti in materia di:

a) elaborazione di linee di programmazione e indirizzo in materia di cooperazione internazionale, da presentare al CICI;

b) sostegno all'azione di coordinamento interministeriale del Ministro delegato per la cooperazione internazionale;

c) rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali in materia di cooperazione e cura delle relazioni politiche con le organizzazioni internazionali e gli organismi intergovernativi competenti in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo, delle attività concernenti i programmi e l'azione dell'Unione europea, nonché delle relazioni con i Paesi *partner* nella cooperazione bilaterale di cui all'articolo 7, avvalendosi delle strutture di cooperazione locali e della rete diplomatica e consolare;

d) gestione della quota dell'8 per mille destinata alla «fame nel mondo» ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dell'articolo 8, comma 1-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, introdotto dal comma 3 del presente articolo;

e) rendicontazione e stima dell'aiuto pubblico allo sviluppo e trasmissione dei dati ufficiali alle organizzazioni internazionali ed europee richiedenti;

f) ogni attività relativa alla comunicazione e alla trasparenza sull'utilizzo delle risorse di cui alla presente legge;

g) sostegno tecnico e analitico all'attività del CICI e alla Conferenza unificata.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino delle disposizioni concernenti la struttura e l'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia nonché del Dipartimento per la cooperazione internazionale.

3. All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. I fondi dell'otto per mille destinati alla lotta alla fame sono gestiti ed erogati dal Dipartimento per la cooperazione internazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri».

4. Alla copertura dell'organico del Dipartimento si provvede mediante l'inquadramento del personale trasferito dal Ministero degli affari esteri a seguito della soppressione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e il trasferimento di personale da altre amministrazioni.

5. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21.

(Valutazione dei risultati, coerenza degli interventi e delle politiche)

1. È istituita presso il Dipartimento per la cooperazione internazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri una unità di valutazione, che risponde direttamente al Ministro delegato per la cooperazione internazionale, allo scopo di garantire l'indipendenza nella valutazione dell'efficacia degli interventi, della coerenza strategica delle azioni di cooperazione allo sviluppo e delle politiche internazionali dell'Italia rispetto agli obiettivi di cooperazione, come previsto dall'articolo 1.

2. L'unità di valutazione di cui al comma 1 può attivarsi anche su proposta di soggetti interessati all'ambito di applicazione della presente legge. I risultati dell'attività dell'unità di valutazione sono inoltrati al CICI e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 17.

3. L'unità di valutazione può avvalersi dell'impiego di magistrati, avvocati dello Stato, valutatori, comandati secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nonché di personale dell'amministrazione statale, degli enti locali e di altri enti pubblici in posizione di fuori ruolo o di comando.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 22.

(Istituto per la cooperazione internazionale)

1. L'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1612, assume la denominazione di «Istituto per la cooperazione internazionale». Alla riorganizzazione dell'Istituto si provvede con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'Istituto ha l'obiettivo di promuovere la ricerca e la formazione negli ambiti di operatività della cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché la sensibilizzazione dei cittadini con riferimento ai medesimi ambiti, sulla base delle indicazioni del Documento triennale di cui all'articolo 13.

3. L'Istituto gode di autonomia di bilancio, è sottoposto alla vigilanza del Ministro delegato per la

cooperazione internazionale e definisce le norme concernenti il suo funzionamento, che sono approvate con decreto del Ministro delegato per la cooperazione internazionale.

4. Alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Istituto si provvede:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni;

b) mediante gli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale destinato ad un capitolo di bilancio a tal fine appositamente costituito nel Fondo di cui all'articolo 15, nel quale confluiscono le risorse già di pertinenza dell'Istituto agronomico per l'oltremare, iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo V

PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ
CIVILE E DI ALTRI SOGGETTI
ECONOMICI E SOCIALI

Art. 23.

(Organizzazioni della società civile)

1. La cooperazione internazionale allo sviluppo riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici e privati, nazionali, italiani e locali, nella realizzazione di programmi e di progetti di cooperazione internazionale, sulla base della normativa OCSE/DAC, e promuove la partecipazione delle organizzazioni della società civile, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione internazionale allo sviluppo, tra gli altri, e possono partecipare alle procedure di affidamento, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *b)*, le organizzazioni della società civile che siano:

a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione internazionale allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;

b) organizzazioni non governative, anche non italiane, che siano registrate come ONG nazionali nel Paese *partner* in cui opera la cooperazione italiana e siano destinatarie di finanziamenti europei;

c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla solidarietà internazionale;

d) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

e) organizzazioni e comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere con le comunità del Paese di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti.

3. L'Agenzia fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione internazionale allo sviluppo dei soggetti di cui al comma 2, che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito albo pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia.

Art. 24.

(Altri attori della cooperazione internazionale)

1. Qualora i loro statuti prevedano la cooperazione internazionale allo sviluppo tra i fini istituzionali, possono altresì partecipare alle procedure di affidamento, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *b)*, anche le imprese private e le cooperative, le loro rappresentanze, le

organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonché gli istituti e le fondazioni bancarie e gli istituti ed enti universitari che stabiliscano mirati rapporti di collaborazione culturale e scientifica con altrettanti istituti nei Paesi *partner*.

2. L'Agenzia rilascia apposita certificazione di idoneità, con validità biennale, per la partecipazione alle procedure richiamate al comma 1, anche sulla base di una valutazione dell'impatto sociale registrato e potenziale dell'intervento oggetto delle procedure medesime.

Art. 25.

(Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti)

1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *b)*, le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 23, comma 2, possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Paesi in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti possono essere disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei princìpi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni, anche frazionato. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.

3. L'amministrazione pubblica competente, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 2. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato dalle organizzazioni della società civile in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, dalle amministrazioni regionali e locali dello Stato, ovvero in progetti finanziati dalle regioni e dagli enti locali, nonché da fonti private, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalità, gli indirizzi e le priorità di cui agli articoli 1 e 13. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione.

4. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge o al convivente che lo segue *in loco*, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.

5. È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui al presente articolo e l'Agenzia, anche nel caso in cui le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 23 vengano meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fermo quanto disposto in attuazione dell'articolo 18, comma 2, lettera *e)*, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 27.

(Abrogazione)

1. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 18, comma 2, e del regolamento di cui all'articolo 18, comma 3, e comunque entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli interventi approvati ed avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 28.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1309

D'iniziativa dei senatori De Cristofaro
ed altri

Capo I

PRINCÌPI FONDAMENTALI
E NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale)

1. È compito della Repubblica promuovere, organizzare e attuare una politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale la quale si ispiri alle seguenti finalità:

a) la promozione di relazioni pacifiche, collaborative, eque e solidali tra i popoli, le comunità e gli Stati, anche al fine di prevenire i conflitti, in conformità alla Costituzione italiana e allo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a san Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo ai sensi della legge 17 agosto 1957, n. 848;

b) il soddisfacimento dei diritti umani fondamentali in conformità al patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, resi esecutivi ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e, in particolare, la salvaguardia della vita umana e il soddisfacimento dei bisogni primari, il diritto all'alimentazione, l'eliminazione della miseria, la lotta all'emarginazione sociale, la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, in particolare delle categorie più deboli e svantaggiate;

c) la salvaguardia e la promozione dei diritti della donna, fin dall'infanzia, e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica;

d) la salvaguardia e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come previsto dalla Convenzione sui diritti dei fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77;

e) la promozione delle istituzioni democratiche, realmente rappresentative dell'insieme della popolazione e garanti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;

f) la redistribuzione delle risorse e la democratizzazione della *governance* globale anche a livello economico;

g) la realizzazione di uno sviluppo basato sulla tutela dell'ambiente inteso come bene globale, sulla valorizzazione delle risorse naturali e umane locali e sulla partecipazione democratica delle popolazioni interessate, come previsto dalle deliberazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, di cui alla deliberazione

del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994;

h) la lotta all'analfabetismo, la promozione dell'educazione di base e della formazione professionale;

i) la tutela, la rigenerazione e la promozione dei beni comuni, a beneficio delle generazioni presenti e di quelle future;

l) il diritto di ogni popolo alla sovranità alimentare;

m) l'attuazione degli impegni contenuti nei piani di azione approvati dai vertici sullo sviluppo promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

n) il raggiungimento, entro il 2015, degli obiettivi di sviluppo del millennio dell'ONU;

o) il soccorso alle popolazioni colpite da maremoti, terremoti o altre calamità naturali, ovvero vittime di guerre o di conflitti od oggetto di persecuzioni.

2. Le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale sono elemento qualificante e contribuiscono allo sviluppo di un quadro coerente di azioni e iniziative dello Stato in materia di politica estera, ambientale, sociale, di rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, di rafforzamento dei rapporti di maggiore giustizia ed equità tra i popoli, di redistribuzione delle risorse, nonché di prevenzione diplomatica e non violenta dei conflitti.

3. La Repubblica considera con particolare favore le iniziative volte a promuovere una società multiculturale, con il contributo attivo dei migranti e delle loro associazioni ai progetti di cooperazione allo sviluppo.

4. La Repubblica, in conformità alla risoluzione 198/98/CE del Parlamento europeo, del 2 luglio 1998, sul commercio equo e solidale e il movimento dell'economia sociale nel suo complesso, riconosce il commercio equo e solidale come parte integrante di una cooperazione socialmente ed ecologicamente sostenibile, impegnandosi a sostenere le iniziative degli organismi che svolgono tale attività.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno carattere militare o di polizia, rientranti nelle iniziative decise nell'ambito di alleanze internazionali quali la NATO e definiti ai sensi del comma 3. Le attività di cooperazione e di solidarietà non possono avere alcuna relazione logistica, funzionale od operativa con le attività militari, neanche in caso di prosecuzione o continuazione di programmi già in corso.

3. Sono da considerare interventi militari o di polizia quelli svolti in Paesi esteri da contingenti delle Forze armate e delle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, anche nell'ambito di operazioni decise e attuate nel quadro di organizzazioni internazionali.

4. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno ad oggetto la promozione, l'assicurazione e ogni altra forma di sostegno del commercio o degli investimenti italiani all'estero.

Art. 3.

(Adozione del Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo e istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo)

1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovraintende il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che propone al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.

2. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui al comma 1, deve contenere:

a) obiettivi specifici, strumenti e finanziamenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire all'APS italiano in sede di legge di stabilità;

b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori a organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo e Fondo unico per l'APS, di cui all'articolo 23;

c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione finanziaria italiana alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale;

d) i Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con le risorse del Fondo unico per l'APS;

e) le aree geografiche e i Paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i piani-Paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;

f) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate agli interventi al di fuori dei piani-Paese e delle iniziative tematiche regionali;

g) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale, multibilaterale e multilaterale volontario e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;

h) le condizioni di concedibilità e i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto, nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

i) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;

l) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 23, destinate agli interventi di emergenza;

m) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 23, destinate alla concessione di contributi e di crediti agevolati alle organizzazioni senza fini di lucro, alle società cooperative e alle altre organizzazioni di cui all'articolo 27, nonché i criteri per la concessione di tali contributi e crediti;

n) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 23, destinate alla concessione di cofinanziamenti e di crediti agevolati alla cooperazione decentrata di cui all'articolo 30;

o) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 23, destinate al funzionamento dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 4, che non può essere inferiore al 5 per cento, né superiore al 10 per cento dello stesso Fondo unico.

3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale ha altresì il compito di esercitare il potere di controllo sull'attività dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 4, nonché sugli interventi svolti ai sensi della presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

4. È istituita l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (ACS), ente pubblico con piena capacità di diritto privato, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, cui è attribuito il compito di programmare, promuovere, finanziare, attuare, monitorare e coordinare gli interventi per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, fatte salve le attività svolte autonomamente dalle associazioni senza fini di lucro, dalle società cooperative e dalle altre organizzazioni di cui al capo IV, nonché quelle di cooperazione decentrata di cui all'articolo 30. L'ACS opera secondo criteri di efficienza ed economicità, indicati dallo statuto e dai regolamenti di cui all'articolo 14, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e al controllo di cui all'articolo 5.

5. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, contenente gli indirizzi e le finalità di tale politica, in modo da assicurare anche il coordinamento fra le attività bilaterali, multilaterali, multibilaterali e quelle attuate dall'Unione europea, dall'ONU, dalle istituzioni finanziarie internazionali e da altre organizzazioni internazionali, è aggiornato ogni anno dal Consiglio dei ministri e sottoposto ad approvazione del Parlamento.

6. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con gli altri Ministri competenti, definisce le linee-guida generali e i criteri ai quali devono attenersi i rappresentanti italiani presso le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo, nonché presso gli altri organismi multilaterali commerciali o finanziari, al fine di assicurare coerenza e continuità

rispetto alle strategie generali dell'APS.

7. Le regioni, le città metropolitane, le province, le comunità montane e i comuni danno attuazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo stabiliti dal Piano strategico triennale e promuovono nei loro rispettivi ambiti territoriali la sensibilizzazione e la partecipazione organizzata della società civile. La Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di cui all'articolo 30, detta apposite linee direttive per quanto riguarda il coordinamento e la razionalizzazione di tali interventi.

Art. 4.

(Definizione dei piani-Paese)

1. Per ogni Stato destinatario di interventi di cooperazione l'ACS redige un piano-Paese. Tali piani-Paese si basano sull'individuazione di zone d'intervento specifiche, scelte in base all'indice di povertà calcolato dall'*United Nations development programme* (UNDP), nelle quali concentrare le attività di cooperazione. Qualora lo ritenga opportuno, o quando sia previsto nell'ambito delle linee programmatiche di cui all'articolo 3, comma 2, l'ACS redige inoltre piani regionali, comprendenti territori situati in più Stati.

Art. 5.

(Controllo delle attività
della cooperazione allo sviluppo)

1. In considerazione della specificità delle sue attività, l'ACS è gestita in deroga alle norme sul bilancio dello Stato, senza il controllo preventivo della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

2. Con procedura concorsuale, gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ogni tre anni sono selezionati, fra le organizzazioni riconosciute internazionalmente di eccellenza nei rispettivi settori:

a) un organismo specializzato nelle verifiche di bilancio, che esercita i suoi controlli sul bilancio complessivo dell'ACS, su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti;

b) un organismo specializzato nella certificazione di qualità, che esercita i controlli di qualità su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti.

3. Dell'eventualità dei controlli di cui al comma 2 e dell'obbligo di mettere a disposizione ogni dato e ogni informazione richiesti, nonché di permettere l'accesso ai luoghi dove si svolgono le attività operative e amministrative è fatta menzione nei contratti e nelle convenzioni relativi allo svolgimento delle iniziative di cooperazione a chiunque affidate.

4. Ciascuno degli organismi di cui al comma 2 redige annualmente una relazione sui risultati della propria attività e la presenta al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che la trasmette alle Commissioni parlamentari competenti, nonché al direttore generale dell'ACS, di cui all'articolo 13, e al collegio dei revisori dei conti dell'ACS, di cui all'articolo 16.

Art. 6.

(Soggetti beneficiari
della cooperazione allo sviluppo)

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti, pubblici o privati, le comunità e le organizzazioni della società civile residenti nei Paesi *partner*, nonché le popolazioni e le comunità destinatarie di specifiche previsioni di tutela e promozione in ambito internazionale o comunque individuate nel Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 3.

2. Possono essere attuati, mediante i soggetti di cui all'articolo 27, interventi che hanno come dirette destinatarie le popolazioni civili e le comunità locali e che sono discussi, negoziati e concordati con i diretti rappresentanti di tali popolazioni.

Art. 7.

(Responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo)

1. La responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, al fine di assicurare l'unitarietà, il coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionali e la coerenza tra le politiche e gli obiettivi di cooperazione, spetta al Presidente dei Consiglio dei ministri, il quale delega il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che ne stabilisce gli indirizzi nell'ambito dell'azione esterna del Governo.

2. Al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, inclusa l'ACS, nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di cooperazione internazionale, compresi banche e fondi di sviluppo.

3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture dei soggetti di cui all'articolo 8 e della rete diplomatica e consolare.

Art. 8.

(Organismi esecutori di progetti di cooperazione allo sviluppo)

1. Possono richiedere contributi all'ACS, per le attività di cooperazione, le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e le altre organizzazioni di cui all'articolo 27, le regioni, le città metropolitane, le province, le comunità montane e i comuni o i loro consorzi, le università e gli altri enti pubblici non economici.

2. Nella realizzazione delle attività di cooperazione l'ACS può avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma 1 e di altri soggetti, pubblici o privati.

3. Nell'esecuzione dei progetti di cooperazione deve essere promossa la partecipazione dei soggetti appartenenti ai Paesi *partner* e devono essere utilizzati i mezzi e le capacità, anche organizzative, presenti *in loco* o in aree geografiche limitrofe. Particolare favore in tale senso deve essere attribuito alle iniziative attuate da soggetti associati che prevedono la partecipazione delle comunità e delle popolazioni locali. Ogni affidamento in subappalto deve essere esplicitamente previsto nella formulazione del progetto e le relative condizioni e modifiche devono essere specificatamente approvate dall'ACS.

4. Non possono avere accesso ai finanziamenti, e decadono immediatamente dai finanziamenti concessi, gli enti e le imprese che si rendono responsabili di violazioni di norme destinate a tutelare i diritti dei lavoratori, i diritti umani, l'ambiente o la salute, nonché di gravi irregolarità amministrative o contabili. Gli enti e le imprese devono comunque garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. L'ACS è tenuta a comunicare prontamente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, alle Commissioni parlamentari competenti e alle autorità competenti, segnalazioni relative a presunte violazioni che sono a conoscenza della stessa ACS, in particolare se trasmesse dai soggetti dei Paesi *partner* individuati ai sensi dell'articolo 6.

Art. 9.

(Oggetto dell'attività di cooperazione)

1. Nel quadro dei rapporti di mutualità di interscambio tra i popoli rientrano, in forma prioritaria ma non esclusiva, le seguenti attività:

a) la realizzazione di progetti di sviluppo intersettoriale in aree determinate, individuati e formulati con la partecipazione congiunta delle autorità e della società civile a livello locale;

b) lo studio, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;

c) la formazione di base e la formazione professionale anche in Italia di cittadini dei Paesi *partner* e del personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) la realizzazione in Italia di programmi educativi e di sensibilizzazione per la cooperazione allo sviluppo, la costruzione della pace, e la realizzazione di iniziative volte a promuovere gli scambi sociali, culturali ed educativi fra l'Italia e i Paesi *partner*, nel quadro della promozione di una cultura e di una educazione multietnica e di una mutua solidarietà tra comunità locali;

e) la realizzazione di iniziative volte a promuovere l'autosviluppo locale dei piccoli e medi produttori agricoli e manifatturieri e i processi produttivi e commerciali sviluppati nel rispetto dei princìpi dello scambio commerciale equo e solidale e dell'economia sociale e solidale fra l'Italia e i Paesi *partner*, ai sensi dell'articolo 31;

f) la realizzazione di interventi nei Paesi *partner*, a sostegno e per lo sviluppo locale di un'autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo alle esigenze locali e alla necessità di mettere a punto tecnologie appropriate ad ogni specifico contesto locale e ambientale;

g) le attività di microcredito volte a favorire lo sviluppo autonomo delle popolazioni locali e la lotta alla povertà, l'avviamento di attività nei Paesi *partner*, ai sensi dell'articolo 33;

h) il sostegno, anche attraverso programmi di informazione e di comunicazione, a iniziative che favoriscono una maggiore partecipazione delle popolazioni e delle comunità ai processi democratici, a livello locale e nazionale, nei Paesi *partner*;

i) le iniziative di cooperazione decentrata e orizzontale che promuovono il collegamento tra regioni, città metropolitane, province, comunità montane, comuni e altri enti locali o soggetti italiani di cui all'articolo 27 e omologhi soggetti dei Paesi *partner*;

l) il sostegno e l'adozione a distanza;

m) l'assistenza tecnica, l'amministrazione, la gestione, la valutazione e il monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'impiego di personale qualificato per tali compiti;

n) gli interventi civili di pace volti a prevenire o gestire, con modalità non violente, i conflitti di carattere locale o su scala più ampia, attraverso attività di *peacebuilding* e riconciliazione *post* conflitto, protezione e sostegno dei difensori ed attivisti dei diritti umani.

2. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e di servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere *in loco* o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.

3. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono, in ogni caso, avere livelli di redditività tali da garantire la capacità di restituzione del debito contratto dal Paese, ma non superiori ai limiti stabiliti dall'OCSE per l'accesso ai crediti di aiuto.

Art. 10.

(Modalità delle attività di cooperazione)

1. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale devono essere predisposti nel rispetto delle previsioni contenute nei piani-Paese elaborati dall'ACS ai sensi dell'articolo 4.

2. Il piano-Paese deve essere discusso con i soggetti governativi e non governativi della cooperazione italiana presenti nel Paese in oggetto, con le organizzazioni locali della società civile e, salvo che nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, deve essere negoziato con i rappresentanti del Governo del Paese *partner.* Il piano-Paese, inoltre, deve rispettare le finalità del piano generale di sviluppo del Paese *partner*, assicurando in particolare il coordinamento con le decisioni e con le attività degli operatori internazionali.

3. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo devono essere discussi con i rappresentanti, eletti o designati con metodo democratico, della popolazione o della comunità direttamente destinataria dei

relativi benefici e con le organizzazioni locali della società civile, secondo il principio del consenso libero, informato e preventivo. In ogni caso, nella valutazione degli interventi, deve essere data rilevanza alla capacità di coinvolgimento partecipativo delle popolazioni interessate. Il coinvolgimento e la partecipazione devono essere considerati con particolare attenzione nei casi previsti dall'articolo 6, comma 2.

4. È istituita presso l'ACS una struttura di valutazione e di ispezione indipendente, composta da tre esperti nominati per un periodo di cinque anni. Tale struttura ha il compito di svolgere valutazioni ed esami di progetti sostenuti dalla cooperazione italiana su richiesta diretta di comunità locali coinvolte o di organizzazioni non governative locali, nonché su richiesta della Consulta di cui all'articolo 28, o di suoi singoli membri, al fine di proporre eventuali misure correttive e di migliorare le prestazioni della cooperazione italiana.

5. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve essere sottoposto ad accertamento preventivo e a valutazione di compatibilità ambientale, da effettuare altresì in corso d'opera e successivamente, con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate. Ogni intervento di cooperazione deve altresì essere sottoposto a valutazione di impatto di genere e a valutazione di impatto sull'infanzia.

6. Le valutazioni di cui al comma 5, nonché ogni altra valutazione di impatto sui diritti umani, sociali e dei lavoratori o sull'ambiente, la documentazione relativa al coinvolgimento e alla partecipazione delle popolazioni dei Paesi *partner* e ogni altra documentazione significativa per la valutazione del progetto sono rese pubbliche dall'ACS prima dell'approvazione del progetto stesso.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, anche su proposta dell'ACS o della Consulta di cui all'articolo 28, elabora le linee guida comprendenti gli elementi necessari per realizzare le valutazioni di cui ai commi 5 e 6 e le propone al Consiglio dei ministri per l'approvazione. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale può disporre l'integrazione o l'aggiornamento dei criteri per la valutazione di impatto di un singolo progetto, in modo da adeguare la relativa valutazione ai migliori *standard* internazionali. All'eventuale aggiornamento delle linee guida di cui al presente comma si provvede con le modalità previste per la loro approvazione.

Art. 11.

(Coordinamento con gli interventi umanitari e di emergenza)

1. Gli interventi di emergenza realizzati dall'Italia in Paesi colpiti da crisi sociali, umanitarie e ambientali sono distinti dalla cooperazione allo sviluppo.

2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, d'intesa con il direttore generale dell'ACS e con le autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali, stabilisce con proprio decreto, per ogni evento che genera situazioni di emergenza sociale, umanitaria e ambientale, la durata del periodo di prima emergenza, che in ogni caso non può superare i novanta giorni, distinto da quello in cui possono svolgersi attività di ricostruzione. In tale periodo, le attività sono svolte dalle autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali. Trascorso tale periodo, le attività di ricostruzione sono svolte dall'ACS.

3. Per assicurare il necessario coordinamento tra gli interventi di emergenza, le attività di ricostruzione e le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale e per ottimizzare la gestione delle risorse, agli incontri decisionali e organizzativi legati agli interventi di emergenza partecipano il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o un suo delegato, e il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato.

Capo II

COMPITI E STRUTTURA DELL'ACS

Art. 12.

(Compiti dell'ACS)

1. L'ACS programma, promuove, finanzia, coordina, esegue e monitora gli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 3.

2. L'ACS svolge un ruolo di orientamento e di informazione degli operatori dello sviluppo e degli Stati, enti, organi e cittadini, italiani o stranieri, interessati alla cooperazione allo sviluppo, in conformità al principio di trasparenza dell'attività amministrativa.

3. L'ACS predispone i piani-Paese di cui agli articoli 4 e 10 e delibera l'istituzione delle proprie unità locali di cooperazione nei Paesi *partner*, secondo quanto disposto dall'articolo 19, nonché delle proprie rappresentanze presso le organizzazioni internazionali.

4. L'ACS può anche svolgere attività su mandato e con finanziamento parziale o totale di organismi internazionali e a tale scopo può partecipare alle relative gare di aggiudicazione.

5. L'ACS provvede alle attività di valutazione degli impatti sociali, ambientali e sui diritti umani dei singoli progetti, secondo quanto disposto dall'articolo 10, e dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 4.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'ACS in conformità a quanto disposto dal presente articolo e dall'articolo 3, comma 4.

Art. 13.

(Direttore generale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, procede alla nomina del direttore generale dell'ACS, scelto tra persone dotate di provata e riconosciuta esperienza nel campo specifico, nonché di esperienza manageriale. La nomina è approvata dal Parlamento. Il direttore generale dura in carica tre anni e il suo incarico può essere rinnovato una sola volta.

2. Il direttore generale sovraintende alle attività dell'ACS vigilando, sotto la propria responsabilità, sul costante perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sul rispetto dei vincoli e delle procedure previsti dalla presente legge.

3. Il direttore generale esercita le funzioni di rappresentanza interna ed esterna, anche processuale, dell'ACS.

Art. 14.

(Statuto e regolamenti dell'ACS)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale dell'ACS propone al comitato direttivo di cui all'articolo 15, per l'approvazione, lo statuto e i regolamenti di funzionamento dell'ACS.

2. Dopo l'approvazione del comitato direttivo, il direttore generale dell'ACS trasmette lo statuto al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che a sua volta lo presenta al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione.

3. Eventuali variazioni allo statuto e ai regolamenti dell'ACS sono approvate secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.

Art. 15.

(Comitato direttivo)

1. Il comitato direttivo dell'ACS è composto dal direttore generale e da quattro membri, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I membri del comitato sono scelti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra persone di provata esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo, tra cui rappresentanti di enti locali e di organizzazioni non governative, e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti modalità:

a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;

b) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) uno su proposta dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata».

2. Il comitato direttivo opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 14. Esso, in particolare:

a) predispone lo statuto e delibera i regolamenti dell'ACS;

b) delibera il programma triennale di attività dell'ACS corredato della relativa relazione programmatica;

c) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato d'avanzamento delle attività, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;

d) approva, entro due mesi dal suo insediamento, e successivamente ogni volta che se ne presenta la necessità, la struttura organizzativa dell'ACS predisposta dal direttore generale sulla base di quanto indicato all'articolo 17;

e) adotta le deliberazioni relative al funzionamento dell'ACS;

f) approva i piani-Paese predisposti dall'ACS;

g) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 23;

h) delibera gli impegni di spesa;

i) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'ACS;

l) delibera in merito a ogni questione che il direttore generale ritiene opportuno sottoporre alla sua attenzione.

Art. 16.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Presso l'ACS è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da altri cinque membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti modalità:

a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;

b) uno su proposta delle Commissioni competenti in materia di affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

c) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

d) uno su proposta del direttore generale dell'ACS.

2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sul buon andamento amministrativo, finanziario e contabile dell'ACS, anche sotto il profilo del rispetto delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 17.

(Organizzazione dell'ACS)

1. L'ACS è strutturata in divisioni geografiche, una divisione multilaterale, una divisione giuridico-amministrativa e una divisione del personale. La struttura dell'ACS comprende inoltre gli uffici tematici di *staff* del direttore generale, che lo coadiuvano nell'attività di controllo sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge nelle distinte aree geografiche, anche sotto il profilo della coerenza con le disposizioni generali di programmazione degli interventi di APS.

2. Le divisioni geografiche sono preposte alla conduzione dei negoziati bilaterali, alla formulazione delle proposte di programmazione finanziaria e tecnica, nonché alla gestione e al coordinamento dei progetti e alla supervisione sull'attuazione della programmazione bilaterale.

3. La divisione multilaterale è preposta ai seguenti compiti:

a) facilitare la gestione dei rapporti con gli organismi internazionali e sovranazionali;

b) formulare la proposta annuale per la concessione dei contributi volontari agli organismi e agli

istituti afferenti all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali;

c) valutare e coordinare, in costante coordinamento con le divisioni geografiche competenti, i programmi e i progetti multibilaterali, non attribuibili ad una specifica area geografica.

4. La divisione del personale è preposta alla gestione del personale dell'ACS, con particolare riguardo al reclutamento, alla carriera, alle missioni e ai trasferimenti all'estero.

5. Uno specifico ufficio dell'ACS è incaricato dei servizi di informazione interna e al pubblico, di documentazione e di banca dati, nonché della redazione del bollettino dell'ACS.

Art. 18.

(Personale dell'ACS)

1. Il personale dell'ACS è inquadrato sulla base di un negoziato tra il direttore generale, a tal fine coadiuvato dalla divisione del personale di cui all'articolo 17, comma 4, e le organizzazioni sindacali a livello intercategoriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale si procede all'individuazione del contratto collettivo nazionale del lavoro cui fare riferimento per il predetto inquadramento. Le contrattazioni successive sono svolte con le organizzazioni sindacali della categoria individuata a seguito della procedura negoziale di cui al primo periodo.

2. Fino alla definizione della nuova normativa di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contrattuali relative al personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Lo *status* del personale dipendente dell'ACS deve tenere conto dell'esigenza di tutelarne e valorizzarne l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità.

Art. 19.

(Unità locali di cooperazione)

1. L'ACS, sulla base di direttive e indicazioni del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale provvede all'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC) con sede propria nei Paesi *partner*, che si avvalgono ma non dipendono dalle rappresentanze diplomatiche locali.

2. I compiti delle ULC consistono:

a) nella facilitazione della conduzione dei negoziati con le autorità centrali e locali del Paese *partner* relativamente alla definizione e alla realizzazione dei piani-Paese e dei progetti di cooperazione;

b) nel mantenimento dei rapporti attinenti alle iniziative di cooperazione con le autorità centrali e locali del Paese *partner* e con la popolazione locale, nonché con gli altri soggetti che attuano interventi di cooperazione *in loco*;

c) nella predisposizione e nell'invio all'ACS di ogni elemento di informazione utile alla gestione, alla valutazione e al coordinamento delle iniziative di cooperazione intraprese, nonché alla redazione e modifica dei piani-Paese o di singoli progetti;

d) nella predisposizione della documentazione necessaria alla redazione delle linee programmatiche per la cooperazione allo sviluppo definite all'articolo 3;

e) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

f) nello sdoganamento, nel controllo, nella custodia e nella consegna delle attrezzature e dei beni inviati dall'ACS.

Art. 20.

(Funzionamento e regolamenti dell'ACS)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, il direttore generale, con propri regolamenti, definisce le procedure relative al funzionamento dell'ACS, comprese quelle di reclutamento del personale, di affidamento delle consulenze, di gestione e di valutazione dei progetti e di selezione degli esecutori degli interventi, e le sottopone all'esame del comitato direttivo per una prima approvazione. Dette procedure sono successivamente sottoposte al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva. Le procedure

sono trasmesse anche alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Eventuali integrazioni e modifiche ai regolamenti adottati ai sensi del comma 1 sono approvate con le modalità stabilite nel medesimo comma.

Art. 21.

(Valutazione dei risultati,
coerenza degli interventi e delle politiche)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita un'unità di missione che risponde direttamente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale allo scopo di garantire l'indipendenza nella valutazione dell'efficacia degli interventi, la coerenza strategica delle azioni di cooperazione allo sviluppo e la coerenza delle politiche internazionali dell'Italia rispetto agli obiettivi di cooperazione.

2. L'azione dell'unità di missione può attivarsi anche su proposta dei portatori d'interessi. L'unità trasmette i risultati della sua azione al Comitato internazionale per la cooperazione allo sviluppo e alla Conferenza unificata.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III

FINANZIAMENTO DELLA
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 22.

(Autonomia finanziaria dell'ACS)

1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

2. L'ACS ha autonomia finanziaria, che esercita attingendo al Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 23.

3. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili, l'ACS è soggetta al controllo del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 16, a quello dell'organismo di verifica contabile di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, e a quello delle Commissioni parlamentari competenti.

4. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti dell'ACS, che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione. La Corte dei conti provvede a trasmettere copia di tutta la documentazione alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 23.

(Fondo unico per l'APS)

1. È istituito il Fondo unico per l'APS di seguito denominato «Fondo unico», destinato all'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, costituito:

a) dagli stanziamenti quinquennali iscritti nell'apposita rubrica del Fondo unico;

b) dagli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dai Paesi *partner*, da altri Stati, da enti od organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) dai fondi a ciò destinati da regioni, città metropolitane, province, comuni e altri enti locali;

d) dai fondi destinati alle iniziative bilaterali e multibilaterali da finanziare a dono, compresi, e distinti tra loro, quelli per le iniziative di cooperazione decentrata e quelli per le iniziative promosse dalle associazioni e società cooperative di cui all'articolo 27;

e) dai mezzi finanziari destinati alla costituzione del fondo rotativo per il finanziamento delle iniziative bilaterali a credito di aiuto e dai relativi rientri;

f) dai fondi derivanti dalle operazioni di conversione dei crediti commerciali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 25 luglio 2000, n. 209, da gestire secondo le modalità previste dagli accordi bilaterali con i Paesi interessati;

g) dai fondi destinati, per le sole finalità e nei limiti della presente legge, ai contributi, obbligatori e volontari, alle organizzazioni internazionali, alla partecipazione italiana al capitale di banche e di fondi internazionali di sviluppo nonché alla cooperazione allo sviluppo svolta dall'Unione europea;

h) dalle risorse del fondo rotativo previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;

i) da donazioni, lasciti, legati o liberalità delle sole persone fisiche;

l) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'ACS, comprese le eventuali restituzioni da parte dell'Unione europea;

m) dal gettito derivante da imposte di scopo, o da altri strumenti innovativi, quali la tassazione sulle transazioni finanziarie o la sovratassa su porto d'armi.

2. Gli stanziamenti destinati al Fondo unico sono determinati in sede di legge di stabilità. I residui non utilizzati possono essere utilizzati nell'esercizio finanziario successivo.

3. Gli stanziamenti destinati dalla legge al Fondo unico sono iscritti in un'apposita unità previsionale di base del bilancio dello Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 24.

(Fondo rotativo per i crediti concessionali)

1. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale autorizza un ente finanziario gestore, appositamente selezionato a concedere, anche in consorzio con enti o con banche estere, a Stati, organizzazioni internazionali, fondi di sviluppo, banche centrali o enti di Stato di Paesi che beneficiano della cooperazione internazionale, crediti concessionali secondo la normativa dell'OCSE/DAC, a valere sul Fondo rotativo istituito presso lo stesso ente.

2. Nel Fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti a tale fine già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 25.

(Servizio di tesoreria)

1. Alla gestione finanziaria e contabile del Fondo unico provvede un istituto di credito scelto mediante gara fra quelli, presenti in Italia, che dichiarano di non operare nel settore degli armamenti e il cui statuto è basato su criteri di equità commerciale nei rapporti fra Nord e Sud del mondo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il bando di gara deve considerare tra i requisiti per la scelta dell'istituto di credito il non coinvolgimento nel finanziamento all'industria degli armamenti, compresi il finanziamento alle operazioni di *import-export* e l'appoggio alle operazioni di pagamento, nonché l'assenza di succursali, filiali o società controllate in Paesi considerati paradisi fiscali dall'OSCE o da altre istituzioni e organizzazioni internazionali. Il bando di gara deve altresì considerare l'adozione da parte dell'istituto di credito di *standard* ambientali, sociali e sui diritti umani per la valutazione degli impatti conseguenti ai finanziamenti effettuati.

Art. 26.

(Esenzioni fiscali e versamento della quota dell'IRPEF)

1. I contribuenti persone fisiche possono, mediante apposita dichiarazione allegata alla denuncia annuale dei redditi, devolvere al Fondo unico e ai soggetti di cui all'articolo 27 una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati dalle sole persone fisiche in favore dei soggetti di cui all'articolo 27 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura massima del 2 per cento di tale reddito.

3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e il Ministro dell'economia e delle

finanze adottano o propongono, di concerto, le disposizioni necessarie a garantire ulteriori sgravi fiscali a beneficio delle attività di cooperazione allo sviluppo disciplinate dalla presente legge.

Capo IV

ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, SOCIETÀ COOPERATIVE E *STATUS* DEI COOPERANTI

Art. 27.

(Associazioni senza fini di lucro e società cooperative per la cooperazione allo sviluppo, il volontariato, la finanza etica, il servizio civile, i corpi civili di pace)

1. Possono presentare all'ACS progetti volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 le associazioni o i gruppi di associazioni che presentano i seguenti requisiti:

a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) avere tra i propri fini statutari la prestazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;

c) non perseguire fini di lucro;

d) non risultare collegate in alcun modo con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

e) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

f) svolgere le attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dall'ACS.

2. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione, volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le società cooperative che presentano i seguenti requisiti:

a) avere tra i propri fini statutari la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo;

b) non risultare in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

c) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

d) svolgere attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dalla presente legge;

e) non avere al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentare che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori, fatte salve le cooperative di consumo.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti in un apposito elenco opportunamente reso pubblico dall'ACS.

4. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni del commercio equo e solidale e dell'economia sociale e solidale nel suo complesso, le associazioni e le cooperative di immigrati, le organizzazioni che svolgono attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, di volontariato, del servizio civile nazionale, del servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di corpi civili di pace e quelle impegnate nell'attività di sostegno e adozione a distanza secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 31, 32, 33 e 34.

5. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni dei Paesi *partner* che hanno requisiti definiti con apposito regolamento adottato dall'ACS.

6. La capacità di intervento dei soggetti di cui al presente articolo è valutata dall'ACS in relazione alle specifiche caratteristiche dei progetti presentati.

7. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle società cooperative di cui al presente articolo, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'acquisto, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero, nonché all'utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Un analogo beneficio compete per l'esportazione di beni destinati alle medesime finalità, nonché all'acquisto di biglietti aerei per missioni all'estero nel quadro di progetti di cooperazione.

8. Le attività di cooperazione allo sviluppo o che comunque rispettano le finalità degli articoli 1 e 2, svolte dai soggetti di cui al presente articolo, rientranti nel quadro di collaborazione tra l'Italia e l'ONU

o l'Unione europea, sono da considerare, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale. Le relative disposizioni sono adottate dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 28.

(Consulta per la cooperazione allo sviluppo)

1. È istituita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Consulta».

2. Della Consulta fanno parte le autonomie locali, le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui all'articolo 27, commi 1, 2, 4 e 5, che ne fanno richiesta e che presentano i requisiti previsti dal medesimo articolo.

3. Possono altresì chiedere di fare parte della Consulta tutte le organizzazioni, le associazioni e le reti impegnate sui temi della giustizia ambientale, sociale ed economica globale che ne fanno richiesta. In tale caso il comitato direttivo della Consulta, di cui al comma 4, si pronuncia entro tre mesi, con decisione motivata, in merito alla richiesta di partecipazione.

4. La Consulta è convocata per il suo insediamento dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che rimangono in carica per un anno. I membri del comitato direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

5. Il comitato direttivo propone un regolamento di funzionamento della Consulta, che deve essere successivamente approvato, con eventuali modifiche, dalla Consulta stessa, entro tre mesi dalla sua prima convocazione. Il regolamento è trasmesso al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva.

6. Allo scopo di recepire e di discutere le indicazioni espresse dalla Consulta, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale si riunisce con il comitato direttivo della Consulta almeno due volte l'anno.

7. Al fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale convoca, a scadenza biennale, una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.

8. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti negli strumenti d'informazione e di pubblicità previsti dalla presente legge.

9. Il comitato direttivo della Consulta e ogni suo membro, anche a titolo individuale, possono presentare all'ACS e al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività dell'ACS, compresi i singoli interventi.

10. La Consulta può inoltrare all'ACS proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 4.

11. La Consulta facilita la partecipazione delle organizzazioni della società civile italiana ai meccanismi e agli organismi di consultazione previsti dalle convenzioni delle Nazioni Unite, le Organizzazioni e i trattati multilaterali e bilaterali, in tema di cooperazione, *policy making accountability*, diritti umani e sostenibilità prevedendo strumenti di condivisione delle informazioni e di sostegno alla partecipazione.

12. L'ACS è tenuta a esaminare le relazioni, le osservazioni e i pareri di cui ai commi 10 e 11 e a pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Art. 29.

*(*Status *dei cooperanti)*

1. Sono considerati cooperanti i cittadini italiani e non che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie, nonché dell'idoneità psico-fisica, prescindendo da fini di lucro e ispirati dai valori della solidarietà e della cooperazione internazionale, stipulano un contratto avente ad oggetto la prestazione di attività di lavoro nell'ambito delle iniziative previste dalla presente legge,

comprese quelle finanziate nell'ambito dell'Unione europea, dell'ONU o di altre organizzazioni internazionali.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'ACS, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale adotta la Carta dei diritti e dei doveri del cooperante, che definisce la natura e le caratteristiche particolari della qualifica di cooperante.

Capo V

COOPERAZIONE DECENTRATA E ALTRI ATTORI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DELLA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Art. 30.

(Cooperazione decentrata)

1. Le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici possono attuare in piena autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo, nell'ambito delle strategie annuali stabilite dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e approvate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3. L'ACS favorisce la cooperazione decentrata tra realtà locali italiane e dei Paesi *partner*, contribuendo finanziariamente, in tutto o in parte, ai progetti presentati, anche attraverso loro consorzi, dai soggetti di cui al presente comma, nonché fornendo assistenza e servizi, direttamente o mediante organismi esecutori esterni.

2. È istituita una Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di seguito denominata «Commissione paritetica», composta da dieci membri, di cui cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, tre dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, uno dall'Unione delle province d'Italia e uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La Commissione paritetica è presieduta dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o da un suo delegato, e alle sue riunioni partecipa il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato.

3. Nel caso di richiesta di contributo finanziario da parte dei soggetti di cui al comma 1, la Commissione paritetica discute e presenta proposte in ordine alle attività di cooperazione allo sviluppo promosse, organizzate e attuate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, che assicurino il coordinamento tra le attività nel pieno rispetto della loro autonomia, stabilendo, altresì, la quota del Fondo unico da destinare annualmente a tali attività.

4. Nel rispetto della piena autonomia prevista al comma 1, la Commissione paritetica deve favorire l'ottimizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale dell'Italia, con l'obiettivo di evitare la moltiplicazione di iniziative analoghe e le conseguenti dispersioni di risorse, che possono comportare una diminuzione dell'efficienza e dell'efficacia delle politiche di cooperazione.

5. La Commissione paritetica può trasmettere all'ACS indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 4.

6. Le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e gli altri soggetti indicati all'articolo 27, commi 1, 2, 4 e 5, possono presentare richiesta di contributo alle regioni e agli altri enti territoriali per progetti di cooperazione allo sviluppo.

Art. 31.

(Commercio equo e solidale
ed economia sociale e solidale)

1. La Repubblica riconosce il valore del commercio equo e solidale e dell'economia sociale e solidale in quanto forme di cooperazione volte a realizzare progetti di produzione, di riconversione ecologica e sociale solidale di strutture e reti produttive, di *capacity building* e *advocacy* sui temi della giustizia economica e commerciale, nonché scambi commerciali con e tra i produttori dei Paesi *partner*, che tendono a valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile.

2. I soggetti di cui all'articolo 27, che praticano le attività di *capacity building*, di *advocacy* e gli scambi di cui al comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali.

3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di commercio equo e solidale e di economia sociale e solidale nel suo complesso nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e solidale negli ultimi due anni;

e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi *partner* incrementano, altresì, i livelli di tutela dei diritti dei lavoratori e salvaguardano i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

Art. 32.

(Partecipazione
degli immigrati alla cooperazione
e alla solidarietà internazionale)

1. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione allo sviluppo all'ACS, alle regioni e agli enti locali territoriali, in conformità all'articolo 27 e alle normative regionali di settore.

Art. 33.

(Attività di microcredito, finanza etica
ed economia solidale)

1. La Repubblica riconosce le attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale quale strumento economico innovativo che contribuisce in maniera determinante alla lotta contro la povertà e allo sviluppo autoctono dei popoli, con l'effetto di implementare meccanismi virtuosi di sviluppo e di emancipazione economica delle popolazioni più povere, escluse dai canali economici e finanziari tradizionali. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, sono favorite le attività di microcredito aventi come scopo la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali socialmente e ambientalmente sostenibili, volte in primo luogo al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle popolazioni locali.

2. I soggetti di cui all'articolo 27, che svolgono attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale negli ultimi due anni;

e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori;

g) si ispirano nelle loro operazioni ai princìpi della finanza eticamente orientata.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi *partner*, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

Art. 34.

(Volontariato, servizio civile nazionale, servizio civile europeo, campi di lavoro all'estero, corpi civili di pace)

1. Ai fini della presente legge, per volontariato, servizio civile nazionale, servizio civile europeo, campi di lavoro all'estero e corpi civili di pace si intendono le iniziative e le attività volte ad assicurare il coinvolgimento diretto dei cittadini nella pianificazione, progettazione e attuazione di programmi e progetti di partenariato volti a rafforzare lo scambio reciproco di competenze, la costruzione di reti di solidarietà, la diplomazia popolare e dal basso, nonché l'interposizione pacifica e non violenta nelle aree di conflitto.

2. I soggetti di cui all'articolo 27, che svolgono attività di volontariato, di servizio civile nazionale, di servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di corpi civili di pace secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di sostegno o adozione a distanza, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di sostegno o di adozione a distanza negli ultimi due anni;

e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi *partner*, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

(Personale dell'ACS)

1. Nei ruoli dell'ACS sono inquadrati in via prioritaria, a loro richiesta, sulla base di procedure di reclutamento appositamente decise dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, coloro che hanno prestato per almeno quattro anni, o che prestano alla data di entrata in vigore della presente legge, la loro opera alle dipendenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

Art. 36.

(Indirizzi programmatici)

1. Gli indirizzi programmatici per la cooperazione allo sviluppo sono stabiliti, in sede di prima attuazione della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

2. L'ACS procede alla redazione della relazione previsionale e programmatica entro tre mesi dall'approvazione degli indirizzi di cui al comma 1.

Art. 37.

(Finanziamento del Fondo unico)

1. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo confluiscono nel Fondo unico all'atto della sua istituzione.

Art. 38.

(Gestione delle attività pregresse
e direttive alle ambasciate)

1. Presso il Ministero degli affari esteri è soppressa la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo istituita dall'articolo 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

2. Alle dirette dipendenze del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per il coordinamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo, con i seguenti compiti:

a) assicurare il completamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo approvate prima della data di entrata in vigore della presente legge, fino al termine delle attività operative e degli eventuali contenziosi. Per sopperire alle eventuali necessità di personale tecnico è previsto il ricorso al personale comandato da altre amministrazioni dello Stato o da enti pubblici;

b) impartire, su richiesta e in accordo con l'ACS, alle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi *partner* le direttive per la definizione o la revisione degli accordi quadro in merito alle procedure e alle modalità delle attività di cooperazione allo sviluppo.

3. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo presenta annualmente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale una relazione in merito allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, fino al completo adempimento dei compiti di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale trasmette la relazione alle Commissioni parlamentari competenti.

1.2.3. Testo correlato 1326, 211, 558 e 1309-A (ERRATA CORRIGE)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1326, 211, 558 E 1309-A

Relazione Orale

Relatore Tonini

Errata corrige

TESTO PROPOSTO DALLA 3a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 23 giugno 2014

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
e dal **Ministro degli affari esteri**
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2014

CON ANNESSI I TESTI DEI
DISEGNI DI LEGGE

Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo
e la solidarietà internazionale (n. 211)

d'iniziativa del senatore **TONINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2013

Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale
allo sviluppo (n. 558)

d'iniziativa dei senatori **ROMANO** , **DALLA ZUANNA** , **ALBERTINI** , **DI BIAGIO** , **DI MAGGIO** , **D'ONGHIA** , **DE POLI** , **DELLA VEDOVA** , **FRAVEZZI** , **GIANNINI** , **ICHINO** , **MARAN** , **Luigi MARINO** , **MERLONI** , **OLIVERO** , **Maurizio ROSSI** , **SUSTA** e **ZIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 2013

Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche
di solidarietà internazionale (n. 1309)

d'iniziativa dei senatori **DE CRISTOFARO** , **DE PETRIS** , **BAROZZINO** , **CERVELLINI** , **PETRAGLIA** , **STEFANO** e **URAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2014

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1326

La pagina 38 si intende sostituita dalla seguente:

«

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Possono essere soggetti di cooperazione allo sviluppo anche imprese commerciali e soggetti con finalità di lucro quando agiscono con finalità conformi ai princìpi della presente legge, per la promozione della pace e della giustizia nel quadro di relazioni solidali e paritarie con gli altri popoli.

Art. 22.

(Amministrazioni, università ed enti pubblici)

1. La cooperazione allo sviluppo favorisce l'apporto e la partecipazione delle altre amministrazioni dello Stato, delle università pubbliche e degli altri enti pubblici, alle proprie iniziative quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge.

2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di cui all'articolo 20, mediante convenzione che determina modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, può affidare ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o può concedere contributi ai predetti enti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate.

3. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ambientali, nonché le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.

Soppresso

Art. **23.**

(Amministrazioni, università ed enti pubblici)

1. *Identico.*

2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di cui all'articolo **21**, mediante convenzione che determina modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, può affidare ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o può concedere contributi ai predetti enti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate.

3. *Identico.*

».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1309
XVII Legislatura

Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale

---

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente	
N. 34 (pom.) 19 marzo 2014	Discusso congiuntamente: S.1326, S.211, S.558 Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 31 marzo 2014 alle ore 18:00
N. 9 (pom.) 20 marzo 2014 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Audizioni informali
N. 10 (pom.) 25 marzo 2014 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Audizioni informali
N. 36 (pom.) 2 aprile 2014	
N. 37 (pom.) 8 aprile 2014	
N. 43 (pom.) 11 giugno 2014	
N. 44 (pom.) 12 giugno 2014	

N. 45 (pom.) 19 giugno 2014	Esito: **concluso l'esame** proposto assorbimento: degli altri ddl congiunti da parte del testo base S. 1326 proposto testo modificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3^ Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 34 (pom.) del 19/03/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 19 MARZO 2014
34ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DE CRISTOFARO

Interviene il vice ministro degli affari esteri Pistelli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1241) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente DE CRISTOFARO informa che la Commissione bilancio ha espresso, sul testo del disegno di legge, un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativamente all'articolo 3.

Il relatore AMORUSO (*FI-PdL XVII*) illustra quindi l'emendamento 3.1 (pubblicato in allegato) finalizzato a recepire la condizione apposta nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente DE CRISTOFARO pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Pone quindi ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all?Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1326) ***Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo***

(211) ***TONINI. - Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale***

(558) ***ROMANO ed altri. - Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo*** (1309) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1326, 211 e 588, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1309 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1326, 211 e 558, sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il presidente DE CRISTOFARO comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1309, a sua prima firma, recante riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale. In considerazione della connessione in materia, propone di congiungere l'esame di tale testo all'esame dei disegni di legge nn. 1326, 211 e 558.

La Commissione conviene.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) esprime perplessità su diversi aspetti del progetto di riforma presentato dal Governo, in particolare sulle norme relative all'Agenzia per la cooperazione. Auspica tuttavia che, qualora tale struttura fosse comunque istituita, la sua implementazione amministrativa possa essere rapida, anche per evitare interruzioni nell'azione di gestione dei programmi di cooperazione.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) rileva alcune criticità, nel testo del disegno di legge n. 1326 d'iniziativa governativa, nei rapporti tra la struttura amministrativa del Ministero degli affari esteri e l'Agenzia per la cooperazione. Critica il prospettato cambiamento della denominazione del Ministero degli affari esteri ed esprime preoccupazione sulla possibile riduzione dell'impegno a favore della diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo. Auspica l'introduzione di un maggiore controllo parlamentare sulla definizione dei programmi di cooperazione allo sviluppo.

Il presidente DE CRISTOFARO rileva che la cooperazione allo sviluppo non è integrabile nella politica estera e che per questo motivo la regia politica del settore andrebbe affidata ad un apposito

Ministro per la cooperazione. Segnala che il disegno di legge governativo rivela un approccio culturale sorpassato, di carattere essenzialmente assistenzialistico. Esprime preoccupazione per la mancata previsione di un fondo unico per la cooperazione, fondamentale per dare coerenza e unitarietà al settore, e per l'eccessiva apertura al settore privato, senza un adeguato sistema di vincoli e condizioni che impediscano l'ingresso nel settore delle grandi *lobby* imprenditoriali. Sottolinea l'esigenza di rafforzare la struttura di controllo e di vigilanza e di definire le modalità di azione dell'Agenzia per la cooperazione, per non moltiplicare inutilmente gli organismi decisionali. Auspica il rafforzamento della partecipazione della società civile alla definizione delle linee programmatiche del settore, evitando di subordinare la cooperazione alla politica estera, agli interessi commerciali e all'interventismo militare.

Il senatore AMORUSO (*FI-PdL XVII*) condivide l'impegno alla riforma della disciplina della cooperazione, auspicando un proficuo confronto in sede di esame degli emendamenti.

Non essendovi altre richieste di intervento il presidente DE CRISTOFARO dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il vice ministro PISTELLI ricorda che il disegno di legge governativo rappresenta un intervento di carattere ordinamentale assolutamente necessario per aggiornare una normativa non più al passo con i tempi, anche per i profondi mutamenti intervenuti nello scenario internazionale e nelle dinamiche della cooperazione allo sviluppo. Sottolinea che testo del Governo utilizza modelli già sperimentati in altri Paesi europei, secondo i migliori *standard* internazionali, in particolare quelli individuati dall'OCSE-DAC. Evidenzia che l'obiettivo è di superare un intervento di carattere assistenziale, sostenendo invece uno sviluppo autonomo e sostenibile dei Paesi in cui si interviene, in modo da favorire al contempo l'internazionalizzazione del nostro sistema economico e produttivo. Espone poi brevemente i principali aspetti del disegno di legge governativo n. 1326. Evidenzia l'opportunità di affidare la direzione politica del settore al Ministero degli affari esteri istituendo però un comitato interministeriale per un efficace coordinamento dei vari interventi pubblici. Rileva che l'istituzione di un'Agenzia per la cooperazione costituisce il modello prevalente nell'Unione europea e nei principali Paesi donatori, anche per i vantaggi che tale strumento consente in termini di autonomia di bilancio. Auspica una rapida approvazione del provvedimento, anche per l'ingente lavoro di approfondimento svolto in Senato nelle precedenti legislature.

Il presidente DE CRISTOFARO propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1326, già assunto quale testo base, alle ore 18 di lunedì 31 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1241

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 72.482 per l'anno 2014, in euro 66.947 per l'anno 2015 e in euro 72.482 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1.3.2.1.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 9 (pom.) del 20/03/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9
GIOVEDÌ 20 MARZO 2014

Presidenza del Vice Presidente
DE CRISTOFARO

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,30

AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1326, 211, 558 E 1309 (DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO)

1.3.2.1.3. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 10 (pom.) del 25/03/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10
MARTEDÌ 25 MARZO 2014

Presidenza del Presidente
CASINI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,45

AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1326, 211, 558 E 1309 (DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO)

1.3.2.1.4. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 36 (pom.) del 02/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2014
36ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Pistelli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1219) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 gennaio.

Il presidente CASINI informa che la Commissione bilancio ha espresso, sul testo del disegno di legge, un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativamente all'articolo 3.

La relatrice DE PIETRO (*M5S*) illustra quindi l'emendamento 3.1 (pubblicato in allegato) finalizzato a recepire la condizione apposta nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Pone quindi ai voti il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all?Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1242) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente CASINI informa che la Commissione bilancio ha espresso, sul testo del disegno di legge, un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativamente all'articolo 3.

Il relatore TRONTI (*PD*) illustra quindi l'emendamento 3.1 (pubblicato in allegato) finalizzato a recepire la condizione apposta nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Pone quindi ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all?Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1315) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Compagna a riferire favorevolmente all?Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1302) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI , verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Razzi a riferire favorevolmente all?Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1326) ***Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo***

(211) ***TONINI. - Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale***

(558) ***ROMANO ed altri. - Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo*** (1309) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309 sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il presidente CASINI informa la Commissione che, alla scadenza del termine, fissato, lo scorso 31 marzo, alle ore 18, risultano presentati un ordine del giorno e circa trecento emendamenti (pubblicati in allegato), riferiti al testo del disegno di legge n. 1326, adottato come testo base.
Dà quindi conto dei pareri favorevoli espressi, sul testo, dalla Commissione Difesa e dalla Commissione Agricoltura.

Si procede quindi pertanto all'esame dell'ordine del giorno.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) illustra l'ordine del giorno G/1326/1/3, sottolineandone l'obiettivo di valorizzare il ruolo delle università nell'ambito dei processi di valutazione degli interventi di cooperazione.

Il vice ministro PISTELLI propone una riformulazione del testo che non comporti una contrapposizione tra il ruolo delle università e quello dei soggetti privati.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) riformula l'ordine del giorno a propria prima firma nel senso suggerito dal rappresentante del Governo nell'ordine del giorno G/1326/1/3 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene quindi accolto dal Governo.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) illustra gli emendamenti 1.2, che propone una definizione più precisa della cooperazione allo sviluppo; 1.11, con il quale si intende valorizzare la partecipazione democratica delle popolazioni coinvolte dagli interventi di cooperazione; 1.14; 1.17, che intende superare la logica assistenzialistica degli aiuti allo sviluppo; 1.19, 1.23, che amplia la definizione di "sviluppo" contenuta nel testo in esame e 1.24, che intende valorizzare il ruolo degli enti locali.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) espone il contenuto degli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.12 che intende valorizzare gli obiettivi di protezione ambientale e di consolidamento delle istituzioni democratiche nei Paesi oggetto di intervento.

La senatrice DE PIETRO (*M5S*) illustra l'emendamento 1.15, che intende valorizzare il ruolo della microfinanza e di microcredito nelle politiche di cooperazione.

Il relatore TONINI (*PD*) illustra l'emendamento 1.8, che intende introdurre alcune precisazioni terminologiche.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) illustra l'emendamento 2.2, che intende valorizzare il ruolo dei destinatari civili delle operazioni di cooperazione; 2.7; 2.15, che esclude dalla politica di cooperazione gli interventi condotti nell'ambito di operazioni di polizia internazionale e 2.20, che amplia i principi ispiratori degli interventi di cooperazione italiana.

La senatrice DE PIETRO (*M5S*) illustra l'emendamento 2.4, che intende adeguare le procedure contrattuali agli *standard* europei di trasparenza e affidabilità; 2.14 che esclude la possibilità di

utilizzare stanziamenti per lo svolgimento di attività militari e 2.23, che intende promuovere programmi di educazione allo sviluppo in ambito scolastico.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) illustra l'emendamento 2.12, che introduce il riferimento ad alcuni *standard* riconosciuti a livello internazionale per l'utilizzo di beni e servizi prodotti nelle aree di intervento; 2.16, che introduce criteri di sostenibilità ambientale ed economica; 2.18, che introduce, nei programmi di cooperazione, il limite del 6 per cento per le spese amministrative e 2.19, che stabilisce che le spese sostenute nelle aree di intervento non possano essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento complessivo del singolo progetto.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 2.22, che introduce limitazioni all'erogazioni di finanziamenti nei confronti di stati e organizzazioni politiche che mettono in atto comportamenti di incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi.

Il relatore TONINI (*PD*) illustra l'emendamento 3.1, che propone di sostituire la formula "aiuto pubblico allo sviluppo" con "cooperazione allo sviluppo pubblica".

Il senatore ORELLANA (*Misto*) illustra l'emendamento 3.2, che propone di sostituire la formula "aiuto pubblico allo sviluppo" con "intervento pubblico allo sviluppo".

La senatrice DE PIETRO (*M5S*) illustra l'emendamento 4.1, che intende introdurre maggiore trasparenza nei progetti di cooperazione; 4.4 e 4.5, che intende snellire le procedure per l'assegnazione dei fondi.

Il senatore LUCHERINI (*PD*) illustra l'emendamento 4.3, che intende aumentare la trasparenza dei progetti di cooperazione e potenziare l'informazione alle Camere relativa ai progetti di cooperazione.

Il relatore TONINI (*PD*) illustra l'emendamento 10.4, di cui sottolinea la grande importanza, che prevede come obbligatoria la delega ad un vice ministro della materia della cooperazione allo sviluppo.

Il senatore COMPAGNA (*NCD*) e il senatore ORELLANA (*Misto*) illustrano, rispettivamente, gli emendamenti 10.6 e 10.9, di analogo contenuto.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) illustra gli emendamenti 12.1 e 12.3 che intendono rafforzare il ruolo del Parlamento nella definizione delle politiche di cooperazione; 15.8, che prevede una riunione almeno annuale della Conferenza internazionale per la cooperazione; 16.28 che esclude la possibilità per l'Agenzia della cooperazione di aprire proprie sedi all'estero; 16.30 che limita fortemente tale possibilità; 16.36, che prevede un maggior coordinamento con le rappresentanze diplomatiche all'estero e 16.39 che prevede l'obbligo di pubblicare *online* la banca dati curata dall'Agenzia per la cooperazione.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) illustra l'emendamento 11.2 che intende valorizzare il ruolo delle Commissioni parlamentari competenti; 14.6, che aumenta le competenze del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo; 14.8, che amplia i componenti di tale Comitato; 16.10; 16.14, che subordina l'intervento dei privati alla coerenza dei principi ispiratori della legge e 16.19, che introduce un intervento delle Commissioni parlamentari competenti per la nomina del

direttore dell'Agenzia per la cooperazione.

La senatrice DE PIETRO (*M5S*) illustra l'emendamento 16.23, che estende i criteri di gestione di bilancio dello Stato all'Agenzia per la cooperazione; 18.3 in materia di personale dell'Agenzia; 21.3 e 24.5.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) illustra gli emendamenti 11.7, che specifica gli indicatori per la valutazione della attività di cooperazione; 17.4; 25.3, che prevede la definizione di un contratto collettivo nazionale di cooperanti allo sviluppo e 29.2.

Il senatore LUCHERINI (*PD*) illustra gli emendamenti 15.2, che introduce un Forum della cooperazione allo sviluppo come appuntamento periodico di dibattito e definizione delle politiche di intervento; 16.9, che intende valorizzare il ruolo delle Commissioni parlamentari nella nomina del direttore dell'Agenzia per la cooperazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1219

Art. 3

3.1

LA RELATRICE

*Al comma 1, sostituire le parole: "*anno 2013*", ovunque ricorrano, con le seguenti: "*anno 2014*", e le parole: "*bilancio triennale 2013-2015*", con le seguenti: "*bilancio triennale 2014-2016*".*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1242

Art. 3

3.1

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: "*a decorrere dall'anno 2013*" con le seguenti: "*a decorrere dall'anno 2014*" e le parole "*bilancio triennale 2013-2015*" con le seguenti: "*bilancio triennale 2014-2016*".*

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1326

G/1326/1/3 (testo 2)

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, BOCCHINO, MASTRANGELI, DE PIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1326 «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»;

premesso che:

a partire dal 2006 la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri si è attivata al fine di promuovere l'attivazione di tre Reti Regionali di coordinamento tra le principali Università italiane;

l'attivazione della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri ha portato, il 25 novembre del 2011, alla firma di un Protocollo di Intesa tra i principali atenei italiani il quale, tra l'altro, prevede l'istituzione del Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo (CUCS);

considerato che:

il settore della cooperazione internazionale è in continua evoluzione e richiede, ai soggetti che vi operano, capacità e competenze innovative e sempre più articolate;

risulta quindi imprescindibile innovare le pratiche della cooperazione allo sviluppo attraverso la ricerca per migliorarne l'efficacia;

le università firmatarie del protocollo d'intesa sono pertanto chiamate a svolgere un ruolo concreto nel potenziamento della cooperazione allo sviluppo;

tra i principali obiettivi del summenzionato partenariato vi sono la creazione di percorsi di educazione, formazione, progettazione e divulgazione scientifica nel settore dello sviluppo umano e sostenibile e della cooperazione allo sviluppo, la formazione di nuove generazioni di ricercatori, accademici e professionisti in grado di operare per lo sviluppo umano e sostenibile a livello locale e internazionale, nonché la costruzione e il consolidamento di reti di competenze tra università, ONG, organizzazioni internazionali, imprese, istituzioni locali e nazionali;

considerato altresì che:

la cooperazione internazionale può diventare un'importante carta strategica per accrescere la competitività positiva del sistema paese, fornendo la possibilità di sviluppo etico di nuovi mercati per le imprese e creando occasioni per scambi culturali e collaborazioni tecnologiche;

la ricerca può sicuramente essere utilizzata per innovare le pratiche della cooperazione, migliorandone l'efficacia;

occorrono modelli e metodi sempre più efficaci ed efficienti per poter valutare l'impatto di lungo periodo delle strategie di cooperazione e per riuscire a sintetizzare i risultati ottenuti e riuscire così ad indirizzare le strategie di cooperazione future. L'università, il cui precipuo scopo è quello della ricerca, può perseguire entrambi questi obiettivi, beneficiando dello stato dell'arte in ciascun settore e usufruendo, rispetto ad altri attori, del suo ruolo istituzionale per supportare o condurre le valutazioni in ruolo di terzietà,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di ampliare e rafforzare il ruolo delle Università nell'ambito dei processi di monitoraggio e valutazione delle linee di indirizzo, della programmazione, nonché della coerenza delle scelte politiche nell'ambito della cooperazione internazionale;

valutare l'opportunità di diffondere una cultura della cooperazione e dello sviluppo mediante la sensibilizzazione e la formazione cognitiva, operativa e critica dei giovani, sfruttando il ruolo e le competenze delle reti universitarie;

considerare la possibilità di favorire le attività di cooperazione da parte di soggetti già inseriti in una rete che preveda attività in sinergia tra università italiane e straniere e le ONG.

G/1326/1/3

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, BOCCHINO, MASTRANGELI, DE PIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1326 «Disciplina generale sulla cooperazione

internazionale per lo sviluppo»;

premesso che:

a partire dal 2006 la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri si è attivata al fine di promuovere l'attivazione di tre Reti Regionali di coordinamento tra le principali Università italiane;

l'attivazione della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri ha portato, il 25 novembre del 2011, alla firma di un Protocollo di Intesa tra i principali atenei italiani il quale, tra l'altro, prevede l'istituzione del Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo (CUCS);

considerato che:

il settore della cooperazione internazionale è in continua evoluzione e richiede, ai soggetti che vi operano, capacità e competenze innovative e sempre più articolate;

risulta quindi imprescindibile innovare le pratiche della cooperazione allo sviluppo attraverso la ricerca per migliorarne l'efficacia;

le università firmatarie del protocollo d'intesa sono pertanto chiamate a svolgere un ruolo concreto nel potenziamento della cooperazione allo sviluppo;

tra i principali obiettivi del summenzionato partenariato vi sono la creazione di percorsi di educazione, formazione, progettazione e divulgazione scientifica nel settore dello sviluppo umano e sostenibile e della cooperazione allo sviluppo, la formazione di nuove generazioni di ricercatori, accademici e professionisti in grado di operare per lo sviluppo umano e sostenibile a livello locale e internazionale, nonché la costruzione e il consolidamento di reti di competenze tra università, ONG, organizzazioni internazionali, imprese, istituzioni locali e nazionali;

considerato altresì che:

la cooperazione internazionale può diventare un'importante carta strategica per accrescere la competitività positiva del sistema paese, fornendo la possibilità di sviluppo etico di nuovi mercati per le imprese e creando occasioni per scambi culturali e collaborazioni tecnologiche;

la ricerca può sicuramente essere utilizzata per innovare le pratiche della cooperazione, migliorandone l'efficacia;

occorrono modelli e metodi sempre più efficaci ed efficienti per poter valutare l'impatto di lungo periodo delle strategie di cooperazione e per riuscire a sintetizzare i risultati ottenuti e riuscire così ad indirizzare le strategie di cooperazione future. L'università, il cui precipuo scopo è quello della ricerca, può perseguire entrambi questi obiettivi, beneficiando dello stato dell'arte in ciascun settore e usufruendo, rispetto ad altri attori, del suo ruolo istituzionale per supportare o condurre le valutazioni in ruolo di terzietà,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di ampliare e rafforzare il ruolo delle Università nell'ambito dei processi di monitoraggio e valutazione delle linee di indirizzo, della programmazione, nonché della coerenza delle scelte politiche nell'ambito della cooperazione internazionale, prediligendo in tal senso gli atenei piuttosto che agenzie private, contribuendo così al contenimento della spesa pubblica e alla promozione dell'occupazione giovanile;

valutare l'opportunità di diffondere una cultura della cooperazione e dello sviluppo mediante la sensibilizzazione e la formazione cognitiva, operativa e critica dei giovani, sfruttando il ruolo e le competenze delle reti universitarie;

considerare la possibilità di favorire le attività di cooperazione da parte di soggetti già inseriti in una rete che preveda attività in sinergia tra università italiane e straniere e le ONG.

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Finalità della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale). ? 1*. È compito della Repubblica promuovere, organizzare e attuare una politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale la quale si ispiri alle seguenti finalità:

a) la promozione di relazioni pacifiche, collaborative, eque e solidali tra i popoli, le comunità e gli Stati, anche al fine di prevenire i conflitti, in conformità alla Costituzione italiana e allo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo ai sensi della legge 17 agosto 1957, n. 848;

b) il soddisfacimento dei diritti umani fondamentali in conformità al patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, resi esecutivi ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e, in particolare, la salvaguardia della vita umana e il soddisfacimento dei bisogni primari, il diritto all'alimentazione, l'eliminazione della miseria, la lotta all'emarginazione sociale, la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, in particolare delle categorie più deboli e svantaggiate;

c) la salvaguardia e la promozione dei diritti della donna, fin dall'infanzia, e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica;

d) la salvaguardia e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come previsto dalla Convenzione sui diritti dei fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77;

e) la promozione delle istituzioni democratiche, realmente rappresentative dell'insieme della popolazione e garanti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;

f) la redistribuzione delle risorse e la democratizzazione della *governance* globale anche a livello economico;

g) la realizzazione di uno sviluppo basato sulla tutela dell'ambiente inteso come bene globale, sulla valorizzazione delle risorse naturali e umane locali e sulla partecipazione democratica delle popolazioni interessate, come previsto dalle deliberazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992 e della Conferenza Rio+20 del giugno 2012;

h) la lotta all'analfabetismo, la promozione dell'educazione di base e della formazione professionale;

i) la tutela, la rigenerazione e la promozione dei beni comuni, a beneficio delle generazioni presenti e di quelle future;

l) il diritto di ogni popolo alla sovranità alimentare, anche in vista del convegno sulla lotta contro la povertà e per lo sviluppo sociale di Roma 2015;

m) l'attuazione degli impegni contenuti nei piani di azione approvati dai vertici sullo sviluppo promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

n) il soccorso alle popolazioni colpite da maremoti, terremoti o altre calamità naturali, ovvero vittime di guerre o di conflitti od oggetto di persecuzioni.

2. Le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale sono elemento qualificante e contribuiscono allo sviluppo di un quadro coerente di azioni e iniziative dello Stato in materia di politica estera, ambientale, sociale, di rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, di rafforzamento dei rapporti di maggiore giustizia ed equità tra i popoli, di redistribuzione delle risorse, nonché di prevenzione diplomatica e non violenta dei conflitti.

3. La Repubblica considera con particolare favore le iniziative volte a promuovere una società multiculturale, con il contributo attivo dei migranti e delle loro associazioni ai progetti di cooperazione allo sviluppo.

4. La Repubblica, in conformità alla risoluzione 198/98/CE del Parlamento europeo, del 2 luglio 1998, sul commercio equo e solidale e il movimento dell'economia sociale nel suo complesso, riconosce il commercio equo e solidale come parte integrante di una cooperazione socialmente ed ecologicamente sostenibile, impegnandosi a sostenere le iniziative degli organismi che svolgono tale attività».

1.2

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 1, il periodo da: «La cooperazione internazionale» *a:* «cooperazione allo sviluppo», *è sostituito dal seguente:* «La cooperazione pubblica internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, di seguito denominata "cooperazione allo sviluppo"».

1.3

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo la parola: «sviluppo» *aggiungere le seguenti:* «umano, sostenibile e per la pace» *e dopo la parola:* «estera» *aggiungere le seguenti:* «e delle relazioni internazionali».

1.4

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 1, dopo le parole: «della politica estera»*, inserire le seguenti:* «e dei rapporti internazionali».

1.5

LUCIDI, AIROLA, DE PIETRO

Al comma 1, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: «In adempimento degli articoli 10 e 11 della Costituzione e in coerenza con i trattati, le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, essa si ispira alla Dichiarazione universale dei diritti umani. La cooperazione internazionale allo sviluppo promuove la costruzione di relazioni paritarie tra i popoli, fondate sui princìpi di interdipendenza, partenariato, mutualità e sussidiarietà e contribuisce all'eliminazione della povertà nel mondo in tutte le sue manifestazioni».

1.6

LUCIDI, AIROLA, DE PIETRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'Italia assicura la coerenza generale delle sue politiche pubbliche con gli Obiettivi del Millennio, con gli obiettivi della cooperazione internazionale e nello spirito delle previsioni dei Trattati dell'Unione europea, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali».

1.7

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* eliminare la povertà e ridurre le disuguaglianze rimuovendone le cause, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere la difesa dell'ambiente e uno sviluppo sostenibile;».

1.8

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «ridurre la povertà e le disuguaglianze» *con le seguenti:* «sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze».

1.9

MARAN

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «uno sviluppo sostenibile» *con le seguenti* «sviluppo e sostenibilità».

1.10

TRONTI

Al comma 2, lettera a) *sostituire le parole:* «uno sviluppo sostenibile» *con le seguenti:* «sviluppo e

sostenibilità».

1.11

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 2, lettera a)*, dopo le parole:* «sviluppo sostenibile»*, aggiungere le seguenti:* «fondato sulla valorizzazione delle risorse umane locali, sulla concreta partecipazione democratica delle popolazioni coinvolte, nonché sulla tutela dell'ambiente».

1.12

LUCIDI, AIROLA, DE PIETRO

Al comma 2, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «che soddisfi le esigenze di benessere economico, sociale, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi *partner*, la sostenibilità e la rigenerazione ambientale nei Paesi con alti livelli di povertà e di quelli in fase di transizione verso il pieno consolidamento delle proprie istituzioni democratiche e il proprio inserimento nell'economia internazionale;».

1.13

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera b)*, dopo la parola:* «dell'individuo» *aggiungere le seguenti:* «, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità».

1.14

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 2, lettera b)*, dopo le parole:* «dello stato di diritto»*, aggiungere le seguenti:* «nonché combattere tutti i tipi di discriminazioni, in particolare quelle motivate dall'identità di genere, dall'età dall'appartenenza ad una determinata etnia o religione».

1.15

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Al comma 2, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«c-*bis*. Favorire meccanismi finanziari inclusivi, fondati sul lavoro dignitoso, l'economia reale, il protagonismo delle persone e delle loro comunità, in grado di invertire i flussi della ricchezza e salvaguardare le risorse naturali, mantenendole sul territorio, evitando speculazioni internazionali e rafforzando meccanismi virtuosi di micro-finanza, in particolare micro-credito, micro-*leasing* e *business* sociale, quali strumenti di giustizia sociale e diplomazia preventiva».

1.16

LUCIDI, AIROLA

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Rientrano nella cooperazione internazionale per lo sviluppo anche gli interventi d'emergenza e umanitari, inclusa la prevenzione delle catastrofi naturali, che hanno l'obiettivo di soddisfare i bisogni umanitari degli individui e popolazioni colpite, in particolare le più vulnerabili. Tali interventi sono conformi al diritto internazionale e rispettano i principi di neutralità, imparzialità e indipendenza dell'aiuto umanitario.

4. L'Italia promuove la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini ai temi della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile».

1.17

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Al comma 3, sostituire le parole: «aiuto umanitario»*, con le seguenti:* «intervento umanitario».

1.18

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «in via di sviluppo».

1.19

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE PIETRO, BOCCHINO

Al comma 3, dopo le parole: «provocate dall'uomo»*, aggiungere le seguenti:* «ovvero vittime di conflitti od oggetto di persecuzioni».

1.20

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Italia promuove l'educazione e la sensibilizzazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale e alla cooperazione allo sviluppo».

1.21

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Italia promuove la sensibilizzazione e la formazione di tutti i cittadini ai temi ed alle finalità della cooperazione allo sviluppo, della cittadinanza globale protesa al bene comune dei popoli, della cultura del dialogo, dell'integrazione e della solidarietà, nonché la partecipazione dei giovani alle iniziative di cooperazione internazionale».

1.22

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Italia promuove la sensibilizzazione e la formazione di tutti i cittadini ai temi ed alle finalità della cooperazione allo sviluppo, della cittadinanza globale protesa al bene comune dei popoli, della cultura del dialogo, dell'integrazione e della solidarietà, nonché la partecipazione dei giovani alle iniziative di cooperazione internazionale».

1.23

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 4, dopo le parole: «dello sviluppo»*, aggiungere le seguenti:* «sostenibile, dell'integrazione e della cooperazione internazionale».

1.24

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. La cooperazione allo sviluppo dell'Italia si articola mediante iniziative promosse anche dalle Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione e nel rispetto dell'articolo 17 della Costituzione, degli enti locali, delle Università, degli altri soggetti pubblici nazionali e locali, delle organizzazioni della società civile, sulla base del principio di sussidiarietà e coordinamento nazionale e nel rispetto delle specifiche competenze».

Art. 2

2.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti, pubblici o privati, le comunità e le organizzazioni della società civile residenti nei Paesi *partner*, nonché le popolazioni e le comunità destinatarie di specifiche previsioni di tutela e promozione in ambito internazionale o comunque individuate nel Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 11.

2. Possono essere attuati, mediante i soggetti di cui all'articolo 24, interventi che hanno come dirette destinatarie le popolazioni civili e le comunità locali e che sono discussi, negoziati e concordati con i diretti rappresentanti di tali popolazioni».

2.2

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili *profit* e *non profit*, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali di ogni Paese ove sia considerato utile salvaguardare e promuovere diritti umani, pace e sviluppo, in accordo con gli obiettivi e i princìpi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, in particolare del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS)».

2.3

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «associazioni civili,» *inserire le seguenti:* «le imprese,».

2.4

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Al comma 1, sostituire le parole da: «le istituzioni nazionali»*, fino al fine periodo, con le seguenti:* « *profit* e *non profit*, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi *partner*, individuati in coerenza con i princìpi generali e condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) e di Unione europea, nonché attenendosi alle procedure contrattuali e di monitoraggio previste per la parte Fondo Europeo di Sviluppo (FES) e di bilancio dall'*EuropeAid Cooperation Office* e ai criteri di accreditamento previsti dal *Framework Partnership Agreement* di ECHO, nonché, in tema di regolamenti finanziari, dal DEVCO *Companion to financial and contractual procedures* più aggiornato della Commissione europea».

2.5

IL RELATORE

Al comma 3, lettera a)*, dopo le parole:* «princìpi di efficacia» *sopprimere le parole:* «degli aiuti» *e sostituire le parole:* «allineamento degli aiuti» *con le seguenti:* «allineamento degli interventi».

2.6

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Al comma 3, lettera a)*, sostituire la parola:* «aiuti» *con la seguente:* «interventi».

2.7

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 3, lettera b)*, dopo le parole:* «di efficienza» *aggiungere le seguenti:* «efficacia, trasparenza».

2.8

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, lettera b)*, dopo la parola:* «attraverso» *aggiungere le seguenti:* «la massima integrazione e».

2.9

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Nelle attività di cooperazione allo sviluppo l'Italia dà piena attuazione al principio dello slegamento degli aiuti come definito in sede intenzionale. Dispone, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con *standard* di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.

4-*bis*. La cooperazione allo sviluppo favorisce l'instaurarsi sul piano internazionale di collaborazioni istituzionali, nel rispetto dei princìpi di piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi *partner* e di efficacia della cooperazione allo sviluppo, con i governi dei Paesi *partner*,

nonché con gli organismi internazionali, con le banche di sviluppo, con i fondi internazionali, con l'Unione europea e con gli altri Paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare».

2.10

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e di servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere *in loco* o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.

4-*bis*. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione della presente legge, gli interventi che hanno ad oggetto la promozione, l'assicurazione e ogni altra forma di sostegno del commercio o degli investimenti italiani all'estero».

2.11

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con *standard* di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. In caso di impossibilità, per l'impiego dei beni e servizi si fa ricorso a gare internazionali, aperte oltre che alle aziende dei Paesi membri dell'Unione europea, a quelle dei Paesi membri dell'OCSE e dei Paesi confinanti».

2.12

LUCIDI, AIROLA

Al comma 4, sostituire le parole: «normale efficienza», *con le seguenti:* «riferimento SA8000 e IS026000», *conseguentemente, dopo le parole:* «servizi prodotti», *aggiungere le seguenti:* «secondo criteri di sostenibilità ambientale ed economica».

2.13

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno carattere militare o di polizia, rientranti nelle iniziative decise nell'ambito di alleanze internazionali quali la NATO e definiti ai sensi del comma 5-*bis*. Le attività di cooperazione e di solidarietà non possono avere alcuna relazione logistica, funzionale od operativa con le attività militari, neanche in caso di prosecuzione o continuazione di programmi già in corso.

5-*bis*. Sono da considerare interventi militari o di polizia quelli svolti in Paesi esteri da contingenti delle Forze armate e delle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, anche nell'ambito di operazioni decise e attuate nel quadro di organizzazioni internazionali».

2.14

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La cooperazione internazionale allo sviluppo, anche mediante il coinvolgimento attivo delle organizzazioni della società civile, promuove politiche per la prevenzione dei conflitti e per la stabilizzazione e la pacificazione dei Paesi *partner*. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione internazionale allo sviluppo non possono essere utilizzati per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari, di polizia e di sicurezza».

2.15

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA,

CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il finanziamento o lo svolgimento di attività che hanno carattere militare o di polizia, ai sensi di quanto stabilito dal comma 5-*bis* del presente articolo. Le attività di cooperazione e di solidarietà non possono avere alcuna relazione funzionale od operativa con le attività militari o di polizia, neanche ai fini della prosecuzione o continuazione di programmi già in atto».

Conseguentemente dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis* Con interventi militari o di polizia si intendono quelli svolti in Paesi esteri da contingenti delle Forze armate e delle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, anche nell'ambito di operazioni promosse ed attuate nel quadro di organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte».

2.16

LUCIDI, AIROLA

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di qualunque attività ambientalmente o economicamente non sostenibile».

2.17

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo quelle di carattere internazionale volte alla stabilizzazione e alla pace di uno Stato e alla protezione del personale civile, locale ed italiano ivi presente».

2.18

LUCIDI, AIROLA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione internazionale allo sviluppo non possono essere utilizzati oltre il limite del 6 per cento per coprire spese amministrative, generali e d'esercizio».

2.19

LUCIDI, AIROLA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione internazionale allo sviluppo sono erogati secondo criteri di trasparenza e regolarmente rendicontate. Le spese sostenute nei Paesi dove si realizzano gli interventi non possono essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento assegnato, al netto dei compensi dei cooperanti nei medesimi Paesi».

2.20

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 6, sostituire il periodo: «ispirate al contrasto del traffico di esseri umani e al rispetto delle norme europee ed internazionali», *con il seguente:* «ispirate ai princìpi di cui all'articolo 1 della presente legge e che tengano in particolare considerazione la tutela e il rispetto dei diritti umani fondamentali».

2.21

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

Al comma 6, aggiungere, in fine: «sui diritti umani e dei migranti».

2.22

MALAN

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Le pubbliche amministrazioni e gli enti territoriali non possono erogare, sotto alcuna forma, finanziamenti, beni o servizi a titolo gratuito a Stati, autonomie territoriali e organizzazioni politiche che amministrano determinati territori, i quali attuino i comportamenti di cui all'articolo 3

della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ovvero mettano in atto incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi.

6-*ter*. Il Presidente del Consiglio del ministri, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, può autorizzare deroghe motivate a quanto previsto dal comma 1.

6-*quater*. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano a finanziamenti, forniture di beni, servizi o aiuti diretti a coloro che sono vittima dei comportamenti ivi indicati».

2.23

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. La cooperazione allo sviluppo promuove programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani».

2.0.1

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 1 dell'articolo 2, il n. 1) è sostituito dal seguente: "1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

2. La denominazione: "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero degli affari esteri"».

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «cooperazione allo sviluppo»*, inserire le seguenti:* «svolte da istituzioni pubbliche o con risorse pubbliche e»*,*

b) *sostituire le parole:* «aiuto pubblico allo sviluppo (APS)»*, con le seguenti:* «cooperazione allo sviluppo pubblica (CSP)».

Conseguentemente, nell'articolato, ovunque ricorra, sostituire la parola: «ASP» *con la seguente:* «CSP».

3.2

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire le parole: «aiuto pubblico allo sviluppo (APS)»*, con le seguenti:* «intervento pubblico allo sviluppo (IPS)».

Conseguentemente, nell'articolo, ovunque ricorra, sostituire le parole: «aiuto pubblico allo sviluppo (APS)»*, con le seguenti:* «intervento pubblico allo sviluppo (IPS)».

3.3

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, e ovunque ricorrono, sostituire la parola: «APS»*, con la seguente:* «CPS».

3.4

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole da: «aiuto»*, fino a:* «materiali e»*, con le seguenti:* «Cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS)».

3.5

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «aiuto pubblico allo sviluppo»*, e sostituirle con le seguenti:* «Cooperazione allo sviluppo (CS)».

Conseguentemente, sostituire il termine: «APS»*, con:* «CS»*, ovunque ricorra nel disegno di*

legge.

3.6

IL RELATORE

Al comma 1, lettera e)*, sopprimere le seguenti parole:* «cooperazione decentrata e».

3.7

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Al comma 1, dopo la lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«g-*bis.* Iniziative relative ai rifugiati e ai richiedenti asilo in Italia».

3.8

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«g-*bis.* iniziative relative a rifugiati e richiedenti asilo in Italia».

3.9

COMPAGNA

Al comma 1, dopo la lettera g)*, inserire la seguente:*

«*g*-bis.) Contributi ad iniziative del mondo produttivo».

3.10

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo)».

3.11

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Nella rubrica dell'articolo 3, sostituire la parola: «aiuto»*, con la seguente:* «intervento».

3.0.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Oggetto dell'attività di cooperazione)

1. Nel quadro dei rapporti di mutualità di interscambio tra i popoli rientrano, in forma prioritaria ma non esclusiva, le seguenti attività:

a) la realizzazione di progetti di sviluppo intersettoriale in aree determinate, individuati e formulati con la partecipazione congiunta delle autorità e della società civile a livello locale;

b) lo studio, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;

c) la formazione di base e la formazione professionale anche in Italia di cittadini dei Paesi *partner* e del personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) la realizzazione in Italia di programmi educativi e di sensibilizzazione per la cooperazione allo sviluppo, la costruzione della pace, e la realizzazione di iniziative volte a promuovere gli scambi sociali, culturali ed educativi fra l'Italia e i Paesi *partner*, nel quadro della promozione di una cultura e di una educazione multietnica e di una mutua solidarietà tra comunità locali;

e) la realizzazione di iniziative volte a promuovere l'autosviluppo locale dei piccoli e medi produttori agricoli e manifatturieri e i processi produttivi e commerciali sviluppati nel rispetto dei principi dello scambio commerciale equo e solidale e dell'economia sociale e solidale fra l'Italia e i Paesi *partner,* ai sensi dell'articolo 22-*bis*;

f) la realizzazione di interventi nei Paesi *partner*, a sostegno e per lo sviluppo locale di un'autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo alle esigenze locali e alla necessità di mettere a punto tecnologie appropriate ad ogni specifico contesto locale e ambientale;

g) le attività di microcredito volte a favorire lo sviluppo autonomo delle popolazioni locali e la lotta alla povertà, l'avviamento di attività nei Paesi *partner*, ai sensi dell'articolo 22-*ter;*

h) il sostegno, anche attraverso programmi di informazione e di comunicazione, a iniziative che favoriscono una maggiore partecipazione delle popolazioni e delle comunità ai processi democratici, a livello locale e nazionale, nei Paesi *partner;*

i) le iniziative di cooperazione decentrata e orizzontale che promuovono il collegamento tra regioni, città metropolitane, comunità montane, comuni e altri enti locali o soggetti italiani di cui all'articolo 24 e omologhi soggetti dei Paesi *partner*;

l) il sostegno e l'adozione a distanza;

m) l'assistenza tecnica, l'amministrazione, la gestione, la valutazione e il monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'impiego di personale qualificato per tali compiti;

n) gli interventi civili di pace volti a prevenire o gestire, con modalità non violente, i conflitti di carattere locale o su scala più ampia, attraverso attività di *peacebuilding* e riconciliazione *post* conflitto, protezione e sostegno dei difensori ed attivisti dei diritti umani.

2. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e di servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere *in loco* o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.

3. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono essere economicamente sostenibili e non superiori ai limiti stabiliti dall'OCSE per l'accesso ai crediti di aiuto.

Art. 4

4.1

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Rientra nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo la partecipazione dell'Italia all'attività di organismi internazionali e di organismi intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo, secondo le indicazioni dell'OCSE/DAC, alle iniziative concordate con organizzazioni di integrazione regionale. Per tutte quelle iniziative legate al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali sono adottati sistemi di gestione trasparenti che prevedono la pubblicazione online delle attività contabili e, su richiesta dell'esibizione dei relativi giustificativi, nonché dei tassi di interesse applicati ai beneficiari finali e agli intermediari finanziari».

4.2

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «da realizzare».

4.3

LUCHERINI

Al comma 2, dopo la parola: «accordo», *inserire le seguenti:* «, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o, in sua vece, il vice Ministro della cooperazione allo sviluppo, relativamente alle iniziative di cui al comma 2 del presente articolo, è tenuto ad informare le due Camere, nonché a darne pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sia con riferimento alle modalità e ai tempi di realizzazione che alla loro entità finanziaria».

Al comma 4, dopo la parola: «complessiva» *inserire le seguenti:* «, dandone pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale,».

4.4

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e le modalità per i relativi controlli».

4.5

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«L'APS si svolge in via multibilaterale mediante il finanziamento di iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organismi internazionali. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi-quadro conclusi tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale promotore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 16 ad erogare i contributi volontari.».

4.6

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4, e ovunque ricorrono, sostituire le parole: «Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» *con le seguenti:* «il Ministro per la cooperazione e per la solidarietà internazionale».

4.7

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «Ministero» *con la seguente:* «Ministro».

Art. 5

5.1

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di intervento allo sviluppo dell'Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea armonizzando i propri indirizzi e le proprie linee di programmazione con quelle dell'Unione Europea, favorendo la realizzazione di progetti congiunti.».

5.2

IL RELATORE

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «aiuto allo sviluppo» *con le seguenti:* «cooperazione allo sviluppo».

5.3

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «di norma».

5.4

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «di norma».

5.5

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Al comma 2, dopo le parole: «gestione centralizzata indiretta», *aggiungere le seguenti:* «, anche detta cooperazione delegata,».

Conseguentemente sopprimere le seguenti parole: «di norma».

5.6

MUSSINI, ORELLANA

Al comma 2 sostituire le parole: «di norma mediante l'Agenzia di cui all'articolo 16» *con le seguenti:*

«nel rispetto del Documento triennale di programmazione e indirizzo di cui all'articolo 11 della presente legge».

5.7

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Al comma 3 sostituire le parole: «aiuto allo sviluppo» *con le seguenti:* «intervento allo sviluppo».

5.8

ORELLANA

All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 3 sostituire le parole: «stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 14», *con le seguenti:* «contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 11»;

al comma 4 sostituire le parole: «stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 14», *con le seguenti:* «contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 11».

5.9

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza».

5.10

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «Comitato di cui all'articolo 14» *con le seguenti:* «Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 11».

5.11

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, da esercitare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza».

Art. 6

6.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e di servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere in loco o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.

1-*bis*. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono essere economicamente sostenibili e non superiori ai limiti stabiliti dall'OCSE per l'accesso ai crediti di aiuto.

6.2

LUCHERINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «di norma».

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o, in sua vece, il vice ministro della cooperazione allo sviluppo è tenuto ad informare le due Camere».

Al comma 3 sostituire la parola: «articolo», *con le seguenti:* «articolo, dandone pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale».

6.3

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «di norma».

6.4

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di norma».

6.5

ORELLANA, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Sopprimere il comma 2.

6.6

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 2.

6.7

LUCIDI, AIROLA, DE PIETRO

Sopprimere il comma 2.

6.8

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano anche attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese *partner*. Per assicurare la qualità degli interventi e rafforzare la responsabilità dei Paesi *partner* secondo i princìpi sull'efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale, tali azioni di sostegno al bilancio devono rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilità macroeconomica del Paese *partner*, la trasparenza e l'affidabilità del suo quadro legislativo e istituzionale e implicano modalità di controllo sulla correttezza dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti».

6.9

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, MASTRANGELI, CAMPANELLA, DE PIN, DE PIETRO, BOCCHINO

Al comma 2, sostituire le parole: «e l'affidabilità»*, con le seguenti:* «nonché l'affidabilità e democraticità».

6.10

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le iniziative di cui ai commi precedenti del presente articolo non possono essere realizzate quali intese tra l'Italia ed i Paesi in cui sono state registrate gravi violazioni dei diritti umani. Nei casi di necessari interventi diretti alle popolazioni oggetto di atti persecutori e antidemocratici, in linea con il principio della appropriazione dei processi di sviluppo, l'Italia agisce attuando le previsioni pattizie internazionali in materia di intervento umanitario. Ogni anno viene stilata la lista dei Paesi in cui si riscontrino criticità in ordine al rispetto dei diritti umani, anche segnalate da appositi organismi internazionali e si tiene conto dei mutati scenari geopolitici su tempestiva indicazione della rete diplomatico-consolare afferente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o su indicazione dell'Agenzia di cui al successivo articolo 16.».

6.11

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE PIETRO, BOCCHINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'agenzia di cui all'articolo 16 sovrintende al corretto e trasparente impiego dei contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese *partner*, nel rispetto dei criteri di cui al precedente

comma».

Art. 7

7.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Fondo rotativo per i crediti concessionali)

1. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale autorizza un ente finanziario gestore, appositamente selezionato a concedere, anche in consorzio con enti o con banche estere, a Stati, organizzazioni internazionali, fondi di sviluppo, banche centrali o enti di Stato di Paesi che beneficiano della cooperazione internazionale, crediti concessionali secondo la normativa dell'OCSE/DAC, a valere sul Fondo rotativo istituito presso lo stesso ente.

2. Nel Fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti a tale fine già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49».

7.2

LUCHERINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I crediti concessi ai sensi del comma 1 del presente articolo devono essere pubblicati sui siti istituzionali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nonché del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di renderne conoscibile l'ammontare e la loro destinazione».

7.3

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «crediti di aiuto» *con le seguenti:* «crediti concessionali».

7.4

LUCIDI, AIROLA

Al comma 2, dopo le parole: «di beni, servizi e lavori», *aggiungere le seguenti:* «, prodotti secondo criteri di sostenibilità ambientale ed economica,».

7.5

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in particolare nei Paesi a più basso reddito, laddove risultasse difficile il reperimento degli stessi nei Paesi *partner*».

7.6

IL RELATORE

Sostituire la rubrica con la seguente: «Iniziative di cooperazione con crediti concessionali».

7.0.1

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Imprese miste e settore privato per lo sviluppo)

1. A valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 7, il Comitato direttivo dell'Agenzia può concedere crediti agevolati a:

a) organizzazioni internazionali con la previsione che:

I. i tassi d'interesse praticati ai beneficiari finali siano inferiori ai tassi prevalenti del mercato locale;

II. gli interessi maturati sul conto capitale vengano reinvestiti per attività di sviluppo a tassi e condizioni agevolate nei Paesi stessi o in Paesi tra loro *partner* di sviluppo;

III. non vengano effettuate scalate per l'acquisizione di altre banche locali e fondi;

IV. vengano erogati ai beneficiari finali in tempi non superiori ai trenta giorni;

b) imprese per assicurare il parziale anticipo del finanziamento della quota di capitale di

rischio, o fornire garanzie, prestito e altri strumenti individuati dal Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale di cui all'articolo 14 della presente legge, in imprese miste da realizzarsi o già realizzate nei Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese *partner*.

2. le imprese devono garantire:

a) l'adozione dei princìpi del *Global Compact* delle Nazioni Unite;

b) di svolgere attività compatibili con gli obiettivi della presente legge;

c) garantire *standard* di responsabilità sociale (CSR) fissati dalle Linee guida OCSE e dalla risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 nonché il rispetto delle clausole sociali e ambientali e dei principi generalmente riconosciuti in materia di diritti umani e lavoro;

d) una comprovata capacità di generare sviluppo e impiego nei Paesi *partner* e una capacità di partenariato duraturo con le imprese locali;

e) la finalizzazione dell'intervento alle zone o fasce di popolazione più povere in sinergia con altri interventi della cooperazione italiana nel Paese;

f) l'osservanza delle linee guida OCSE sulla responsabilità sociale d'impresa per le imprese multinazionali;

g) l'applicazione delle norme internazionali sul lavoro, secondo *standard* internazionali fissati dall'*International Labour Organization* (ILO) in termini di sicurezza, rispetto dell'ambiente e applicazione di salari minimi internazionalmente riconosciuti;

h) la non delocalizzazione delle attività dai Paesi di origine e, conseguentemente, la non licenziabilità del personale nel Paese d'origine per tale ragione;

i) l'accessibilità al pubblico del proprio bilancio e l'entità dei proventi degli investimenti realizzati;

j) di non determinare condizioni di monopolio.

Art. 8

8.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ? *(Cooperazione decentrata)*. ? 1. Le regioni, le città metropolitane, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici possono attuare in piena autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo, nell'ambito delle strategie annuali stabilite dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e approvate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 11. L'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo (ACS) di cui all'articolo 16 favorisce la cooperazione decentrata tra realtà locali italiane e dei Paesi *partner*, contribuendo finanziariamente, in tutto o in parte, ai progetti presentati, anche attraverso loro consorzi, dai soggetti di cui al presente comma, nonché fornendo assistenza e servizi, direttamente o mediante organismi esecutori esterni.

2. È istituita una Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di seguito denominata "Commissione paritetica", composta da dieci membri, di cui cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, tre dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, uno dall'Unione delle province d'Italia e uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La Commissione paritetica è presieduta dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o da un suo delegato, e alle sue riunioni partecipa il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato.

3. Nel caso di richiesta di contributo finanziario da parte dei soggetti di cui al comma 1, la Commissione paritetica discute e presenta proposte in ordine alle attività di cooperazione allo sviluppo promosse, organizzate e attuate ai sensi dell'articolo 23, comma 2, che assicurino il coordinamento tra le attività nel pieno rispetto della loro autonomia, stabilendo, altresì, la quota del Fondo unico da destinare annualmente a tali attività.

4. Nel rispetto della piena autonomia prevista al comma 1, la Commissione paritetica deve favorire l'ottimizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale

dell'Italia, con l'obiettivo di evitare la moltiplicazione di iniziative analoghe e le conseguenti dispersioni di risorse, che possono comportare una diminuzione dell'efficienza e dell'efficacia delle politiche di cooperazione.

5. La Commissione paritetica può trasmettere all'ACS indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 11-*bis*.

6. Le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e gli altri soggetti indicati all'articolo 24, possono presentare richiesta di contributo alle regioni e agli altri enti territoriali per progetti di cooperazione allo sviluppo.».

8.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «e sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 14» *con le seguenti:* «Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale sulla base della loro potestà legislativa concorrente in materia di rapporti internazionali, le disposizioni del presente articolo e degli articoli 1, 2, 10, commi 1 e 3, e 11 costituiscono principi fondamentali».

8.3

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di norma».

8.4

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «di norma».

8.5

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 3, dopo le parole: «atti dell'Unione Europea», *aggiungere le seguenti:* «nonché alla promozione, nei loro rispettivi ambiti territoriali, della partecipazione e della sensibilizzazione della società civile alle tematiche della cooperazione e dello sviluppo sostenibile».

Art. 9

9.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. ? *(Coordinamento con gli interventi umanitari e di emergenza)*. ? 1. Gli interventi di emergenza realizzati dall'Italia in Paesi colpiti da crisi sociali, umanitarie e ambienta li sono distinti dalla cooperazione allo sviluppo.

2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, d'intesa con il direttore generale dell'ACS e con le autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali, stabilisce con proprio decreto, per ogni evento che genera situazioni di emergenza sociale, umanitaria e ambientale, la durata del periodo di prima emergenza, che in ogni caso non può superare i novanta giorni, distinto da quello in cui possono svolgersi attività di ricostruzione. In tale periodo, le attività sono svolte dalle autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali. Trascorso tale periodo, le attività di ricostruzione sono svolte dall'ACS.

3. Per assicurare il necessario coordinamento tra gli interventi di emergenza, le attività di ricostruzione e le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale e per ottimizzare la gestione delle risorse, agli incontri decisionali e organizzativi legati agli interventi di emergenza partecipano il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o un suo delegato, e il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato».

9.2

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito dell'intervento pubblico allo sviluppo sono finalizzati al soccorso e all'assistenza delle popolazioni, alla promozione e tutela dei diritti umani fondamentali e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo. Summenzionati interventi sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 16, anche avvalendosi dei soggetti di cui al capo V che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia».

9.3

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Al comma 1 sostituire la parola: «APS», *con le seguenti:* «intervento pubblico allo sviluppo».

9.4

LUCHERINI

Al comma 2, dopo la parola: «internazionale,» *aggiungere le seguenti:* «previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della presente legge,».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di informare il Parlamento, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta, con cadenza semestrale, una relazione per ciascuno degli interventi internazionali di emergenza umanitaria che indichi i risultati conseguiti, il personale impiegato nonché le risorse finanziarie utilizzate.».

9.5

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Gli interventi umanitari sono realizzati nel rispetto del diritto internazionale umanitario e dei princìpi adottati dall'Unione europea e dalle Agenzie umanitarie delle Nazioni Unite.».

Art. 10

10.1

MUSSINI, ORELLANA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Competenze del Ministro degli affari esteri e del Vice ministro della cooperazione allo sviluppo)

1. La responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministro degli affari esteri e al Vice ministro da lui delegato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ne stabiliscono gli indirizzi e assicurano l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di cui all'articolo 14.

2. Il vice ministro con delega alla cooperazione internazionale partecipa alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.

3. Al Ministro degli affari esteri e al Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi Internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di CPS.

4. le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi sono esercitate d'intesa con il Ministro degli affari esteri e il Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e all'articolo 11».

10.2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo)

1. La responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, al fine di assicurare l'unitarietà, il coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionali e la coerenza tra le politiche e gli obiettivi di cooperazione, spetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale delega il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi nell'ambito dell'azione esterna del Governo.

2. Al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, inclusa l'ACS di cui all'articolo 16, nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di cooperazione internazionale, compresi banche e fondi di sviluppo.

3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture dei soggetti di cui all'articolo 21 e della rete diplomatica e consolare.

4. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale ha altresì il compito di esercitare il potere di controllo sull'attività dell'ACS, nonché sugli interventi svolti ai sensi della presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.».

10.3

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 2.

10.4

IL RELATORE
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di CSP.

3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, conferisce la delega in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice ministro. Con le procedure di cui all'articolo 10, comma 4, della suddetta legge, il vice ministro è invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.».

10.5

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA
Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La delega alla cooperazione allo sviluppo è conferita ad un vice ministro ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Il decreto di nomina prevede la partecipazione del vice ministro alle riunioni del Consiglio dei ministri in tutti i casi nei quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge. Il decreto di attribuzione delle deleghe riguarda le competenze in materia di cooperazione allo sviluppo che la presente legge attribuisce al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

10.6

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «può conferire» *con la seguente:* «conferisce».

10.7

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

Al comma 2 sostituire le parole: «può conferire» *con la seguente*: «conferisce».

10.8

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Al comma 2, sostituire le parole: «può conferire», *con la seguente:* «conferisce».

10.9

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 2 sostituire le parole: «può conferire» *con la seguente:* «conferisce».

10.10

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 2 sostituire le parole: «può essere invitato a partecipare» *con la seguente:* «partecipa».

10.11

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «internazionale e», *aggiungere la seguente:* «nomina».

10.0.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo 10,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Valutazione dei risultati, coerenza degli interventi e delle politiche)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita un'unità di missione che risponde direttamente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale allo scopo di garantire l'indipendenza nella valutazione dell'efficacia degli interventi, la coerenza strategica delle azioni di cooperazione allo sviluppo e la coerenza delle politiche internazionali dell'Italia rispetto agli obiettivi di cooperazione.

2. L'azione dell'unità di missione può attivarsi anche su proposta dei portatori d'interessi. L'unità trasmette i risultati della sua azione al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 14 e alla Conferenza unificata, di cui al comma 1, lettera *c)* dell'articolo 16-*quinquies.*

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 11

11.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 11.

(Adozione del Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo).

1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovraintende il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che propone al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.

2. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui al comma 1, deve contenere:

a) obiettivi specifici, strumenti e finanziamenti alla Cooperazione Pubblica allo Sviluppo (CPS), di cui all'articolo 13, evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire alla CPS italiana in sede di legge di stabilità;

b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori a organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo e Fondo unico per la CPS;

c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione finanziaria italiana alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale;

d) i Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con le risorse del Fondo unico per la CPS;

e) le aree geografiche e i Paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i piani-Paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;

f) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate agli interventi al di fuori dei piani-Paese e delle iniziative tematiche regionali;

g) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale, multibilaterale e multilaterale volontario e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;

h) le condizioni di concedibilità e i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto, nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

i) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;

l) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate agli interventi di emergenza;

m) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS destinate alla concessione di contributi e di crediti agevolati alle organizzazioni senza fini di lucro, alle società cooperative e alle altre organizzazioni di cui all'articolo 24, nonché i criteri per la concessione di tali contributi e crediti;

n) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate alla concessione di cofinanziamenti e di crediti agevolati alla cooperazione decentrata di cui all'articolo 30;

o) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate al funzionamento dell'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo di cui all'articolo 16, che non può essere inferiore al 5 per cento, né superiore al 10 per cento dello stesso Fondo unico.

3. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, contenente gli indirizzi e le finalità di tale politica, in modo da assicurare anche il coordinamento fra le attività bilaterali, multilaterali, multibilaterali e quelle attuate dall'Unione europea, dall'ONU, dalle istituzioni finanziarie internazionali e da altre organizzazioni internazionali, è aggiornato ogni anno dal Consiglio dei ministri e sottoposto ad approvazione del Parlamento.

4. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con gli altri Ministri competenti, definisce le linee-guida generali e i criteri ai quali devono attenersi i rappresentanti italiani presso le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo, nonché presso gli altri organismi multilaterali commerciali o finanziari, al fine di assicurare coerenza e continuità rispetto alle strategie generali della CPS.

5. Le regioni, le città metropolitane, le comunità montane e i comuni danno attuazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo stabiliti dal Piano strategico triennale e promuovono nei loro rispettivi ambiti territoriali la sensibilizzazione e la partecipazione organizzata della società civile. La Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di cui all'articolo 8, detta apposite linee direttive per quanto riguarda il coordinamento e la razionalizzazione di tali interventi.

Art. 11-*bis*.

(Definizione dei Piani-Paese)

1. Per ogni Stato destinatario di interventi di cooperazione l'ACS redige un piano-Paese. Tali piani-Paese si basano sull'individuazione di zone d'intervento specifiche, scelte in base all'indice di povertà calcolato dall'*United Nations development programme* (UNDP), nelle quali concentrare le attività di cooperazione. Qualora lo ritenga opportuno, o quando sia previsto nell'ambito delle linee programmatiche di cui all'articolo 11, comma 2, l'ACS redige inoltre piani regionali, comprendenti territori situati in più Stati.

2. Il piano-Paese deve essere discusso con i soggetti governativi e non governativi della cooperazione italiana presenti nel Paese in oggetto, con le organizzazioni locali della società civile e, salvo che nei casi di cui all'articolo 2, comma 2, deve essere negoziato con i rappresentanti del Governo del Paese *partner*. Il piano-Paese, inoltre, deve rispettare le finalità del piano generale di

sviluppo del Paese *partner*, assicurando in particolare il coordinamento con le decisioni e con le attività degli operatori internazionali.

3. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo devono essere discussi con i rappresentanti, eletti o designati con metodo democratico, della popolazione o della comunità direttamente destinataria dei relativi benefici e con le organizzazioni locali della società civile, secondo il principio del consenso libero, informato e preventivo. In ogni caso, nella valutazione degli interventi, deve essere data rilevanza alla capacità di coinvolgimento partecipativo delle popolazioni interessate. Il coinvolgimento e la partecipazione devono essere considerati con particoIare attenzione nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2.».

11.2

ORELLANA

Al comma 1 sostituire le parole: «previa acquisizione dei pareri delle Commissioni», *con le seguenti:* «previa approvazione da parte delle Commissioni».

Conseguentemente all'articolo 12, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

dopo la parola: «parere»*, aggiungere la seguente:* «vincolante»

sostituire il periodo che va da: «decorsi i quali» *fino a:* «assenza del parere»*, con il seguente:* «tenuto conto dei termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1».

11.3

LUCIDI, AIROLA, DE PIETRO

Al comma 1, dopo le parole: «previa acquisizione dei pareri» *inserire la seguente:* «vincolanti».

11.4

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «della Conferenza» *con le seguenti:* «del Consiglio nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modiflcazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo»;

b) al comma 1, sostituire le parole: «è istituita una Conferenza» *con le seguenti*: «è istituito un Consiglio» e le parole: «alla Conferenza» *con le seguenti*: «al Consiglio nazionale»;

c) al comma 2, sostituire le parole: «La Conferenza» *con le seguenti*: «Il Consiglio».

11.5

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 3, sostituire le parole: «della Conferenza» *con le seguenti:* «del Consiglio».

11.6

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 16, predispone una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili. La relazione dà conto dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonché della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, le politiche adottate e le posizioni assunte dai rappresentanti italiani, il contributo finanziario dell'Italia e i criteri seguiti per tali erogazioni, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La relazione, prima di essere trasmessa al Parlamento, è approvata dal Comitato di cui all'articolo 14.

4-*bis*. Al fine di garantire l'assunzione di impegni internazionali certi a livello bilaterale e multilaterale, gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, indicati nella legge di bilancio, non possono subire riduzioni. Le risorse relative a ciascun esercizio finanziario e non impegnate nell'esercizio stesso sono riportate per intero all'esercizio successivo.».

11.7

LUCIDI, AIROLA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «indicatori misurabili», *inserire le seguenti:* «in accordo con il sistema di *Global Report Iniziative* (GRI)».

11.8

LUCIDI, AIROLA, DE PIETRO

Al comma 4, secondo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «evidenziando le retribuzioni dei funzionari, dei dirigenti, dei capi missione, degli esperti, dei consulenti e dei cooperanti».

11.9

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «articolo 4» *con le seguenti:* «articolo 14».

11.10

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di garantire l'assunzione di impegni internazionali certi a livello bilaterale e multilaterale, gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, indicati nella legge di bilancio, non possono subire riduzioni. Le risorse relative a ciascun esercizio finanziario e non impegnate nell'esercizio sono riportate per intero all'esercizio successivo.».

11.11

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di garantire l'assunzione di impegni internazionali certi a livello bilaterale e multilaterale, gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, individuati nella legge di bilancio, non possono subire riduzioni. Le risorse relative a ciascun esercizio finanziario e non impegnate nell'esercizio stesso sono riportate per intero nell'esercizio successivo.».

Art. 12

12.1

MUSSINI, ORELLANA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12.

(Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento)

1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere obbligatorio e vincolante, lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 11, cui è allegata la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, e si esprimono nel termine di 30 giorni.

2. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere obbligatorio e vincolante, gli schemi di regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, e all'articolo 19, comma 1 e si esprimono nel termine di trenta giorni dalla richiesta».

12.2

LUCIDI, AIROLA, DE PIETRO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le Commissioni parlamentari si esprimono con parere vincolante nei termini previsti dai rispettivi Regolamenti, decorsi i quali lo schema dovrà essere ripresentato».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «espressione del parere»*, aggiungere la seguente:* «vincolante».

12.3

MUSSINI, ORELLANA

Al comma 1 sopprimere le parole: «, decorsi i quali il documento è approvato anche in assenza del parere.».

Art. 13

13.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 13.

(Fondo unico per la cooperazione pubblica allo sviluppo)

1. È istituito il Fondo unico per la cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS), di seguito denominato "Fondo unico", nato per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, costituito:

a) dagli stanziamenti quinquennali iscritti nell'apposita rubrica del Fondo unico;

b) dagli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dai Paesi *partner*, da altri Stati, da enti od organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) dai fondi a ciò destinati da regioni, città metropolitane, comuni e altri enti locali;

d) dai fondi destinati alle iniziative bilaterali e multibilaterali da finanziare a dono, compresi, e distinti tra loro, quelli per le iniziative di cooperazione decentrata e quelli per le iniziative promosse dalle associazioni e società cooperative di cui all'articolo 24;

e) dai mezzi finanziari destinati alla costituzione del fondo rotativo per il finanziamento delle iniziative bilaterali a credito di aiuto e dai relativi rientri;

f) dai fondi derivanti dalle operazioni di conversione dei crediti commerciali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 25 luglio 2000, n. 209, da gestire secondo le modalità previste dagli accordi bilaterali con i Paesi interessati;

g) dai fondi destinati, per le sole finalità e nei limiti della presente legge, ai contributi, obbligatori e volontari, alle organizzazioni internazionali, alla partecipazione italiana al capitale di banche e di fondi internazionali di sviluppo nonché alla cooperazione allo sviluppo svolta dall'Unione europea;

h) dalle risorse del fondo rotativo previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;

i) da donazioni, lasciti, legati o liberalità delle sole persone fisiche;

l) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'ACS, comprese le eventuali restituzioni da parte dell'Unione europea;

m) dal gettito derivante da imposte di scopo, o da altri strumenti innovativi, quali la tassazione sulle transazioni finanziarie o la sovrattassa su porto d'armi.

2. Gli stanziamenti destinati al Fondo unico sono determinati in sede di legge di stabilità. I residui non utilizzati possono essere utilizzati nell'esercizio finanziario successivo.

3. Gli stanziamenti destinati dalla legge al Fondo unico sono iscritti in un'apposita unità previsionale di base del bilancio dello Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Art. 13-*bis*.

(Servizio di tesoreria)

1. Alla gestione finanziaria e contabile del Fondo unico provvede un istituto di credito scelto mediante gara fra quelli, presenti in Italia, che dichiarano di non operare nel settore degli armamenti e il cui statuto è basato su criteri di equità commerciale nei rapporti fra Nord e Sud del mondo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il bando di gara deve considerare tra i requisiti per la scelta dell'istituto di credito il non coinvolgimento nel finanziamento all'industria degli armamenti, compresi il finanziamento alle operazioni di *import-export* e l'appoggio alle operazioni di pagamento, nonché l'assenza di succursali, filiali o società controllate in Paesi considerati paradisi fiscali dall'OSCE o da altre istituzioni e organizzazioni internazionali. Il bando di gara deve altresì considerare l'adozione da parte dell'istituto di credito di standard ambientali, sociali e sui diritti umani per la valutazione degli impatti conseguenti ai finanziamenti effettuati.

3. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo confluiscono nel Fondo unico all'atto della sua istituzione».

13.2

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono stabiliti per il triennio successivo e non possono subire riduzioni, al fine di garantire l'assunzione di impegni internazionali certi a livello bilaterale e multilaterale. Le risorse relative a ciascun esercizio finanziario e non impegnate nell'esercizio sono riportate per intero agli esercizi successivi».

13.3

LUCHERINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La relazione di cui al comma 2 del presente articolo deve essere pubblicata sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

13.4

IL RELATORE

Sostituire la rubrica con la seguente: «Allegati al bilancio e al rendiconto dello Stato sulla cooperazione allo sviluppo».

Art. 14

14.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, sostituire le parole da: «Ministro»*, fino a:* «funzioni,»*, con le seguenti:* «Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, che ne è vice presidente,».

14.2

ORELLANA, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Al comma 2 sostituire le parole: «può delegare»*, con la seguente:* «delega».

14.3

MUSSINI, ORELLANA

Al comma 2 dopo le parole: «Ministro degli affari esteri» *sopprimere le seguenti:* «e della cooperazione internazionale» *e dopo le parole:* «per la cooperazione allo sviluppo» *sopprimere le altre:* «cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni».

14.4

ORELLANA, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Al comma 3 sostituire la parola: «APS» *con le seguenti:* «intervento pubblico allo sviluppo».

14.5

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il ClCS, nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di stabilità, rappresenta le esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e propone la ripartizione degli stanziamenti per ciascun ministero ai sensi del comma 1 dell'articolo 13, sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo strategico di cui all'articolo 11, dell'esito dei negoziati internazionali in materia di partecipazione alla ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse già stanziate a tale fine».

14.6

ORELLANA

Al comma 4, dopo le parole: «politiche di cooperazione allo sviluppo», inserire le seguenti: «e propone la ripartizione degli stanziamenti per ciascun ministero ai sensi del comma 1 dell'articolo 13,».

14.7

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Qualora siano trattate questioni di loro competenza, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri, i presidenti di regione o di provincia autonoma e il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).».

14.8

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BATTISTA, BIGNAMI, MASTRANGELI, CAMPANELLA, DE PIN, DE PIETRO, BOCCHINO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS i Ministri e i presidenti delle Commissioni parlamentari, qualora siano trattate questioni di loro competenza. Possono altresì essere invitati a prendere parte alle riunioni del CICS i presidenti di regione o di provincia autonoma, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI), i Rettori delle Università, nonché i rappresentati dei soggetti di cui all'articolo 24».

14.9

ROMANO, MARIO MAURO, DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS, attraverso la Segreteria Generale della stessa Presidenza del Consiglio e dell'Unità di cui all'articolo 14-*bis*».

Conseguentemente aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(*Valutazione dei risultati, coerenza degli interventi e delle politiche*)

1. È istituita presso il CICS, una Unità di valutazione, che risponde direttamente al presidente del Comitato, allo scopo di garantire l'indipendenza nella valutazione dell'efficacia degli interventi, della coerenza strategica delle azioni di cooperazione allo sviluppo e delle politiche internazionali dell'Italia rispetto agli obiettivi di cooperazione.

2. L'Unità di Valutazione è costituita dagli esperti dell'Unità di Valutazione degli Investimenti pubblici (UVAL). Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilita la composizione e il funzionamento della struttura.

3. Il piano d'attività triennale dell'Unità di valutazione è sottoposto al parere della Conferenza nazionale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 15, ed è approvato dal CICS.

4. I risultati dell'attività dell'Unità di valutazione sono periodicamente inoltrati al CICS e alla Conferenza nazionale.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

14.10

IL RELATORE

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle riunioni del CICS è invitato a partecipare anche il Direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 16».

Art. 15

15.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. ? *(Consulta per la cooperazione allo sviluppo).* ? 1. È istituita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata "Consulta".

2. Della Consulta fanno parte le autonomie locali, le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui all'articolo 24 che ne fanno richiesta e che presentano i requisiti previsti dal medesimo articolo.

3. Possono altresì chiedere di fare parte della Consulta tutte le organizzazioni, le associazioni e le

reti impegnate sui temi della giustizia ambientale, sociale ed economica globale che ne fanno richiesta. In tale caso il comitato direttivo della Consulta, di cui al comma 4, si pronuncia entro tre mesi, con decisione motivata, in merito alla richiesta di partecipazione.

4. La Consulta è convocata per il suo insediamento dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che rimangono in carica per un anno. I membri del comitato direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

5. Il comitato direttivo propone un regolamento di funzionamento della Consulta, che deve essere successivamente approvato, con eventuali modifiche, dalla Consulta stessa, entro tre mesi dalla sua prima convocazione. Il regolamento è trasmesso al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva.

6. Allo scopo di recepire e di discutere le indicazioni espresse dalla Consulta, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale si riunisce con il comitato direttivo della Consulta almeno due volte l'anno.

7. AI fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale convoca, a scadenza biennale, una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.

8. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti negli strumenti d'informazione e di pubblicità previsti dalla presente legge.

9. Il comitato direttivo della Consulta e ogni suo membro, anche a titolo individuale, possono presentare all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 16 e al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività dell'ACS, compresi i singoli interventi.

10. La Consulta può inoltrare all'ACS proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 11-*bis*.

11. Il Consiglio adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento, prevedendo, tra l'altro, articolazioni funzionali all'approfondimento di tematiche settoriali e geografiche da discutere con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e il direttore dell'Agenzia.

12. La Consulta facilita la partecipazione delle organizzazioni della società civile italiana ai meccanismi e agli organismi di consultazione previsti dalle convenzioni delle Nazioni Unite, le Organizzazioni e i trattati multilaterali e bilaterali, in tema di cooperazione, *policy making accountability*, diritti umani e sostenibilità prevedendo strumenti di condivisione delle informazioni e di sostegno alla partecipazione.

13. L'ACS è tenuta a esaminare le relazioni, le osservazioni e i pareri di cui ai commi 10 e 11 e a pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dalla loro presentazione.».

15.2

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 1, sostituire le parole: «è istituita una Conferenza» *con le seguenti:* «è istituito un Consiglio».

15.3

TRONTI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parole: «composta dai» *sopprimere la seguente:* «principali» *e dopo le parole:* «della cooperazione internazionale allo sviluppo,» *inserire le altre:* «che desiderano partecipare tramite apposita registrazione,».

15.4

MARAN

Al comma 1, primo periodo, dopo la parole: «composta dai» *sopprimere la seguente:* «principali» *e dopo le parole:* «della cooperazione internazionale allo sviluppo,» *inserire le altre:* «che desiderano

partecipare tramite apposita registrazione,».

15.5

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «degli enti locali» *inserire le seguenti:* «dell'Agenzia di cui all'articolo 16».

15.6

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE PIETRO, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire le parole: «aiuto umanitario», *con le seguenti:* «intervento umanitario».

15.7

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, MASTRANGELI, CAMPANELLA, DE PIN, DE PIETRO, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la parola: «umanitario» *inserire le seguenti:* «e delle Università».

15.8

MUSSINI, ORELLANA

Al comma 2 dopo le parole: «si riunisce» *inserire le seguenti:* «almeno annualmente» *e dopo le parole:* «delegato per la cooperazione allo sviluppo» *inserire le seguenti:* «o su richiesta di almeno 3/5 degli aventi diritto».

15.9

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La convocazione di cui al comma 2 è finalizzata ulteriormente al più ampio coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, nelle scelte politiche, alle priorità, alle strategie della cooperazione internazionale allo sviluppo».

15.10

COMPAGNA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La Conferenza nazionale si avvale al proprio interno dell'avviso di un Comitato di coordinamento costituito da un numero ristretto di rappresentanti dei soggetti privati *profit* e *non profit* , presieduto dal vice ministro per la cooperazione allo sviluppo. Lo stesso Comitato di Coordinamento fornisce pareri consultivi all'Agenzia di cui all'articolo 16 e, su richiesta, alle altre istituzioni territoriali impegnate nelle attività di cooperazione».

15.11

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ogni tre anni il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale convoca una Conferenza pubblica nazionale per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle politiche di cooperazione allo sviluppo».

15.12

LUCHERINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La Conferenza nazionale propone, a cadenza biennale, l'organizzazione di un Forum della Cooperazione allo sviluppo, appuntamento periodico di incontro, dibattito e orientamento da realizzare con il massimo coinvolgimento delle istituzioni, dei soggetti della cooperazione e dei cittadini».

Art. 16

16.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'***articolo 16** *con i seguenti:*

«Art. 16.

(Istituzione dell'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo)

1. È istituita l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (ACS), ente pubblico con piena capacità di diritto privato, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, cui è attribuito il compito di programmare, promuovere, finanziare, attuare, monitorare e coordinare gli interventi per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, fatte salve le attività svolte autonomamente dalle associazioni senza fini di lucro, dalle società cooperative e dalle altre organizzazioni di cui al capo IV, nonché quelle di cooperazione decentrata di cui all'articolo 8. L'ACS opera secondo criteri di efficienza ed economicità, indicati dallo statuto e dai regolamenti di cui all'articolo 16-*quater*, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e al controllo di cui all'articolo 16-*quinquies*.

Art. 16-*bis.*

(Compiti dell'ACS)

1. L'ACS programma, promuove, finanzia, gestisce, coordina, valuta e monitora gli interventi di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 11.

2. L'ACS svolge un ruolo di orientamento e di informazione degli operatori dello sviluppo e degli Stati, enti, organi e cittadini, italiani o stranieri, interessati alla cooperazione allo sviluppo, in conformità al principio di trasparenza dell'attività amministrativa.

3. L'ACS predispone i piani-Paese di cui all'articolo 11-*bis* e delibera l'istituzione delle proprie unità locali di cooperazione nei Paesi *partner*, secondo quanto disposto dall'articolo 16-*nones*, nonché delle proprie rappresentanze presso le organizzazioni internazionali.

4. L'ACS può anche svolgere attività su mandato e con finanziamento parziale o totale di organismi internazionali e a tale scopo può partecipare alle relative gare di aggiudicazione.

5. L'ACS provvede alle attività di valutazione degli impatti sociali, ambientati e sui diritti umani dei singoli progetti, secondo quanto disposto dall'articolo 11-*bis*, e dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 4.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'ACS in conformità a quanto disposto dal presente articolo e dall'articolo 16, comma 4.

Art. 16-*ter.*

(Direttore generale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, procede alla nomina del direttore generale dell'ACS, scelto tra persone dotate di provata e riconosciuta esperienza nel campo specifico, nonché di esperienza manageriale. La nomina è approvata dal Parlamento. Il direttore generale dura in carica tre anni e il suo incarico può essere rinnovato una sola volta.

2. Il direttore generale sovraintende alle attività dell'ACS vigilando, sotto la propria responsabilità, sul costante perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sul rispetto dei vincoli e delle procedure previsti dalla presente legge.

3. Il direttore generale esercita le funzioni di rappresentanza interna ed esterna, anche processuale, dell'ACS.

Art. 16-*quater.*

(Statuto e regolamenti dell'ACS)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale dell'ACS propone al comitato direttiva di cui all'articolo 16-*quinquies*, per l'approvazione, lo statuto e i regolamenti di funzionamento dell'ACS.

2. Dopo l'approvazione del comitato direttivo, il direttore generale dell'ACS trasmette lo statuto al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che a sua volta lo presenta al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione.

3. Eventuali variazioni allo statuto e ai regolamenti dell'ACS sono approvate secondo la

procedura di cui ai commi 1 e 2.

Art. 16-*quinquies.*

(Comitato direttivo)

1. Il comitato direttivo dell'ACS è composto dal direttore generale e da quattro membri, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I membri del comitato sono scelti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra persone di provata esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo, tra cui rappresentanti di enti locali e di organizzazioni non governative, e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti modalità:

a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;

b) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) uno su proposta dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata "Conferenza unificata".

2. Il comitato direttivo opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 16-*quater*. Esso, in particolare:

a) predispone lo statuto e delibera i regolamenti dell'ACS;

b) delibera il programma triennale di attività dell'ACS corredato della relativa relazione programmatica;

c) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato d'avanzamento delle attività, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;

d) approva, entro due mesi dal suo insediamento, e successivamente ogni volta che se ne presenta la necessità, la struttura organizzativa dell'ACS predisposta dal direttore generale sulla base di quanto indicato all'articolo 16-*septies*;

e) adotta le deliberazioni relative al funzionamento dell'ACS;

f) approva i piani-Paese predisposti dall'ACS;

g) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico per la CPS;

h) delibera gli impegni di spesa;

i) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'ACS;

l) delibera in merito a ogni questione che il direttore generale ritiene opportuno sottoporre alla sua attenzione.

«Art. 16-*sexies.*

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Presso l'ACS è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da altri cinque membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti modalità:

a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;

b) uno su proposta delle Commissioni competenti in materia di affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

c) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

d) uno su proposta del direttore generale dell'ACS.

2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sul buon andamento amministrativo, finanziario e contabile dell'ACS, anche sotto il profilo del rispetto delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 16-*septies.*

(Organizzazione dell'ACS)

1. L'ACS è strutturata in divisioni geografiche, una divisione multilaterale, una divisione giuridico-amministrativa e una divisione del personale. La struttura dell'ACS comprende inoltre gli uffici tematici di *staff* del direttore generale, che lo coadiuvano nell'attività di controllo sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge nelle distinte aree geografiche, anche sotto il profilo della

coerenza con le disposizioni generali di programmazione degli interventi di CPS.

2. Le divisioni geografiche sono preposte alla conduzione dei negoziati bilaterali, alla formulazione delle proposte di programmazione finanziaria e tecnica, nonché alla gestione e al coordinamento dei progetti e alla supervisione sull'attuazione della programmazione bilaterale.

3. La divisione multilaterale è preposta ai seguenti compiti:

a) facilitare la gestione dei rapporti con gli organismi internazionali e sovranazionali;

b) formulare la proposta annuale per la concessione dei contributi volontari agli organismi e agli istituti afferenti all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali;

c) valutare e coordinare, in costante coordinamento con le divisioni geografiche competenti, i programmi e i progetti multibilaterali, non attribuibili ad una specifica area geografica.

4. La divisione del personale è preposta alla gestione del personale dell'ACS, con particolare riguardo al reclutamento, alla carriera, alle missioni e ai trasferimenti all'estero.

5. Uno specifico ufficio dell'ACS è incaricato dei servizi di informazione interna e al pubblico, di documentazione e di banca dati, nonché della redazione del bollettino dell'ACS.

Art. 16-*octies.*

(Personale dell'ACS)

1. Il personale dell'ACS è inquadrato sulla base di un negoziato tra il direttore generale, a tal fine coadiuvato dalla divisione del personale di cui all'articolo 16-*septies*, comma 4, e le organizzazioni sindacali a livello intercategoriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale si procede all'individuazione del contratto collettivo nazionale del lavoro cui fare riferimento per il predetto inquadramento. Le contrattazioni successive sono svolte con le organizzazioni sindacali della categoria individuata a seguito della procedura negoziale di cui al primo periodo.

2. Fino alla definizione della nuova normativa di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contrattuali relative al personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Lo *status* del personale dipendente dell'ACS deve tenere conto dell'esigenza di tutelarne e valorizzarne l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità.

«Art. 16-*nonies.*

(Unità locali di cooperazione)

1. L'ACS, sulla base di direttive e indicazioni del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale provvede all'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC) con sede propria nei Paesi *partner*, che si avvalgono ma non dipendono dalle rappresentanze diplomatiche locali.

2. I compiti delle ULC consistono:

a) nella facilitazione della conduzione dei negoziati con le autorità centrali e locali del Paese *partner* relativamente alla definizione e alla realizzazione dei piani-Paese e dei progetti di cooperazione;

b) nel mantenimento dei rapporti attinenti alle iniziative di cooperazione con le autorità centrali e locali del Paese *partner* e con la popolazione locale, nonché con gli altri soggetti che attuano interventi di cooperazione *in loco*;

c) nella predisposizione e nell'invio all'ACS di ogni elemento di informazione utile alla gestione, alla valutazione e al coordinamento delle iniziative di cooperazione intraprese, nonché alla redazione e modifica dei piani-Paese o di singoli progetti;

d) nella predisposizione della documentazione necessaria alla redazione delle linee programmati che per la cooperazione allo sviluppo definite all'articolo 11;

e) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

f) nello sdoganamento, nel controllo, nella custodia e nella consegna delle attrezzature e dei beni inviati dall'ACS.

Art. 16-*decies.*

(Funzionamento e regolamenti dell'ACS)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, il direttore generale, con propri regolamenti, definisce le procedure relative al funzionamento dell'ACS, comprese quelle di reclutamento del personale, di affidamento delle consulenze, di gestione e di valutazione dei progetti e di selezione degli esecutori degli interventi, e le sottopone all'esame del comitato direttivo per una prima approvazione. Dette procedure sono successivamente sottoposte al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva. Le procedure sono trasmesse anche alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Eventuali integrazioni e modifiche ai regolamenti adottati ai sensi del comma 1 sono approvate con le modalità stabilite nel medesimo comma.

Art. 16-*undecies.*

(Autonomia finanziaria dell'ACS)

1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

2. L'ACS ha autonomia finanziaria, che esercita attingendo al Fondo unico per la CPS di cui all'articolo 13.

3. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili, l'ACS è soggetta al controllo del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 16-*sexies*, a quello dell'organismo di verifica contabile di cui all'articolo 16-*terdecies*, comma 2, lettera *a)*, e a quello delle Commissioni parlamentari competenti.

4. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti dell'ACS, che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione. La Corte dei conti provvede a trasmettere copia di tutta la documentazione alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 16-*duodecies.*

(Valutazione dei progetti da parte dell'ACS)

1. È istituita presso l'ACS una struttura di valutazione e di ispezione indipendente, composta da tre esperti nominati per un periodo di cinque anni. Tale struttura ha il compito di svolgere valutazioni ed esami di progetti sostenuti dalla cooperazione italiana su richiesta diretta di comunità locali coinvolte o di organizzazioni non governative locali, nonché su richiesta della Consulta di cui all'articolo 15, o di suoi singoli membri, al fine di proporre eventuali misure correttive e di migliorare le prestazioni della cooperazione italiana.

2. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve essere sottoposto ad accertamento preventivo e a valutazione di compatibilità socio-ambientale e sui diritti umani, da effettuare altresì in corso d'opera e successivamente, con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate. Ogni intervento di cooperazione deve altresì essere sottoposto a valutazione di impatto di genere e a valutazione di impatto sull'infanzia.

3. Le valutazioni di cui al comma 2, nonché ogni altra valutazione di impatto sui diritti umani, sociali e dei lavoratori o sull'ambiente, la documentazione relativa al coinvolgimento e alla partecipazione delle popolazioni dei Paesi *partner* e ogni altra documentazione significativa per la valutazione del progetto sono rese pubbliche dall'ACS almeno tre giorni prima dell'approvazione del progetto stesso.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, anche su proposta dell'ACS o della Consulta di cui all'articolo 15, elabora le linee guida comprendenti gli elementi necessari per realizzare le valutazioni di cui ai commi 2 e 3 e le propone al Consiglio dei ministri per l'approvazione. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale può disporre l'integrazione o l'aggiornamento dei criteri per la valutazione di impatto di un singolo progetto, in modo da adeguare la relativa valutazione ai migliori *standard* internazionali. All'eventuale aggiornamento delle linee guida di cui al presente comma si provvede con le modalità previste per la loro approvazione.

Art. 16-*terdecies.*

(Controllo delle attività della cooperazione allo sviluppo)

1. In considerazione della specificità delle sue attività, l'ACS è gestita in deroga alle norme sul bilancio dello Stato, senza il controllo preventivo della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

2. Con procedura concorsuale, gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ogni tre anni sono selezionati, fra le organizzazioni riconosciute internazionalmente di eccellenza nei rispettivi settori:

a) un organismo specializzato nelle verifiche di bilancio, che esercita i suoi controlli sul bilancio complessivo dell'ACS, su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti;

b) un organismo specializzato nella certificazione di qualità, che esercita i controlli di qualità su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti.

3. Dell'eventualità dei controlli di cui al comma 2 e dell'obbligo di mettere a disposizione ogni dato e ogni informazione richiesti, nonché di permettere l'accesso ai luoghi dove si svolgono le attività operative e amministrative è fatta menzione nei contratti e nelle convenzioni relativi allo svolgimento delle iniziative di cooperazione a chiunque affidate.

4. Ciascuno degli organismi di cui al comma 2 redige annualmente una relazione sui risultati della propria attività e la presenta al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che la trasmette alle Commissioni parlamentari competenti, nonché al direttore generale deIl'ACS, di cui all'articolo 16-*ter* e al collegio dei revisori dei conti dell'ACS, di cui all'articolo 16-*sexies*.

5. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale di superamento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida OCSE sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7-TA (2011) 0141 del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali ed ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani».

16.2

DI BIAGIO

Sostituire i primi tre commi con i seguenti:

«1. Per l'attuazione delle strategie, dei programmi e degli interventi di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata "Agenzia", con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in attuazione della programmazione triennale, degli indirizzi strategici approvati dal Consiglio dei Ministri e dalle indicazioni del CICS. Sulla cui base il Direttore dell'Agenzia predispone annualmente il piano operativo e i relativi obiettivi. Salvo diversa disposizione della presente legge, il Direttore dell'Agenzia propone al Comitato Congiunto di cui all'articolo 20 il piano operativo e le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma 6 del presente articolo. Su base triennale il Direttore dell'Agenzia risponde degli obiettivi raggiunti con una relazione al Ministro degli affari esteri.

3. L'Agenzia svolge le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, assegnazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, l'Agenzia opera tramite assegnazione a soggetti abilitati nazionali o internazionali, inclusi i soggetti di cui al capo V, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente, salvo casi particolari

che ne richiedano l'intervento diretto».

16.3

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «degli interventi»*, con le seguenti:* «delle politiche».

16.4

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «, in attuazione degli indirizzi generali in materia di APS stabiliti dal CICS»*, con le seguenti:* «nell'ambito degli indirizzi generali di cui all'articolo 11 e del coordinamento di cui all'articolo 14».

16.5

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'Agenzia svolge le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, assegnazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, l'Agenzia opera tramite assegnazione a soggetti abilitati internazionali o nazionali, inclusi i soggetti di cui al Capo V, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente, salvo casi particolari che ne richiedano l'intervento diretto».

16.6

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, nel quadro delle indicazioni fornite dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS)».

16.7

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole da: «direttamente o attraverso *partner*»*, fino alla fine del comma con le seguenti:* «attraverso assegnazione ai soggetti di cui al Capo V, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente, ovvero attraverso *partner* internazionali, salvo casi particolari nei quali si richieda il suo intervento diretto».

Conseguentemente, al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nelle forme e nelle modalità di cui al comma precedente».

16.8

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, BOCCHINO

Al comma 3, sostituire le parole: «procedure comparative in linea con la normativa vigente»*, con le seguenti:* «procedure che rispettino i criteri e principi stabiliti nelle analoghe procedure selettive sancite dall'Unione europea».

16.9

LUCHERINI

Al comma 4 dopo la parola: «convenzioni»*, sono aggiunte le seguenti:* «delle quali viene garantita la pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;».

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale a seguito di un esame delle competenti Commissioni parlamentari delle candidature di persone con particolare e comprovata qualificazione professionale ed in possesso di una qualificata esperienza internazionale e a seguito di una valutazione delle linee programmatiche presentate in materia di cooperazione internazionale, da realizzarsi mediante un ciclo di audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari, per un mandato della durata di quattro anni rinnovabile una sola volta».

Al comma 9 sostituire la parola: «dati,»*, con le seguenti:* «, in formato *open data*,».

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. L'Agenzia rispetta i diritti di proprietà intellettuale e il diritto di autore e può acquisire brevetti e affidare all'inventore l'esecuzione del suo brevetto».

Al comma 13, lettera c) *sopprimere le parole:* « per il direttore dell'Agenzia e».

16.10

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Al comma 4, dopo le parole: «Unione europea»*, sopprimere le seguenti:* «di banche, fondi».

16.11

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4 sostituire le parole da: «oltre a»*, fino alla fine del comma con le seguenti parole:* «e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; sostiene la formazione dei soggetti di cui all'articolo 21 e promuove le azioni di cui all'articolo 1 comma 4».

16.12

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «oltre a collaborare» *con le seguenti:* «e collabora».

16.13

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 4, sostituire le parole: «oltre a collaborare» *con le seguenti:* «e collabora».

16.14

ORELLANA, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 4, sostituire il periodo da: «promuove forme di partenariato» *a:* «finanziate da soggetti privati» *con il seguente:* «promuove forme di partenariato con soggetti privati, la cui natura e azione pregressa sia coerente con i princìpi della cooperazione allo sviluppo, per la realizzazione di specifiche iniziative conformi ai princìpi di cui alla presente legge; può realizzare iniziative, conformi ai princìpi di cui alla presente legge, finanziate da soggetti privati la cui natura e azione pregressa sia coerente con i princìpi della cooperazione allo sviluppo».

16.15

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. L'Agenzia promuove programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.».

16.16

TRONTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio su proposta del Ministro degli affari esteri a seguito di un esame delle Commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica delle candidature di persone con particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di una qualificata esperienza internazionale e a seguito della valutazione delle linee programmatiche presentate in materia di cooperazione internazionale, anche tramite un ciclo di audizioni per un mandato della durata di quattro anni rinnovabile una sola volta».

Conseguentemente al comma 13, lettera c) *dopo la parola:* «reclutamento» *eliminare le parole:* «per il direttore dell'agenzia e».

16.17

MARAN

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio su proposta del Ministro

degli affari esteri a seguito di un esame delle Commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica delle candidature di persone con particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di una qualificata esperienza internazionale e a seguito della valutazione delle linee programmatiche presentate in materia di cooperazione internazionale, anche tramite un ciclo di audizioni, per un mandato della durata di quattro anni rinnovabile una sola volta».

16.18

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta; a seguito di una procedura di selezione improntata a criteri di trasparenza e che tenga conto del principio delle pari opportunità di genere, tra persone anche estranee all'amministrazione, di particolare e comprovata qualificazione professionale, di notoria indipendenza e in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo».

16.19

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 6, sopprimere le parole da: «ferma restando *a:* «due milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 20, sostituire il comma 3 con il seguente:

«Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva le iniziative di cooperazione e svolge ogni altra funzione specificata dalla presente legge o dai suoi regolamenti attuativi.».

16.20

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 6, sostituire le parole: «due milioni di euro» *con le seguenti:* «tre milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, sostituire: «2.120.000» *con:* «3.120.000».

16.21

ROMANO, DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «due milioni di euro» *con le seguenti:* «un milione di euro».

16.22

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 6, dopo le parole: «il direttore dell'Agenzia» *inserire le seguenti:* «in concomitanza con l'adozione dello statuto di cui al comma 13».

16.23

DE PIETRO

Al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «conforme ai princìpi civilistici» *aggiungere le seguenti:* «nonché basato sui medesimi criteri di gestione del bilancio dello Stato».

16.24

IL RELATORE

Al comma 6, dopo le parole: «e della gestione contabile» *inserire le seguenti:* «nonché coerente con le regole adottate dall'Unione europea».

16.25

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. Tale regolamento prevede che le procedure finanziarie e gestionali siano coerenti con quelle dell'Unione europea in materia di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario.».

16.26
COCIANCICH
Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «L'Agenzia ha la sede principale a Roma».
16.27
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «a Roma» *con le seguenti:* «in Italia» *e, nel secondo periodo, dopo la parola:* «sopprimere» *aggiungere le seguenti:* «, motivandolo adeguatamente,».
16.28
MUSSINI, ORELLANA
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
16.29
AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA
Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «Previa autorizzazione del Comitato Congiunto di cui all'articolo 20,».
16.30
MUSSINI, ORELLANA
Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 20, il direttore dell'Agenzia utilizza, laddove necessario, gli uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nei Paesi in cui opera.,».
16.31
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il direttore dell'Agenzia può inviare all'estero, nonché in Europa per il rapporto con le istituzioni dell'Unione, dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 18, comma 2, e nel limite delle risorse finanziarie assegnate. Si applica la parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad eccezione degli articoli 171-*bis*, 188 e 204; salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 170. Il personale dell'Agenzia all'estero è accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con le direttive e le strategie di cooperazione definite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in conformità con l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera l'Agenzia mantiene un costante rapporto di consultazione e collaborazione con le organizzazioni della società civile presenti *in loco.*».
16.32
AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA
Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 20,».
16.33
IL RELATORE
Al comma 8, sopprimere le parole: «, salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero è di due anni».
16.34
IL RELATORE
Al comma 8, sostituire le parole: «funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento» *con le seguenti:* «funzioni di vigilanza e coordinamento».
16.35
AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA
Al comma 8, penultimo periodo, sostituire la parola: «Ministero» *con la seguente:* «Ministro».

16.36
MUSSINI, ORELLANA
Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: « e con le rappresentanze diplomatiche».
16.37
DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-*bis*. Per il personale dell'Agenzia, reclutato ai sensi dell'articolo 18 della presente legge, è prevista una formazione professionale continua sui temi della cooperazione allo sviluppo, nonché la verifica, almeno biennale, della conoscenza linguistica straniera di livello minimo C1, di cui al quadro europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue».
16.38
ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BATTISTA, BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO
Al comma 9, dopo le parole: «L'Agenzia», *inserire le seguenti:* «ricorrendo, ove necessario, al supporto e alla collaborazione delle Università italiane e in, tal senso, avvalendosi del già esistente Data Base della Cooperazione Universitaria (DaBaCU)».
16.39
MUSSINI, ORELLANA
Al comma 9, sostituire le parole: «e gestisce» *con le seguenti:* «, gestisce e pubblica *on line*».
16.40
IL RELATORE
Al comma 9, dopo le parole: «banca dati» *inserire la seguente:* «pubblica».
16.41
ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BATTISTA, BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PIN, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, BOCCHINO
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
«9-*bis*. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la banca dati di cui al precedente comma, deve essere resa pubblica *online* sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».
16.42
MARAN
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
«9-*bis*. L'Agenzia dovrà rispettare i diritti di proprietà intellettuale e il diritto di autore e può acquistare brevetti nonché affidare all'inventore l'esecuzione del suo brevetto.».
16.43
TRONTI
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
«9-*bis*. L'Agenzia dovrà rispettare i diritti di proprietà intellettuale e il diritto di autore e può acquisire brevetti nonché affidare all'inventore l'esecuzione del suo brevetto.».
16.44
AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. L'Agenzia adotta un proprio Codice etico, approvato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale: i progetti di cooperazione e solidarietà internazionale approvati dall'Agenzia e le attività dei soggetti privati promotori od esecutori dei progetti non possono essere in contrasto con i principi enunciati nel Codice etico dell'Agenzia.».
16.45
ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, CAMPANELLA, BATTISTA, BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO
Al comma 10, dopo le parole: «L'Agenzia», *inserire le seguenti:* «in concomitanza con l'adozione

dello statuto di cui al comma 13».

16.46

MUSSINI, ORELLANA

Al comma 10 sopprimere le parole: «se non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia».

16.47

MUSSINI, ORELLANA

Al comma 11 sostituire le parole: «sulla gestione» *con le seguenti:* «successivo sugli atti».

16.48

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 13, sostituire le parole: «Con regolamento emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è adottato lo statuto dell'Agenzia», *con le seguenti:* «Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro 30 giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto, è adottato lo statuto dell'Agenzia».

16.49

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 13 sostituire le parole: «di concerto con» *fino a:* «amministrazione» *con le seguenti:* «sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione».

16.50

MARAN

Al comma 13, lettera c), *dopo la parola:* «reclutamento» *sopprimere le parole:* «per il direttore dell'Agenzia e».

16.51

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Al comma 13, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo che la nomina di direttore sia confermata dalle competenti Commissioni parlamentari con il voto favorevole, dopo audizioni e disamina dei *curricula* dei candidati;».

16.52

MARAN

Al comma 13, lettera d), *dopo le parole:* «di cui all'articolo 24» *aggiungere le seguenti:* «secondo i parametri stabiliti dal comma 3 del medesimo articolo».

16.53

TRONTI

Al comma 13, lettera d), *dopo le parole:* «di cui all'articolo 24» *aggiungere le seguenti:* «secondo i parametri stabiliti dal comma 3 del medesimo articolo».

16.54

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 13, lettera i), *sopprimere le parole da:* «composto da» *fino alla fine della lettera.*

16.55

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 13, lettera h), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con criteri di capacità di autofinanziamento, bilancio di esercizio certificato, qualità di progettazione secondo *standard* europei;».

16.56

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Al comma 13, lettera l), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche attraverso un efficiente servizio di *audit* interno che assicuri il rispetto dei princìpi di economicità, efficacia e efficienza».

16.57

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Al comma 13, dopo la lettera l), *aggiungere la seguente:*

«*l*-bis) previsione che bilancio dell'Agenzia sia pubblicato sul sito *internet* del medesimo istituto, entro trenta giorni dalla sua approvazione».

Art. 17

17.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

17.2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo la parola: «autonomia»*, inserire le seguenti:* «organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale,».

17.3

IL RELATORE

Al comma 2, lettera d)*, sostituire le parole:* «, legati e liberalità»*, con le seguenti:* «e legati».

17.4

LUCIDI, AIROLA

Al comma 2, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«d-*bis)* dai trasferimenti dell'imposta fiscale sulle attività produttive italiane operanti nei Paesi *partner*, in cui sono realizzate attività di cooperazione allo sviluppo».

17.5

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse non impegnate in ciascun esercizio finanziario sono per intero riportate agli esercizi successivi».

17.6

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Gli stanziamenti finanziari non impiegati dall'Agenzia durante l'anno di esercizio, sono impiegati nell'esercizio finanziario successivo».

17.0.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo 17***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Esenzioni fiscali e versamento della quota dell'IRPEF)

1. I contribuenti persone fisiche possono, mediante apposita dichiarazione allegata alla denuncia annuale dei redditi, devolvere al Fondo unico e ai soggetti di cui all'articolo 24 una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati dalle sole persone fisiche in favore dei soggetti di cui all'articolo 24 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura massima del 2 per cento di tale reddito.

3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze adottano o propongono, di concerto, le disposizioni necessarie a garantire ulteriori sgravi fiscali a beneficio delle attività di cooperazione allo sviluppo disciplinate dalla presente legge».

Conseguentemente,

alla copertura dell'onere, pari a 10 milioni, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio biennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 18

18.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18.

(Personale dell'ACS)

1. Il personale dell'ACS è inquadrato sulla base di un negoziato tra il direttore generale, a tal fine coadiuvato dalla divisione del personale di cui all'articolo 16-*septies*, comma 4, e le organizzazioni sindacali a livello intercategoriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale si procede all'individuazione del contratto collettivo nazionale del lavoro cui fare riferimento per il predetto inquadramento. Le contrattazioni successive sono svolte con le organizzazioni sindacali della categoria individuata a seguito della procedura negoziale e di cui al primo periodo.

2. Fino alla definizione della nuova normativa di cui al comma l, si applicano le disposizioni contrattuali relative al personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Lo *status* del personale dipendente dell'ACS deve tenere conto dell'esigenza di tutelarne e valorizzarne l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità».

18.2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la quota massima delle risorse di cui all'articolo 17, comma 2, da destinarsi ai costi di funzionamento e sono determinate le dotazioni organiche dell'Agenzia.».

18.3

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Al comma 2, lettera a)*, sopprimere le seguenti parole:* «che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia e»*, conseguentemente, alla lettera* b)*, sopprimere le seguenti parole:* «, che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia».

18.4

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d*-bis. Nei limiti di specifici stanziamenti deliberati dal Comitato congiunto di cui all'articolo 20, anche in deroga alle disposizioni vigenti, mediante forme contrattuali flessibili di impiego previste dalla legislazione vigente, con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso delle specifiche professionalità necessarie per sopperire a bisogni non programmabili e per tempi limitati.».

18.5

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«*d*-bis. Nei limiti di specifici stanziamenti deliberati dal Comitato congiunto di cui all'articolo 20, anche in deroga alle disposizioni vigenti, mediante forme contrattuali flessibili d'impiego previste dalla legislazione vigente, con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso delle specifiche professionalità necessarie per sopperire a bisogni non programmabili e per tempi limitati.».

18.6

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Sopprimere il comma 6.

18.7

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 6.

18.8

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La disciplina del rapporto di lavoro con il personale locale, assunto nei Paesi in cui l'Agenzia opera in aggiunta alla dotazione organica di cui al comma 1, è armonizzata con le disposizioni di cui al titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. I contratti di lavoro con il personale di cui al presente comma, devono obbligatoriamente prevedere una condizione risolutiva espressa, da applicare senza eccezioni in caso di chiusura o soppressione di una sede all'estero di cui all'articolo 16, comma 7.».

Art. 19

19.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

19.2

DI BIAGIO

Al comma 1, dopo le parole: «in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia» *aggiungere le seguenti:* «al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilità».

19.3

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare i compiti: di supporto per rielaborazione delle linee di indirizzo e programmazione; rappresentanza politica dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e nelle relazioni bilaterali; proposta relativa ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali; verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, anche avvalendosi di enti indipendenti di valutazione esterna.».

Art. 20

20.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

20.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Esso è presieduto dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo ed è composto dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenzia. Sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno. Ad esso partecipano altresì rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre ammistrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi né rimborsi spese comunque denominati».

20.3

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Esso è presieduto dal vice ministro delegato alla cooperazione allo sviluppo ed è composto dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal Direttore dell'Agenzia. Ad esso partecipano, senza diritto di voto, i responsabili di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi né rimborsi spese comunque denominati.».

20.4

ORELLANA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro delegato alla cooperazione allo sviluppo ed è composto dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal Direttore dell'Agenzia. Ad esso partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi né rimborsi spese comunque denominati.».

20.5

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 3, sostituire: «due milioni di euro» *con:* «tre milioni di euro».

20.6

LUCIDI, AIROLA

Al comma 3, sostituire le parole: «due milioni di euro»*, con le seguenti:* «cinquantamila euro».

20.0.1

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Dopo l'***articolo 20** *aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Valutazione dei risultati, coerenza degli interventi e delle politiche)

1. E' istituita presso il Comitato di cui all'articolo 20, una unità di valutazione, che risponde direttamente al Presidente del Comitato congiunto, allo scopo di garantire l'indipendenza nella valutazione dell'efficacia degli interventi, della coerenza strategica delle azioni di cooperazione allo sviluppo e delle politiche internazionali dell'Italia rispetto agli obiettivi di cooperazione.

2. L'unità di valutazione di cui al comma 1 può attivarsi anche su proposta di soggetti interessati all'ambito di applicazione della presente legge. I risultati dell'attività dell'unità di valutazione sono inoltrati al Comitato congiunto.

3. L'unità di valutazione può avvalersi dell'impiego di magistrati, avvocati dello Stato, valutatori, comandati secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nonché di personale dell'amministrazione statale, degli enti locali e di altri enti pubblici in posizione di fuori ruolo o di comando.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 21

21.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21.

(Organismi esecutori di progetti di cooperazione allo sviluppo)

1. Possono richiedere contributi all'ACS, per le attività di cooperazione, le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e le altre organizzazioni di cui all'articolo 24, le regioni, le città metropolitane, le comunità montane e i comuni o i loro consorzi, le università e gli altri enti pubblici non economici.

2. Nella realizzazione delle attività di cooperazione l'ACS può avvalersi della collaborazione

dei soggetti di cui al comma 1 e di altri soggetti, pubblici o privati.

3. Nell'esecuzione dei progetti di cooperazione deve essere promossa la partecipazione dei soggetti appartenenti ai Paesi partner e devono essere utilizzati i mezzi e le capacità, anche organizzative, presenti *in loco* o in aree geografiche limitrofe. Particolare favore in tale senso deve essere attribuito alle iniziative attuate da soggetti associati che prevedono la partecipazione delle comunità e delle popolazioni locali. Ogni affidamento in subappalto deve essere esplicitamente previsto nella formulazione del progetto e le relative condizioni e modifiche devono essere specificatamente approvate dall'ACS.

4. Non possono avere accesso ai finanziamenti, e decadono immediatamente dai finanziamenti concessi, i soggetti che si rendono responsabili di violazioni di norme destinate a tutelare i diritti dei lavoratori, i diritti umani, l'ambiente o la salute, nonché di gravi irregolarità amministrative o contabili. Tali soggetti devono comunque garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. L'ACS è tenuta a comunicare prontamente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, alle Commissioni parlamentari competenti e alle autorità competenti, segnalazioni relative a presunte violazioni che sono a conoscenza della stessa ACS, in particolare se trasmesse dai soggetti dei Paesi *partner* individuati ai sensi dell'articolo 2.

5. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione allo sviluppo all'ACS, alle regioni e agli enti locali territoriali, in conformità all'articolo 24 e alle normative regionali di settore.».

21.2

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21.

(Sistema della cooperazione italiana)

1. La Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione italiana, costituito da soggetti pubblici e privati, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti del sistema della cooperazione:

a) le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici;

b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;

c) le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 24;

d) i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai principi della presente legge e aderiscano agli *standard* comunemente adottati sulla responsabilità sociale, le clausole ambientali, nonché le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.».

21.3

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Al comma 1 sopprimere la seguente parola: «italiani».

21.4

COMPAGNA

All'articolo 21 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«c-*bis)* Il settore privato *profit e non profit*, anche con finalità di lucro, quando agisce con finalità conformi ai principi del presente disegno di legge, per la promozione della pace, della giustizia e dello sviluppo socio-economico nel quadro di relazioni solidali e paritarie tra i popoli.».

b) Sopprimere il comma 3.

21.5

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 2, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«c-*bis)* imprese private e soggetti con finalità di lucro che aderiscano agli *standard* di

responsabilità sociale fissati dalle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e delle risoluzioni del Parlamento europeo.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

21.6

MARAN

Al comma 3 dopo le parole: «con finalità di lucro,» *inserire le seguenti:* «, anche con riferimento all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 del 2012» *e dopo le parole:* «altri popoli» *inserire le seguenti:* «e secondo i parametri stabiliti dal comma 3 dell'articolo 24».

21.7

TRONTI

Al comma 3 dopo le parole: «con finalità di lucro,» *inserire le seguenti:* «, anche con riferimento all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 del 2012» *e dopo le parole:* «altri popoli» *inserire le altre:* «e secondo i parametri stabiliti dal comma 3 dell'articolo 24».

21.8

LUCIDI, AIROLA

Al comma 3, dopo le parole: «quando agiscono con finalità» inserire le seguenti: «sociali», *conseguentemente, aggiungere il seguente periodo:* «Le imprese di cui al presente comma devono essere certificate secondo gli *standard* internazionali SA8000, ISO 140000 ed in accordo con le linee guida ISO 26000».

21.9

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Al comma 3 sopprimere il periodo che va da: «per la promozione della pace», *a:* «con gli altri popoli».

21.10

LUCIDI, AIROLA, DE PIETRO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Nei confronti dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, individuati dal presente articolo, è fatto obbligo di pubblicazione telematica dei bilanci».

Art. 22

22.0.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo 22***, aggiungere i seguenti:*

«Art. 22-*bis.*

(Commercio equo e solidale ed economia sociale e solidale)

1. La Repubblica riconosce il valore del commercio equo e solidale e dell'economia sociale e solidale in quanto forme di cooperazione volte a realizzare progetti di produzione, di riconversione ecologica e sociale solidale di strutture e reti produttive, di *capacity building* e *advocacy* sui temi della giustizia economica e commerciale, nonché scambi commerciali con e tra i produttori dei Paesi *partner*, che tendono a valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile.

2. I soggetti di cui all'articolo 24, che praticano le attività di *capacity building,* di *advocacy* e gli scambi di cui al comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali.

3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di commercio equo e solidale e di

economia sociale e solidale nel suo complesso nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e solidale negli ultimi due anni;

e) non hanno alloro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi *partner* incrementano, altresì, i livelli di tutela dei diritti dei lavoratori e salvaguardano i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

Art. 22-*ter.*

(Attività di microcredito, finanza etica ed economia solidale)

1. La Repubblica riconosce le attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale quale strumento economico innovativo che contribuisce in maniera determinante alla lotta contro la povertà e allo sviluppo autoctono dei popoli, con l'effetto di implementare meccanismi virtuosi di sviluppo e di emancipazione economica delle popolazioni più povere, escluse dai canali economici e finanziari tradizionali. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, sono favorite le attività di microcredito aventi come scopo la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali socialmente e ambientalmente sostenibili, volte in primo luogo al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle popolazioni locali.

2. I soggetti di cui all'articolo 24, che svolgono attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale negli ultimi due anni;

e) non hanno alloro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori;

g) si ispirano nelle loro operazioni ai princìpi della finanza eticamente orientata.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paese *partner,* salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

Art. 22-*quater.*

(Volontariato, servizio civile nazionale, servizio civile europeo, campi di lavoro all'estero, colpi civili di pace)

1. Ai fini della presente legge, per volontariato, servizio civile nazionale, servizio civile europeo, campi di lavoro all'estero e corpi civili di pace si intendono le iniziative e le attività volte ad assicurare il coinvolgimento diretto dei cittadini nella pianificazione, progettazione e attuazione di programmi e progetti di partenariato volti a rafforzare lo scambio reciproco di competenze, la costruzione di reti di solidarietà, la diplomazia popolare e dal basso, nonché l'interposizione pacifica e non violenta nelle aree di conflitto.

2. I soggetti di cui all'articolo 24, che svolgono attività di volontariato, di servizio civile nazionale, di servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di corpi civili di pace secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di sostegno o adozione a distanza, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di sostegno o di adozione a distanza negli ultimi due anni;

e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi *partner*, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività».

22.2

MUSSINI, ORELLANA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le convenzioni di cui al comma 2 sono stipule mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza».

Art. 23

23.1

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, per la promozione della pace» *fino alla fine del comma.*

23.2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni, le città metropolitane, le comunità montane e i comuni danno attuazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo stabiliti dal Piano strategico triennale e promuovono nei loro rispettivi ambiti territoriali la sensibilizzazione e la partecipazione organizzata della società civile. La Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di cui all'articolo 8, comma 2, detta apposite linee direttive per quanto riguarda il coordinamento e la razionalizzazione di tali interventi».

23.3

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia, nel rispetto dell'articolo 272, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a stipulare con l'ANCI apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati.

2-*ter*. Gli enti locali, nel rispetto dell'articolo 272, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale».

Art. 24

24.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

(Associazioni senza fini di lucro e società cooperative per la cooperazione allo sviluppo, il volontariato, la finanza etica, il servizio civile, i corpi civili di pace)

1. Possono presentare all'ACS progetti volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 le associazioni o i gruppi di associazioni che presentano i seguenti requisiti:

a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) avere tra i propri fini statutari la prestazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;

c) non perseguire fini di lucro;

d) non risultare collegate in alcun modo con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

e) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

f) svolgere le attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dall'ACS.

2. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione, volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le società cooperative che presentano i seguenti requisiti:

a) avere tra i propri fini statutari la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo;

b) non risultare in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

c) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

d) svolgere attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dalla presente legge;

e) non avere al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentare che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori, fatte salve le cooperative di consumo.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti in un apposito elenco opportunamente reso pubblico dall'ACS.

4. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni del commercio equo e solidale e dell'economia sociale e solidale nel suo complesso, le associazioni e le cooperative di immigrati, le organizzazioni che svolgono attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, di volontariato, del servizio civile nazionale, del servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di corpi civili di pace e quelle impegnate nell'attività di sostegno e adozione a distanza secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 21, 22-*bis,* 22-*ter*, 22-*quater.*

5. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni dei Paesi *partner* che hanno requisiti definiti con apposito regolamento adottato dall'ACS.

6. La capacità di intervento dei soggetti di cui al presente articolo è valutata dall'ACS in relazione alle specifiche caratteristiche dei progetti presentati.

7. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle società cooperative di cui al presente articolo, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'acquisto, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero, nonché all'utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Un analogo beneficio compete per l'esportazione di beni destinati alle medesime finalità, nonché all'acquisto di biglietti aerei per missioni all'estero nel quadro di progetti di cooperazione.

8. Le attività di cooperazione allo sviluppo o che comunque rispettano le finalità degli articoli 1 e 2, svolte dai soggetti di cui al presente articolo, rientranti nel quadro di collaborazione tra l'Italia e l'ONU o l'Unione europea, sono da considerare, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale. Le relative disposizioni sono adottate dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

24.2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 24.

(Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro)

1. L'Italia promuove e sostiene la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo, ai fini della presente legge, le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro e in nessun modo collegati agli interessi di enti pubblici o privati aventi scopo di lucro italiani o stranieri, di seguito elencati:

a) organizzazioni non governative, specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario, aventi le caratteristiche di idoneità previste dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (di seguito ONG);

b) altre organizzazioni di utilità sociale e associazioni di promozione sociale statutariamente finalizzate alla cooperazione e alla solidarietà internazionale;

c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

d) organizzazioni, formalmente costituite, che siano espressione di comunità di cittadini immigrati e che dimostrino di mantenere con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti.

e) le imprese cooperative e sociali, le università non statali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, le fondazioni e, in generale, gli enti legalmente riconosciuti che non perseguano finalità di lucro, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali.

3. Finché non saranno operative le iscrizioni all'albo, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa alle ONG ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, purché nell'ultimo triennio gli organismi abbiano realizzato iniziative nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. L'iscrizione allo specifico albo, di cui al articolo 20 comma 3-*bis*, è attestata da apposita certificazione.

4. I soggetti di cui al presente articolo, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* con l'iscrizione allo specifico albo, sono riconosciuti ONLUS ai sensi dall'articolo 10, comma 8, della legge 4 dicembre 1997, n. 460, nel quale le parole: "le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49" sono sostituite con le seguenti: "le organizzazioni non governative e le altre associazioni iscritte all'albo ai sensi della disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo umano e sostenibile". Di conseguenza, le agevolazioni fiscali relative alle erogazioni liberali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle ONG deducibili ai sensi del decreto- legge 31 maggio 1994, n. 330, valgono per le ONG e le altre associazioni iscritte all'albo.

5. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative e programmi di cooperazione allo sviluppo a soggetti iscritti nell'albo di cui al comma 3. Tali soggetti possono a loro volta proporre iniziative e programmi alla valutazione dell'Agenzia al fine della loro messa a procedura comparativa pubblica.

6. Le attività di cooperazione allo sviluppo svolte dai soggetti iscritti all'albo sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività. di natura non commerciale.».

24.3

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 24.

(Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro)

1. La cooperazione allo sviluppo promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile, di altri soggetti senza finalità di lucro sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di seguito elencati:

a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;

b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla solidarietà internazionale;

c) organizzazioni della finanza etica che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

d) gli enti legalmente riconosciuti che nei loro statuti prevedono la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali, ovvero:

1. le organizzazioni e le comunità di cittadini immigrati che collaborano con i soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei paesi in via di sviluppo;

2. le imprese cooperative;

3. le imprese sociali le cui attività sono tra quelle elencate dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Conseguentemente all'articolo 2, comma l, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, aggiungere la seguente lettera: "n) cooperazione allo sviluppo".

e) le organizzazioni non governative potranno partecipare alla costituzione di Enti con finalità di lucro a condizione che:

1. la partecipazione al capitale sociale della ONG sia di minoranza;

2. gli utili realizzati vengano impiegati per la realizzazione di attività istituzionale;

3. le attività poste in essere dagli Enti partecipati e collegati con l'ONG realizzino un'attività funzionale e direttamente collegata agli scopi delle ONG stesse.

3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 20 fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito albo elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacità e dell'efficacia dei medesimi soggetti è rinnovata con cadenza almeno biennale ed è attestata da apposita certificazione. Per i primi 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in ogni caso, finché non saranno resi operativi i criteri per l'iscrizione all'Albo, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa alle ONG ai sensi della legge 26 febbraio 1987 n. 49, purché nell'ultimo triennio abbiano realizzato progetti di cooperazione allo sviluppo o aiuto umanitario in partenariato con la Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo, le regioni, le province autonome, gli enti locali, la Commissione europea, altri Paesi o Agenzie pubbliche internazionali.

4. I soggetti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, con l'iscrizione all'albo, sono riconosciuti ONLUS ai sensi dall'articolo 10, comma 8, della legge 4 dicembre 1997, n. 460. Conseguentemente, all'articolo 10, comma 8, della legge 4 dicembre 1997, n. 460, le parole: "le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49", sono sostituite dalle seguenti: "le organizzazioni non governative e le altre ONLUS e associazioni iscritte all'albo ai sensi della disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile".

5. Le agevolazioni fiscali relative alle erogazioni liberali di cui all'articolo 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate in favore delle ONG deducibili ai sensi del decreto legge 31 maggio

1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, si applicano alle ONG, alle ONLUS e alle associazioni iscritte all'albo.

6. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3.

7. Le attività di cooperazione internazionale e di aiuto umanitario inserite nell'Albo sono da considerarsi ai fini fiscali attività non commerciali. I trasferimenti di fondi da e verso l'estero dai soggetti iscritti all'Albo sono considerati destinati ad iniziative di cooperazione allo sviluppo ed esclusi dall'ambito di applicazione del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Le operazioni effettuate da soggetti iscritti all'Albo dirette al trasporto di beni all'estero per l'attuazione di attività con finalità umanitarie e per realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo, comprese le operazioni organizzate a supporto delle attività istituzionali, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio si applica alle importazioni di beni destinati alle medesime finalità.».

24.4

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Al comma 1, sostituire le parole: «La cooperazione allo sviluppo»*, con le seguenti:* «L'Italia».

24.5

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

24.6

IL RELATORE

Al comma 2, lettera d)*, sostituire le parole:* «dimostrino di mantenere»*, con le seguenti:* «mantengano».

24.7

IL RELATORE

Al comma 2, lettera e)*, dopo le parole:* «dei lavoratori»*, inserire le seguenti:* «e degli imprenditori».

24.8

MARAN

Al comma 2, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«e-*bis)* le organizzazioni con sede legale in Italia che godono dello *status* consultivo presso il Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e che sono *Major Group* con la Commissione sullo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (CSD).».

24.9

MARAN

Al comma 2, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«e-*bis)* sono inoltre riconosciute idonee le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello *status* consultivo presso il Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).».

24.10

TRONTI

Al comma 2, dopo la lettera e)*, aggiungere:*

«e-*bis)* le organizzazioni con sede legale in Italia che godono dello *status* consultivo presso il Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e che sono *Major Group* con la Commissione sullo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (CSD).

24.11

TRONTI

Al comma 2, dopo la lettera e)*, aggiungere:*

«e-*bis*. sono inoltre riconosciute idonee le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da

almeno quattro anni dello *status* consultivo presso il Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC)».

24.12

MARAN

Al comma 2, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«e-*bis)* le organizzazioni che godono dello *status* consultivo presso il Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).».

24.13

TRONTI

Al comma 2 dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* le organizzazioni che godono dello *status* consultivo presso il Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC)».

24.14

MARAN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo accredita i soggetti di cui al comma 2 secondo i seguenti parametri:

? partecipazione all'attività di organismi internazionali;

? accreditamento presso organismi internazionali (ECOSOC, CSD);

? elaborazione o realizzazione di progetti internazionali in materia di sostenibilità, cooperazione internazionale, ambiente, lotta alla desertificazione, cambiamenti climatici, analisi del rischio, lotta alla povertà, soluzione dei conflitti, agricoltura, proprietà intellettuale. A seguito di tale verifica i soggetti di cui al comma 2 sono iscritti in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia.».

24.15

TRONTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo accredita i soggetti di cui al comma 2 secondo l seguenti parametri:

? partecipazione all'attività di organismi internazionali;

? accreditamento presso organismi internazionali (ECOSOC, CSD);

? elaborazione o realizzazione di progetti internazionali in materia di sostenibilità, cooperazione internazionale, ambiente, lotta alla desertificazione, cambiamenti climatici, analisi del rischio, lotta alla povertà, soluzione dei conflitti, agricoltura, proprietà, intellettuale. A seguito di tale verifica i soggetti di cui al comma 2 sono iscritti in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia.».

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. È fatto obbligo ai soggetti iscritti nell'elenco dl cui al comma 3 presentare un *report* ogni tre anni sull'attività svolta.».

24.16

MARAN

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. È fatto obbligo ai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3 presentare un *report* ogni tre anni sull'attività svolta».

24.0.1

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

(Imprese commerciali e soggetti con finalità di lucro)

1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e favorisce l'apporto delle imprese private ai processi

di sviluppo dei paesi *partner*, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale.

2. I contributi pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi dell'articolo 48, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dell'articolo 8, comma 1-*bis*, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono devoluti al Fondo unico di una quota pari al venticinque per cento dell'importo complessivo annuale.

3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 7 può essere destinata a:

a) concedere ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi *partner*, individuati con delibera del CICS;

b) concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi *partner* o eroghino altre forme di agevolazione identificate dal CICS che promuovano lo sviluppo dei Paesi *partner*;

c) costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi di cui alla lettera *a)*.

4. Il CICS stabilisce:

a) la quota del fondo rotativo che può annualmente essere impiegata per le finalità di cui al comma 3;

b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma 3 che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi *partner* a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;

c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti.

5. All'istituto gestore di cui all'articolo 7 sono affidate, con convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia, congiuntamente all'istituto gestore. Le iniziative di cui al comma 3 del presente articolo sono soggette alle medesime procedure di cui all'articolo 7».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 26.

Art. 25

25.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. ? *(*Status *dei cooperanti)*. ? 1. Sono considerati cooperanti i cittadini italiani e non che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie, nonché dell'idoneità psico-fisica, prescindendo da fini di lucro e ispirati dai valori della solidarietà e della cooperazione internazionale, stipulano un contratto avente ad oggetto la prestazione di attività di lavoro nell'ambito delle iniziative previste dalla presente legge, comprese quelle finanziate nell'ambito dell'Unione europea, dell'ONU o di altre organizzazioni internazionali.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'ACS, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale adotta la Carta dei diritti e dei doveri del cooperante, che definisce la natura e le caratteristiche particolari della qualifica di cooperante.».

25.2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 24» *aggiungere le seguenti*: «, comma 2, e iscritte all'albo di cui al comma 3 dello stesso articolo,».

25.3

LUCIDI, AIROLA, DE PIETRO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «possono essere», *con le seguenti:* «sono», *conseguentemente, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Entro tre mesi dall'entrata in vigore

della presente legge, presso il Ministero del lavoro è convocato un apposito tavolo di contrattazione per la definizione del contratto collettivo nazionale del cooperante.».

25.4

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. L'Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo umano e sostenibile. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo può essere impiegato anche a titolo volontario, senza l'istituzione di un rapporto di lavoro.

1-*ter*. In conformità alle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, agli assegni erogati ai volontari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e gli stessi non potranno eccedere i limiti individuati dal medesimo articolo al comma 2.».

25.5

IL RELATORE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. L'Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo umano e sostenibile. Il personale di cui al comma l del presente articolo può essere impiegato anche a titolo volontario, senza l'istituzione di un rapporto di lavoro, e con modalità contrattuali che non eccedano quanto stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. Nel caso di personale volontario, l'attestazione su servizio e sulla sua durata può essere fornita mediante certificazione dell'autorità diplomatica competente per il Paese d'intervento.».

25.6

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo umano e sostenibile. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo può essere impiegato anche a titolo volontario, senza l'istituzione di un rapporto di lavoro, e con modalità contrattuali che non eccedano quanto stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.».

25.7

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3 sopprimere le parole: «e 11».

25.8

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4 aggiungere in fine: «Nel caso di personale volontario, l'attestazione sul servizio e sulla sua durata può essere fornita mediante certificazione dell'autorità diplomatica competente per il Paese d'intervento.».

25.9

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 6 sostituire le parole da: «Il soggetto» *fino a:* «assume» *con le seguenti:* «Le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 24 assumono».

25.10

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 7 sostituire le parole: «i soggetti di cui all'articolo 24» *con le seguenti:* «le organizzazioni contraenti».

25.11

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 8, dopo le parole: «discendenti dal» *aggiungere le seguenti:* «rapporto di lavoro definito dal».

25.12

IL RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. L'Italia promuove e sostiene le forme di volontariato e servizio civile internazionale, ivi incluse quelle messe in atto dall'Unione europea per la partecipazione dei giovani alle attività di cooperazione allo sviluppo.».

25.13

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. L'Italia promuove e sostiene le forme di volontariato e servizio civile internazionale ivi incluse quelle messe in atto dall'Unione europea per la partecipazione dei giovani alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo».

Art. 26

26.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere i commi 1 e 2.

26.2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e favorisce rapporto delle imprese ai processi di sviluppo dei Paesi *partner* ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale, anche al fine di favorire lo sviluppo del settore privato negli stessi Paesi.

2. Nel pieno rispetto del principio dello slegamento degli aiuti, è promossa la partecipazione dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 21 alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo che richiedano lo specifico apporto di tali soggetti, finanziate ai sensi della presente legge, nonché dai Paesi *partner,* dall'Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e dai fondi internazionali che ricevono finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo.

2-*bis*. I soggetti di cui al presente articolo, si devono impegnare a rispettare il codice etico di cui all'articolo 16, comma 10, e quanto previsto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione del Parlamento europeo in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani. L'Agenzia verifica l'osservanza di tali *standard* e clausole al fine dell'iscrizione dei soggetti di cui al precedente comma 1 all'albo di cui all'articolo 20, comma 3-*bis,* ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per le iniziative di cooperazione allo sviluppo.».

26.3

LUCIDI, AIROLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed a condizione che esse operino nel rispetto dei princìpi di sostenibilità ambientale ed economica e che siano certificate secondo gli *standard* internazionali SA8000, ISO 14000 ed in accordo con le linee guida ISO 26000».

26.4

COMPAGNA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di promuovere, incentivare, finanziare "a dono" iniziative, studi di fattibilità di grandi progetti in settori prioritari quali agroalimentare, infrastrutture, energetico, ed altri da definirsi in sede di programmazione è istituito un apposito fondo a valere sullo stato di previsione della Presidenza del Consiglio.».

26.5

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3 sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* concedere alle imprese italiane crediti agevolati per assicurare il parziale finanziamento della quota di capitale di rischio, per la costituzione di imprese miste in Paesi *partner*, individuati con delibera del CICS;».

26.6

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, lettera a)*, dopo le parole:* «assicurare il» *aggiungere la seguente:* «parziale», *e dopo la parola:* «CICS», *aggiungere le altre:* «nell'ambito dei programmi di sviluppo e con particolare riferimento alla piccola e media impresa».

Art. 27

27.1

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27.

(Agevolazioni fiscali)

1. A decorrere dall'anno 2015, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui all'articolo 24, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che. controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dalle società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione.

2. Ai fini degli obblighi di trasparenza e di tracciabiItà finanziaria, si applicano le disposizioni di cui agli articolo 6, commi 7, 10 e 11, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

3, Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 29

29.1

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 1, lettera l)*, sostituire le parole:* «l'articolo 7» *con le seguenti:* «gli articoli 7 e 8».

29.2

LUCIDI, AIROLA, DE PIETRO

Al comma 1, dopo la lettera l), *aggiungere la seguente:*

«l-*bis*. Ultimo periodo del comma 205, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);».

29.3

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera c), *numero 1, aggiungere, in fine, le parole:* «; di definizione delle politiche e di attuazione dell'azione italiana di cooperazione internazionale per lo sviluppo umano e sostenibile».

Art. 30

30.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo 30 con i seguenti:

«Art. 30.

(Personale dell'ACS)

1. Nei ruoli dell'ACS sono inquadrati in via prioritaria, a loro richiesta, sulla base di procedure di

reclutamento appositamente decise dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, coloro che hanno prestato per almeno quattro anni, o che prestano alla data di entrata in vigore della presente legge, la loro opera alle dipendenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

Art. 30-*bis.*

(Indirizzi programmatici)

1. Gli indirizzi programmatici per la cooperazione allo sviluppo sono stabiliti, in sede di prima attuazione della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

2. L'ACS procede alla redazione della relazione previsionale e programmatica entro tre mesi dall'approvazione degli indirizzi di cui al comma 1.

Art. 30-*ter.*

(Gestione delle attività pregresse e direttive alle ambasciate)

1. Presso il Ministero degli affari esteri è soppressa la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo istituita dall'articolo 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

2. Alle dirette dipendenze del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per il coordinamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo, con i seguenti compiti:

a) assicurare il completamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo approvate prima della data di entrata in vigore della presente legge, fino al termine delle attività operative e degli eventuali contenziosi. Per sopperire alle eventuali necessità di personale tecnico è previsto il ricorso al personale comandato da altre amministrazioni dello Stato o da enti pubblici;

b) impartire, su richiesta e in accordo con l'ACS, alle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi *partner* le direttive per la definizione o la revisione degli accordi quadro in merito alle procedure e alle modalità delle attività di cooperazione allo sviluppo.

3. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo presenta annualmente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale una relazione in merito allo svolgimento delle attività di cui al comma 2 fino al completo adempimento dei compiti di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale trasmette la relazione alle Commissioni parlamentari competenti».

30.2

IL RELATORE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per i primi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in ogni caso, finché non siano resi operativi i criteri per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 24, comma 3, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa alle organizzazioni non governative ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, purché nell'ultimo triennio abbiano realizzato iniziative nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.».

1.3.2.1.5. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 37 (pom.) dell'08/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 8 APRILE 2014
37ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Pistelli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULL'ODIERNO UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente CASINI informa la Commissione che, nella seduta odierna dell'Ufficio di presidenza, il sottosegretario Giro ha fornito un quadro di grande interesse sui recenti sviluppi della situazione in Venezuela, con particolare riferimento alla condizione della comunità italiana.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1336) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti***

internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999
(Esame e rinvio)

Il relatore LUCHERINI (*PD*) illustra il contenuto del Protocollo in esame, che ha lo scopo di assicurare una maggiore uniformità nel diritto internazionale dei trasporti. Tra i punti significativi del testo, sottolinea in particolare le norme in materia di risarcimento dei danni, di responsabilità del trasportatore e di trasporto di merci pericolose. Evidenzia l'esigenza di procedere alla rapida ratifica del Protocollo, sia per bloccare la procedura di infrazione da parte della Commissione europea che per assicurare una maggiore uniformità delle regole contrattuali per gli operatori italiani.

Il vice ministro PISTELLI sottolinea l'importanza del provvedimento, auspicando una sua rapida approvazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1326) ***Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo***
(211) ***TONINI. - Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale***
(558) ***ROMANO ed altri. - Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo*** (1309) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309 sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) espone il contenuto degli emendamenti a sua prima firma, segnalando che essi riproducono i temi principali del disegno di legge n. 1309. Pur condividendo la necessità di una riforma della normativa sulla cooperazione, esprime perplessità sull'impianto del testo del Governo, che appare già obsoleto e non in linea con le più recenti prospettive del diritto internazionale. Stigmatizza in particolare la visione eccessivamente assistenzialistica che emerge dal testo, nonché la subalternità che introduce tra la cooperazione allo sviluppo e la politica estera e commerciale. Esprime preoccupazione per la scarsa autonomia di cui godrebbe l'Agenzia per la cooperazione, nonché per la mancata istituzione di un Fondo unico entro cui convogliare tutte le risorse del settore.

Il vice ministro PISTELLI esprime l'auspicio di una rapida approvazione della riforma, anche per il notevole lavoro svolto nelle passate legislature e il costante collegamento con il dibattito che, sul tema, si svolge tra gli operatori del settore. Esprime la disponibilità del Governo ad un confronto su alcuni temi della riforma su cui si sono concentrati molti degli emendamenti presentati, in particolare l'obbligatorietà dell'individuazione di un componente del Governo responsabile per la cooperazione, l'autonomia dell'Agenzia, il richiamo ai principi internazionali e la trasparenza e leggibilità delle

risorse finanziarie. Ricorda che l'intento della riforma è essenzialmente quello di adeguare gli strumenti di intervento, auspicando che l'esame parlamentare non appesantisca eccessivamente il testo con disposizioni di dettaglio, da collocare più utilmente nella normativa secondaria.

Il presidente CASINI invita i Gruppi parlamentari ad una significativa riduzione degli emendamenti presentati, per garantire una discussione approfondita sui temi di maggiore rilevanza politica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.6. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seguta n. 43 (pom.) dell'11/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2014
43ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Pistelli.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(1510) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore CORSINI (*PD*) illustra il contenuto del provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, che è finalizzato a garantire anche per i diritti economici, sociali e culturali i meccanismi di protezione già previsti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Segnala l'estensione delle funzioni del Comitato incaricato di monitorare l'implementazione del Patto e, in particolare, l'introduzione della possibilità di ricorsi individuali da parte dei soggetti che si reputino vittime di violazioni dei diritti contenuti nel Patto, con la possibilità di avvalersi anche della documentazione proveniente da altri organismi delle Nazioni Unite e da organizzazioni internazionali.

Ricorda che l'Italia è stato uno dei principali sostenitori dell'adozione del Protocollo e uno dei suoi primi firmatari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1511) ***Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore CORSINI (*PD*) espone il contenuto del provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, che rende obbligatorio il contributo italiano all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), per garantire continuità e consistenza dello stanziamento previsto. Sottolinea che il provvedimento è finalizzato, nella sostanza, a garantire la permanenza a Roma della sede dell'Istituto, con ovvie ricadute positive per il prestigio del nostro Paese.

Ricorda che gli oneri complessivi del provvedimento sono valutati in 126.250 euro annui, a decorrere dal 2014.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1512) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) espone il contenuto del provvedimento in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, che ricalca nella sua struttura il modello degli accordi in materia di doppie imposizioni promossi dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed è rivolto essenzialmente ad intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Paesi e al superamento del segreto bancario.

Il provvedimento, che si inquadra nell'ambito degli obblighi internazionali già assunti in materia dal nostro Paese, stabilisce il principio della collaborazione tra Autorità competenti, precisando che lo scambio di informazioni a richiesta può anche includere redditi rientranti nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria sulla tassazione sui redditi da risparmio.

Ricorda che il provvedimento non comporta nuove spese per il bilancio dello Stato e al contrario potrà comportare un potenziale recupero di gettito fiscale per il nostro Paese, pur non quantificata dalla relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

(1513) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) espone il contenuto del provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, che disciplina la collaborazione tra Italia e Sud Africa per prevenire e contrastare il crimine organizzato trasnazionale e il terrorismo, creando uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa bilaterale tra le rispettive autorità di polizia.

Segnala che il testo individua tra i settori di cooperazione il traffico illegale di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, il traffico di armi e altri reati, definendo le modalità per lo scambio di informazioni, la formazione dei funzionari e le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza.

Segnala che gli oneri del provvedimento sono valutati in circa 18 mila annui e che l'Accordo tiene conto delle disposizioni contenute in numerose convenzioni internazionali in materia, richiamate espressamente nel suo preambolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

(1326) ***Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo***
(211) ***TONINI. - Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale***
(558) ***ROMANO ed altri. - Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo***
(1309) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il presidente CASINI avverte che, come convenuto con il Presidente della Commissione bilancio, si procederà alla votazione degli emendamenti anche in mancanza del parere della Commissione bilancio, nell'intesa che quel parere sia comunque acquisito anche sugli emendamenti, prima di mettere in votazione il mandato al relatore; nell'occasione potranno essere recepite in sede di coordinamento se

necessario, le eventuali ulteriori modifiche conseguenti ai pareri obbligatori, anche concernenti gli emendamenti già accolti.

Non essendovi obiezioni così rimane stabilito.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1326, pubblicati in allegato al resoconto del 2 aprile scorso.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenute riformulazioni dei seguenti emendamenti: 1.2 (testo 2), 1.16 (testo 2), 1.19 (testo 2), 2.3 (testo 2), 2.7 (testo 2), 2.12 (testo 2), 2.20 (testo 2) e 5.1 (testo 2), pubblicati in allegato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), vengono ritirati gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.16, 1.17 e 1.24. Il relatore ritira altresì gli emendamenti 1.18 e 1.20 a sua firma.

Con distinte votazioni, con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del numero legale, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1 e 1.15.

Con distinte votazioni, con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva gli emendamenti 1.2 (testo 2), 1.8, 1.13, 1.16 (testo 2) e 1.19 (testo 2). Sono di conseguenza preclusi gli emendamenti 1.21, 1.22 e 1.23.

L'emendamento 1.9 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), vengono ritirati gli emendamenti 2.2, 2.8, 2.15 e 2.17.

Con distinte votazioni, con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge gli emendamenti 2.1, 2.4, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 (testo 2), 2.13, 2.14, 2.16, 2.18, 2.19, 2.21 e 2.23.

Con distinte votazioni, con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva gli emendamenti 2.3 (testo 2), 2.5, 2.7 (testo 2), 2.20 (testo 2) e 2.0.1.

L'emendamento 2.22 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), vengono ritirati gli emendamenti 3.2, 3.5, 3.7, 3.8, 3.10 e 3.11. Il relatore TONINI (*PD*) ritira altresì l'emendamento 3.1.

Con distinte votazioni, con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.0.1.

Con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 3.6.

L'emendamento 3.9 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Viene ritirato l'emendamento 4.7, su invito del relatore TONINI (*PD*), il quale presenta di conseguenza l'emendamento 4.100, pubblicato in allegato.

Con distinte votazioni, con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge gli emendamenti 4.1, 4.4, 4.5 e 4.6.

Con distinte votazioni, con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva gli emendamenti 4.2 e 4.100.

L'emendamento 4.3 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), vengono ritirati gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7. Il relatore TONINI (*PD*) ritira altresì gli emendamenti 5.2 e 5.10.

Il relatore TONINI (*PD*) propone l'accantonamento dell'emendamento 5.8 per consentire un suo più approfondito esame.

La Commissione conviene.

Con distinte votazioni, con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva gli emendamenti 5.1 (testo 2), 5.9 e 5.11.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), vengono ritirati gli emendamenti 6.2, 6.9 e 6.11.

Con distinte votazioni, con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 6.1, gli emendamenti, di analogo contenuto, 6.5, 6.6 e 6.7 e l'emendamento 6.10.

Con distinte votazioni, con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva gli emendamenti 6.3 e 6.4, di analogo contenuto, e

l'emendamento 6.8.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore TONINI (*PD*) ritira l'emendamento 7.5.

Con distinte votazioni, con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge gli emendamenti 7.1, 7.4 e 7.0.1.

Con distinte votazioni, con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva gli emendamenti 7.3 e 7.6.

L'emendamento 7.2 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Su proposta del relatore TONINI (*PD*) l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 viene accantonato.

La Commissione conviene.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), vengono ritirati gli emendamenti 9.2, 9.3 e 9.5.

Con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 9.1.

L'emendamento 9.4 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1326

Art. 1

1.2 (testo 2)

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 1, il periodo da: «La cooperazione internazionale» *a:* «cooperazione allo sviluppo»*, è*

sostituito dal seguente: «La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, di seguito denominata "cooperazione allo sviluppo"».

1.16 (testo 2)

LUCIDI, AIROLA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Italia promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile».

1.19 (testo 2)

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE PIETRO, BOCCHINO

Al comma 3, sopprimere le parole «naturali o provocate dall'uomo.».

Art. 2

2.3 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «associazioni civili,» inserire le seguenti: «il settore privato».

2.7 (testo 2)

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole «di efficienza» *aggiungere le seguenti:* «e trasparenza».

2.12 (testo 2)

LUCIDI, AIROLA

Al comma 4, sostituire le parole: «normale efficienza» *con le seguenti:* «riferimento in materia di: rispetto dei diritti umani, rispetto dei diritti dei lavoratori, tutela contro lo sfruttamento dei minori e garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro, nonchè in materia di responsabilità sociale d'impresa», *conseguentemente, dopo le parole:* «servizi prodotti», *aggiungere le seguenti:* «secondo criteri di sostenibilità ambientale ed economica».

2.20 (testo 2)

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 6, sostituire il periodo: «ispirate al contrasto del traffico di esseri umani e al rispetto delle norme europee ed internazionali» *con il seguente:* «ispirate alla tutela dei diritti umani fondamentali e al rispetto delle norme europee e internazionali».

Art. 4

4.100

IL RELATORE

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole «, su proposta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per i contributi al bilancio generale, su proposta dell'Agenzia negli altri casi».

Art. 5

5.1 (testo 2)

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea e armonizza i propri indirizzi e le proprie linee di programmazione con quelle dell'Unione europea, favorendo la realizzazione di progetti congiunti. ».

1.3.2.1.7. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 44 (pom.) del 12/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

GIOVEDÌ 12 GIUGNO 2014
44ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Pistelli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1326) ***Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo***
(211) ***TONINI. - Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale***
(558) ***ROMANO ed altri. - Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo***
(1309) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende quindi l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1326, pubblicati in allegato al resoconto del 2 aprile scorso.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenute riformulazioni dei seguenti emendamenti:

16.37 (testo 2), 21.8 (testo 2), 24.5 (testo 2) e 26.3 (testo 2), pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere contrario sugli emendamenti 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.2, 11.3, 12.1, 12.2 e 14.2.

Si passa all'esame dell'emendamento 5.8.

Con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione, previa verifica della presenza del numero legale, approva l'emendamento 5.8.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), il senatore ORELLANA (*Misto-ILC*) ritira l'emendamento 8.4.

Con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 8.2 (testo 2), pubblicato in allegato.

Con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 8.5.

Gli emendamenti 8.1 e 8.3 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), vengono ritirati gli emendamenti 10.1, 10.8, 10.9 e 10.10.

Con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 10.4.

Gli emendamenti 10.2, 10.3, 10.5, 10.6, 10.7, 10.11 e 10.0.1 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), vengono ritirati gli emendamenti 11.2 e 11.3.

Con distinte votazioni, con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge gli emendamenti 11.7 e 11.8.

Con distinte votazioni, con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva gli emendamenti 11.4 e 11.9.

Gli emendamenti 11.1, 11.5, 11.6, 11.10 e 11.11 sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), vengono ritirati gli emendamenti 12.1 e 12.2.

Con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 12.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 13.4.

Gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.3 sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il presidente CASINI fa proprio, in assenza del relativo presentatore, l'emendamento 14.9.

Il senatore ORELLANA (*Misto-ILC*) fa proprio, in assenza del relativo presentatore, l'emendamento 14.5.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), vengono ritirati gli emendamenti 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 14.8 e 14.9.

Con distinte votazioni, con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva gli emendamenti 14.5, 14.7 e 14.10 (testo 2), pubblicato in allegato.

L'emendamento 14.1 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il senatore ARACRI (*FI-PdL XVII*) fa propri, in assenza del relativo presentatore, l'emendamento 15.2.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), vengono ritirati gli emendamenti 15.4 e 15.6.

Con distinte votazioni, con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva gli emendamenti 15.2, 15.5, 15.7, 15.8 (testo 2), pubblicato in allegato, e 15.11.

Gli emendamenti 15.1, 15.3, 15.9, 15.10 e 15.12 sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il senatore ARACRI (*FI-PdL XVII*) fa proprio, in assenza del relativo presentatore, gli emendamenti 16.35 e 16.48.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), vengono ritirati gli emendamenti 16.17, 16.23, 16.26, 16.34, 16.42, 16.50 e 16.52.

Con distinte votazioni, con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge gli emendamenti 16.8, 16.10, 16.14, 16.15, 16.18, 16.19, 16.22, 16.28, 16.36, 16.38, 16.39, 16.41, 16.45, 16.46, 16.47 e 16.51.

Con distinte votazioni, con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva gli emendamenti 16.3, 16.4, 16.6 (testo 2), pubblicato in allegato, 16.7 (testo 2), pubblicato in allegato, 16.12, 16.24, 16.30 (testo 2), pubblicato in allegato, 16.33, 16.35, 16.37 (testo 2), pubblicato in allegato, 16.40, 16.48, 16.56 e 16.57 (testo 2), pubblicato in allegato.

Gli emendamenti 16.1, 16.2, 16.5, 16.9, 16.11, 16.13, 16.16, 16.20, 16.21, 16.25, 16.27, 16.29, 16.31, 16.32, 16.43, 16.44, 16.49, 16.53, 16.54 e 16.55 sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il relatore TONINI (*PD*) ritira l'emendamento 17.3.

Con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 17.4.

Con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 17.5. Di conseguenza la senatrice DE PIETRO (*M5S*) ritira l'emendamento 17.6.

Gli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.0.1 sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il senatore ORELLANA (*Misto-ILC*) fa proprio, in assenza del relativo presentatore, l'emendamento 18.5 e lo riformula in un nuovo testo (18.5 testo 2), pubblicato in allegato.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), viene ritirato l'emendamento 18.3.

Con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 18.5 (testo 2).

Gli emendamenti 18.1, 18.2, 18.4, 18.6, 18.7 e 18.8 sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 19.3 (testo 2).

Gli emendamenti 19.1 e 19.2, sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il relatore TONINI (*PD*) ritira l'emendamento 20.2.

Con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 20.4.

Con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 20.6.

Gli emendamenti 20.1, 20.3, 20.5 e 20.0.1 sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1326

Art. 8

8.2 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «e sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 14» *con le seguenti:* «Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale sulla base della loro potestà legislativa, le disposizioni della presente legge sono princìpi di riferimento».

Art. 14

14.10 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Alle riunioni del CICS partecipano senza diritto di voto anche il Direttore Generale per la Cooperazione allo sviluppo e il Direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 16.».

Art. 15

15.8 (testo 2)

MUSSINI, ORELLANA

Al comma 2 dopo le parole: «si riunisce» *inserire le seguenti:* «almeno annualmente».

Art. 16

16.6 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole «, nel quadro delle indicazioni fornite dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS)» *con le seguenti:* «, nel quadro degli indirizzi politici di cui al

comma precedente*»*.

16.7 (testo 2)

IL RELATORE

*Al comma 3, sostituire le parole da: «*direttamente o attraverso partner*», fino alla fine del comma con le seguenti: «*attraverso l'assegnazione ai soggetti di cui al Capo V, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente, o attraverso partner internazionali, salvo quando si richieda il suo intervento diretto*».*

16.30 (testo 2)

MUSSINI, ORELLANA

*Al comma 7, aggiungere al secondo periodo il seguente: «*Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 20, il direttore dell'Agenzia utilizza, laddove possibile, gli uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nei Paesi in cui opera.*»*

16.37 (testo 2)

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Per il personale dell'Agenzia, reclutato ai sensi dell'articolo 18 della presente legge, è prevista una formazione professionale continua sui temi della cooperazione allo sviluppo, nonché la verifica, almeno biennale, della conoscenza linguistica straniera del livello minimo richiesto nei concorsi dell'Unione europea per analoghe mansioni, di cui al quadro europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue».

16.57 (testo 2)

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Al comma 13, dopo la lettera l*), aggiungere la seguente:*

«*l*-bis) previsione che il bilancio dell'Agenzia sia pubblicato sul sito *internet* del medesimo istituto, dopo la sua approvazione».

Art. 18

18.5 (testo 2)

ORELLANA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d*-bis. Nei limiti di specifici stanziamenti deliberati dal Comitato congiunto di cui all'articolo 20, anche in deroga ai limiti di spesa previsti dalle disposizioni vigenti, mediante forme contrattuali flessibili di impiego previste dalla legislazione vigente, con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso delle specifiche professionalità necessarie per sopperire a bisogni non programmabili e per tempi limitati.».

Art. 19

19.3 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare nei seguenti: elaborazione di indirizzi per la programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento; rappresentanza politica e coerenza dell'azione dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle relazioni bilaterali; proposta relativa ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali, agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui agli articoli 7 e 26; verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, anche avvalendosi di enti indipendenti di valutazione esterna.»

Conseguentemente all'articolo 16, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«L'agenzia contribuisce alle attività del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

volte alla definizione della programmazione annuale dell'azione di cooperazione e delle proposte del Ministero stesso al Comitato congiunto di cui all'articolo 20.»;
e all'articolo 20, comma 3, dopo le parole: «il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni di euro» *aggiungere le seguenti*: «delibera le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali di cui agli articoli 7 e 26, definisce la programmazione annuale con riferimento a Paesi e aree di intervento»

Art. 21

21.8 (testo 2)
LUCIDI, AIROLA
Al comma 3, dopo le parole: «quando agiscono con finalità» *inserire la seguente: «*sociali*», conseguentemente, aggiungere il seguente periodo: «*Le imprese di cui al presente comma devono essere certificate secondo gli standard internazionali in materia di: rispetto dei diritti umani, rispetto dei diritti dei lavoratori, tutela contro lo sfruttamento dei minori e garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro, di gestione ambientale delle aziende, ed in accordo con le linee guida in materia di responsabilità sociale d'impresa *».*

Art. 24

24.5 (testo 2)
DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA
Al comma 2, sostituire la lettera d) *con la seguente:*
«d) le organizzazioni e le associazioni di cittadini immigrati, legalmente riconosciute e registrate ai sensi della legge italiana, che collaborino con i soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei paesi in via di sviluppo;»

Art. 26

26.3 (testo 2)
LUCIDI, AIROLA
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ed a condizione che esse operino nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale ed economica e che siano certificate secondo gli *standard* internazionali in materia di: rispetto dei diritti umani, rispetto dei diritti dei lavoratori, tutela contro lo sfruttamento dei minori e garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro, di gestione ambientale delle aziende, ed in accordo con le linee guida in materia di responsabilità sociale d'impresa ».

1.3.2.1.8. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 45 (pom.) del 19/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2014
45ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Pistelli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1326) ***Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo***
(211) ***TONINI. - Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale***
(558) ***ROMANO ed altri. - Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo***
(1309) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale***
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 giugno.

Il presidente CASINI ricorda che, nelle sedute dell'11 e 12 giugno scorsi, la Commissione ha proceduto all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 20. In tali occasioni si era specificato che si procedeva alla votazione in mancanza del parere della Commissione bilancio, nell'intesa che quel parere sarebbe stato comunque acquisito, sia sul testo che sugli emendamenti, prima di mettere in votazione il mandato al relatore e che, a seguito di tale parere, si sarebbero potute

recepire, in sede di coordinamento, se necessario, le eventuali modifiche conseguenti, anche concernenti emendamenti già accolti.

Comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio. In riferimento al testo del disegno di legge, la Commissione bilancio ha posto una serie di condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, agli articoli 14, 15, 16, 18, 20 e 25. Per quanto riguarda gli emendamenti, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.1, 8.1, 10.0.1, 11.1, 11.6, 11.10, 11.11, 13.1, 13.2, 14.1, 14.9, 15.1, 16.1, 16.20, 16.25, 16.26, 16.27, 16.29, 16.31, 16.32, 16.33, 16.37, 16.37 (testo 2), 16.47, 16.49, 16.54, 17.1, 17.4, 17.5, 17.6, 17.0.1, 18.1, 18.2, 18.4, 18.5, 18.5 (testo 2), 18.8, 19.1, 20.5, 20.0.1, 22.1, 22.0.1, 23.3, 24.1, 24.2, 24.3, 25.2, 25.4, 25.5, 25.6, 25.8, 25.11, 26.2, 26.4, 27.1, 29.1 e 30.1. Il parere è invece condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 15.12, 16.9, 16.11, 16.15, 16.38, 16.42, 16.43, 19.3, 19.3 (testo2), 23.2, 25.1.

Comunica che, a seguito del parere espresso dalla Commissione bilancio, il relatore ha presentato gli emendamenti 25.100 e 25.101 e la proposta di coordinamento n. 1 (pubblicati in allegato).

Comunica altresì che gli emendamenti 27.1 e 29.2 sono da considerarsi improponibili, per estraneità della materia.

Ricorda che il provvedimento in esame è stato inserito nel calendario dell'Assemblea, ove concluso dalla Commissione, a partire dalla seduta del 25 giugno.

Riprende quindi l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1326, pubblicati in allegato ai resoconti del 2 aprile e del 12 giugno.

In riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 21, con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 21.1.

Con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 21.2. Sono di conseguenza preclusi gli emendamenti 21.3, 21.5, 21.6 e 21.7 di identico contenuto, 21.8 (testo 2), 21.9 e 21.10.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), viene ritirato l'emendamento 21.8.

L'emendamento 21.4 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), viene ritirato l'emendamento 22.0.1

Con distinte votazioni, con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 22.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), viene ritirato l'emendamento 23.2. Il relatore ritira altresì l'emendamento 23.3 a sua firma.

Con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 23.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), vengono ritirati gli emendamenti 24.1, 24.2, 24.3, 24.5, 24.5 (testo 2), 24.8, 24.10, 24.14, 24.15, 24.16 e 24.0.1.

Con distinte votazioni, con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva gli emendamenti 24.4, 24.6, 24.7, 24.9 e 24.11, di identico contenuto. Sono di conseguenza preclusi gli emendamenti 24.12 e 24.13, di identico contenuto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), vengono ritirati gli emendamenti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.7, 25.8 e 25.11.

Il relatore TONINI (*PD*) ritira l'emendamento a sua firma 25.5.

Con distinte votazioni, con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva gli emendamenti 25.3 (testo 2), pubblicato in allegato, 25.9, 25.10, 25.12 e 25.13, di identico contenuto, 25.100 e 25.101.

L'emendamento 25.6 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), vengono ritirati gli emendamenti 26.2 e 26.3.

Con distinte votazioni, con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge gli emendamenti 26.1, 26.3 (testo 2), 26.5 e 26.6.

L'emendamento 26.4 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), viene ritirato l'emendamento 29.1.

Con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 29.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), viene ritirato l'emendamento 30.1.

Con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 30.2.

Con distinte votazioni, sono poi poste ai voti e approvate la proposta di coordinamento n. 1 e la proposta di coordinamento n. 2 (pubblicata in allegato), sempre a firma del relatore.

La Commissione, infine, conferisce al relatore Tonini il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea, con richiesta di autorizzazione alla relazione orale, per l'approvazione del disegno di legge n. 1326, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, con proposta di assorbimento dei disegni di legge nn. 211, 558 e 1309.

Il vice ministro PISTELLI ringrazia il relatore per il proficuo lavoro svolto nel corso dell'esame del provvedimento e in particolare per la sua costante ricerca di soluzioni in grado di favorire la più ampia convergenza tra le forze politiche. Auspica che l'esame dell'Assemblea possa concludersi in tempi rapidi, e comunque prima dell'avvio del semestre italiano di presidenza dell'Unione europea.

Il presidente CASINI esprime anch'egli il proprio ringraziamento al relatore, auspicando che il numero degli emendamenti presentati in Assemblea venga il più possibile contenuto, in modo da concentrare la discussione sugli aspetti politicamente più significativi.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1326

Art. 25

25.3 (testo 2)

LUCIDI, AIROLA, DE PIETRO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «*possono essere*», con la seguente: «*sono*», conseguentemente, dopo il primo periodo inserire il seguente: «*Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del lavoro è convocato un apposito tavolo di contrattazione per la definizione del contratto collettivo nazionale del cooperante*.».*

25.100

IL RELATORE

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "*e con il Ministro dell'economia e delle finanze.*".*

25.101

IL RELATORE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma: "*9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*".*

Coord.1

IL RELATORE

Apportare le seguenti modifiche:

all'articolo 14, comma 7, secondo periodo, dopo la parola: "compensi", *inserire le seguenti:* ", rimborsi spese, emolumenti";

all'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, come modificato in seguito all'approvazione dell'emendamento 11.4, dopo le parole: "rimborsi spese", *inserire le seguenti:* ", gettoni di presenza od emolumenti";

all'articolo 15, inserire, in fine, il seguente comma: "4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente.";
all'articolo 16, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "il direttore dell'Agenzia"*, inserire le seguenti:* ", nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate,";
all'articolo 16, comma 8, come modificato in seguito all'approvazione dell'emendamento 16.33, dopo le parole "ad eccezione degli articoli 171-*bis*, 188 e 204" *inserire le seguenti:* "; salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero è di due anni";
all'articolo 16, come modificato in seguito all'approvazione dell'emendamento 16.37 (testo 2), sopprimere il comma 8-bis;
all'articolo 16, comma 13, lettera h)*, inserire, in fine, le seguenti parole: "*senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
all'articolo 17, comma 3, come modificato in seguito all'approvazione dell'emendamento 17.5, sopprimere le parole: "Le risorse non impegnate in ciascun esercizio finanziario sono per intero riportate agli esercizi successivi.";
all'articolo 18, comma 2, come modificato in seguito all'approvazione dell'emendamento 18.5 (testo 2), sopprimere la lettera d-bis*)*;
all'articolo 18, inserire, in fine, il seguente comma: "8. Dall'attuazione del presente articolo, fatta eccezione per gli oneri coperti ai sensi dell'articolo 31, comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";
all'articolo 19, comma 2, come modificato in seguito all'approvazione dell'emendamento 19.3(testo2), sopprimere le parole: ", anche avvalendosi di enti indipendenti di valutazione esterna";
all'articolo 20, comma 2, come modificato in seguito all'approvazione dell'emendamento 20.4, all' ultimo periodo, dopo le parole: "rimborsi spese", *inserire le seguenti:* ", gettoni di presenza od emolumenti".

Coord.2

IL RELATORE

Apportare le seguenti modifiche:
all'articolo 8, nella rubrica, sopprimere le parole: «cooperazione decentrata e»;
all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «cooperazione decentrata e di»;
all'articolo 10, comma 4, sostituire le parole: «ai commi 1 e 3 del presente articolo» *con le seguenti*: «ai commi 1 e 2 del presente articolo»;
all'articolo 11, comma 4, come modificato dall'emendamento 11.9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La relazione, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 14, è trasmessa alle Camere in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e indirizzo»;
*all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «*previsti dai rispettivi Regolamenti» *con le seguenti*: «previsti dal regolamento della rispettiva Camera»;
all'articolo 12, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, entro trenta giorni dalla richiesta,»;
*all'articolo 13, comma 2, sostituire le parole: «*indicati ai sensi dell'articolo 14, comma 4» *con le seguenti*: «indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 11»;
all'articolo 14, al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo - introdotto dall'emendamento 14.10 (testo 2) - e collocarlo come ultimo periodo del comma 5;
all'articolo 16, comma 8, sostituire le parole: «ad eccezione degli articoli 171-*bis*, 188 e 204» *con le seguenti:* «ad eccezione dell'articolo 204»;
All'articolo 16, comma 13, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 18 della presente legge».
all'articolo 16, comma 13, lettera i)*, sostituire le parole:* «e da un membro designato dall'amministrazione vigilante» *con le seguenti:* « e da un membro designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
all'articolo 17, comma 2, lettera c), sostituire le parole: «stanziato in apposita unità previsionale di

base costituita nello stato di previsione» *con le seguenti*: «iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione»;
all'articolo 21, comma 1, come modificato dall'emendamento 21.2, dopo le parole «il sistema della cooperazione italiana» *aggiungere le seguenti* «allo sviluppo»;
all'articolo 21, comma 1, come modificato dall'emendamento 21.2, dopo le parole «dei progetti di cooperazione» *aggiungere le seguenti* «allo sviluppo»;
all'articolo 21, come modificato dall'emendamento 21.2, nella rubrica aggiungere in fine le parole «allo sviluppo»;
all'articolo 24, comma 2, lettera e-bis), *come modificato dall'emendamento 24.9, sopprimere le seguenti parole* «sono inoltre riconosciute idonee»;
all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, come modificato dall'emendamento 25.3 (testo 2), sostituire le parole «dall'entrata» *con le seguenti* «dalla data di entrata»;
all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, come modificato dall'emendamento 25.3 (testo 2), dopo le parole «il Ministero del lavoro» *inserire le seguenti* «e delle politiche sociali»;
all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, come modificato dall'emendamento 25.3 (testo 2), sostituire la parola «cooperante» *con le seguenti* «personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione allo sviluppo»;
all'articolo 25, comma 8-bis*, come modificato dall'emendamento 25.101, sopprimere le parole* «alla relativa attuazione»;
all'articolo 30, come modificato dall'emendamento 30.2, sostituire il comma 6-bis *con il seguente:* «6-*bis.* Per i primi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in ogni caso, finché non siano fissati i criteri per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 24, comma 3, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alle organizzazioni non governative purché nell'ultimo triennio abbiano realizzato iniziative nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1309
XVII Legislatura

Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale

---

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 58 (pom.) 24 giugno 2014 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo **su nuovo testo** Discusso congiuntamente: S.1326, S.211, S.558 Parere destinato all'Assemblea Esito: Non ostativo **su emendamenti**
5ª Commissione permanente (Bilancio)	
N. 237 (ant.) 25 giugno 2014	Esito: parte Non ostativo con osservazioni con presupposto **parte Contrario su nuovo testo** Discusso congiuntamente: S.1326, S.211, S.558 Parere destinato all'Assemblea

	Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 238 (pom.) 25 giugno 2014	Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con condizioni su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: parte Contrario **parte Non ostativo su emendamenti**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 58 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2014
58ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1518) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame Parere non ostativo)

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) illustra il decreto-legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1518) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) illustra il decreto-legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1326-211-558-1309-A) ***Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MORRA (*M5S*) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo e propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Illustra quindi gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
(Parere alla 2a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(264) ***SANGALLI ed altri. - Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"***

(268) ***SANGALLI ed altri. - Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane***

(412) ***STUCCHI. - Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri***

(652) ***CARIDI ed altri. - Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, la valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane***

(869) ***Daniela VALENTINI ed altri. - Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri***

(Parere alla 10a commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo unificato proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo.

Segnala, in primo luogo, che la materia "artigianato" è riconducibile alla competenza legislativa generale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma quarto della Costituzione e, conseguentemente, che la legislazione statale potrebbe essere ammissibile esclusivamente in riferimento a profili inerenti alla valorizzazione e alla promozione della materia, non potendo, in ogni caso, contenere norme direttamente prescrittive nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo, con le seguenti condizioni: all'articolo 1, occorre sopprimere i commi 3 e 4, in quanto le disposizioni ivi previste presuppongono l'esistenza di una competenza legislativa concorrente in materia; all'articolo 2, comma 1, deve essere soppressa la lettera *d)*, dal momento che la norma fa riferimento alla materia "formazione professionale", attribuita alla competenza generale delle Regioni; all'articolo 7, al comma 1, è necessario prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione dei Programmi nazionali di informazione e orientamento; l'articolo 8 deve essere soppresso, in quanto le disposizioni ivi contenute sono volte a disciplinare, in modo diretto e prescrittivo, attività sulle quali le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva, con particolare riferimento alla materia "formazione professionale", più volte richiamata nell'articolo; all'articolo 12, devono essere soppressi i commi 2, 3 e 4, in quanto volti a imporre alle Regioni obblighi e prescrizioni dettagliate; all'articolo 13, comma 4, e all'articolo 14, comma 3, è necessario prevedere, in luogo della semplice consultazione, l'intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei rispettivi articoli; l'articolo 15 deve essere soppresso, in quanto le disposizioni ivi contenute intervengono direttamente sulla potestà regionale, nell'ambito dei programmi di formazione; all'articolo 16, al comma 2, deve essere soppressa la lettera *a)*, in quanto la norma presuppone un impegno diretto a carico dei bilanci delle Regioni, in violazione dell'autonomia finanziaria delle stesse; all'articolo 17, è necessario prevedere, in luogo della semplice consultazione, l'intesa in sede di Conferenza unificata, per l'attuazione delle disposizioni della legge.

Segnala, inoltre, che, all'articolo 3, il Programma nazionale di intervento non deve assumere carattere vincolante nei confronti dell'attività delle Regioni, soprattutto in riferimento allo stanziamento di risorse economiche.

Osserva poi che, all'articolo 5, comma 3, la norma, nel riconoscere alle Regioni la possibilità di ricorrere a propri enti vigilati per le attività ivi previste, appare ultronea, trattandosi di una potestà implicita nel potere legislativo e amministrativo attribuito alle Regioni.

In riferimento all'articolo 11, segnala la necessità che la promozione di accordi e di intese regionali, ai fini di un omogeneo ed efficace esercizio delle competenze normative, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia.

Illustra, quindi, gli emendamenti riferiti al testo unificato.

Propone di esprimere un parere contrario sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, in quanto contengono una delega al Governo su una materia riconducibile alla competenza generale delle Regioni. Propone, invece, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti, riferendo ad essi le condizioni e le osservazioni formulate sul testo.

La Sottocommissione concorda.

(1428) ***Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro***

(Parere alla 11a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo.

Quanto all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, numero 4, invita a valutare se la revisione dei limiti di durata dell'ammortizzatore sociale sia da rapportare al singolo lavoratore o anche ad altri parametri, che tengano conto della tipologia del lavoro svolto.

In riferimento all'articolo 2, comma 2, rileva che la materia "servizi e politiche attive per il lavoro" è riconducibile alla competenza legislativa generale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma quarto della Costituzione. Di conseguenza, la legge statale può considerarsi legittima solo in quanto la disciplina possa essere riconducibile alla materia "tutela del lavoro", attribuita, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, alla legislazione concorrente e si limiti, pertanto, alla previsione di norme generali e di principio. Quindi, segnala, alla lettera *a)*, la necessità di chiarire i contenuti del criterio direttivo ivi previsto, soprattutto in riferimento all'espressione "caratteristiche osservabili". In riferimento alla lettera *c)*¸ osserva che la norma di delega, nell'istituire l'Agenzia nazionale per l'occupazione, con la partecipazione di Stato, Regioni e Province autonome, ne prevede il funzionamento mediante una clausola di invarianza di spesa, in tal modo indirettamente vincolando le risorse proprie delle Regioni, in violazione dell'autonomia finanziaria e organizzativa ad esse riconosciuta. Quanto alla lettera *e)*, appare necessario coordinare il criterio direttivo ivi previsto con quello di cui alla lettera *p)*, con particolare riferimento alle competenze in materia di politiche attive del lavoro. In ordine alla lettera *f)*, rileva che il criterio di razionalizzazione di enti e uffici, volto ad assicurare l'invarianza di spesa sancita alla lettera *c)*, agisce in modo diretto sull'organizzazione amministrativa delle Regioni, così incidendo sull'autonomia ad esse riconosciuta in materia. Quanto alla lettera *g)*, evidenzia che il sistema di razionalizzazione degli uffici, così come definito dalle norme di delega, in particolare dalla precedente lettera *f)*, può determinare soppressioni e riorganizzazioni di amministrazioni o uffici regionali, con l'effetto di incidere direttamente sulle posizioni lavorative del personale degli uffici medesimi. In riferimento alla lettera *o)*, osserva che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni deve essere in ogni caso compiuta con atto di rango legislativo.

All'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, appare eccessivamente dettagliato, a suo avviso, il criterio ivi previsto, con particolare riferimento all'obiettivo di "dimezzare" il numero degli atti di gestione, annullando in tal modo l'ambito di discrezionalità del legislatore delegato. Conseguentemente, ritiene necessario sostituire il termine "dimezzare" con il termine "ridurre".

Quanto all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, appare opportuno valutare se la formulazione del principio in esame indichi con chiarezza le ulteriori categorie di donne lavoratrici a cui si fa riferimento. Alla lettera *b)*, segnala l'opportunità che, nel rispetto del principio di uguaglianza, il principio di

automaticità ivi previsto, in riferimento al diritto alla prestazione assistenziale, sia esteso anche ai casi in cui spetti l'indennità di paternità al lavoratore parasubordinato.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), in ragione del rilievo della materia, chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 237 (ant.) del 25/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2014
237ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1518) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposti e osservazione sul testo. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, in via preliminare, che è stata trasmessa dal Governo la relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 7-*ter*, riguardante l'erogazione di un credito di imposta legato alla sospensione delle rate dei mutui, segnala che occorre richiedere sia elementi di chiarimento sulla quantificazione dell'onere sia la conferma che il tetto di spesa di 450 milioni di euro contenuto nella disposizione originaria rappresenti uno stanziamento congruo a fronteggiare i nuovi oneri posti dalla novella in commento.

In merito all'articolo 1, comma 9, recante la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai precedenti commi 5, 7 e 8, pari a complessivi 210 milioni di euro, osserva che, per l'anno 2015, il dispositivo in esame autorizza l'utilizzo di somme che sono già disponibili, a valere sulle giacenze di

contabilità speciali esistenti in tesoreria. Pertanto, si è in presenza della formale copertura di nuovi oneri a valere su risorse che sono già scontate a legislazione vigente, utilizzando una modalità non prevista dall'articolo 17 della legge di contabilità. Poiché tali risorse fanno in ogni caso riferimento a gestioni cosiddette "fuori bilancio" (ossia giacenti su contabilità speciali di tesoreria), chiede conferma dell'effettiva disponibilità di dette somme, onde appurare che siano libere da vincoli di impegno già perfezionati o in corso di perfezionamento. Chiede, poi, chiarimenti sulla portata finanziaria dell'articolo 1, comma 9-*quinquies*, che proroga i termini per poter ottenere alcune agevolazioni fiscali in favore dei proprietari di immobili posti nei comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012. Fa presente che occorre, inoltre, acquisire puntuali indicazione sulla quantificazione dell'onere e sulla relativa copertura dell'articolo 1, comma 9-*sexies*, in tema di detassazione dei contributi. Chiede, poi, conferma della congruità del tetto di spesa previsto dalla normativa originaria, con riferimento all'articolo 1, comma 9-*septies*, che estende i requisiti per l'erogazione del credito di imposta nei confronti dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.

Segnala, infine, che risulta, altresì, necessario acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura dell'articolo 1-*bis* in tema di cassa integrazione guadagni in favore di imprese e lavoratori danneggiati dagli eventi alluvionali dello scorso mese di gennaio. Per ulteriori rilievi, rinvia alla Nota n. 50 del 2014 del Servizio del bilancio.

Illustra, quindi, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.14, 1.0.1, 1.0.2, 1-*bis*.0.1, 1-*bis*.0.2, 1-*bis*.0.3, 1-*bis*.0.4 e 1-*bis*.0.5. Occorre valutare le proposte 1.11, 1.12 e 2.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI rileva l'opportunità, posto che la relazione tecnica aggiornata ha certificato l'integrale copertura degli oneri recati dal decreto, di esprimere un parere di nulla osta sul testo, con due presupposti, suggeriti dalla predetta relazione tecnica e riguardanti, rispettivamente, il comma 8-*bis* dell'articolo 1, che esclude dal patto di stabilità interno, per il solo anno 2014, le spese sostenute dai comuni con le risorse provenienti da donazioni per un importo massimo di 5 milioni di euro, e il comma 9-*ter* dell'articolo 1, che sospende, per dodici mesi, il pagamento per la restituzione della quota capitale di finanziamenti erogati in favore delle imprese danneggiate dal sisma in Emilia Romagna. Propone, altresì, di inserire un'osservazione concernente la clausola di copertura, di cui al comma 9 dell'articolo 1, che, come osservato dal relatore, utilizza risorse appostate presso contabilità speciali e già scontate a legislazione vigente.

Il vice ministro MORANDO, nel concordare con i rilievi del Presidente, si sofferma, poi, sugli emendamenti segnalati dal relatore come meritevoli di approfondimento istruttorio, formulando un avviso di nulla osta sulle proposte 1.11 e 1.12. In merito, invece, alla proposta 2.0.1, si rimette alla Commissione, pur evidenziando che essa non appare pienamente coerente con i principi della legge di contabilità.

Il PRESIDENTE reputa opportuno che sull'emendamento 2.0.1 venga, quindi, espresso un parere di semplice contrarietà.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore BROGLIA (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che il comma 8-*bis* dell'articolo 1 sia accompagnato da un provvedimento attuativo che individui gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale interessato e che il comma 9-*ter* dell'articolo 1 venga interpretato nel senso che la rimodulazione riguardi il piano di ammortamento, ove la sola quota di capitale abbia un importo

costante, mentre il pagamento degli interessi, opportunamente ricalcolati, sia effettuato entro la fine del 2014; e con la seguente osservazione: in merito al comma 9 dell'articolo 1, recante la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai precedenti commi 5, 7 e 8, pari a complessivi 210 milioni di euro, si rileva che, per l'anno 2015, la disposizione autorizza l'utilizzo di somme già disponibili sulle giacenze di contabilità speciali esistenti in tesoreria e già scontate a legislazione vigente, configurando una modalità di copertura non pienamente conforme rispetto all'articolo 17 della legge di contabilità. Per quanto riguarda gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.14, 1.0.1, 1.0.2, 1-*bis*.0.1, 1-*bis*.0.2, 1-*bis*.0.3, 1-*bis*.0.4 e 1-*bis*.0.5. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 2.0.1. Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1326, 211, 558 e 1309-A) ***Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere in parte non ostativo con presupposti e osservazione ed in parte contrario. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice CHIAVAROLI (*NCD*) illustra il testo del disegno di legge come approvato dalla Commissione di merito e rileva che sono state interamente recepite le condizioni formulate dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nel parere precedentemente espresso sul testo; altresì, osserva che, con riferimento all'articolo 5, comma 4, la 3a Commissione ha approvato un emendamento, su cui questa Commissione aveva espresso un parere di semplice contrarietà, che sopprime un vincolo di carattere procedurale a cui si subordinava l'erogazione di contributi da parte dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo.

Pertanto, propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto: che, in merito all'articolo 19, comma 2, lettera *a)*, il personale in comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri che, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame non dovesse optare per l'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia, dovrà tornare presso le amministrazioni di appartenenza; della natura programmatica dell'articolo 29; della congruità della clausola di salvaguardia finanziaria recata dall'articolo 32, comma 3; e con la seguente osservazione: le previsioni contenute nell'articolo 25 sul trattamento economico e previdenziale del personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione allo sviluppo, pur sostanzialmente riproduttive della normativa vigente, potrebbero, alla luce della difficile congiuntura in cui versa il Paese, non risultare pienamente ispirate ai criteri di prudenziale programmazione delle risorse umane ed economiche. La Commissione esprime, infine, parere di semplice contrarietà limitatamente al comma 4 dell'articolo 5, in quanto, nell'ultimo periodo, è stata soppressa la previsione della fase propositiva a cui era subordinata l'erogazione di contributi da parte dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

L'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 238 (pom.) del 25/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2014
238ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1326, 211, 558 e 1309-A) ***Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

La relatrice CHIAVAROLI (*NCD*) illustra gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo. Ribadisce, per quanto di competenza, il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già formulato alla Commissione di merito, sulle proposte 9.200, 12.300, 12.201, 14.200, 16.200, 17.200, 18.200, 18.201, 19.300, 23.0.200, 25.200, 25.201, 26.200 e 27.200, di identico contenuto a quelle esaminate dalla Commissione di merito.

Analogamente, sull'emendamento 16.202, ribadisce un parere di nulla osta, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola "organizzazione", delle seguenti:", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,".

Sull'emendamento 17.202, ribadisce una parere di nulla osta, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso 9-*bis*, dopo la parola: "può", delle seguenti:", nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,". Occorre, poi, valutare gli emendamenti 9.301, 18.300 e 30.300 di nuova presentazione. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime un avviso di contrarietà sull'emendamento 9.301, che consente al sistema delle autonomie territoriali di promuovere accordi di partenariato territoriali e iniziative di cooperazione per lo sviluppo non soltanto con enti di equivalente rappresentatività territoriale - come previsto dal testo del disegno di legge - bensì con ulteriori e indefiniti soggetti, determinando la potenziale onerosità della norma.

Il senatore LAI (*PD*) osserva come l'emendamento 9.301 comporti, rispetto al testo del disegno di legge, due sole modificazioni che non appaiono di per sé produttive di maggiori oneri.

Il vice ministro MORANDO ritiene di confermare la valutazione contraria del Governo, ribadendo quanto già esplicitato sull'allargamento dei soggetti con i quali le Regioni e gli enti locali possono promuovere accordi di partenariato e iniziative di cooperazione.

Il presidente SANGALLI (*PD*) reputa opportuno che su tale emendamento venga formulato un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dissente da tale proposta, ritenendo che l'emendamento sia privo di effetti onerosi.

Successivamente, il vice ministro MORANDO esprime un avviso di nulla osta sull'emendamento 30.300, mentre, in merito alla proposta 18.300, prospetta la possibilità di esprimere un parere di semplice contrarietà, dal momento che esso introduce soltanto una nuova finalizzazione per l'utilizzo delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF di spettanza statale.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice CHIAVAROLI (*NCD*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.200, 9.301, 12.300, 12.201, 14.200, 16.200, 17.200, 18.200, 18.201, 19.300, 23.0.200, 25.200, 25.201, 26.200 e 27.200.

Sull'emendamento 16.202, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola "organizzazione", delle seguenti:", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,".

Sull'emendamento 17.202, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso 9-*bis*, dopo la parola:"può", delle seguenti:", nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,".

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 18.300.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta.".

La Commissione approva.

(344) ***DE POLI. - Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia***

(359) ***RANUCCI. - Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico***

(1009) ***Venera PADUA ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie***

(1073) ***Magda Angela ZANONI. - Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie***

(Parere alla 12a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la Relazione tecnica, onde appurare - con particolare riferimento agli articoli 3, 5 e 6 - se le eventuali innovazioni rispetto alla normativa vigente siano produttive di oneri, con conseguente necessità di approntare la copertura.

Il presidente SANGALLI propone, quindi, di avanzare formale richiesta al Governo di acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

La Commissione conviene.

(1336) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999***

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota preliminare di risposta ai rilievi sollevati dal Relatore, tuttavia non ancora bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1309
XVII Legislatura

Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale

---

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 269 (ant.) 25 giugno 2014	**Discussione generale** Discusso congiuntamente: S.1326, S.211, S.558, S.1309 Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Adottato come testo base il DDL **S. 1326, testo della Commissione**.
N. 270 (pom.) 25 giugno 2014	**Discussione generale** *(Repliche del relatore e del Governo)* Conclusa la discussione generale. **Trattazione articoli** Esame art. *da 1 a 33 del testo proposto dalla Commissione (approvati art. da 1 a 11, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 25, da 27 a 29 e da 31 a 33 del testo della Comm.ne; approvati emendamenti agli art. 12, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 26 e 30 del testo della Comm.ne)* . **Voto finale** Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente) (assorbito da S.1326) Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 201, contrari 0, astenuti 15, votanti 216, presenti 218. Effettuato coordinamento.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 269 (ant.) del 25/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

269a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2014
(Antimeridiana)

_____

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 272 del 1° luglio 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,30)*.

Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTI CASELLATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 19 giugno.*

Sul processo verbale

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,36)*.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 24 giugno 2014 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico:

«Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» (1541).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1518) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 9,37)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1518, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Vaccari, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

VACCARI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, sulla base del mandato ricevuto dalla 13a Commissione ambiente e territorio, che ringrazio per la collaborazione, sono a proporre all'Assemblea l'approvazione del provvedimento in esame che reca, come è stato ricordato, misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto nel

maggio 2012 e, più di recente, dalle gravi calamità atmosferiche come la tromba d'aria e l'alluvione. Il lavoro svolto positivamente in Commissione ambiente e poi in Aula alla Camera dei deputati, improntato ad un clima di dialogo costruttivo e cooperativo fra tutti i Gruppi parlamentari, ha consentito, da un lato, di svolgere con celerità l'esame del provvedimento e, dall'altro, di migliorarne il testo proposto dal Governo in più punti e che oggi la 13a Commissione propone all'Aula immutato.

Si tratta di un decreto che segue al decreto-legge n. 4, con il quale si diede in tempi strettissimi una prima risposta all'emergenza alluvione del 17-19 gennaio (qualche mese fa), e che consente oggi di attuare importanti ed urgenti interventi di messa in sicurezza idraulica nel territorio colpito per assicurare una piena operatività delle infrastrutture idrauliche prima della prossima stagione autunnale, nonché il ripristino di ulteriori opere pubbliche, sociali, sanitarie, religiose, sportive e di interesse storico-artistico danneggiate appunto dall'alluvione del gennaio 2014 e dalle trombe d'aria del 3 maggio 2013 e del 30 aprile 2014.

Questo decreto restituisce, parallelamente alle misure per le popolazioni dell'Emilia-Romagna e Modena in particolare, piena operatività per l'anno in corso al Fondo per le emergenze nazionali, previsto dalla legge n. 225 del 1992, in materia di protezione civile, ponendo le condizioni per dare una pronta risposta alle situazioni di emergenza che hanno interessato negli ultimi periodi tutte le aree del nostro Paese che sono nelle condizioni di presentare da oggi le relazioni sui danni e sulle necessità.

Non voglio qui soffermarmi sulle singole disposizioni contenute nel provvedimento, rimandando alla relazione svolta presso la 13a Commissione, ma ritengo importante cominciare descrivendo il contesto specifico e puntuale che lo ha generato.

È importante comprenderlo perché l'evento alluvionale del 19 gennaio scorso, a cui è seguita la tromba d'aria del 30 aprile, è arrivato dopo il sisma del maggio 2012 - di cui quest'Aula ha già discusso e di cui parlerò più avanti - e un'altra tromba d'aria il 3 maggio 2013, sempre nella stessa parte del territorio emiliano, costituendo nei fatti un *unicum* a livello nazionale e, pertanto, necessitando di provvedimenti straordinari ed unici per consentire ad imprese e cittadini di ripartire, ancora una volta. Sì, ancora una volta.

Sono terre forti quelle che beneficeranno dei provvedimenti contenuti in questo decreto-legge; terre forti, come recita il titolo di un libro fotografico e di testimonianze sull'alluvione del 19 gennaio scorso, presentato pochi giorni fa, quale strumento per sostenere progetti di ripartenza di ricostruzione, che ad ottobre presenteremo assieme ai colleghi della Camera con un originale docufilm.

Sì, perché quel 19 gennaio, a causa della rottura dell'argine destro del fiume Secchia, non lontano dalla città di Modena, le cui cause dirette sono in fase di accertamento, è conseguito un violento e devastante sversamento di 18 milioni di metri cubi d'acqua, che ha investito dapprima le campagne circostanti e poche ore dopo i centri limitrofi a valle del capoluogo, segnatamente Bastiglia e Bomporto, oltre a frazioni della città di Modena, per un fronte complessivo di oltre 20 chilometri.

Come detto, l'area interessata dal grave disastro alluvionale è coincidente con parte del cratere sismico del 2012, già duramente colpita e provata da quegli eventi. Una condizione di quegli stessi soggetti che, mentre stavano rialzandosi dopo il colpo subito dal sisma del 2012, sono stati messi di nuovo in ginocchio da un evento improvviso con conseguenze dimensionalmente molto significative: centinaia di persone evacuate, 1.500 assistite nei centri di prima accoglienza allestiti a Bastiglia e Bomporto, 800 nei centri degli otto Comuni limitrofi, mentre migliaia di cittadini hanno proceduto ad autonoma sistemazione. 1.000 volontari impegnati nelle operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione; 176 vigili del fuoco con 95 mezzi hanno eseguito 764 interventi di soccorso e 907 salvataggi di persone; 200 militari dell'Accademia militare attivati dalla prefettura di Modena; decine di amministratori comunali, provinciali e regionali coinvolti dal primo minuto e ancora coinvolti nel dare le risposte adeguate a cittadini e imprese. 10.000 ettari di terreni sommersi (di cui 2.500 costituiti da terreni agricoli di pregio), 1.800 imprese lesionate; 2.465 segnalazioni di danni ai privati, oltre 300 aziende agricole in un territorio denso di produzioni di maggiore pregio dell'agricoltura locale e regionale. Delle imprese lesionate, 100 erano già delocalizzate dall'area più colpita del cratere sismico, con circa 5.000 dipendenti coinvolti.

Dopo l'immediata dichiarazione di stato di emergenza, la Regione ha presentato una relazione puntuale; il Governo Letta ha riconosciuto la specificità della situazione rispetto ad altri eventi alluvionali, sostenendola poi con un primo stanziamento di risorse.

A questa azione è seguita la stima dei danni, che ha visto coinvolti i Comuni, i cittadini e le imprese fino al 28 febbraio scorso: circa 200 milioni di danni ad abitazioni e imprese e 131 milioni di risorse necessarie per intervenire alla riparazione delle infrastrutture pubbliche e migliorare la sicurezza del nodo idraulico di Modena.

A fronte di questi numeri, il provvedimento che stiamo discutendo è in grado di mettere a disposizione alcune importanti risposte che seguono, come detto, quelle già contenute nel decreto-legge n. 4.

Si tratta infatti di un testo che, con le modifiche significative introdotte alla Camera, ha toccato e dato risposta a questioni importanti, tra le quali indico quella diretta alla messa a punto dell'ambito di applicazione del decreto, alla migliore definizione e delimitazione dei poteri del Commissario delegato e delle risorse messe a sua disposizione, compreso anche l'obbligo di relazione annuale al Parlamento sulle attività svolte e sulle risorse impiegate. Il riferimento è, in particolare, a quelle relative all'introduzione di benefici a favore dei cittadini e delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi e a quelle relative alla sospensione dei pagamenti dei finanziamenti agevolati. Azioni e misure concrete in grado di dare risposte, non solo ai cittadini e alle imprese dei Comuni alluvionati, ma anche di migliorare ulteriormente le misure per rispondere alle esigenze dei territori colpiti dal sisma del 2012.

In particolare, voglio citare per tutti il contenuto del comma 9-*ter* dell'articolo 1, anch'esso inserito, appunto, nel corso dell'esame alla Camera, che consente una volta per tutte ai soggetti che hanno contratto i finanziamenti agevolati per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 15 novembre 2013, la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale per un periodo non superiore a dodici mesi. Si tratta anche in questo caso di un miglioramento molto significativo rispetto al testo originario del decreto-legge, che non raccoglie quanto già contenuto in altri provvedimenti e ordini del giorno proposti assieme ad altri colleghi sia qui che alla Camera dei deputati, per quanto riguarda la durata della sospensione, ma che dà comunque un giusto riconoscimento alle famiglie, alle imprese, ai commercianti, ai professionisti colpiti dal terremoto che - lo voglio ricordare - di fatto non hanno mai smesso di pagare i tributi nei confronti dello Stato.

È proprio la necessità di dare corso immediato a questa misura, in scadenza il prossimo 30 giugno, che ha reso necessario un percorso breve e senza modifiche qui in Senato; percorso che tuttavia, attraverso gli ordini del giorno approvati in Commissione, ha saputo porre al centro del dibattito e anche del confronto con il Governo temi che alla Camera non hanno trovato la giusta attenzione e disponibilità ad essere assunti e che proveremo ad inserire in prossimi provvedimenti di legge, anche perché, a due anni di distanza dal terremoto, possiamo dire, anche in base a dati riportati *on line* grazie a un percorso di trasparenza scelto fin dall'inizio dalla Regione Emilia-Romagna, che ben sette famiglie su dieci sono tornate a casa, i lavoratori ancora in cassa integrazione sono 215 rispetto ai 40.000 iniziali, 595.000 tonnellate di macerie sono state rimosse, c'è stata l'apertura di 1.764 cantieri, di cui 1.562 già chiusi. Complessivamente, oltre 4 miliardi di euro sono stati impegnati per la ricostruzione dei territori e per la ripresa e il rilancio dell'economia, sui 6 inizialmente previsti e stanziati con il decreto-legge n. 74 del 2012.

È chiaro come la ricostruzione sia oggi nel pieno della fase operativa e come rimangano ancora da risolvere in parte diversi problemi, ai quali solo parzialmente con questo decreto-legge noi cerchiamo di dare risposta. Penso alla necessità di far ripartire i centri storici con misure specifiche e puntuali verso le microimprese, commerciali e non, attraverso l'istituzione delle zone franche urbane localizziate nelle ex zone rosse individuate durante la fase di emergenza in alcuni dei Comuni terremotati; penso alle dotazioni di personale e alle normative per gli enti locali impegnati nella zona del cratere per consentir loro di proseguire, anche per più tempo, il lavoro avviato senza essere parificati alle disposizioni relative ai Comuni che queste disgrazie non hanno subito.

Su queste questioni avremo modo di tornare durante l'esame degli emendamenti e degli ordini del

giorno, ma in conclusione vorrei esaminare alcune questioni che del decreto-legge in esame rappresentano il tratto distintivo e la specificità, a partire dall'ambito di applicazione: i territori. In tal senso, il comma 1 dell'articolo 1 definisce l'ambito territoriale di applicazione del complesso delle misure dirette a garantire la continuità dell'attività di ricostruzione e a coordinarla con gli interventi necessari per la ricostruzione stessa, l'assistenza alla popolazione e, appunto, la ripresa economica dei territori. La norma stabilisce, infatti, che queste misure si applicano anche ai Comuni emiliani che sono stati interessati dagli ultimi eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 e non solo, perché purtroppo, mentre si stava chiudendo il decreto che riguardava la tromba d'aria del 2013, è appunto capitata la tromba d'aria del 2014. I benefici previsti da questi provvedimenti sono stati quindi estesi anche ai Comuni della provincia di Modena, comprese alcune frazioni della città stessa di Modena che non erano state ricomprese.

Un dato importante e che sta già rappresentando la differenza rispetto alla precedente esperienza del *post* sisma riguarda i poteri del Commissario delegato, che, grazie al comma 3 dello stesso articolo, potrà avvalersi, per l'attività di ricostruzione, oltre che dell'amministrazione della Regione Emilia-Romagna, anche delle amministrazioni locali e del personale assunto attraverso i contratti di lavoro flessibile a seguito dell'emergenza *post* terremoto del 2012, fermo restando - questo è importante - che l'utilizzo di lavoratori o delle convenzioni in essere con alcuni organismi deve avvenire ovviamente nei limiti delle risorse già disponibili a tal fine, quindi senza alcun onere finanziario aggiuntivo ed eventualmente, appunto, solo prorogando i rapporti contrattuali in essere. Anche in questo caso la modifica apportata alla Camera è importante e positiva, giacché consente al Commissario di continuare ad avvalersi di tutte quelle strutture e persone per dare risposte adeguate e tempestive: si tratta di circa 2.400 professionisti che operano nella costruzione e di 1.600 imprese esecutrici di lavori, cercando anche di far fronte a tutte le pratiche edilizie negli uffici comunali e all'aumento del livello di complessità e di responsabilità connesso al loro espletamento.

Su questa questione segnalo al Governo e all'Aula una contraddizione che andrebbe presto superata, in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 66, di recente approvazione, per ciò che riguarda l'obbligo per i Comuni non capoluogo di Provincia di ricorrere ad un'unica stazione appaltante. Questo obbligo, a cui i Comuni dovrebbero adempiere già dal 1° luglio, impedirebbe di fatto ai Comuni colpiti dal sisma e dall'alluvione di proseguire nel lavoro di ricostruzione già implementato con strutture tecniche autonome, pensate per far fronte all'enorme mole di lavoro ovviamente superiore all'ordinario.

Infine, per quanto riguarda le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 1 di questo decreto-legge, ricordo che esse consentono al Presidente della Regione, nella sua veste di Commissario delegato, di destinare complessivamente 210 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015. Questo ammontare ha tre finalità principali: la prima è quella del ristoro dei danni subiti dai soggetti privati a causa, appunto, degli eventi alluvionali e delle successive trombe d'aria; la seconda è quella della realizzazione dei più urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato l'alluvione; la terza, infine, è quella legata alla realizzazione degli interventi indispensabili per la ripresa delle attività economiche e delle normali condizioni di vita e di lavoro, ivi compresi i contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale è stata dichiarata inagibile, nonché i contributi per il ripristino di opere pubbliche importanti.

Non si tratta di risorse aggiuntive - lo voglio ribadire - da parte dello Stato, ma a valere esclusivamente sulle risorse della contabilità speciale istituita per la ricostruzione del sisma 2012 con il decreto-legge n. 74 di quell'anno ed intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna. Quindi stiamo parlando di poste finanziarie che sono nel *budget* della contabilità speciale della Regione Emilia-Romagna.

Ci sono poi i benefici per le imprese agricole che ricadono nei territori dei Comuni interessati da questi eventi, che vanno al di là del riconoscimento dei danni materiali, ma che attengono ai danni definitivi alla produzione totale, perché intere colture sono state completamente devastate.

Il comma 6 attribuisce invece al Commissario delegato il compito di individuare i progetti cantierabili

e le risorse necessarie per il loro finanziamento per la manutenzione straordinaria e la prevenzione del dissesto idrogeologico, con particolare attenzione al fatto che gli interventi prioritari siano quelli di messa in sicurezza idraulica e che devono essere ovviamente in linea con gli obiettivi delle direttive europee e con la direttiva alluvioni.

Quanto al comma 7 dell'articolo 1, segnalo rapidamente che esso demanda ad appositi provvedimenti del Commissario delegato: la determinazione, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, di priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi necessari per la ripresa delle attività economiche e delle normali condizioni di vita.

Un altro contenuto da ritenersi molto importante è quello che riguarda l'esclusione dal reddito imponibile dei contributi, degli indennizzi e dei risarcimenti, cosa che, anche questa, non era chiara, e che un ordine del giorno accolto come raccomandazione dal Governo in 13a Commissione ripropone anche per lo scomputo del Patto di stabilità per gli enti locali.

In merito al Fondo per le emergenze nazionali, si tratta di un altro capitolo fondamentale di tutto il decreto, diretto ad assicurare l'operatività del Fondo per tutte le emergenze nazionali. Grazie all'impegno del Governo e dei colleghi alla Camera è stato previsto il completo finanziamento di tutte le emergenze che si sono verificate nel 2014, che riguardano diverse Regioni del nostro Paese, dando in tal modo risposta alle esigenze indifferibili di tantissime comunità. In particolare, è stato previsto che nel Fondo per le emergenze nazionali confluiscano anche le risorse inutilizzate provenienti dal Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti da eventi emergenziali pregressi istituito dall'articolo 1, comma 346, della legge di stabilità per il 2014.

È stato inoltre inserito il comma 1-*ter*, che destina al Fondo per le emergenze nazionali complessivamente 100 milioni di euro. Inoltre è stato inserito il comma 1-*quinquies*, che consente l'utilizzo delle somme iscritte nei bilanci delle Regioni provenienti dall'accertamento delle economie derivanti dalla completa attuazione dei piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002. Quindi, di fatto, quei soldi che non sono stati spesi per vari motivi per tutte queste calamità potranno essere reimpiegati su eventi straordinari.

Infine, per quanto concerne il sistema di allertamento nazionale, il decreto-legge contiene un'ulteriore disposizione, a mio avviso molto significativa, diretta ad aumentare il livello complessivo di efficienza e di operatività del sistema nazionale di Protezione civile. La norma in questione assicura infatti la destinazione di adeguate risorse - 6 milioni di euro annui - alle attività relative alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idrometeorologica al suolo e della rete dei *radar* utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel sistema nazionale di allertamento, che è - lo voglio ribadire - parte integrante, se non fondamentale, del sistema nazionale di Protezione civile. Questa è un'altra prova dell'importanza che questo provvedimento riveste non solo per le popolazioni dell'Emilia-Romagna e di Modena, ma per tutto il Paese. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Manassero. Ne ha facoltà.

MANASSERO *(PD)*. Signor Presidente, senatrici, senatori, Sottosegretario, affrontiamo questa mattina, in seconda lettura, il provvedimento che ha per oggetto ulteriori misure a favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del maggio 2012 e dalle successive calamità naturali (la tromba d'aria del maggio 2013 e l'alluvione del gennaio 2014). Il relatore, che ringrazio per il lavoro svolto, ha adesso elencato la misura di una grave calamità. Il provvedimento contiene anche norme utili a garantire l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali per il 2014.

Con questo provvedimento mettiamo in campo finanziamenti importanti dedicati a tre oggetti principali: il primo è il risarcimento dei danni subiti dai soggetti privati a causa degli eventi alluvionali del gennaio 2014 e delle trombe d'aria; importantissima è poi la realizzazione dei più urgenti interventi previsti dal programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato queste alluvioni; infine, la realizzazione degli interventi indispensabili per la ripresa delle

attività economiche e delle normali condizioni di vita e di lavoro: sono compresi, infatti, i contributi alle famiglie per gli interventi sulle abitazioni principali, se dichiarate inagibili, e i contributi per il ripristino di opere pubbliche importanti, oltre a norme utili di fiscalità e sui bilanci degli enti locali indispensabili alle popolazioni di quei territori.

Abbiamo poi una migliore definizione dei poteri del Commissario, il presidente della Regione Emilia-Romagna Errani, che ha certificato un costo della ricostruzione pari al costo preventivato. Cominciamo, quindi, anche ad identificare un metodo, utile a fare scuola di buona ricostruzione emergenziale nei casi di calamità naturale. Il relatore parlava di «terre forti» capaci di reagire e ricostruire bene che sono un esempio.

Abbiamo poi il Fondo per le emergenze nazionali, un capitolo importantissimo. Si assicura qui l'operatività di questo Fondo, che oggi è in grado di finanziare tutte le emergenze che si sono verificate nel 2014 e che riguardano diverse Regioni del nostro Paese, dando in tal modo una risposta alle più che legittime richieste di tantissime comunità. Restano però fuori ancora alcuni territori. Ne voglio ricordare uno tra tutti: la Sardegna. A tal proposito, mi unisco alla richiesta di quelle comunità, espresse bene dalle sollecitazioni dei colleghi sardi: penso che questo vuoto vada quanto prima colmato.

Per ultimo, sul fronte della prevenzione, voglio ricordare l'intervento sul sistema di allertamento nazionale, che vuole aumentare il livello di efficienza e di operatività del sistema nazionale di protezione civile. Si destinano infatti 6 milioni di euro annui alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idrometeorologica al suolo e della rete di *radar* utilizzate sul territorio dal sistema nazionale di allertamento, che è parte importante del sistema nazionale di protezione civile.

È aumentata nel tempo la consapevolezza che a questo nostro territorio e al nostro Paese noi abbiamo o fatto troppo (quando abbiamo esagerato nel costruire, cementificare, usare ed abusare del suolo) o troppo poco (quando invece abbiamo abbandonato l'agricoltura, la cura del bosco, la montagna, la pulizia dei corsi d'acqua e la necessaria manutenzione del territorio). Oggi ci impegniamo a riprendere un modo di agire che deve diventare sistema: investimenti per la ricostruzione, buone politiche di investimento e, soprattutto, tanta prevenzione per la difesa del territorio dal dissesto idrogeologico. A questi pilastri ne voglio aggiungere due che tutti i territori interessati da calamità riconoscono quali ulteriori grandi valori: quelli della solidarietà e del volontariato. Sono valori da sottolineare e premiare che non possono però restare soli nel farsi carico delle situazioni di emergenza: è successo in alcuni casi e non deve più capitare.

Ho fatto questo riferimento al valore della solidarietà perché volevo ricordare un momento particolare che ha legato la mia terra, il basso Piemonte e la provincia di Cuneo, alle aree emiliane interessate dal terremoto e dalle successive calamità. Dato che ieri il tifo calcistico è entrato in qualche modo in quest'Aula, oggi mi concedo un passaggio sportivo e una piccola distrazione non lontana dal tema: in questi giorni, Cuneo chiude un'esperienza sportiva importante del campionato di serie A del *volley* maschile, perché la squadra BRE Banca Lannutti Cuneo non giocherà più nel campionato italiano di pallavolo maschile, non per mancanza di passione popolare, ma per non aver trovato una nuova passione d'interesse capitale. Eppure si tratta di una squadra accompagnata da sempre da una tifoseria organizzata, impegnata a coniugare passione e *fair play*, che, nonostante un duello storico, crudo e senza sconti, con la tifoseria del *volley* modenese, all'indomani del sisma del 2012 ha saputo organizzare iniziative di solidarietà diffusa nel nostro territorio, a sostegno del lavoro delle aziende di produzione del parmigiano danneggiate dalla calamità. È un tifo che ci piace, questo, generoso e capace di sostenere la propria squadra e, nel bisogno, d'interpretare bene, anzi, benissimo la solidarietà. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto)*. Signor Presidente, inizierò con un'osservazione positiva sulla globalità del decreto in esame, che, conformemente a quanto previsto dalla Costituzione, ha quel carattere di omogeneità che tante volte abbiamo richiesto, dato che vi troviamo esattamente tutto quello che serve per

l'obiettivo per il quale è stato dichiarato e pubblicato. Ciò vale anche per il carattere di urgenza, anche se il terremoto è del 2012 e certamente qualcosa è stato fatto, ma con questo provvedimento si fa fronte a una serie di necessità dei territori coinvolti. Questo ci permette anche di aggiungere l'urgenza delle ultime calamità naturali (mi riferisco alla tromba d'aria del maggio del 2013 e a quella successiva dell'aprile del 2014, nonché all'alluvione di gennaio 2014).

Tale dialogo costruttivo, ricordato dal relatore, credo sia la prova, la dimostrazione che, là dove la nostra Costituzione viene rispettata, anche tutto il procedimento legislativo assume una propria organicità ed una propria armonia. Il provvedimento è urgente ed omogeneo, viene regolarmente discusso e su di esso si trova un accordo, che naturalmente porta con sé una serie di aspetti positivi, che citerò e che sono già stati citati dal relatore, ma anche deroghe e deleghe, che francamente ci ispirano sempre un po' di timore e di spavento, anche se ciò qui è temperato dall'esplicito obbligo di tracciabilità per i conti correnti dedicati. È chiaro che qui spetterà a tutte le comunità il compito di essere attive, vigilare e far sentire la loro presenza.

Non starò qui a scendere nel dettaglio, per ricordare quante volte assistiamo a situazioni in cui ci si trova di fronte ad impressionanti impalcature di cattivo uso del denaro pubblico, nel migliore dei casi, o addirittura di appropriazione, nel peggiore. A tal proposito, com'è stato ricordato, è apprezzabile l'uso della Rete per dare conto pubblicamente dei conti del terremoto. Il sito «www.openricostruzione.it» dev'essere indubbiamente implementato ed aggiornato, ed auspico possa contenere, oltre alla descrizione dei progetti ed alla quantificazione delle donazioni in termini generali, anche tutta la documentazione necessaria alla verifica dell'andamento della ricostruzione. Si tratta di un sito collegato ad altri, come «www.donazionisisma.it», della Regione, che è ancora prevalentemente informativo su dati generali, che a loro volta mi auguro si tradurranno in informazioni più precise. Questo avviene anche con una serie di *link*, come per il concerto «www.italialovesemilia.it».

Per la verità, nell'incrocio effettuato a seguito della mia ricerca, ho osservato alcune disparità di dati tra i vari documenti: sicuramente ci sarà una spiegazione, ma mi riservo di studiare e di approfondire meglio la cosa. Bene nel decreto anche le misure relative alla sospensione dei pagamenti relativi ai mutui per gli edifici distrutti e inagibili, anche se in parte tardiva perché nel frattempo le rate precedenti sono state richieste e regolarmente versate. Bene anche l'esclusione dal Patto di stabilità di spese per la ricostruzione; mi viene da dire: ci mancherebbe che non fosse così! Se ha senso essere virtuosi nelle spese, lo ha proprio in una prospettiva previsionale. Il modello deve essere questo. Se risparmio, lo faccio anche per mettermi al riparo di fronte all'imprevisto. Questo è il sentire di questo popolo forte, produttivo e saggio che popola la mia regione. Come ha detto il relatore, non stiamo parlando di risorse aggiuntive e parliamo di un territorio che non ha mai fatto mancare il suo contributo all'economia nazionale e che merita di essere aiutato e sostenuto subito.

Rispetto ai miglioramenti operati alla Camera dei deputati, manca l'istituzione della zona franca, che viene proposta, come diceva il relatore, in forma di ordine del giorno. Tale ordine del giorno è largamente condiviso, ed anche questo è un segno del fatto che per arrivare ad una normativa completa il nostro Paese ha forse bisogno di passaggi successivi.

L'attenzione e la disponibilità, che evidentemente non è stato possibile dare alla Camera, possono essere contemplate ora, in questa seconda lettura. Speriamo che esse si traducano in un impegno non formale, ma serio, fattivo, costruttivo e immediato.

Mi restano ancora due osservazioni. La prima concerne la cura e la tutela del patrimonio storico secondo il principio di «dove era e come era». Chiedo a tutti coloro che prenderanno queste decisioni di ascoltare i cittadini e gli storici dell'arte. Sono stata recentemente in visita a Mirandola, il cui patrimonio storico è ancora devastato. Mirandola è una città in cui, parecchi anni fa, ero andata a visitare la biblioteca e l'archivio; un patrimonio che è segno di una memoria e di una cultura radicate e forti che contribuiscono non in modo accessorio, ma in modo strutturale e fondante alla creazione di quella cultura che vediamo in Emilia e che tutta l'Italia ama. Sì, la ama ed è disponibile. Questa cultura ha però delle ragioni precise e, allora, il patrimonio culturale non può essere l'ultimo dei pensieri. È il

simbolo della storia di una regione e deve essere ricostruito così come era, deve consentire alle popolazioni di mantenere forti le propri radici.

La seconda osservazione concerne la cura e la tutela del territorio. La collega Manassero ha ricordato il dissesto idrogeologico. È ora chiaro, chiarissimo: abbiamo sentito dire e abbiamo ripetuto che per il dissesto idrogeologico, l'urgenza è in realtà da troppo tempo diventata ordinaria amministrazione, mentre la macchina burocratica non sa trovare le strade per essere, nello stesso tempo, rapida, efficiente, ma anche corretta e nella legalità.

Faccio solo un piccolo esempio. Il denaro raccolto con gli eventi speciali, in realtà è disponibile subito. Il denaro che viene ricevuto e incassato quando vengono staccati dei biglietti è denaro vero. Nel dicembre del 2012 al Madison Square Garden, un concerto di grandissimi artisti, del livello di Bruce Springsteen, rendeva disponibili e spendibili subito delle risorse per far fronte ai danni dell'uragano Sandy. Avrà forse portato fortuna anche il nome del fondo di raccolta, «Robin Hood».

La cura dell'ambiente è cura della legalità, è cura della propria storia ed è anche il migliore investimento per il futuro. Un ambiente nel quale ci si preoccupa dello stato di salute dei nostri terreni, dell'agricoltura, dei boschi; un ambiente in cui non si opera in modo anche solo azzardato con trivellazioni e altri strumenti, che possono forse dare l'impressione di ottenere dei vantaggi immediati, ma potrebbero compromettere dalle falde acquifere alla stabilità del terreno stesso.

Certo, ci si dice che non sono provati i collegamenti tra le operazioni di *fracking* e l'attività sismica. Non sono provati, ma non è provato neanche il contrario. Domando allora chi di noi si sottoporrebbe al rischio di una situazione di fragilità della propria impresa, della propria famiglia e della propria vita.

Ieri il Presidente del Consiglio ha detto che l'energia non è solo una questione di prodotti, di idrocarburi; ha detto che l'energia è anche una questione di cultura e di ricerca. Bene. Spero veramente che questo si traduca in una diversa prospettiva: una prospettiva in cui la ricerca dell'energia non viene più fatta a spese dell'ambiente, ma con l'ascolto dei cittadini e la garanzia che l'ambiente non viene depredato, ma diventa un alleato.

Come ultima osservazione, voglio ricordare quanto segue. I cittadini delle nostre zone si sono opposti a delle trivellazioni, e la Regione Emilia-Romagna ha dovuto accettare la sospensione delle concessioni alla Hunt Oil, ascoltati i cittadini (perché i cittadini sono i primi che hanno a cuore la difesa del luogo in cui vivono).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Amati. Ne ha facoltà.

AMATI *(PD)*. Gentile Presidente, cari colleghi, intervengo su questo atto con particolare forza per sottolineare un punto grandemente qualificante e molto atteso: la piena operatività, per l'anno in corso, del Fondo per le emergenze nazionali, previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di Protezione civile.

Il rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali con 100 milioni di euro per l'anno in corso rappresenta un'essenziale copertura alle ultime emergenze che la Protezione civile ha già riconosciuto. Quando si devono affrontare emergenze dobbiamo però tutti ricordare che gli interventi dovrebbero poter essere immediati, per altro nello spirito originario della legge n. 225. Per questo motivo, ho considerato fin qui assai discutibile l'azzeramento del Fondo stesso operato da tempo, che non ha consentito, a tutt'oggi, di rispondere positivamente alle richieste pressanti ed oggettive di tante Regioni. Sette sono oggi le Regioni in attesa della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri: Lazio, Puglia, Calabria, Umbria, Piemonte, Emilia-Romagna e Marche.

Penso ai tanti cittadini che, da gennaio a maggio di quest'anno, hanno visto colpiti in modo spesso irreversibile i loro beni, le loro case, il loro lavoro e la loro vita. Penso alle vittime, prima di tutto, ed anche al lavoro minuto: al forno che non riesce a riaprire, alla lavanderia le cui macchine non sono in grado di ripartire, all'albergo colpito all'apertura della stagione, alla casa di cura che vede distrutte in un attimo tutte le macchine diagnostiche per accertamenti radiologici, dalla TAC, alla risonanza magnetica. Penso alla città di Senigallia e all'alluvione del 3 maggio scorso, per rappresentare emblematicamente, insieme, i disagi e la disperazione prodotta in tutte le località. Penso anche al

lavoro importante di coordinamento e di ripristino rapidissimo operato dai sindaci, dalle Province e dai Dipartimenti di protezione civile delle Regioni. Penso anche ai tanti volontari che sono riusciti a dimostrare che la solidarietà e la condivisione non sono solo parole.

Per questo, mi sono fatta promotrice di due lettere al presidente Renzi, che sono state sottoscritte dai colleghi di tutti i Gruppi di tutte le realtà coinvolte. Sapevamo, però, che la condizione essenziale perché il Consiglio dei ministri potesse concedere la dichiarazione di emergenza per i nostri territori era che ci fosse una copertura finanziaria e che il Fondo fosse rifinanziato. Per questo riconosco l'impegno serissimo del presidente Renzi, del Governo e del Parlamento tutto, per arrivare, finalmente, a questo rifinanziamento, che ora consentirà - spero al prossimo Consiglio dei ministri, spero venerdì - di concedere lo stato di emergenza alle nostre Regioni, che potranno così vedere finalmente finanziate quelle delibere, ancora non adottate, per le quali è stata completata l'istruttoria.

Restano alcune considerazioni non secondarie: prima di tutto l'auspicio che nonostante la crisi economica (qualunque crisi economica) nessuno pensi più di azzerare il Fondo per le emergenze in un'Italia così fragile per quanto attiene al tessuto idrogeologico e non solo.

Certo, servirebbe davvero una legge quadro di riordino della Protezione civile con la quale far condividere le grandi responsabilità ai diversi livelli di governo del territorio, mettendo al centro il cittadino. Anche per questo io e la senatrice Valentini abbiamo presentato il disegno di legge n. 1001 (Disposizioni per favorire l'integrazione efficace del sistema di protezione civile tra Stato, Regione ed enti locali e l'istituzione di una Carta dei diritti per il cittadino colpito da calamità). Speriamo che tale disegno di legge possa rappresentare, insieme con il lavoro di altri colleghi, un ulteriore contributo alle riflessioni comuni sulla gestione delle emergenze e sulla prevenzione.

Sono convinta, infatti, che il ruolo del Parlamento e del Senato potrà così restare centrale, consentendo, ancora una volta, quel rapporto tra cittadini, territorio e istituzioni che molti di noi, io in particolare, consideriamo essenziale per la democrazia. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bisinella. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in ordine al decreto-legge al nostro esame, che affronta la situazione emergenziale che si è verificata in Emilia-Romagna, il Gruppo della Lega Nord e Autonomie è sicuramente favorevole.

Tale decreto-legge appronta finalmente delle misure per aiutare i territori colpiti, in maniera molto grave e dura, dal terremoto del 2012, nei quali si sono verificati altri disastri ambientali, dalle alluvioni alla tromba d'aria dello scorso anno. Si tratta quindi di un decreto che provvede ad autorizzare il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, a predisporre gli interventi necessari a dare ristoro alle popolazioni colpite, alle imprese e in generale al settore economico produttivo e agroalimentare che si trova in sofferenza per i danni gravi subiti dalle strutture, dagli edifici e dalle strumentazioni. Quindi esso si rivolge anche agli enti locali e ai Comuni coinvolti da tali eventi affinché possano provvedere al ripristino degli edifici nei vari territori. Quindi certamente questo è un provvedimento d'urgenza che noi vediamo con favore.

Non possiamo però non sottolineare anche il fatto che per l'ennesima volta il Governo si trova a dover emanare - anche con un certo colpevole ritardo, lo dico al Sottosegretario presente - un provvedimento d'urgenza quando invece, se si fossero approntate nei tempi dovuti, nei tempi congrui, le misure doverose, opportune, ordinarie che sono a disposizione si sarebbe già da prima dato un aiuto reale ai territori colpiti e alle popolazioni coinvolte e sarebbe già stata favorita la ripresa economica. Invece, come sempre, si arriva per tamponare una situazione di emergenza, con strumenti che comunque si presentano anche in ritardo.

Tra l'altro, abbiamo anche sottolineato in Commissione, dove era presente proprio il Sottosegretario che oggi è in Aula ad ascoltare la discussione che dall'alveo dei destinatari di questo decreto rimangono esclusi altri territori che sono stati comunque colpiti duramente dal sisma del 2012, che certamente ha interessato per lo più la regione Emilia-Romagna, ma che comunque si è esteso fino a toccare il Veneto con la provincia di Rovigo e la Lombardia con la provincia di Mantova. Tali territori,

però, sono rimasti esclusi dall'alveo dei destinatari cui sono state indirizzate le risorse stanziate per aiutare le famiglie e le imprese.

Oltre a questo, purtroppo, si verificano ripetutamente situazioni di emergenza ambientale che spesso diventano calamità, disastri che si rincorrono, alle quali si aggiungono anche gli eventi alluvionali che comunque avevano colpito il territorio del Veneto in molte altre province, nel Padovano, nel Vicentino, nel Trevigiano e anche i territori della Regione Lombardia. Si è sottolineato in Commissione come per queste popolazioni colpite non siano ancora state destinate sufficienti risorse per la ripresa e non si sia provveduto con altrettanta tempestività. Ciò denota una situazione veramente imbarazzante di disparità di trattamento tra territori, che non dovrebbe verificarsi nel nostro Paese. Viene anche da pensare quasi a una sottesa ragione politica, perché la guida della Regione Lombardia è affidata a un governatore che probabilmente appartiene a un certo colore politico, ma non vorrei fare dietrologie, in questo momento, di fronte a situazioni di questo tipo. È però di tutta evidenza che alle Regioni Veneto e Lombardia risposte in tempi altrettanto veloci non sono state date.

Sottolineo che, oltre a ciò, occorre anche mettere mano finalmente a un'altra questione. Noi continuiamo purtroppo a dover affrontare situazioni di questo tipo, che sono davvero allarmanti ed inquietanti. Noi pensiamo non soltanto ai danni economici per il settore produttivo e per le imprese, e non pensiamo soltanto ai danni strumentali, quindi ai comuni coinvolti e ai territori che si trovano davvero in condizioni di grande disagio per questi disastri, ma pensiamo anche che spesso si perdono vite umane.

Non è possibile che, ancora oggi, ci troviamo di fronte un Governo che interviene sempre e soltanto per tamponare, senza avere la capacità di programmare interventi strutturali e ponderati, senza mettere in campo delle strategie politiche di più lungo respiro che vadano finalmente a risolvere il problema, ad esempio, dell'assetto idrogeologico, annosa questione che nel nostro Paese non viene affrontata. In Commissione, anche i colleghi di riferimento del territorio della regione Sardegna lo hanno rilevato. Noi del Veneto, anche con attività emendativa svolta insieme ai colleghi del Gruppo in tutte le Commissioni rispetto a tutti provvedimenti utili, abbiamo sottolineato la necessità di porre attenzione a questi problemi, ed ugualmente è stato fatto per il territorio della regione Lombardia. Invece, ogni volta vediamo che si mettono delle toppe sulle falle che continuano a crearsi, senza mai risolvere i problemi in maniera strutturale.

La disparità di trattamento in questo decreto-legge è evidente. Noi, di fronte a una situazione emergenziale, diciamo: ben venga, è assolutamente necessario dare una risposta alle imprese, ma riteniamo che gli stessi poteri di deroga che sono stati conferiti al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato affinché possa provvedere al ripristino della situazione economica e al ristoro delle persone coinvolte debbano essere riconosciuti anche per le altre parti del territorio.

Guardiamo quindi con favore la puntualizzazione che anche in Commissione il Sottosegretario aveva fatto in relazione all'articolo 2 del decreto-legge, che amplia la dotazione del Fondo nazionale per le emergenze ambientali, destinandovi quelle risorse che erano già state stanziate, messe in disponibilità e non utilizzate per eventi precedenti. Questo è il nostro auspicio. Speriamo che tali risorse vengano davvero utilizzate, anche per dare finalmente risposte a quei territori che sono stati finora trascurati.

Ripeto, eventi alluvionali sono accaduti anche in altre parti, ma non è solo questo il problema. Penso anche ai territori montani delle regioni del Nord, che sono sempre lasciati a se stessi e che non hanno mai, rispetto a quanto versano di tasse, un ritorno in termini di servizi. Ogni anno, ad esempio nella provincia di Belluno, si verificano situazioni di enorme disastro a causa delle abbondanti nevicate con grande disagio per l'attività economica e per le famiglie ma quei territori sono sempre dimenticati e abbandonati a se stessi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Non è pensabile che, in questo Paese, territori che tanto versano (l'Emilia-Romagna versa 34 miliardi di euro all'anno di tasse, il Veneto ha 21 miliardi di residui attivi, ma potrei anche fare l'esempio della Lombardia), non vedono mai tornare quanto loro spetterebbe in termini di servizi. Oltre a ciò, ribadisco che non può esserci una disparità di trattamento nemmeno quando poi si appresta questo tipo di misure rispetto ad altre aree del territorio.

Allora, va bene questo provvedimento e va bene l'ampliamento del Fondo; ci auguriamo ed auspichiamo che quelle risorse vengano destinate davvero a quei territori. Però occorre veramente fare molto di più, mettere in campo - come dicevo all'inizio - strategie politiche strutturali che aiutino a prevenire il verificarsi di questi fenomeni, perché è l'unico modo per evitare di trovarci ogni volta di fronte a queste situazioni, che sono anche imbarazzanti nel momento in cui, a fronte delle poche risorse a disposizione, si deve cercare di capire quali popolazioni hanno più diritto di altre. Quindi chiediamo al Governo un impegno preciso, perché finalmente si superino certi ostacoli e si diano risposte a tutti i territori nella stessa misura. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bulgarelli).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, penso che in merito a questo provvedimento vadano fatte alcune riflessioni.

La prima è che si tratta di un ennesimo provvedimento che interviene, con l'ottica parziale di un territorio e di un evento, a gestire un'iniziativa dello Stato che invece dovrebbe essere regolata in modo generale e credo anche in modo astratto (cioè non riferita a questa o a quella situazione). Ciò al fine di assicurare a tutto il Paese il giusto ristoro per i danni che tutto il territorio nazionale subisce quando accade un evento di natura calamitosa come quelli oggetto dell'intervento. Quindi quello che manca è una legge quadro che regoli gli interventi, che individui i soggetti che li devono porre in essere, che coinvolga in modo corretto le amministrazioni locali, che utilizzi in modo equo i fondi a disposizione del bilancio dello Stato e che, soprattutto, faccia una politica di manutenzione ordinaria del territorio e di prevenzione degli eventi o, meglio, delle conseguenze connesse agli eventi calamitosi.

Quindi l'altra partita qual è? L'altra partita sta nel come noi interveniamo sul dissesto del nostro territorio. Questo è un Paese in decadenza. Lo si vede in tutte le cose, anche da come stiamo affrontando il tema delle riforme costituzionali. Questo è un Paese in decadenza, non solo perché l'Italia calcistica è stata eliminata dai mondiali in corso, ma per come approcciamo i problemi che abbiamo di fronte, in una crisi economica devastante, dove il prodotto interno lordo crolla sistematicamente ancora e dove l'unico tratto positivo sono le dichiarazioni che vengono diffuse da un sistema mediatico abbastanza complice delle responsabilità, non solo politiche, che invece ci sono per lo stato di devastazione in cui versa il nostro Paese.

Io non so cosa avverrà in autunno. Continuando così, cioè facendo finta di nulla, facendo finta di non vedere che neppure le cose che dovrebbero funzionare funzionano, quando in autunno ci troveremo di nuovo tutti i problemi della ripresa dell'attività, in una condizione economicamente molto più difficile di quella che stiamo vivendo oggi, beh, penso che le contraddizioni verranno fuori, anche su altri temi. Quando si è discusso della legge di stabilità, noi abbiamo condotto una battaglia aperta sul tema del dissesto idrogeologico del nostro Paese e sulla necessità di investire per evitare alla radice che si determinino danni come quelli che sono oggetto di questo provvedimento. Siamo stati messi in minoranza, e io voglio dirlo a tutti. Voglio dirlo a coloro che stanno sul fronte delle opposizioni a destra, ma anche a coloro che stanno dalla parte del Governo. Siamo stati messi in minoranza e, addirittura, trattati con qualche fastidio.

Dopodiché, sono avvenuti i fatti che, anche mentre stavamo discutendo la legge di stabilità, richiamavano l'urgenza di interventi organici contro il dissesto idrogeologico del nostro Paese. E i 20 morti circa della vicenda risalente al novembre scorso in Sardegna sono lutti che questo Parlamento e il Governo hanno rimosso. Ha ragione la collega della Lega a richiamare i fondi che vengono destinati alle regioni più robuste dal punto di vista economico e politico di questo Paese.

Voglio solamente ricordare che noi, con grande timidezza e anche con grande garbo, abbiamo posto alcune questioni riguardanti la Sardegna individuando tutti insieme un percorso privilegiato sull'alluvione in Sardegna (quello della sede deliberante in Commissione bilancio) e un accordo tra tutti i Gruppi e tutte le forze politiche. Questo, affinché quel provvedimento, che conteneva misure molto meno dispendiose e molto meno significative di quelle previste in quello in discussione oggi, fosse incanalato per una approvazione celere.

Il risultato di questa vicenda è che quel provvedimento è impantanato alla Camera - quella che si vuole salvare - in Commissione bilancio, e non viene esaminato, a mesi e mesi di distanza, così tradendo l'accordo politico che era stato raggiunto qui, anche con la presa di posizione del Presidente del Senato.

Si manca di rispetto a qualche parlamentare? Si manca di rispetto a una Camera, a una Commissione della Camera alta? No. Si manca di rispetto a quella comunità che ha patito i lutti, che ha visto il proprio territorio devastato e che è messa al palo, emarginata, discriminata e trattata come il parente povero al quale, se avanza qualcosa, si dà un tozzo di pane. Così si colpisce la dignità delle comunità, la dignità dei nostri popoli. E non è un bell'esempio: anzi, è un pessimo esempio di come noi possiamo vedere il mondo che deve venire.

La riforma principale da fare in questo Paese è che tutti siamo uguali! Ed è una riforma che non si fa mai, perché ci sono quelli che sono più uguali. E con questo voglio dire che io comunque voterò questo provvedimento e che lo difendo anche. Lo difendo perché vi è una comunità di persone e di cittadini che ha diritto ad avere una risposta. Facciamo in modo che ce l'abbiano tutti.

Il Governo, che fa le riforme costituzionali nell'arco di giorni, non è in grado di far approvare un progetto di legge che riguarda l'alluvione in Sardegna del novembre scorso in poche settimane? Io mi auguro di sì. Come mi auguro, signor Presidente, che si faccia una legge quadro, perché non bisogna rimanere appesi alle emergenze che di volta in volta si annunciano, ma bisogna agire in modo organico.

Mi auguro, inoltre, che finalmente si approntì un piano di manutenzione del territorio che contrasti il dissesto idrogeologico, perché di questo abbiamo bisogno, anche per risparmiare le risorse finanziarie dello Stato. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, PD, Misto-ILC e del senatore Carraro)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Moronese. Ne ha facoltà.

MORONESE *(M5S)*. Signor Presidente, gentili cittadini, l'arrivo in quest'Aula del provvedimento che ci apprestiamo a convertire rappresenta il raggiungimento di un obiettivo sul quale abbiamo posto la nostra attenzione fin dal giorno successivo al grave evento sismico che nel maggio 2012 colpì le popolazioni dell'Emilia-Romagna, che fino ai primi di giugno hanno vissuto giorni terribili e che oggi possono vedere finalmente barlumi di ripresa consistenti.

La nostra vicinanza a quelle popolazioni l'abbiamo testimoniata fin dal nostro arrivo in Parlamento, quando decidemmo di destinare la quota non utilizzata delle donazioni ricevute durante la nostra campagna elettorale per le politiche alla città di Mirandola, risultata la più colpita dal terremoto: una somma pari a circa 420.000 euro che appena un anno fa consegnammo proprio al sindaco e agli assessori di Mirandola per destinarla alla ricostruzione di una palestra nella scuola della frazione di Quarantoli.

Ebbene, oggi, con l'approvazione di questo decreto possiamo dare un'ulteriore spinta a questa nostra azione e vedere riconosciuta quella che già alla Camera è stata descritta dai nostri colleghi come «una battaglia costruttiva che ha fatto breccia in un decreto che migliorerà (e ne siamo sicuri) la vita a migliaia di persone colpite dal sisma e dalle alluvioni in Emilia».

Con il passaggio alla Camera, infatti, sul quale abbiamo espresso voto positivo, nel processo di conversione in legge del cosiddetto decreto alluvione, siamo riusciti a ottenere importanti risultati, anche se ancora molto resta da fare per riportare alla normalità quei territori colpiti non solo dal sisma nel 2012, ma anche dalla forti alluvioni che lo scorso inverno hanno interessato quelle stesse zone.

Molti obiettivi importanti sono stati già raggiunti con l'ottimo lavoro svolto fin qui e ne cito alcuni: innanzitutto i mutui per le case inagibili sono sospesi almeno fino al 31 dicembre del 2015, senza costi aggiuntivi, e i maggiori interessi maturati saranno credito di imposta per il terremotato. Ci sembra il minimo per chi sta vivendo nella precarietà di una sistemazione provvisoria, in attesa di poter rientrare nella propria abitazione distrutta. Siamo soddisfatti, anche se avevamo richiesto la sospensione per due anni, e comunque riteniamo che ci debba essere in futuro un provvedimento di agevolazione fiscale. Vi è poi il finanziamento per le reti di monitoraggio, utili per prevedere eventi meteo calamitosi.

È stato poi approvato un ordine del giorno per gli aiuti agli agricoltori colpiti dalle calamità. La legge c'è già, manca solo il decreto attuativo nella speranza che non si debbano aspettare tempi epici.

È stata ottenuta l'esclusione per l'anno 2014 dal Patto di stabilità interno delle spese sostenute dai Comuni e utilizzate per interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi, per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro sempre per l'anno 2014.

E ancora, non si ricostruisce in aree a rischio idraulico se prima non si mette in sicurezza la zona: è assolutamente impensabile infatti, come riconosciuto con l'approvazione in Aula alla Camera dell'apposito emendamento, finanziare un meccanismo di ricostruzione in aree a rischio idraulico senza procedere ad una preventiva messa in sicurezza della zona, per evitare di ricostruire le abitazioni senza preoccuparsi del fatto che alla prima forte pioggia potrebbero ritrovarsi nuovamente allagate, con tutte le conseguenze del caso. Insomma, sono norme dettate da un buon senso che per troppo tempo è sembrato latitante in queste Aule, ma che oggi sembra poter ritrovare il giusto posto nei lavori parlamentari.

C'è poi da considerare il discorso «zona franca urbana» che anche stavolta non è passata, nonostante l'impegno profuso in questo senso dal commissario Errani, e nonostante quella disponibilità mostrata in campagna elettorale dal Presidente del Consiglio a discuterne che però non vorremmo si fosse persa nei meandri delle tante promesse mai mantenute di cui continuano ad essere vittime questi territori.

C'è ancora da affrontare con estrema serietà la condizione delle piccole imprese colpite dalle calamità, che oggi si ritrovano costrette a pagare le tasse come se nulla fosse successo: è quanto richiesto con l'ordine del giorno a prima firma Nugnes che spero vivamente possa essere accolto. Chiediamo quindi al Governo di impegnarsi quanto prima nel predisporre misure in grado di ridurre la pressione fiscale per queste imprese. Sono proposte dettate dal buon senso: discutere e analizzare questi provvedimenti è il naturale approccio che si dovrebbe riservare a tematiche così importanti e che, invece, fino ad oggi, non sono state prese nella dovuta considerazione.

Per chi vive in Campania, ma potremmo dire lo stesso di tante altre Regioni che hanno vissuto drammi come quelli dell'Emilia, il ricordo del sisma dell'Irpinia, o degli eventi franosi più recenti che colpirono violentemente Sarno e Quindici sono ferite ancora aperte che si ripresentano ogni qualvolta viene diffuso il minimo segnale di un terremoto o la notizia di eventi meteorici eccezionali come quelli ai quali assistiamo ormai sempre più frequentemente. Eventi che per una vasta area, compresa tra le Province di Napoli e di Caserta, provocano puntualmente il collasso delle vie di comunicazione indispensabili in caso di interventi di soccorso alle popolazioni in emergenza, piuttosto che l'allagamento di ampie porzioni di suolo agricolo, investito in maniera violenta dalle acque meteoriche, che non sono ben incanalate verso i bacini di recapito e, quindi, non regolate in quello che dovrebbe essere il loro corretto smaltimento.

Le tante tragiche esperienze passate ci obbligano, quindi, a prendere le dovute misure di precauzione nei confronti delle conseguenze che fenomeni meteorici come questi ed eventi sismici di particolare rilevanza possono comportare in termini di devastazione del territorio e, soprattutto, in termini di perdita di vite umane. Ed è per questo che vi chiedo di appoggiare anche l'ordine del giorno G103, a prima firma del senatore Sergio Puglia, con il quale chiediamo al Governo di valutare l'opportunità di deliberare lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi atmosferici del 16 giugno, con particolare riguardo a quelli dell'area vesuviana; di assumere iniziative per prevedere, in raccordo con la Regione e gli enti locali interessati e d'intesa con le associazioni di categoria, la concessione di contributi per la riparazione e il ripristino delle infrastrutture e degli immobili ad uso produttivo agricolo e commerciale nella suddetta zona.

Conveniamo tutti sulla necessità di arrivare all'approvazione del decreto in esame, perché non possiamo perdere ancora tempo, ma non possiamo non rammaricarci del fatto che si sarebbe potuto fare di più. Come al solito, alle belle parole profuse non corrispondono altrettante azioni lodevoli. Avremmo potuto dimostrare agli emiliani di aver fatto il massimo possibile per permettere finalmente la ricostruzione sul loro territorio, perché questo è il compito dello Stato: garantire una vita dignitosa

ai propri cittadini, soprattutto a quelli in difficoltà.

Questo decreto, quindi, è solo un primo significativo passo, che dimostra comunque che, quando si vuole e c'è la volontà politica, qualcosa di buono si riesce a fare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signora rappresentante per Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge oggetto di conversione ha il merito di garantire la continuità della presenza dello Stato nelle zone dell'Emilia-Romagna segnate da tre eventi tragici e calamitosi che hanno colpito le famiglie, le comunità e le imprese di quei territori.

Non si può quindi non condividere la *ratio* del decreto in questione. Anche per una forza politica collocata all'opposizione come la nostra, i motivi e le finalità del provvedimento sono da accogliere e sostenere, senza cedere alla facile ed ipocrita tentazione della strumentalizzazione ad esclusivo uso demagogico.

Peraltro, voglio evidenziare che già nel passaggio alla Camera il Gruppo di Forza Italia si è seriamente impegnato per migliorare ed ulteriormente arricchire il decreto. Il testo dello stesso, come abbiamo sentito, è diviso in due parti: due articoli che si occupano rispettivamente degli interventi urgenti del Commissario per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna e dell'integrazione del Fondo per le emergenze nazionali.

L'articolo 1 ha certamente il merito di migliorare e completare le attività di ricostruzione. Per conseguire tale obiettivo si specifica nel dettaglio la ripartizione delle risorse finanziarie destinate ai privati, alle attività economiche e alle opere di messa in sicurezza idraulica. Molto condivisibili sono le misure individuate per concedere benefici alle imprese agricole colpite dagli eventi calamitosi. Queste misure sono introdotte dal comma 5-*bis* dell'articolo 1, che rimanda al decreto legislativo n. 102 del 2004. Hanno il pregio della semplificazione, peraltro, i commi 6, 7 e 8, che disciplinano i poteri demandati al Commissario e le modalità per la concessione dei contributi. Sono certamente condivisibili tutte le disposizioni relative alla gestione delle operazioni di mutuo a carico di soggetti proprietari di edifici distrutti o inagibili: si tratta di diversi commi, che si occupano di esigenze diverse, che comunque devono essere tutte prese in considerazione. Queste riflessioni, insieme a quelle riguardanti l'uso del credito d'imposta, alle misure relative alla cassa integrazione guadagni e alla proroga dei termini del decreto-legge n. 74 del 2012 per gli immobili adibiti ad abitazione principale - per consentire dunque anche la sanatoria della registrazione, con un irrisorio versamento del 2 per cento - sono la parte positiva e più condivisibile del decreto-legge.

Con l'articolo 2 si affronta il problema dell'operatività del Fondo per le emergenze nazionali, e a tale proposito devo esprimere un commento negativo, perché gli esiti sono poco soddisfacenti, visti gli esigui stanziamenti dello stesso. In particolare, va evidenziato che il presente testo normativo sfugge completamente al tema della prevenzione del dissesto idrogeologico. È il caso di sottolineare che negli ultimi anni i due rami del Parlamento hanno più volte posto tale questione con mozioni, disegni di legge e altre iniziative parlamentari; eppure, anche in questa occasione il Governo ha glissato sull'argomento, limitandosi ad affrontare solo il tema delle emergenze. Capisco che c'era un problema di competenze e di materie che non dovevano essere sovrapposte, ma, come abbiamo sentito dall'intervento del senatore Uras, il problema si ripropone e ci sono leggi che aspettano delle risposte in questo senso; inoltre, tutto ciò va a discapito delle esigenze della prevenzione. È quindi questa la sede più opportuna per ricordare a noi stessi e al Governo che l'obiettivo della prevenzione del rischio idrogeologico deve essere prioritario, per rammentare che non vi vive di sola Expo o di solo MOSE, per sottolineare che negli ultimi due anni non è stata ancora attuata alcuna concreta iniziativa da parte dell'Esecutivo: siamo ancora agli *slogan* e registriamo le puntuali tragiche recriminazioni del giorno dopo senza poter fare niente.

Tornando al decreto-legge in esame, va ancora evidenziata l'incongruenza del Governo rispetto al ruolo assegnato alle Province di Modena e Bologna. Lo stesso Governo che svuota le Province (anzi, che con la riforma costituzionale le abolisce), si rende poi conto della loro funzione, della loro insostituibilità, e cerca di coinvolgerle nella gestione delle emergenze. In questo caso, il commento

sarebbe un'ironia amara che si potrebbe utilizzare per far notare l'incongruenza e la contraddizione delle politiche del Governo.

Prima di concludere mi si concedano altre due riflessioni.

La prima riguarda l'invito al Governo a porsi il problema delle recenti calamità naturali che hanno colpito diverse zone della Puglia, con danni ingenti per le imprese agricole di quel territorio. Nei prossimi giorni mi aspetto delle risposte eloquenti e puntuali anche con l'utilizzazione del Fondo nazionale, così come reintegrato all'articolo 2; tuttavia, se è vero quello che succede per la Sardegna (e mi rifaccio di nuovo alle parole del senatore Uras), non ho grandi speranze da questo punto di vista.

La seconda riflessione, signor Presidente, è di tipo più politico, ed attiene alla gestione delle emergenze nel nostro Paese. Negli scorsi anni si è stigmatizzato l'operato dei Governi di centrodestra per l'uso frequente di una legislazione d'urgenza e dei poteri commissariali, come se tale prassi fosse la cifra dei Governi del presidente Berlusconi: a distanza di anni le stesse prassi attecchiscono anche sotto altri Esecutivi, senza particolari e significative differenze. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, il relatore, collega Vaccari, ha illustrato nei particolari il provvedimento e l'ha fatto con competenza anche in virtù della sua conoscenza del territorio; condivido quanto ha detto, quindi non entrerò nei particolari, limitandomi ad alcune considerazioni di carattere generale anche a nome del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE.

Ho partecipato al sopralluogo della Commissione agricoltura il 31 marzo scorso e ho avuto conferma della gravità della situazione. Già conoscevo il dramma provocato dal terremoto di due anni fa, anche grazie alle tantissime iniziative portate avanti dalle istituzioni e soprattutto dal volontariato del Trentino; sono stato testimone di molte di queste e quindi voglio ringraziare tutti pubblicamente. Tuttavia, ciò che mi ha impressionato di più, accanto al dramma di queste comunità così duramente colpite, (e lo dico con una certa dose di ammirazione) è constatare il coraggio e la forza di volontà delle popolazioni colpite: constatare che, nonostante gli enormi danni, quasi tutta la popolazione è rientrata nelle case e buona parte delle imprese è ripartita, come ha ribadito anche il collega Vaccari. Di questo va reso merito a quelle comunità, perché non è affatto scontato, e spero che questo rappresenti anche un esempio per altre situazioni che invece stentano a ripartire.

Tuttavia, a disgrazia si è aggiunta disgrazia e, proprio mentre si stava rialzando la testa, pesanti eventi climatici - dalle alluvioni alle trombe d'aria - hanno nuovamente aggravato la situazione. Nel corso del sopralluogo abbiamo potuto appurare tutto questo, a cominciare dai danni al settore agricolo, consapevoli anche che questi ultimi eventi si potevano in qualche modo evitare. A tal proposito è ovvio denunciare l'evidente fragilità del territorio italiano. Ecco perché l'abbiamo ribadito anche in molti documenti in questi anni: occorre un piano straordinario di prevenzione idrogeologica non solo per l'Emilia-Romagna, ma per tutto il Paese. Ed è qui anche l'importanza, che non mi stancherò mai di rimarcare, della permanenza dell'uomo in montagna, la cui assenza è all'origine di molti eventi di dissesto idrogeologico.

Nella relazione della Commissione agricoltura, di cui sono stato relatore, avevamo espresso la necessità di un provvedimento urgente e mirato. Con soddisfazione prendiamo atto che queste necessità sono state rispettate. Il Governo si è mosso, la Camera è stata veloce, così come pure il Senato e ringrazio quindi tutti per la collaborazione.

Questo provvedimento contiene peraltro elementi importanti che non interessano solo l'Emilia-Romagna, ma il sistema dell'emergenza di tutta Italia.

Introduce norme per migliorare l'efficienza dei sistemi idraulici, velocizza anche le procedure e l'efficienza degli interventi nel rilevamento degli eventi climatici e stanzia molte risorse a favore delle famiglie e delle imprese, soprattutto di quelle agricole, ma dà anche al Parlamento la possibilità di valutare interventi e destinazione d'uso delle risorse grazie alla relazione che ogni anno dovrà essere

fatta alle Camere.

Spero vivamente che, per una volta, accanto a tante emergenze mai finite, a tante mancanze e a tante carenze, il Parlamento possa prendere atto di una dimostrazione di efficienza e di operatività delle nostre istituzioni a tutti i livelli.

Ringrazio tutti i colleghi che vi hanno lavorato, e in particolare quelli del Senato e della Commissione ambiente, che anche con ordini del giorno e raccomandazioni hanno migliorato l'efficacia e l'operatività delle norme; norme che pur non essendo definitive costituiscono una tappa assolutamente importante. Ringrazio inoltre tutte le forze politiche perché, quando vi è la volontà da parte di tutti di fare bene, i risultati si ottengono e sono positivi.

Credo che con questo provvedimento tutti hanno contribuito a scrivere una buona pagina di politica e di buon governo. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Guerra. Ne ha facoltà.

GUERRA *(PD)*. Signor Presidente, questo decreto viene richiamato come relativo alla popolazione dell'Emilia-Romagna, ma, come è stato sottolineato negli interventi dei senatori che mi hanno preceduta, la sua portata va oltre il doveroso intervento per la popolazione dell'Emilia-Romagna. Essa pone infatti di nuovo, come primo passo - sono ben consapevole di questo - il tema del finanziamento e dell'intervento che deve essere previsto su scala nazionale per le emergenze nazionali, in particolare rimettendo in gioco delle risorse già stanziate per eventi calamitosi che non sono state poi utilizzate. È un elemento prezioso, perché avere un Fondo per le emergenze nazionali a cui però non si può attingere perché privo di risorse significa ovviamente disporre di uno strumento spuntato e, per un Paese come il nostro, in cui gli eventi calamitosi purtroppo sono frequenti, è quasi una beffa.

L'elemento che riguarda la popolazione dell'Emilia-Romagna è però sicuramente fondamentale, e mi dispiace se viene vissuto in termini di concorrenza di una zona d'Italia rispetto ad un'altra. Non è questo, ovviamente, lo spirito con cui questi decreti devono essere scritti. C'è una carenza fondamentale, costituita dall'assenza di una legge quadro nazionale per l'emergenza, questione che tutti abbiamo ricordato anche in interventi riferiti a passati provvedimenti, ma vorrei ricordare che purtroppo i comuni a cui si rivolge questo specifico decreto, per gli interventi previsti all'articolo 1, sono comuni le cui popolazioni sono state assoggettate ad una somma di eventi calamitosi assolutamente eccezionali, concentrati in una zona tutto sommato limitata: dal sisma alle alluvioni a due trombe d'aria e agli eventi atmosferici gravissimi ed eccezionali del 30 aprile scorso.

Il problema fondamentale che ci si è posti, quindi, è stato quello di riorganizzare un intervento che comunque era già stato sapientemente posto in piedi per far fronte a queste tragiche novità, e le risorse che vengono utilizzate nella pressoché totalità erano già state stanziate ed erano quindi già nella disponibilità della Regione, nella logica, che come ho già detto prima dovrebbe riguardare l'intero territorio nazionale, di utilizzare al meglio anche le risorse già stanziate.

Detto questo, vorrei sottolineare alcuni elementi che potenziano una caratteristica dell'intervento che in Emilia-Romagna era già stato messo in piedi e che, proprio nell'assenza di una legge quadro nazionale su questi temi, possono essere considerati come un investimento nazionale.

Abbiamo già detto altre volte che la rete delle ordinanze assunte dal Commissario regionale costituisce un quadro di riferimento che potrebbe essere mutuato a livello nazionale e che ciò pone al centro il tema fondamentale della trasparenza. Gli interventi per le calamità naturali mettono per forza in gioco dei fondi pubblici, ed è molto importante che siano tracciabili, che si dia conto alla cittadinanza tutta di come le risorse vengono utilizzate e che con procedure trasparenti e sottoposte a controllo si impediscano infiltrazioni mafiose o di altro genere, che purtroppo come sappiamo sono una caratteristica nel nostro Paese.

L'altro elemento per cui questo provvedimento è molto utile, potenziando una caratteristica che è già propria dell'intervento nell'Emilia-Romagna e che può essere di aiuto ad impostare interventi analoghi e doverosi in altre parti d'Italia, è il modo in cui sta operando e potrà operare, grazie a questo provvedimento, l'intera filiera pubblica, in sinergia con gli interventi relativi alla dichiarazione dello

stato di emergenza, l'individuazione delle risorse, che spettano all'ente centrale, facendo perno sul Presidente della Regione come commissario, potendo però contare sull'intera rete delle amministrazioni locali, sia comunali che provinciali, a cui, come viene sottolineato anche in questo decreto, possono essere delegate in modo trasparente anche specifiche funzioni. Proprio il fatto che questa filiera operi in modo integrato è un elemento fondamentale per l'efficacia degli interventi che vengono messi a punto, ma anche per la loro controllabilità da parte delle popolazioni interessate.

Vorrei a questo punto aprire una parentesi per sottolineare e ringraziare ancora una volta la testimonianza data dagli amministratori locali in termini di capacità amministrativa e di reazione immediata, anche senza mezzi, rispetto a queste emergenze che si sono susseguite sul territorio. È stata una testimonianza di capacità amministrativa ma anche personale, perché molti di questi amministratori sono stati a loro volta vittime, specialmente nel sisma e negli eventi calamitosi cui facciamo riferimento. Hanno, quindi, dato una testimonianza personale che ha attivato e completato una rete di solidarietà che in questi territori si è sviluppata e che ha riguardato e coinvolto operatori di altri campi, come nel caso della filiera sanitaria, delle associazioni del terzo settore, della Protezione civile, dei singoli cittadini e anche della popolazione immigrata che si è autorganizzata e ha aiutato a costruire questa rete. L'investimento che si sta facendo in questo territorio colpito - ripeto ancora una volta - da un susseguirsi di calamità naturali è un'esperienza che può essere di esempio e utilità per tutta la Nazione.

Abbiamo la consapevolezza che la ricostruzione richiede tempo; ha richiesto una messa a punto progressiva di interventi e richiede una pluralità di campi d'azione. Non si parla solo di ricostruzione in senso materiale, ma anche, come è stato sottolineato in molti interventi, di prevenzione, specialmente con interventi adeguati sul bacino idrogeologico, per evitare che questi dissesti si ripetano. Per quanto riguarda il terremoto, gli interventi riguardano anche la messa a norma degli immobili sia residenziali che soprattutto destinati alle attività produttive che non erano ancora a norma e che, anche se non sono stati colpiti direttamente e non hanno subito danni, devono essere sistemati in un'ottica di prevenzione.

Parliamo, quindi, di un intervento molto ampio in cui anche l'assistenza alla popolazione sicuramente gioca un ruolo fondamentale: molta gente ha perso casa o è in case non ancora agibili. Ma occorre anche avere un'ottica a favore della ripresa economica. Ricordiamoci che è un intero sistema territoriale ad essere entrato in crisi: l'apparato produttivo, le imprese agricole, le residenze e i centri storici.

Per questo voglio sottolineare con forza l'ordine del giorno presentato e approvato in Commissione, che ripropongo all'attenzione di tutti, che riguarda un intervento, che chiamiamo genericamente di zona franca, un intervento molto chirurgico che interessa proprio le zone dei centri storici colpiti dagli eventi del sisma e dell'alluvione.

Sarebbe di grosso aiuto per le microimprese che operano in quelle zone - penso a quelle con reddito inferiore a 50.000 euro e con meno di cinque addetti - un intervento tipo zona franca, ma nei limiti delle norme europee concordate, quindi con un dispiego di risorse non eccessivo. Tale intervento, focalizzandosi proprio sul punto di estremo bisogno e sui centri storici, che sono il punto nodale per la ripresa della vita comunitaria, potrebbe aiutare sotto molti profili, in particolare rispetto alla ripresa sia economica che di fiducia delle popolazioni che sono state così pesantemente e ripetutamente messe alla prova. *(Applausi dei senatori Orrù e Pegorer).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vaccari.

VACCARI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei muovere soltanto qualche considerazione su alcuni dei punti che i colleghi hanno voluto affrontare nei loro interventi.

Il primo riguarda la disparità di trattamento che il provvedimento in esame in teoria introdurrebbe. Nella mia relazione ho cercato di chiarire - ma credo che anche l'articolato lo faccia in modo chiaro - che si tratta di una specificità legata alla concomitanza di più eventi sullo stesso territorio. Da residente in quelle zone, regalerei volentieri ad altri territori del Paese la fortuna di aver avuto un terremoto, due

trombe d'aria e un'alluvione nell'arco di due anni, nel senso che si tratta di una situazione unica nel nostro Paese, che come tale è stata affrontata. Il cratere sismico era composto da 54 Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, dei quali 18 della provincia di Modena, nell'ambito dei quali ultimi 11 hanno subito tutti e tre gli eventi a cui facevo riferimento. Credo che in questo stia la differenza sostanziale, che motiva la necessità di trattamento e d'intervento differenziati rispetto ad altri territori.

Il secondo punto riguarda le risorse: nella relazione ho provato a chiarire - e il provvedimento lo fa bene - che i 210 milioni di euro, destinati, da un lato, al ripristino della normalità per cittadini ed imprese e, dall'altro, agli interventi per mettere in sicurezza il territorio dal punto di vista idraulico, sono risorse non aggiuntive, bensì a valere esclusivamente sulla contabilità speciale, già istituita per la ricostruzione del sisma del 2012, con il decreto-legge n. 74 del 2012, intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna. Stiamo parlando quindi di poste finanziarie che sono già nel *budget* della contabilità speciale della Regione Emilia-Romagna. Lo dico perché, accanto a quei 210 milioni, il Governo alla Camera ha fatto una cosa molto importante: ha quantificato in modo significativo in 100 milioni la dotazione del Fondo nazionale per le emergenze; Fondo che ovviamente va a valere su tutte le altre emergenze, fermo restando il ruolo fondamentale delle Regioni nella determinazione, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, della relazione dei danni e dei relativi fabbisogni, cosa che, bisogna dire, non tutte hanno fatto in tempi così certi e solerti, dopo il manifestarsi degli eventi). Fare riferimento ad una disparità sul tema delle risorse credo dunque sia sbagliato, anche per questa ragione.

Con il terzo punto concludo: ritengo che questo Paese, come hanno detto diversi colleghi, da oggi in avanti non debba più avere una disparità di trattamento nel momento in cui si presentano delle calamità. Serve quella legge quadro che tanti hanno richiamato sulle calamità naturali. Proviamo in tale legge a fare tesoro delle buone pratiche che in questi anni le diverse Regioni *obtorto collo* hanno provato a realizzare. Una legge quadro che deve necessariamente provare a tenere assieme emergenza e ricostruzione, senza separare i due tempi; deve provare a coinvolgere in modo responsabile le comunità locali, oltre alle Regioni, indicando tempi e modalità certe per imprese e cittadini al fine di aiutarli ad uscire dalla fase di emergenza sul tema tasse, tributi e risarcimenti; deve prevedere, ad esempio, un'assicurazione obbligatoria per i cittadini e le imprese sui propri immobili sia per quanto riguarda il rischio sismico, sia per quanto riguarda il rischio idrogeologico, e deve avere, a propria dotazione e sostegno, risorse certe per far fronte, da un lato, alle emergenze e, dall'altro, a una pianificazione degli interventi di prevenzione. Serve quindi una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, perché è di questo che abbiamo bisogno, e su questo il Governo ha dato una prima ed importante risposta: l'istituzione dell'unità per il dissesto idrogeologico presso la Presidenza del Consiglio, che ha già adottato un primo provvedimento che cambia il ruolo dei commissari straordinari, responsabilizza le Regioni e mette in campo risorse dai fondi strutturali. Credo che questa sia indubbiamente una delle strade sulle quali lavorare anche in rapporto con il Parlamento e con le proposte che i colleghi hanno fatto e a cui stiamo lavorando.

Vorrei, in ultimo, soffermarmi sulle buone pratiche. La collega Manassero ha parlato della necessità di fare sistema e di non ripartire sempre daccapo. La collega Mussini ha poi fatto riferimento al recupero e alla tutela dei beni culturali; un tema importante che in questa emergenza potrebbe passare in secondo piano.

Voglio ricordare che presso la Triennale di Milano è aperta da qualche settimana, e lo sarà fino a fine di luglio, la mostra Terreferme, che il Ministero dei beni culturali ha costruito assieme agli enti locali coinvolti dal sisma del 2012 e che racconta le modalità e il lavoro coordinato delle soprintendenze, degli enti locali, del sistema nazionale di protezione civile da un lato per mettere in sicurezza, e, dall'altro, per avviare al restauro, oltre che gli immobili, anche i beni artistici e culturali, gli archivi storici, le biblioteche e quant'altro. Credo sia uno di quegli esempi di buone pratiche a cui guardare anche per le prossime emergenze. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

AMICI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, farò un breve intervento, salvo poi entrare nel merito degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Ho avuto l'opportunità di assistere ad un dibattito molto interessante e consapevole, soprattutto su due questioni. La relazione e tutti gli interventi hanno sottolineato infatti come di fronte ad una vicenda, che ha riguardato una particolare zona dell'Italia, ci fosse la consapevolezza di dover intervenire in maniera precisa e con urgenza, senza immettere dentro questo disegno di legge di conversione ulteriori elementi che ne snaturassero la stessa funzione, come siamo stati richiamati molto spesso anche dagli interventi del Presidente della Repubblica.

Tengo però a chiarire un concetto che è stato ripetuto anche dal relatore Vaccari e sul quale vorrei che noi ci soffermassimo: il decreto nasce dal fatto che non vengono immesse nuove risorse, ma si determina una situazione di rimodulazione all'interno della contabilità speciale della Regione Emilia-Romagna prevista nel decreto-legge n. 74 del 2012, decreto che ricordo non riguardava solo il sisma dell'Emilia-Romagna, ma anche il Veneto e il Mantovano. In quella sede sono stati definiti i poteri dei commissari delle Regioni, compresa l'Emilia-Romagna, il Veneto e la Lombardia. Credo che noi abbiamo dovuto intervenire non solo per la circostanza molto particolare di aver avuto eventi calamitosi che hanno riguardato la stessa fascia dei comuni (e, quindi, un'intera popolazione, nel giro di due anni), ma anche per rimodulare la possibilità del Commissario straordinario dell'Emilia-Romagna di avviare dentro la procedura delle opere in deroga una serie di elementi che chiarissero anche la funzione della deroga.

Da questo punto di vista, il lavoro fatto alla Camera dei deputati, e che oggi il Senato accoglie con grande consapevolezza (tengo molto conto di questo, perché è un dato importante), ha molto migliorato il testo originario del Governo. Perché l'ha migliorato? Questo è l'altro elemento su cui vorrei riflettere: perché si sono determinate le condizioni politiche e culturali di un ascolto reciproco. Tutti gli emendamenti che sono stati approvati alla Camera hanno avuto il voto quasi unanime, comunque a grande maggioranza.

Tutti hanno lavorato nell'interesse di assumere la questione dell'emergenza non più - semplicemente - come un dato da affrontare come emergenza. Il tema di questo Paese è, oggi, la possibilità di avere una visione più strategica e strutturale dell'emergenza. Soprattutto, è importante aver colto lo spirito del decreto (ciò è stato merito anche di questo Governo), che non viene dato solo in senso declamatorio ma provando a rifinanziare il Fondo per le emergenze.

Credo che nessuno di noi sia contento di quello che siamo riusciti a mettere nel Fondo delle emergenze, perché sappiamo che è del tutto insufficiente. Tuttavia, il rifinanziamento del Fondo permette una gestione che, intanto, affronti quell'emergenza in termini molto più significativi e anche con precisione e che permetta a tutte quelle criticità, che pure sono risuonate in quest'Aula, di trovare dentro quel Fondo una determinazione molto più certa e precisa.

Alla collega della Lega Nord che è intervenuta sulla questione del Veneto, voglio ricordare che in data 16 maggio è stato determinato lo stato di emergenza della regione Veneto. È stata inviata l'ordinanza per l'emergenza per avere un'intesa con la Regione Veneto e perché si possa poi procedere all'immissione delle opere a cui ci si richiama. Lo avete sottolineato voi: c'è un tentativo di definire, anche per la funzione dei commissari, un metodo e anche una capacità di tenuta nella ricostruzione tali da stare vicino alle popolazioni.

Ritengo che molti temi che sono risuonati troveranno il Governo sicuramente molto sensibile rispetto all'accoglimento degli ordini del giorno, che vorrei non venissero però concepiti come l'elemento su cui tacitiamo eventuali dissensi per il fatto che quest'Aula non abbia potuto svolgere la sua funzione emendativa. Credo, invece, che proprio quegli ordini del giorno sono la testimonianza di questioni che rimangono tutte aperte e rispetto alle quali sarà impegno nostro, dell'insieme delle forze parlamentari e soprattutto del Governo, trovare, nei prossimi provvedimenti utili, l'effettiva soluzione.

In particolare - lo ha detto il relatore Vaccari e intendo ripeterlo - è al registro della Corte dei conti la questione dell'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, della Commissione per il dissesto idrogeologico. Credo che abbia ragione il collega della Sardegna, senatore Uras, il quale dice: oggi il

tema, per tutti noi, è che si possono affrontare l'emergenza e la calamità solo ad una condizione, cioè facendo una vera politica di prevenzione. Per prevenzione intendo, non solo le opere di manutenzione, ma anche altre misure: so che giacciono nei due rami del Parlamento disegni di legge sulla possibilità del blocco del suolo, mi riferisco quindi a un provvedimento sui suoli completamente diverso. Ho sentito parlare inoltre di un disegno di legge quadro sulla Protezione civile: forse, su queste questioni, è arrivato per tutti noi il tempo non dell'emergenza, ma di un intervento organico che aiuti ad affrontare nodi ormai strutturali di questo Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sui relativi emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, conformemente a quanto già stabilito in Commissione, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.0.1, 1.0.2, 1-*bis*.0.1, 1-*bis*.0.2, 1-*bis*.0.3, 1-*bis*.0.5 e 2.0.1 per estraneità all'oggetto del decreto-legge, che reca misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dalle calamità in Emilia-Romagna, nonché misure concernenti il Fondo per le emergenze nazionali.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli ordini del giorno, nonché degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VACCARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G100, G101, G102, G104 e G107.

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G103.

Invito i presentatori a ritirare l'ordine del giorno G105, perché ha gli stessi contenuti dell'ordine del giorno G100 della Commissione. Allo stesso modo invito i presentatori a ritirare l'ordine del giorno G106.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 1.11, 1.12 e 1.14.

Esprimo inoltre parere contrario sugli ordini del giorno G1.100, G1.101, G1.102, G1.103 e G1.105.

Invito i presentatori a ritirare l'ordine del giorno G1.104.

AMICI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore, salvo che sull'ordine del giorno G1.101, che il Governo è disponibile ad accogliere come raccomandazione.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100, G101, G102, G104 e G107 non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G103.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo al rappresentante del Governo se è disposto ad accogliere l'ordine del giorno G103 con la seguente riformulazione del dispositivo: «a valutare l'opportunità di deliberare lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi atmosferici del 16 giugno, con

particolare riguardo ai Comuni della Regione Campania», anziché «con particolare riguardo a quelli dell'area vesuviana».

Credo infatti che quanto avvenuto il 16 giugno sia un evento eccezionale che ha colpito diversi comuni del territorio campano. Sono ormai in ginocchio gli agricoltori, diverse imprese e addirittura anche i privati cittadini che si sono visti i propri appartamenti sventrati dalle trombe d'aria. Ritengo quindi che sia opportuno un ripensamento da parte del Governo. Si potrebbe anche accantonarlo, per il momento.

PRESIDENTE. Chiedo alla rappresentante del Governo di pronunziarsi su tale riformulazione.

AMICI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, rispondo al collega intanto con una questione che credo sia di sostanza. Lo stato di emergenza non lo stabilisce il Governo: sono le Regioni dei comuni colpiti che devono inoltrare la domanda presso il Governo, che poi farà una valutazione.

Sono disposta ad accantonare l'ordine del giorno per trovare una formulazione che preveda non la possibilità che venga dichiarato lo stato di emergenza, ma che, all'interno di questa situazione più generale, qualora si determini lo stato di emergenza, il Governo userà gli stessi strumenti utilizzati per le altre regioni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G103 viene quindi accantonato.

Senatrice Nugnes, il relatore aveva invitato al ritiro dell'ordine del giorno G105, perché si riteneva assorbito dall'ordine del giorno presentato dalla Commissione.

NUGNES *(M5S)*. Quindi non ritirato, ma assorbito.

PRESIDENTE. Ripeto, c'era un invito al ritiro perché le questioni in esso poste sono state affrontate nell'ordine del giorno della Commissione.

NUGNES *(M5S)*. Quindi è stato assorbito.

PRESIDENTE. Va bene, senatrice Nugnes, l'ordine del giorno G105 si intende assorbito.

Anche sull'ordine del giorno G106 c'era un invito al ritiro. Senatore Arrigoni, cosa intende fare?

ARRIGONI *(LN-Aut)*. L'ordine del giorno G106 prevede l'istituzione della zona franca. Accolgo l'invito al ritiro in quanto l'ordine del giorno G100, presentato dalla Commissione, contiene tale previsione e già reca la sottoscrizione del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G106 è quindi ritirato.

L'emendamento 1.1 è improponibile.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.2 è improcedibile.

Gli emendamenti 1.3 e 1.4 sono improponibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.8 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Arrigoni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1518

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Arrigoni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1518

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.14 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.100.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei sottolineare che i comuni della provincia di Ravenna recentemente colpiti da eventi alluvionali, in particolare da una bomba d'acqua, tra il 31 maggio e il 1° giugno 2014, è vero che non sono stati colpiti dall'evento sismico del 2012, ma hanno comunque riportato, ancorché non ancora oggetto di decreto di emergenza, enormi danni. Quindi chiediamo al Governo di impegnarsi affinché questi comuni possano attingere risorse dal Fondo per le emergenze nazionali. C'è una necessità e ci pare strano che, qualora per questi comuni venga dichiarato lo stato di emergenza, non possano usufruire di questo fondo. Chiediamo al relatore e al Governo di ripensare il proprio parere.

PRESIDENTE. Mi sembra che il relatore e il Governo confermino il parere.

COLLINA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLINA *(PD)*. Signor Presidente, vorrei intervenire su questo punto perché essendo del comune di Faenza sono direttamente interessato da questo ordine del giorno. Desidero segnalare che proprio oggi il sindaco di Faenza è in Regione Emilia-Romagna per valutare la possibilità che venga dichiarato lo stato di emergenza. Questo è un caso che va inserito nel finanziamento del Fondo per le emergenze e non va considerato come caso particolare. È per questo che ho firmato la lettera proposta dalla senatrice Amati, insieme a tutti gli altri senatori, per individuare questo percorso, che ci sembra più adeguato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G1.100, presentato dal senatore Arrigoni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1518

PRESIDENTE. Il Governo si è detto disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G1.101 come raccomandazione. Insiste per la votazione, senatore Arrigoni?

ARRIGONI *(LN-Aut)*. No, signor Presidente, e ringrazio il Governo per la sua disponibilità.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G1.101 è accolto come raccomandazione.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.102.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G1.102, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1518

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.103.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G1.103, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1518

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G1.104 è stato formulato dal relatore un invito al ritiro. Accoglie tale invito, senatrice Albano?

ALBANO *(PD)*. Sì, signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.105.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G1.105, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1518

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VACCARI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1-*bis*.0.4.

AMICI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei sapere perché l'emendamento 1.0.1 non è stato posto ai voti.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.0.1 è improponibile, e quindi non può essere posto in votazione.

Sono altresì improponibili gli emendamenti 1-*bis*.0.1, 1-*bis*.0.2, 1-*bis*.0.3 e 1-*bis*.0.5.

Passiamo all'emendamento 1-*bis*.0.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Arrigoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1-*bis*.0.4, presentato dal senatore Arrigoni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1518

PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.1 è improponibile.

Passiamo all'ordine del giorno G103, precedentemente accantonato, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AMICI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, vorrei proporre una riformulazione dell'ordine del giorno, nel senso di sopprimere il primo capoverso del dispositivo e di modificare l'inizio del secondo capoverso nel seguente modo: «ad assumere iniziative, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, per prevedere, in raccordo con la Regione e gli enti locali interessati».

PRESIDENTE. Senatore Puglia, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal Governo?

PUGLIA *(M5S)*. Sì, signor Presidente. Vorrei inoltre precisare che non è presente il senatore Cuomo, ma che certamente vorrà anche lui sottoscrivere l'ordine del giorno G103 (testo 2).

PRESIDENTE. Non essendo presente il senatore Cuomo, lo presupponiamo. Comunque resterà agli atti nel Resoconto della seduta.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G103 (testo 2) non verrà posto in votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

DI BIAGIO *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(PI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, il provvedimento in votazione si colloca in quel percorso virtuoso di interventi operativi del Governo a tutela dei territori colpiti dal sisma del 2012 e afferenti alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con l'obiettivo di fornire supporto a quelle critiche conseguenze di un evento calamitoso, che ha messo in ginocchio, sotto il profilo sociale ed economico, un'area del Paese particolarmente strategica, garantendo nel contempo gli strumenti più idonei per consentire la ricostruzione di quest'area.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 11,30)**

(*Segue* DI BIAGIO). Ma interventi tamponativi, per quanto inderogabili e legittimi, non possono e non devono distogliere dalla prioritaria *mission* del Paese, vale a dire perfezionare una strategia di intervento orientata alla tutela del territorio, alla stabilità ambientale come parametro indispensabile della sicurezza del territorio.

Tutto quello che si fa dopo, in particolare intervenire sui danni causati da calamità naturali, per quanto legittimo e virtuoso, dobbiamo cominciare ad interpretarlo come una sorta di fallimento del sistema-Paese, che non è stato in grado di creare quelle condizioni per evitare conseguenze così devastanti.

Soffermandoci su questo decreto, e sulle interessanti modifiche intervenute nella sua lettura alla Camera, dobbiamo inquadrarlo come espressione della continuità di un progetto di intervento, recando nuove misure destinate ai Comuni dell'Emilia-Romagna colpiti da eventi calamitosi e prevedendo specifici interventi a favore dell'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. Si tratta quindi di un'articolazione di misure di intervento in un'area già esposta - come dicevo - agli eventi sismici del 2012, ma caratterizzata da ulteriori drammi come gli eventi alluvionali del 2013 e del gennaio 2014. Le risorse stanziate dal decreto sono indirizzate ai soggetti privati che hanno subito dei danni e possono essere utilizzate nel biennio 2014-2015. In particolare, sono destinate a favore delle aziende agricole colpite le provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale per l'agricoltura. Nel contempo, il provvedimento prevede interventi urgenti per la messa in sicurezza idrogeologica, in armonia con i dettami comunitari in materia di regimazione delle acque e di valutazione dei rischi di alluvioni. In questa prospettiva, sono particolarmente interessanti le modifiche operate alla Camera sul versante della prevenzione degli eventi calamitosi e della tutela del territorio.

Certamente lo scenario delle emergenze e delle situazioni a rischio nel nostro Paese è così vasto e variegato che non si può pensare di porre una soluzione con poche e saltuari interventi di natura

finanziaria. Ma in questo scenario, sebbene complesso ed articolato, si intende collocare un pacchetto di misure che pur partendo da un evento calamitoso specifico, possono rappresentare una sorta di buona pratica per le situazioni a rischio per l'intero territorio nazionale, senza legittimare una sorta di discriminazione dell'emergenza, ma aprire la strada ad una nuova modalità di concezione di questa, che sia rispondente ai parametri di efficienza, pragmatismo ed operatività di lungo periodo.

Come già dicevo, bisogna riorientare le modalità di attivazione delle misure di controllo e gestione del territorio, prevedendo protocolli operativi che siano efficaci e celeri e che non debbano attendere che si verifichi l'evento prima di correre ai ripari. La cultura della prevenzione deve essere la nuova priorità del Governo e con le prospettive operative e finanziarie definite nel DEF, proprio sul versante degli interventi contro il dissesto, possiamo considerare questa prospettiva pienamente attuabile.

Sicuramente il decreto in esame si configura come un atto di responsabilità e di concretezza, al di là di quelle che sono state le trascuratezze del passato e le leggerezze delle scelte amministrative, e la celerità che ne ha condizionato la trattazione, sia alla Camera che qui al Senato, grazie anche al virtuoso lavoro delle Commissioni ambiente, ne è la chiara conferma. Voglio pertanto rivolgere un ringraziamento al collega relatore Vaccari che con grande responsabilità ha saputo condurre l'*iter* del provvedimento, evidenziandone gli aspetti salienti e creando quel clima di condivisione indispensabile per il corretto prosieguo dell'esame.

Ci troviamo dinanzi ad uno strumento di politica emergenziale, ma che contiene in sé gli elementi per una pianificazione preventiva nelle aree di maggiore criticità. È come se prendessero forma due visioni diverse ma concomitanti dell'intervento governativo: da un lato, quello consuetudinario dell'azione *post*-emergenziale, dall'altro, quello innovativo della prevenzione e dell'elaborazione di un piano strategico; da un lato, l'inevitabile continuità e presa in carico di responsabilità passate, dall'altro, l'attuazione di scelte nuove e - speriamo - vincenti.

Il Gruppo Per l'Italia esprime dunque il suo voto favorevole al provvedimento in esame, proprio perché questo vuole essere l'espressione di una nuova strategia di gestione e tutela del territorio da parte del Governo, incentrata sulla prevenzione, sul controllo dei rischi idrogeologici e sulla tutela dell'ambiente. *(Applausi dei senatori Casini e Vaccari)*.

LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, vorrei svolgere un breve intervento, innanzitutto per dire che il nostro Gruppo concorda sulla conversione del decreto-legge. È quindi favorevole agli aiuti concreti che verranno dati alla Regione Emilia-Romagna in seguito ai noti fatti atmosferici che hanno colpito duramente questi territori. L'aiuto contribuirà alla ricostruzione e alla ripresa della normalità in tutti i settori, dai servizi alle infrastrutture. Riteniamo inoltre che il lavoro fatto in Commissione - e ringrazio anch'io il relatore Vaccari per l'attività svolta - abbia ulteriormente migliorato il testo che ci è arrivato.

Permettetemi solo una breve riflessione proprio in merito alla frequenza sempre maggiore di eventi idrogeologici che colpiscono il nostro territorio nazionale, riflessione che, tra l'altro, è stata conseguente all'audizione in 13a Commissione del prefetto Gabrielli, responsabile - come sapete - della Protezione civile nazionale, dove è emerso in modo chiaro come grandi responsabilità del dissesto idrogeologico nel nostro Paese e dei conseguenti enormi danni in seguito a eventi atmosferici (a volte per la verità non così eccezionali) sia da imputare all'abbandono del territorio, in particolare di quel territorio collinare e montano che per secoli è stato solcato da canali, torrenti, ruscelli e oggetto di attenzioni e manutenzioni particolari (tra l'altro, noi in montagna queste attenzioni le chiamiamo *corvèe*, e vedono il coinvolgimento periodico di tutti gli abitanti delle frazioni, secondo abitudini secolari) che hanno permesso il contenimento e il corretto incanalamento idrico, tale da non rappresentare un pericolo, o per lo meno da contenerlo, anche in caso di eventi fuori dalla norma.

Quindi, le amministrazioni devono dare la priorità a questo aspetto importante della cura del territorio, tanto più importante quanto più coinvolge i grandi fiumi e torrenti delle montagne, in territori

bellissimi ma difficili e impegnativi da controllare; esso è fondamentale per un armonico e corretto assetto idrogeologico di tutto il territorio nazionale. Questo significa anche concreto contrasto all'abbandono della montagna.

Con questa breve riflessione ribadisco il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE al disegno di legge in esame. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, colleghi, signora rappresentante del Governo, il decreto-legge in votazione è nelle sue finalità condivisibile dal Gruppo della Lega Nord che, in prima lettura alla Camera, ha anche contribuito fattivamente a migliorarlo con propri emendamenti. Peccato, però, che un ulteriore affinamento del testo sia stato praticamente precluso qui in Senato, ove il provvedimento è giunto blindato.

Per quanto riguarda la previsione di misure urgenti in favore delle popolazioni di vaste aree del territorio dell'Emilia-Romagna duramente colpite dal terremoto del 2012 e - come per accanimento - da successivi eventi atmosferici eccezionali del maggio 2013 e di quest'anno, non si può essere contrari, anche perché queste misure riguardano una realtà regionale che paga, tra imposte dirette e indirette, quasi 35 miliardi di euro ogni anno e per la quale con questo provvedimento vengono doverosamente stanziati dei soldi per le emergenze derivate dalle due successive calamità naturali.

È di tutta evidenza, però, che la disposizione manca di una parte non irrilevante. Il sisma del 20 e del 29 maggio 2012, infatti, colpì duramente, con danni ingenti, anche territori fuori dall'Emilia-Romagna: circa il 6,7 per cento del territorio terremotato è nella provincia di Mantova, dunque in Lombardia, e l'1 per cento è nella provincia di Rovigo, quindi c'è anche il Veneto. Per questi territori lombardi e veneti, anch'essi colpiti, il decreto non stabilisce però provvidenze, quando è invece noto, per esempio, che le alluvioni verificatesi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 hanno interessato pesantemente ampie zone del Veneto - tra cui anche il Polesine - arrivando a determinare persino lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri l'11 aprile 2014.

Considerando l'improponibilità per estraneità di materia degli emendamenti da noi presentati in favore di Lombardia e Veneto - un'assurdità, dopo aver sempre trattato decreti che erano veri e propri minestroni per eterogeneità di aspetti! - la nostra preoccupazione ed azione - ed auspico anche quelle del Governo e dell'intero Parlamento in futuro - deve essere improntata a garantire con un successivo provvedimento risposte e risorse anche alle popolazioni e alle imprese di queste due province colpite dal medesimo sisma e da eventi alluvionali. Voglio qui anche ricordare come le due regioni in questione contribuiscono al Paese con un residuo fiscale rispettivamente di 50 e 20 miliardi di euro annui.

Con l'articolo 1 del decreto-legge si autorizza il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario per la ricostruzione post-terremoto, ad operare con gli stessi poteri di deroga anche per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dalle specifiche alluvioni e dalle avversità atmosferiche. Il governatore Vasco Errani, che peraltro grazie ad un emendamento approvato dalla Lega Nord dovrà relazionare annualmente al Parlamento in ordine allo stato di avanzamento dei lavori e sull'utilizzo delle risorse stanziate, avrà ampi poteri per quanto riguarda la misura dei contributi da erogare, la destinazione degli stessi, le modalità e i tempi della loro erogazione, disponendo nel biennio 2014-2015 di una somma di 210 milioni di euro. Ottimo il ricorso al principio di sussidiarietà: egli, infatti, potrà anche delegare ai sindaci dei comuni colpiti il controllo e il coordinamento per la messa in sicurezza del territorio e dei fiumi, il ripristino degli edifici pubblici e gli indennizzi ai privati e alle imprese.

E qui vi è una seconda questione che il nostro Gruppo intende stigmatizzare ed evidenziare ed è quella che riguarda la copertura finanziaria utilizzata. Infatti, sia la parte dei 160 milioni individuati nella garanzia statale per i finanziamenti bancari agevolati, sia la parte dei 50 milioni già disponibili nella

contabilità speciale del Commissario delegato non rappresentano una nuova autorizzazione di spesa, ma riguardano l'utilizzo di risorse già previste per la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto, che a questo punto vengono impegnate anche per i danni causati dalle recenti avversità atmosferiche. È una coperta corta, che non potrà coprire tutte le necessità che si evincono dalle tantissime segnalazioni di danneggiamenti fatte pervenire da privati, imprese, imprese agricole ed enti pubblici.

Vorrei fare una considerazione sul Fondo per le emergenze nazionali. Con l'articolo 2, tale fondo è stato integrato con le risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri che risultano ancora disponibili in relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamità naturali. Il Fondo è stato anche ampliato con le risorse autorizzate e non utilizzate per calamità pregresse; sono state inoltre introdotte norme per semplificare la gestione dei finanziamenti per calamità e per velocizzare l'operatività del Fondo stesso, permettendo di assumere impegni per calamità naturali senza il vincolo attualmente esistente dell'assunzione trimestrale degli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato. Si tratta di disposizioni condivisibili, che tuttavia non riescono a rendere il Fondo per le emergenze nazionali adeguato rispetto alle necessità, vale a dire all'ammontare dei danni che ripetutamente subisce il nostro fragile territorio.

Abbiamo detto mille volte che il nostro è un Paese estremamente fragile, fortemente compromesso da fenomeni di dissesto idrogeologico che rendono ormai urgente e inderogabile attivare serie misure di contrasto alla rottura degli equilibri tra patrimonio naturale, antropizzazione e cambiamenti climatici. Urge far fronte a problematiche complesse ed impellenti attraverso programmi pluriennali di intervento basati sulla logica della prevenzione e che devono vedere assolutamente protagonisti gli enti periferici e territoriali competenti per legge, ovvero i sindaci, che conoscono le criticità del proprio territorio. Il Gruppo Lega Nord auspica quindi di vedere in futuro sempre meno decreti-legge che combattono emergenze da frane, erosioni, alluvioni verificatisi lungo il territorio nazionale, ma più interventi legislativi strutturali e strategie politiche rivolte maggiormente alla prevenzione, alla cura del territorio, all'adozione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo, che siano in grado di mantenere in uno stato di concreta sicurezza le aree più sensibili dal punto di vista del rischio idrogeologico, evitando disastri e alluvioni simili a quelli cui si riferisce il decreto-legge in conversione.

Matteo Renzi, nel suo primo intervento per la fiducia dello scorso 24 febbraio, aveva annunciato che su rinnovabili e dissesto idrogeologico entro marzo del 2014 (e non del prossimo anno o dei successivi) avrebbe varato un piano articolato in singoli settori; come per l'edilizia scolastica, aveva promesso tanti investimenti contro il dissesto idrogeologico, in modo da superare la logica dell'emergenza. Per ora abbiamo solo visto l'insediamento di un'unità di missione che rischia di essere l'ennesimo carrozzone, ma di soldi, come per le scuole, al momento nulla. È la conferma della politica nella quale il *Premier* è certamente imbattibile, quella dei mirabolanti annunci ai quali non seguono i fatti. Seppur con le criticità evidenziate, il voto del Gruppo Lega Nord e Autonomie sarà comunque favorevole al provvedimento in votazione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, a nome del Gruppo Misto-SEL dichiaro voto favorevole a questo provvedimento.

Colgo l'occasione per prendere atto, molto brevemente, di alcune dichiarazioni che sono venute dal relatore e dal Governo in particolare sui due argomenti che sono stati sollevati, cioè l'esigenza di mettere ormai a sistema tutta la letteratura normativa, purtroppo copiosa, che si è fatta in materia di calamità naturali e vedere se si riesce a predisporre una sorta di testo unico che consenta di intervenire nel modo più appropriato da parte dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, di tutti i soggetti che possono essere utilmente impiegati per intervenire sia sull'emergenza che sulla ricostruzione.

L'altro aspetto riguarda la difesa del suolo, cioè l'organizzazione di un piano di intervento che interrompa questo sbriciolarsi del nostro territorio ed eviti non solo i danni che pesano sulla finanza pubblica, ma anche i danni gravissimi che pesano sulle condizioni di vita delle comunità e che

provocano lutti.

Io spero - e in merito mi permetto di suggerire un'ipotesi di lavoro - che nella prossima legge di stabilità ci sia un allegato che parli in modo specifico degli interventi che lo Stato deve mettere in campo per la prevenzione. Poiché non è una spesa di poco conto e poiché si può attingere a più fonti di finanziamento, credo che anche i fondi strutturali possano essere impegnati in questa direzione: sicuramente possono esserlo quelli destinati allo sviluppo e alla coesione, e credo che un allegato che abbia un respiro di presenza pluriennale nella legge di stabilità possa essere uno strumento utile sul quale sperimentare l'unità di missione che si è recentemente costituita.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signora Presidente, come modenese non posso non rilevare le note positive di questo provvedimento di conversione del decreto-legge relativo ad un'area che fra terremoto, alluvioni e trombe d'aria, negli ultimi anni è stata particolarmente martoriata. Lo stanziamento di 210 milioni di euro (anche se poi vedremo con quali modalità) per gli anni 2014 e 2015 a favore dei soggetti privati colpiti da questi eventi, in particolare delle aziende agricole, in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, i prestiti a tasso agevolato, la proroga delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario, l'esonero parziale dal pagamento dei contributi sono sicuramente interventi positivi e tempestivi da parte del Governo e del Parlamento. Lo sono anche alcuni interventi che riguardano il terremoto. Mi riferisco, innanzitutto, alla sospensione dei mutui, una misura che era particolarmente attesa e che riguarda naturalmente i titolari dei mutui relativi ad edifici distrutti, inagibili o inabitabili nelle zone del terremoto fino al 31 dicembre 2015. Ricordo, ancora, la possibilità di coprire con il credito d'imposta i maggiori interessi maturati a seguito della sospensione dei mutui e la sospensione dei pagamenti per la restituzione dei debiti per i piani di ammortamento per i finanziamenti agevolati concessi a suo tempo per provvedere al pagamento dei tributi. C'è poi l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile dei contributi, degli indennizzi e dei risarcimenti ottenuti, un punto non ancora chiarito, ed infine ci sono le provvidenze per i lavoratori autonomi che hanno denunciato danni ad aziende, studi e macchinari per avere contributi per la ricostruzione.

La nota negativa, però, è che tutto questo viene coperto sempre con i soliti residui dei sei miliardi stanziati in origine per far fronte al terremoto, perché 160 di questi 210 milioni vengono attinti proprio da questo Fondo, il che significa peraltro che, purtroppo, i ritardi nella ricostruzione *post*-terremoto e un parziale utilizzo di quei fondi sono tali per cui dopo anni dal sisma ancora ci sono problemi di lentezza burocratica che non hanno permesso neanche di utilizzare i fondi originariamente stanziati, che opportunamente vengono spostati su emergenze ancora più acute, ma che fanno rimanere aperta l'esigenza di trovare un meccanismo per la ricostruzione che consenta almeno la speranza di recuperare i centri storici in tempi ragionevolmente brevi, anche se tutte le persone di buonsenso conoscono le difficoltà di affrontare, dall'Aquila a Mirandola, la ricostruzione di centri storici che sono stati così gravemente colpiti.

Quello in esame quindi è un decreto atteso, che costituisce una risposta abbastanza tempestiva alle ultime emergenze, ma rimangono aperte due questioni che vorrei brevemente affrontare.

La prima riguarda una delle zone più fortemente industrializzate d'Italia: la Bassa Modenese. È necessario che prendiamo una decisione. Possiamo pensare di ricostruire quella zona, dove i terremoti ci sono stati, ci sono e ci saranno sempre (perché l'Italia è una zona sismica, come il Giappone, dove convivono con terremoti di grado 8 o 9, anche se per nostra fortuna la Pianura padana è meno sismica della Calabria o dell'Abruzzo, e i terremoti possono raggiungere al massimo livello 6), e questo lo avremmo dovuto fare anche prima, fin dal 2008-2009, quando il professor Boschi, a livello nazionale, aveva indicato quelle zone come a rischio e nulla era stato fatto per la prevenzione. Altrimenti, possiamo lasciarci andare alla follia dei comitati No Triv che vogliono bloccare ogni tipo di sviluppo sul territorio, non sulla base di considerazioni scientifiche, ma sulla base di un principio di precauzione che se fosse applicato in quella maniera comporterebbe che nessuno potrebbe salire su un'automobile, un aereo e nessuno potrebbe fare alcun tipo di attività umana perché nessuno potrebbe garantire con il

100 per cento di probabilità che una persona che si sposta in automobile o che sale su un aero non possa avere un incidente.

Capisco adesso la difficoltà della Regione Emilia-Romagna che ha nominato un comitato di esperti che ha scritto una cosa incredibile, ovvero che non si può escludere che i terremoti possano avere qualche relazione con l'estrazione di petrolio e gas. Naturalmente non hanno dato nessuna prova che questo possa avvenire, ma questo riguarda l'Emilia, l'Adriatico, tutta la pianura padana e lo sviluppo di un Paese. Richiamo la necessità che queste risposte - e questo sta avvenendo - vengano date dalla tecnica e dalla scienza, non dagli stregoni o dalle suggestioni, non da un indirizzo che costringerebbe davvero a dire no allo sviluppo economico. Dire no allo sviluppo economico vorrebbe dire nella Bassa Modenese dire di no al benessere, alla sanità, all'assistenza, a un trattamento adeguato per gli anziani, ai giovani che non trovano occupazione, sulla base di considerazioni che non hanno nulla di scientifico. Quindi, aspettiamo finalmente che anche la Regione voglia affrontare queste cose sulla base di determinazioni scientifiche. La strada da seguire è questa. Mi dispiace, ad esempio, quanto è accaduto in passato al progetto di stoccaggio del gas in acquifero a Rivara: invece di fare la VIA e stanziare milioni e milioni di euro a carico dei privati per fare indagini scientifiche nel sottosuolo e verificare veramente le condizioni di rischio, si è seguita la strada dell'oscurantismo, scegliendo di non fare neanche le ricerche, non approfondire le tematiche collegate al terremoto per dire dei no pregiudiziali.

Un'ultima cosa (l'ho già detta in Aula e lo ripeto): le interdittive antimafia, il meccanismo con il quale le amministrazioni e le prefetture vogliono combattere la mafia, la 'ndrangheta e la camorra, nelle zone terremotate ma anche fuori, servono solo a fare dei favori alla 'ndrangheta, alla camorra, e alla mafia, e non danno nessun risultato alle aziende locali sane e perbene che vengono colpite da interdittive antimafia lunari, non basate su alcun presupposto concreto. Basta leggere «Il Sole 24 Ore», che ha citato alcuni casi e le interrogazioni parlamentari. Mi rivolgo ai calabresi, ai siciliani e ai campani: vi sembra possibile che le aziende possano ricevere interdittive antimafia perché dopo il terremoto assumono un manovale calabrese e dalle indagini di polizia emerge che quest'ultimo ha un rapporto sentimentale con una donna che risulta essere figlia di una persona collegata a un *clan* della 'ndrangheta? Una persona perbene, calabrese, siciliana o campana, al Nord non può neanche fare il manovale in un'azienda. E se in un rapporto di polizia appare che ha un rapporto sentimentale con una determinata donna? Questi sono i motivi per cui vengono date le interdittive? Si fanno fallire aziende con centinaia di persone con queste motivazioni che non hanno nulla di penale, mentre altre aziende - che ho già citato e che poi ricorderò - collegate alla Lega delle cooperative, che hanno avuto sequestri penali a Firenze per reati gravissimi che sono stati addebitati, stanno ancora lavorando tranquillamente nella Bassa Modenese? Il Governo mi ha risposto in questa sede per il tramite del vice ministro Bubbico, che ha confermato che quanto stavo dicendo è assolutamente vero, ma che la pratica in prefettura non è stata ancora perfezionata: c'è quindi chi è stato colpito e chi no. Ci sono centinaia di pratiche e, a seconda di quelle che vengono trattate prima o dopo, si creano disparità sul territorio.

Soprattutto, qualcuno mi dovrebbe spiegare quale sarebbe l'efficacia nel contrasto alla mafia, alla camorra e alla 'ndrangheta di provvedimenti amministrativi di questo tipo, che prescindono totalmente da una verifica reale dell'infiltrazione. Là si va a vedere infatti la possibilità prognostica di un pericolo d'infiltrazione futura, tutto un processo alle intenzioni che però ha conseguenze devastanti. So che il Governo ed il Sottosegretario hanno predisposto un provvedimento per il quale almeno, nel momento in cui vengono emanate le interdittive, si deve nominare un commissario che possa gestire queste aziende, perché in questo modo non soltanto non si combatte la criminalità organizzata, ma si provocano danni economici devastanti ad un territorio che ha già avuto grandi difficoltà, come quelle causate dal terremoto.

Anche questo è un appello che vi rivolgo, perché non basta stanziare i fondi necessari per superare le calamità, ma bisogna avere anche una concezione dello sviluppo di quelle zone che non può prescindere dal confrontarsi con la ricostruzione di un tessuto industriale, che per lavorare e funzionare ha bisogno di energia, di infrastrutture, di legalità, e non di essere perseguitato dallo Stato. *(Applausi*

dal Gruppo NCD).

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signora Presidente, oltre 20 milioni di metri cubi d'acqua, oltre 1.000 persone evacuate, 10.000 ettari di colture sommerse, 1.800 capannoni artigianali e almeno 110 aziende agricole danneggiati: questi sono i numeri della piena eccezionale del fiume Secchia che, per il cedimento dell'argine, ha invaso l'Emilia nelle stesse aree che erano state già colpite dal terremoto nel 2012, forse per il *fracking*. Tra le cause dell'alluvione vi sono sicuramente la mancata manutenzione, ordinaria e straordinaria, del territorio, ai fini alla prevenzione del rischio idrogeologico, nonché la canalizzazione e la cementificazione dei fiumi.

Per la cura del territorio servono risorse certe e costanti, prima della rottura degli argini e del cedimento dei terreni: occorrono piani straordinari con finanziamenti per interventi urgenti. In Emilia-Romagna il reticolo idrografico si estende per 75.000 chilometri quadrati, a fronte di quello stradale, che è pari a 46.000: ciò dà l'idea di quanto complesso e articolato sia il sistema di gestione e difesa del suolo e di quanto sia indispensabile poter contare su finanziamenti sicuri e continuativi. Un milione di euro al giorno è la cifra che spendiamo per le urgenze dovute ai danni provocati da eventi meteorologici estremi, che sempre più spesso si verificano nel nostro Paese. La colpa è certo delle precipitazioni, ma soprattutto della cattiva gestione del territorio, con ampie zone della Penisola lasciate in totale abbandono.

Il dato relativo ai disastri ambientali è in tragico aumento: se fino al 2000 ogni anno erano quattro le Regioni interessate da questi fenomeni, negli ultimi dieci anni il loro numero è raddoppiato. L'opera di prevenzione che sarebbe necessaria si muove a rilento: negli ultimi dieci anni sono stati stanziati solo 2 miliardi di euro per i Piani di assetto idrogeologico (PAI), anche se, con gli sforzi della legge di stabilità dell'ultimo anno, è stato aggiunto ancora qualcosa al Fondo, ma ancora è troppo poco, a fronte di uno stanziamento totale previsto di 4,5 miliardi di euro, per attuare i 4.800 interventi nelle aree a rischio più elevato. Per realizzare invece i 15.000 interventi previsti da tutti i PAI è stato stimato un costo di 40 miliardi di euro. Abbandonare le grandi opere pubbliche in progetto e non ancora iniziate e mettere al centro dell'interesse del Paese la difesa del suolo, destinando a questo settore risorse stanziate per opere infrastrutturali, che a volte sono di dubbia utilità e - mi consentirete - di dubbia legalità, consentirebbe, da un lato, di reperire e mettere a disposizione immediatamente i fondi per l'attuazione del Piano strategico nazionale e, dall'altro, di creare lavoro in modo diffuso sul territorio nazionale e non concentrato in singole aree.

Le trasformazioni degli ultimi decenni hanno aggravato le tensioni ambientali latenti. Da un lato, la crescita demografica si è concentrata in aree già caratterizzate da elevati livelli di fragilità idrogeologica. È così aumentata la pressione antropica e gli interventi di tutela che sarebbero stati necessari e non sono stati fatti, hanno aggravato gli equilibri geoambientali. Per altro verso, in alcune parti interne del nostro Paese, per esempio l'Appennino, l'abbandono dei territori ha causato la mancanza di manutenzione ordinaria e, quindi, la tenuta dei terrazzamenti, la pulizia dei canali, del reticolo idrografico minore, il consolidamento e la piantumazione sono venuti meno.

Valutando le dinamiche di scenario rispetto al quadro delle aree già oggi classificate ad elevato rischio idrogeologico, nel prossimo decennio, è quindi possibile prevedere un peggioramento, un aggravio della situazione generale. Assume primaria importanza, pertanto, la necessità di attivare operazioni di messa in sicurezza dei contesti fragili e determinare un controllo certo, un monitoraggio, una riduzione degli impatti e la messa in sicurezza dei territori, aprendo la strada verso l'economia del futuro, nella quale sarà necessario un nuovo paradigma evolutivo non più avocato al mero sviluppo, seppur dichiarato sostenibile, ossimoro oramai inconciliabile, e dovrà necessariamente assumere un ruolo centrale un nuovo modello evolutivo.

Secondo il primo rapporto ANCE-CRESME «Lo stato del territorio italiano 2012», i costi della mancata prevenzione sono di 3,5 miliardi di euro l'anno. Se poi vogliamo mettere insieme tutti i costi, anche quelli dei terremoti, delle frane e delle alluvioni dal 1944 al 2012, arriviamo a 242,5 miliardi di

euro. Invece, dal 1991 al 2011 abbiamo stanziato circa 500 milioni all'anno. I bandi di gara per lavori di sistemazione e prevenzione rispetto all'intero mercato delle opere pubbliche ammontano al 5 per cento per numero di interventi e solo al 2 per cento per importi in gara. I commissariamenti degli ultimi anni hanno solo molto modestamente mutato il corso: è ancora troppo poco, decisamente non basta.

L'ultimo rapporto dice che l'82 per cento dei Comuni è esposto al rischio idrogeologico ed oltre 5 e 700.000 milioni di cittadini vivono in un'area di potenziale pericolo. Dal 2002 a oggi si sono verificati quasi 2.000 episodi di dissesto. Il 2013 ha fatto segnare il primato di 351 eventi. A gennaio 2014, in soli 23 giorni, la data dell'ultima rilevazione, si sono registrati 110 episodi in tutto il territorio italiano.

Nella nostra risoluzione di ieri si chiede al Governo di impegnarsi a prevedere lo scomputo dal calcolo della soglia del 3 per cento del rapporto *deficit*-PIL delle spese per la prevenzione del rischio sismico e idrogeologico. Si tratterebbe, in definitiva, di spendere 40 miliardi in interventi di prevenzione per evitare di sborsarne 120 a disastro compiuto! *(Applausi della senatrice Moronese)*.

Questo provvedimento, per quanto insufficiente, è necessario e specifico per un territorio in stato di necessità, per cui lo Stato non è stato parco in termini di decreti, ma certamente troppo parco nelle risorse; risorse che sarebbero state necessarie e urgenti per recuperare un territorio economicamente trainante per l'intero Paese. Per questo, come Movimento 5 Stelle, qui in Senato abbiamo deciso di non presentare emendamenti, vista l'urgenza dell'approvazione e le imminenti scadenze per il pagamento dei mutui per le tasse delle imprese.

È palese e riconosciuto da tutti, però, che la cifra di 210 milioni messa a disposizione dal decreto e prelevata dalla contabilità speciale per il terremoto non sono sufficienti. È per questo che, a causa dei tempi della burocrazia, gran parte dei cittadini e delle imprese hanno già dovuto mettere mano ai propri risparmi e si sono dovuti indebitare oppure hanno chiuso o delocalizzato.

Riconosciamo comunque l'importanza, nel decreto-legge, delle modifiche apportate in Commissione ambiente della Camera anche dal nostro Gruppo, indispensabili per fornire risarcimenti e stabilire modalità di attuazione. Tra i punti importanti ottenuti ci sono gli emendamenti che prevedono di evitare che interventi di messa in sicurezza idraulica si traducano ancora in colate di cemento; quello del relatore per finanziare le reti di monitoraggio utili per prevedere eventi calamitosi, oltre a quello per evitare la ricostruzione in aree a rischio; ancora, ci è piaciuto il Fondo per le emergenze e i provvedimenti per le aziende agricole. Si è ottenuto che ci fosse una chiarezza sulle rate previste per i mutui delle imprese terremotate riguardanti la restituzione delle tasse e la sospensione annuale, anche se noi avremmo voluto che fosse almeno biennale.

Altro importante passo avanti è stata l'esclusione, per gli anni 2014-2015, dal Patto di stabilità interno delle spese sostenute dai Comuni.

Alla Camera avevamo chiesto che venisse approvata la zona franca: ci siamo dovuti accontentare di un ordine del giorno. Siamo comunque soddisfatti dell'approvazione dell'emendamento Ferraresi, che rinvia i mutui per le case inagibili, con i maggiori interessi riconosciuti come credito di imposta. Abbiamo ripresentato in Aula l'ordine del giorno, già presentato e passato alla Camera, per quanto riguarda gli edifici classificati in classe A, perché la riteniamo una indiscutibile misura di giustizia. Ci siamo meravigliati che gli ordini del giorno sulla maggiore trasparenza non siano invece passati.

Continueremo a tenere alta l'attenzione e a lavorare affinché siano superati i tanti ostacoli che ancora impediscono una ricostruzione rispettosa delle persone e delle imprese colpite, perché si possa dire di essere usciti dall'emergenza avendo fatto tutto il possibile per riportare quella serenità che, a causa del terremoto, dell'alluvione e delle trombe d'aria, in tanti hanno perduto. Esprimeremo quindi un voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, dichiaro subito, a nome del Gruppo parlamentare di Forza Italia, il voto favorevole a questo provvedimento. Tuttavia, al di là dell'espressione del voto

favorevole, non posso e non voglio esimermi da alcune notazioni, che saranno in parte elogiative e in parte critiche.

Certamente questo dato è stato rilevato: è emerso dall'esame svolto alla Camera, in Commissione e in Aula, che ha avuto, a differenza di ciò che è accaduto in Senato, l'opportunità di modificare, e devo dire anche di migliorare, tenendo conto di diverse suggestioni provenienti dai diversi Gruppi parlamentari, il testo di questo provvedimento: un disegno di legge di conversione di decreto-legge.

Qui, alla notazione positiva di miglioramento avvenuto alla Camera e di attestazione dell'avvenuto miglioramento da parte del Senato, non può non affiancarsi una notazione critica. A prescindere dal contenuto (su cui, se mi sarà consentito dal tempo, più oltre mi soffermerò), su questo non possiamo non rilevare come, ancora una volta, il doppiopesismo rispetto alle modalità legislative di gestione della urgenza/emergenza si manifesti a seconda delle diverse suggestioni governative. Più volte ci siamo sentiti rimproverare - parlo, in questo caso, del Governo di cui mi onoro di essere stata componente - l'eccessivo impiego di decretazione d'urgenza per gestire eventi emergenziali, catastrofici, alluvionali e sismici: esattamente quelli che rappresentano l'oggetto di questo provvedimento. Ci siamo sentiti rimproverare l'impiego eccessivo, addirittura disorganico - ci è stato detto - di gestioni commissariali. Ebbene, anche in questo caso (la notazione non è tanto sulla modalità di applicazione di questi strumenti, quanto sulla contestazione pregressa, a carico dei Governi precedenti, della medesima modalità), questi strumenti sono stati utilizzati. Sono stati utilizzati, noi riteniamo, opportunamente (e, dove vi saranno delle critiche, le manifesterò nel prosieguo), posto che questa opportunità di impiego non può non essere affiancata - e mi sembra che ciò sia emerso anche dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto - da una potente attività preventiva, delle cui caratteristiche e fondamenta mi sembra questo provvedimento sia ancora carente o non sufficientemente provvisto.

Per quanto riguarda l'oggetto (riservandomi, naturalmente, di consegnare l'intervento scritto ove non mi fosse possibile completarlo), non vorrei intrattenermi in eccesso sui contenuti del provvedimento stesso, che certamente hanno il vantaggio di garantire una continuità della presenza dello Stato su un territorio che, nell'arco di due anni, è stato vessato e martoriato da due eventi catastrofici che ne hanno pesantemente vulnerato le caratteristiche economiche e sociali. Infatti, a due anni dalla catastrofe che ha colpito l'Emilia-Romagna (parlo dei terremoti del 20 e 29 maggio 2012 e, successivamente, dell'esondazione del fiume Secchia e dell'alluvione del Modenese), certamente molte cose ancora restano da fare.

Il pregio di questo decreto è quello di mettere in condizione una gestione commissariale di fare quanto possibile attraverso la presenza dello Stato ma anche attraverso l'impiego di una potente attività di volontariato e di solidarietà sociale avvenuta attraverso donazioni di cui non si può non dare conto.

Non possiamo altresì dimenticare che il tema degli eventi catastrofici e della necessaria prevenzione che, come dicevo, più volte è stata evidenziata nel corso di questo dibattito e anche nel dibattito della Camera, non può rimanere inascoltato da queste Assemblee, soprattutto perché in noi è ancora troppo cocentemente vivo il ricordo delle 29 persone che hanno perso la vita nel sisma emiliano-romagnolo. Non sono certamente le uniche - ahimè - ad avere perso purtroppo la vita in eventi catastrofici e non vorremmo creare - purtroppo c'è una tendenza italica a farlo - eventi catastrofici di serie A e di serie B a seconda delle modalità della gestione.

390 persone sono rimaste ferite, oltretutto in una zona che, come giustamente hanno ricordato i colleghi che mi hanno preceduto, ha rappresentato e deve tornare a rappresentare il 2 per cento del prodotto interno lordo italiano. Questo dà la misura di quanto sia importante - e in questo senso noi attestiamo e affermiamo con convinzione il nostro voto favorevole ad un provvedimento che comunque va in questa direzione - porre in essere tutti gli strumenti necessari affinché ciò avvenga il più rapidamente possibile.

Non possiamo, altresì, dimenticare (per questo parlavo di un tessuto sociale che va valorizzato) che, già dal primo giorno dopo il sisma - parlo quindi di due anni fa - e ugualmente durante la recente alluvione, i cittadini emiliani si sono immediatamente rimboccati le maniche e, con il sostegno del

lavoro dei sindaci, della Protezione civile, della pubblica amministrazione e delle migliaia di volontari che si sono impegnati su tutti i territori provenendo da tutti i territori, sono riusciti a riattivare le attività imprenditoriali con una tale celerità che dopo due mesi dal sisma già due aziende su tre venivano spontaneamente riattivate, magari non immediatamente a regime ma già in grado di avviare un'attività sufficientemente produttiva.

Dobbiamo ricordare, visto che il contenuto di questo provvedimento attiene anche alla cassa integrazione in deroga, che molto spesso dipendenti, lavoratori e operai di imprese che hanno subito i danni e le devastazioni del sisma, hanno rifiutato la cassa integrazione per continuare a lavorare, cercando di risollevare i livelli produttivi che rappresentano prosperità per il territorio emiliano-romagnolo ma anche per tutto il Paese, perché il terremoto e gli eventi alluvionali non hanno riguardato solamente l'Emilia-Romagna ma tutto il Paese, e cercando di far sì che questo ritorno in pristino della produttività avvenisse nella maniera più celere possibile: sia i lavoratori che i datori di lavoro, uniti da un medesimo sforzo, hanno cercato di velocizzare quanto possibile il ritorno alla normalità.

C'è un aspetto che rileva, che ci è piaciuto e a cui avremmo desiderato poter apportare ulteriori miglioramenti al testo in esame anche nel passaggio in Senato (purtroppo non è stato possibile, ce ne rendiamo conto, ma questo naturalmente non è uno stigma al relatore, che ringraziamo per il lavoro che ha fatto); avremmo desiderato fare di più: si dice sempre, ma come opposizione responsabile, in questo caso, davvero avremmo desiderato fare di più. Al di là della gestione commissariale di cui già ho detto e rispetto alla quale noi concettualmente non abbiamo nulla in contrario (e ci dispiace che qualcuno abbia avuto qualcosa in contrario quando l'abbiamo attivata noi), oltre a quanto già stanziato dallo Stato e a quanto gestito dalla Regione, pur con una certa lentezza (purtroppo tutti loro sapranno che la Regione Emilia-Romagna ha avuto qualche incertezza burocratica nella gestione delle erogazioni *post* terremoto e che ci sono stati problemi anche nella sospensione di quegli oneri contributivi e tributari che invece sono stati sospesi in altri luoghi dove il terremoto è stato gestito diversamente), ci piace ed è importante che si prevedano interventi finanziari (210 milioni di euro ripartiti come già descritto dai colleghi che mi hanno preceduto), soprattutto a sostegno delle imprese agricole che sono state estremamente vulnerate, toccate sia dagli eventi sismici sia dagli eventi alluvionali successivi.

Ci piace l'individuazione di progetti cantierabili affidati al Presidente della Regione in coordinamento con il Commissario delegato all'emergenza idrogeologica. Ci piace l'esclusione dal Patto di stabilità, anche se forse si potrebbe fare di più, e lo abbiamo sostenuto presentando i nostri emendamenti in Commissione. Ci piace la gestione della titolarità di mutui relativi a edifici distrutti o inagibili, e la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari, perché - mi si consenta di dirlo - non è possibile subire, oltre al danno emergente, anche il lucro cessante di un evento catastrofico.

Sono tutti interventi utili, che vanno incontro alle necessità dei soggetti che per primi vengono colpiti da questi devastanti e, purtroppo, imprevedibili eventi, ossia le famiglie, le imprese, i cittadini tutti, per consentire loro una normale quanto possibile ripresa delle attività usuali.

Ritornando al tema della prevenzione (mi si consenta di fare un ampio rimando al testo che consegnerò alla Presidenza), la Regione Emilia-Romagna ha fatto sapere che intende lanciare un piano strategico preventivo. Ci auguriamo che sia così, e deve essere così, perché il tema dominante del legislatore statale deve essere proprio quella della prevenzione del rischio idrogeologico.

Concludo, Presidente, dicendo che gli strumenti e le risorse comprese nel provvedimento che oggi votiamo rappresentano certamente - lo si dice sempre, ma è vero - un passo avanti perché la regione torni ai livelli sociali ed economici pre-eventi e forniscono un sostegno che speriamo rappresenti solo una parte degli interventi strutturali da destinare all'Emilia-Romagna. Avremmo gradito - e il relatore lo sa - che fosse ancora più ampio l'ambito di applicazione del provvedimento.

Confermo per tutti questi motivi il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signora Presidente, non ripeterò molte cose che sono già state dette. Questo è un provvedimento estremamente importante, anche se non possiamo non rilevare quale deve essere l'impegno che assumiamo nel momento in cui dichiariamo il voto favorevole dei nostri Gruppi o di noi stessi a un provvedimento come quello in esame. È lodevole lo sforzo di questo Governo e del Parlamento, che intendono porre rimedio ai danni provocati dalle diverse calamità naturali, in particolare mettendo in condizione l'Emilia-Romagna di poter proseguire l'opera di ricostruzione e di andare incontro al disagio delle imprese e delle popolazioni di una regione che rappresenta il 9 per cento del PIL, che ha visto 3.500 tra capannoni e stabilimenti crollati, la morte di 15 operai e il venir meno di 20.000 posti di lavoro, tutto in trenta secondi per un terremoto di poco superiore al quinto grado della scala Richter.

Ma la riflessione che dobbiamo svolgere in questa sede per il futuro è più globale, ed ha suggerito alla Camera dei deputati di apportare delle opportune modifiche al testo del decreto per implementare il Fondo. Mi riferisco ai 147 miliardi di euro che in quarant'anni l'Italia ha speso per far fronte ai danni causati dalle calamità naturali, e in particolare dai terremoti. Si parla di 3,4 miliardi di euro per riparare questi danni al netto del valore incalcolabile della distruzione delle opere artistiche, culturali e dei siti archeologici. Praticamente, più del 2 per cento del nostro PIL tutti gli anni si volatilizza perché non è stato sufficientemente messo in sicurezza il territorio e l'ambiente ed avviata una politica di gestione che prevenga simili danni. A questo dato dei 147 miliardi di euro dobbiamo anche aggiungere il bollettino di guerra di questi quarant'anni rappresentato dal numero delle vittime di tali fenomeni.

È lecito allora domandarsi se i soldi per i costi sostenuti dallo Stato per porre rimedio agli eventi calamitosi non possano essere diversamente impiegati nella prevenzione con le opere di messa in sicurezza degli edifici più a rischio e, allo stesso tempo, tramite la predisposizione di regole aggiornate alle più recenti scoperte tecniche; e questo vale anche nell'assetto del territorio e nella difesa idrogeologica.

Altri Stati, come il Giappone o la California, sono riusciti in questo senso a ridurre notevolmente i rischi collegabili alle calamità naturali. Non si comprende perché l'Italia, che da tempo ha mappato il proprio territorio e che ha una storia antica per quanto riguarda questi fenomeni, pur avendo le competenze tecniche e pur avendo certamente elaborato soluzioni adeguate dal punto di vista della ricerca, non riesca a tradurle in fatti. Probabilmente la frammentazione dei momenti decisionali e la frammentazione delle risorse, quindi la loro dispersione, non ha consentito di adempiere come avremmo dovuto ai nostri doveri verso la messa in sicurezza del nostro territorio.

Per tanto, dichiarando il voto favorevole del Gruppo di Scelta Civica a questo decreto, non possiamo che accompagnarlo con auspicio che finalmente ci siano interventi legislativi, strutturali e amministrativi per poter mettere in sicurezza il nostro territorio.

CALEO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALEO *(PD)*. Signora Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, con il provvedimento che ci apprestiamo a votare oggi vengono varate misure importanti che rispondono con maggiore efficacia alla domanda di attenzione della popolazione dell'Emilia-Romagna, colpita dal terremoto del 2012 e dalle successive calamità naturali che si sono abbattute sulla regione, e danno risposta al grido di dolore di tanti amministratori locali che si sono battuti con passione e competenza per ripristinare la normalità nei loro territori. Questo è il primo provvedimento; un piccolo passo per affrontare, anche in maniera sistemica, le emergenze.

Mi riferisco infatti a uno dei punti più qualificanti di questo decreto: l'aver dato piena operatività, per l'anno in corso, al Fondo per le emergenze nazionali istituito con la legge n. 225 del 1992 in materia di Protezione civile. Vorrei sottolineare che le nuove risorse che confluiranno nel Fondo, circa 100

milioni di euro, garantiranno il completo finanziamento di tutte le emergenze che si sono verificate nell'ultimo biennio e che hanno coinvolto diverse Regioni del nostro Paese.

Abbiamo la possibilità finalmente di dare una risposta concreta alle tante persone che nell'ultimo anno hanno perso tutto (la casa, la propria attività) e che da tempo - troppo tempo - aspettano un intervento dello Stato. In particolare, vorrei ricordare che mesi fa, mediante un'interpellanza urgente, avevamo chiesto al Governo che fine avessero fatto i soldi stanziati con l'ultima legge di stabilità per i territori colpiti da eventi calamitosi. Ebbene, questo provvedimento sblocca anche queste risorse, ferme da mesi al MEF, per farle confluire appunto nel Fondo per le emergenze. Credo che sia necessario, nel prossimo provvedimento che analizzeremo in Aula sul dissesto, perfezionare questo aspetto relativamente all'interrelazione tra Stato, Regioni ed enti locali per il finanziamento di queste opere.

Un altro dato molto importante per le Regioni, secondo me, è la ricognizione nei bilanci regionali dei soldi stanziati per eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002 e non spesi, i quali saranno reimpiegati su eventuali nuovi eventi straordinari.

Colleghi, lasciatemelo dire: ho vissuto in prima persona, da sindaco, le conseguenze che un disastro naturale provoca sul territorio: sono sicuro che queste misure aiuteranno le comunità colpite dagli ultimi eventi a ritrovare un minimo di fiducia nelle istituzioni e una speranza di ripresa.

A mio avviso, importanti interventi sono stati previsti anche sotto il profilo della prevenzione. Mi riferisco alla disposizione che assicura adeguate risorse, circa 6 milioni di euro, al sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo e ai 50 milioni, dei 210, destinati agli interventi di manutenzione straordinaria del nodo idraulico di Modena, alcuni dei quali già in fase di avvio. Risorse, queste, che non saranno aggiuntive per lo Stato - come ha spiegato molto bene il relatore - in quanto verranno addebitate sul Fondo istituito con il decreto n. 74 del 2012, dopo il sisma in Emilia.

Sappiamo bene - tutti l'abbiamo detto - che questo provvedimento non è risolutivo; esso tuttavia è un passo importante verso una legge quadro sulle emergenze, che il nostro Paese da tanto, troppo tempo aspetta. Infatti, come è emerso la scorsa settimana durante un seminario di approfondimento sull'ambiente e il clima organizzato dal Gruppo del Partito Democratico, questi fenomeni meteorologici così devastanti per il nostro territorio non sono altro che gli effetti prodotti dai mutamenti climatici, non solo futuri ma già in atto. Da decenni ormai le attività umane stanno interferendo palesemente con l'equilibrio ambientale del pianeta.

Dentro la strategia nazionale di adattamento alle modificazioni climatiche, oltre alle risorse e alle norme, serve avviare una riforma della *governance*: questa la principale richiesta emersa da più parti. Servono una chiarezza dei compiti e dei ruoli degli enti tecnici e scientifici, l'eliminazione della sovrapposizione di competenze e un maggiore fondamentale coordinamento tra enti locali, Regioni e Stato nella pianificazione su alcuni macrosettori strategici.

Il Governo sta dando un primo prezioso contributo a questo riguardo, come ha ricordato il relatore, sulla struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, con una riorganizzazione nel rapporto tra Stato e sistema degli enti locali e attraverso un primo provvedimento di legge molto importante con il quale si programma l'utilizzo dei fondi strutturali per i prossimi sette anni, che saranno integrati da altrettante misure statali di prevenzione da rischio idrogeologico.

Onorevoli colleghi, lasciatemi dire che ogni evento meteorologico è un bollettino di guerra, e il legislatore è costretto sempre a rincorrere e mai, o quasi mai, riesce a mettere in campo politiche serie di prevenzione. Se non prendiamo seri provvedimenti avremo un aumento, soprattutto nella zona del Mediterraneo, dei fenomeni climatici estremi, che impatteranno negativamente sull'agricoltura, sulla sicurezza alimentare, sulla biodiversità e, soprattutto, sulla sicurezza e sulla salvaguardia del territorio e dei cittadini.

Come ci dice l'ultimo rapporto dell'IPCC, il 2014 e il 2015 saranno anni cruciali per la lotta mondiale al riscaldamento globale. Quest'anno, infatti, l'Unione europea è impegnata ad approvare i nuovi obiettivi vincolanti al 2030 per la riduzione delle emissioni dei gas climalteranti e la promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Il semestre di Presidenza italiana può essere una grande occasione per raccogliere la sfida dei cambiamenti climatici e per l'approvazione di obiettivi più stringenti per il 2030, come la riduzione delle emissioni al 40 per cento di CO2 e il raggiungimento del 27 per cento di energia prodotta da fonti rinnovabili. Tutto questo implicherà l'adozione di modelli culturali e politiche nuove, prima a livello europeo e poi nazionale, regionale e locale.

Auspico quindi che al più presto il nostro Paese metta in campo una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e per la prevenzione del dissesto idrogeologico, che siano da traino a politiche comunitarie ancora più ambiziose. Un insieme di azioni e di indirizzi in grado di far fronte agli impatti e di ridurre al minimo i rischi per i cittadini e le imprese, a partire dalle zone più vulnerabili del nostro Paese. Cari colleghi, i costi dell'inazione potrebbero rivelarsi drammaticamente elevati e, ancor più, potrebbero scaricarsi in maniera irreversibile sulle nuove generazioni.

Questo provvedimento e quello approvato due settimane fa (che arriverà in Senato la settimana prossima e che prevede, tra l'altro, lo sblocco dei fondi delle contabilità speciali e poteri più forti per i commissari generali) sono importanti, ma frammentati, e rincorrono, come sempre, problematiche frutto delle emergenze. Come è stato auspicato da più parti e come io sto facendo insieme al collega senatore Vaccari, che ringrazio per l'ottimo lavoro svolto su questo provvedimento, insieme a tutta la Commissione ambiente, bisogna lavorare ad una legge quadro sulle calamità naturali che metta a sistema tanti provvedimenti. Ci sono provvedimenti già depositati, come quelli della senatrice Amati e della senatrice Valentini e altri provvedimenti di altri colleghi. Bisogna cercare di mettere a sistema tutto questo, con un metodo che sposi una politica di prevenzione e protegga il nostro suolo in tutte le sue specificità.

Credo che, rispetto alle questioni che sono emerse, richiamate dal senatore Uras e da altri senatori, sulla disparità dei trattamenti (non vale certamente per l'Emilia-Romagna, perché il senatore Vaccari ha spiegato bene la sequenza delle disgrazie che ha subito quel territorio), una legge quadro potrebbe essere veramente molto più equa, anche nella ripartizione di risorse economiche. E credo che per la Sardegna - mi consenta, Sottosegretario - si poteva fare qualcosa di più. Credo che questo sia il momento per affrontare questo tema: lo ha evocato il ministro Franceschini, ed è importante che il Senato lo affronti.

Vedete, cari colleghi, in tanti anni da amministratore locale, ma soprattutto durante questo mandato parlamentare, ho potuto appurare e valutare significativamente il contributo che enti di ricerca, università e scienziati riescono a dare su queste tematiche delicatissime: il clima, il dissesto idrogeologico e la difesa del suolo. Contributi preziosi che non evocano catastrofi, ma che ci portano a ragionare e a capire meglio; ci inducono a riflettere e a contenere quell'area di scetticismo che per diverse questioni contagia anche la politica; contributi preziosi, che mettono il decisore politico nella condizione di poter agire al meglio. Il mondo della ricerca e la politica devono davvero poter lavorare assieme per assicurare un futuro migliore al pianeta e ai suoi figli. Cogliere questa sfida vuol dire aprire spazi concreti alla ragione e alla speranza.

È con questi auspici che dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico a questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CUOMO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUOMO *(PD)*. Signora Presidente, vorrei aggiungere la mia firma, come già annunciato dal senatore Puglia, all'ordine del giorno G103.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio

simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini Rita, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dai Gruppi PD e dei senatori Campanella e Longo)*.

Discussione dei disegni di legge:

(1326) ***Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo***

(211) ***TONINI. - Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale***

(558) ***ROMANO ed altri. - Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo***

(1309) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale*** *(Relazione orale)***(ore 12,38)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309.

Il relatore, senatore Tonini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

TONINI, *relatore*. Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, abbiamo al nostro esame un disegno di legge di riforma della legislazione in materia di cooperazione allo sviluppo. Si tratta di una riforma attesa da lunghissimo tempo. Ci si lavora da numerose legislature, e si potrebbe dire che soltanto le riforme costituzionali hanno avuto un *iter* più lungo... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Potreste consentire al relatore Tonini di parlare, magari defluendo silenziosamente dall'Aula?

TONINI, *relatore*. Sono vecchio del mestiere e so come funziona questo passaggio d'Aula.

Dicevo: solo le riforme costituzionali probabilmente hanno avuto un *iter* più lungo, faticoso e travagliato. È un *iter*, quello di questa riforma, anche largamente condiviso: dire *bipartisan* è forse poco, nel senso che tutte le parti politiche sono state coinvolte nelle legislature passate, e anche in questo scorcio di legislatura. Arrivando quindi all'esame dell'Aula è giusto - credo - anche fare un minimo di memoria di questo lungo cammino che ha attraversato gli anni e le legislature.

Del resto, stiamo parlando della riforma di una legge, la n. 49 del 1987, che è un'ottima legge, che nel corso del tempo ha anche dato buona prova di sé e che tuttavia, da molto tempo, chiede un forte aggiornamento ed un incisivo rinnovamento per mettere la strumentazione istituzionale del nostro Paese in materia di cooperazione allo sviluppo in grado di far fronte alle sfide nuove che il nostro tempo ci presenta.

Penso, in particolare, alla questione più importante e decisiva, cioè a com'è la faccia del mondo nel nostro tempo rispetto a com'era 27 anni fa (tanti sono gli anni che ha la legge n. 49). Nel 1987 il mondo era ancora diviso in tre: si diceva, in maniera approssimativa e certamente un po' sommaria, che c'era un primo mondo rappresentato dall'Occidente, un secondo mondo rappresentato dal blocco sovietico e un terzo modo per il quale si parlava, usando una categoria praticamente indistinta, dei cosiddetti Paesi in via di sviluppo, che era un eufemismo per definire i Paesi poveri, impoveriti, spesso allora sulla via dell'impoverimento anziché dello sviluppo.

Oggi il quadro è radicalmente mutato: il secondo mondo come tale non esiste più, come non esiste più il blocco sovietico. L'Occidente mantiene una sua grande forza; ma la novità di questo nostro tempo è quella che Fareed Zakaria, un famoso giornalista e studioso americano, chiama «*the rise of the rest*», cioè la crescita, l'apparizione, l'emersione del resto del mondo. Quello che una volta era il terzo mondo oggi è un mondo cosiddetto emergente, in realtà in gran parte emerso, fatto di grandi potenze economiche, politiche e anche militari. Pensiamo ai famosi Paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), e poi ai tanti altri Paesi che stanno diventando medie e grandi potenze, non solo regionali, ma spesso globali.

In questo contesto, parlare di cooperazione allo sviluppo ha, naturalmente, un senso assolutamente nuovo. Se quindi nel passato prevaleva una visione con una componente di tipo paternalistico (c'era il mondo sviluppato che dava una mano, quasi più per senso morale che non per senso politico, ai tanti sommersi e ai tanti perdenti dell'umanità), oggi la situazione è completamente diversa. Davvero si può immaginare una co-operazione, quindi su basi assolutamente paritarie, tra parti del mondo che condividono, per un verso, la ricerca dello sviluppo, per altro verso la povertà interna, perché certamente c'è una povertà all'interno dei Paesi sviluppati, all'interno del primo mondo, e ci sono fortissime disuguaglianze nei Paesi che sono davvero, questa volta, in via di sviluppo o che addirittura stanno correndo verso lo sviluppo.

Pertanto, il primo punto fondamentale sotto il profilo dell'impostazione è che dobbiamo passare ad una visione davvero di cooperazione, che ha come categoria culturale fondamentale quella del partenariato.

L'altro grande elemento di novità rispetto al passato, rispetto a 27 anni fa, è il fatto che siamo in presenza di un complesso mondo di organizzazioni che presiedono al tema della cooperazione allo sviluppo. Mentre 27 anni fa c'erano poche iniziative pionieristiche da parte di alcuni Paesi, prevalentemente europei, oggi siamo in presenza di un sistema che fa capo, per un verso, alle Nazioni Unite e agli Istituti finanziari di Washington (pensiamo alla Banca mondiale e al Fondo monetario internazionale), quindi a tutto il sistema ONU; dall'altra parte c'è l'OCSE, in particolare con il suo OCSE-DAC (Comitato di aiuto allo sviluppo), la Direzione che si occupa di cooperazione allo sviluppo, che ha sviluppato un sistema molto complesso anche di valutazioni comparative tra i diversi sistemi di cooperazione. Per noi c'è soprattutto l'Unione europea, questo gigante protagonista sulla scena della cooperazione allo sviluppo (il primo grande cooperatore a livello mondiale è l'Unione europea), che sta sviluppando un'iniziativa sempre più intensa e attiva su questo fronte. Questo complesso sistema ci costringe a trovare il modo di essere al suo interno, di collegarci in maniera virtuosa, di avere quindi un sistema nazionale che sia parte di un sistema più ampio a livello internazionale, globale e soprattutto europeo.

Da ciò deriva allora l'esigenza da tanto tempo di una riforma; un'esigenza che è ulteriormente rafforzata da una riflessione che dobbiamo fare rapidamente, ma che è necessaria, su cosa sta facendo l'Italia da 27 anni in materia di cooperazione allo sviluppo. Potremmo dire sinteticamente che al momento per la cooperazione allo sviluppo l'Italia spende poco e male in rapporto agli impegni liberamente assunti a livello internazionale (quindi è un poco relativo e non assoluto: cioè, rispetto agli impegni che abbiamo assunto spendiamo troppo poco). Entro il 2015 siamo impegnati dagli accordi internazionali ad arrivare allo 0,7 per cento del nostro prodotto interno lordo da destinare alla cooperazione, invece siamo allo 0,2. Voi capite quindi che vi è un *gap* tra gli impegni presi e ciò che abbiamo saputo mantenere in questi anni, con il variare dei Governi e naturalmente con diverse sensibilità e responsabilità. Tuttavia c'è un *trend* nazionale che è assolutamente insoddisfacente.

Ad ogni modo, l'aspetto più importante è che stiamo spendendo male, perché questo 0,2 per cento, che comunque sono due decimi di punto di prodotto interno lordo (cioè attorno ai tre miliardi di euro), è disperso in mille rivoli, con una intenzionalità politica assai modesta e carente. La parte bilaterale, gestita direttamente dal Ministero degli affari esteri, è ormai una frazione modesta di questa torta; il resto è prevalentemente costituito da contributi a organizzazioni multilaterali come quelle che ho ricordato prima (da quelle onusiane, alle banche nate dagli accordi di Bretton Woods, a quelle europee), che vedono una sostanziale passività dell'Italia nel definire gli orientamenti e le linee

strategiche di questi organismi, quindi con una intenzionalità politica molto bassa.

Vi è poi il fenomeno tutto italiano della frammentazione dei protagonismi: mi riferisco a quelli dei singoli Ministeri, ciascuno dei quali ha una componente di cooperazione allo sviluppo che fatica a fare sistema a livello di Governo, per non parlare poi della foresta di centinaia o migliaia di iniziative da parte delle Regioni, delle Province (finché ci sono), degli enti locali e dei Comuni. Si tratta di una foresta di per sé positiva, perché dà l'idea di una grande ricchezza diffusa nel nostro Paese, ma, come spesso capita in Italia, è una ricchezza disordinata.

Tutto ciò dà quindi l'idea di un impegno, di uno sforzo che comunque c'è nel nostro Paese e dà il senso di una sua presenza, di una sua proiezione internazionale e di un suo protagonismo all'interno della cooperazione allo sviluppo. Infatti, pur inadempienti rispetto agli impegni presi, siamo comunque uno dei grandi contributori, sebbene con questo livello di intenzionalità politica, di coordinamento e quindi anche di massa critica così insoddisfacente.

Ecco allora le ragioni che da tempo chiedono una riforma. Il Parlamento, in particolare il Senato, è impegnato da diverse legislature in questa direzione.

Voglio ricordare, per non andare ancora più indietro, il grande lavoro svolto nella XIV legislatura dal senatore Fiorello Provera, della Lega Nord, allora Presidente della Commissione esteri del Senato, che ha avuto il merito di aprire una strada e poi nella legislatura successiva, la XV, la breve legislatura del Governo Prodi, l'impegno del Governo: per la prima volta un Governo della Repubblica ha presentato un proprio disegno di legge; mi riferisco alla proposta firmata da Prodi e da D'Alema, anche con il ministro Padoa-Schioppa e con un importante apporto della vice ministro Sentinelli.

Quella proposta del Governo ha dato vita poi ad un testo unificato *bipartisan*, che ho avuto l'onore di coordinare insieme al collega Alfredo Mantica, che è stato un protagonista assoluto, in questi anni, nell'elaborazione di questa riforma in questo ramo del Parlamento. Il testo Mantica-Tonini poi è stato affinato e ripresentato nel corso della scorsa legislatura, nella quale il Governo del presidente Monti, qui presente, ha svolto certamente un ruolo fondamentale nel rilanciare l'attenzione sul tema della cooperazione allo sviluppo, grazie al ruolo fondamentale del ministro Riccardi, che ha rimesso in primo piano questo tema nella politica del Governo. Abbiamo lavorato, con il senatore Mantica, a rifinire questo testo, ma poi la fine della legislatura ha reso anche quel tentativo non fortunato nell'esito.

Quel testo è stato da me ripresentato in questa legislatura ed ha visto prima il Governo Letta e poi il Governo Renzi assumere in pieno questi impegni, presentando un disegno di legge che è il testo base sul quale ci confrontiamo.

Il senso di questo disegno di legge, come modificato poi in maniera anche significativa durante il lavoro della Commissione, è innanzitutto quello di dare intenzionalità politica allo sforzo dell'Italia e, per un verso, di assumere l'obiettivo di rientrare nei nostri impegni. Uno degli ultimi articoli del disegno di legge contiene un impegno preciso, sia pur diluito nel tempo, per i Governi degli anni futuri, per un progressivo rientro dell'Italia nei binari degli impegni programmatici assunti. Non saremo certo adempienti all'obiettivo dello 0,7 per cento del PIL l'anno prossimo, nel 2015, ma con questa legge impegniamo il Governo e quelli che si succederanno nei prossimi anni a definire un orizzonte di rientro nei parametri degli impegni internazionali.

Questo è un primo punto significativo, ma poi il grosso della legge è ovviamente la costruzione di una struttura istituzionale, nelle intenzioni la più snella e la più efficiente possibile, ma anche la più incisiva, che dia unitarietà, coordinamento e intenzionalità politica alle nostre scelte in materia di cooperazione allo sviluppo.

C'è stato un lungo dibattito in questi anni nel Paese su dove dovesse essere posta questa cabina di regia. Vi sono in particolare due scuole di pensiero: da un lato c'era chi riteneva che fosse meglio collocarla presso la Presidenza del Consiglio, con la figura di un Ministro della cooperazione, certamente con tutti i vantaggi di essere accanto alla figura del Presidente del Consiglio, ma anche con il rischio di un dualismo con il Ministero degli esteri. Ora, come sempre accade in queste cose, non

esiste il bene o il male da una parte o dall'altra, ma bisogna scegliere tra due soluzioni, ciascuna delle quali presenta vantaggi e svantaggi. E alla fine, laicamente, la scelta è caduta sul Ministero degli affari esteri, che anzi viene qualificato come Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ad indicare come questa competenza non sia residuale, ma centrale nelle sue attribuzioni. La nostra politica estera avrà come elemento qualificante la cooperazione allo sviluppo, e non potrebbe essere altrimenti per un Paese che sta al centro del Mediterraneo e ai confini con l'Africa. Nell'area geopolitica che ci circonda è chiaro che la cooperazione allo sviluppo non è semplicemente un dovere morale che abbiamo nei confronti della parte meno prospera dell'umanità, ma è molto di più: è uno strumento politico e una leva essenziale per fare politica in un'area del mondo come quella mediterranea e ai confini con il Medio Oriente e l'Africa (come è il caso dell'Italia).

La regia è del Ministro degli esteri, che si avvarrà obbligatoriamente di un Vice Ministro. Questa è una decisione forte che ha preso la Commissione riprendendo le proposte di legge che avevamo elaborato nella legislature passate. Quella che attualmente nella normativa è una facoltà diventa un obbligo di nomina di un Vice Ministro, il quale a sua volta disporrà di due braccia: la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo (che attualmente già esiste nel Ministero e che viene riorientata verso il suo mestiere proprio, che è quello, importantissimo e fondamentale, di assistere il Governo nella parte politico-diplomatica della cooperazione allo sviluppo relativa, per esempio, ai trattati con i Paesi per dare luogo ai progetti di cooperazione) e una nuova agenzia alla quale viene affidato il compito tecnico di presiedere a questi progetti. Naturalmente, in un momento di *spending review*, sappiamo che bisogna chiudere enti, piuttosto che moltiplicarli. La nostra preoccupazione e, quasi, ossessione è stata quella di fare in modo che si tratti di un ente il più leggero e snello possibile. Ha costi molto circoscritti e limitati e dovrà conquistarsi sul campo credibilità anche attraverso la sua efficienza. Questo è grosso modo l'impianto e il senso di questo passaggio così importante.

Vorrei ringraziare in modo particolare, per un verso, i Gruppi politici che in Commissione hanno dato vita ad un dibattito molto ampio e fuori dagli schemi - non ci sono state maggioranza e opposizioni perché abbiamo lavorato insieme con uno spirito fortemente costruttivo, al punto che l'esito della fase referente della Commissione è stato larghissimamente unitario, per non dire unanime - e, per altro verso, tutto il mondo della cooperazione, che in questi anni ha collaborato attivamente con il Parlamento e, in particolare, con la Commissione affari esteri del Senato, fornendo un insostituibile apporto di idee, proposte e competenza anche tecnica. Mi riferisco alle università, agli enti locali, alle Regioni, fino al vastissimo e ricchissimo mondo, in termini di valori, principi ed energie morali, delle organizzazioni non governative, il cui apporto è stato fondamentale nell'affinare progressivamente questa proposta che adesso sottoponiamo al parere dell'Aula del Senato. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice De Pietro)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto)*. Signora Presidente, il relatore ci ha appena aggiornati. Ha detto che si tratta di un lavoro ampiamente condiviso e importante. È un disegno di legge che va ad aggiornare una normativa vecchia. Il problema però non sta nella sua vetustà, ma nel fatto che riguarda un mondo che in questi trent'anni è profondamente cambiato. Al di là dell'interesse che in questo momento percepisco nell'Aula, credo sia importante sottolineare che questo provvedimento in realtà tocca, per i molti temi affrontati, un grandissimo numero di persone. Tocca profondamente un aspetto non irrilevante e accessorio della nostra politica. Riguarda le politiche economiche e sociali ed il modo di presentarsi dell'Italia, e ha una capacità pervasiva in una serie di ambiti estremamente articolata.

Vorrei ora inserire nelle mie riflessioni alcune osservazioni sulla giornata dei nostri lavori di oggi: stiamo discutendo un disegno di legge che, come ha detto il relatore, esiste e del quale abbiamo richiesto la discussione fin da quando siamo entrati in Commissione esteri, quindi stiamo parlando del maggio o del giugno dello scorso anno. Si tratta di un disegno di legge che era già pronto e che pertanto avrebbe potuto essere discusso immediatamente, mentre invece si è atteso per lunghi mesi che il Governo ne presentasse uno proprio.

Ecco, vorrei muovere adesso una riflessione a tale proposito: stamattina abbiamo approvato un decreto-legge organico che presentava le caratteristiche di garanzia stabilite dalla Costituzione, ossia necessità ed urgenza, e che è stato rapidamente approvato, al punto tale che il calendario della giornata di oggi e di domani potrebbe risolversi in una mattinata. Tale calendario comprendeva un disegno di legge già a lungo maturato, che avrebbe potuto essere discusso tempo fa, e un decreto-legge che presentava i suddetti requisiti.

Vorrei dunque condividere con i pochi rimasti la seguente riflessione: non intendo più sentirmi dire impunemente - e vorrei che gli italiani lo sapessero - che l'andamento dei lavori delle due Camere, ossia del Senato e della Camera dei deputati, è rallentato per le ragioni di struttura previste dalla Costituzione, perché invece il problema sta in qualcos'altro. L'andamento dei lavori, infatti, è rallentato dal fatto che, quando ci troviamo di fronte decreti non omogenei, i lavori in Commissione e in Aula vengono inchiodati, nel disperato tentativo di far rientrare nell'articolato tutto quanto non vi è la possibilità di discutere organicamente nelle nostre Commissioni sotto forma di disegno di legge. Questo di oggi ne è la dimostrazione: abbiamo aspettato più di un anno per vedere discusso qualcosa che avrebbe potuto essere discusso un anno fa.

Ciò si relaziona - voglio dirlo pubblicamente - ad una sorta di sprezzo nei confronti di queste istituzioni, in particolare del Senato, che ieri - e onestamente non posso esimermi dal sottolinearlo - è stato anche segnalato dall'indifferenza con cui il Presidente del Consiglio si è approcciato alla nostra discussione e, in particolare, dalla sua assenza in fase di replica - dovuta ai motivi che sappiamo - e dalla mancanza della stessa, cosa che trovo veramente singolare. *(Applausi dal Gruppo Misto-ILC e del senatore Airola).*

Pur non volendo fare paragoni, da insegnante di storia quale sono, questa storia mi ricorda però Caligola: anzi, peggio ancora, non vorrei che, visto l'eccesso di sprezzo, in questo Senato, invece di un cavallo, venisse nominato senatore addirittura un asino. Io credo che, come dico spesso ai miei colleghi insegnanti, i primi che devono fare rispettare il lavoro siano i lavoratori stessi: spero dunque che questo Senato ed i senatori vogliano avere per l'immediato futuro la dignità di chiedere a gran voce e di pretendere il rispetto dell'attività che viene svolta in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo Misto-ILC).*

Nel merito, approvo le lodevoli parole del relatore Tonini e condivido la sua visione: quello che è importante in questa legge è soprattutto il riprendersi in mano l'idea unitaria della cooperazione ed il superare la frammentazione di cui si parlava. Tuttavia, non possiamo dimenticare che questa è anche un elemento strutturale ed organico della storia della cooperazione, che nasce sui territori per molte iniziative di collettività che si attivano di fronte alla necessità di essere solidali con popolazioni disponibili a condividere il frutto del loro progresso con chi tanto ha dato in termini di materie prime e ha il diritto di avere un proprio sviluppo. Si tratta di un qualcosa di organico a questa tendenza individualista nazionale.

Spero veramente che con questo disegno di legge ci si possa opporre a tale frammentazione e a quell'uso del denaro destinato alla cooperazione che, come spesso è stato denunciato dalla stampa, non sempre viene speso in modo corretto.

Creiamo dunque un'agenzia. Mi verrebbe da dire un'ennesima agenzia. Tendenzialmente ritengo che la duplicazione e la creazione di nuove agenzie possano essere uno strumento pericoloso. Speriamo che questa possa veramente corrispondere alle esigenze di compattezza, di efficienza, di misurazione dell'utilità e delle ricadute degli interventi in un monitoraggio continuo, e che non serva solo a licenziare progetti, senza verificarne la loro continuità. Tale agenzia dovrebbe essere anche la garanzia per la correttezza delle operazioni e per la professionalità di tutti gli interlocutori coinvolti. Mi auguro che essa possa essere altresì lo stimolo per valorizzare delle nuove competenze e dei nuovi giovani che nelle nuove tipologie di formazione universitaria possano creare sicuramente stimoli, preparazione e la professionalità di cui abbiamo bisogno.

Vorrei però fare un'osservazione: non amo il cambiamento dei nomi, perché spesso nel nostro Paese esso si è tradotto in un gattopardesco approccio, in cui si cambiano i nomi e non i contenuti. In particolare, trovo che il cambiamento del nome da Ministero degli affari esteri in Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale parta indubbiamente dalla necessità di dare alla cooperazione internazionale una posizione di rilievo, ma nello stesso tempo possa anche essere simbolico di qualcosa che, in realtà, non credo vada a beneficio dell'idea che anche il relatore Tonini ha dichiarato poco fa su ciò che intendiamo per cooperazione internazionale. Il Ministero degli affari esteri svolge cioè quell'attività di promozione e di relazioni internazionali che si basa anche sulla cooperazione internazionale e, così come si basa sulla cooperazione internazionale, si basa su quelle altre gambe del Ministero degli affari esteri che sono la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, la promozione dei prodotti italiani all'estero e dei rapporti tra vecchi migranti e nuovi migranti con il Paese d'origine. Questo in tutte le dimensioni, non solo nel momento della necessità, ma anche nel momento della crescita, della creazione e dell'affermazione di competenze, nel momento in cui dobbiamo salvaguardare quello che è non solo e non tanto il *made in Italy*, ma quello che è fatto dagli italiani. Ciò che è fatto dagli italiani è infatti una cifra che gli italiani che vanno all'estero portano con sé. È una cifra che ha a che vedere con una cultura che è profondamente radicata in un binomio, che non possiamo scindere, che è dato dal nostro territorio e dalla cultura che su di esso si è creata.

Non vorrei che il Ministero degli affari esteri - che amerei poter continuare a chiamare in questo modo, ma gli emendamenti da me presentati in questo senso non sono stati accolti - continuasse a valorizzare tutte quelle ragioni per cui è stata creata l'Agenzia, ma non cedesse sul principio che la cooperazione internazionale non è solo, come purtroppo tanti pensano, aiuto di natura economica o in termini di *know-how* per settori produttivi, ma è anche altro.

A tal proposito voglio citare un esempio che mi ha coinvolto personalmente. A Roma c'è la sede del Global Center che si occupa in particolare di e-Parliament. Si occupa cioè di costruire competenze di natura informatica che non sono semplicemente relative agli strumenti informatici utilizzati, ma sono qualcosa di più perché legate alla costruzione di un modo di gestire la rappresentanza. Questo parte dal presupposto che la nuova tecnologia deve avere il compito di rendere più facile, accessibile, utile e forte il rapporto tra le istituzioni, tra i luoghi in cui si producono le leggi e coloro che di queste leggi vivono e da queste leggi vedono regolamentata la loro vita. Questa attività era finanziata dalla cooperazione.

Allora voi vedete che, quando parliamo di cooperazione, parliamo di qualcosa che ha una radice che è fortissimamente politica, che ha a che vedere con un appoggio che tramite queste strutture viene dato, soprattutto ai Parlamenti delle nuove Nazioni che vengono costruite. Viene dato proprio per fare in modo che queste Nazioni abbiano un modo aggiornato e una capacità di costruire una democrazia forte.

Questo l'ho citato perché, in questo, l'Italia è eccellenza. L'Italia, in particolare i Servizi del Senato italiano, sono l'eccellenza, e dispiace veramente vedere che quelle che sono le nostre eccellenze, anche in termini di supporto alla cooperazione, non vengano valorizzate. *Nemo propheta in patria*, forse, ma quello che io chiedo al Ministero degli affari esteri è di governare anche la promozione delle nostre eccellenze in tutti i settori della cooperazione.

Credo che questa sia una sfida: credo sia una grossa sfida far partire un'agenzia, una grossa sfida superare la storia e aggiornarsi di fronte ad un mondo che cambia. Credo che questa sia anche però la sfida dell'Italia, che si deve porre in un modo netto e deciso nella sua politica estera, valorizzando quegli aspetti su cui veramente può basare una politica estera incisiva. Diversamente, rimarremo tagliati fuori, comunque delusi nella prospettiva di contare qualcosa sul panorama internazionale. Rimarremo fuori se non saremo capaci di vedere quali sono le doti e le capacità del nostro Paese, che ci vengono riconosciute in tutto il mondo. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Tonini).*

PRESIDENTE. Poiché ci sono diverse richieste di interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

CATTANEO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATTANEO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, mi rivolgo a lei e alla Presidenza di questa Assemblea per sollecitare la risposta ad una interrogazione, con carattere di urgenza, che ho depositato lo scorso 10 giugno: mi riferisco all'interrogazione 3-01023, indirizzata al ministro della giustizia Andrea Orlando.

L'interrogazione sollecita il Ministro in relazione alla questione Stamina. Proprio ieri un altro tribunale - quello di Catania - ha emesso una nuova ordinanza per far somministrare a dei bambini (quindi dei minori), con due malattie gravi e diverse, il preteso trattamento Stamina. Questa ordinanza viene dopo quella della settimana scorsa del tribunale di Venezia, nella stessa direzione, e dopo quella della settimana prima del tribunale di Pesaro, che addirittura nominava commissario *ad acta* un medico che avrebbe quindi dovuto agire in merito a questo trattamento. Solo che questo medico è anche indagato per quegli stessi fatti; anzi, egli è rinviato a giudizio da un'altra procura, quella di Torino.

Tutti questi interventi dei tribunali si succedono ad altri 500 circa, due terzi dei quali hanno emesso - appunto - ordinanze per la somministrazione di questi preparati che - ricordo a quest'Aula - non hanno niente a che fare con la scienza, con la medicina, con le cellule staminali e, tanto meno, con la compassione.

Quindi, chiedo, in particolare al Ministro, quali iniziative urgenti nell'ambito delle proprie specifiche competenze intenda assumere, al fine di evitare questo, che mi sembra uno stillicidio giurisdizionale, anche al fine di evitare il ripetersi di iniziative come quella avviata dal tribunale di Pesaro.

Proprio ieri il Gabinetto del Ministro della giustizia - l'ho letto dalla stampa - ha reso noto di aver avviato una ispezione preliminare per vedere quali fossero gli elementi affinché si attivi la competenza del Ministro sul caso Stamina. Mi appello al Ministro affinché possa fare presto, affinché eserciti tutte le sue prerogative, non solo rispetto alla specifica decisione del tribunale di Pesaro, ma anche affinché possa far avere un orientamento generale, ovviamente d'intesa con le pubbliche prese di posizione della ministra Lorenzin, che sono state numerose. Ciò nell'ambito dell'esercizio della sua autonomia e indipendenza affinché si affermi la necessità che la giurisdizione si arresti di fronte alle evidenze della scienza e della medicina, o meglio, in questo caso, alle non evidenze della scienza e della medicina. Occorrerebbe magari anche portare alla considerazione del Ministro il fatto che, forse, ordinare somministrazioni di medicinali ignoti, inqualificabili e quindi pericolosi esce dal campo del magistero del giudice, se non configurando una sostanziale corresponsabilità di una pratica che, di tutta evidenza, è una truffa. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, PD, M5S, SCpI e PI. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. La Presidenza rappresenterà al Governo la sua sollecitazione.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ALBERTINI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI *(NCD)*. Signora Presidente, do lettura di una lettera, datata 28 maggio 2014, pervenutami dal Presidente della Repubblica che ha attinenza con l'intervento che intendo svolgere.

«Caro senatore Albertini, sono stato informato della sua interrogazione parlamentare presentata il 29 gennaio 2014 nella quale si riferiscono circostanze oggetto di un dettagliato esposto relativo a condotte attribuite al dottor Alfredo Robledo, procuratore aggiunto presso la procura di Milano, inviato al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Per quanto a mia conoscenza, l'esposto è all'esame della procura generale della Cassazione in fase istruttoria, mentre il CSM, anch'esso destinatario dell'esposto, ha esaminato le vicende denunciate e, a seguito di un'ampia delibazione delle circostanze rappresentate, ha ritenuto di segnalarle ai titolari dell'azione disciplinare. Non posso invece che

rammaricarmi per la mancata risposta alla sua interrogazione parlamentare, che merita a mio giudizio una puntuale attenzione da parte del Ministro della giustizia. Nell'augurarmi un pronto esame dei fatti da lei esposti da parte degli organi competenti, le porgo cordiali saluti».

Facevo prevenire questa lettera, insieme a una seconda interrogazione datata 10 giugno, al Capo di gabinetto del Ministro della giustizia, e finalmente ricevevo, il 18 giugno, la risposta a questa interrogazione che era stata inoltrata addirittura il 22 ottobre 2012 al ministro Severino e aveva attraversato il percorso istituzionale di ben tre Ministri.

In questa risposta apprendo, sconcertato, che «in assenza di riscontri alle doglianze del senatore Albertini, idonee a giustificare la sussistenza di specifiche fattispecie disciplinari, ho aderito alla proposta di archiviazione della pratica prevenutami dalle competenti articolazioni ministeriali. Naturalmente non mancherò di seguire con attenzione gli eventuali sviluppi della vicenda che dovessero emergere dalle ulteriori valutazioni che saranno operate dalla procura generale presso la Corte di cassazione, cui il CSM, nella seduta del 21 maggio, aveva trasmesso gli atti per quanto di eventuale competenza in relazione ai profili di rilevanza disciplinare relativi al ritardo nella trasmissione del procedimento della procura di Monza da parte del dottor Robledo».

In questa comunicazione non vi sono alcuni riscontri, anzi nessuno. Ho presentato un testo, che chiedo alla Presidenza di poter allegare al Resoconto della seduta, dove puntualmente controdeduco lamentando l'assenza di alcun approfondimento, l'escussione di testi, valutazioni autonome rispetto alle difese presentate dal magistrato. Grazie per l'attenzione.

PRESIDENTE. Senatore Albertini, la Presidenza l'autorizza a consegnare la documentazione affinché sia allegata al Resoconto della seduta, ma ritengo - ne avevamo anche accennato - che lo strumento più appropriato sia la presentazione da parte sua di un'ulteriore interrogazione, questa volta a risposta orale, con la facoltà di replicare in sede di interrogazione, quindi di poter rappresentare pubblicamente all'Aula tutti i suoi argomenti.

Per la calendarizzazione del Documento XXII, n. 5 e per lo svolgimento di un'interrogazione

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, intervengo brevemente perché dalla scorsa settimana le testate giornalistiche più importanti ci stanno parlando dell'Aquila, per ulteriori inchieste sulla ricostruzione *post* sisma. È una ferita ancora aperta, un sistema di malaffare peggiore del terremoto, che i cittadini aquilani onesti continuano a subire per i clamorosi ritardi della giustizia. Anche questa mattina si è avuta notizia dell'arresto di sette imprenditori affiliati al *clan* dei casalesi, impegnati nella ricostruzione privata *post* sisma. L'ennesima dimostrazione della presenza di un sistema che in questi anni ha spolpato i fondi della ricostruzione, facendoli gestire ad imprese collegate a grosse organizzazioni criminali. Ma il malaffare all'Aquila rappresenta un pozzo senza fondo.

Ieri c'è stata la richiesta di rinvio a giudizio per i funzionari politici coinvolti nell'inchiesta del *do ut des* sui puntellamenti, tra i quali figura l'ex vice sindaco dell'Aquila Roberto Riga. La scorsa settimana i pubblici ministeri avevano evidenziato la presenza di un vero e proprio comitato d'affari nella ricostruzione dei beni culturali ed ecclesiastici, per un valore di 700 milioni di euro. Tra i soggetti coinvolti vi sono la funzionaria del MiBAC e tre imprenditori, nonché l'ex vice commissario per la ricostruzione e braccio destro di Bertolaso, Luciano Marchetti, autonominatosi direttore dei lavori per la ricostruzione della Chiesa delle Anime Sante due giorni prima di lasciare l'incarico di commissario. È stato lui per anni il responsabile della funzione *post* sisma «Salvaguardia dei beni culturali» ed è colui che non ha incluso la settecentesca Chiesa Lauretana nel rapporto sulla tutela dei beni culturali. Si tratta quindi di un lavoro ancora da chiarire

Questi sono fatti gravissimi, signora Presidente, che rendono ancora più urgente la calendarizzazione, senza ulteriori indugi, del Documento XXII, n. 5, a mia firma, che intende istituire una commissione di

inchiesta, da più di un anno assegnato alla Commissione ambiente e più volte sollecitato anche nella Capigruppo, come mi è stato richiesto. Tale Commissione è ineludibile per accertare le responsabilità politiche di questi anni. Marchetti, tra l'altro, è anche colui che, in veste di direttore regionale per i beni culturali del Lazio, ha reso la vita facile a Caltagirone, permettendogli di violare tutti i vincoli paesaggistici nell'area di Tor Chiesaccia, zona di altissima rilevanza storica, nonostante l'architetto Gnarra, responsabile di zona della Soprintendenza, avesse richiesto con un'istruttoria di sospendere le concessioni concesse al gruppo Caltagirone.

Al riguardo, sollecito anche la risposta all'interrogazione 3-00927.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

GIROTTO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, ho chiesto di parlare per sottoporre all'attenzione della Presidenza e dell'Aula alcuni risvolti connessi alla società che si occupa della gestione e della costruzione delle opere connesse al passante di Mestre, la CAV, costituita nel 2008, che si è fatta carico di un debito di oltre 1,3 miliardi di euro.

Il progetto e alcune delle società maggiormente coinvolte nella costruzione e nel giro dei subappalti sono oggetto di un'indagine della magistratura di Venezia, che nel febbraio 2013 ha portato all'arresto di quattro persone sospettate di essere coinvolte nel caso, tra le quali Piergiorgio Baita, ex amministratore delegato della Mantovani SpA. Innumerevoli sono state le occasioni in cui comitati e gruppi di cittadini impegnati sul territorio hanno denunciato pubblicamente e apertamente l'opacità del sistema politico-affaristico instaurato dai potentati che da vent'anni governano la Regione Veneto. Opacità nelle procedure, negli affidamenti di appalti, nella gestione delle opere pubbliche e delle risorse economiche. Su questo, tra l'altro, il nostro Gruppo aveva presentato un'interrogazione a cui non è ancora stata data risposta (la 4-00756). Ne approfitto per sollecitarne la risposta.

Nell'aprile 2013, ad indagini in corso e in seguito ai primi arresti, la Cassa depositi e prestiti, a fronte di una commissione di 8,5 milioni di euro, ha intermediato il trasferimento di un prestito di 350 milioni di euro alla CAV per rifinanziare il debito derivato dalla costruzione del passante di Mestre, prestito concesso dalla Banca europea degli investimenti. Contestualmente un ulteriore prestito è stato erogato a CAV direttamente da Cassa depositi e prestiti, per una somma di 73,5 milioni di euro.

Da ultimo, un articolo pubblicato a maggio scorso su «Il Gazzettino» annuncia che la Cassa depositi e prestiti, assieme alla BEI, starebbe strutturando il rifinanziamento del debito di CAV per un ammontare di 700 milioni di euro, facilitando l'emissione di titoli direttamente sui mercati finanziari, in quella che viene annunciata come la prima operazione italiana di *project bond* europei.

Mi permetto di sensibilizzare la Presidenza affinché avanzi richiesta al Governo di venire a riferire al Governo sul reale stato dell'arte e sulle reali intenzioni, le conseguenze e le determinazioni relative alle operazioni in corso, nonché sull'eventualità, che noi sosteniamo, di congelare qualsiasi procedura relativa alla concessione di un sostegno pubblico in qualsiasi forma (vedi *project bond*), alla società CAV fino alla conclusione delle indagini della magistratura.

Noi riteniamo che di questa vicenda il Parlamento debba essere informato, possibilmente non ad atti compiuti. *(Applausi della senatrice Montevecchi).*

ICHINO *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(SCpI)*. Signora Presidente, il 9 aprile scorso, insieme agli altri Capigruppo di maggioranza in Commissione lavoro, ho presentato l'interrogazione 4-02028, in cui osservavo che, nonostante fosse stato istituito dalla legge di stabilità 2014, all'articolo 1, comma 215, un fondo per le politiche attive del lavoro, peraltro di entità molto esigua (15 milioni per il 2014, a fronte di quasi un miliardo stanziato per le politiche passive), il regolamento che dovrebbe consentire l'attivazione di questo fondo

avrebbe dovuto essere emanato entro 90 giorni, e che il termine era inutilmente decorso.

Io chiedevo al Governo i motivi di questo ritardo, sollecitando l'emanazione di questo regolamento, che è indispensabile per avviare quella sperimentazione dei nuovi strumenti di coniugazione fra politiche attive e passive del lavoro, in particolare del contratto di ricollocazione, che la maggioranza, ma non solo la maggioranza, intende oggi porre al centro dell'intervento oggetto del disegno di legge delega in materia di lavoro.

Da allora non è giunta nessuna risposta all'interrogazione. Questo, però, non importerebbe granché: il problema è che sono passati altri tre mesi e il regolamento ancora non è stato emanato.

Chiedo, pertanto, che la Presidenza del Senato solleciti il Governo a dare risposta, in particolare utilizzando l'occasione che sarà offerta il 3 luglio prossimo da un *question time* che vedrà impegnato proprio il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Chiedo che quella sia l'occasione in cui il Ministro e il Governo prendano posizione su questo ritardo, e soprattutto diano assicurazione del suo superamento.

PRESIDENTE. Naturalmente, senatore Ichino, nella sede del *question time* lei potrà riformulare la sua interrogazione. Temo che il ritardo da lei segnalato, però, sia al di sotto della media del ritardo nell'adozione di provvedimenti attuativi di legge.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signora Presidente, faccio riferimento a un grave fatto di criminalità che ha a che fare, *in parte qua*, anche con il Parlamento.

Nello specifico, faccio riferimento a un atto di sindacato ispettivo a mia firma, l'interrogazione a risposta scritta 4-01936, che ripercorre una vicenda risalente all'epoca delle precedenti elezioni politiche del 2008.

Con una mia precedente interrogazione del 2010, la 3-01268, era stato segnalato che da indagini che si stavano conducendo presso la procura di Reggio Calabria emergevano intercettazioni contenenti delle dichiarazioni e dei riferimenti ad attività di importanti esponenti politici e ad Aldo Micciché, imprenditore condannato in Italia a 25 anni di carcere per vari reati, ma da anni latitante in America Latina, noto agli inquirenti come uomo vicino al *clan* calabrese Piromalli.

La procura di Reggio Calabria aveva raccolto queste intercettazioni, sfociate in un processo davanti alla corte di assise di Palmi, e riguardante una serie di gravissimi crimini verificatisi nella zona di Gioia Tauro.

Durante le intercettazioni Micciché avrebbe affermato di aver compiuto o, comunque, di essere a conoscenza di gravissimi brogli elettorali in Nord America e in America Latina, in occasione delle elezioni politiche del 2008, finalizzate a condizionare i risultati elettorali della circoscrizione Estero in quelle aree geografiche.

Su questa vicenda e su questi voti era già presentato un atto ispettivo nel 2010 ed era stato coinvolto anche il Governo successivo. Il 26 marzo 2014 è stato presentato di nuovo questo atto di sindacato ispettivo ad analogo contenuto.

Poiché non si è saputo più nulla, si era sollecitato per le vie brevi il Ministro dell'interno e ci è stato comunicato dal Vice Ministro dell'interno che, in data 12 giugno ultimo scorso, l'Ufficio affari legislativi del Ministero dell'interno ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri di riconsiderare il provvedimento di delega, in quanto l'argomento trattato non rientrerebbe nelle specifiche attribuzioni dell'amministrazione dell'interno. Siccome l'interrogazione era stata inviata al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia, sollecitiamo a questo punto una risposta da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri per sapere chi sia competente. Ma soprattutto, dopo quattro anni, vorremmo avere delle informazioni su questi gravissimi fatti criminali che hanno coinvolto *in parte qua* anche il Parlamento.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

FERRARA Elena *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Elena *(PD)*. Signora Presidente, un grazie particolare per avermi dato la parola oggi. Onorevoli colleghe e colleghi, il solstizio d'estate ha visto celebrare la Festa della musica, evento nato in Francia e da decenni consolidato in tutta Europa per significare i valori fondanti dell'espressione musicale e della cultura.

Come non ricordare, proprio alla vigilia del semestre europeo a guida italiana, il contributo della musica alla definizione dei principi e dei sentimenti che hanno ispirato l'Unione europea? Molte sono state le iniziative programmate sul territorio nazionale: cito in particolare Roma, trasformatasi in un grande palco per la musica, che ha dato voce a una grande ricchezza di generi e repertori.

Proprio in relazione alla Festa europea della musica, in questi giorni il Senato ha ospitato l'incontro «La musica in mezzo al guado», organizzato da Arci, Audiocoop e Amici della musica, in collaborazione con altri soggetti, per fare il punto sulle iniziative legislative, nonché sugli argomenti all'attenzione delle Commissioni parlamentari relativi alle diverse azioni di sostegno alla produzione, fruizione e formazione musicale.

Sono infatti diverse le proposte che vanno in questa direzione: dalla raccolta dei proventi dei diritti d'autore, all'accreditamento delle scuole di musica, agli incentivi per la creatività giovanile, fino al disegno di legge per la valorizzazione dell'espressione musicale e artistica nell'insegnamento proposto proprio da tutte le forze in Senato in tributo al maestro Abbado.

In questa sede ho raccolto il messaggio di soddisfazione per azioni promosse dal Governo, in particolare dai ministri Franceschini e Giannini, e per l'attenzione del Parlamento ai diversi temi; si riscontra rinnovata sensibilità e apertura rispetto a repertori extracolti e a forme espressive di arte contemporanea, come pure un reale ascolto del mondo dello spettacolo, che peraltro coinvolge molti dei nostri giovani.

È stato un momento partecipato da molti colleghi, di più schieramenti politici, a conferma dell'impegno del Parlamento per sostenere e rilanciare la cultura musicale nel nostro Paese. Nasce da qui la necessità di un coordinamento interparlamentare per approfondire e interloquire con il Governo e con i portatori di interesse. Su questo ho dato seguito all'impegno preso in quella sede, in continuità con quelli che sono stati il decreto Bray, valore cultura, e il decreto-legge Franceschini, cultura e turismo, con la creazione dell'intergruppo Per la musica, al quale hanno già aderito oltre 30 colleghi parlamentari. Le città hanno bisogno di luoghi, di spazi per consentire alla bellezza di «rammendare le periferie»: questo è un insegnamento di Renzo Piano che è stato anche oggetto dell'esame di maturità appena sostenuto da tanti nostri ragazzi.

Ci sentiamo in questo percorso incentivati dalle parole del presidente Matteo Renzi, che vuole dare un orizzonte nazionale, ma in una cornice di carattere europeo, alle iniziative sulla cultura. In questo rivitalizzato contesto si è svolta la XXII edizione della Festa europea della musica, e penso che oggi possiamo rivolgere ai tantissimi gruppi, orchestre, cori, *ensemble* e a tutti gli organizzatori e agli enti locali un sentito grazie per il piacere estetico e aggregativo che ci hanno regalato, ma soprattutto per il valore simbolico di un'Europa unita nella musica e nella cultura.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,34)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali (1518)
ORDINI DEL GIORNO
G100
La Commissione
Non posto in votazione (*)
Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1518, di conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure a sostegno delle popolazioni dell'Emilia Romagna, colpite nel corso degli ultimi anni di una lunga serie di calamità naturali; le aree interessate avranno purtroppo necessità di tempi molto lunghi per la ricostruzione e la ripresa economico-produttiva ed occupazionale;

i territori interessati attraversano una situazione di profonda criticità, sommando si le enormi sofferenze e distruzioni causate dal sisma allo sconvolgimento di un apparato economico-produttivo che era tra i più avanzati e vitali d'Italia;

gli eventi calamitosi hanno avuto infatti le pesanti ripercussioni sulle attività economiche dell'area, e richiedono la predisposizione di misure adeguate ai danni e alle necessità di ripresa produttiva ed occupazionale;

a tali fini, pur valutando si con estrema positività gli interventi stabiliti dal decreto-legge in esame, sembrerebbe necessario predisporre idonee misure agevolative a sostegno della microimprenditorialità così diffusa nell'area;

impegna il Governo:

a provvedere, nel primo provvedimento utile:

1) alla istituzione di una zona franca comprendente il territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 nonché i comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 con zone rosse nei centri storici;

2) ad individuare nelle micro imprese localizzate nell'area, con un reddito lordo nel 2013 inferiore a 50.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5, i destinatari delle misure agevolative, nonché a stabilire eventuali ulteriori caratteristiche delle micro imprese necessarie per ottenere tali agevolazioni;

3) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a prevedere che le agevolazioni consistano, per gli anni 2014 e 2015, in: esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, esenzione dall'imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l'esercizio dell'attività economica;

a procedere alla istituzione di apposito fondo per compensare le minori entrate derivanti dalla istituzione della zona franca, nel limite di 50 milioni di euro, costituente tetto di spesa massima.

(*) Accolto dal Governo
G101

GUERRA, BROGLIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1518, di conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificati si tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure a sostegno delle popolazioni dell'Emilia Romagna, colpite nel corso degli ultimi anni da una lunga serie di calamità naturali; le aree interessate avranno purtroppo necessità di tempi molto lunghi per la ricostruzione e la ripresa economico-produttiva ed occupazionale;

i territori interessati attraversano una situazione di profonda criticità, sommando si le enormi sofferenze e distruzioni causate dal sisma allo sconvolgimento di un apparato economico-produttivo che era tra i più avanzati e vitali d'Italia;

i comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 operano per conto dei presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati, ed hanno dunque un ruolo estremamente rilevante per la ricostruzione e la ripresa economica delle aree;

considerato che:

con Circolare della Ragioneria dello Stato n. 6 del 18 febbraio 2014, concernente il patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti, sono esplicitati gli obiettivi programmatici del patto e le esclusioni dal saldo valido ai fini del rispetto del patto stesso;

la suddetta circolare, dunque, meglio definisce quali risorse provenienti dalle contabilità speciali delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, connesse agli eventi sismici del 20 e 29 maggio del 2012, siano escluse l'esclusione dal patto;

il decreto legge n. 74 del 2012 ha previsto per gli enti colpiti dal predetto sisma una serie di interventi urgenti nonché alcune deroghe al patto di stabilità. In particolare, nella circolare si afferma che l'articolo 2, comma 6, del succitato decreto prevede anche per il 2014 che le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 assegnate alle tre regioni interessate e presenti nelle apposite contabilità speciali, eventualmente trasferite ai comuni che provvedono per conto dei presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati agli interventi di ricostruzione e ripresa economica previsti nel decreto, «non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali beneficiari»;

tale esclusione opera sia per le entrate che per le spese finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la conseguente ricostruzione, nei limiti delle corrispondenti risorse assegnate sia di parte corrente che di parte capitale nel triennio 2012-2014;

gli indennizzi assicurativi incassati dagli enti terremotati e spendibili sulla ricostruzione, non essendo menzionati dalla vigente normativa, sembrano dunque assoggettati al patto; tuttavia, dovendo procedere al più presto alla ricostruzione, ed essendo tali somme considerate in cofinanziamento alle somme erogate dalla regione Emilia-Romagna per la ricostruzione, è necessario che siano considerate anch'esse non rilevanti ai fini del patto,

impegna il Governo a provvedere, nel primo provvedimento utile, ad escludere dai vincoli del patto di stabilità interno gli indennizzi assicurativi incassati dagli enti locali terremotati e spendibili per la ricostruzione.

(*) Accolto dal Governo

G102

GUERRA, BROGLIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1518, di conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificati si tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure a sostegno delle popolazioni dell'Emilia-Romagna, colpite nel corso degli ultimi anni da una lunga serie di calamità naturali;

i territori interessati attraversano una situazione di profonda criticità, sommandosi le enormi sofferenze e distruzioni causate dal sisma allo sconvolgimento dell'apparato economico-produttivo; gli eventi calamitosi hanno avuto infatti le pesanti ripercussioni sulle attività economiche dell'area, e richiedono la predisposizione di misure adeguate alle necessità della ricostruzione e della ripresa economico-produttiva ed occupazionale;

considerato che:

l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, dispone, nei confronti dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 nonché dagli eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, la sospensione di una serie di adempimenti e di versamenti tributari e contributivi i cui termini scadono nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014;

nei confronti dei medesimi soggetti, fino al 31 ottobre 2014, sono altresì sospesi i termini relativi a adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; notifiche per la riscossione attraverso cartelle di pagamento o atti di accertamento esecutivo; prescrizione e decadenza degli atti degli uffici finanziari, compresi quelli degli enti locali e della regione; adempimenti verso le amministrazioni pubbliche da parte di professionisti, consulenti e CAF operanti nei territori coinvolti dall'alluvione (anche se a favore di soggetti non operanti nel territorio) e da parte di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori coinvolti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale;

sono rimasti esclusi da questa sospensione i termini di prescrizione e decadenza per l'opposizione ad atti impositivi degli uffici finanziari nonché i termini processuali del contenzioso tributario,

impegna il Governo a prevedere, nel primo provvedimento utile, le opportune modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, al fine di garantire la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per l'opposizione ad atti impositivi degli uffici finanziari nonché dei termini processuali del contenzioso tributario nei confronti dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 e dagli eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014.

_____

(*) Accolto dal Governo

G103

PUGLIA, MORONESE, NUGNES

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1518 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali;

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in favore dei territori colpiti da eventi alluvionali;

il giorno 16 giugno u.s. la Campania è stata interessata da eventi meteorologici di portata eccezionale;

a seguito di tali eventi, una vasta area comprendente le province di Napoli e di Caserta è stata interessata da violenti tempeste d'acqua che hanno causato l'interruzione di numerose arterie viarie;

le copiose piogge e le tempeste di vento hanno inoltre causato considerevoli danni alle infrastrutture ed all'agricoltura, soprattutto nell'area vesuviana;

considerato che:

negli ultimi anni si registrano sempre più frequentemente fenomeni meteorologici di intensità crescente;

la concentrazione di piogge copiose in ristretti periodi di tempo rende spesso i sistemi di raccolta e trasporto delle acque piovane incapaci di garantire un loro corretto deflusso;

tali eventi atmosferici sono stati già individuati come conseguenza del cambiamento climatico ed è verosimile ipotizzare che la loro manifestazione continuerà a crescere nei prossimi anni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di deliberare lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi atmosferici del 16 giugno, con particolare riguardo a quelli dell'area vesuviana;

ad assumere iniziative per prevedere, in raccordo con la Regione e gli enti locali interessati, e d'intesa con le associazioni di categoria, la concessione di contributi per la riparazione il ripristino delle infrastrutture e degli immobili ad uso produttivo agricolo e commerciale in relazione ai danni effettivamente subiti nel corso degli eventi alluvionali di cui in premessa;

ad adottare ogni iniziativa necessaria ad adattare i territori ai cambiamenti climatici, così come previsto dalle politiche comunitarie e negli indirizzi delle organizzazioni internazionali che si occupano di tali fenomeni.

G103 (testo 2)

PUGLIA, MORONESE, NUGNES (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1518 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali;

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in favore dei territori colpiti da eventi alluvionali;

il giorno 16 giugno u.s. la Campania è stata interessata da eventi meteorologici di portata eccezionale;

a seguito di tali eventi, una vasta area comprendente le province di Napoli e di Caserta è stata interessata da violenti tempeste d'acqua che hanno causato l'interruzione di numerose arterie viarie;

le copiose piogge e le tempeste di vento hanno inoltre causato considerevoli danni alle infrastrutture ed all'agricoltura, soprattutto nell'area vesuviana;

considerato che:

negli ultimi anni si registrano sempre più frequentemente fenomeni meteorologici di intensità crescente;

la concentrazione di piogge copiose in ristretti periodi di tempo rende spesso i sistemi di raccolta e trasporto delle acque piovane incapaci di garantire un loro corretto deflusso;

tali eventi atmosferici sono stati già individuati come conseguenza del cambiamento climatico ed è verosimile ipotizzare che la loro manifestazione continuerà a crescere nei prossimi anni,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, per prevedere, in raccordo con la Regione e gli enti locali interessati, e d'intesa con le associazioni di categoria, la concessione di contributi per la riparazione il ripristino delle infrastrutture e degli immobili ad uso produttivo agricolo e commerciale in relazione ai danni effettivamente subiti nel corso degli eventi alluvionali di cui in premessa;

ad adottare ogni iniziativa necessaria ad adattare i territori ai cambiamenti climatici, così come previsto dalle politiche comunitarie e negli indirizzi delle organizzazioni internazionali che si occupano di tali fenomeni.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Sollo, Saggese, Cuomo e Capacchione
(**) Accolto dal Governo

G104

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1518 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali;

premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di interventi su edifici distrutti o inagibili e, in generale, di interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi;

considerato che:

nelle attività che contraddistinguono il dopo terremoto, un momento particolarmente significativo è, in genere, rappresentato dal rilievo del danno e dalla valutazione dell'agibilità *post* sismica;

la scheda di primo livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza sismica AeDES (Agibilità e danno nell'emergenza sismica) è finalizzata al rilevamento delle caratteristiche tipologiche, del danno e dell'agibilità degli edifici ordinari nella fase di emergenza che segue il terremoto. Gli edifici sono intesi come unità strutturali di tipologia costruttiva ordinaria, tipicamente quella in muratura, in c.a. o acciaio intelaiato o a setti, dell'edilizia per abitazioni e/o servizi. È esclusa pertanto l'applicazione della scheda agli edifici a tipologia specialistica (capannoni industriali, edilizia sportiva, teatri, chiese eccetera) o monumentale;

per gli edifici in muratura, la classificazione è fatta in tre classi (A, B, C) di vulnerabilità decrescente prevista nella scala macrosismica europea EMS98 per gli edifici ordinari non progettati secondo criteri antisismici;

considerato, inoltre, che:

l'articolo 3 del decreto-legge 74 del 2012 ha dettato una serie di disposizioni in materia di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo;

in particolare, il comma 5 del medesimo articolo 3 consente ai soggetti interessati di effettuare il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture mediante perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato nelle more della definizione della procedura di verifica di agibilità secondo le norme recate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,

impegna il Governo al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ad adottare misure volte a prevedere che agli edifici danneggiati dal sisma rientranti nella scheda di rilevamento AeDES Agibilità e danno nell'emergenza sismica - di classe A si applichino le procedure semplificate di asseverazione danni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 74 del 2012, nonché la concessione dei contributi previsti dal medesimo articolo.

(*) Accolto dal Governo

G105

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1518 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali;

premesso che:

nei comuni maggiormente interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 in provincia di Modena, dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, individuati all'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, si continua a richiedere il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Tali conributi sono stati temporaneamente sospesi, senza adottare alcun provvedimento per la loro effettiva riduzione;

in situazioni simili, per danni da eventi calamitosi, si è invece proceduto per una rimodulazione degli importi, trovando applicazione le norme previste di fiscalità di vantaggio nei casi di calamità naturali;

le rappresentanze imprenditoriali della provincia di Modena stanno da tempo chiedendo che si intervenga in soccorso delle imprese colpite dagli eventi, in quanto le medesime imprese sono impossibilitate a far fronte agli importi previsti per tali adempimenti, poiché già messe a dura prova dalla ricostruzione e dagli investimenti necessari per far ripartire le attività;

al fine di rendere effettiva la destinazione delle risorse rinvenienti dalla *spending review* per la riduzione della tassazione e per aiutare la ripresa dell'economia del Paese, occorrerebbe partire proprio da un territorio che ha contribuito molto, negli anni, in termini di incremento del PIL e che tanto può ancora dare,

impegna il Governo ad adottare, nel primo provvedimento utile, misure volte a ridurre la pressione fiscale per le imprese operative nei territori interessati dagli eventi di cui al presente decreto-legge, anche attraverso l'individuazione e la perimetrazione di Zone franche urbane, della durata di cinque anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni e degli effetti provocati dagli eventi calamitosi sul tessuto economico e produttivo.

_____

(*) Considerato assorbito dall'accoglimento dell'odg G100

G106

ARRIGONI

Ritirato

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 recante «Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali»

premesso che:

vaste aree del territorio della Regione Emilia Romagna sono state colpite, negli ultimi due anni, da catastrofiche calamità naturali, che hanno provocato vittime, distruzioni materiali di abitazioni, attività produttive e infrastrutture civili, determinando sofferenze umane, sociali ed economiche;

a due anni dal sisma del maggio 2012 è già in stato avanzato l'opera di ricostruzione e l'impegno per portare a termine il ripristino dei territori colpiti continuerà ad impegnare nei prossimi anni famiglie, imprese, istituzioni, amministrazioni locali e continuerà ad essere l'assoluta priorità dell'attività della Regione Emilia-Romagna;

i risultati sinora raggiunti mostrano la positività e la coerenza dell'impegno delle amministrazioni regionale e locali, del Commissario alla ricostruzione e delle forze civili, sociali ed

economiche del territorio;

l'alluvione del gennaio 2014 ed altri eventi calamitosi, quali tornado ed eventi meteorologici estremi, si sono accaniti, in gran parte, sui medesimi territori già colpiti dal terremoto del 2012;

ingenti risorse, di provenienza statale, europea e regionale, sono già state impegnate ed utilizzate per risarcimenti, ricostruzione e sostegno alla ripresa civile ed economica ma sono ancora forti sono le esigenze dei territori colpiti;

particolare criticità presenta la situazione di numerosi centri storici ed aree urbane delle comunità colpite dove, anche per le caratteristiche urbanistiche ed insediative, più difficile è la ripresa delle attività economiche e il ripristino degli edifici a fini abitativi e civili;

tenuto conto che:

l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, ha adottato una risoluzione lo scorso 28 gennaio 2014, nella quale si richiedeva alla giunta di agire presso Governo e Parlamento nazionali affinché «si definiscano misure certe di fiscalità di vantaggio integrando quelle già contenute all'interno della Legge di stabilità 2014 per le zone colpite dal sisma 2012, in grado di corrispondere alle nuove e maggiori esigenze poste dalle imprese colpite dall'alluvione»; sulla base di tale atto, la Giunta regionale dell'Emilia Romagna ritiene indispensabile l'adozione di misure, anche di natura fiscale, volte a favorire la ripresa e lo sviluppo di attività economiche;

rilevato che:

gli aiuti di Stato, ivi comprese le misure di natura fiscale, devono sempre realizzarsi entro i limiti della specifica regolamentazione dell'Unione Europea che, tra l'altro, non prevede la possibilità di esenzioni generalizzate ma che permette la eventuale realizzazione di talune azioni a favore di piccole e piccolissime imprese in territori chiaramente delimitati e dove si siano prodotte condizioni particolarmente sfavorevoli all'attività economica;

particolarmente prioritaria è la situazione nelle aree colpite dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 con zone rosse nei centri storici;

ritenuto che:

l'istituzione, in tali territori, di zone franche ai sensi della legge n. 296 del 2006, potrebbe dare un contributo decisivo alla ripresa economica e sociale;

i soggetti beneficiari possono essere soprattutto le piccolissime imprese all'interno delle aree perimetrate, nella consapevolezza delle difficoltà che tali imprese stanno registrando a causa della minore popolazione presente in centro storico, dei cantieri in corso, della minore densità di esercizi commerciali e produttivi oggi presenti in tali centri;

tenuto conto altresì che:

per quanto concerne l'entità. dell'agevolazione, si può prevedere l'esenzione delle principali imposte e cioè quelle sui redditi, l'IRAP e l'imposta municipale propria per gli immobili siti nella Zona Franca, posseduti e utilizzati da tali imprese per l'esercizio dell'attività economica;

l'istituzione della Zona Franca Urbana comporta l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle Finanze che possa compensare le minori entrate dello Stato;

il provvedimento può essere erogato in regime *de-minimis*, come da apposito regolamento entrato in funzione l'1° Gennaio 2014, e cioè entro un tetto massimo di 200.000 euro, al fine di rispettare la normativa sugli aiuti di stato;

tali misure sono possibili solo con l'assenso nazionale e tenendo conto della contemporaneità dell'esistenza. di numerose altre aree colpite da calamità naturali in Italia,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte all'individuazione delle risorse e all'emanazione delle misure necessarie al completo ripristino delle aree colpite dal sisma del maggio 2012 e dalle altre calamità naturali sopravvenienti nelle medesime aree, anche attraverso misure di fiscalità di vantaggio per le zone colpite da tali calamità, con particolare riferimento all'istituzione, conformemente alla legislazione nazionale e comunitaria, di Zone Franche Urbane nei centri colpiti.

G107

GUERRA, BROGLIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1518, di conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificati si tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurate l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali,

premesso che:

l'alticolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prevede, per le imprese ed i lavoratori autonomi che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa nel territorio colpito dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio e che per effetto di essi hanno subito la distruzione o l'inagibilità dei luoghi di lavoro e/o la distruzione delle attrezzature strumentali per la propria attività, un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni stessi;

l'articolo 1, comma 9-*septies*, del decreto-legge in conversione modifica il succitato articolo 67-*octies*, al fine di prevedere che possano accedere al contributo anche gli imprenditori e lavoratori autonomi che abbiano trasmesso copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito «successivamente alla denuncia all'autorità comunale»;

tuttavia, la grande maggioranza dei soggetti che avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo nei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 non hanno, nei fatti, presentato denuncia all'autorità comunale, richiedendosi al fine di ottenere contributi sulla base dei dromi subiti in occasione del sisma, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, esclusivamente la presentazione di una perizia giurata;

di fatto, dunque, solo i titolari di attività che fossero inserite in edifici civili misti - palazzine e condomini con residenza e attività o uffici - possono aver denunciato e ottenuto la verificazione dei danni, in quanto in possesso della scheda AEDES. Le attività produttive locate in sedi diverse si sono mosse autonomamente con i tecnici, proprio secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 74 del 2012;

impegna il Governo a garantire, con le modalità più opportune, che i contributi di cui all'articolo 67-*octies* del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, siano concessi agli imprenditori e lavoratori autonomi che abbiano debitamente trasmesso o trasmetteranno alle autorità comunali copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito a causa degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, indipendentemente dalla presentazione di apposita denuncia.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

_____

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 2014, N. 74

All'articolo 1:

al comma 1:

le parole: «nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013, n. 83,» *sono soppresse*;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando l'ammontare delle risorse disponibili specificato al comma 5, tutte le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Modena già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, ivi comprese le frazioni di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello della città di Modena, colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, recante dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 nel territorio della regione Emilia-Romagna, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2013, e in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 maggio 2013, n. 83, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1º giugno 2013, nonché ai territori dei comuni già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 delle province di Bologna e di Modena colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi del richiamato articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013. Conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti nel presente articolo relativi ai comuni e alla provincia interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 si intendono estesi anche ai comuni e alle province di cui al presente comma»;

al comma 2, dopo le parole: «dello stato di emergenza» *sono inserite le seguenti:* «relativo alla situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012»;

al comma 3, dopo le parole: «nonché dell'amministrazione della regione Emilia-Romagna,» *sono inserite le seguenti:* «oltre che del personale acquisito ai sensi del comma 8 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili,»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis.* Dopo il comma 14 dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è inserito il seguente:

"*14-bis*. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano anche negli anni 2015 e 2016. Ai relativi oneri, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni"»;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: «al Presidente della provincia di Modena» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai presidenti delle province di Bologna e di Modena»;

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comunque garantendo la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in favore di soggetti privati»;

al comma 5, le parole: «Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per

gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, che hanno entrambi interessato il territorio della provincia di Modena» *sono sostituite dalle seguenti:* «Commissario delegato ai sensi del comma 1» *e le parole:* «per gli anni 2014 e 2015»*sono sostituite dalle seguenti:* «di cui 160 milioni nell'anno 2014 e 50 milioni nell'anno 2015»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Le imprese agricole che svolgono la propria attività nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui al presente articolo possono accedere ai benefici previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, secondo criteri e modalità stabiliti dal medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Gli interventi di messa in sicurezza idraulica devono integrare gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»;

al comma 7:

al primo periodo, le parole: «Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «Commissario delegato ai sensi del comma 1», *la parola:* «stabiliti» *è sostituita dalla seguente:* «stabilite,»*, dopo le parole:* «delle attività economiche,» *sono inserite le seguenti:* «con particolare riguardo alle imprese agricole,» *e dopo le parole:* «ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi,» *sono inserite le seguenti:* «ivi compresi quelli relativi all'erogazione dei contributi,»;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato»;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero nei comuni di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subìto, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario".

7-*ter*. Per i soggetti che abbiano presentato apposita domanda per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, i maggiori interessi maturati a seguito della sospensione dei mutui, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti, nelle modalità e con le risorse stabilite all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario delegato, con proprio provvedimento e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, definisce i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma»;

al comma 8, dopo le parole: «autorizza, altresì, la concessione di contributi» *sono inserite le seguenti:* «, previa individuazione delle priorità degli interventi e delle modalità per la concessione dei contributi stessi,» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Il ripristino e la relativa concessione di

contributi devono essere subordinati all'esistenza di un piano per la messa in sicurezza idraulica dell'opera»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-*bis*. Per l'anno 2014 è disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni di cui al presente articolo, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi, per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro nel medesimo anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni»;

al comma 9, dopo le parole: «versate e disponibili sulla contabilità speciale» *sono inserite le seguenti:* «intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna»;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-*bis*. Per le imprese operanti nei territori interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto, ai fini del calcolo dell'oscillazione dei tassi per andamento infortunistico nonché ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non si tiene conto degli eventi infortunistici verificatisi in concomitanza dei medesimi eventi sismici e riconosciuti quali infortuni sul lavoro.

9-*ter*. Ai soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ferma restando la durata massima del piano di ammortamento per la restituzione del debito, ai sensi del citato articolo 3-*bis*, è concessa, previa domanda, la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale di cui al medesimo articolo 3-*bis*, comma 1, per un periodo di dodici mesi e con conseguente rimodulazione delle rate in quote costanti. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

9-*quater*. Il Presidente della regione Emilia-Romagna trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori finanziati ai sensi del presente articolo e sull'utilizzo delle risorse stanziate.

9-*quinquies*. I termini previsti alla lettera *a)* del comma 1 della nota II-*bis)* all'articolo 1 della parte prima della tariffa annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, nonché alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono prorogati fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione del presente comma si applica ai contribuenti proprietari di immobili situati nei comuni interessati dagli eventi sismici elencati nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

9-*sexies*. Per i soggetti che hanno sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, nonché nel territorio dei comuni delle province di Modena e di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, interessati da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla

direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi ai predetti eventi di qualsiasi natura, indipendentemente dalle modalità di fruizione e di contabilizzazione, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9-*septies*. All'articolo 67-*octies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: "ricevendone verificazione" sono inserite le seguenti: "ovvero trasmettendo successivamente alla denuncia all'autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subìto";

2) le parole: "entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014";

b) al comma 1-*bis*, le parole: "di cui all'articolo 3, comma 10," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, commi 8, 8-*bis* e 10,".

9-*octies*. In attuazione del comma 9-*septies*, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede all'integrazione e alla modifica delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2014».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. - *(Sostegno del reddito)*. - 1. Al finanziamento delle autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle imprese e dei lavoratori sospesi a seguito degli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 concorrono le risorse già stanziate dall'articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, come ripartite ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75719 del 17 settembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2013».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamità naturali» *sono inserite le seguenti:* «e quelle inutilizzate di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da destinare agli interventi di cui al comma 347 del medesimo articolo, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni,»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Il comma 5-*septies* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è sostituito dal seguente:

"*5-septies*. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nonché di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari,

al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalità, affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-*quinquies* del presente articolo. Al Fondo per le emergenze nazionali affluiscono altresì le disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorché perenti, per la parte non più collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

1-*ter*. I proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nell'esercizio finanziario 2014, nella misura di 100 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

1-*quater*. Al fine di garantire l'immediatezza degli interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dopo le parole: "per regolazioni debitorie pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate," sono inserite le seguenti: "per trasferimenti destinati ad assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni,".

1-*quinquies*. Ad integrazione delle risorse recate per le finalità previste dalla lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, dal Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-*quinquies* del citato articolo 5 della legge n. 225 del 1992, le somme iscritte nei bilanci delle regioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito dell'accertamento di economie derivanti dalla completa attuazione di piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzate dalle medesime regioni per assicurare l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni prevista ai sensi della lettera *d)* del comma 2 del medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per gli eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2014, venga disposto il rientro nell'ordinario, e a tal fine sono riversate nelle contabilità speciali all'uopo istituite.

1-*sexies*. Al fine di limitare il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, riducendo, in tal modo, l'impiego del Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-*quinquies* del medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, assicurando, senza soluzione di continuità, l'efficienza e l'attività del sistema di allertamento nazionale di cui all'articolo 3-*bis* della citata legge n. 225 del 1992, con particolare riguardo allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, della rete dei *radar* meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile ai sensi dell'articolo 3-*bis* della citata legge n. 225 del 1992, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire il contributo di cui al comma 1-*septies*.

1-*septies*. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1-*sexies* relativamente all'esercizio finanziario 2014, valutati in 6 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale per la protezione civile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».

Nel titolo, le parole: «colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Interventi urgenti del Commissario per la ricostruzione della regione Emilia-Romagna, nominato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali)

1. Al fine di garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è autorizzato ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ed a garantire il coordinamento delle attività e degli interventi derivanti dalle predette emergenze. Fermo restando l'ammontare delle risorse disponibili specificato al comma 5, tutte le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Modena già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, ivi comprese le frazioni di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello della città di Modena, colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, recante dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 nel territorio della regione Emilia-Romagna, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2013, e in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 maggio 2013, n. 83, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1º giugno 2013, nonché ai territori dei comuni già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 delle province di Bologna e di Modena colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi del richiamato articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013. Conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti nel presente articolo relativi ai comuni e alla provincia interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 si intendono estesi anche ai comuni e alle province di cui al presente comma.

2. Agli interventi di cui al comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza relativo alla situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, il Commissario provvede operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 ovvero individuate con i provvedimenti emanati in attuazione del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 marzo 2014, n. 50.

3. Il Commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, può avvalersi dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, del Presidente e dell'amministrazione della provincia di Modena, nonché dell'amministrazione della regione Emilia-Romagna, oltre che del personale acquisito ai sensi del comma 8 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.

3-*bis*. Dopo il comma 14 dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è inserito il seguente:

«*14-bis*. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano anche negli anni 2015 e 2016. Ai relativi oneri, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni».

4. Il Commissario delegato può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ai presidenti delle province di Bologna e di Modena, nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega, nei limiti dei poteri a lui delegati, il Commissario richiama le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga, comunque garantendo la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in favore di soggetti privati.

5. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del comma 1, tenuto conto del rapido susseguirsi degli eventi calamitosi, può destinare complessivamente 210 milioni di euro, di cui 160 milioni nell'anno 2014 e 50 milioni nell'anno 2015, per contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi di cui al comma 1, per i più urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali, nonché per gli interventi di cui ai commi 7 e 8, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna. Le predette risorse devono essere utilizzate con separata evidenza contabile. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma gli enti attuatori possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con particolare riguardo a quanto previsto ai commi 2, 3 e 7 del predetto articolo in materia di localizzazione degli interventi, di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e di affidamento degli interventi stessi, nonché con riguardo ai commi 4 e 5 del medesimo articolo in materia di occupazione d'urgenza ed eventuale espropriazione delle aree.

5-*bis*. Le imprese agricole che svolgono la propria attività nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui al presente articolo possono accedere ai benefici previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, secondo criteri e modalità stabiliti dal medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004.

6. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, in coordinamento con il Commissario delegato all'emergenza idrogeologica, nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti, individua i progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori di cui al comma 1, nonché le risorse previste per lo scopo a legislazione vigente

disponibili nell'apposita contabilità speciale intestata al Commissario per l'emergenza idrogeologica, ovvero che devono essere immediatamente trasferite nella stessa contabilità per l'avvio o la prosecuzione degli interventi.

6-*bis*. Gli interventi di messa in sicurezza idraulica devono integrare gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

7. Con provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del comma 1, sono stabilite, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini e per la ripresa dell'operatività delle attività economiche, con particolare riguardo alle imprese agricole, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 5; a tal fine sono stabiliti i requisiti soggettivi e oggettivi e le modalità di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario ed estendendole, ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi all'erogazione dei contributi, anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del 20 e 29 maggio 2012. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi. Il Commissario garantisce, altresì, adeguata assistenza alla popolazione colpita dall'evento alluvionale autorizzando contributi per l'autonoma sistemazione nel limite delle risorse di cui al comma 5 a favore dei nuclei familiari, la cui abitazione principale in conseguenza dell'evento alluvionale è stata dichiarata inagibile ovvero per la quale è stata accertata l'inabitabilità da parte dei competenti uffici locali, fermo restando il rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

7-*bis*. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero nei comuni di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subìto, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario».

7-*ter*. Per i soggetti che abbiano presentato apposita domanda per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, i maggiori interessi maturati a seguito della sospensione dei mutui, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti, nelle modalità e con le risorse stabilite all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario delegato, con proprio provvedimento e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, definisce i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma.

8. Il Commissario delegato autorizza, altresì, la concessione di contributi, previa individuazione delle priorità degli interventi e delle modalità per la concessione dei contributi stessi, per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico, beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attività sociali, sociosanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, edifici di interesse storico-

artistico, che abbiano subìto danni dagli eventi alluvionali nel limite delle risorse di cui al comma 5. Il ripristino e la relativa concessione di contributi devono essere subordinati all'esistenza di un piano per la messa in sicurezza idraulica dell'opera.

8-*bis*. Per l'anno 2014 è disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni di cui al presente articolo, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi, per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro nel medesimo anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 7 e 8, pari a complessivi 210 milioni di euro si fa fronte quanto a 160 milioni di euro per il 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 50 milioni di euro per il 2015 a valere sulle risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, versate e disponibili sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.

9-*bis*. Per le imprese operanti nei territori interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto, ai fini del calcolo dell'oscillazione dei tassi per andamento infortunistico nonché ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non si tiene conto degli eventi infortunistici verificatisi in concomitanza dei medesimi eventi sismici e riconosciuti quali infortuni sul lavoro.

9-*ter*. Ai soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ferma restando la durata massima del piano di ammortamento per la restituzione del debito, ai sensi del citato articolo 3-*bis*, è concessa, previa domanda, la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale di cui al medesimo articolo 3-*bis*, comma 1, per un periodo di dodici mesi e con conseguente rimodulazione delle rate in quote costanti. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

9-*quater*. Il Presidente della regione Emilia-Romagna trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori finanziati ai sensi del presente articolo e sull'utilizzo delle risorse stanziate.

9-*quinquies*. I termini previsti alla lettera *a)* del comma 1 della nota II-*bis)* all'articolo 1 della parte prima della tariffa annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, nonché alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono prorogati fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione del presente comma si applica ai contribuenti proprietari di immobili situati nei comuni interessati dagli eventi sismici elencati nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

9-*sexies*. Per i soggetti che hanno sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al

comma 1, nonché nel territorio dei comuni delle province di Modena e di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, interessati da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi ai predetti eventi di qualsiasi natura, indipendentemente dalle modalità di fruizione e di contabilizzazione, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9-*septies*. All'articolo 67-*octies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «ricevendone verificazione» sono inserite le seguenti: «ovvero trasmettendo successivamente alla denuncia all'autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subìto»;

2) le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»;

b) al comma 1-*bis*, le parole: «di cui all'articolo 3, comma 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, commi 8, 8-*bis* e 10,».

9-*octies*. In attuazione del comma 9-*septies*, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede all'integrazione e alla modifica delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2014.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

ARRIGONI

Improponibile

Al comma 1 sostituire le parole: «il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato» con le seguenti: «i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Commissari delegati» e sostituire le parole: «è autorizzato» con le seguenti: «sono autorizzati» e dopo le parole: «19 gennaio 2014» inserire le seguenti: «e le avversità atmosferiche verificatesi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014».

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire le parole: «il commissario provvede» *con le seguenti:* «i Commissari provvedono»;

b) sostituire le parole da: «Il Commissario delegato» *fino a:* «dell'amministrazione della Regione Emilia Romagna» *con le seguenti:* «i Commissati delegati, per gli interventi di cui al comma l, possono avvalersi dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificati si tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e dalle avversità atmosferiche verificate si tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, individuati all'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, del Presidente e dell'amministrazione della provincia di Modena, nonché delle amministrazioni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,»;

c) al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al presente comma» *con le seguenti:* «di cui al presente articolo»;

d) dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. l presidenti delle regioni Lombardia e Veneto applicano le disposizioni di cui ai commi 6,

7 e 8, ciascuno con riferimento ai danni subiti nel territorio di competenza, a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificate si tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014, di cui alla deliberazione dello stato di emergenza dell'11 aprile 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102, del 5 maggio 2014, nonché delle ulteriori avversità atmosferiche verificatesi entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei territori già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, nel limite di 100 milioni di euro da ripartire tra le due regioni sulla base della stima dei danni subiti, mediante i proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Interventi urgenti dei Commissari per la ricostruzione delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali)».

1.2

ARRIGONI

Improcedibile

Al comma 1 dopo le parole: «tromba d'aria del 30 aprile 2014» inserire le seguenti:«nonché ai territori della provincia di Ravenna colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificate si nei giorni tra il 31 maggio e 1º giugno 2014».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «210 milioni» *con le seguenti:* «230 milioni»;

al comma 7, all'ultimo periodo dopo le parole: «evento alluvionale» *ovunque ricorrano inserire le seguenti:* «e avversità atmosferiche»;

al comma 8, dopo le parole: «eventi alluvionali» *inserire le seguenti:* «e avversità atmosferiche»;

al comma 9, sostituire le parole: «210 milioni» con le seguenti: «230 milioni» e le parole: «160 milioni» con le seguenti: «180 milioni».

1.3

ARRIGONI

Improponibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche da parte del Presidente della regione Veneto, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dalle avversità atmosferiche verificatesi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nonché dagli eventi alluvionali del 28 e 29 aprile 2014, che hanno interessato la provincia di Padova, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, nel limite di 100 milioni di euro, mediante i proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

1.4

ARRIGONI

Improponibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche da parte del Presidente della regione Veneto, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dalle avversità atmosferiche verificatesi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, nel limite di 100 milioni di euro, mediante i proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

1.5

ARRIGONI

Improcedibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori della provincia di Ravenna colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni tra il 31 maggio e lO giugno 2014 a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente,

ai commi 2, 3 e 5 dopo le parole: «di cui al comma 1» *inserire le seguenti:* «e 1-*bis*»;

ai commi 3 e 4, dopo le parole: «legge 28 marzo 2014, n. 50» *inserire le seguenti:* «e dei Comuni interessati dalle avversità atmosferiche di cui al comma l-*bis*»;

al comma 5, dopo le parole: «ai sensi del comma 1» inserire le seguenti: «e l-bis» e sostituire le parole: «210 milioni» con le seguenti: «230 milioni»;

al comma 7, dopo le parole: «e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014,» *inserire le seguenti:* «nonché per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni tra il 31 maggio e 1º giugno 2014» *e all'ultimo periodo dopo le parole:* «evento alluvionale» *ovunque ricorrano inserire le seguenti:* «e avversità atmosferiche»;

al comma 8, dopo le parole: «eventi alluvionali» *inserire le seguenti:* «e avversità atmosferiche»;

al comma 9, sostituire le parole: «210 milioni» con le seguenti: «230 milioni» e le parole: «160 milioni» con le seguenti: «180 milioni».

1.6

ARRIGONI

Improcedibile

Al comma 3 dopo le parole: «amministrazione della provincia di» aggiungere le seguenti: «Bologna

e».

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 28 marzo 2014, n. 50» *inserire le parole:* «, dalla tromba d'aria verificatasi il 3 maggio 2013 e individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013, n. 83 e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014 individuati a seguito della dichiarazione dello stato di crisi regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna n. 73 del 7 maggio 2014».

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A tal fine il Commissario Delegato è autorizzato ad utilizzare, per i danni conseguenti agli eventi di cui al comma 1, le risorse già disponibili nella contabilità speciale di cui al primo periodo del presente comma».

Al comma 8, dopo le parole: «dagli eventi alluvionali» *sono inserite le seguenti:* «e dalle trombe d'aria».

1.8

ARRIGONI

Improcedibile

Dopo il comma 7-ter aggiungere i seguenti:

«7-*quater*. Nei comuni individuati ai sensi del comma 1, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione Emilia-Romagna, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione di Zone franche urbane, della durata di cinque anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni e degli effetti provocati dagli eventi calamitosi sul tessuto economico e produttivo. Alle aree così individuate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.

7-*quinquies*. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni, di cui alla lettera *a)*, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

7-*sexies*. Per il finanziamento delle Zone franche urbane individuate e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato, nel limite di 300 milioni di euro, dal Fondo per le emergenze nazionali, come integrato ai sensi dell'articolo 2».

1.11

ARRIGONI

Respinto

Dopo il comma 7-ter inserire il seguente:

«7-*quater*. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, al quarto periodo le parole: "sono altresì sospesi fino al 31 ottobre 2014:" sono sostituite con le seguenti: "sono altresì sospesi dal 17 gennaio 2014 fino al 31 ottobre 2014 i termini perentori anche processuali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché:"».

1.12

ARRIGONI

Respinto

Al comma 9 dopo le parole: «legge 7 agosto 2012, n. 135», inserire le seguenti:«, di competenza della regione Emilia-Romagna,».

1.14

MANCUSO

Improcedibile

Dopo il comma 9-quinquies inserire il seguente:

«9-*quinquies-bis*. I contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi ad eventi calamitosi, indipendentemente dalle modalità di fruizione e di contabilizzazione, non concorrono alla formazione

della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

Conseguentemente sostituire il comma 9-sexies con il seguente:

«9-*sexies*. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contributi, agli indennizzi e ai risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, nonché nel territorio dei comuni delle province di Modena e di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, interessati da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013».

G1.100

ARRIGONI

Respinto

Il Senato.

esaminato il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante. «Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali»;

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge autorizza il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario per la ricostruzione posterremoto, ad operare con i gli stessi poteri di deroga riconosciuti per la ricostruzione posterremoto anche per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dalle alluvioni del mese di gennaio 2014 e dalle avversità atmosferiche dei mesi di aprile e maggio 2014;

il decreto reca provvidenze per i comuni terremotati dell'Emilia Romagna, che, negli ultimi due anni, sono stati ripetutamente colpiti dal sisma e da catastrofiche calamità naturali, che hanno provocato vittime, distruzioni materiali di abitazioni, attività produttive e infrastrutture civili allo scopo di permettere il ripristino dei territori e delle attività economiche;

sempre nel territorio dell'Emilia Romania, tra il 31 maggio e il 1º giugno 2014, anche il territorio della provincia di Ravenna è stato duramente colpito della «bomba d'acqua» che ha investito il faentino, creando frane e allagamenti che hanno messo in ginocchio residenti e attività;

due paesi Faenza e Brisighella sono stati praticamente isolati tra loro da una frana voluminosa che ha travolto abitazioni e attività produttive;

tenuto conto che:

l'articolo 2 del decreto-legge integra il Fondo per le emergenze nazionali con le risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che risultano ancora disponibili, in relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamità naturali;

durante l'esame del decreto alla Camera sono stati approvati emendamenti che hanno ampliato le risorse a disposizione del Fondo per le emergenze nazionali;

impegna il Governo nell'ambito del finanziamento degli interventi a carico del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 2, ad adottare le opportune iniziative volte ad assicurare le appropria te risorse prioritariamente per la ricostruzione del territorio del Faentino in provincia di Ravenna, colpito dalla «bomba d'acqua» tra il 31 maggio e il 1º giugno 2014.

G1.101

ARRIGONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante «Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali»;

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge autorizza il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario per la ricostruzione posterremoto, ad operare con i gli stessi poteri di deroga riconosciuti per la ricostruzione posterremoto anche per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle. popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dalle alluvioni del mese di gennaio 2014 e dalle avversità atmosferiche dei mesi di aprile e maggio 2014;

il decreto reca provvidenze per i comuni terremotati dell'Emilia Romagna, che, negli ultimi due anni, sono stati ripetutamente colpiti dal sisma e da catastrofiche calamità naturali, che hanno provocato vittime, distruzioni materiali di abitazioni, attività produttive e infrastrutture civili allo scopo di permettere il ripristino dei territori e delle attività economiche;

anche il Veneto nella provincia di Rovigo, come anche la Lombardia nella provincia di Mantova, hanno avuto danni ingenti dal sisma del maggio 2012, e tante aziende sono state doppiamente colpite sia da terremoto che da alluvioni o magari da ripetute alluvioni negli ultimi anni;

in particolare nel Territorio Veneto si sono verificati eccezionali eventi atmosferici tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei ministri l'11 aprile 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 2014);

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte a permettere l'adozione di misure analoghe a quelle previste dall'articolo 1 del presente decreto-legge anche per i territori della Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012 e successivamente colpiti da avversità atmosferiche e alluvioni, ovvero doppiamente colpiti da ripetute avversità atmosferiche e alluvioni.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G1.102

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1518 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali,

premesso che:

l'articolo 1, comma 5, del decreto in esame consente al Presidente della regione Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato ai sensi del comma 1 del decreto-legge, di destinare 210 milioni di euro, di cui 160 milioni nell'anno 2014 e 50 milioni nell'anno 2015 per contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi alluvionali del gennaio 2014 e dalle trombe d'aria citate nel medesimo comma 1; per i più urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali citati; per gli interventi previsti dai commi 7 e 8, ossia i contributi per la ripresa delle attività economiche e delle normali condizioni di vita e lavoro e delle attività, contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale è stata dichiarata inagibile, nonché contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico;

appare opportuno e soprattutto necessario garantire un maggiore stanziamento di risorse in ragione dell'importanza degli interventi previsti, con particolare riferimento ai contributi per il programma di messa in sicurezza idraulica dei territori e per quelli connessi alla ripresa economica,

impegna il Governo:

a prevedere, con il primo provvedimento utile, un incremento delle risorse stanziate per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge in esame, anche attraverso la destinazione ai medesimi interventi delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

a prevedere un incremento degli stanziamenti a favore del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche mediante l'utilizzo delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

G1.103

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1518 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali,

premesso che:

l'articolo 1, comma 6, del decreto in esame reca disposizioni volte ad individuare i progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori e delle risorse necessarie per il loro finanziamento, affidando al Presidente della Regione, in coordinamento con il Commissario delegato all'emergenza idrogeologica e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti,;

il comma 7 del medesimo articolo 1 demanda ad appositi provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato:

- la determinazione, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, di priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi (al netto di eventuali risarcimenti assicurativi) necessari per la ripresa delle attività economiche, con particolare riguardo alle imprese agricole - come precisato con una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - e delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini;

- l'individuazione dei requisiti e le modalità di asseverazione dei danni subiti;

- l'autorizzazione di contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale in conseguenza dell'evento alluvionale è stata dichiarata inagibile o inabitabile;

il comma 8 dell'articolo 1 prevede che il Commissario delegato autorizzi la concessione di contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico danneggiate. La norma fa riferimento anche a beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, nonché ad edifici di interesse storicoartistico,

impegna il Governo:

a garantire, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la massima trasparenza dell'iter decisionale relativo agli interventi di cui all'articolo 1, commi da 6 a 8, attraverso la pubblicazione di tutti i documenti, delle informazioni e dei dati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

ad assicurare, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la massima trasparenza e l'accessibilità totale per i privati, le imprese e gli enti beneficiari, delle informazioni relative alle misure contenute all'articolo 10, commi 2, 3, 4, 5 e 7 del decreto-legge n. 83

del 2012, specificamente volte all'apprestamento di moduli abitativi provvisori nonché di moduli destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici, nonché alle spese sinora sostenute.

G1.104

ALBANO

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1518, di conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n, 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014. nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali,

premesso che:

l'articolo 1, comma 8-*bis*, del decreto-legge in conversione, introduce una esclusione dal patto di stabilità interno di alcune spese, finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito del terremoto del maggio 2012 e degli eventi alluvionali verificatisi nel gennaio 2014;

nei mesi di gennaio e febbraio 2014, alcuni territori della Regione Liguria sono stati colpiti da eccezionali precipitazioni atmosferiche, con conseguenti fenomeni dì dissesto idrogeologico sia in pianura che nelle zone collinari.;

l'esondazione di alcuni canali idrici primari e la saturazione dei canali secondari e terziari ha comportato, soprattutto nelle campagne e nei centri abitati minori, il verificarsi di vere e proprie alluvioni, oltre a smottamenti e frane che hanno creato un enorme disagio alla popolazione e la seri problemi alla mobilità, in provincia di Imperia e più in generale nell'intera Liguria;

sono stati registrati ingenti danni a strutture pubbliche nonché ad abitazioni private, che sono state abbandonate dai cittadini; danneggiamenti alle attività artigianali ed industriali con conseguente blocco della produzione e delle lavorazioni; danni ai terreni agricoli e alle coltivazioni, gravi tanto da mettete a repentaglio i raccolti dell'intera annata;

con l'arrivo della stagione estiva e il conseguente afflusso nell'area di un ingente numero di turisti, sarebbe necessario provvedere con urgenza sia al ripristino delle reti infrastrutturali a servizio dei mezzi di trasporto della regione ed in particolare dell'area costiera, sia al sostegno delle attività economiche collegate alla ricezione turistica, danneggiate dalle eccezionali precipitazioni atmosferiche invernali;

impegna il Governo a prevedere, nel primo provvedimento utile, una deroga al patto di stabilità interno anche per i comuni liguri danneggiati dalle violente precipitazioni dei mesi invernali, in particolare per le province di Imperia, Genova, Savona e La Spezia, allo scopo di liberare risorse utilizzabili per la gestione dell'emergenza e consentire ai comuni più colpiti di ripristinare le infrastrutture che risultano tutt'ora danneggiate.

G1.105

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1518 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali,

premesso che:

l'articolo 1, comma 9-*quater*, del decreto-legge in esame prevede che il Presidente della Regione Emilia Romagna trasmetta al Parlamento una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori finanziati dal medesimo articolo 1 e sull'utilizzo delle risorse stanziate;

appare opportuno incrementare le iniziative volte a garantire. maggiore trasparenza e maggiore efficacia dei controlli sulle procedure relative agli interventi di cui al provvedimento in esame,

impegna il Governo:

ad assicurare che la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori finanziati dall'articolo 1 del provvedimento e sull'utilizzo delle risorse stanziate sia trasmessa anche alla Corte dei Conti, all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC);

a garantire che siano trasmessi alla Corte dei Conti, all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC) tutti gli atti relativi alla assegnazione dei finanziamenti e delle agevolazioni previste dall'articolo 1.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, IURLARO, LIUZZI, BRUNI, ZIZZA

Improponibile

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1.1.

1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1 comma 5 del presente decreto, sono destinati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per far fronte ai gravi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche subiti dalla regione Puglia nei mesi di aprile e giugno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 5, sostituire le parole: «210 milioni di euro», *con le seguenti*: «205 milioni di euro».

1.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, IURLARO, LIUZZI, BRUNI, ZIZZA

Improponibile

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1 comma 5 del presente decreto, sono destinati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per far fronte ai gravi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche subiti dalla provincia di Bari nei mesi di aprile e giugno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 5, sostituire le parole: «210 milioni di euro» *con le seguenti*: «208 milioni di euro».

ARTICOLO 1-*BIS* INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1-*bis*.

(Sostegno del reddito)

1. Al finanziamento delle autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle imprese e dei lavoratori sospesi a seguito degli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 concorrono le risorse già stanziate dall'articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, come ripartite ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75719 del 17 settembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2013.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1-*BIS*

1-bis.0.1

ARRIGONI

Improponibile

Dopo l'**articolo 1-bis**, inserire il seguente:

«Art. 1-*ter*.

(Altri interventi urgenti per calamità naturali)

1. A valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 2, sono assegnati 200 milioni di euro alla Regione Veneto per il ripristino dei danni e il ritorno alle normali condizioni dei territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio

2014, di cui alla deliberazione dello stato di emergenza dell'11 aprile 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102, del 5 maggio 2014. A tal fine, con apposita delibera del ClPE sono assegnati 200 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per il periodo di programmazione 2014-2020, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in coerenza con le relative finalità. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

1-bis.0.2

ARRIGONI

Improponibile

Dopo l'**articolo 1-bis**, inserire il seguente:

«Art. 1-*ter*.

(Altri interventi urgenti per calamità naturali)

1. A valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 2, sono assegnati 200 milioni di euro alla Regione Veneto per il ripristino dei danni e il ritorno alle normali condizioni dei territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificati si tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014, di cui alla deliberazione dello stato di emergenza dell'11 aprile 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102, del 5 maggio 2014, nonché dagli eventi alluvionali del 28 e 29 aprile 2014, che hanno interessato la provincia di Padova, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, con apposita delibera del CIPE sono assegnati 200 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per il periodo di programmazione 2014-2020, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in coerenza con le relative finalità. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

1-bis.0.3

ARRIGONI

Improponibile

Dopo l'**articolo 1-bis**, inserire il seguente:

«Art. 1-*ter*.

(Altri interventi urgenti per calamità naturali)

1. A valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 2, sono assegnati 20 milioni di euro alla Regione Friuli-Venezia Giulia per il ripristino dei danni e il ritorno alle normali condizioni dei territori della provincia di Pordenone colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi tra il 30 gennaio ed il18 febbraio 2014, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, con apposita delibera del CIPE sono assegnati 20 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per il periodo di programmazione 2014-2020, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in coerenza con le relative finalità. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra te entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

1-bis.0.4

ARRIGONI

Respinto

Dopo l'**articolo 1-bis**, inserire il seguente:

Art. 1-*ter.*

(Altri interventi urgenti per calamità naturali)

1. A valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 2 sono assegnati 20 milioni di euro alla Regione Emilia Romagna per il ripristino dei danni e il ritorno alle normali condizioni dei territori della provincia di Ravenna colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni tra il 31 maggio e 1º giugno 2014, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, con apposita delibera del CIPE sono assegnati 20 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 1 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per il periodo di programmazione 2014-2020 come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in coerenza con le relative finalità. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31 comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

1-bis.0.5

ARRIGONI

Improponibile

Dopo l'**articolo 1-bis**, inserire il seguente:

«Art. 1-*ter.*

(Proroga stato di emergenza)

1. Lo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Rovigo, dichiarato con le delibere del Consiglio dei ministri del 22 e del 30 maggio 2012, e attualmente fissato fino al 31 dicembre 2014, è prorogato fino al 30 giugno 2016».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali)

1. Per l'anno 2014, al fine di assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che risultano ancora disponibili in relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamità naturali e quelle inutilizzate di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da destinare agli interventi di cui al comma 347 del medesimo articolo, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, affluiscono al predetto Fondo. Conseguentemente tali interventi, individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono revocati. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono più attivabili i mutui concessi in virtù di specifiche disposizioni normative adottate fino al 31 dicembre 2011 per far fronte a interventi di spesa a seguito di calamità naturali a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo quelli per i quali la procedura di attualizzazione sia già stata avviata alla predetta data di entrata in vigore.

1-*bis*. Il comma 5-*septies* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è sostituito dal seguente:

«*5-septies*. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità

naturali, è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nonché di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalità, affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-*quinquies* del presente articolo. Al Fondo per le emergenze nazionali affluiscono altresì le disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorché perenti, per la parte non più collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1-*ter*. I proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nell'esercizio finanziario 2014, nella misura di 100 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

1-*quater*. Al fine di garantire l'immediatezza degli interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dopo le parole: «per regolazioni debitorie pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate,» sono inserite le seguenti: «per trasferimenti destinati ad assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni,».

1-*quinquies*. Ad integrazione delle risorse recate per le finalità previste dalla lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, dal Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-*quinquies* del citato articolo 5 della legge n. 225 del 1992, le somme iscritte nei bilanci delle regioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito dell'accertamento di economie derivanti dalla completa attuazione di piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzate dalle medesime regioni per assicurare l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni prevista ai sensi della lettera *d)* del comma 2 del medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per gli eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2014, venga disposto il rientro nell'ordinario, e a tal fine sono riversate nelle contabilità speciali all'uopo istituite.

1-*sexies*. Al fine di limitare il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, riducendo, in tal modo, l'impiego del Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-*quinquies* del

medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, assicurando, senza soluzione di continuità, l'efficienza e l'attività del sistema di allertamento nazionale di cui all'articolo 3-*bis* della citata legge n. 225 del 1992, con particolare riguardo allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, della rete dei *radar* meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile ai sensi dell'articolo 3-*bis* della citata legge n. 225 del 1992, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire il contributo di cui al comma 1-*septies*.

1-*septies*. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1-*sexies* relativamente all'esercizio finanziario 2014, valutati in 6 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale per la protezione civile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

ARRIGONI

Improponibile

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Utilizzo economie per interventi connessi ad interventi calamitosi)

1. Le economie accertate sui bilanci delle Regioni alla data di entrata in vigore della presente legge e derivanti dall'attuazione di piani di interventi urgenti connessi agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzati dalle Regioni per assicurare il rapido avvio degli interventi urgenti connessi ad altri eventi calamitosi per i quali è dichiarato e vigente lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge e possono essere trasferite nelle contabilità speciali in essere, qualora istituite in attuazione delle ordinanze adottate ai sensi del richiamato articolo 5 per fronteggiare i predetti eventi calamitosi».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1518 e sui relativi emendamenti

La 1a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dai Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che:

- il comma 8-*bis* dell'articolo 1 sia accompagnato da un provvedimento attuativo che individui gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale interessato;
- il comma 9-*ter* dell'articolo 1 venga interpretato nel. senso che la rimodulazione riguardi il piano dì ammortamento, ove la sola quota di capitale abbia un importo costante, mentre il pagamento degli

interessi, opportunamente ricalcolati, sia effettuato entro la fine del 2014;
e con la seguente osservazione;
- in merito al comma 9 dell'articolo 1, recante la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai precedenti commi 5, 7 e 8, pari a complessivi 210 milioni di euro, si rileva che, per l'anno 2015, la disposizione autorizza l'utilizzo di somme già disponibili sulle giacenze di contabilità speciali esistenti in tesoreria e già scontate a legislazione vigente, configurando una modalità di copertura non pienamente conforme rispetto all'articolo 17 della legge di contabilità.
Per quanto riguarda gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,1.6,1.8,1.14,1.0.1,1.0.2, 1-*bis* .0.1, 1-*bis*.0.2, 1-*bis*.0.3, 1-*bis*.0.4, e 1-*bis*.0.5.
Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 2.0.1.
Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Bernini sul disegno di legge n. 1518

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a due anni dalla catastrofe che colpì l'Emilia-Romagna, molte cose sono state fatte e tante ancora restano da fare. Il terremoto del 20 e quello del 29 maggio 2012 hanno lasciato un segno indelebile nel cuore delle aree coinvolte ma anche dell'intera comunità italiana. E le 29 persone che hanno perso la vita, insieme con le 390 rimaste ferite, rappresentano senz'altro il dolore più grande di quei drammatici eventi. Le due maggiori scosse hanno inferto un colpo durissimo al tessuto vivo, sociale ed economico della Regione Emilia-Romagna: 58 Comuni colpiti, 800.000 le persone complessivamente coinvolte, 19.000 le famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni, 16.000 quelle che hanno chiesto assistenza immediata, 14.000 gli edifici residenziali danneggiati, 13.000 le attività economiche inagibili fra capannoni e impianti, aziende agricole, negozi, uffici. Più 1.500 edifici pubblici e strutture socio-sanitarie lesionati. Ciò per sottolineare che ad essere colpita è stata una zona densamente popolata e industrializzata, con un'agricoltura fiorente e un alto tasso di occupazione, che ha rappresentato e deve tornare a rappresentare il 2 per cento del Pil italiano. Ma gli emiliani, e non solo, si sono fin dai primi giorni rimboccati le maniche, e il fai da te dei cittadini ha dato un prezioso supporto al lavoro dei sindaci, della Protezione civile, della pubblica amministrazione e delle migliaia di volontari impegnati in tutti i territori.
A oggi, il totale delle risorse messe in campo per l'emergenza, l'avvio della ricostruzione e il rilancio dell'economia dei territori ammonta a circa 4 miliardi di euro, tra contributi pubblici e privati, e favorendo la realizzazione di progetti la ricostruzione di scuole, edifici pubblici e storici, impianti sportivi, ospedali, chiese, ponti. Grazie a finanziamenti pubblici, sono circa 4.000 le abitazioni tornate agibili (le famiglie sono dunque tornate nelle loro case).
Particolarmente generose sono state anche le donazioni ricevute da enti e privati: un totale di 8.911 donazioni che hanno raggiunto i 54 milioni e 245.000 euro, a cui sommare quelle di iniziative speciali e i contributi donati attraverso gli sms solidali (981.160).
Il provvedimento sul quale oggi siamo chiamati a esprimerci, onorevoli colleghi, certamente conferma l'impegno e la presenza dello Stato nella gestione del post terremoto, affianca la già comprovata solidarietà della società civile, e contiene norme importanti ed apprezzabili. Ad esempio, quelle che dispongono che il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato sia autorizzato ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali del gennaio 2014 e dalla tromba d'aria del maggio 2013. È senza dubbio un passo avanti notevole per permettere la prosecuzione di politiche di intervento nell'ambito di territori così duramente martoriati da eventi che sono, purtroppo, imprevedibili.
Ma questo decreto è importante perché veicola risorse per 210 milioni di euro, di cui 160 milioni nell'anno 2014 e 50 milioni nell'anno 2015; prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, eventi sismici e alluvionali; affida al Presidente della Regione, in coordinamento con il Commissario delegato all'emergenza idrogeologica, l'individuazione dei progetti cosiddetti

"cantierabili" necessari per la messa in sicurezza dei territori e delle risorse per il loro finanziamento; introduce per il 2014 una esclusione del Patto di stabilità interno di alcune spese finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi; e consente a determinati titolari di mutui, relativi ad edifici distrutti o inagibili, di richiedere la sospensione delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari.

È innegabile che quelli appena elencati siano tutti interventi utili, che vanno incontro alle necessità di cittadini, famiglie e imprese per consentire loro una ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro. Certo, sarebbe stato opportuno, come richiesto anche da alcuni colleghi della Camera che prima di noi hanno esaminato e licenziato questo testo, estendere le misure previste per l'Emilia-Romagna anche ad altre zone d'Italia duramente colpite da eventi calamitosi, prevedendo anche per loro iniziative legislative volte a razionalizzare e uniformare le procedure per l'attivazione di interventi nazionali di assistenza e di ricostruzione. Purtroppo non è stato possibile e le misure sono rimaste circoscritte al territorio dell'Emilia Romagna. Misure che, come dicevo, sono senz'altro positive.

Ma non possiamo, colleghi, sottrarci all'analisi di un aspetto fondamentale e a nostro avviso ancora troppo affidato al caso: le politiche di prevenzione. In un dossier a cura della Regione Emilia Romagna, che intende fare il punto a due anni dal sisma, è scritto che una delle sfide per il futuro è quella di "trasformare la prevenzione sismica (il costruito) e la prevenzione idraulica (il territorio) in occasione di sviluppo". È vero, aumentare la competitività territoriale dell'area del sisma, anche a partire dagli sforzi di ricostruzione in corso, è uno dei nodi centrali per le amministrazioni, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, gli enti pubblici e tutti coloro che svolgono una funzione attiva per lo sviluppo del territorio. La Regione ha fatto anche sapere che intende lanciare un piano strategico che guardi oltre la ricostruzione e si traduca in un programma di medio-lungo termine capace di innescare meccanismi che innalzino il livello di sicurezza, migliorino la qualità della vita e promuovano lo sviluppo economico e il rafforzamento competitivo. Ci auguriamo sia davvero così, e deve essere così, perché il tema dominante del legislatore statale deve essere proprio quello della prevenzione del rischio idrogeologico.

Gli strumenti e le risorse comprese nel provvedimento che oggi votiamo rappresentano un passo in avanti affinché la Regione torni ai livelli sociali ed economici antecedenti il sisma, forniscono un sostegno che speriamo rappresenti solo una parte degli interventi strutturali da destinare all'Emilia-Romagna e aiutano il coordinamento dell'azione del Governo, delle Regioni e degli enti locali.

Per tale motivo, signor presidente e onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, con la riserva di fare di più e meglio in futuro.

Documentazione allegata all'intervento del senatore Albertini su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Egregio signor Ministro, non posso che considerarmi estremamente insoddisfatto della sua risposta scritta perché gli approfondimenti della Direzione Generale Magistrati e dell'Ispettorato Generale tali non sono mai stati recependo in ogni punto "la dettagliata relazione difensiva" del Procuratore dott. Robledo, senza svolgere assolutamente autonome valutazioni.

Riguardo alle modalità di escussione del dott. Penco, infatti, si sono esclusivamente limitati a recepire gli atti, senza nessuna valutazione sugli stessi e fatto a mio avviso ancor più grave senza mai sentire il dott. Penco. Ovverossia senza mai sentire la persona che di fatto è stata sequestrata dal dott. Robledo ininterrottamente dalle ore 16 del 21 marzo 2003 alle ore 2.05 del giorno successivo.

Tale, peraltro, era la mia richiesta e cioè sapere perché sia riguardo agli emendamenti, sia riguardo alla questione Serravalle gli Ispettori non avessero escusso chi aveva subito il comportamento del magistrato.

Ovvio, infatti, che gli atti processuali singolarmente presi e slegati fra loro facciano apparire il tutto come consentito perché, come viene in essi riportato avremmo:

un primo interrogatorio del dott. Penco, tenutosi dalle ore 16 alle ore 19.30 del giorno 21 marzo 2003;

un sequestro di materiale al dott. Penco notificatogli alle ore 19.55 presso i suoi uffici al Comune di Milano e conclusosi alle ore 22.10 sempre del giorno 21 marzo 2003, durante il quale la parte veniva

coadiuvato dal suo collaboratore dott. Dossi;
un secondo interrogatorio del dott. Penco, apparentemente da lui stesso richiesto, iniziatosi alle ore 0.20 del giorno 22 marzo 2003 e conclusosi alle 2.05.
Se invece di basarsi esclusivamente sulle difese del dott. Robledo e sulla formalità degli atti, la Direzione Generale Magistrati e gli Ispettori avessero almeno visionato il fascicolo processuale innanzitutto si sarebbero accorti che non esisteva alcun avviso di convocazione del dott. Penco da parte della Procura della Repubblica per essere sentito, come persona informata sui fatti, alle ore 16 del giorno 21 marzo 2013.
Tanto non può che confermare quanto sempre sostenuto dal dott. Penco, ovverossia, di essere stato prelevato da agenti della Guardia di Finanza, mentre si trovava in ufficio in Comune, e di essere stato da loro accompagnato presso la Procura della Repubblica per essere sentito dal dott. Robledo.
Mi pare ovvio che il verbale di interrogatorio non riporti "le minacce di essere mandato in carcere" che il dott. Penco asserisce di aver ricevuto, ma tanto non vuol dire che non ci siano state ed una conferma la Direzione Generale Magistrati e gli Ispettori la potevano avere non certamente dalla difesa del dott. Robledo ma solo ed esclusivamente se avessero personalmente sentito la parte offesa o, quanto meno, avessero letto e fatto propria la registrazione da me effettuata delle dichiarazioni del dott. Penco di cui avevo fornito il resoconto stenografico e mi ero dichiarato disponibile a fornire la bobina.
Dichiarazioni che confermano, punto su punto, le minacce ed il sequestro di persona.
Non si venga, infatti, a dire che dopo il suo primo interrogatorio il dott. Penco sarebbe stato comunque libero di disporre di se dalle ore 19.30 alle ore 19.55 del giorno 21 marzo 2003 e dalle ore 22.10 del giorno 21 marzo alle ore 0.20 del giorno successivo, perché così risulterebbe dagli atti processuali acquisiti.
In ogni caso sarebbe bastato osservare, da parte della Direzione Generale Magistrati e degli Ispettori, che il decreto di sequestro non era stato già predisposto dal magistrato ma emesso solo dopo il primo interrogatorio del dott. Penco e, quindi, dopo le ore 19.30.
Poiché alle ore 19.30 di un venerdì (quale era il giorno 21 marzo) gli uffici comunali sono sicuramente chiusi come potevano militi della Guardia di Finanza, delegati ad eseguirlo, prevedere che alle 19.55, il dott. Penco dopo l'interrogatorio, invece di tornarsene a casa presso la propria famiglia, si sarebbe invece trovato in ufficio?
La realtà dei fatti è quindi quella che racconta il dott. Penco ovverossia che dopo il suo primo interrogatorio non fu lasciato libero ma gli fu detto di attendere (lui sostiene in una stanza controllato da un agente) che il dott. Robledo compilasse il decreto di sequestro per essere successivamente accompagnato dai militi della Guardia di Finanza in Comune perché gli stessi compissero le operazioni di sequestro.
Vero che il dott. Penco non richiese l'assistenza di un legale ma tanto è del tutto comprensibile anche sia in considerazione del fatto che egli non era un indagato ma una persona presumibilmente informata sui fatti sia in considerazione del fatto che difficilmente alle ore 19.55 (ricordiamolo di un venerdì) sia prontamente (per come espressamente previsto dall'art 250 c.p.p.) reperibile un legale.
Vero, invece, che il dott. Penco, a norma dell'art. 250 c.p.p., si fece assistere da persona di sua fiducia perché chiamò in Comune il suo collaboratore dott Dossi.
Se, come detto, invece di basarsi sulle sole difese del dott. Robledo la Direzione Generale Magistrati e gli Ispettori quanto meno avessero esaminato il fascicolo processuale si sarebbero accorti che anche nei confronti del dott. Dossi non esisteva agli atti alcun avviso di convocazione per essere sentito il giorno 21 marzo 2003.
Poiché lo stesso viene invece sentito, come persona informata sui fatti, in un interrogatorio iniziato alle ore 22.55 del giorno 21 marzo 2003 (ovverossia dopo le operazioni di chiusura dei sequestri) è intuitivo che lo stesso (unitamente al dott. Penco) venne condotto al Palazzo di Giustizia su disposizione del magistrato.
L'escussione da parte della Direzione Generale Magistrati e degli Ispettori del dott. Dossi avrebbe, ancora una volta, confermato che il dott. Penco non fu lasciato libero di disporre ma obbligato a

ritornare al Palazzo di Giustizia, per altro su una macchina della Guardia di Finanza !!!!
L'escussione del dott. Dossi avrebbe per altro dimostrato che anche lui, terminate alle 22,10 le operazioni di sequestro e prima di essere sentito alle ore 22.55 (in attesa che ritornasse il magistrato, che forse era andato a pranzo venne tenuto sotto osservazione da militari della Guardia di Finanza.
Poiché agli atti processuali non risulta che al dott. Dossi fosse stato, preventivamente, notificato l'avviso per essere sentito come persona informata sui fatti è un'evidenza che lo stesso venne condotto al Palazzo di Giustizia, dopo il sequestro, su disposizione dei magistrato ed unitamente al dott. Penco.
Ora, vero che all'inizio del suo secondo interrogatorio si dice che è il dott. Penco a voler rilasciare dichiarazioni spontanee ma tanto sembra più una frase di stile a giustificare l'operato del dott. Robiedo piuttosto che la realtà dei fatti visto che il dott. Penco, come da lui confermato, non è mai stato lasciato libero di disporre di se stesso.
È pacifico, allora, che se il fatto raffigura (come raffigura) il reato previsto dall'art. 605, 2°c. n. 2, allora i pubblici ufficiali cerchino innanzitutto di non farlo apparire come tale e, successivamente, sempre ne neghino la circostanza.
Signor Ministro, non mi posso assolutamente ritenere soddisfatto dagli accertamenti della Direzione Generale Magistrati e degli Ispettori del Ministero perché, come visto, tali non sono mai stati di fatto realmente effettuati.
Invece di avallare le tesi difensive del magistrato avrebbero, a mio avviso, fatto meglio a dire che non prendevano nemmeno in considerazione i fatti denunciati perché anche se veri (come sono veri) non erano comunque più di loro competenza in quanto l'azione disciplinare (come peraltro quella penale) essendo oramai trascorsi dieci anni, si doveva considerare prescritta.
Sicuramente non sono, però, disciplinarmente prescritte le questioni relative alla "*Serravalle*" e ai cd. "*derivati*".
In merito alla questione Serravalle, Lei signor Ministro mi scrive "La Procura di Milano ha ritenuto di non proseguire le indagini sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica condotta sulla congruità del prezzo di acquisto delle azioni. Dagli atti acquisiti dal Consiglio Superiore della Magistratura emerge che la Procura di Monza non ha - allo stato - elevata alcuna imputazione specifica nei riguardi di Penati, ma ha richiesto il suo rinvio a giudizio per ipotesi di reato diverse. Sulla vicenda, l'Ispettorato Generale ha sì rilevato la sussistenza di una inerzia obiettivamente pregiudizievole nella conclusione delle indagini (protrattesi oltre i termini previsti dalla legge), ma ha ritenuto che tale inerzia non appare "grave" ai sensi della normativa disciplinare in quanto le risultanze della consulenza tecnica non avrebbero comunque consentito l'utile prosecuzione delle indagini".
Signor Ministro, tali conclusioni Sue, del Consiglio Superiore della Magistratura e dell'Ispettorato Generale mi lasciano decisamente allibito perché contrarie alla realtà.
A parte lo stupore di veder pedissequamente ritrascritte alcune frasi contenute nelle memorie presentate dal dott. Robledo, nel marzo 2013, in una causa pendente avanti il Tribunale di Brescia, innanzitutto mi chiedo come l'Ispettorato Generale abbia potuto ritenere non grave l'inerzia del dott. Robledo "in quanto le risultanze della consulenza tecnica non avrebbero comunque consentito l'utile prosecuzione delle indagini".
Non è, comunque, colpa grave quella di non richiedere al Gip l'archiviazione e così non consentire alla parte offesa di esperire l'opposizione?
Tanto ancor più si dice perché, comunque, l'affermazione dell'Ispettorato Generale dimostra che lo stesso uniformandosi, ancora una volta, alle sole difese del dott. Robledo neppure sia andata a leggersi la consulenza tecnica che, a suo dire, non avrebbe consentito l'utile prosecuzione delle indagini.
Non esiste, infatti, affermazione più falsa di questa !!!
Già nella nostra interrogazione scritta avevamo fatto presente come neppure il dott. Robledo doveva aver attentamente letto la consulenza tecnica da lui fatta eseguire perché la parte che riteneva congruo il prezzo di acquisto delle azioni Serravalle era quella che si riferiva ad una possibilità di vendita tra privati ed era invece la stessa consulenza a ritenere incongruo (perché eccessivo) il prezzo di vendita in un'operazione effettuata da enti pubblici. Esemplare a questo riguardo è la citazione della pag. 28

dell'invito a dedurre redatto dalla Procura generale presso la Corte dei Conti di Lombardia: «L'incongruità del prezzo di compravendita delle azioni della SERRAVALLE ovvero il loro essere state valutate e pagate ad un prezzo ben superiore al prezzo di mercato risulta altresì dall'elaborato peritale redatto dai consulenti tecnici della Procura della Repubblica di Milano, ufficio inquirente al quale la vicenda in discorso è stata denunciata dallo stesso ex Sindaco Gabriele Albertini per gli eventuali aspetti penalmente rilevanti».

Non è quindi assolutamente vero che le risultanze della consulenza non avrebbero consentito l'utile prosecuzioni delle indagini che, se compiute per tempo invece di far dormire il fascicolo in attesa della prescrizione, avrebbe innanzitutto accertato (quanto poi accertato dal P.M. di Monza dott. Mapelli) che la Relazione della Vitale & Associati che certificava congruo il prezzo pagato era stata predatata in quanto eseguita dopo il 1 agosto 2005. Con la conseguenza che la delibera di giunta provinciale del 29 luglio, che in gran segreto, aveva deciso l'acquisto delle azioni e che indicava la relazione Vitale & Associati come ricevuta ed allegata, altro non era un falso in atto pubblico.

Signor Ministro voglio ricordare a Lei, ma più che altro all'Ispettorato Generale che anche la Corte dei Conti della Lombardia è arrivata alla stessa conclusione della Procura di Monza che: l'acquisto, da parte di Provincia di Milano, del pacchetto del 15 per cento delle azioni dell'Autostrada Milano Serravalle detenuta dal Gruppo Gavio, ha comportato almeno un danno erariale di oltre cento milioni di euro.

Per l'esattezza 119 milioni di euro spesi senza una reale legittima giustificazione che ha comportato un doppio danno erariale: quello di sopravvalutazione del prezzo delle azioni acquistate e quello di un deprezzamento del controvalore del pacchetto azionario detenuto dal Comune di Milano nella stessa società.

Mi chiedo come può l'Ispettorato Generale affermare che il P.M. di Milano non aveva, colpa la perizia, elementi per proseguire l'indagine quando, come detto tanto non era vero e già nella denuncia facevo presente quanto successivamente accertato dalla Corte dei Conti e dai Magistrati di Monza che nello stesso periodo vi era l'accordo tra Penati e Gavio per finanziare, con 50 milioni, la scalata alla Banca Nazionale del Lavoro da parte dell'Unipol di Giovanni Consorte. Circostanza, questa, confermata dalla dichiarazione resa, nel carcere di Monza dove era detenuto, dall'architetto Renato Sarno, l'uomo che la Procura di Monza ritiene "il collettore di tangenti e uomo di fiducia di Penati nella gestione di Milano-Serravalle".

Il Consiglio Superiore della Magistratura dice, ancora, che Penati è stato rinviato a giudizio per altri fatti, diversi dalla questione Serravalle dimenticandosi, però, che nel 2013 le indagini erano ancora in corso e portarono, appunto, nel febbraio di quell'anno all'arresto dell'arch. Renato Sarno che, nel suo interrogatorio, affermò: «le parole esatte di Penati furono: "lo ho dovuto comprare le azioni di Gavio. Non pensavo di spendere una cifra così consistente, ma non potevo sottrarmi perché l'acquisto mi venne imposto dai vertici del partito".»

Signor Ministro, possiamo credere o meno alle parole dell' Arch. Sarno, una cosa certa e che nello stesso periodo venni anch'io sentito, come persona informata sui fatti, dal dott. Mapelli e le posso assicurare che nel civile colloquio avuto con lo stesso (in quell'occasione era presente anche il mio legale) il Pubblico Ministero di Monza si lamentò del fatto che per sei anni "non si fosse fatto niente" e che siccome il GIP, contrariamente a lui, riteneva la corruzione e non la concussione il procedimento era inesorabilmente destinato alla prescrizione.

Possiamo allora, ancora una volta, veramente ritenere non grave l'inerzia del dott. Robledo?

L'ultima questione, cui facevo presente nella mia interpellanza era quella relativa ai "*derivati*" ove chiedevo se fosse corretto che un sostituto procuratore, molto probabilmente perché la circostanza avrebbe avuto un sicuro riscontro mediatico incriminasse tra i funzionari pubblici solo i diretti collaboratori del Sindaco, facesse eseguire sui loro beni dei sequestri, reclamasse il loro rinvio a giudizio, per poi, al dibattimento, non essendo emerse circostanze diverse da quelle già in atti delle indagini, chiedesse la loro assoluzione per non aver commesso i fatti.

Anche in questo caso la risposta da Lei data, signor Ministro, è assolutamente insoddisfacente

limitandosi a scrivere «*Quanto alla vicenda dei titoli "derivati" a seguito della memoria presentata dall'interrogante al Presidente del Collegio giudicante ... il Tribunale di Milano ha trasmesso gli atti alla Procura di Brescia per competenza*».

A parte il fatto che lei signor Ministro deve essere stato male informato in quanto non vi era, in primo grado, un Collegio giudicante bensì un Giudice monocratico e non è stato il Tribunale bensì, su richiesta del dott. Robledo, la Procura di Milano in persona del dott. Bruti Liberati (e forse oggi se ne duole) a trasmettere gli atti alla Procura di Brescia, vedo che comunque non ha risposto, in nessun modo, alla mia interrogazione.

In realtà bastava leggere la sentenza della Corte d'Appello di Milano n° 1937/2014 che ha assolto tutti gli imputati perché il fatto non sussiste per rispondermi che in effetti il comportamento del dott. Robledo lasciava alcune perplessità ma che comunque, il tutto, rientrava nelle libere insindacabili (almeno fino ad oggi) valutazioni del P.M., unico responsabile dell'azione penale.

Dico questo perché è la stessa sentenza della Corte d'Appello ad affermare che se il Pubblico Ministero avesse applicato i principi che governano l'azione penale, avrebbe dovuto, fin da subito, richiedere al Gip l'archiviazione del procedimento (cfr. pag. 164) e, in ogni caso, essendo inconsistente la sostenibilità tecnica del presupposto teorico dell'accusa si doveva arrivare ad "*un fulmineo dibattimento, con un altrettanto fulmineo proscioglimento*".(crfr. pag. 161)

È la stessa sentenza della Corte d'Appello a chiedersi, stupita, perché fra tutte le persone che, nell'ambito del Comune di Milano, si erano interessate dei derivati solo il dott. Porta, Direttore Generale pro tempore, ed il dott. Mauri, esperto esterno nominato dal Sindaco, quindi le persone più di fiducia del sottoscritto, dovessero risultare incriminate (cfr. pag. 282), quando altre persone che avevano sicure responsabilità (quanto meno omissive) venivano sentite come testi dell'accusa.

Signor Ministro, le potrei citare numerosi passaggi della sentenza della Corte d'Appello di Milano che criticano l'operato del dott. Robledo, accusandolo di trasformismo "anche perché nessuna prova viene portata dall'accusa a sostegno delle sue tesi" (cfr. pag.420) e che, comunque, ribadiscono l'inconsistenza delle sue accuse nei confronti del dott. Porta e del dott. Mauri "*che - ormai lo sappiamo - non ha tradito né la fiducia accordatagli dal compagno di ginnasio e di liceo* (il sottoscritto n.d.r.)*né la città di Milano*" (cfr. pag. 375).

Non voglio ulteriormente dilungarmi, anche in considerazione del fatto che la sentenza della Corte d'Appello non è ancora passata in giudicato però faccio questa mia ultima riflessione.

Signor Ministro non sono affatto d'accordo con chi vuole la responsabilità per colpa dei magistrati perché effettivamente potrebbe essere un limite alla loro funzione però un cittadino si aspetta che quando sbagliano ci sia un organo che prenda provvedimenti nei loro confronti e non una Direzione Generale Magistrati, un Consiglio Superiore della Magistratura, un Ispettorato Generale che Le facciano dire "*Tout va trés bien madame la Marquise*".

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1518:

sulla votazione finale, il senatore Manconi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bencini, Bitonci, Bubbico, Candiani, Cantini, Cassano, Centinaio, Ceroni, Ciampi, Crosio, Della Vedova, De Monte, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Donno, Fattori, Fedeli, Giacobbe, Idem, Malan, Marino Luigi, Martelli, Minniti, Monti, Munerato, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Ranucci, Rizzotti, Romani Maurizio, Romani Paolo, Spilabotte, Stucchi, Vicari e Volpi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bertuzzi, Catalfo, Corsini, Fazzone, Gambaro, Giro, Orellana, Puppato e Santangelo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Battista e Tonini, per attività dell'Assemblea Nato.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro ambiente
Ministro politiche agricole
Ministro sviluppo economico
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)
Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (1541)
(presentato in data 24/6/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
Commissioni 10° e 13° riunite
Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (1541)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento
(assegnato in data 25/06/2014).

Governo, trasmissione di documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 giugno 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 4a, alla 6a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. LXVII, n. 2).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Zanoni ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01057 del senatore Caleo ed altri.

Interrogazioni, nuovo destinatario

L'interrogazione 3-00913, del senatore Mazzoni, già indirizzata al Ministrodell'istruzione, dell'università e della ricerca, è invece rivolta al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Mozioni

CIAMPOLILLO, MORRA, AIROLA, GIROTTO, SCIBONA, BLUNDO, FATTORI, ENDRIZZI, MARTELLI, MANGILI, TAVERNA, GAETTI, MOLINARI, SERRA, VACCIANO, MARTON, CRIMI, CAPPELLETTI, SIMEONI, BOTTICI, CASTALDI, BULGARELLI, CATALFO, LUCIDI, BUCCARELLA, LEZZI, GIARRUSSO, PUGLIA, BERTOROTTA, MORONESE, PAGLINI, NUGNES - Il Senato,
premesso che:
nel corso delle indagini che hanno condotto all'arresto del presunto colpevole dell'omicidio di Yara Gambirasio, si è verificato un durissimo scontro di carattere istituzionale tra il Ministro dell'interno e la Procura della Repubblica di Bergamo;

il Ministro, infatti, attraverso il suo profilo *twitter*, mentre il soggetto fermato era ancora sottoposto ad interrogatorio da parte degli inquirenti, ha scritto: «Individuato l'assassino di Yara Gambirasio»;

con la grave, inopportuna ed intempestiva esternazione, il Ministro non solo ha qualificato come «assassino» un soggetto ancora sottoposto a fermo di polizia, in attesa della convalida di arresto da parte del giudice per le indagini preliminari, ma ha soprattutto rischiato di compromettere anni di rilevantissime indagini, agendo in aperto contrasto rispetto alla volontà degli organi inquirenti;

a tal riguardo, il Procuratore della Repubblica di Bergamo, ha avuto modo di dichiarare che: «Siamo in una fase delicatissima, prima di diffondere altri dettagli sull'indagine bisognerà attendere la convalida del fermo da parte del giudice per le indagini preliminari. Rispettiamo almeno la procedura e diamo all'indagato quel minimo di garanzie previste dalla legge». In particolare, riferendosi al Ministro dell'interno, ha affermato che «Era intenzione della procura mantenere il massimo riserbo. Questo anche a tutela dell'indagato in relazione al quale, secondo la Costituzione, esiste la presunzione di innocenza»;

considerato, dunque, che:

l'assoluta inadeguatezza dell'on. Alfano nel ricoprire il ruolo di Ministro dell'interno pare del tutto evidente: sia sotto il profilo istituzionale in sé, dichiarando «assassino» un soggetto ancora non sottoposto ad alcun processo penale, sia valutando la compromissione del fondamentale principio di leale collaborazione interistituzionale tra il Ministro stesso e la magistratura inquirente;

oltre alla violazione delle norme generali che regolano l'attività inquirente, potrebbe configurarsi da parte del Ministro la violazione dell'art. 329 del codice di procedura penale, rubricato «Obbligo di segreto», che dispone: «Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari»;

l'inopportuna ed intempestiva, oltre che del tutto inutile, rivelazione pubblica del Ministro, peraltro su un *account* privato di un *social network*, sotto il profilo strettamente funzionale ha rischiato di compromettere fatalmente le complesse operazioni investigative che, come noto, si sono caratterizzate per l'enorme mole di risorse umane e strumentali utilizzate;

valutato, inoltre, che l'avversione e l'ostilità del Ministro nei confronti della magistratura si era, peraltro, pubblicamente svelata nel maggio 2013, quando l'on. Alfano, dopo averlo annunciato sempre sul suo profilo *twitter*, aveva partecipato ad una manifestazione «contro l'uso politico della magistratura», immediatamente dopo la condanna di Silvio Berlusconi in appello per il processo sui diritti televisivi;

considerato, inoltre, che:

la totale inidoneità oggettiva e soggettiva del Ministro dell'interno è emersa, con forza, anche nella clamorosa vicenda della deportazione, nel maggio 2013, della signora Alma Shalabayeva e della figlia. Gli errori materiali ricadenti nella responsabilità politica del suo dicastero, le violazioni di normative ordinarie e costituzionali, nazionali ed europee, rischiarono di compromettere, fatalmente, le vite di una madre e di una bambina del tutto innocenti, oltre alla credibilità internazionale dell'Italia e delle sue istituzioni;

l'articolo 54 della Costituzione recita solennemente che «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge»;

tali circostanze, a partire dall'ultima in ordine temporale, denotano la totale inadeguatezza del Ministro dell'interno nel ricoprire l'incarico istituzionale, stante la totale assenza del senso di «disciplina», inteso come servizio, rigore, diligenza, cautela, scrupolosità, zelo e collaborazione istituzionale, imposto dalla Carta costituzionale: atti e fatti compiuti, che non consentono la ulteriore permanenza dell'on. Alfano in una carica di così grave responsabilità ed impegno;

visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica, esprime la propria sfiducia al Ministro dell'interno, on. Angelino Alfano, e lo impegna a rassegnare le proprie dimissioni.

(1-00285)

Interrogazioni

PEPE - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che da uniinchiesta de "Il Mattino" del 18 giugno 2014 a firma di Leandro del Gaudio si è appreso che il collaboratore di giustizia Antonio Iovine avrebbe raccontato di come con l'altra ex "primula rossa" Michele Zagaria, durante le vacanze estive del 2007, cominciò a lavorare sull'affare ecoballe. «Tutto era fondato sul sistema dei prestanome, Mastrominico aveva intestato alcuni terreni al fratello, alla moglie e alla moglie del fratello, in modo da incassare affitti molto remunerativi. Si partiva da un contratto decennale, 4 milioni di euro, che produceva una rendita di 400 mila euro l'anno, solo di fitto. Poi arrivarono i soldi per il cemento, le sponde, l'illuminazione, la messa in sicurezza»;

considerato che:

nel corso del 2007, con la saturazione delle discariche campane, si verificò una nuova crisi nella gestione dei rifiuti, che indusse il Governo Prodi ad intervenire direttamente individuando nuovi siti da destinare a discarica ed orientando la soluzione del problema verso la regionalizzazione dello smaltimento dei rifiuti, autorizzando la costruzione di 3 nuovi inceneritori e superando, in questo modo, l'impostazione della gestione commissariale di Antonio Bassolino, che ormai ruotava tutta intorno alla travagliata costruzione di un unico mega inceneritore ad Acerra. L'ordinanza per la costruzione degli inceneritori venne firmata il 31 gennaio 2008, mentre ancora il 25 gennaio 2008 la Giunta comunale di Napoli approvava una spesa di 228.000 euro per una "Analisi sulla percezione della qualità del proprio territorio/ambiente, durante l'emergenza rifiuti, da parte delle imprese e dei cittadini campani rispetto a quella dei cittadini del resto d'Italia", poi revocata;

per la gestione delle nuove criticità emerse, quindi, con ordinanza n. 3639 dell'11 gennaio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri Romano Prodi nominò il nuovo commissario per l'emergenza rifiuti l'ex capo della Polizia di Stato Gianni De Gennaro, con l'obiettivo di risolvere la situazione entro 4 mesi. Ripresero così i trasferimenti di rifiuti verso la Germania tramite ferrovia, con un costo nettamente inferiore rispetto a quanto il commissariato per l'emergenza spendeva per smaltirli in Campania. Inoltre vennero individuate ulteriori aree da adibire a discarica, tra le quali la discarica chiusa nel quartiere di Napoli Pianura, e successivamente una cava dismessa nel quartiere di Chiaiano, al confine con il comune di Marano di Napoli; ma subito montò la violenta protesta della cittadinanza locale. Il mandato del commissario venne nel frattempo prorogato alla scadenza dal dimissionario Governo Prodi, e la situazione, ancora lontana dall'essere risolta, degenerò con gravi ripercussioni sull'ordine pubblico;

tenuto conto che non esiste corruzione tra privati, che per ogni "privato corruttore" deve necessariamente esistere un corrotto nel pubblico, che se qualcuno ha comprato e fittiziamente intestato ad insospettabili dei terreni, come racconta il pentito Iovine, questi doveva necessariamente conoscerne le destinazioni d'uso ancora da definire e quindi doveva necessariamente avere accesso ai piani del commissario di Governo per l'emergenza dei rifiuti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano informati dei fatti;

se siano configurabili responsabilità politiche;

se il semplice sospetto che i fatti qui ipotizzati rispondano a verità determini la necessità di un'indagine della Commissione d'inchiesta sui reati connessi al ciclo dei rifiuti.

(3-01062)

PEPE - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il 22 giugno 2014 presso il circo Massimo di Roma si è tenuta la tappa italiana del concerto evento dei Rolling Stones;

il sindaco Ignazio Marino dichiarava trionfale: "Roma guadagnerà 25 milioni in un solo giorno grazie all'indotto del concerto dei Rolling Stones". In realtà la città incassava meno di 8.000 euro per

l'occupazione di suolo pubblico e circa 176.000 euro per i servizi accessori, a fronte di spese incalcolate e dei denunciati notevoli disagi per gli stessi operatori commerciali e turistici che non partecipavano all'affare, ma soprattutto a fronte di un incasso notevole rispetto agli oltre 70.000 spettatori e per un prezzo medio di 110 euro dei biglietti venduti al botteghino ad un prezzo tra i 70 e i 150 euro;
considerato che:
a quanto risulta all'interrogante, con riguardo alla tappa di Londra del *tour* , soltanto la prima voce sarebbe valsa 245.000 sterline, ovvero 306.000 euro;
lo stesso sindaco Marino avrebbe definito un errore storico la definizione delle tariffe;
il Comune di Roma ha spesso dimostrato ingenti problemi di bilancio e richiesto più e più volte l'aiuto dello Stato essendo, oramai storicamente, vicino al collasso finanziario, tanto da far scrivere in un articolo di Marco Palombi del 29 dicembre 2013 pubblicato su "il Fatto Quotidiano": «La prima legge Salva-Capitale arrivò cento anni fa, l'ultima venerdì per coprire il debito storico di dieci miliardi a cui si aggiunge quello di un miliardo lievitato dal 2008 a oggi. L'allora sindaco Gianni Alemanno e il Pd crearono una sorta di "bad company", ma da allora le cose sono peggiorate»,
si chiede di sapere:
se ai Ministri in indirizzo risulti che il minor introito per le casse pubbliche sia in qualche modo imputabile agli amministratori;
se non ritengano, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, di promuovere attività ispettive volte a verificare l'operato delle amministrazioni nella gestione della concessione dell'uso dei beni pubblici;
se non ritengano che l'incapacità gestionale conclamata della cosa pubblica non debba essere causa di commissariamento.
(3-01064)
PEZZOPANE, DIRINDIN, Stefano ESPOSITO, FAVERO, LIUZZI, LUCHERINI, MASTRANGELI , PADUA, PAGLIARI, RICCHIUTI, RUTA, SOLLO, TOCCI, VALENTINI - *Ai Ministri della difesa, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
Cosmo-SkyMed (primo sistema civile e militare di satelliti *radar* di osservazione terrestre) è la componente italiana di un sistema italo-francese, risultato di un accordo intergovernativo bilaterale Italia-Francia, siglato nel 2001 e ratificato con la legge 10 gennaio 2004, n. 20;
nel marzo 2013 la Thales Alenia Space ha firmato con l'Agenzia spaziale italiana (ASI) il programma relativo al rinnovo di Cosmo-SkyMed di seconda generazione, finanziato dai Ministeri della difesa e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
considerato che:
la direzione generale di Thales Alenia Space, nel corso di un incontro che si è tenuto il 9 giugno 2014 con le organizzazioni sindacali, ha manifestato alcune criticità a cui l'azienda deve far fronte, sia nel settore delle telecomunicazioni che in quello dell'elettronica che dipendono dal mancato via libera alla fase di industrializzazione del programma Cosmo-SkyMed;
a fronte di queste criticità l'azienda ha annunciato di voler avviare le procedure per l'apertura della cassa integrazione guadagni ordinaria di 13 settimane per 350 lavoratori: 190 sul sito di Roma, 80 sul sito de L'Aquila, 80 sul sito di Milano, mentre per il sito di Torino, visto l'esiguo numero di persone, queste saranno impiegate su altri programmi;
la motivazione ufficiale della cassa integrazione è la mancata erogazione della prevista *tranche* di finanziamento da parte dell'ASI per il programma Cosmo-SkyMed di seconda generazione;
la decisione aziendale rischia di far perdere in tempi brevi le competenze acquisite dalla Thales in anni di investimenti e ricerca, nonché le professionalità che fanno dell'impresa un centro di eccellenza mondiale in un settore altamente strategico per l'industria spaziale e per il Paese, con relative ricadute tecnologiche,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario intervenire con urgenza al fine di rifinanziare il progetto;

quali provvedimenti intendano adottare al fine di far rispettare gli accordi sottoscritti su Cosmo-SkyMed, che rimane un programma necessario per far mantenere all'Italia e all'industria nazionale un ruolo importante e strategico nel settore;
se intendano promuovere un incontro urgente con tutti i soggetti interessati e le parti sociali per scongiurare la cassa integrazione e le problematiche esposte e per trovare soluzioni finalizzate al rilancio del settore.
(3-01065)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

GRANAIOLA, MARCUCCI, CHITI, CANTINI, CALEO, ALBANO, AMATI, COLLINA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DIRINDIN, FAVERO, GINETTI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, PUGLISI, SILVESTRO, VALENTINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
venerdì 20 giugno 2014, un incendio ha devastato alcune carrozze dell'Intercity 522 Napoli-Sestri Levante che stava percorrendo il tratto della linea tirrenica fra Pisa e Viareggio, nel territorio comunale di Vecchiano, con 120 passeggeri a bordo, molti dei quali hanno testimoniato che fin dalla partenza, in Campania, nel treno si avvertiva un odore di bruciato;
fortunatamente non si sono registrati ustionati, anche se alcuni passeggeri sono stati soccorsi sul posto dai sanitari del servizio d'emergenza 118 per sintomi da intossicazione dovuti ai fumi sprigionatisi dal materiale in fiamme;
l'incendio, le cui cause sono ancora da chiarire, è scoppiato nella penultima carrozza del convoglio, costringendo il macchinista a fermare il treno all'altezza di Migliarino pisano e a far scendere i passeggeri lungo i binari della linea ferroviaria per permettere loro di mettersi in salvo;
secondo notizie di stampa una pattuglia della volante di Pisa si sarebbe accorta delle fiamme alte e dei passeggeri terrorizzati che picchiavano sui vetri tentando di romperli, tanto che un passeggero si sarebbe ferito a una mano nel tentativo di spaccare un finestrino per uscire;
pare, altresì, che il personale di bordo abbia fatto evacuare i passeggeri, mentre i due agenti della volante hanno rotto i finestrini con le torce e hanno aiutato i passeggeri della carrozza in fiamme a saltare giù dal treno;
il pronto intervento della polizia, del personale di bordo, dei vigili del fuoco e del personale sanitario ha impedito che l'incidente si trasformasse in una tragedia, ora si tratta di ricostruire con urgenza le diverse fasi di questo ulteriore grave episodio che getta nuovo allarme sui livelli di sicurezza delle ferrovie italiane;
la gravità dell'incidente si evince anche dall'impegno dei vigili del fuoco di Pisa che, arrivati sul posto alle ore 23,40, hanno concluso l'intervento alle ore 5 della mattina successiva;
"Il Tirreno" di domenica 22 giugno ha fatto rilevare che nella relazione del febbraio 2013, la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha prescritto a Trenitalia un controllo sui convogli dopo le manutenzioni;
la prescrizione, avvenuta a seguito del distacco della porta di un treno che era andata colpire un altro convoglio sulla tratta Roma-Firenze, all'altezza di Chiusi, consisteva nell'indicazione di «Introdurre una modifica/perfezionamento delle procedure del sistema di controllo, da parte del personale tecnico di Trenitalia, al termine delle lavorazioni delle ditte di subappalto, mediante una procedura operativa di check list»;
lo stesso quotidiano, in data 23 giugno, ha riportato le caratteristiche tecniche delle carrozze costruite nel 1987, come quella andata a fuoco la notte del 20 giugno: materiali «scelti in maniera da soddisfare la lotta al fuoco e la conseguente emissione di fumi e gas tossici» sono le specifiche tecniche delle carrozze ferroviarie Z1 entrate in servizio nel 1987;
l'informazione è reperibile nel volume "Nozioni sui veicoli Fs per viaggiatori", scritto per Editrice veneta da Evaristo Principe, ex dipendente di Ferrovie dello Stato che ha collaborato con la direzione dell'ex Servizio materiale e trazione di Firenze ed è autore di varie istruzioni di servizio delle Ferrovie, opera indispensabile per chi intenda addentrarsi tra gli incidenti ferroviari, per avere le prime

necessarie informazioni;
nel volume, il gruppo di carrozze cui appartiene quella danneggiata dall'incendio, è descritto così: «per limitare eventuali propagazioni dell'incendio le pareti divisorie tra i compartimenti e quelle di testa sono di tipo "resistenti al fuoco" ed una parte su tre del tipo a "spartifiamma"»;
ci si chiede come sia possibile che, date le specifiche tecniche, la carrozza si sia trasformata in pochi minuti in un tizzone ardente e che il fuoco si sia propagato anche ad altre carrozze;
l'incidente, avvenuto fortunatamente in una zona aperta e facilmente raggiungibile, avrebbe assunto dimensioni ben diverse se l'incendio si fosse sviluppato nel tratto successivo, dove la linea attraversa le lunghe e strette gallerie delle Cinque Terre in Liguria;
la tratta tirrenica è già stata segnata dalla tragedia del disastro ferroviario di Viareggio e il treno 522 Intercity Napoli-Sestri Levante è lo stesso (Intercity 546) che fu fermato poco prima dell'arrivo a Viareggio la notte della strage del 29 giugno 2009;
la tratta ferroviaria tirrenica si rivela ancora una volta una delle più pericolose della rete italiana, non all'altezza di sostenere l'alto traffico di merci e passeggeri su una linea vecchia e con materiale rotabile che non è dotato dei necessari sistemi di sicurezza e come è reso evidente da questo ultimo incidente, non gode di sufficienti controlli da parte di Trenitalia a valle delle manutenzioni,
si chiede di sapere:
quali misure urgenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Ministro in indirizzo intenda assumere affinché Trenitalia modifichi o perfezioni le procedure del sistema di controllo condotte da parte del proprio personale tecnico al termine delle lavorazioni delle ditte di subappalto, mediante una procedura operativa di *check list*;
quali misure di competenza intenda attuare per scongiurare altri incidenti sulla linea tirrenica, con particolare riguardo alla sicurezza della rete, del materiale rotabile e alla prevenzione antincendio, anche imponendo a Trenitalia la verifica sulla presenza di rilevatori di fumo, sulla qualità delle tappezzerie, degli arredi e sull'organizzazione dei soccorsi.
(3-01063)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ICHINO, BERGER, DALLA ZUANNA, LANZILLOTTA, LEPRI, MARAN, MERLONI, PAGANO, PARENTE, SANTINI, SUSTA, TONINI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
gli stessi firmatari del presente atto di sindacato ispettivo hanno presentato il 9 aprile 2014 l'interrogazione 4-02028, nella quale si chiedeva di sapere: quali fossero stati i motivi per i quali non era stato emanato entro il termine dovuto del 29 marzo 2014 il regolamento del Fondo per le politiche attive del lavoro istituito dal comma 215 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014); se, come ed entro quando il Ministro in indirizzo intendesse provvedere al riguardo, anche tenuto conto del fatto che nella medesima legge erano stati stanziati soltanto 50 milioni per le politiche attive del lavoro (misure per il reinserimento dei disoccupati nel tessuto produttivo), e in particolare per l'avvio della sperimentazione regionale del metodo di collocamento fondato sul "contratto di ricollocazione", a fronte di quasi un miliardo stanziato per le politiche passive (sostegno del reddito ai disoccupati); se non considerasse davvero preoccupante che persino quell'esiguo 5 per cento dello stanziamento complessivo per le politiche del lavoro, destinato alle politiche attive, rischiasse di finire con l'essere di fatto annullato per effetto di difficoltà o ritardi nell'attuazione della normativa che ha disposto lo stanziamento medesimo;
a tutt'oggi, né il regolamento è stato emanato, né l'interrogazione ha avuto risposta,
si chiede di sapere per quale motivo il Ministro in indirizzo non abbia emanato il citato regolamento.
(4-02383)

SCILIPOTI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno* - Premesso che:
la Corte di cassazione con sentenza n. 23881 del 15 novembre 2011, in riferimento ad un utente "seriale" multato, ha sancito un principio di fondamentale importanza, cioè che in ipotesi di violazioni multiple, di competenza di giudici di pace diversi, perché commesse in luoghi diversi, ciascuno dei

quali rientranti nella competenza di diversi uffici, il giudice di pace investito dell'opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale, deve emettere sentenza convocando le parti e non già un decreto di inammissibilità *inaudita altera parte*;

dello stesso tenore è numerosa giurisprudenza di merito, anche di diversi uffici di altrettanti giudici di pace, i quali hanno argomentato, nelle rispettive sentenze, che il sistema di rilevamento della velocità "Tutor", non consente un margine di sufficiente certezza né riguardo al luogo esatto in cui l'infrazione sarebbe stata commessa, né con riferimento alla stessa velocità sanzionata;

quanto sopra provoca l'ulteriore effetto di non poter individuare con sufficiente certezza il foro territorialmente competente e di dover indicare come competente l'ufficio del giudice di pace del luogo di residenza del trasgressore;

a riprova di ciò, il giudice di pace di Viterbo con sentenza n. 3641 del 15 ottobre 2008 ha proclamato: "La rilevazione dell'apparecchiatura Tutor non consente di conoscere il luogo esatto della violazione, quindi va applicato il principio del resto ormai accettato dalla normativa europea in tutti gli altri campi, che la competenza sia del luogo di residenza del consumatore (rectius trasgressore), in quanto in questa sede è avvenuta la notifica del provvedimento da impugnare. Ogni diversa applicazione prevista dalla vecchia 689/81 è certamente viziata per lesione del costituzionale diritto di facile accesso alla giurisdizione";

in data 26 maggio 2009 il giudice di pace di Ariano Irpino (Avellino) ha affermato che: "Il Tutor è un'apparecchiatura che non consente l'individuazione del luogo preciso della rilevazione della infrazione. Il cittadino non viene posto in grado di difendersi innanzi al suo giudice naturale. L'alternativa più favorevole è il ricorso al giudice del Comune di residenza, Foro peraltro previsto anche dal Codice";

in data 26 febbraio 2010 anche il giudice di pace di Tagliacozzo (L'Aquila) con sentenza n. 34 ha sancito che: "Il Tutor non permette di individuare con esattezza la località ove la violazione sia stata commessa e, conseguentemente, non consente di determinare la competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria davanti alla quale proporre ricorso per la eventuale contestazione del verbale";

considerato che:

fissare univocamente e per legge la competenza territoriale nelle mani di un solo giudice servirebbe a dare più vigore al comma 1 dell'art. 198 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modifiche), rubricato "Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie" e recante "Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo";

la contestazione immediata dell'infrazione, nei casi consentiti dalla legge, è effettuata sporadicamente ciò determinando la violazione dell'articolo 200 rubricato "Contestazione e verbalizzazione delle violazioni" del codice della strada, il quale stabilisce che essa deve essere immediata e contestata sia al trasgressore sia alla persona obbligata in solido;

l'articolo 201 del codice disciplina la notificazione delle violazioni, stabilendo che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve essere inviato, entro 90 giorni dall'accertamento, all'effettivo trasgressore ovvero a uno dei soggetti indicati dall'art. 196;

la Corte di cassazione, più volte, è intervenuta sulla questione, ribadendo la necessità dell'immediatezza della contestazione, da ultimo con la sentenza n. 4010 del 3 aprile 2000, al fine di garantire il principio generale di valenza costituzionale di difesa del cittadino e proclamando che, l'omessa immediata contestazione dell'infrazione rende illegittimo l'accertamento con conseguente nullità dell'impugnata sanzione;

tenuto conto che:

la stessa Corte, con la sentenza n. 11131 del 13 marzo 2009, ha inteso ribadire che tutti gli apparecchi rilevatori della velocità non visibili e non debitamente segnalati entro il margine di 400 metri, siano

illegittimi. Pertanto, illegittime dovranno essere tutte le rilevazioni effettuate nel caso in cui manchi la prova della visibilità dell'apparecchio e della sua collocazione entro 400 metri dal segnale indicatore relativo;
i giudici di pace di Portogruaro (Venezia) e di Bari, con relative sentenze n. 551 del 2005 e del 7 luglio 2005, hanno proclamato che quando si impugna un verbale di contestazione, sostenendo che l'apparecchiatura utilizzata potrebbe non essere perfettamente funzionante, è la resistente pubblica amministrazione a dover dare piena prova circa il corretto funzionamento del misuratore di velocità, delle modalità d'installazione dello stesso e della verifica dei presupposti attinenti alla sua perfetta funzionalità prima dell'utilizzo, mediante il deposito di tutta la documentazione, mentre, in mancanza di ciò, l'accertamento compiuto non può dirsi attendibile e, quindi, il verbale, nella fattispecie i verbali di contestazione vanno annullati,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare nell'ambito delle proprie attribuzioni al fine di rendere attuale ed effettiva la competenza di un solo giudice di pace nel caso di trasgressore seriale in relazione alla disciplina degli *autovelox* e dei Tutor;
quali iniziative intendano adottare al fine di dare la convalida dell'effettività alla contestazione immediata rafforzando il diritto di difesa del cittadino;
se non ritengano opportuno, ciascuno per la propria competenza, adottare le misure necessarie al fine di tutelare il consumatore sulla rete stradale nazionale e regionale, laddove la cartellonistica è inadeguata, dato che i relativi segnali, avendo la funzione di avvisare gli utenti della presenza di autovelox o Tutor, finiscono per non assolvere più a tale funzione se non saranno oscurati in assenza delle suddette apparecchiature e, viceversa, posti in modo visibile quando l'apparecchiatura sarà presente e funzionante, così da rendere effettivo il diritto d'informazione del cittadino;
quali iniziative intendano intraprendere al fine di apporre in modo ben visibile i segnali alla distanza di non oltre 400 metri, così come stabilito dalla sentenza n. 11131 del 2009 della Corte di cassazione.
(4-02384)
ARACRI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
in data 18 marzo 2014 è stata indetta da CONSIP una gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili adibiti prevalentemente ad ufficio in uso alle pubbliche amministrazioni, alle università ed agli enti di ricerca;
per tale gara il territorio nazionale viene suddiviso in 18 lotti, ognuno dei quali è compreso in un *range* di spesa tra 90.000.000 e 247.000.000 euro, per un totale di 2.200.000.000 euro;
la Commissione europea promuove la maggior partecipazione possibile alle gare pubbliche da parte delle piccole e medie imprese come sancito dallo "Small business act", contenente le linee guida per migliorare l'approccio politico globale allo spirito imprenditoriale e per valorizzare queste ultime attraverso il principio del "Think small first";
conseguenza di quanto sopra è riscontrabile nell'articolo 13, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese", che prevede, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri finanziari a carico dello Stato, provvedono "a suddividere gli appalti in lotti o lavorazioni funzionali" e "a semplificare l'accesso agli appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese, privilegiando associazioni temporanee di imprese, forme consortili e rete di impresa, nell'ambito della disciplina che regola la materia dei contratti pubblici";
la legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", nel modificare il decreto legislativo n. 163 del 2006 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

(cosiddetto Codice degli appalti) ha inserito, all'art. 2, comma 1-*bis*, la disposizione secondo cui "i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere la PMI";

all'art. 41, comma 2, del medesimo codice, è espressamente previsto che "sono illegittimi i criteri che fissano senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale". Emerge chiaramente che il concetto di "funzionalità", nella suddivisione di un appalto viene sempre inteso come divisione in parti che abbiano una loro autonomia, ovvero un'utilità, fruibilità e fattibilità singola;

alla luce delle considerazioni sopra esposte, non risulta funzionale la ripartizione in lotti così come operata da CONSIP, con il bando del 18 marzo 2014. Difatti questi ultimi non sono di entità, sia economica che geografica, idonea a garantire la partecipazione delle piccole e medie imprese, riguardano attività tra loro molto diverse (spaziando dalle pulizie, alle manutenzioni tecnologiche quali ascensori, impianti idraulici antincendio, controllo accessi riscaldamento raffreddamento) e non appare sussistere un'idonea motivazione a supporto della funzionalità della suddivisione;

a tale proposito la stazione appaltante CONSIP ha rinviato ad un'analisi economica, allo stato non conosciuta, di cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si è limitata a prendere atto, non motivando le ragioni della suddivisione in lotti geografici notevolmente ampi, sebbene l'appalto potrebbe essere frazionabile in unità meno estese dal punto di vista geografico e con contenuto merceologico omogeneo;

ciò nonostante nel disciplinare di gara si afferma che "al fine di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese, viene, nella gara, incentivata la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) o consorzi";

a tal fine non è prescritto, per la partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo di imprese, il possesso da parte delle relative imprese mandanti di percentuali minime del requisito di fatturato specifico in questione;

quest'ultima disposizione solo apparentemente è favorevole alla piccola e media impresa poiché gli importi di fatturato richiesti sono così alti (esse devono avere un fatturato inferiore a 10.000.000 euro secondo quanto stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE) da consentirne la partecipazione soltanto in associazione con una grande impresa, oppure mediante la creazione di un raggruppamento temporaneo di imprese in cui però devono confluire in numero talmente elevato da renderne di fatto impossibile la creazione;

si constata altresì che il bando di gara limita all'ultimo biennio la dimostrazione del fatturato richiesto ai concorrenti. Detto requisito è lesivo per le piccole e medie imprese, perché in caso di considerazione del limite minimo di fatturato relativo agli ultimi 2 esercizi piuttosto che agli ultimi 3, riduce il fatturato in favore di queste ultime;

anche in tema di garanzie fideiussorie la CONSIP assume un atteggiamento unico in Italia che colpisce in maniera iniqua il sistema della piccola e media impresa. Essa, discostandosi dalle previsioni dell'articolo 75 del Codice degli appalti, prevede che la garanzia venga emessa non solo a tutela della garanzia dell'offerta e a copertura del rischio connesso dal rifiuto della sottoscrizione del contratto, ma anche a tutela di eventuali dichiarazioni mendaci effettuate dai partecipanti;

ciò significa che una piccola-media impresa dovrebbe richiedere alla banca o ad una compagnia di assicurazione, di garantire che sia in regola con imposte, tasse e contributi INPS ed INAIL;

la CONSIP non ha considerato che la dichiarazione mendace è, di per sé, un reato e produce l'automatica esclusione dalla gara. Questo già la tutela sufficientemente e richiedere ulteriori garanzie finanziarie, tenuto conto della grave e perdurante congiuntura italiana attuale, equivale a stroncare le piccole e medie imprese e la concorrenza a beneficio unico dei grandi gruppi industriali che tutt'al più già operano in CONSIP,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per tutelare le piccole e medie imprese che rappresentano la maggior fonte di gettito per il nostro Paese;

se siano a conoscenza della mancata ottemperanza della normativa in materia di concorrenza da parte di CONSIP;
se corrisponda al vero che il mercato degli appalti pubblici di servizi agli immobili sia di fatto governato da grandi società, tutte già fornitrici CONSIP, e in questo quadro se sia un caso che il limite di aggiudicazione sia di 3 lotti per ciascun partecipante;
per quale motivo CONSIP, grazie alle idonee risorse tecniche ed economiche a disposizione per gestire gare, non abbia previsto per quella di cui in premessa la predisposizione di 30-35 lotti più omogenei e funzionali e pertanto realmente aperti alle piccole e medie imprese.
(4-02385)
AIROLA, LUCIDI, DONNO, MORONESE, SANTANGELO, FUCKSIA, MORRA, CASTALDI, MONTEVECCHI, BERTOROTTA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
si legge su un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 16 giugno 2014 che il regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sul diritto d'autore in vigore da alcuni mesi (di cui alla delibera n. 680/13/CONS) "comincia a mostrare il suo vero volto. Presentata come la panacea di tutti i mali della rete, e come modello della lotta alla pirateria, sta in verità dimostrando tutti i timori della vigilia, con qualche sorpresa in più";
in particolare, preoccupava, prima dell'entrata in vigore del regolamento per la tutela del diritto d'autore in rete, il potere che l'Autorità in questo modo si sarebbe conferito, ossia quello di ordinare la rimozione di qualsivoglia contenuto da *internet* senza aver bisogno dell'intervento della magistratura;
considerato che:
come si apprende dall'articolo sopra indicato, «Risorsedidattiche.net è un sito che mette a disposizione, come appare dalla prima pagina, dei bambini delle scuole primarie, alle famiglie agli insegnanti, schede didattiche per l'apprendimento. I singoli utenti inseriscono i materiali a titolo gratuito che sono condivisi a beneficio della collettività. È un sito molto frequentato soprattutto dai bambini delle scuole primarie, perché contiene un gran numero di esercizi gratuiti di inglese per la prima scuola dell'obbligo". Orbene l'Agcom, con la comunicazione di avvio di procedimento n. 42/2014, ha ordinato al *provider* Aruba di cancellare le schede gratuite relative ai seguenti temi: "La civiltà dei Greci - 3", "I Sumeri", "La civiltà degli Assiri", "Teoria del Big Bang", "Gli Etruschi", "Civiltà dei Greci - 4", "La preposizione", "La civiltà dei Greci", "I Babilonesi","L'Iliade". Il gestore del sito, a detta di Agcom, pur essendo presente un *form* per la segnalazione, non è stato nemmeno contattato. Senza entrare nel merito della questione, sembra però evidente che le immagini presenti sul sito, in bassa risoluzione, siano completamente gratuite e provengano da un altro sito da cui sono liberamente scaricabili (anche se il titolare del sito cita la legge sul diritto d'autore)»;
pertanto se il *provider* "Aruba", che non ha nulla a che vedere con la gestione del sito, non inibisce l'accesso alle schede rischia fino a 250.000 euro di multa e la denuncia all'autorità giudiziaria;
si tratta di uno solo delle decine di provvedimenti diretti a portali che non esercitano alcuna attività di pirateria, o che quantomeno appare fortemente improprio chiamare "pirati";
considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:
nonostante le rassicurazioni dell'Agcom, le nuove normative non vengono adoperate soltanto per combattere la pirateria in *internet*, ma per interventi a spettro molto più ampio;
la questione appare poco chiara per due motivi: in primo luogo, perché le immagini considerate in violazione paiono provenire da un sito che le mette a disposizione gratuitamente e liberamente; in secondo luogo, perché anziché contattare il gestore del sito l'Agcom si è rivolta al *provider* Aruba, intimandogli di bloccare l'accesso al materiale pena una multa che può arrivare sino a 250.000 euro;
quand'anche la violazione fosse reale, anziché un intervento spropositato e fuori bersaglio come questo, sarebbe stato meglio sentire che cosa il gestore del sito avesse da dire in proposito: probabilmente avrebbe accettato di rimuovere il materiale incriminato;
l'informazione e la diffusione di libero pensiero in rete sono ormai le ultime garanzie di libertà e democrazia rimaste nel nostro Paese, ormai catalogato come "Paese semi-libero";

si rischia così una sorta di oscurantismo e di regime del terrore in cui non è possibile combattere poteri che non rappresentano la società né politicamente, né giuridicamente e ormai neanche grazie alla libera informazione,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se non ritenga spropositato considerare un sito quale "Risorse didattiche" un "covo di pirati informatici" al pari di quelli che minacciano gli affari della case discografiche e cinematografiche, considerando che il sito è frequentato a fini didattici dagli alunni delle scuole primarie, dagli insegnanti e dalle famiglie;
se non ritenga inoltre che il principio della libera fruizione dei materiali didattici sia un presupposto che garantisce l'accesso democratico al sapere e che quindi vada salvaguardato in modo particolare;
se non intenda promuovere iniziative di competenza, anche di carattere normativo, per assicurare la tutela della libertà di espressione e di informazione sulla rete *internet*.
(4-02386)
STEFANI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
il 30 maggio 2014 il maltempo si e?, ancora una volta, accanito sul Veneto. In provincia di Vicenza, un violento nubifragio misto a grandine si è abbattuto sul territorio producendo ingenti danni;
i danni maggiori, come sempre avviene in questi casi, si sono registrati nel settore agricolo. Si tratta, infatti, dell'ennesimo evento atmosferico con conseguenze significative per gli agricoltori veneti;
le aree più colpite nel vicentino comprendono i comuni di Camisano vicentino, Gambellara, Montebello vicentino, Montegalda, Montegaldella, Quinto vicentino, Grisignano di Zocco, Vicenza, Castelgomberto, Arzignano, Montorso vicentino. Tra le colture maggiormente danneggiate ci sono soprattutto i vigneti ma anche frutteti, mais e grano. Da stime della Coldiretti è andato perso la metà del raccolto e molte piante dovranno essere ricollocate, in quanto i danni sono stati per lo più strutturali e tali da aver pregiudicato anche il raccolto per l'anno venturo;
i funzionari dell'Azienda veneta per i pagamenti in agricoltura di Vicenza dal 12 giugno 2014 hanno iniziato i sopralluoghi presso le aziende per la constatazione dei danni e per la determinazione delle aree;
gli agricoltori stanno verificando gli effetti dell'eccezionale grandinata, nella speranza che qualche coltura sia riuscita a rimanere indenne. Si sta cercando, ad esempio, di fare la potatura delle viti con la speranza di salvare le viti per l'anno prossimo;
per l'ennesima volta dunque l'agricoltura paga le conseguenze degli eventi naturali avversi, delle condizioni meteorologiche che fino a poco tempo fa potevano considerarsi straordinarie e, invece, ormai tendono ad assumere un carattere di ordinarietà continuando ad arrecare danni alle popolazioni, al territorio, all'agricoltura e alle imprese;
la Regione Veneto versa alle casse dello Stato circa 21 miliardi di euro all'anno ed è giusto che gran parte di queste risorse vengano reinvestite sul territorio per aiutare le popolazioni e le aziende proprio in queste occasioni,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno assumere provvedimenti, anche legislativi, che tengano in considerazione che oramai gli eventi meteorologici che colpiscono il nostro Paese non sono più da considerarsi eccezionali, nonché a prevedere misure per finanziare adeguatamente gli interventi utili a sostegno degli agricoltori veneti, che si trovano a fronteggiare le perdite dei loro raccolti, anche futuri, provocati dalla straordinaria grandinata.
(4-02387)
CERONI, PICCOLI, BIGNAMI, FUCKSIA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
con circolare n. 1278 del 21 settembre 2010, recante "Rinegoziazione dei prestiti della Cassa Depositi e Prestiti società per azioni, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539", la Cassa depositi e prestiti ha reso note le condizioni di rinegoziazione dei mutui contratti dagli enti locali con ammortamento a tasso di interesse

fisso, nei termini e con le modalità indicate per consentire agli enti locali di superare le difficoltà economiche del momento;
negli ultimi anni, i Governi che si sono succeduti, guidati da Mario Monti, Enrico Letta e, ora, Matteo Renzi, hanno operato tagli lineari ai trasferimenti nei confronti degli enti locali, ponendo questi ultimi nell'impossibilità di garantire persino i servizi essenziali ai cittadini;
dal 2010 al 2014 però, i tassi di interesse di mercato si sono progressivamente ridotti, come dimostrato dall'andamento di IRS, Euribor e BCE che rappresentano i principali tassi ufficiali di riferimento;
attualmente la Banca centrale europea richiede alle banche che hanno necessità di approvvigionamento di risorse un tasso d'interesse dello 0,150 per cento;
i tassi praticati dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui in essere, alle condizioni di mercato odierne e alla luce di quanto sopra riportato, risultano essere, a parere degli interroganti, usurari,
si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, affinché la Cassa depositi e prestiti proceda all'immediata riduzione dei tassi d'interesse sui mutui a tasso fisso con gli enti locali adeguandoli alle condizioni attuali del mercato.
(4-02388)
ICHINO, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, MARAN - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
nel 1997 la Regione Toscana ha istituito il parco regionale delle Alpi Apuane per salvaguardare una risorsa naturale, ambientale, paesaggistica, ricca di biodiversità, con un clima favorevole e propizio anche per la botanica (qui si trovano 3.000 specie floristiche delle 5.595 note in Italia, tra le quali 20 endemismi, e il maggior contingente di felci del patrimonio di felci italiane); nel 2012 il parco è entrato a far parte della rete dei geoparchi Unesco per l'importanza dei geotopi e geositi presenti;
nel parco sono presenti una zona di protezione speciale (ZPS), istituita a seguito della normativa europea della rete "Natura 2000", che abbraccia l'88 per cento dell'area, e ben 18 siti di interesse comunitario (SIC), che si sovrappongono in massima parte alla ZPS;
date le loro caratteristiche litologiche, nelle Alpi Apuane è molto diffuso il fenomeno del carsismo; nel parco si trovano: l'Antro del Corchia, il complesso carsico più importante d'Italia, esplorato per 53 chilometri; l'abisso più profondo d'Italia (abisso "Paolo Roversi" con 1.350 metri di dislivello); ben 13 abissi profondi più di 1.000 metri; sono state censite dalla Federazione speleologica oltre 2.000 cavità (il 40 per cento delle quali con imbocco tra i 1.400 e i 1.600 metri di quota sul livello del mare) e almeno 180 doline, particolarmente addensate nell'area di Carcaraia. Questo mondo sotterraneo ha protetto il territorio, in occasione della nota alluvione del Cardoso, funzionando da cassa di espansione e laminando la piena;
nel parco si trovano anche 30 sorgenti carsiche: la principale è quella del Frigido di Forno (Massa), la più importante della Toscana per portata (1.550 litri al secondo di portata media annua); ma non da meno è quella della Pollaccia (Stazzema) con 800 litri al secondo, tuttora fonte di alimentazione del bacino idroelettrico di Isola santa e già nel 1861 nel progetto di un acquedotto lungo oltre 100 chilometri per soddisfare il fabbisogno di Firenze allora capitale d'Italia; a causa delle elevatissime fratturazioni e di questo complesso mondo sotterraneo, ancora in gran parte da scoprire, l'acqua piovana che scende sul territorio della Garfagnana (provincia di Lucca) sfocia anche a decine di chilometri di distanza, sia sull'opposto versante marino massese, sia in Lunigiana, a Equi Terme (provincia di Massa-Carrara);
il parco, istituito sulla spinta di una legge di iniziativa popolare, ha mantenuto la presenza delle cave marmifere al suo interno come "aree contigue": si contano una settantina di cave attive, alcune in cresta, altre al di sopra dei 1.200 metri di altezza, altre che hanno alterato il crinale e abbassato un passo (è il caso della cava di passo Focolaccia, già a 1.650 metri, oggi è 70 metri più in basso), altre situate nei circhi glaciali o a ridosso di grotte accatastate, i cui ingressi sono spesso occlusi dalle lavorazioni, altre ancora che hanno invaso con i detriti i torrenti, sepolto sorgenti (ad esempio quella del canale del Giardino, sopra Ruosina) e geositi (le cosiddette Marmitte dei giganti, nella zona di

Arni); a giudizio degli interroganti indicare le zone estrattive come "aree contigue di cava" costituisce una scelta lessicale ambigua e fuorviante, poiché fa supporre che queste zone siano adiacenti al parco, cioè esterne al suo perimetro, mentre si tratta in realtà di aree intercluse in esso;

al momento della istituzione dei SIC e della ZPS non si è tenuto conto della realtà estrattiva, cosicché oggi i bacini sono incistati in queste aree, che dovrebbero invece costituire un *continuum* coerente; nonostante l'istituzione dei siti protetti, l'attività estrattiva è aumentata e sono state riaperte diverse cave; ciò è dovuto principalmente alle macchine sempre più potenti, aggressive e veloci, le quali portano allo sfruttamento intensivo dei giacimenti, che si impoveriscono rapidamente; l'evoluzione tecnologica consente altresì un accesso relativamente facile a zone prima difficilmente raggiungibili; non bisogna, però, dimenticare che il marmo è risorsa naturale non rigenerabile e che, pertanto, ciò che si asporta sparisce definitivamente: in altre parole, più crude ma vere, ciò significa che quella che viene comunemente definita produzione è in realtà distruzione;

in alcuni siti si scava nonostante il marmo presenti molte fessurazioni, con l'evidente scopo di ricavare detrito per fare carbonato di calcio: è il caso del bacino del Sagro (oltre i 1.200 metri di quota, situato alla base del monte omonimo alle spalle dell'area estrattiva di Carrara), o di alcune cave in Garfagnana dove il marmo è scadente; a Minucciano si è costituita "Mi.Gra.", una società di frantumazione compartecipata tra Comune, un privato e Kerakoll SpA; la Regione Toscana ha finanziato la costruzione di una ferrovia che da Pieve San Lorenzo trasferisce il materiale direttamente dall'azienda Mi.Gra. allo stabilimento Kerakoll di Sassuolo; il parco ha permesso di togliere tutti i ravaneti presenti, consentendo che ogni giorno possano passare fino a 100 *camion* dentro l'area protetta, contro corrispettivo del 2 per cento degli utili della società Mi.Gra.;

come è noto la segagione del marmo ha bisogno di acqua per raffreddare gli elementi in attrito; così i fanghi che derivano dal taglio (marmettola), anche per l'incuria degli operatori, attraverso le fratture carsiche penetrano nel sottosuolo e, per effetto di cementificazione, vanno a intasare e ad alterare le condotte più piccole: in questo modo viene messa in pericolo la vita di particolari specie endemiche e rare, come la Bombina pachibus o il Triturus apuanus. I fanghi, che non contengono solo polvere di marmo ma anche residui di metalli pesanti, scendono fino a raggiungere la sezione basale degli acquiferi, dove si sedimentano alterando i fondali dei depositi, e in parte vengono restituiti alle sorgenti dando una colorazione bianca ai fiumi e ai torrenti; in questo modo viene messa in pericolo la vita biologica dei corsi d'acqua con gli effetti descritti prima per il sottosuolo; ma l'insidia più grave è, ovviamente, per un bene primario come l'acqua, per il suo uso umano, per una risorsa vitale che appartiene a tutti, non solo a quelli della generazione attuale; al riguardo è doveroso rammentare che l'Antro del Corchia, in diretta connessione con le cave sovrastanti, in più di un'occasione è stato chiuso ai visitatori per la presenza di forti odori di idrocarburi; la stessa cosa è accaduta in altri siti meno noti e non frequentati dai turisti;

le prescrizioni emanate dall'ente parco nella valutazione di impatto ambientale e nella valutazione di incidenza dei piani estrattivi non sembrano adeguate; a giudizio degli interroganti in alcuni casi oltrepassano il limite del ridicolo, come quando raccomandano di oliare i macchinari per non disturbare la fauna, quasi che in un cantiere di cava non ci siano altri rumori; lo stesso si dica del divieto di sparare mine nel periodo di nidificazione dell'aquila reale, o di avvisare in caso di intercettazione di litoclasi (fratture) e variare il piano estrattivo, mentre è notorio che le prescrizioni non vengono rispettate; il monitoraggio permanente delle acque si riduce a indagini con spore per individuare correlazioni tra cava e sorgente ogni 3 anni: ebbene, sono state individuate con analisi anche dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana le correlazioni tra cave Tavolini e Antro del Corchia, della cava Padulello (a 1.400 metri di altezza sul monte Tambura) con la sorgente del Frigido di Forno, delle cave della Rocchetta con la sorgente del Cartaro (acquedotto della città di Massa), della cava Cervaiole sul monte Altissimo con il canale del Giardino; nonostante questo l'attività estrattiva prosegue indisturbata, anzi accresciuta, tanto che l'ente parco ha recentemente attivato una procedura di ripristino ambientale, ma con contemporaneo permesso di scavare il 30 per cento di quanto era stato realizzato nel periodo di attività;

il Consiglio di Stato nella recente sentenza 29 aprile 2014, n. 2222, ha statuito che il paesaggio è un bene primario e assoluto e come tale deve prevalere su gli altri interessi pubblici e privati;

"Italia Nostra" *onlus* ha sollecitato la Commissione Ambiente a Bruxelles ad aprire una procedura di infrazione contro la Regione Toscana, inviando recentemente altra cospicua documentazione che si aggiunge a quella presentata a partire dal 2012, dopo che la Commissione ha aperto la pratica a seguito della segnalazione di un consigliere dell'associazione per mancata tutela di SIC e ZPS, inquinamento delle acque carsiche e di superficie e violazione del principio di precauzione;

contemporaneamente Italia Nostra ha chiesto che venisse aperta una procedura di infrazione contro il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per violazione dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 (fatto proprio dalla Regione Toscana), che precisa che in ZSC e ZPS vige, tra l'altro (punto n), il divieto di "apertura di nuove cave e ampliamenti di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto", ivi compresi gli ambiti individuati nella carta delle risorse del piano regionale delle attività estrattive, a condizione che risulti accertata e verificata l'idoneità al loro successivo inserimento nelle carte dei giacimenti e delle cave e bacini estrattivi, "prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell'intervento; (...) sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia orientata a fini naturalistici" e sia compatibile con gli obiettivi di conservazione delle specie prioritarie,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che in questo modo si vanifichi ogni concreta forma di tutela delle zone speciali di conservazione e di protezione speciale, consentendo alle cave presenti nei piani regolatori dei Comuni di intensificare la propria attività o di essere riaperte;

se siano a conoscenza del fatto che il decreto citato era stato emanato a seguito di una procedura di infrazione aperta contro lo stesso Ministero dell'ambiente, per mancata tutela dei siti a tutela speciale;

se siano a conoscenza del fatto che il direttore del parco delle Alpi Apuane, nel disegnare la ZPS, confessando il proprio intendimento contrario alla funzione attribuitagli, ha così descritto il modo del tutto improprio in cui ha operato: "Nella fase di adeguamento puntuale dei limiti della ZPS - avvenuta intorno al 2001 - l'Ufficio di Direzione del Parco era riuscito a scontornare, dall'area di protezione, i possibili sviluppi estrattivi, a quel tempo conosciuti e convenuti";

se non ritengano urgente elaborare e concordare con la Regione Toscana e con i Comuni interessati misure che assicurino il necessario assoggettamento delle attività estrattive alle condizioni indispensabili per la tutela prioritaria del patrimonio ambientale e naturalistico delle Alpi Apuane;

che cosa intendano comunque fare per evitare l'apertura di una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea per violazione dei siti Natura 2000, devastazione dell'ambiente e inquinamento delle acque.

(4-02389)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

4ª Commissione permanente(Difesa):

3-01065, della senatrice Pezzopane ed altri, sul rispetto degli accordi sottoscritti in merito al programma Cosmo-Skymed.

1.5.2.2. Seduta n. 270 (pom.) del 25/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

270a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2014
(Pomeridiana)

_____

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 271 del 26 giugno 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,31)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

ROSSI Luciano *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Luciano *(NCD)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,37)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1326) ***Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo***

(211) ***TONINI. - Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale***

(558) ***ROMANO ed altri. - Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo***

(1309) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale*** *(Relazione orale)***(ore 16,37)**

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1326

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, ci troviamo oggi a discutere un tema importante come quello che vede la partecipazione dell'Italia e quindi la promozione di progetti di cooperazione internazionale. Questo tema è intimamente legato alla politica del Movimento 5 Stelle e, in effetti, il mio lavoro emendativo è stato proprio un tentativo di tradurre i principi del Movimento stesso nel linguaggio e negli schemi propri della cooperazione internazionale.

Questo è stato fatto, in primo luogo, tentando di introdurre in maniera vincolante i temi, ad esempio, della tutela dei diritti umani, del rispetto dei lavoratori, della tutela dei minori, della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e della tutela ambientale. Il tutto in un contesto generale e in un'ottica che va sotto il criterio generale della responsabilità sociale. Ma molti degli emendamenti nascono da considerazioni personali molto vicine al punto d'arrivo del nostro cooperare.

Per questo, assolvo al mio ruolo di portavoce leggendo quanto scrive Stefano, un cooperante in Africa: «La mia esperienza di cooperante in Africa equatoriale negli anni mi ha aiutato a focalizzare meglio quale fosse il vero senso di ciò che facevo in quei luoghi. Che senso ha, infatti, portare il proprio sostegno in un Paese privo di ogni più basilare infrastruttura, quando proprio a causa di noi popoli civilizzati tali infrastrutture vengono a mancare o sono quantomeno negate agli autoctoni? La

cooperazione internazionale esiste proprio grazie alla depredazione perpetrata dai popoli civilizzati ai danni di chi non ha accesso e non ha saputo difendersi di fronte alla nostra arroganza e alla nostra tecnologia.

Ecco dunque che il termine cooperazione dovrebbe significare condivisione di conoscenze e non supporto ad un Paese dopo che è stato dilaniato da guerre o carestie, dettate da leggi economiche e di mercato utili soltanto a generare profitto sulle spalle della povera gente.

Investire nella cooperazione internazionale è un *business* in grado di fruttare lauti compensi, ma esiste anche l'altro lato della medaglia: chi comprende il vero senso della cooperazione e le radici della sua presenza riesce a far nascere scambi interculturali in grado di condizionare intere società, attraverso l'arricchimento reciproco.

Cooperare è dunque portare alla luce ciò che non si conosce in merito a chi si desidera andare ad aiutare. Tale ricerca inizia innanzitutto dentro l'animo umano, vittima sempre più spesso di sensi di colpa e di prese di coscienza e dunque desideroso di apportare il proprio aiuto, come se volesse riscattarsi di danni che, individualmente, non ha mai compiuto in modo diretto.

Con le nostre azioni quotidiane siamo complici indiretti, invece, di un sistema basato prioritariamente sullo sfruttamento di territori e persone, prevaricando su ogni umano diritto. Tutto ciò non potrà non avere effetti che si ritorceranno su chi compie tali malefatte, ma, per adesso, sembra che ci consoliamo con la cooperazione.

La vera cooperazione dunque, dovrebbe essere esercitata qui, nel nostro Paese, attraverso una corretta informazione di ciò che realmente sta avvenendo nel mondo, ma anche promulgando leggi che sanzionano chi sfrutta i territori in difficoltà e che favoriscono il mercato di chi invece opera nel rispetto del diritto dell'uomo e dell'*habitat* che lo ospita.

Altro aspetto fondamentale della cooperazione è imparare a conoscere la radice del problema, spesso troppo distante dal mero fatto di fronte al quale si trova il cooperante: saper cogliere tale radice infatti, significa estirpare il male all'origine, favorendo così uno sviluppo autonomo, in grado di camminare con le proprie gambe».

Dice Stefano: «Spesso, in cuor mio, ho desiderato che i luoghi che mi ospitavano non avessero dovuto aver bisogno del mio supporto, proprio perché la mia presenza lì era l'apice di secoli di colonizzazione, sfruttamento e guerre causate dall'uomo bianco.

Se cooperare significa operare insieme, perché deve essere soltanto unilaterale la cooperazione? Perché non ospitiamo i nostri fratelli africani, asiatici o di qualunque altra parte del mondo affinché possano istruirci sulla loro cultura e sulle loro tradizioni? Perché non lasciamo che loro vengano a fare cooperazione da noi? Forse perché riteniamo di non avere bisogno del loro aiuto? Eppure, quando la loro manodopera ci serve qui in Italia non esitiamo ad assumerli, magari nuovamente sottocosto, continuando il loro sfruttamento anche qui, nella nostra Nazione.

Com'è strano dunque il mondo della cooperazione!

Quando ero in Africa molte, troppe volte il mio arrivo era accolto nei villaggi come un salvatore in grado di risolvere ogni problema; questa etichetta non mi è mai piaciuta, poiché ho sempre operato per dare un contributo risolutivo, ma non salvifico. È bene infatti che ci sia l'apporto economico di chi dispone del denaro, ma è altrettanto importante che chi riceve l'aiuto si adoperi per realizzare la propria salvezza, contribuendo così alla realizzazione di un progetto comune, ottenuto cooperando.

Infine, cosa di non poco conto, l'arricchimento col quale si ritorna in Europa dopo anni di cooperazione è a dir poco smisurato: paradossalmente infatti, si scopre che ciò che si è dato, è ben poca cosa in relazione a ciò che si è ricevuto».

Questo mi scrive Stefano. Partendo da queste considerazioni si può facilmente immaginare una cooperazione che sia veramente consapevole, ad esempio anche dei nostri atteggiamenti politici e industriali verso alcuni Paesi, e che non ponga gli sforzi della cooperazione in conflitto di interessi con altri; di questo, signor Vice Ministro abbiamo lungamente discusso in Commissione.

Allo stesso tempo è importante la figura dei cooperanti relegati ancora ad un ruolo di volontari seppur

inseriti in un contesto internazionale e in architetture burocratiche e remunerative che vanno ben oltre il concetto di volontariato. Ancora più in dettaglio mi è sembrato allora importante portare alla luce anche il lavoro di tante persone cooperanti che muovono in piccole realtà. Ecco allora un altro attivista, Mario, un medico ostetrico cooperante in Africa: «Essere una piccola associazione che opera nei Paesi del sud del mondo ha i suoi vantaggi: prima di tutto il contatto con la gente del posto, entrare in sintonia con loro ed essere accettati come fratelli diversi, che hanno avuto più fortuna, ma che sanno anche volgersi indietro ad aspettare chi fa fatica ad arrivare. E, proprio per questo, avere l'umiltà di chiedere di cosa si ha bisogno, non imporre dall'alto della propria capacità economica, ma condividere le scelte mirando solo ed esclusivamente alle reali necessità. Trovare la strada migliore per garantire la continuità dell'opera intrapresa; non il mordi e fuggi, non le cattedrali nel deserto delle grandi NGO internazionali, non le montagne di carte piene di buone intenzioni e di grafici su come realizzarle, ma semplice contributo fattivo, reale, di impatto immediato e in grado di migliorare da subito la qualità della vita. Fare scuola, insegnare a mantenere ciò che è stato realizzato, a riparare ciò che col tempo può rompersi, ad affrancarsi dall'essere dipendenti dal "*musungu*" con i soldi, che viene da lontano e lontano se ne ritorna. Il contatto umano che ricevi in questi luoghi non ha prezzo; e non ti senti importante, tutt'altro».

Continua ancora Mario: «Una volta guarii un vecchio da una brutta infezione agli occhi e così tornò a vederci abbastanza da non essere di peso agli altri. Non mi disse grazie, mi disse: "Ringrazio Dio che ti ha mandato". Questo è il senso di fare cooperazione».

Chiudo con una mia considerazione personale: anche sotto questi aspetti vorrei sottolineare l'importanza dell'aver collaborato insieme ai miei colleghi in Commissione alla redazione di questo testo su cui ci sentiamo di avere inciso in maniera efficace.

Sottolineo, infine, l'importanza di aver inserito nel disegno di legge un intervento volto alla creazione di una maggior tutela del ruolo dei cooperanti. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Razzi. Ne ha facoltà.

RAZZI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signor Vice Ministro, colleghi senatori, il disegno di legge n. 1326 sulla disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo è un'innovazione attesa da troppi anni, che potrebbe ridare interesse e nuovo slancio alla cooperazione allo sviluppo.

Il disegno di legge delinea una nuova architettura di *governance* del sistema della cooperazione, la cui coerenza e coordinamento delle politiche saranno garantiti attraverso il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo. Inoltre, la nascita di un'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, peraltro già presente in tutti i principali Paesi europei, consentirà di poterci cimentare con le modalità innovative tuttora esistenti e non proprio compatibili con l'impianto normativo attuale. L'Agenzia lavorerà assieme al Ministero degli esteri in un apposito Comitato congiunto, con la partecipazione del Parlamento, con funzioni di indirizzo e di controllo sul documento triennale di programmazione.

Oggi dunque è arrivato il momento per una riforma essenziale, necessaria e improrogabile. Il disegno di legge di oggi va nella giusta direzione e rappresenta un punto di svolta. Fino ad oggi soltanto il 10 per cento dei 3,5 miliardi di euro destinati alla cooperazione è stato gestito in autonomia dal Ministero degli affari esteri; il restante 90 per cento è stato affidato ai vari Ministeri che vi partecipano, i quali operano di propria iniziativa, scegliendo le linee di intervento a piacimento e finanziando le politiche che ritengono più opportune. Sono stati dunque sganciati da qualsivoglia sistema di coordinamento.

La cooperazione allo sviluppo pone al centro la persona umana nella fattispecie individuale e comunitaria, su ispirazione dei principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per ridurre la povertà e le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile; tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo e i principi di democrazia e dello Stato di diritto; prevenire i conflitti e sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.

I principali punti, che rappresentano un salto di qualità nella *governance* complessiva della cooperazione pubblica allo sviluppo, possono essere riassunti nelle definizioni: di un Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, mantenendo il legame con la politica estera, ma riconoscendo alla cooperazione una dignità particolare e politicamente prioritaria (articolo 10); della responsabilità politica, con il riferimento ad un Vice Ministro al quale sono delegate le competenze del Ministro in materia di cooperazione allo sviluppo; del lavoro politico-diplomatico e non più gestionale del Ministero degli affari esteri e della sua Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (articolo 19); del luogo interministeriale dell'indirizzo politico, della programmazione con visione triennale, della coerenza delle politiche governative con le finalità della cooperazione allo sviluppo (articoli 11 e 14); dei poteri di indirizzo e controllo del Parlamento (articolo 12); degli stanziamenti annuali complessivi, accompagnati da una relazione allegata alla legge di stabilità, assicurando unitarietà e rilevanza politica e programmatica alla cooperazione allo sviluppo (articolo 13); dell'autonomia organizzativa, gestionale e di bilancio dell'Agenzia per assicurare unitarietà, efficienza gestionale, economicità, trasparenza, controllo e valutazione dell'efficacia dei risultati (articolo 16); della partecipazione dei soggetti pubblici e privati, *no profit* e *profit*, alla definizione delle strategie, delle linee di indirizzo, della programmazione, delle forme di intervento, della valutazione dell'efficacia, attraverso pareri e approfondimenti (articolo 15); del riconoscimento particolare dato alle organizzazioni della società civile, pur normato e definito, con l'iscrizione da parte dell'Agenzia all'albo dei soggetti ritenuti ammissibili, per validità e capacità (articolo 24).

Il nostro Paese, signor Presidente e colleghi senatori, ha sempre ispirato sentimenti di cooperazione e di soccorso, mostrando una sensibilità assai pronunciata circa i principi ispiratori enunciati dal disegno di legge in esame; sensibilità insita nella nostra Carta costituzionale e nel DNA dell'intero popolo italiano. Prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche sono attività che il nostro Paese, da qualsiasi Governo sia stato guidato, ha sempre offerto con il massimo della disponibilità, ritenendo prioritario l'atteggiamento interventista nelle criticità e nello stato di bisogno di realtà meno fortunate. Nell'ottica, dunque, del disegno di legge in parola, il nostro Paese saprà senza alcun dubbio dare continuità alla prassi nazionale, alla luce di un ordine legislativo che indica priorità e logiche efficaci di pianificazione degli interventi. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Micheloni. Ne ha facoltà.

MICHELONI *(PD)*. Signor Presidente, ho accettato volentieri di dire due parole su questo provvedimento, perché è il punto d'arrivo di uno straordinario lavoro parlamentare che ho potuto vivere da quando sono in quest'Aula (era il 2006), e quel lavoro era iniziato prima. Si è trattato di un'opera talmente importante che - ricordo - la Commissione affari esteri ha fatto una cosa non molto comune, cioè ha pubblicato gli atti alla fine della legislatura per evitare che il lavoro fatto andasse perso. È stato qualcosa di straordinaria importanza, ma trovo abbastanza raccapricciante che il provvedimento in esame abbia suscitato solo tre interventi in discussione generale. Questo disegno di legge mobilita comunque tre miliardi del nostro bilancio e nell'impegno teorico (che non rispetteremo) per il 2015 dovrebbe impegnare 10 miliardi del nostro bilancio; pertanto, che ci sia così poco interesse è alquanto preoccupante. Caro relatore, contrariamente a quanto lei ha detto nel suo ottimismo naturale, cioè che si aspira ad arrivare allo 0,7 per cento, questa scarsa partecipazione alla discussione generale mi preoccupa per il raggiungimento di quel nobile obiettivo.

Vorrei ricordare due cose in ordine a questo lavoro. Se ricordo bene, nel 2007 ho assistito a un'audizione del rappresentante dell'Unione europea che si occupa di politica di cooperazione. In quell'occasione, alla domanda di un commissario che chiedeva come mai la nostra legge, che è simile a quella della Svezia, non funzionava mentre quella svedese funzionava, la risposta fu al limite dell'educazione: perché quelli erano svedesi. Tuttavia, quello stesso direttore nella stessa audizione disse anche che aveva studiato molto approfonditamente il lavoro che stava facendo la Commissione esteri e ci sollecitava a concluderlo perché era di grande interesse per l'Unione europea. Pertanto, noi stiamo parlando di questioni di questa importanza, che fanno la politica estera del nostro Paese, ma lo

stiamo facendo come se fosse un provvedimento qualsiasi che riguarda una nostra realtà territoriale.

Vorrei altresì ricordare che nel 2007, nella prima finanziaria del Governo Prodi, che fu chiamata «lacrime e sangue» (sembrava che stessimo uccidendo il Paese), malgrado tutti i tagli fatti, il Governo rimise sul capitolo della cooperazione del Ministero degli esteri più di 500 milioni per pagare voci non pagate e lasciate indietro. Oggi, se ricordo bene, signor Vice Ministro, questo capitolo è ridotto a 70-80 milioni. Questi dati dovrebbero preoccuparci, perché qui è in gioco non solo la politica della cooperazione, ma tutta la nostra immagine internazionale. Quando diciamo che dobbiamo contare di più in Europa, che contiamo di più in Europa e che vogliamo modificare l'Europa, dobbiamo stare attenti a queste nostre scelte e a queste nostre decisioni.

Collega Lucidi, ho apprezzato quello che lei ha detto, ma credo che il relatore abbia già dato una risposta nella sua presentazione: cooperazione e partenariato; c'è questo spirito, c'è questa volontà di innovare la politica e i rapporti che la politica della cooperazione sviluppa.

L'ultimo punto che vorrei affrontare, signor Presidente, se mi concede ancora un minuto. Noi ci commuoviamo quando assistiamo ai drammi dell'immigrazione, ai drammi del mare a Lampedusa o sulle coste del Nord Africa, ma politica della cooperazione vuol dire affrontare quei problemi. Rimango scandalizzato quando sento dire che si può esportare la democrazia con le armi e con l'intervento militare: no, la democrazia la si esporta e la si sviluppa con una politica della cooperazione che permette alla gente di vivere con dignità.

Credo che abbiamo fatto un buon lavoro e mi auguro semplicemente che questa legge sia approvata oggi in quest'Aula a larghissima maggioranza, se non è possibile all'unanimità.

Mi auguro anche, signor Vice Ministro, che il Governo faccia quanto necessario perché questa legge sia poi approvata alla Camera dei deputati durante il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, perché credo che sarebbe un bel gesto ed un bel segnale arrivare alla fine del nostro semestre di Presidenza con una nuova legge sulla cooperazione, con un respiro diverso, un respiro europeo che ci è già stato riconosciuto nella fase di elaborazione di questo lavoro parlamentare. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice Mussini).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

TONINI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo brevemente per ringraziare i colleghi intervenuti e rassicurare la senatrice Mussini che il cambiamento di nome che viene proposto dal disegno di legge per il Ministero degli affari esteri in Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale vuol dire infondere nella politica estera lo spirito della promozione della cooperazione tra i popoli, ai sensi dell'articolo 11 della nostra Costituzione, utilizzando vari strumenti fra i quali appunto la cooperazione allo sviluppo. Un altro strumento fondamentale, che non è oggetto della discussione di oggi, ma che sicuramente è all'attenzione del Governo, e sul quale il Vice Ministro, se vorrà, dirà qualcosa, è certamente la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, tema assolutamente centrale.

Al collega Lucidi vorrei dire che il tema del partenariato è centrale in questo disegno di legge, ed anzi si può dire che ne è il vero cambio di paradigma: da una logica di aiuto allo sviluppo (dobbiamo purtroppo ancora usare questa espressione perché è scolpita nella terminologia a livello internazionale, è il nome che si usa nel dibattito pubblico internazionale) si passa alla logica del partenariato. Questo è lo spirito fondamentale.

Per quanto riguarda la preoccupazione espressa dal senatore Micheloni, sono convinto che man mano che questo strumento della cooperazione allo sviluppo dimostrerà tutta la sua importanza, non solo per i Paesi *partner*, ma innanzitutto per noi, perché la logica del partenariato implica che la relazione sia davvero cooperativa e bidirezionale (noi diamo qualcosa agli altri ma gli altri danno qualcosa a noi, in termini di arricchimento culturale, politico ed anche - perché no - di partenariato per lo sviluppo), credo che questo obiettivo di rientrare nel parametro dello 0,7 per cento nel tempo verrà raggiunto.

Infine, vorrei fare un'ultima considerazione: alla vigilia del semestre di Presidenza italiana credo sia di

ottimo auspicio, se l'Assemblea sarà d'accordo, avviarci a questo appuntamento portando a casa un'altra riforma importante, che non è, come dicevo stamattina, soltanto una riforma della cooperazione allo sviluppo, ma è in qualche misura una riforma della nostra politica estera. Rispetto a questo vorrei ringraziare il vice ministro Lapo Pistelli, con il quale abbiamo lavorato a stretto contatto di gomito in questi mesi, e che ha dato un apporto straordinario, anche facendo da *trait d'union* tra il Governo Letta, che ha cominciato questo lavoro con la presentazione del disegno di legge, e il Governo Renzi che - speriamo - lo porterà in porto. *(Applausi dei senatori Zanda, Casini e Di Biagio).*

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Tonini, anche per la capacità di sintesi.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, chiedo ai colleghi del Senato pochi minuti della loro pazienza per replicare, a nome del Governo, a quanto hanno detto stamani e a quanto ho ascoltato questo pomeriggio.

Capisco che forse la cosa può impattare emotivamente soltanto su una parte dell'Assemblea, ma è la prima volta, dopo tre tentativi seriamente fatti, che arriviamo alla riforma concretamente possibile della cooperazione italiana dopo ventisette anni. Quindi, questo non è un intervento tampone né straordinario, ma è un adeguamento strutturale che cambia in profondità il sistema della cooperazione italiana.

Ci arriviamo dopo un confronto lungo, ampio, intenso, che il senatore Tonini - che anch'io ringrazio a mia volta - ha ricordato nel suo intervento di stamani, e quindi questo testo è figlio di una storia. Ci arriviamo in un rapporto molto maturo con la società civile, che guarda con grande attenzione a quello che si sta svolgendo oggi in quest'Aula. Vedete, come ricordava il senatore Micheloni, le risorse dell'aiuto pubblico allo sviluppo non sono quelle che altri Paesi destinano e che noi ci aspetteremo ma, nonostante ogni sforzo che stiamo introducendo, questo dato non cambierebbe una modifica strutturale intervenuta negli ultimi anni nel sistema della cooperazione, e cioè che l'aiuto pubblico allo sviluppo è soltanto una parte delle più complessive politiche di cooperazione, e che, dunque, anche il ruolo che l'istituzione Governo gioca è sì, certo, fondamentale, ma non è l'unico ruolo in questa azione. Dunque, ogni sforzo di riforma che noi mettiamo in campo deve tenere conto che la cooperazione oggi è un sistema in cui giocano il Governo, le autonomie locali, il settore privato, le fondazioni bancarie, le ONG: un sistema di attori che deve suonare possibilmente una musica condivisa di uno spartito comune, ma ciascuno secondo la propria intonazione.

Sono già state richiamate - lo vedremo nell'esame degli articoli - le principali novità. Giusto per richiamare alcuni titoli, per la prima volta finalmente introduciamo una regia unica della cooperazione allo sviluppo, ricondotta sotto il Ministero degli affari esteri; un riferimento che coglie la pluralità degli apporti (da qui il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo) ma anche il riconoscimento che deve esserci un titolare di questa politica, e non uno casuale, che ci può essere o meno a seconda della formazione dei Governi, ma un titolare unico garante della coerenza delle politiche, che non è un sostantivo casualmente o astrattamente scelto ma uno dei filoni sui quali si batte oggi la riforma dell'intero sistema di cooperazione europeo, e cioè evitare che le politiche pubbliche facciano con la mano sinistra ciò che contraddice quanto è stato appena fatto con la mano destra. Si chiede, dunque, ad ogni sistema politico il riconoscimento di un punto di riferimento che sia non soltanto il titolare di quella regia ma anche il garante della coerenza a quei principi delle politiche complessive che il Governo mette in piedi.

Vi è un secondo elemento, una seconda colonna: l'Agenzia, che è stata oggetto di un grande dibattito. So quanto, in tempi di Tangentopoli e "Sprecopoli", l'Agenzia potrebbe essere associata facilmente al senso comune del «baraccone». Non sarà così. Ho detto fin dall'inizio - la relazione tecnica ne rende conto - che sarà «un vascello corsaro», snello e veloce, che avrà il compito di accompagnare tutti gli attori della cooperazione ad essere più efficaci nella competizione, oggi molto dura, per aggiudicarsi le grandi risorse che circolano sui mercati internazionali della cooperazione. Questa Agenzia dovrà anche essere professionale e dovrà essere evidentemente qualcosa che sfugge a quel principio di rotazione che invece ha caratterizzato fino ad oggi gli apici diplomatici che hanno gestito dal Ministero degli

affari esteri non soltanto la guida politica, ma anche l'implementazione concreta delle azioni sul campo.

In terzo luogo, c'è un ruolo importante per il Parlamento, nell'esame del documento triennale e nell'esame delle politiche annualmente disposte dal Governo. Aggiungo che c'è un ruolo importante anche per la società civile, che viene finalmente strutturalmente associata nel cosiddetto consiglio della cooperazione, riprendendo quel buon esempio del Forum di Milano lanciato dal ministro Riccardi.

Fatemi dire che con questo tipo di provvedimento noi non inventiamo la ruota, ma colmiamo un ritardo rispetto a molti degli attori europei con i quali ci confrontiamo. Quando ci si muove in ritardo, si ha anche la possibilità di capire le *best practices* degli altri, cioè le migliori pratiche e gli errori da non ripetere. Dunque, quando diciamo di europeizzarci, intendiamo dire che non ci europeizziamo soltanto nella disciplina del bilancio, ma anche nell'innovazione o nell'adeguamento del nostro sistema di cooperazione.

Da ultimo (e finisco, signor Presidente), tutto questo avviene in un tempo diverso e cruciale del dibattito internazionale. Quando fu concepita la legge n. 49 del 1987, che ora ci apprestiamo a cambiare, l'ex ministro degli esteri e mia amica Emma Bonino faceva gli scioperi della fame per richiamare l'attenzione del mondo sullo sterminio per fame in alcune aree dell'Africa. Da quel tempo la cooperazione è molto cambiata, come il senatore Tonini ha richiamato; oggi ci avviamo ad un anno cruciale, il 2015, che vedrà confluire l'intera comunità internazionale su una nuova grammatica comune dello sviluppo, l'agenda cosiddetta «post 2015», che si è posta un obiettivo assolutamente ambizioso: sradicare la povertà entro il 2030, affrontandola nelle sue quattro dimensioni, economica, sociale, ambientale e nel rispetto dei diritti umani e della *good governance*.

Dunque, per una sfida così ambiziosa e così universale serve una macchina rifatta. Io credo - e ringrazio il senatore Micheloni che lo citava da ultimo - che noi siamo in condizioni, se il Senato oggi vorrà esaminare e concludere l'esame del testo che ha discusso insieme al Governo, di iniziare il semestre con una macchina rinnovata; questo è un segnale di buon auspicio. Poi ci sarà il *software*: le politiche concretamente gestite anno per anno, le singole scelte Paese per Paese.

Mi permetto di chiudere rassicurando il senatore Lucidi, che ha letto alcuni dei tanti e interessanti messaggi che riceviamo dai nostri cooperanti e volontari in giro per il mondo. Ricordo molte delle domande che venivano sollecitate: *partnership* e non aiuto, rispetto della *ownership* del Paese, interventi che non siano fatti una volta sola, senza la capacità di stare in piedi, ma sostenibili e affidati alla responsabilità di quelle comunità. Ecco, questo testo oggi offre molte risposte: ci adeguiamo a un ritardo di lunga lena, ci adeguiamo con buona volontà e con buona intenzione. Io penso che un motore così ristrutturato sarà in grado di essere all'altezza delle molte sfide che anche i colleghi del Senato hanno richiamato nel dibattito generale. *(Applausi dai Gruppi PD e PI)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1326, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.301 propone di sostituire le parole «di genere», che esprimono un concetto che non è definito nella legislazione italiana, con le parole «di sesso», che sono invece ben note e ampiamente praticate. La parola «genere» presuppone l'adesione a un'ideologia, che è un'ideologia e non è certo patrimonio comune.

Anticipo che l'emendamento 2.300 propone di introdurre, con questa formula o con altre (capisco che ci possono essere altre formule), una norma contenente dei criteri che impediscano di erogare aiuti legati alla cooperazione internazionale a Paesi che violano sistematicamente i diritti umani.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TONINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.300 e 1.301.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.300.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.301.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.301, presentato dal senatore Malan.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. L'emendamento 1.21 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TONINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.4, 2.300, 2.10, 2.12 (testo 2), 2.13, 2.18 e 2.19.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice De Pietro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

DE PIETRO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei trasformare l'emendamento 2.4 in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non è più possibile, senatrice.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.300.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.300, presentato dal senatore Malan.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.10, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.12 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.12 (testo 2), presentato dai senatori Lucidi e Airola.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.13, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.18, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.19.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.19, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.300.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 4.0.200 volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TONINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DE PIETRO *(M5S)*. Signor Presidente, con l'emendamento 5.200 desideriamo snellire il processo decisionale per l'assegnazione dei fondi. A nostro avviso, con questa semplificazione non si rinuncia alla previsione di controlli e iniziative multilaterali.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.201 è stato ritirato.

Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TONINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.200 e 5.202.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.200.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.200, presentato dalla senatrice De Pietro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 5.201 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.202.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.202, presentato dalla senatrice De Pietro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 5.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi..

TONINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.200.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.200.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 7.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale è stato presentato l'emendamento 8.200, che è stato ritirato.

Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 8.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 8.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 8.0.200 volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8, che invito i presentatori ad illustrare.

DE PIETRO *(M5S)*. Signor Presidente, con l'emendamento 8.0.200, oltre ad introdurre il concetto di imprese miste per lo sviluppo che si trovava ricompreso nel testo dell'emendamento presentato dal relatore Tonini, intendiamo proporre di prevedere delle condizioni che devono essere rispettate dalle imprese miste (quindi non dalle imprese locali dei Paesi in via di sviluppo, ma dalle imprese europee che lavorano in quei Paesi) «per garantire *standard* di responsabilità sociale», «l'osservanza delle linee guida OCSE sulla responsabilità sociale d'impresa per le imprese multinazionali» e «l'applicazione delle norme internazioni sul lavoro», secondo *standard* internazionali fissati dall'ILO «in termini di sicurezza, rispetto dell'ambiente e applicazione di salari minimi internazionalmente riconosciuti». Ciò, anche per evitare che, con la scusa di interventi di cooperazione, si possano delocalizzare attività dai Paesi di origine, il che comporterebbe anche l'applicazione di normative diverse da quelle europee. Secondo noi è dunque molto importante che le imprese rispettino questi *standard*. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

TONINI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo comprende le ragioni che hanno spinto la senatrice De Pietro a presentare questo emendamento, ma ritiene che le preoccupazioni ad esso sottese siano fugate dall'articolo 27 del testo. Dunque, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.200, presentato dalla senatrice De Pietro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere al Governo un chiarimento in merito agli emendamenti 9.300 e 9.301.

È positivo che il comma 2 dell'articolo 9 preveda che gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo, però si usa l'espressione: «di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 17». Le parole: «di norma» quanta flessibilità prevedono anche per iniziative di contatto diretto?

Poi, sempre il comma 2, specifica che le regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e all'Agenzia le varie attività: questa comunicazione è semplice o deve essere corredata di documentazione? Lo chiedo perché non vorrei che si creasse nuova burocrazia, la quale assorbirebbe fondi più utilmente impiegabili per altre iniziative.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TONINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 9.200.

Sull'emendamento 9.300 invito al ritiro, altrimenti parere contrario.

Quanto all'emendamento 9.301, vorrei dire al senatore Berger che l'espressione «di norma» vuol dire «di norma», quindi questa è la regola. Naturalmente la regola può avere delle eccezioni, che devono essere motivate. In casi particolari ci si può avvalere di altri strumenti che non siano l'Agenzia.

Quanto al «comunicano», la parola è chiara, cioè comunicano l'intervento, senza il corredo di burocrazia. Credo che il Governo su questo si possa impegnare ad avere una gestione dell'Agenzia che sia la meno burocratica possibile. Del resto, la scelta dello strumento dell'Agenzia e proprio una scelta antiburocratica; speriamo naturalmente che poi i fatti corrispondano alle intenzioni del legislatore.

Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 9.201.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Senatore Berger, uno dei capisaldi concettuali di quest'intervento normativo è di ricondurre a regia e a unità ciò che oggi appare terribilmente disperso e frammentato. Lo è nel momento in cui si concepiscono gli interventi (di qui il desiderio di riconoscere sotto il Ministero degli affari esteri e del CICS la programmazione e l'ideazione), ma lo è tante volte anche dal punto di vista dell'implementazione degli interventi (di qui l'idea che l'Agenzia, «di norma», diventi il canale attraverso cui passare).

Detto questo, sappiamo benissimo (e più volte nel testo ricorre il riconoscimento dell'autonomia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano), che esistono forme di partenariato territoriale che vanno al di là di questa previsione: da qui il «di norma». Ma il «di norma» serve a riconoscere che non è che tutti i soggetti potenziali titolari di progetti di cooperazione abbiano anche il loro strumento di implementazione, altrimenti, invece che ricondurre ad unità e ad ordine, faremmo il contrario.

Sul tema del «comunicano», mi uniformo in questo caso alle parole di buonsenso del senatore Tonini. È tutt'altro che un'aggiunta di burocrazia, ma certo vorremmo evitare ciò che ad oggi ancora a me personalmente capita, cioè di andare a stringere programmi di cooperazione in alcuni Paesi ed essere talvolta ringraziati per interventi di cui ignoriamo letteralmente l'esistenza perché sono stati fatti da altri soggetti. Magari sono progetti bellissimi, ma realizzati senza che nessuno venga informato.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.200 è improcedibile.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 9.300 e 9.301.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 9.201.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.201, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1326

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 9.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati due emendamenti, il primo dei quali si intende illustrato, mentre il secondo, l'emendamento 10.201, è stato ritirato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 10.200.

TONINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.200.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'articolo 10.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati due emendamenti, il primo dei quali è stato ritirato mentre, il secondo, l'emendamento 11.200, si intende illustrato.

Invito pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 11.200.

TONINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.200.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.200, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 11.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TONINI, *relatore*. Signor Presidente, sugli emendamenti 12.300 e 12.201 c'è il parere contrario della 5a Commissione, quindi esprimo parere contrario, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.301. Mi rimetto al parere del Governo sull'emendamento 12.200.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

Sull'emendamento 12.200, invito il presentatore a trasformarlo in ordine del giorno, soltanto per una forma di coerenza di tono normativo: noi indichiamo dei principi, e in questo emendamento si chiede una cosa molto specifica. Nessuna indisponibilità, ma preferirei recepirla in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 12.300 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.301.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.301, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Senatore, Lucidi accoglie l'invito del Vice Ministro sull'emendamento 12.200?

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, accolgo l'invito del vice ministro Pistelli e lo trasformo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.200 non verrà posto in votazione.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 12.201 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 12, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 13.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati due emendamenti, il primo dei quali si intende illustrato, mentre il secondo, l'emendamento 14.201, è stato ritirato.

Invito pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 14.200.

TONINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Petraglia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 14.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi. Gli emendamenti 15.300, 15.302 e 15.303 sono stati ritirati.

TONINI, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 15.301 esprimo parere favorevole.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.301.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.301, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 15, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi. Gli emendamenti 16.201 e 16.202 sono stati ritirati.

TONINI, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 16.200 esprimo parere contrario, anche in ragione del parere contrario della 5a Commissione.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 16.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Petraglia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante

procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 16.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TONINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 17.200, anche in ragione del parere contrario della 5a Commissione, e sugli emendamenti 17.203, 17.204, 17.205, 17.206, 17.301 e 17.207.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 17.300 e 17.201, ma proponendo in quest'ultimo caso la seguente riformulazione. Anziché sostituire le parole: «procedure comparative in linea con la normativa vigente» con: «procedure che rispettino i criteri e i principi stabiliti dall'Unione europea», propongo di scrivere nel modo seguente: "dopo le parole: «procedure comparative in linea con la normativa vigente», inserire le seguenti: «e con i principi stabiliti dall'Unione europea»".

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 17.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Petraglia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.300.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.300, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad esprimersi sulla richiesta di riformulazione dell'emendamento 17.201.

ROMANI Maurizio *(Misto)*. Signor Presidente, accettiamo la riformulazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.201 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.201 (testo 2), presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. L'emendamento 17.202 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.203.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.203, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.204.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.204, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.205.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.205, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.206.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.206, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.301.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 17.207.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.207, presentato dalla senatrice De Pietro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 17, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, abbiamo già discusso il testo dell'emendamento 18.201 in Commissione, ma desidero ribadire il concetto in Aula per lasciare agli atti la nostra posizione. Il Vice Ministro ci ha insegnato questo nuovo atteggiamento di voler far sapere alla mano sinistra, come è giusto che sia, quello che fa la destra, soprattutto in un campo come quello della cooperazione.

L'emendamento in esame è finalizzato proprio a questo nuovo atteggiamento: si chiede di agire, ad esempio con una imposizione fiscale sulle nostre multinazionali che operano - in maniera a volte non conforme a criteri di sostenibilità economica, sociale o ambientale - in certi Paesi, affinché non si determinino situazioni di conflitto di interessi con azioni sempre del nostro Paese nell'ambito della cooperazione internazionale. Questo è il senso dell'emendamento 18.201, che abbiamo già discusso

ampiamente in Commissione e che desidero rimanga agli atti.

AMORUSO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei brevemente evidenziare che, se questa misura fosse rapportata a quella che era, per esempio, la quota del 2013, ci sarebbero stati 45 milioni di euro a favore della cooperazione. Penso sia un fatto positivo.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TONINI, *relatore*. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, esprimo parere contrario sugli emendamenti 18.200 e 18.201, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 18.300.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 18.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Petraglia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 18.201, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.201, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.300.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio

simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.300, presentato dal senatore Amoruso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 18, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale è stato presentato l'emendamento 19.300, successivamente trasformato nell'ordine del giorno G19.300, su cui chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di pronunziarsi.

TONINI, *relatore*. Sull'ordine del giorno G19.300 esprimo parere favorevole.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Rispetto al testo presentato chiedo una riformulazione. Dove è scritto «ad adottare le opportune iniziative» chiedo che tali parole siano sostituite con: «a valutare ogni opportuna iniziativa».

PRESIDENTE. Il senatore Di Biagio di solito accoglie queste richieste di riformulazione. La accoglie?

DI BIAGIO *(PI)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G19.300 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 19.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di pronunziarsi.

TONINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 20.200.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.200.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.200, presentato dal senatore Di Biagio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 20, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di pronunziarsi.

TONINI, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 21.300 il parere è favorevole, però con una piccola riformulazione, in analogia con altre figure che fanno parte di quel Comitato: dopo le parole «ad esso partecipa altresì» bisognerebbe aggiungere le seguenti «senza diritto di voto».

Esprimo invece parere contrario sull'emendamento 21.301.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Berger se accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 21.300.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. La accetto, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.300 (testo 2).

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 21.300 (testo 2), presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.301.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 21.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 21, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 22.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 23.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 23.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 23.0.200, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 23, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Petraglia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo* (art. 102-*bis* Reg.)**

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.0.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di pronunziarsi.

TONINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 24.300 con una richiesta di riformulazione che è di questo tenore: «Le azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali si svolgono nel rispetto dei principi della presente legge e delle leggi regionali di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge».

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Berger se accoglie la proposta di riformulazione.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Accolgo la proposta di riformulazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.300 (testo 2).

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.300 (testo 2), presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 24, nel testo emendato

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MARAN *(SCpI)*. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente per dire che i tre emendamenti da me presentati hanno un'unica *ratio*, che vorrei brevemente illustrare.

L'articolo 25, al comma 3, prevede che il Comitato congiunto, di cui all'articolo 21, fissi i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dai soggetti che sono iscritti, a seguito di queste verifiche, in un apposito elenco, senza prevedere tuttavia contestualmente una tempistica per tale attività.

Il combinato disposto di questa disposizione con quella transitoria di cui al comma 7 dell'articolo 31, secondo la quale per i primi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in ogni caso, finché non siano fissati i criteri per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 25, comma 3, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa ai sensi delle legge precedente, rischia di fatto di cristallizzare la situazione, per cui si applicherebbero *sine die* i criteri della vecchia legge e non cambierebbe niente.

La prima proposta emendativa - mi riferisco all'emendamento 25.301 - vorrebbe quindi anticipare la fissazione di questi parametri, anche al fine di passare a un sistema che accredita i soggetti della cooperazione per quello che sanno fare, rispetto a quello attuale, basato invece su un complicato *iter* autorizzatorio.

Con l'ultima parte dell'emendamento - quella in cui si fa riferimento conseguentemente all'articolo 31, comma 7 - si intende naturalmente limitare la vigenza e la validità degli effetti del riconoscimento ai soli primi dodici mesi, incentivando così un'accelerazione dell'attività di accreditamento secondo la nuova disposizione che noi introduciamo.

Il successivo emendamento 25.302 prevede una tempistica per questa attività, stabilendo che entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si proceda, appunto, secondo tale disposizione.

L'ultimo emendamento, il 25.202, intende introdurre l'obbligo, per i soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco, di presentare ogni tre anni un *report* sull'attività svolta.

Si tende in sostanza, almeno questa è l'intenzione degli emendamenti, a passare dal vecchio e complicato *iter* autorizzatorio ad una verifica di quanto i soggetti sanno fare. Sottopongo questa considerazione all'attenzione del relatore e del Governo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TONINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 25.200 e 25.201, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 25.300, con la proposta di sostituire le parole «Paesi in via di sviluppo» con le seguenti: «Paesi *partner*». Ciò, per omogeneità con la dizione utilizzata in tutto il provvedimento.

Sugli emendamenti a firma del senatore Maran, vale a dire il 25.301, il 25.302 e il 25.202, mi rimetto

al Governo.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario agli emendamenti 25.200 e 25.201.

Quanto invece all'emendamento 25.300, ho in realtà un'altra perplessità. Non capisco a cosa ci si riferisca quando si parla di organizzazioni e associazioni di cittadini immigrati, legalmente riconosciute e registrate ai sensi della legge italiana, dal momento che, ove le associazioni non fossero riconosciute e registrate ai sensi della legge italiana, non si intende ai sensi di quale legge ciò potrebbe avvenire. Comprendo l'intento di accogliere all'interno di questa matrice le diaspore organizzate, ma il nostro ordinamento non prevede un censimento, una registrazione e un riconoscimento.

Capisco la riformulazione proposta dal relatore, ma il parere del Governo su questo emendamento è contrario.

Quanto agli emendamenti 25.301, 25.302 e 25.202, come ho avuto modo di dire al senatore Maran in Commissione, sia pur con molto rammarico, perché ci lega un'amicizia dalle legislature precedenti, in seno al Comitato congiunto - che peraltro non riconosce l'idoneità, ma fissa soltanto dei criteri - vi è un dibattito aperto, anche mentre è in corso l'*iter* di questo provvedimento, su quali possono essere i criteri di riferimento che premino o lo storico e consolidato patrimonio di conoscenza delle ONG o la capacità di svolgere i singoli progetti, e così via. Gli emendamenti, quindi, da questo punto di vista affrontano, tagliano e risolvono questo dibattito una volta e per sempre in modo molto dettagliato. Chiederei quindi, se mi posso permettere, al senatore Maran di trasformarli in un ordine del giorno, che vorrei tener da conto nel lavoro del comitato congiunto, senza però ossificare il dibattito fin da adesso su questa questione.

PRESIDENTE. Colleghi, vi chiederei di aiutarmi a dirimere il dualismo sull'emendamento 25.300, perché il relatore ha espresso parere favorevole, ove riformulato, mentre il Governo esprime parere contrario.

TONINI, *relatore*. Mi rimetto al Governo.

PRESIDENTE. Senatrice De Pietro, il parere sull'emendamento 25.300 è diventato contrario. Il problema però si è risolto da solo, perché prima c'era da parte del relatore una proposta di riformulazione, ma poi il parere è diventato contrario, quindi mi sembra che la richiesta di riformulazione decada.

DE PIETRO *(M5S)*. Signor Presidente, noi intendevamo specificare che, per maggiore garanzia di gestione dei fondi, le associazioni degli immigrati dovessero essere legalmente riconosciute in Italia, insomma essere associazioni reali.

PRESIDENTE. Credo che proprio per questo motivo il parere sia contrario.

Passiamo all'emendamento 25.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Cervellini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 25.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 25.201, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Cervellini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 25.201, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.300.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 25.300, presentato dalla senatrice De Pietro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Senatore Maran, accoglie la proposta di trasformazione in un ordine del giorno degli emendamenti 25.301, 25.302 e 25.202?

MARAN *(SCpI)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G25.301 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 25.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 25.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TONINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 26.250 e 26.251.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 26.200 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.250.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.250, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.251.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.251, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 26.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 26, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TONINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 27.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Petraglia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 27.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 27.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 28.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 28.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 29.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 29.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 30, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

AMORUSO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, in questo disegno di legge si cita per la prima volta l'impresa sociale come soggetto di cooperazione, e questo è un punto molto importante. Ora, per rendere operativa questa volontà è però necessario intervenire sulla legge n. 155 del 2006, che individua i settori operativi dell'impresa sociale.

Con l'emendamento 30.300, quindi, si inserisce in quella legge il riferimento alla cooperazione allo sviluppo, in modo tale che anche l'impresa sociale possa partecipare tra i soggetti della cooperazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

TONINI, *relatore*. Esprimo parere convintamente favorevole.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.300.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.300, presentato dal senatore Amoruso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 30.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 30, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 31.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 31.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 32.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 32.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 33.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 33.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1326, 211, 558 e 1309

PRESIDENTE. Abbiamo così concluso l'esame degli articoli. Abbiamo effettuato 79 votazioni in 50 minuti. Ci penserei un momento, prima di sopprimere il Senato! *(Applausi)*.

Dimissioni delle senatrici Isabella De Monte e Alessandra Mussolini

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che con lettere rispettivamente in data 3 e 16 giugno 2014, le senatrici De Monte e Mussolini hanno dichiarato, a seguito della loro elezione al Parlamento europeo, di voler rassegnare le dimissioni da senatrici della Repubblica con decorrenza dalla prima seduta del Parlamento europeo, che avrà luogo il 1° luglio 2014.

Trattandosi di dimissioni originate da motivi di incompatibilità ai sensi dell'articolo 5-*bis* della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'Assemblea non può che prenderne atto.

Pertanto, le predette dimissioni dispiegheranno effetti dal 1° luglio 2014.

Ad entrambe le senatrici faccio i miei migliori auguri di buon lavoro al Parlamento europeo. *(Applausi e congratulazioni)*. Devo però lamentare il mancato rispetto dell'equilibrio di genere, perché mandiamo due signore al Parlamento europeo. *(Il senatore Luciano Rossi porge una torta con una candelina accesa alla senatrice Bisinella. Ilarità dal Gruppo LN-Aut)*.

Colleghi, fate sparire subito quella torta. Chi è stato? Senatore Luciano Rossi, viene richiamato ufficialmente e la prossima volta, poiché dubito che la senatrice abbia compiuto un anno, la espello dall'Aula. *(Ilarità dal Gruppo LN-Aut e del senatore Luciano Rossi)*.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che il Parlamento in seduta comune è convocato domani, giovedì 26 giugno, alle ore 13, per le votazioni per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli senatori.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309 (ore 17,55)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

ROMANO *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Spero ci farà sognare per le sue capacità di sintesi.

ROMANO *(PI)*. Signor Presidente, la vorrei fare sognare oltre il dovuto, quindi a questo punto, nel votare convintamente a favore del provvedimento personalmente e a nome del Gruppo, ritengo opportuno depositare il mio intervento scritto; quindi, esprimo pieno consenso e ringrazio il senatore Tonini. *(Applausi dai Gruppi PI e PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Che lei sia da stimolo per tutti i colleghi.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ovviamente il nostro voto sarà di astensione, non ritenendo che il provvedimento sia complessivamente soddisfacente, ma ritenendolo comunque un passo avanti nell'ottica di una cooperazione internazionale che da sempre sosteniamo per potere svuotare anche il

tema dell'immigrazione nel nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, solo poche parole per dire che anche il nostro Gruppo si asterrà.

È un passo avanti, ma secondo noi troppo debole rispetto a quello che sarebbe servito: è un'occasione mancata, da questo punto di vista. Speriamo che alla Camera il testo possa essere migliorato rispetto a questo che stiamo per approvare. Per questi motivi ci asterremo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

MANCUSO *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO *(NCD)*. Signor Presidente, noi siamo favorevoli al provvedimento, anche se denunciamo qualche piccola incongruità, che speriamo alla Camera possa essere risolta.

DE PIETRO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Si adegua alla prassi della consegna del testo?

DE PIETRO *(M5S)*. Sì, Presidente. Consegno il testo.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

AMORUSO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO *(FI-PdL XVII)*. Chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo del mio intervento affinché venga allegato al Resoconto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

LAI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAI *(PD)*. Signor Presidente, consegno anch'io il testo dell'intervento dichiarando il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

Questa è una riforma cercata da dieci anni. Tre volte l'abbiamo tentata: ci siamo riusciti, e penso sia un atto concreto importante. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento.

Avverto che il relatore ha presentato la proposta di coordinamento C1, che si intende illustrata.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, la metto ai voti.

È approvata.

Procediamo alla votazione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1326, nel testo emendato, con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali ulteriori modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 211, 558 e 1309.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, colleghi del Senato, desidero soltanto, a nome del Governo, a titolo personale e - fatemi dire - a nome dei tantissimi che non da dieci, ma da vent'anni, lavorano su questa questione, ringraziare il Senato per il lavoro brillante svolto oggi.

È una pagina importante quella che scriviamo, perché è un provvedimento ordinamentale che innova profondamente questa materia. Era da lungo tempo atteso. La vastissima maggioranza e l'assenza di voti contrari testimoniano quanto il testo fosse maturo e quanto questo esercizio legislativo sia stato consensuale, condiviso, frutto di un vero dialogo tra Governo e Parlamento. Di questo il Governo vi ringrazia. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII e M5S e del senatore Maran. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. E noi ringraziamo il Governo, a questo punto.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

AMATI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI *(PD)*. Signor Presidente, venerdì scorso, 19 giugno, il TAR del Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso contro il Ministero della difesa di Andrea Rinaldelli, padre di Francesco, caporale maggiore di Potenza Picena, morto a 26 anni per linfoma di Hodgkin mentre era in servizio al Petrolchimico di Porto Marghera, dopo somministrazione multipla di vaccini.

Questa sentenza annulla il provvedimento con il quale era stato respinto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia di Francesco. Tutto ciò si aggiunge alla sentenza del gennaio scorso del tribunale di Ferrara sul caso di Francesco Finessi (militare di 22 anni morto per linfoma non Hodgkin), sentenza dove si evidenziava una correlazione tra vaccinazioni e patologie tumorali. Tali correlazioni non sono certo una novità: esse sono state ipotizzate anche nel lavoro della Commissione uranio impoverito, che sarebbe il caso di riproporre e che, nella passata legislatura, aveva segnalato un possibile ruolo delle vaccinazioni multiple come elemento determinante o codeterminante per gravi patologie. Troppe sono ormai le sentenze che segnano legami forti sul fronte delle vaccinazioni multiple, anche pediatriche, fino al clamoroso provvedimento del tribunale di Torino, che ha deciso di indagare sull'omologa questione dei vaccini pediatrici denunciata dal Codacons.

A dire il vero, non sono mancate le nostre interrogazioni, sia al Senato che alla Camera, indirizzate al Ministro della difesa e al Ministro della salute. Ma ora le risposte interlocutorie - per non dire negative - del Governo non sono più all'altezza delle sentenze reiterate. Bisogna che di queste si prenda atto, che si propongano norme adeguate a ridurre drasticamente i rischi delle vaccinazioni multiple, che si arrivi finalmente ad una precisa e puntuale informazione preventiva per i cittadini e che si riconosca per i militari morti la responsabilità dello Stato. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Grazie, signor Presidente. Ercolano, frazione San Vito: c'è un dato sconcertante che risulta da un'indagine realizzata dal gruppo «Salute ambiente Vesuvio», coordinata dal professor Gerardo Ciannella, direttore dell'unità di medicina preventiva dell'ospedale Monaldi e docente di tisiologia e medicina del lavoro. Giusto per capire: negli anni '80 e '90 le cave della zona San Vito

sono state utilizzate come discarica. Oltre ai compattatori della nettezza urbana, in molti all'epoca denunciarono la presenza di camion con targhe provenienti anche dal Nord che sversavano rifiuti speciali.

Quindi, cosa è stato fatto? A fine 2013 furono somministrati a 314 famiglie della zona di San Vito, in pieno Parco nazionale del Vesuvio, dei questionari in cui segnalare la presenza di malattie importanti tra i componenti della famiglia. Il quadro che emerge è tutt'altro che rassicurante. In 203 casi su 314 sono state segnalate gravi patologie. Ecco, il dato non è esaustivo, ma è significativo: più della metà del territorio è ammalato. Questo è quanto dichiara il professor Ciannella. In un campione del genere, la concentrazione di leucemie e di neoplasie è preoccupante. I dati di San Vito verranno comunque resi noti nei prossimi mesi in una pubblicazione scientifica curata dallo stesso Ciannella, che intanto lancia l'allarme. Occorre monitorare immediatamente e in maniera meticolosa acqua, aria e terreni. Ci sono tumori che non si possono curare, ma si possono prevenire eliminandone le cause, ed è quello che qui va fatto subito. È questo che chiederemo anche al Governo, attraverso un'interrogazione parlamentare. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Essendo esauriti gli argomenti previsti dal calendario dei lavori per la seduta antimeridiana di domani, tale seduta non avrà luogo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 26 giugno 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 26 giugno, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,10).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (1326)

Capo I

PRINCÌPI FONDAMENTALI E FINALITÀ

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Oggetto e finalità)

1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. Essa si ispira ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sua azione, conformemente al principio di cui all'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui princìpi di interdipendenza e partenariato.

2. La cooperazione allo sviluppo, nel riconoscere la centralità della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria, persegue, in conformità coi programmi e con le strategie

internazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre organizzazioni internazionali e dall'Unione europea, gli obiettivi fondamentali volti a:

a) sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;

b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i princìpi di democrazia e dello Stato di diritto;

c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione *post*-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.

3. L'aiuto umanitario è attuato secondo i princìpi del diritto internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialità, neutralità e non discriminazione e mira a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, vittime di catastrofi.

4. L'Italia promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile.

EMENDAMENTI

1.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Finalità della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale). - 1*. È compito della Repubblica promuovere, organizzare e attuare una politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale la quale si ispiri alle seguenti finalità:

a) la promozione di relazioni pacifiche, collaborative, eque e solidali tra i popoli, le comunità e gli Stati, anche al fine di prevenire i conflitti, in conformità alla Costituzione italiana e allo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo ai sensi della legge 17 agosto 1957, n. 848;

b) il soddisfacimento dei diritti umani fondamentali in conformità al patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, resi esecutivi ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e, in particolare, la salvaguardia della vita umana e il soddisfacimento dei bisogni primari, il diritto all'alimentazione, l'eliminazione della miseria, la lotta all'emarginazione sociale, la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, in particolare delle categorie più deboli e svantaggiate;

c) la salvaguardia e la promozione dei diritti della donna, fin dall'infanzia, e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica;

d) la salvaguardia e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come previsto dalla Convenzione sui diritti dei fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77;

e) la promozione delle istituzioni democratiche, realmente rappresentative dell'insieme della popolazione e garanti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;

f) la redistribuzione delle risorse e la democratizzazione della *governance* globale anche a livello economico;

g) la realizzazione di uno sviluppo basato sulla tutela dell'ambiente inteso come bene globale, sulla valorizzazione delle risorse naturali e umane locali e sulla partecipazione democratica delle popolazioni interessate, come previsto dalle deliberazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992 e della Conferenza Rio+20 del giugno 2012;

h) la lotta all'analfabetismo, la promozione dell'educazione di base. e della formazione professionale;

i) la tutela, la rigenerazione e la promozione dei beni comuni, a beneficio delle generazioni presenti e di quelle future;

l) il diritto di ogni popolo alla sovranità alimentare, anche in vista del convegno sulla lotta contro la povertà e per lo sviluppo sociale di Roma 2015;

m) l'attuazione degli impegni contenuti nei piani di azione approvati dai vertici sullo sviluppo promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

n) il soccorso alle popolazioni colpite da maremoti, terremoti o altre calamità naturali, ovvero vittime di guerre o di conflitti od oggetto di persecuzioni.

2. Le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale sono elemento qualificante e contribuiscono allo sviluppo di un quadro coerente di azioni e iniziative dello Stato in materia di politica estera, ambientale, sociale, di rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, di rafforzamento dei rapporti di maggiore giustizia ed equità tra i popoli, di redistribuzione delle risorse, nonché di prevenzione diplomatica e non violenta dei conflitti.

3. La Repubblica considera con particolare favore le iniziative volte a promuovere una società multiculturale, con il contributo attivo dei migranti e delle loro associazioni ai progetti di cooperazione allo sviluppo.

4. La Repubblica, in conformità alla risoluzione 198/98/CE del Parlamento europeo, del 2 luglio 1998, sul commercio equo e solidale e il movimento dell'economia sociale nel suo complesso, riconosce il commercio equo e solidale come parte integrante di una cooperazione socialmente ed ecologicamente sostenibile, impegnandosi a sostenere le iniziative degli organismi che svolgono tale attività».

1.300

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia.», con le seguenti: «è parte integrante delle relazioni internazionali dell'Italia ed elemento qualificante della sua politica estera».

1.301

MALAN

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di genere» con le seguenti: «di sesso».

1.21

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Italia promuove la sensibilizzazione e la formazione di tutti i cittadini ai temi ed alle finalità della cooperazione allo sviluppo, della cittadinanza globale protesa al bene comune dei popoli, della cultura del dialogo, dell'integrazione e della solidarietà, nonché la partecipazione dei giovani alle iniziative di cooperazione internazionale».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Destinatari e criteri)

1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, il settore privato, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi *partner*, individuati in coerenza con i principi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. L'Italia si adopera per garantire che le proprie politiche, anche non direttamente inerenti alla

cooperazione allo sviluppo, siano coerenti con le finalità ed i princìpi ispiratori della presente legge, per assicurare che le stesse favoriscano il conseguimento degli obiettivi di sviluppo.

3. Nel realizzare le iniziative di cooperazione allo sviluppo l'Italia assicura il rispetto:

a) dei princìpi di efficacia concordati a livello internazionale, in particolare quello della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi *partner*, dell'allineamento degli interventi alle priorità stabilite dagli stessi Paesi *partner* e dell'uso di sistemi locali, dell'armonizzazione e coordinamento tra donatori, della gestione basata sui risultati e della responsabilità reciproca;

b) di criteri di efficienza, trasparenza ed economicità, da garantire attraverso la corretta gestione delle risorse ed il coordinamento di tutte le istituzioni che, a qualunque titolo, operano nel quadro della cooperazione allo sviluppo.

4. Nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con *standard* di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.

5. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il finanziamento o lo svolgimento di attività militari.

6. La politica di cooperazione italiana, promuovendo lo sviluppo locale, anche attraverso il ruolo delle comunità di immigrati e le loro relazione con i Paesi di origine, contribuisce a politiche migratorie condivise con i Paesi *partner*, ispirate alla tutela dei diritti umani fondamentali ed al rispetto delle norme europee e internazionali.

EMENDAMENTI

2.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti, pubblici o privati, le comunità e le organizzazioni della società civile residenti nei Paesi *partner*, nonché le popolazioni e le comunità destinatarie di specifiche previsioni di tutela e promozione in ambito internazionale o comunque individuate nel Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 11.

2. Possono essere attuati, mediante i soggetti di cui all'articolo 24, interventi che hanno come dirette destinatarie le popolazioni civili e le comunità locali e che sono discussi, negoziati e concordati con i diretti rappresentanti di tali popolazioni».

2.4

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «le istituzioni nazionali», fino al fine periodo, con le seguenti: «profit e non profit, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i princìpi generali e condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) e di Unione europea, nonché attenendosi alle procedure contrattuali e di monitoraggio previste per la parte Fondo Europeo di Sviluppo (FES) e di bilancio dall'EuropeAid Cooperation Office e ai criteri di accreditamento previsti dal Framework Partnership Agreement di ECHO, nonché, in tema di regolamenti finanziari, dal DEVCO Companion to financial and contractual procedures più aggiornato della Commissione europea».

2.300

MALAN

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le pubbliche amministrazioni e gli enti territoriali non possono erogare, sotto alcuna forma, finanziamenti, beni o servizi a titolo gratuito a Stati, autonomie territoriali e organizzazioni

politiche che amministrano determinati territori, i quali attuino i comportamenti di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ovvero mettano in atto incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi. Il Presidente del Consiglio del ministri, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, può autorizzare deroghe motivate a quanto previsto dal presente comma. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano a finanziamenti, forniture di beni, servizi o aiuti diretti a coloro che sono vittima dei comportamenti ivi indicati».

2.10

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e di servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere *in loco* o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.

4-*bis*. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione della presente legge, gli interventi che hanno ad oggetto la promozione, l'assicurazione e ogni altra forma di sostegno del commercio o degli investimenti italiani all'estero».

2.12 (testo 2)

LUCIDI, AIROLA

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «normale efficienza» con le seguenti: «riferimento in materia di: rispetto dei diritti umani, rispetto dei diritti dei lavoratori, tutela contro lo sfruttamento dei minori e garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro, nonchè in materia di responsabilità sociale d'impresa», conseguentemente, dopo le parole: «servizi prodotti», aggiungere le seguenti: «secondo criteri di sostenibilità ambientale ed economica».

2.13

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno carattere militare o di polizia, rientranti nelle iniziative decise nell'ambito di alleanze internazionali quali la NATO e definiti ai sensi del comma 5-*bis*. Le attività di cooperazione e di solidarietà non possono avere alcuna relazione logistica, funzionale od operativa con le attività militari, neanche in caso di prosecuzione o continuazione di programmi già in corso.

5-*bis*. Sono da considerare interventi militari o di polizia quelli svolti in Paesi esteri da contingenti delle Forze armate e delle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, anche nell'ambito di operazioni decise e attuate nel quadro di organizzazioni internazionali».

2.18

LUCIDI, AIROLA, DE PIETRO

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione internazionale allo sviluppo non possono essere utilizzati oltre il limite del 6 per cento per coprire spese amministrative, generali e d'esercizio».

2.19

LUCIDI, AIROLA, DE PIETRO

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione internazionale allo sviluppo sono erogati secondo criteri di trasparenza e regolarmente rendicontati. Le spese sostenute nei Paesi dove si realizzano gli interventi non possono essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento assegnato, al netto dei compensi dei cooperanti nei medesimi Paesi».

ARTICOLI 3 E 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

2. La denominazione «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero degli affari esteri».

Capo II

AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 4.

Approvato

(Ambiti di applicazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo)

1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato «aiuto pubblico allo sviluppo (APS)», è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e si articola in:

a) iniziative in ambito multilaterale;

b) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;

c) iniziative a dono, di cui all'articolo 7, nell'ambito di relazioni bilaterali;

d) iniziative finanziate con crediti concessionali;

e) iniziative di partenariato territoriale;

f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;

g) contributi ad iniziative della società civile di cui al capo V.

EMENDAMENTO

4.300

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*b)* iniziative di valorizzazione del ruolo delle Comunità italiane all'estero e di quelle immigrate in Italia finalizzate all'incremento delle relazioni di partenariato».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.200

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Oggetto dell'attività di cooperazione)

1. Nel quadro dei rapporti di mutualità di interscambio tra i popoli rientrano, in forma prioritaria ma non esclusiva, le seguenti attività:

a) la realizzazione di progetti di sviluppo intersettoriale in aree determinate, individuati e formulati con la partecipazione congiunta delle autorità e della società civile a livello locale;

b) lo studio, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture,

attrezzature e servizi;

c) la formazione di base e la formazione professionale anche in Italia di cittadini dei Paesi *partner* e del personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) la realizzazione in Italia di programmi educativi e di sensibilizzazione per la cooperazione allo sviluppo, la costruzione della pace, e la realizzazione di iniziative volte a promuovere gli scambi sociali, culturali ed educativi fra l'Italia e i Paesi partner, nel quadro della promozione di una cultura e di una educazione multietnica e di una mutua solidarietà tra comunità locali;

e) la realizzazione di iniziative volte a promuovere l'autosviluppo locale dei piccoli e medi produttori agricoli e manifatturieri e i processi produttivi e commerciali sviluppati nel rispetto dei principi dello scambio commerciale equo e solidale e dell'economia sociale e solidale fra l'Italia e i Paesi *partner,* ai sensi dell'articolo 22-*bis*;

f) la realizzazione di interventi nei Paesi *partner*, a sostegno e per lo sviluppo locale di un'autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo alle esigenze locali e alla necessità di mettere a punto tecnologie appropriate ad ogni specifico contesto locale e ambientale;

g) le attività di microcredito volte a favorire lo sviluppo autonomo delle popolazioni locali e la lotta alla povertà, l'avviamento di attività nei Paesi *partner*, ai sensi dell'articolo 22-*ter;*

h) il sostegno, anche attraverso programmi di informazione e di comunicazione, a iniziative che favoriscono una maggiore partecipazione delle popolazioni e delle comunità ai processi democratici, a livello locale e nazionale, nei Paesi *partner;*

i) le iniziative di cooperazione decentrata e orizzontale che promuovono il collegamento tra regioni, città metropolitane, comunità montane, comuni e altri enti locali o soggetti italiani di cui all'articolo 25 e omologhi soggetti dei Paesi *partner*;

l) il sostegno e l'adozione a distanza;

m) l'assistenza tecnica, l'amministrazione, la gestione, la valutazione e il monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'impiego di personale qualificato per tali compiti;

n) gli interventi civili di pace volti a prevenire o gestire, con modalità non violente, i conflitti di carattere locale o su scala più ampia, attraverso attività di *peacebuilding* e riconciliazione *post* conflitto, protezione e sostegno dei difensori ed attivisti dei diritti umani.

2. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e di servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere *in loco* o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.

3. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono essere economicamente sostenibili e non superiori ai limiti stabiliti dall'OCSE per l'accesso ai crediti di aiuto».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Iniziative in ambito multilaterale)

1. Rientra nell'ambito dell'APS la partecipazione anche finanziaria dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali. Le modalità di tale partecipazione devono permettere il controllo delle iniziative, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi.

2. Le iniziative in ambito multilaterale si possono realizzare, oltre che con contributi al bilancio generale di organizzazioni internazionali, anche mediante il finanziamento sia di iniziative di

cooperazione promosse e realizzate dalle stesse organizzazioni sia di iniziative di cooperazione promosse dall'Italia ed affidate per la loro realizzazione alle organizzazioni internazionali. In tale ultimo caso i contributi devono essere disciplinati da uno specifico accordo che determini i contenuti dell'iniziativa, le rispettive responsabilità e le modalità per i relativi controlli.

3. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di APS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale.

4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le relazioni con le organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo e stabilisce l'entità complessiva dei finanziamenti annuali erogati a ciascuna di esse. L'Agenzia di cui all'articolo 17 eroga i contributi di cui al comma 2 del presente articolo, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 21.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 11, comma 1, e 12.

EMENDAMENTI

5.200

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Rientra nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo la partecipazione dell'Italia all'attività di organismi internazionali e di organismi intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo, secondo le indicazioni dell'OCSE/DAC, alle iniziative concordate con organizzazioni di integrazione regionale. Per tutte quelle iniziative legate al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali sono adottati sistemi di gestione trasparenti che prevedono la pubblicazione online delle attività contabili e, su richiesta dell'esibizione dei relativi giustificativi, nonché dei tassi di interesse applicati ai beneficiari finali e agli intermediari finanziari».

5.201

LUCHERINI

Ritirato

Al comma 2, dopo la parola: «accordo», inserire le seguenti: «, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o, in sua vece, il vice Ministro della cooperazione allo sviluppo, relativamente alle iniziative di cui al comma 2 del presente articolo, è tenuto ad informare le due Camere, nonché a darne pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sia con riferimento alle modalità e ai tempi di realizzazione che alla loro entità finanziaria».

Al comma 4, dopo la parola: «complessiva» *inserire le seguenti:* «,dandone pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,».

5.202

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«L'APS si svolge in via multibilaterale mediante il finanziamento di iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organismi internazionali. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi-quadro conclusi tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale promotore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi. Il Ministro

degli affari esteri e della cooperazione internazionale autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 17 ad erogare i contributi volontari.».

ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Partecipazione ai programmi dell'Unione europea)

1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea e armonizza i propri indirizzi e le proprie linee di programmazione con quelle dell'Unione europea, favorendo la realizzazione di progetti congiunti.

2. L'Italia contribuisce altresì all'esecuzione di programmi europei di aiuto allo sviluppo, anche partecipando alla gestione centralizzata indiretta, di norma mediante l'Agenzia di cui all'articolo 17.

3. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 12, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale è responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.

4. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 12, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo.

Art. 7.

Approvato

(Iniziative a dono nell'ambito di relazioni bilaterali)

1. L'APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative «a dono», finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative, approvate secondo le procedure di cui alla presente legge, sono finanziate ed attuate tramite l'Agenzia di cui all'articolo 17. Esse devono corrispondere ad una specifica richiesta da parte del Paese *partner*, in linea con il principio della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi *partner*.

2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano anche attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese *partner*. Per assicurare la qualità degli interventi e rafforzare la responsabilità dei Paesi *partner* secondo i princìpi sull'efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale, tali azioni di sostegno al bilancio devono rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilità macroeconomica del Paese *partner*, la trasparenza e l'affidabilità del suo quadro legislativo e istituzionale e implicano modalità di controllo sulla correttezza dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.

3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla negoziazione ed alla stipula degli accordi che regolano le iniziative di cui al presente articolo.

EMENDAMENTO

7.200

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

Respinto

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e di servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere in loco o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.

1-*bis*. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono essere economicamente sostenibili e non superiori ai limiti stabiliti dall'OCSE per l'accesso ai crediti di aiuto».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Iniziative di cooperazione con crediti concessionali)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 21 su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizza un istituto finanziario gestore, appositamente selezionato con procedura ad evidenza pubblica, a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di esso ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

2. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti concessionali possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di cui al presente articolo.

EMENDAMENTO

8.200

LUCHERINI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I crediti concessi ai sensi del comma 1 del presente articolo devono essere pubblicati sui siti istituzionali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nonché del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di renderne conoscibile l'ammontare e la loro destinazione».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.200

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Respinto

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Imprese miste e settore privato per lo sviluppo)

1. A valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 8, il Comitato direttivo dell'Agenzia può concedere crediti agevolati a:

a) organizzazioni internazionali con la previsione che:

I. i tassi d'interesse praticati ai beneficiari finali siano inferiori ai tassi prevalenti del mercato locale;

II. gli interessi maturati sul conto capitale vengano reinvestiti per attività di sviluppo a tassi e condizioni agevolate nei Paesi stessi o in Paesi tra loro *partner* di sviluppo;

III. non vengano effettuate scalate per l'acquisizione di altre banche locali e fondi;

IV. vengano erogati ai beneficiari finali in tempi non supriori ai trenta giorni;

b) imprese per assicurare il parziale anticipo del finanziamento della quota di capitale di rischio, o fornire garanzie, prestito e altri strumenti individuati dal Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale di cui all'articolo 14 della presente legge, in imprese miste da realizzarsi o già realizzate nei Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese *partner*.

2. le imprese devono garantire:

a) l'adozione dei princìpi del *Global Compact* delle Nazioni Unite;

b) di svolgere attività compatibili con gli obiettivi della presente legge;

c) garantire *standard* di responsabilità sociale (CSR) fissati dalle Linee guida OCSE e dalla risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 nonché il rispetto delle clausole sociali e ambientali e dei principi generalmente riconosciuti in materia di diritti umani e lavoro;

d) una comprovata capacità di generare sviluppo e impiego nei Paesi *partner* e una capacità di partenariato duraturo con le imprese locali;

e) la finalizzazione dell'intervento alle zone o fasce di popolazione più povere in sinergia con altri interventi della cooperazione italiana nel Paese;

f) l'osservanza delle linee guida OCSE sulla responsabilità sociale d'impresa per le imprese multinazionali;

g) l'applicazione delle norme internazionali sul lavoro, secondo *standard* internazionali fissati dall'*International Labour Organization* (ILO) in termini di sicurezza, rispetto dell'ambiente e applicazione di salari minimi internazionalmente riconosciuti;

h) la non delocalizzazione delle attività dai Paesi di origine e, conseguentemente, la non licenziabilità del personale nel Paese d'origine per tale ragione;

i) l'accessibilità al pubblico del proprio bilancio e l'entità dei proventi degli investimenti realizzati;

j) di non determinare condizioni di monopolio».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Partenariato territoriale)

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nella presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale sulla base della loro potestà legislativa, le disposizioni della presente legge sono princìpi di riferimento. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 17. Le regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 17, le attività di partenariato territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 4, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 17, comma 9.

3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

EMENDAMENTI

9.200

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - *(Cooperazione decentrata)*. - 1. Le regioni, le città metropolitane, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici possono attuare in piena autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo, nell'ambito delle strategie annuali stabilite dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà

internazionale e approvate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 11. L'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo (ACS) di cui all'articolo 16 favorisce la cooperazione decentrata tra realtà locali italiane e dei Paesi *partner*, contribuendo finanziariamente, in tutto o in parte, ai progetti presentati, anche attraverso loro consorzi, dai soggetti di cui al presente comma, nonché fornendo assistenza e servizi, direttamente o mediante organismi esecutori esterni.

2. È istituita una Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di seguito denominata "Commissione paritetica", composta da dieci membri, di cui cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, tre dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, uno dall'Unione delle province d'Italia e uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La Commissione paritetica è presieduta dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o da un suo delegato, e alle sue riunioni partecipa il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato.

3. Nel caso di richiesta di contributo finanziario da parte dei soggetti di cui al comma 1, la Commissione paritetica discute e presenta proposte in ordine alle attività di cooperazione allo sviluppo promosse, organizzate e attuate ai sensi dell'articolo 24, comma 2, che assicurino il coordinamento tra le attività nel pieno rispetto della loro autonomia, stabilendo, altresì, la quota del Fondo unico da destinare annualmente a tali attività.

4. Nel rispetto della piena autonomia prevista al comma 1, la Commissione paritetica deve favorire l'ottimizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale dell'Italia, con l'obiettivo di evitare la moltiplicazione di iniziative analoghe e le conseguenti dispersioni di risorse, che possono comportare una diminuzione dell'efficienza e dell'efficacia delle politiche di cooperazione.

5. La Commissione paritetica può trasmettere all'ACS indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 11-*bis*.

6. Le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e gli altri soggetti indicati all'articolo 25, possono presentare richiesta di contributo alle regioni e agli altri enti territoriali per progetti di cooperazione allo sviluppo.».

9.300

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione», aggiungere le seguenti: «e della potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea, di cui al terzo comma dello stesso articolo».

9.301

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, anche usufruendo di contributi internazionali e di finanziamenti europei, possono promuovere accordi di partenariato territoriale e iniziative di cooperazione per lo sviluppo nel rispetto della presente legge, per la cui realizzazione possono avvalersi dell'Agenzia di cui all'articolo 17 o di altri soggetti dotati di specifiche competenze. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali comunicano al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 17, la programmazione degli interventi di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, finanziati e programmati, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 4, e dell'inclusione delle attività medesime nella banca dati di cui all'articolo 17, comma 9».

9.201

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «atti dell'Unione Europea», aggiungere le seguenti: «nonché alla promozione, nei loro rispettivi ambiti territoriali, della partecipazione e della sensibilizzazione della società civile alle tematiche della cooperazione e dello sviluppo sostenibile».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Interventi internazionali di emergenza umanitaria)

1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito dell'APS sono finalizzati al soccorso e all'assistenza delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 17, anche avvalendosi dei soggetti di cui al capo V, che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.

2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 ad altre amministrazioni, ivi incluso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, a tale fine, agiscono secondo le proprie procedure operative e di spesa e organizzano gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con l'Agenzia di cui all'articolo 17. Resta ferma la disciplina vigente in materia di interventi di primo soccorso all'estero del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

EMENDAMENTI

10.200

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Coordinamento con gli interventi umanitari e di emergenza)*. - 1. Gli interventi di emergenza realizzati dall'Italia in Paesi colpiti da crisi sociali, umanitarie e ambienta li sono distinti dalla cooperazione allo sviluppo.

2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, d'intesa con il direttore generale dell'ACS e con le autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali, stabilisce con proprio decreto, per ogni evento che genera situazioni di emergenza sociale, umanitaria e ambientale, la durata del periodo di prima emergenza, che in ogni caso non può superare i novanta giorni, distinto da quello in cui possono svolgersi attività di ricostruzione. In tale periodo, le attività sono svolte dalle autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali. Trascorso tale periodo, le attività di ricostruzione sono svolte dall'ACS.

3. Per assicurare il necessario coordinamento tra gli interventi di emergenza, le attività di ricostruzione e le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale e per ottimizzare la gestione delle risorse, agli incontri decisionali e organizzativi legati agli interventi di emergenza partecipano il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o un suo delegato, e il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato».

10.201

LUCHERINI

Ritirato

Al comma 2, dopo la parola: «internazionale,» aggiungere le seguenti: «previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della presente legge,».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di informare il Parlamento, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta, con cadenza semestrale, una relazione per ciascuno degli interventi

internazionali di emergenza umanitaria che indichi i risultati conseguiti, il personale impiegato nonché le risorse finanziarie utilizzate.».

Capo III

INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del vice ministro della cooperazione allo sviluppo)

1. La responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di cui all'articolo 15.

2. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di APS.

3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, conferisce la delega in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice ministro. Con le procedure di cui all'articolo 10, comma 4, della suddetta legge, il vice ministro è invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.

4. Le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi sono esercitate d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 12.

EMENDAMENTI

11.300

ZIN

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «il vice ministro può essere invitato a partecipare», con le seguenti: «il vice ministro e il consiglio di presidenza del Comitato per le questioni degli italiani all'estero del Senato possono essere invitati a partecipare».

11.200

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: «è invitato a partecipare» con la seguente: «partecipa».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato nel testo emendato

(Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione)

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, comma 5, il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e previa approvazione da parte del Comitato di cui all'articolo 15, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica

di cooperazione allo sviluppo.

2. Il documento di cui al comma 1, tenuto conto della relazione di cui al comma 4, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.

3. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, successivamente all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 15, acquisisce il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio nazionale di cui all'articolo 16 della presente legge.

4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili. La relazione dà conto dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonché della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La relazione, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 15, è trasmessa alle Camere in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e indirizzo.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

12.300

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Improcedibile

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 12. - *(Adozione del Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo)*. - 1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovraintendono il Ministro degli affari esteri e il Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo che propongono al Consiglio del ministri, per l'approvazione, Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.

2. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui al comma 1, deve contenere:

a) obiettivi specifici, strumenti e finanziamenti alla Cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS), di cui all'articolo 14, evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire alla CPS italiana in sede di legge di stabilità;

b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori a organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo e Fondo unico per la CPS;

c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione finanziaria italiana alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale;

d) i Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con le risorse del Fondo unico per la CPS;

e) le aree geografiche e i Paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i piani-Paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;

f) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate agli interventi al di fuori dei piani-Paese e delle iniziative tematiche regionali;

g) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale, multibilaterale e multilaterale volontario e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;

h) le condizioni di concedibilità e i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto, nel rispetto del limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

i) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;

l) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate agli interventi di emergenza;

m) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS destinate alla concessione di contributi e di crediti agevolati alle organizzazioni senza fini di lucro, alle società cooperative e alle altre organizzazioni di cui all'articolo 25 nonché i criteri per la concessione di tali contributi e crediti;

n) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate alla concessione di cofinanziamenti e di crediti agevolati alla cooperazione decentrata di cui all'articolo 31;

o) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate al funzionamento dell'Agenzia per la Cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17, che non può essere inferiore al 5 per cento, né superiore al 10 per cento dello stesso Fondo unico.

3. Il Plano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, contenente gli indirizzi e le finalità di tale politica, in modo da assicurare anche il coordinamento fra le attività bilaterali, multilaterali, multibilaterali e quelle attuate dall'Unione europea, dall'ONU, dalle istituzioni finanziarie internazionali e da altre organizzazioni internazionali, è aggiornato ogni anno dal Consiglio dei ministri e sottoposto ad approvazione del Parlamento.

4. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con gli altri Ministri competenti, definisce le linee-guida generali e i criteri ai quali devono attenersi i rappresentanti Italiani presso le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo, nonché presso gli altri organismi multilaterali commerciali o finanziari, al fine di assicurare coerenza e continuità rispetto alle strategie generali della CPS.

5. Le regioni, le Città metropolitane, le comunità montane e i comuni danno attuazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo stabiliti dal Piano strategico triennale e promuovono nel loro rispettivi ambiti territoriali la sensibilizzazione e la partecipazione organizzata della società civile. La Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di cui all'articolo 8, detta apposite linee direttive per quanto riguarda il coordinamento e la razionalizzazione di tali interventi.

Art. 12-*bis*. - *(Definizione dei Piani-Paese)*. - 1. Per ogni Stato destinatario di interventi di cooperazione l'ACS redige un piano-Paese. Tali piani-Paese si basano sull'individuazione di zone d'intervento specifiche, scelta in base all'indice di povertà calcolato dall'*United Nations development programme* (UNDP), nelle quali concentrare le attività di cooperazione. Qualora lo ritenga opportuno, o quando sia previsto nell'ambito delle linee programmatiche di cui all'articolo 12, comma 2, l'ACS redige inoltre piani regionali, comprendenti territori situati in più Stati.

2, Il piano-Paese deve essere discusso con i soggetti governativi e non governativi della cooperazione italiana presenti nel Paese in oggetto, con le organizzazioni locali della società civile e, salvo che nei casi di cui all'articolo 2, comma 2, deve essere negoziato con i rappresentanti del Governo del Paese *partner*, Il piano-Paese, inoltre, deve rispettare le finalità del piano generale di sviluppo del Paese *partner*, assicurando in particolare il coordinamento con le decisioni e con le attività degli operatori internazionali.

3. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo devono essere discussi con i rappresentanti, eletti o designati con metodo democratico, della popolazione o della comunità direttamente destinataria dei relativi benefici e con le organizzazioni locali della società civile, secondo il principio del consenso libero, informato e preventivo. In ogni caso, nella valutazione degli interventi, deve essere data rilevanza alla capacità di coinvolgimento partecipativo delle popolazioni interessate. Il coinvolgimento e la partecipazione devono essere considerati con particolare attenzione nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2.».

12.301

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Approvato

Al comma 4, all'ultimo periodo, dopo le parole:«è trasmessa alle Camere», inserire le seguenti: «e alla Conferenza unificata».

12.200

LUCIDI, AIROLA, DE PIETRO

Ritirato e trasformato nell'odg G12.200

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «evidenziando le retribuzioni dei funzionari, dei dirigenti, dei capi missione, degli esperti, dei consulenti e dei cooperanti».

G12.200 (già em. 12.200)

LUCIDI, AIROLA, DE PIETRO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1326,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 12.200.

_____

(*) Accolto dal Governo

12.201

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Improcedibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di garantire l'assunzione di impegni internazionali certi a livello bilaterale e multilaterale, gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, individuati nella legge di bilancio, non possono subire riduzioni. Le risorse relative a ciascun esercizio finanziario e non impegnate nell'esercizio stesso sono riportate per intero nell'esercizio successivo.».

ARTICOLO 13 E 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento)

1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 12, cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4. Le Commissioni si esprimono nei termini previsti dal regolamento della rispettiva Camera, decorsi i quali il documento è approvato anche in assenza del parere.

2. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere, gli schemi di regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, e all'articolo 20, comma 1. Le Commissioni si esprimono nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

Art. 14.

Approvato

(Allegati al bilancio e al rendiconto dello Stato sulla cooperazione allo sviluppo)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.

2. Al rendiconto generale dello Stato è allegata una relazione curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti di cui al presente articolo, riferiti all'anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12.

EMENDAMENTI

14.200

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 14.

(Fondo unico per la cooperazione pubblica allo sviluppo)

1. È istituito il Fondo unico per la cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS), di seguito denominato "Fondo unico", nato all'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, costituito:

a) dagli stanziamenti quinquennali iscritti nell'apposita rubrica del Fondo unico;

b) dagli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dai Paesi *partner,* da altri Stati, da enti od organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) dai fondi a ciò destinati da regioni, città metropolitane, comuni e altri enti locali;

d) dai fondi destinati alle iniziative bilaterali e multibilaterali da finanziare a dono, compresi, e distinti tra loro, quelli per le iniziative di cooperazione decentrata e quelli per le iniziative promosse dalle associazioni e società cooperative di cui all'articolo 25;

e) dai mezzi finanziari destinati alla costituzione del fondo rotativo per il finanziamento delle iniziative bilaterali a credito di aiuto e dai relativi rientri;

f) dai fondi derivanti dalle operazioni di conversione dei crediti commerciali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 25 luglio 2000, n. 209, da gestire secondo le modalità previste dagli accordi bilaterali con i Paesi interessati;

g) dai fondi destinati, per le sole finalità e nei limiti della presente legge, ai contributi, obbligatori e volontari, alle organizzazioni internazionali, alla partecipazione italiana al capitale di banche e di fondi internazionali di sviluppo nonché alla cooperazione allo sviluppo svolta dall'Unione europea;

h) dalle risorse del fondo rotativo previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;

i) da donazioni, lasciti, legati o liberalità delle sole persone fisiche;

l) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'ACS, comprese le eventuali restituzioni da parte dell'Unione europea;

m) dal gettito derivante da imposte di scopo, o da altri strumenti innovativi, quali la tassazione sulle transazioni finanziarie o la sovrattassa su porto d'anni.

2. Gli stanziamenti destinati al Fondo unico sono determinati in sede di legge di stabilità. I residui non utilizzati possono essere utilizzati nell'esercizio finanziario successivo.

3. Gli stanziamenti destinati dalla legge al Fondo unico sono iscritti in un'apposita unità previsionale di base del bilancio dello Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri».

4. Alla gestione finanziaria e contabile del Fondo unico provvede un istituto di credito scelto mediante gara fra quelli, presenti in Italia, che dichiarano di non operare nel settore degli armamenti e il cui statuto è basato su criteri di equità commerciale nei rapporti fra Nord e Sud del mondo.

5. Ai fini di cui al comma 4, il bando di gara deve considerare tra i requisiti per la scelta dell'istituto di credito il non coinvolgimento nel finanziamento all'industria degli armamenti, compresi il finanziamento alle operazioni di *import-export* e l'appoggio alle operazioni di pagamento, nonché l'assenza di succursali, filiali o società controllate in Paesi considerati paradisi fiscali dall'OSCE o da altre istituzioni e organizzazioni internazionali. Il bando di gara deve altresì considerare l'adozione da parte dell'istituto di credito di standard ambientati, sociali e sui diritti umani per la valutazione degli impatti conseguenti ai finanziamenti effettuati.

6. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo confluiscono nel Fondo unico all'atto della sua istituzione».

14.201

LUCHERINI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La relazione di cui al comma 2 del presente articolo deve essere pubblicata sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato nel testo emendato

(Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)

1. È istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato «CICS», con il compito di assicurare la programmazione, ed il coordinamento di tutte le attività di cui all'articolo 4 nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo.

2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro per la cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle attività di APS.

4. Il ClCS, nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di stabilità, rappresenta le esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e propone la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero ai sensi del comma 1 dell'articolo 14, sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12, dell'esito dei negoziati internazionali in materia di partecipazione alla ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse già stanziate a tale fine.

5. Qualora siano trattate questioni di loro competenza, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri, i presidenti di regione o di provincia autonoma e il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Alle riunioni del CICS partecipano senza diritto di voto anche il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e il direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 17.

6. I Ministri possono delegare le proprie funzioni in seno al CICS ai sottosegretari competenti per materia.

7. Il CICS adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento. La partecipazione alle riunioni non può in ogni caso dare luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

8. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS, attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 20.

10. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

15.300

ZIN

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni», inserire le seguenti: «dal consiglio di presidenza del Comitato per le questioni degli italiani all'estero,».

15.301

Il Relatore

Approvato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Qualora siano trattate questioni di loro competenza, sono invitati a partecipare alle riunioni

del CICS altri Ministri, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, i presidenti di regione o di provincia autonoma e i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali. Alle riunioni del CICS partecipano senza diritto di voto anche il Direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo e il direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 17».

15.302

ZIN

Ritirato

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e un rappresentante del consiglio di presidenza del Comitato per le Questioni degli Italiani all'estero del Senato (CQIE)».

15.303

ZIN

Ritirato

Al comma 5, aggiungere, in fine, seguenti parole:«e i membri del consiglio di presidenza del Comitato per le questioni degli italiani all'estero».

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato

(Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composto dai principali soggetti pubblici e privati, *profit* e *non profit*, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, dell'Agenzia di cui all'articolo 17, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario e delle università. La partecipazione al Consiglio nazionale non dà luogo a compensi, né rimborsi spese, gettoni di presenza od emolumenti comunque denominati.

2. Il Consiglio nazionale, strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, si riunisce almeno annualmente su convocazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro delegato per la cooperazione allo sviluppo, per esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, sulle linee di indirizzo, sulla programmazione, sulle forme di intervento, sulla loro efficacia, sulla valutazione.

3. Ogni tre anni il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale convoca una Conferenza pubblica nazionale per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle politiche di cooperazione allo sviluppo.

4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

16.200

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Consulta per la cooperazione allo sviluppo).* - 1. È istituita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata "Consulta".

2. Della Consulta fanno parte le autonomie locali, le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui all'articolo 25 che ne fanno richiesta e che presentano i requisiti previsti dal medesimo articolo.

3. Possono altresì chiedere di fare parte della Consulta tutte le organizzazioni, le associazioni e le reti impegnate sui temi della giustizia ambientale, sociale ed economica globale che ne fanno richiesta.

In tale caso il comitato direttivo della Consulta, di cui al comma 4, si pronuncia entro tre mesi, con decisione motivata, in merito alla richiesta di partecipazione.

4. La Consulta è convocata per il suo insediamento dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che rimangono in carica per un anno. I membri del comitato direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

5. Il comitato direttivo propone un regolamento di funzionamento della Consulta, che deve essere successivamente approvato, con eventuali modifiche, dalla Consulta stessa, entro tre mesi dalla sua prima convocazione. Il regolamento è trasmesso al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva.

6. Allo scopo di recepire e di discutere le indicazioni espresse dalla Consulta, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale si riunisce con il comitato direttivo della Consulta almeno due volte l'anno.

7. AI fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale convoca, a scadenza biennale, una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.

8. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti negli strumenti d'informazione e di pubblicità previsti dalla presente legge.

9. Il comitato direttivo della Consulta e ogni suo membro, anche a titolo individuale, possono presentare all'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo, di cui all'articolo 17 e al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività dell'ACS, compresi i singoli interventi.

10. La Consulta può inoltrare all'ACS proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 11-*bis*.

11. Il Consiglio adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento, prevedendo, tra l'altro, articolazioni funzionali all'approfondimento di tematiche settoriali e geografiche da discutere con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e il direttore dell'Agenzia.

12. La Consulta facilita la partecipazione delle organizzazioni della società civile italiana ai meccanismi e agli organismi di consultazione previsti dalle convenzioni delle Nazioni Unite, le Organizzazioni e i trattati multilaterali e bilaterali, in tema di cooperazione, *policy making accountability*, diritti umani e sostenibilità prevedendo strumenti di condivisione delle informazioni e di sostegno alla partecipazione.

13. L'ACS è tenuta a esaminare le relazioni, le osservazioni e i pareri di cui ai commi 10 e 11 e a pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dalla loro presentazione.».

16.201

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. La convocazione di cui al comma 2 è finalizzata ulteriormente al più ampio coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, nelle scelte politiche, alle priorità, alle strategie della cooperazione internazionale allo sviluppo».

16.202

LUCHERINI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. La Conferenza nazionale propone, a cadenza biennale, l'organizzazione di un Forum della Cooperazione allo sviluppo, appuntamento periodico di incontro, dibattito e orientamento da realizzare con il massimo coinvolgimento delle istituzioni, dei soggetti della cooperazione e dei cittadini».

Capo IV

AGENZIA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato nel testo emendato

(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. Per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito degli indirizzi generali di cui all'articolo 12 e del coordinamento di cui all'articolo 15. Salvo diversa disposizione della presente legge, il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo 21 le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma 6 del presente articolo.

3. L'Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi politici di cui al comma 2, le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. L'Agenzia contribuisce alle attività del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale volte alla definizione della programmazione annuale dell'azione di cooperazione e delle proposte del Ministero stesso al Comitato congiunto di cui all'articolo 21. Per la realizzazione delle singole iniziative, l'Agenzia opera attraverso l'assegnazione ai soggetti di cui al capo V, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente, o attraverso *partner* internazionali, salvo quando si richieda il suo intervento diretto.

4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

5. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione improntata a criteri di trasparenza per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo.

6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il direttore dell'Agenzia adotta un regolamento interno di contabilità, approvato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai principi civilistici e rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa e della gestione contabile nonché coerente con le regole adottate dall'Unione europea. Nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intendono fatti alla presente legge.

7. L'Agenzia ha la sede principale a Roma. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia, nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate, può istituire o sopprimere le sedi all'estero dell'Agenzia e determinare l'ambito territoriale di competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nelle stesse località. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia utilizza, laddove possibile, gli uffici di altre

amministrazioni pubbliche presenti nei Paesi in cui opera.

8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia può inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 2, e nel limite delle risorse finanziarie assegnate. Si applica la parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad eccezione dell'articolo 204; salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero è di due anni. Il personale dell'Agenzia all'estero è accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi missione, in linea con le strategie di cooperazione definite dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione e in conformità con l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera, l'Agenzia mantiene un costante rapporto di consultazione e collaborazione con le organizzazioni della società civile presenti *in loco*.

9. L'Agenzia realizza e gestisce una banca dati pubblica nella quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese *partner*, la tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l'indicazione degli aggiudicatari.

10. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 22, comma 2, nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando di contributi pubblici. Tale codice fa riferimento espresso a quello vigente per il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile, se non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 22, comma 2.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia e delle relative articolazioni periferiche.

12. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

13. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto, è adottato lo statuto dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali:

a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli stanziamenti ad essa destinati da altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione degli interventi di cooperazione nonché le condizioni per la stipula delle convenzioni di cui al comma 4, ivi comprese quelle a titolo oneroso;

b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) le procedure di reclutamento per il direttore dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge;

d) le procedure di selezione dei soggetti di cui all'articolo 25;

e) il rapporto fra la presenza dell'Agenzia all'estero e le rappresentanze diplomatiche e consolari;

f) il numero massimo di sedi all'estero di cui al comma 7 e di dipendenti dell'Agenzia che possono essere destinati a prestarvi servizio;

g) le modalità di armonizzazione del regime degli interventi in corso, trasferiti all'Agenzia ai sensi dell'articolo 31;

h) le modalità di riallocazione del personale, dei compiti e delle funzioni dell'Istituto agronomico per l'Oltremare all'interno della struttura dell'Agenzia senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

i) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera *h)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un magistrato della Corte dei conti, in qualità di presidente, con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal Presidente della Corte stessa nonché da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

l) le modalità di rendicontazione e controllo delle spese effettuate dalle sedi all'estero dell'Agenzia, anche attraverso un efficiente servizio di *audit* interno che assicuri il rispetto dei princìpi di economicità, efficacia ed efficienza;

m) la previsione che il bilancio dell'Agenzia sia pubblicato nel sito *internet* del medesimo istituto, dopo la sua approvazione.

EMENDAMENTI

17.200

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.

(Istituzione dell'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo)

1. È istituita l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (ACS), ente pubblico con piena capacità di diritto privato, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, cui è attribuito il compito di programmare, promuovere, finanziare, attuare, monitorare e coordinare gli interventi per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, fatte salve le attività svolte autonomamente dalle associazioni senza fini di lucro, dalle società cooperative e dalle altre organizzazioni di cui al capo IV, nonché quelle di cooperazione decentrata di cui all'articolo 9. L'ACS opera secondo criteri di efficienza ed economicità, indicati dallo statuto e dai regolamenti di cui al comma 11 ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e al controllo di cui al comma 14.

2. L'ACS programma, promuove, finanzia, gestisce, coordina, valuta e monitora gli interventi di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 12.

3. L'ACS svolge un ruolo di orientamento e di informazione degli operatori dello sviluppo e degli Stati, enti, organi e cittadini, italiani o stranieri, interessati alla cooperazione allo sviluppo, in conformità al principio di trasparenza dell'attività amministrativa.

4. L'ACS predispone i piani-Paese di cui all'articolo 11-*bis* e delibera l'istituzione delle proprie unità locali di cooperazione nei Paesi *partner*, secondo quanto disposto dai commi 26 e seguenti nonché delle proprie rappresentanze presso le organizzazioni internazionali.

5. L'ACS può anche svolgere attività su mandato e con finanziamento parziale o totale di organismi internazionali e a tale scopo può partecipare alle relative gare di aggiudicazione.

6. L'ACS provvede alle attività di valutazione degli impatti sociali, ambientati e sui diritti umani dei singoli progetti, secondo quanto disposto dall'articolo 11-*bis*, e dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 5.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'ACS in conformità a quanto disposto dal presente articolo e dall'articolo 17, comma 4.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, procede alla nomina del direttore generale dell'ACS, scelto tra persone dotate di provata e riconosciuta esperienza

nel campo specifico, nonché di esperienza manageriale. La nomina è approvata dal Parlamento. Il direttore generale dura in carica tre anni e il suo incarico può essere rinnovato una sola volta.

9. Il direttore generale sovraintende alle attività dell'ACS vigilando, sotto la propria responsabilità, sul costante perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sul rispetto dei vincoli e delle procedure previsti dalla presente legge.

10. Il direttore generale esercita le funzioni di rappresentanza interna ed esterna, anche processuale, dell'ACS.

11. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale dell'ACS propone al comitato direttivo di cui al comma 14, per l'approvazione, lo statuto e i regolamenti di funzionamento dell'ACS.

12. Dopo l'approvazione del comitato direttivo, il direttore generale dell'ACS trasmette lo statuto al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che a sua volta lo presenta al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione.

13. Eventuali variazioni allo statuto e ai regolamenti dell'ACS sono approvate secondo la procedura di cui ai commi 11 e 12.

14. Il comitato direttivo dell'ACS è composto dal direttore generale e da quattro membri, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I membri del comitato sono scelti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra persone di provata esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo, tra cui rappresentanti di enti locali e di organizzazioni non governative, e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti modalità:

a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;

b) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) uno su proposta dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata "Conferenza unificata".

15. Il comitato direttivo opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui al comma 11. Esso, in particolare:

a) predispone lo statuto e delibera i regolamenti dell'ACS;

b) delibera il programma triennale di attività dell'ACS corredato della relativa relazione programmatica;

c) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato d'avanzamento delle attività, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;

d) approva, entro due mesi dal suo insediamento, e successivamente ogni volta che se ne presenta la necessità, la struttura organizzativa dell'ACS predisposta dal direttore generale sulla base di quanto indicato ai commi 18 e seguenti;

e) adotta le deliberazioni relative al funzionamento dell'ACS;

f) approva i piani-Paese predisposti dall'ACS;

g) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico per la CPS;

h) delibera gli impegni di spesa;

i) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'ACS;

l) delibera in merito a ogni questione che il direttore generale ritiene opportuno sottoporre alla sua attenzione.

16. Presso l'ACS è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da altri cinque membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti modalità:

a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;

b) uno su proposta delle Commissioni competenti in materia di affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

c) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

d) uno su proposta del direttore generale dell'ACS.

17. Il collegio dei revisori dei conti vigila sul buon andamento amministrativo, finanziario e contabile dell'ACS, anche sotto il profilo del rispetto delle finalità di cui all'articolo 1.

18. L'ACS è strutturata in divisioni geografiche, una divisione multilaterale, una divisione giuridico-amministrativa e una divisione del personale. La struttura dell'ACS comprende inoltre gli uffici tematici di *staff* del direttore generale, che lo coadiuvano nell'attività di controllo sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge nelle distinte aree geografiche, anche sotto il profilo della coerenza con le disposizioni generali di programmazione degli interventi di CPS.

19. Le divisioni geografiche sono preposte alla conduzione dei negoziati bilaterali, alla formulazione delle proposte di programmazione finanziaria e tecnica, nonché alla gestione e al coordinamento dei progetti e alla supervisione sull'attuazione della programmazione bilaterale.

20. La divisione multilaterale è preposta ai seguenti compiti:

a) facilitare la gestione dei rapporti con gli organismi internazionali e sovranazionali;

b) formulare la proposta annuale per la concessione dei contributi volontari agli organismi e agli istituti afferenti all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali;

c) valutare e coordinare, in costante coordinamento con le divisioni geografiche competenti, i programmi e i progetti multibilaterali, non attribuibili ad una specifica area geografica.

21. La divisione del personale è preposta alla gestione del personale dell'ACS, con particolare riguardo al reclutamento, alla carriera, alle missioni e ai trasferimenti all'estero.

22. Uno specifico ufficio dell'ACS è incaricato dei servizi di informazione interna e al pubblico, di documentazione e di banca dati, nonché della redazione del bollettino dell'ACS.

23. Il personale dell'ACS è inquadrato sulla base di un negoziato tra il direttore generale, a tal fine coadiuvato dalla divisione del personale di cui al comma 21 e le organizzazioni sindacali a livello intercategoriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale si procede all'individuazione del contratto collettivo nazionale del lavoro cui fare riferimento per il predetto inquadramento. Le contrattazioni successive sono svolte con le organizzazioni sindacali della categoria individuata a seguito della procedura negoziale di cui al primo periodo.

24. Fino alla definizione della nuova normativa di cui al comma 23, si applicano le disposizioni contrattuali relative al personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

25. Lo *status* del personale dipendente dell'ACS deve tenere conto dell'esigenza di tutelarne e valorizzarne l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità.

26. L'ACS, sulla base di direttive e indicazioni del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale provvede all'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC) con sede propria nei Paesi *partner*, che si avvalgono ma non dipendono dalle rappresentanze diplomatiche locali.

27. I compiti delle ULC consistono:

a) nella facilitazione della conduzione dei negoziati con le autorità centrali e locali del Paese *partner* relativamente alla definizione e alla realizzazione dei piani-Paese e dei progetti di cooperazione;

b) nel mantenimento dei rapporti attinenti alle iniziative di cooperazione con le autorità centrali e locali del Paese *partner* e con la popolazione locale, nonché con gli altri soggetti che attuano interventi di cooperazione *in loco*;

c) nella predisposizione e nell'invio all'ACS di ogni elemento di informazione utile alla gestione, alla valutazione e al coordinamento delle iniziative di cooperazione intraprese, nonché alla redazione e modifica dei piani-Paese o di singoli progetti;

d) nella predisposizione della documentazione necessaria alla redazione delle linee programmatiche per la cooperazione allo sviluppo definite all'articolo 12;

e) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

f) nello sdoganamento, nel controllo, nella custodia e nella consegna delle attrezzature e dei

beni inviati dall'ACS.

28. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, il direttore generale, con propri regolamenti, definisce le procedure relative al funzionamento dell'ACS, comprese quelle di reclutamento del personale, di affidamento delle consulenze, di gestione e di valutazione dei progetti e di selezione degli esecutori degli interventi, e le sottopone all'esame del comitato direttivo per una prima approvazione. Dette procedure sono successivamente sottoposte al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva. Le procedure sono trasmesse anche alle Commissioni parlamentari competenti.

29. Eventuali integrazioni e modifiche ai regolamenti adottati ai sensi del comma 1 sono approvate con le modalità stabilite nel medesimo comma.

30. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

31. L'ACS ha autonomia finanziaria, che esercita attingendo al Fondo unico per la CPS di cui all'articolo 14.

32. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili, l'ACS è soggetta al controllo del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 16, a quello dell'organismo di verifica contabile di cui al comma 39, lettera *a)*, e a quello delle Commissioni parlamentari competenti.

33. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti dell'ACS, che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione. La Corte dei conti provvede a trasmettere copia di tutta la documentazione alle Commissioni parlamentari competenti.

34. È istituita presso l'ACS una struttura di valutazione e di ispezione indipendente, composta da tre esperti nominati per un periodo di cinque anni. Tale struttura ha il compito di svolgere valutazioni ed esami di progetti sostenuti dalla cooperazione italiana su richiesta diretta di comunità locali coinvolte o di organizzazioni non governative locali, nonché su richiesta della Consulta di cui all'articolo 16, o di suoi singoli membri, al fine di proporre eventuali misure correttive e di migliorare le prestazioni della cooperazione italiana.

35. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve essere sottoposto ad accertamento preventivo e a valutazione di compatibilità socio-ambientale e sui diritti umani, da effettuare altresì in corso d'opera e successivamente, con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate. Ogni intervento di cooperazione deve altresì essere sottoposto a valutazione di impatto di genere e a valutazione di impatto sull'infanzia.

36. Le valutazioni di cui al comma 35, nonché ogni altra valutazione di impatto sui diritti umani, sociali e dei lavoratori o sull'ambiente, la documentazione relativa al coinvolgimento e alla partecipazione delle popolazioni dei Paesi *partner* e ogni altra documentazione significativa per la valutazione del progetto sono rese pubbliche dall'ACS almeno tre giorni prima dell'approvazione del progetto stesso.

37. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, anche su proposta dell'ACS o della Consulta di cui all'articolo 16, elabora le linee guida comprendenti gli elementi necessari per realizzare le valutazioni di cui ai commi 35 e 36 e le propone al Consiglio dei ministri per l'approvazione. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale può disporre l'integrazione o l'aggiornamento dei criteri per la valutazione di impatto di un singolo progetto, in modo da adeguare la relativa valutazione ai migliori *standard* internazionali. All'eventuale aggiornamento delle linee guida di cui al presente comma si provvede con le modalità previste per la loro approvazione.

38. In considerazione della specificità delle sue attività, l'ACS è gestita in deroga alle norme sul bilancio dello Stato, senza il controllo preventivo della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

39. Con procedura concorsuale, gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ogni tre anni sono selezionati, fra le organizzazioni riconosciute internazionalmente di eccellenza nei rispettivi

settori:

a) un organismo specializzato nelle verifiche di bilancio, che esercita i suoi controlli sul bilancio complessivo dell'ACS, su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti;

b) un organismo specializzato nella certificazione di qualità, che esercita i controlli di qualità su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti.

40. Dell'eventualità dei controlli di cui al comma 39 e dell'obbligo di mettere a disposizione ogni dato e ogni informazione richiesti, nonché di permettere l'accesso ai luoghi dove si svolgono le attività operative e amministrative è fatta menzione nei contratti e nelle convenzioni relativi allo svolgimento delle iniziative di cooperazione a chiunque affidate.

41. Ciascuno degli organismi di cui al comma 39 redige annualmente una relazione sui risultati della propria attività e la presenta al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che la trasmette alle Commissioni parlamentari competenti, nonché al direttore generale dell'ACS, di cui al comma 8 e al collegio dei revisori dei conti dell'ACS, di cui al comma 16.

42. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale di superamento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida OCSE sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7-TA (2011) 0141 del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali ed ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani».

17.300

Il Relatore

Approvato

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:«Su richiesta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia contribuisce altresì alla definizione della programmazione annuale dell'azione di cooperazione allo sviluppo».

17.201

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, BOCCHINO

V. testo 2

Al comma 3, sostituire le parole: «procedure comparative in linea con la normativa vigente», con le seguenti: «procedure che rispettino i criteri e principi stabiliti nelle analoghe procedure selettive sancite dall'Unione europea».

17.201 (testo 2)

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, BOCCHINO

Approvato

Al comma 3, dopo le parole: «procedure comparative in linea con la normativa vigente»,inserire le seguenti: «e con i principi stabiliti dall'Unione europea».

17.202

LUCHERINI

Ritirato

Al comma 4 dopo la parola: «convenzioni», inserire le seguenti: «delle quali viene garantita la pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;».

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale a seguito di un esame delle competenti Commissioni parlamentari delle candidature di persone con particolare e comprovata qualificazione professionale ed in possesso di una qualificata esperienza internazionale e a seguito di una valutazione delle linee programmatiche presentate in materia di cooperazione internazionale, da realizzarsi mediante un ciclo di audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari, per un mandato della durata di quattro anni rinnovabile una sola volta».

Al comma 9 dopo la parola: «dati,», inserire le seguenti: «, in formato open data,».

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. L'Agenzia rispetta i diritti di proprietà intellettuale e il diritto di autore e può acquisire brevetti e affidare all'inventore l'esecuzione del suo brevetto».

Al comma 13, lettera c) *sopprimere le parole:* « per il direttore dell'Agenzia e».

17.203

ORELLANA, BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Respinto

Al comma 4, sostituire il periodo da: «promuove forme di partenariato» a: «finanziate da soggetti privati» con il seguente: «promuove forme di partenariato con soggetti privati, la cui natura e azione pregressa sia coerente con i princìpi della cooperazione allo sviluppo, per la realizzazione di specifiche iniziative conformi ai princìpi di cui alla presente legge; può realizzare iniziative, conformi ai princìpi di cui alla presente legge, finanziate da soggetti privati la cui natura e azione pregressa sia coerente con i princìpi della cooperazione allo sviluppo».

17.204

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole da: «ferma restando» a: «due milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 21, sostituire il comma 3 con il seguente:

«Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva le iniziative di cooperazione e svolge ogni altra funzione specificata dalla presente legge o dai suoi regolamenti attuativi.».

17.205

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «il direttore dell'Agenzia» inserire le seguenti: «in concomitanza con l'adozione dello statuto di cui al comma13».

17.206

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, CAMPANELLA, BATTISTA, BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Respinto

Al comma 10, dopo le parole: «L'Agenzia», inserire le seguenti: «in concomitanza con l'adozione dello statuto di cui al comma 13».

17.301

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Ritirato

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole:«contributi pubblici» inserire le seguenti: «erogati dall'Agenzia».

17.207

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Respinto

Al comma 13, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo che la nomina di direttore sia confermata dalle competenti Commissioni parlamentari con il voto favorevole, dopo audizioni e disamina dei curricula dei candidati;».

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato nel testo emendato

(Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. All'Agenzia è attribuita autonomia contabile e di bilancio.

2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti:

a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) da un finanziamento annuale iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati.

3. Il bilancio dell'Agenzia è unico e redatto conformemente ai princìpi civilistici, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione.

4. Le risorse finanziarie dell'Agenzia destinate ad attività che, in base alle statistiche elaborate dai competenti organismi internazionali, rientrano nell'APS sono impignorabili.

EMENDAMENTI

18.200

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

18.201

LUCIDI, AIROLA, DE PIETRO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-*bis)* dai trasferimenti dell'imposta fiscale sulle attività produttive italiane operanti nei Paesi *partner*, in cui sono realizzate attività di cooperazione allo sviluppo».

18.300

AMORUSO

Approvato

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere, infine, la seguente:

«*d*-bis) una quota pari al venticinque per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222».

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le dotazioni organiche dell'Agenzia, nel limite massimo di 200 unità.

2. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

a) mediante l'inquadramento del personale attualmente in servizio in posizione di comando o

fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia e previo parere favorevole dell'amministrazione di appartenenza, nonché del personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare;

b) mediante l'inquadramento di non oltre 40 dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia;

c) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. Al momento dell'adozione dei provvedimenti di inquadramento del personale di cui al comma 2, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Il personale interessato mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza.

4. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva diversa disposizione recata dal presente provvedimento, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri. Per gli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e),* della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 31, commi 4 e 5, della presente legge

5. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. L'Agenzia può avvalersi di magistrati ordinari, amministrativi o contabili, nonché di avvocati dello Stato, collocati fuori ruolo con le modalità previste dagli ordinamenti loro applicabili, nel limite massimo complessivo di sette unità. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata dello stesso, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

7. La disciplina del rapporto di lavoro con il personale locale, assunto nei Paesi in cui l'Agenzia opera nel limite di un contingente complessivo pari a 100 unità, in aggiunta alla dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo, è armonizzata con le disposizioni di cui al titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. È fatto divieto di applicare l'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e, in caso di chiusura o soppressione di una sede all'estero di cui all'articolo 17, comma 7, della presente legge, i contratti di lavoro con il personale di cui al presente comma, che devono obbligatoriamente essere stipulati prevedendo una condizione risolutiva espressa, sono risolti di diritto.

8. Dall'attuazione del presente articolo, fatta eccezione per gli oneri coperti ai sensi dell'articolo 32, comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

19.300

DI BIAGIO

Ritirato e trasformato nell'odg G19.300

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*e)* mediante l'inquadramento degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)* della

legge 26 febbraio 1987 n. 49 come stabilito nell'articolo 31 comma 4;».

G19.300 (già em. 19.300)

DI BIAGIO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 16 istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo;

l'articolo 18, al comma 4, afferma che «Per gli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c*) ed *e*) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 30, commi 4 e 5, della presente legge»;

tale articolo 30 introduce disposizioni transitorie e la facoltà dell'Agenzia di avvalersi della categoria ad esaurimento degli esperti di cooperazione i cui contratti e profili sono previsti dalla legge 49 del 1987 ed il cui contratto di lavoro resta quello attualmente in vigore;

le risorse previste per gli esperti sono già stanziate nel provvedimento come indicato in Allegato 1;

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative affinché nell'organico dell'Agenzia vengano inquadrati gli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c*) ed *e*) della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

G19.300 (testo 2)

DI BIAGIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 16 istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo;

l'articolo 18, al comma 4, afferma che «Per gli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c*) ed *e*) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 30, commi 4 e 5, della presente legge»;

tale articolo 30 introduce disposizioni transitorie e la facoltà dell'Agenzia di avvalersi della categoria ad esaurimento degli esperti di cooperazione i cui contratti e profili sono previsti dalla legge 49 del 1987 ed il cui contratto di lavoro resta quello attualmente in vigore;

le risorse previste per gli esperti sono già stanziate nel provvedimento come indicato in Allegato 1;

impegna il Governo a valutare ogni opportuna iniziativa affinché nell'organico dell'Agenzia vengano inquadrati gli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c*) ed *e*) della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato nel testo emendato

(Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Con regolamento adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente soppressione di non meno di sei strutture

di livello dirigenziale non generale.

2. Con modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare nei seguenti: elaborazione di indirizzi per la programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento; rappresentanza politica e coerenza dell'azione dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle relazioni bilaterali; proposta relativa ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali, agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui agli articoli 8 e 27; verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici.

EMENDAMENTO

20.200

DI BIAGIO

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia» inserire le seguenti: «al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilità».

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato nel testo emendato

(Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo)

1. Un Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro delegato alla cooperazione allo sviluppo ed è composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenzia. Ad esso partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi né rimborsi spese, gettoni di presenza od emolumenti comunque denominati.

3. Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni di euro, delibera le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali di cui agli articoli 8 e 27, definisce la programmazione annuale con riferimento a Paesi e aree di intervento e svolge ogni altra funzione specificata dalla presente legge o dai suoi regolamenti attuativi. Le iniziative di importo inferiore sono portate a conoscenza del Comitato.

4. Al funzionamento del Comitato congiunto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

21.300

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

V. testo 2

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:«Quando si trattano questioni che interessano anche le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ad esso partecipa altresì un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, un rappresentante delle associazioni rappresentative dei medesimi».

21.300 (testo 2)

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Approvato

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:«Quando si trattano questioni che interessano anche le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ad esso partecipa altresì,

senza diritto di voto, un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, un rappresentante delle associazioni rappresentative dei medesimi».

21.301

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*d*-bis. Il Comitato promuove e pone in essere iniziative di informazione e coordinamento atte a favorire la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 22, alle iniziative in ambito multilaterale e ai programmi dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge».

Capo V

SOGGETTI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE E PARTENARIATI INTERNAZIONALI

ARTICOLI 22 E 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato

(Sistema della cooperazione italiana allo sviluppo)

1. La Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, costituito da soggetti pubblici e privati, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo:

a) le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici;

b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;

c) le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 25;

d) i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai princìpi della presente legge e aderiscano agli *standard* comunemente adottati sulla responsabilità sociale, le clausole ambientali, nonché le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.

Art. 23.

Approvato

(Amministrazioni, università ed enti pubblici)

1. La cooperazione allo sviluppo favorisce l'apporto e la partecipazione delle altre amministrazioni dello Stato, delle università pubbliche e degli altri enti pubblici, alle proprie iniziative quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge.

2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, mediante convenzione che determina modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, può affidare ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o può concedere contributi ai predetti enti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate.

3. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 23

23.0.200

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(Commercio equo e solidale ed economia sociale e solidale)

1. La Repubblica riconosce il valore del commercio equo e solidale e dell'economia sociale e solidale in quanto forme di cooperazione volte a realizzare progetti di produzione, di riconversione ecologica e sociale solidale di strutture e reti produttive, di *capacity bullding* e *advocacy* sui temi della giustizia economica e commerciale, nonché scambi commerciali con e tra i produttori dei Paesi partner, che tendono a valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile.

2. I soggetti di cui all'articolo 25, che praticano le attività di *capacity building*, di *advocacy* e gli scambi di cui al comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà Internazionali.

3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di commercio equo e solidale e di economia sociale e solidale nel suo complesso nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e solidale negli ultimi due anni;

e) non hanno alloro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei paesi partner incrementano, altresì, i livelli di tutela dei diritti dei lavoratori e salvaguardano i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

5. La Repubblica riconosce le attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale quale strumento economico innovativo che contribuisce in maniera determinante alla lotta contro la povertà e allo sviluppo autoctono dei popoli, con l'effetto di implementare meccanismi virtuosi di sviluppo e di emancipazione economica delle popolazioni più povere, escluse dal canali economici e finanziari tradizionali. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, sono favorite le attività di microcredito aventi come scopo la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali socialmente e ambientalmente sostenibili, volte in primo luogo al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle popolazioni locali.

6. I soggetti di cui all'articolo 25 che svolgono attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale al sensi di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

7. Agli albi e registri di cui al comma 6 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale negli ultimi due anni;

e) non hanno alloro interno la presenza di soci sovvntori;

f) documentano che la presenza del lavoratori non soci è inferiore a quella del soci lavoratori;

g) si ispirano nelle loro operazioni ai principi della finanza eticamente orientata.

8. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paese partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

9. Ai fini della presente legge, per volontariato, servizio civile nazionale, servizio civile europeo, campi di lavoro all'estero e corpi civili di pace si intendono le iniziative e le attività volte ad assicurare il coinvolgimento diretto dei cittadini nella pianificazione, progettazione e attuazione di programmi e progetti di partenariato volti a rafforzare lo scambio reciproco di competenze, la costruzione di reti di solidarietà, la diplomazia popolare e dal basso, nonché l'interposizione pacifica e non violenta nelle aree di conflitto.

10. I soggetti di cui all'articolo 25, che svolgono attività di volontariato, di servizio civile nazionale, di servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di corpi civili di pace secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà Internazionale.

11. Agli albi e registri di cui al comma 10 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di sostegno o adozione a distanza, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italliani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di sostegno o di adozione a distanza negli ultimi due anni;

e) non hanno alloro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella del soci lavoratori.

12. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività».

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.

Approvato nel testo emendato

(Regioni ed enti locali)

1. Le azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali si svolgono nel rispetto dei princìpi della presente legge.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia promuovono forme di *partnership* e collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel campo della cooperazione allo sviluppo. Nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, l'Agenzia può concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 9.

EMENDAMENTO

24.300

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

V. testo 2

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali si svolgono nel rispetto dei principi della presente legge e delle

rispettive leggi regionali volte al perseguimento dei medesimi obiettivi e finalità di cui alla presente legge, per la promozione della pace e della giustizia nel quadro di relazioni solidali e paritarie co gli altri popoli».

24.300 (testo 2)

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali si svolgono nel rispetto dei principi della presente legge e delle leggi regionali di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge».

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Approvato

(Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro)

1. L'Italia promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di seguito elencati:

a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;

b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla solidarietà internazionale;

c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

d) le organizzazioni e comunità di cittadini immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;

e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni e, in generale, gli enti legalmente riconosciuti o altri soggetti del terzo settore che non perseguano finalità di lucro, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali;

f) le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello *status* consultivo presso il Comitato economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacità e dell'efficacia dei medesimi soggetti è rinnovata con cadenza almeno biennale.

4. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

25.200

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25.

(Associazioni senza fini di lucro e società cooperative per la cooperazione allo sviluppo, il volontariato, la finanza etica, il servizio civile, i corpi civili di pace)

1. Possono presentare all'ACS progetti volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 le associazioni o i gruppi di associazioni che presentano i seguenti requisiti:

a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) avere tra i propri fini statutari la prestazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;

c) non perseguire fini di lucro;

d) non risultare collegate in alcun modo con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

e) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

f) svolgere le attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dall'ACS.

2. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione, volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le società cooperative che presentano i seguenti requisiti:

a) avere tra i propri fini statutari la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo;

b) non risultare in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

c) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

d) svolgere attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dalla presente legge;

e) non avere al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentare che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori, fatte salve le cooperative di consumo.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti in un apposito elenco opportunamente reso pubblico dall'ACS.

4. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni del commercio equo e solidale e dell'economia sociale e solidale nel suo complesso, le associazioni e le cooperative di immigrati, le organizzazioni che svolgono attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, di volontariato, del servizio civile nazionale, del servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di colpi civili di pace e quelle impegnate nell'attività di sostegno e adozione a distanza secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 21, 22-*bis,* 22-*ter*, 22-*quater.*

5. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni dei Paesi *partner* che hanno requisiti definiti con apposito regolamento adottato dall'ACS.

6. La capacità di intervento dei soggetti di cui al presente articolo è valutata dall'ACS in relazione alle specifiche caratteristiche dei progetti presentati.

7. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle società cooperative di cui al presente articolo, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'acquisto, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero, nonché all'utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Un analogo beneficio compete per l'esportazione di beni destinati alle medesime finalità, nonché all'acquisto di biglietti aerei per missioni all'estero nel quadro di progetti di cooperazione.

8. Le attività di cooperazione allo sviluppo o che comunque rispettano le finalità degli articoli 1 e 2, svolte dai soggetti di cui al presente articolo, rientranti nel quadro di collaborazione tra l'Italia e l'ONU o l'Unione europea, sono da considerare, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale. Le relative disposizioni sono adottate dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

25.201

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 25.

(Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro)

1. L'Italia promuove e sostiene la partecipazione alla, cooperazione allo sviluppo delle

organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo, ai fini della presente legge, le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza, finalità di lucro e in nessun modo collegati agli interessi di enti pubblici o privati aventi scopo di lucro italiani o stranieri, di seguito elencati:

a) organizzazioni non governative, specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario, aventi le caratteristiche di idoneità previste dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (di seguito ONG);

b) altre organizzazioni di utilità sociale e associazioni di promozione sociale statutariamente finalizzate alla cooperazione e alla solidarietà internazionale;

c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

d) organizzazioni, formalmente costituite, che siano espressione di comunità di cittadini immigrati e che dimostrino di mantenere con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti.

e) le imprese cooperative e sociali, le università non statali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, le fondazioni e, in generale, gli enti legalmente riconosciuti che non perseguano finalità di lucro, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali.

3. Finché non saranno operative le iscrizioni all'albo, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa alle ONG ai sensi della legge 26 febbraio 1987 numero 49, purché nell'ultimo triennio gli organismi abbiano realizzato iniziative nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. L'iscrizione allo specifico albo, di cui al articolo 20 comma 3-*bis*, è attestata da apposita certificazione.

4. I soggetti di cui al presente articolo, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* con l'iscrizione allo specifico albo, sono riconosciuti ONLUS ai sensi dall'articolo 10, comma 8, della legge 4 dicembre 1997, n. 460, nel quale le parole: "le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49" sono sostituite con le seguenti: "le organizzazioni non governative e le altre associazioni iscritte all'albo ai sensi della disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo umano e sostenibile". Di conseguenza, le agevolazioni fiscali relative alle erogazioni liberali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle ONG deducibili ai sensi del decreto- legge 31 maggio 1994, n. 330, valgono per le ONG e le altre associazioni iscritte all'albo.

5. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative e programmi di cooperazione allo sviluppo a soggetti iscritti nell'albo di cui al comma 3. Tali soggetti possono a loro volta proporre iniziative e programmi alla valutazione dell'Agenzia al fine della loro messa a procedura comparativa pubblica.

6. Le attività di cooperazione allo sviluppo svolte dai soggetti iscritti all'albo sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività. di natura non commerciale.».

25.300

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* le organizzazioni e le associazioni di cittadini immigrati, legalmente riconosciute e registrate ai sensi della legge italiana, che collaborino con i soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei paesi in via di sviluppo;».

25.301

MARAN

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 25.302 e 25.202 nell'odg G25.301

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 verifica le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dai soggetti di cui al comma 2 sulla base dei seguenti parametri e criteri:

a) partecipazione all'attività di organismi internazionali;

b) accreditamento presso organismi internazionali;

c) presentazione di progetti internazionali in materia di sostenibilità, cooperazione internazionale, ambiente, lotta alla desertificazione, cambiamenti climatici, analisi del rischio, lotta alla povertà, soluzione dei conflitti, agricoltura, proprietà intellettuale.

3-*bis*. A seguito di tale verifica i soggetti di cui al comma 2 sono iscritti in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia.».

Conseguentemente all'articolo 31, comma 7, sopprimere le seguenti parole «e, in ogni caso, finché non siano fissati i criteri per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 25, comma 3,».

25.302

MARAN

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 25.301 e 25.202 nell'odg G25.301

Al comma 3, dopo le parole «articolo 21 fissa», inserire le seguenti «, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

Conseguentemente all'articolo 31, comma 7, sopprimere le seguenti parole «e, in ogni caso, finché non siano fissati i criteri per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 25, comma 3,».

25.202

MARAN

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 25.301 e 25.302 nell'odg G25.301

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. È fatto obbligo ai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3 di presentare un *report* ogni tre anni sull'attività svolta».

G25.301 (già emm. 25.301, 25.302 e 25.202)

MARAN

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1326,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 25.301, 25.302 e 25.202.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

Approvato nel testo emendato

(Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti)

1. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 25 possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti sono disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei princìpi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è convocato un apposito tavolo di contrattazione per la definizione del contratto collettivo nazionale del personale impiegato all'estero nelle attività di

cooperazione allo sviluppo. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, e comunque non inferiore alla durata del contratto di cui al comma 1 del presente articolo. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.

3. La pubblica amministrazione, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 2. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato dalle organizzazioni della società civile in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli enti locali, nonché da soggetti privati, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalità, gli indirizzi e le priorità di cui agli articoli 1, 2 e 12. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge in servizio di cooperazione.

4. La prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 6 costituisce attestazione sul servizio e sulla sua durata. Tale servizio costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione, nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate dal personale di cui al comma 2 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate.

5. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge che lo segue *in loco*, da esse dipendenti, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore.

6. Le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 25 assumono tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell'unicità della posizione assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o l'Agenzia, anche nel caso in cui le organizzazioni contraenti dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.

8. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi dei soggetti di cui all'articolo 25, discendenti dal contratto col personale all'estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito decreto non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

9. L'Italia promuove e sostiene le forme di volontariato e servizio civile internazionale, ivi incluse quelle messe in atto dall'Unione europea per la partecipazione dei giovani alle attività di cooperazione

allo sviluppo.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

26.200

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo umano e sostenibile. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo può essere impiegato anche a titolo volontario, senza l'istituzione di un rapporto di lavoro, e con modalità contrattuali che non eccedano quanto stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.».

26.250

Il Relatore

Approvato

Al comma 6, dopo le parole: «della società civile», inserire le seguenti: «e gli altri soggetti».

26.251

Il Relatore

Approvato

Al comma 7, dopo le parole: «le organizzazioni», inserire le seguenti: «e gli altri soggetti».

ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.

Approvato

(Soggetti aventi finalità di lucro)

1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e favorisce l'apporto delle imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi *partner*, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale.

2. È promossa la più ampia partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo finanziate dalla cooperazione allo sviluppo, nonché dai Paesi *partner*, dall'Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e dai fondi internazionali, che ricevono finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo.

3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 8 può essere destinata a:

a) concedere ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi *partner*, individuati con delibera del CICS;

b) concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi *partner* o eroghino altre forme di agevolazione identificate dal CICS che promuovano lo sviluppo dei Paesi *partner*;

c) costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi di cui alla lettera *a)*.

4. Il CICS stabilisce:

a) la quota del fondo rotativo che può annualmente essere impiegata per le finalità di cui al comma 3;

b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma 3 che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi *partner* a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;

c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti.

5. All'istituto gestore di cui all'articolo 8 sono affidate, con convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia, congiuntamente all'istituto gestore. Le iniziative di cui al comma 3 del presente articolo sono soggette alle medesime procedure di cui all'articolo 8.

EMENDAMENTO

27.200

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e favorisce rapporto delle imprese ai processi di sviluppo dei Paesi *partner* ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale, anche al fine di favorire lo sviluppo del settore privato negli stessi Paesi.

2. Nel pieno rispetto del principio dello slegamento degli aiuti, è promossa la partecipazione dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 21 alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo che richiedano lo specifico apporto di tali soggetti, finanziate ai sensi della presente legge, nonché dai Paesi *partner,* dall'Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e dai fondi internazionali che ricevono finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo.

2-*bis*. I soggetti di cui al presente articolo, si devono impegnare a rispettare il codice etico di cui all'articolo 16, comma 10, e quanto previsto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione del Parlamento europeo in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani. L'Agenzia verifica l'osservanza di tali *standard* e clausole al fine dell'iscrizione dei soggetti di cui al precedente comma 1 all'albo di cui all'articolo 20, comma 3-*bis,* ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per le iniziative di cooperazione allo sviluppo.».

ARTICOLI DA 28 A 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 28.

Approvato

*(*Partner *internazionali)*

1. La cooperazione allo sviluppo favorisce l'instaurarsi sul piano internazionale di collaborazioni istituzionali, nel rispetto dei princìpi di piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi *partner* e di efficacia degli aiuti, con i Governi dei Paesi *partner*, nonché con gli organismi internazionali, con le banche di sviluppo, con i fondi internazionali, con l'Unione europea e con gli altri Paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

Approvato

(Riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo)

1. A partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l'Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo.

Art. 30.

Approvato nel testo emendato

(Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti)

1. Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati:

a) la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;

b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;

d) la legge 29 agosto 1991, n. 288;

e) il decreto del Ministro degli affari esteri 15 settembre 2004, n. 337;

f) l'articolo 13, commi da 1 a 6, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

g) l'articolo 25 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 54;

h) la legge 13 agosto 2010, n. 149;

i) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243;

l) l'articolo 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea»;

b) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis*. - *(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)*. - *1*. I compiti e le funzioni dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono definiti dalla legge recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.».

EMENDAMENTO

30.300

AMORUSO

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"m-*bis*) cooperazione allo sviluppo."».

ARTICOLI DA 31 A 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 31.

Approvato

(Disposizioni transitorie)

1. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad operare sulla base della normativa attualmente vigente fino alla data di cui all'articolo 30, comma 1. A decorrere dalla medesima data, gli stanziamenti disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e la responsabilità per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi

approvati ed avviati sulla base della medesima legge sono trasferiti all'Agenzia, che, nei limiti previsti dalla presente legge, subentra alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi connessi con gli interventi stessi. Il regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, regola le modalità del trasferimento.

2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data di cui all'articolo 31, comma 1, è curata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Alla rendicontazione si applica la normativa vigente al momento dell'effettuazione della spesa.

3. Nel fondo rotativo di cui all'articolo 8 confluiscono gli stanziamenti già effettuati per le medesime finalità di cui alla presente legge, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

4. L'Agenzia si avvale degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di cinquanta unità. Entro la data di cui all'articolo 30, comma 1, gli interessati possono optare per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5. Il contratto individuale di lavoro del personale di cui al comma 4 resta regolato dalla normativa attualmente vigente, ivi inclusa quella relativa al servizio all'estero nel limite dei posti istituiti ai sensi dell'articolo 17, commi 7 e 8, ferma restando la possibilità per gli interessati in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza dell'Agenzia.

6. A decorrere dalla data di cui all'articolo 30, comma 1, l'Istituto agronomico per l'Oltremare è soppresso. Le relative funzioni e le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono contestualmente trasferite all'Agenzia, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale.

7. Per i primi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in ogni caso, finché non siano fissati i criteri per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 25, comma 3, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alle organizzazioni non governative purché nell'ultimo triennio abbiano realizzato iniziative nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

Art. 32.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese per investimenti di cui all'articolo 17, pari ad euro 2.120.000 per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Agli oneri derivanti dalle spese di personale di cui all'articolo 19, valutati in euro 5.309.466 per l'anno 2015 e euro 5.286.742 a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma «Cooperazione allo sviluppo» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle

cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 33.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

Il Relatore

Approvata

Art. 2

Al comma 6, sopprimere la parola: «fondamentali».

Art. 5

Al comma 5, sostituire le parole: «comma 1» *con le seguenti*: «commi 1 e 2».

Conseguentemente all'articolo 11 sopprimere il comma 4.

Art. 8

Al comma 1, sostituire le parole: «costituito presso di esso» *con le seguenti*: «costituito presso l'istituto finanziario gestore».

Art. 17

Al comma 2, dopo le parole: «indirizzi generali» *inserire le seguenti*: «indicati nel documento».

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «l'assegnazione ai soggetti» *con le seguenti*: «i soggetti».

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole da: «il direttore» *fino alla fine del comma con le seguenti*: «il direttore dell'Agenzia dispone l'utilizzazione, laddove possibile, degli uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nei Paesi in cui opera l'Agenzia».

Al comma 13, sopprimere le parole: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto,».

Al comma 13, lettera d*), sostituire le parole*: «dei soggetti» *con le seguenti*: «delle organizzazioni e degli altri soggetti».

Art. 19

Al comma 1, sostituire le parole: «sono determinate le dotazioni organiche» *con le seguenti*: «è determinata la dotazione organica».

Art. 23

Al comma 1, sostituire le parole: «La cooperazione allo sviluppo» *con le seguenti*: «L'Italia», *sopprimere la parola*: «altre» *e sostituire le parole*: «alle proprie iniziative» *con le seguenti*: «alle iniziative di cooperazione allo sviluppo».

Al comma 2, sostituire le parole: «predetti enti» *con le seguenti*: «predetti soggetti».

Art. 25

Al comma 3, sostituire le parole: «dai soggetti» *con le seguenti*: «dalle organizzazioni e dagli altri soggetti».

Al comma 4, sostituire le parole: «a soggetti» *con le seguenti*: «ad organizzazioni e a soggetti».

Art. 26

Al comma 1, dopo le parole: «della società civile» *inserire le seguenti*: «e gli altri soggetti».

Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «La pubblica amministrazione» *con le seguenti* : «L'amministrazione pubblica competente» *e dopo le parole*: «della società civile» *inserire le seguenti* : «o di altro soggetto» *e, al secondo periodo, sopprimere le parole*: «dalle organizzazioni della società civile».

Al comma 8, sostituire le parole: «dei soggetti» *con le seguenti*: «delle organizzazioni e degli altri

soggetti».

Art. 27

Al comma 1, sostituire le parole: «La cooperazione allo sviluppo» *con le seguenti*: «L'Italia».

Art. 28

Al comma 1, sostituire le parole: «La cooperazione allo sviluppo favorisce l'instaurarsi» *con le seguenti*: «L'Italia favorisce l'instaurazione».

Art. 32

Al comma 3, dopo le parole: «Ministero degli affari esteri» *inserire le seguenti*: «e della cooperazione internazionale».

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1326

Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale (211)

Capo I

PRINCÌPI FONDAMENTALI E FINALITÀ

ARTICOLI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia, in quanto contribuisce, come previsto dall'articolo 11 della Costituzione, alla realizzazione di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni.

2. La cooperazione allo sviluppo promuove la costruzione di relazioni paritarie, fondate sui princìpi di interdipendenza, partenariato, mutualità e sussidiarietà.

3. L'Italia assicura la coerenza generale delle politiche ai fini dello sviluppo, nello spirito delle previsioni del Trattato sull'Unione europea, in particolare nei campi del diritto alla sicurezza alimentare, dell'accesso alle risorse naturali, della sicurezza umana e delle migrazioni.

4. La cooperazione allo sviluppo, ispirandosi ai princìpi universali in materia di diritti umani fondamentali, ai trattati, alle convenzioni internazionali, agli indirizzi delle Nazioni Unite e alla normativa dell'Unione europea, persegue la riduzione della povertà e delle disuguaglianze e il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi *partner*, attraverso politiche di: riconciliazione e risoluzione politica dei conflitti; cancellazione del debito e accesso ai mercati internazionali; rafforzamento della capacità di generare risorse proprie per lo sviluppo; promozione e protezione dei diritti umani e del lavoro, del ruolo delle donne e della partecipazione civile e democratica; tutela dell'ambiente, dei beni comuni e delle specificità culturali; educazione alla cittadinanza mondiale.

5. L'Italia promuove la sensibilizzazione di tutti i cittadini ai temi della cooperazione internazionale, dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione.

Art. 2.

(Destinatari e criteri)

1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, *profit* e non *profit,* le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi *partner,* individuati in coerenza con i princìpi condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) e di Unione europea.

2. L'azione dell'Italia assicura la coerenza delle politiche nazionali e delle conseguenti scelte operative che incidono sui Paesi *partner* con le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge; applica i princìpi di efficacia degli aiuti concordati a livello internazionale; persegue la massima integrazione

delle risorse e delle strutture amministrative, a qualunque titolo competenti nella materia; garantisce la razionalizzazione della spesa nella gestione degli interventi, sulla base di criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza.

3. Nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con *standard* di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.

4. La cooperazione allo sviluppo, anche mediante il coinvolgimento attivo delle organizzazioni della società civile, promuove politiche per la prevenzione dei conflitti e per la stabilizzazione e la pacificazione dei Paesi *partner.* Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari.

Capo II

AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 3.

(Ambiti di applicazione dell'Aiuto pubblico allo sviluppo)

1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato «Aiuto pubblico allo sviluppo (APS)», è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e si articola in:

a) contributi in ambito multilaterale;

b) iniziative a carattere multibilaterale;

c) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;

d) iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali;

e) iniziative di cooperazione decentrata e partenariato territoriale;

f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;

g) iniziative relative a rifugiati e richiedenti asilo in Italia.

Art. 4.

(Contributi in ambito multilaterale)

1. Rientra nell'ambito dell'APS la partecipazione anche finanziaria, in condizioni di parità con gli altri *partner,* dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali.

2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le relazioni politiche con le organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo ed autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 20 ad erogare i contributi volontari.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 13, comma 1, e 14.

4. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di APS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale.

Art. 5.

(Iniziative a carattere multibilaterale)

1. L'APS si svolge in via multibilaterale mediante il finanziamento di iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organismi internazionali. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi-quadro conclusi tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale promotore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 20 ad erogare i contributi volontari.

Art. 6.

(Partecipazione ai programmi dell'Unione europea)

1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea e contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea in materia.

2. L'Italia contribuisce altresì alla gestione centralizzata indiretta, cosiddetta «cooperazione delegata», per l'esecuzione di programmi europei di aiuto allo sviluppo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 20.

3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza, è responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.

4. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza.

Art. 7.

(Iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali)

1. L'APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative «a dono», finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative sono approvate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale che ne affida di norma la realizzazione all'Agenzia di cui all'articolo 20 e devono corrispondere ad una specifica richiesta da parte del Paese *partner,* in linea con il principio della *ownership* dei processi di sviluppo.

Art. 8.

(Fondo rotativo per i crediti concessionali)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 17, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, autorizza un ente finanziario gestore appositamente selezionato a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, crediti concessionali a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso.

2. Nel Fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti a tal fine già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbralo 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

3. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati.

Art. 9.

(Imprese miste per lo sviluppo)

1. A valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 8, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzare nel Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese *partner*. Tali crediti agevolati possono essere concessi in alternativa anche direttamente all'impresa mista. Essi mirano, in sinergia con le altre attività realizzate nel quadro della presente legge, a mobilitare risorse finanziarie e capacità attraverso partenariati pubblico-privato, valorizzando il contributo che operatori economici italiani possono offrire allo sviluppo.

2. Il Comitato di cui all'articolo 17 stabilisce:

a) la quota del Fondo rotativo che può annualmente essere impiegata a tale scopo;

b) i criteri per la selezione di tali iniziative che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi *partner* a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;

c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti.

3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo rotativo viene trasferita all'ente finanziario gestore appositamente selezionato di cui all'articolo 8. Allo stesso è affidata, con apposita convenzione stilata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia di cui all'articolo 20, congiuntamente all'ente finanziario gestore appositamente selezionato.

Art. 10.

(Contributi di sostegno al bilancio dei Paesi partner*)*

1. Il sostegno al bilancio si attua attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese beneficiario quale strumento per migliorare la qualità degli aiuti e realizzare gli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile attraverso la responsabilizzazione dei Paesi *partner* nei confronti delle politiche di sviluppo e dei processi di riforma e secondo i princìpi sull'efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale.

2. Le azioni di sostegno al bilancio, da concordare sulla base del dialogo politico con i Paesi *partner,* devono rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilità macroeconomica del Paese beneficiario, la trasparenza e l'affidabilità del suo quadro legislativo e istituzionale e implicano modalità di controllo sulla correttezza dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.

Art. 11.

(Cooperazione decentrata e partenariato territoriale)

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi alla cooperazione allo sviluppo si svolgono nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nella legge dello Stato o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale nelle materie appartenenti alla loro potestà legislativa concorrente, le disposizioni del presente articolo e degli articoli 1, 2, 13, commi 1 e 6, e 14 costituiscono princìpi fondamentali.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e attuano iniziative di cooperazione sulla base di un criterio di simmetria istituzionale, ovvero con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 1, 2, 13, commi 1 e 6, e 14 e di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 20. Le regioni, le province e i comuni comunicano al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 20, le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, comunque finanziate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 6, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 20, comma 6.

3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 12.

(Interventi internazionali di emergenza umanitaria)

1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito dell'APS sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 20, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 24, che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.

2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di primo soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di spesa, o ad altre Amministrazioni od organismi competenti. Il Dipartimento o le altre Amministrazioni ed

organismi organizzano gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con l'Agenzia di cui all'articolo 20.

Capo III
INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 13.
(Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nomina del vice ministro della cooperazione allo sviluppo)

1. La responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di cui all'articolo 17.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

a) al comma 1, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della cooperazione internazionale».

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea».

4. La delega alla cooperazione allo sviluppo è attribuita ad un vice ministro ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

5. Il decreto di nomina prevede la partecipazione del vice ministro alle riunioni del Consiglio dei ministri in tutti i casi nei quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2. Il decreto di attribuzione delle deleghe deve prevedere, in particolare, le competenze di cui agli articoli 20, 22 e 23.

6. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di APS.

7. Ferme restando le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi, le stesse competenze sono esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo e all'articolo 14.

8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture di cui al Capo IV e della rete diplomatica e consolare.

Art. 14.
(Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione)

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Consiglio dei

ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 15, comma 1, il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.

2. Il Documento di cui al comma 1, tenuto conto della relazione di cui al comma 4, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il Documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.

3. Sullo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, successivamente all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 17, attiva forme di concertazione con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisisce il parere della Conferenza di cui all'articolo 18 della presente legge.

4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente. La relazione dà conto anche della partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali, delle politiche e delle strategie adottate in tali sedi, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dei fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani e indicando, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale.

Art. 15.

(Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento)

1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 14, cui è allegata la relazione di cui all'articolo 14, comma 4. Le Commissioni si esprimono nei termini previsti dai rispettivi Regolamenti, decorsi i quali il Documento è approvato anche in assenza del parere.

2. Le Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla richiesta, esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere, gli schemi di regolamento di cui agli articoli 19, 20, comma 5, 22, comma 1, e 23, comma 1.

Art. 16.

(Istituzione del Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo)

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo allo scopo di garantire la massima efficacia degli interventi dell'Italia a favore della cooperazione allo sviluppo, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

2. Nel Fondo unico di cui al comma 1 confluiscono le risorse di cui alla legge n. 49 del 1987, nonché le autorizzazioni di spesa destinate alla cooperazione allo sviluppo nell'ambito dei programmi relativi alla cooperazione stessa, alla cooperazione economica e relazioni internazionali, alla politica economica e finanziaria in ambito internazionale, alla prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale, alla gestione dei flussi migratori, alla cooperazione in materia culturale e scientifico-tecnologica, al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e alla promozione del *made in Italy,* allo sviluppo sostenibile e alla ricerca in materia ambientale, anche relativamente agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a organismi internazionali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Fondo unico di cui al comma 1 è rifinanziato annualmente con la legge di stabilità tenendo conto degli impegni internazionali assunti dall'Italia.

5. Le disponibilità del Fondo unico di cui al comma 1 sono ripartite annualmente, secondo le linee generali definite nel Documento triennale di programmazione di cui all'articolo 14 e sulla base di un parere obbligatorio del Comitato di cui all'articolo 17, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le risorse del Fondo unico di cui al comma 1 relative a ciascun esercizio finanziario e non utilizzate possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per intero agli esercizi successivi.

Art. 17.

(Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di assicurare la programmazione, il coordinamento e la coerenza di tutte le attività di cui all'articolo 3, è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).

2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro per la cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 14, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle attività di APS ed autorizza il piano degli interventi.

4. Sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri qualora siano trattate questioni di loro competenza. Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del CICS i presidenti di regione, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

5. I Ministri possono delegare le proprie funzioni in seno al CICS ai sottosegretari competenti per materia.

6. Il CICS adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.

7. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS, attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 22.

Art. 18.

(Conferenza nazionale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Conferenza nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composta dai principali soggetti pubblici e privati, *profit* e non *profit,* della cooperazione internazionale allo sviluppo, ed in particolare dai rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e province autonome, degli enti locali, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario.

2. La Conferenza nazionale, strumento permanente di partecipazione, concertazione e proposta, si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del vice ministro per la cooperazione allo sviluppo, al fine di esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare la coerenza delle scelte politiche, le strategie, le linee di indirizzo, la programmazione, le forme di intervento, la loro efficacia, la valutazione.

Art. 19.

(Delegificazione di norme di organizzazione)

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto di competenza, sono adottate le norme attuative del presente

Capo, salvo quanto attiene ai rapporti con le regioni, nel rispetto del principio di semplificazione, definendo i compiti al riguardo attribuiti alle competenti strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Capo IV

AGENZIA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 20.

(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione della spesa nella gestione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza, è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in attuazione degli indirizzi generali in materia di APS stabiliti dal CICS. Il vice ministro per la cooperazione allo sviluppo autorizza i singoli interventi su proposta del direttore dell'Agenzia, salvo nei casi di cui alla lettera *f)* del comma 5.

3. L'Agenzia svolge i compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui alla presente legge. Per la realizzazione dei singoli interventi, l'Agenzia opera direttamente ovvero avvalendosi dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali di cui al capo V, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa e secondo i criteri di eleggibilità adottati dall'Unione europea.

4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e che sono tenute a ricorrervi, salvo in presenza di comprovate esigenze di sicurezza, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

5. Con regolamenti adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è approvato lo Statuto dell'Agenzia, predisposto in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione dei poteri ministeriali di indirizzo e vigilanza, esercitati avvalendosi delle strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 22;

b) disciplina del rapporto tra l'Agenzia e la struttura diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, escludendo in ogni caso la costituzione di strutture permanenti autonome dell'Agenzia nel territorio dei Paesi *partner*;

c) definizione dei requisiti professionali del direttore dell'Agenzia, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione svolta secondo i parametri dell'Unione europea per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di una documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo, nonché previsione dell'incompatibilità dell'incarico di direttore dell'Agenzia con l'appartenenza ai ruoli della carriera diplomatica;

d) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, prevedendo che tra di esse vi siano l'attribuzione dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché del raggiungimento dei relativi risultati;

e) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio e determinazione del limite massimo di spesa da destinare alle spese di funzionamento;

f) previsione di una autonomia decisionale di spesa del direttore dell'Agenzia entro il limite massimo di 2 milioni di euro;

g) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

h) adozione da parte del direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse;

i) attribuzione a regolamenti interni dell'Agenzia, adottati dal direttore ed approvati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione;

l) individuazione degli uffici presso la sede del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia realizza e gestisce una banca dati nella quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese beneficiario, la tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l'indicazione degli aggiudicatari.

7. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi tutti i soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 24 e 25 nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando dei contributi pubblici.

8. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 21.

(Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche di diritto e di fatto delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia ai sensi del comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento.

4. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dal comma 2;

b) mediante gli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale destinato ad un capitolo di bilancio a tal fine appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

Art. 22.

(Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Con regolamento adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge loro attribuisce e, in particolare, svolge funzioni e compiti in materia di:

a) elaborazione di linee di programmazione e indirizzo in materia di cooperazione allo sviluppo;

b) rappresentanza politica dell'Italia e cura delle relazioni politiche con le organizzazioni internazionali competenti in materia di cooperazione allo sviluppo, con i programmi e l'azione dell'Unione europea, nonché con i Paesi *partner* nella cooperazione bilaterale di cui all'articolo 7;

c) definizione delle priorità di azione e di intervento, delle disponibilità finanziarie per singoli Paesi ed aree di intervento sulla base delle linee del Documento triennale di programmazione di cui all'articolo 14 e delle indicazioni del CICS, anche attraverso la stipula di accordi con i Paesi *partner*, nonché delle modalità di attuazione degli interventi, incluse le decisioni relative agli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui all'articolo 12;

d) elaborazione delle direttive di azione di cui all'articolo 20, comma 2;

e) supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS e della Conferenza di cui all'articolo 18.

3. Dall'applicazione del presente articolo e dall'adozione del regolamento di cui al comma 1 non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 23.

(Controllo e vigilanza)

1. Il regolamento di cui all'articolo 22, comma 1, individua la struttura competente a verificare in termini di efficacia e di efficienza gli interventi realizzati nell'ambito dell'APS anche avvalendosi di enti di valutazione esterni. Il regolamento può prevedere altresì l'impiego presso tale struttura di magistrati e avvocati dello Stato, comandati secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nonché di personale dell'amministrazione statale, degli enti locali e di altri enti pubblici in posizione di fuori ruolo o di comando.

2. Dall'applicazione del presente articolo e dall'adozione del regolamento di cui al comma 1 non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo V

PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE E DI ALTRI SOGGETTI ECONOMICI E SOCIALI

Art. 24.

(Soggetti della cooperazione allo sviluppo)

1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici e privati, nazionali, italiani e locali, nella realizzazione di programmi e di progetti di APS e promuove la partecipazione delle organizzazioni della società civile, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo, tra gli altri, e possono partecipare alle procedure comparative, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 20, comma 3, le organizzazioni della società civile che siano:

a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;

b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla

solidarietà internazionale;

c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

d) le organizzazioni e comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti.

3. L'Agenzia fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dei soggetti di cui al comma 2 che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito albo pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacità e dell'efficacia dei soggetti di cui al comma 2 è rinnovata con cadenza almeno biennale.

Art. 25.

(Altri attori della cooperazione allo sviluppo)

1. Qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali, possono altresì partecipare alle procedure comparative, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 20, comma 3, anche le imprese private e le cooperative, le loro rappresentanze, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonché gli istituti e le fondazioni bancarie e gli istituti e enti universitari che stabiliscano mirati rapporti di collaborazione culturale e scientifica con altrettanti istituti nei Paesi *partner*.

2. L'Agenzia rilascia, per i soggetti di cui al comma 1, apposita certificazione di idoneità per la partecipazione alle procedure comparative di cui all'articolo 20, comma 3, con validità biennale.

Art. 26.

(Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti)

1. Nell'ambito delle attività di APS di cui all'articolo 20, comma 3, le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 24, comma 2, possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti possono essere disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei princìpi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.

3. La pubblica amministrazione, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 2. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato dalle organizzazioni della società civile in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, dalle amministrazioni regionali e locali dello Stato, ovvero in progetti finanziati dalle regioni e dagli enti locali, nonché da fonti private, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalità, gli indirizzi e le priorità di cui agli articoli 1 e 14. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione.

4. La prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 6 tiene luogo dell'attestazione sul servizio e la sua durata. Tale servizio costituisce titolo preferenziale di

valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione, nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate dal personale di cui al comma 2 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate.

5. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge o al convivente che lo segue *in loco,* da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.

6. L'organizzazione della società civile assume tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell'unicità della posizione assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai commi da 1 a 6 e l'Agenzia, anche nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 24 dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.

8. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi delle organizzazioni non governative di cui all'articolo 24, comma 2, lettera *a)*, discendenti dal contratto col personale all'estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito decreto.

Art. 27.

(Agevolazioni fiscali)

1. Le operazioni effettuate nei confronti dell'Agenzia, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

(Riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo)

1. A partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l'Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo.

Art. 29.

(Clausola finanziaria)

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 27 e 28, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 30.

(Abrogazione)

1. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 20, comma 5, e 22, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli interventi approvati ed avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 31.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo (558)

ARTICOLI

Capo I

PRINCÌPI FONDAMENTALI E FINALITÀ

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La cooperazione internazionale allo sviluppo è parte fondante e qualificante della politica dell'Italia, determinandone l'azione e il ruolo nella comunità internazionale. In adempimento degli articoli 10 e 11 della Costituzione e in coerenza con i trattati, le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, essa si ispira alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

2. La cooperazione internazionale allo sviluppo promuove la costituzione di relazioni paritarie tra i popoli, fondate sui princìpi di interdipendenza, partenariato, mutualità e sussidiarietà.

3. L'Italia assicura la coerenza generale delle sue politiche pubbliche con gli obiettivi della cooperazione internazionale, nello spirito delle previsioni dei Trattati dell'Unione europea, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani.

4. La cooperazione internazionale allo sviluppo, ispirandosi ai princìpi universali in materia di diritti umani fondamentali, ai trattati, alle convenzioni internazionali e agli indirizzi delle Nazioni Unite e alla normativa dell'Unione europea, persegue la riduzione della povertà e delle disuguaglianze e il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi *partner*.

5. Rientrano nella cooperazione internazionale anche gli interventi di emergenza ed umanitari, inclusa la prevenzione dei disastri, che hanno l'obiettivo di soddisfare i bisogni umanitari degli individui e delle popolazioni colpite, in particolare le più vulnerabili. Tali interventi sono conformi al diritto internazionale e rispettano i princìpi di neutralità, imparzialità e indipendenza dell'aiuto umanitario.

6. L'Italia promuove la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini ai temi della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile.

Art. 2.

(Destinatari e criteri)

1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, *profit* e non *profit*, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi *partner*, individuati in coerenza con i princìpi condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) e di Unione europea.

2. L'azione dell'Italia assicura la coerenza delle politiche nazionali e delle conseguenti scelte operative che incidono sui Paesi *partner* con le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge; applica i princìpi di efficacia degli aiuti concordati a livello internazionale; persegue la massima integrazione delle risorse e delle strutture amministrative, a qualunque titolo competenti nella materia; garantisce razionalizzazione e trasparenza della spesa nella gestione degli interventi, sulla base di criteri di efficacia, economicità ed unitarietà.

3. Nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la

normativa dell'Unione europea e con *standard* di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. In caso di impossibilità, per l'impiego dei beni e servizi si fa ricorso a gare internazionali, aperte ai Paesi membri dell'Unione europea, ai Paesi membri dell'OCSE e ai Paesi confinanti.

4. La cooperazione internazionale allo sviluppo, anche mediante il coinvolgimento attivo delle organizzazioni della società civile, promuove politiche per la prevenzione dei conflitti e per la stabilizzazione e la pacificazione dei Paesi *partner*. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione internazionale allo sviluppo non possono essere utilizzati per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari.

Capo II

AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 3.

(Ambiti di applicazione)

1. L'insieme delle attività di cooperazione internazionale, rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e nel rispetto della normativa OCSE/DAC, e si articola in:

a) iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali;
b) contributi in ambito multilaterale;
c) iniziative a carattere multibilaterale;
d) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;
e) iniziative di cooperazione decentrata e partenariato territoriale;
f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;
g) iniziative relative ai rifugiati e ai richiedenti asilo in Italia.

Art. 4.

(Contributi in ambito multilaterale)

1. Rientra nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo la partecipazione dell'Italia all'attività di organismi internazionali e degli organismi intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo, ai sensi delle indicazioni OCSE/DAC, e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali.

2. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, di cui all'articolo 12, cura le relazioni politiche con le organizzazioni internazionali e gli organismi intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo ed autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 18 ad erogare i contributi volontari.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa e in coordinamento con il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria aIle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 5.

(Iniziative a carattere multibilaterale)

1. La cooperazione internazionale allo sviluppo si svolge in via multibilaterale mediante il finanziamento di iniziative di cooperazione realizzate da organismi internazionali e intergovernativi, in specifici Paesi o settori individuati dall'Italia. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi-quadro conclusi tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale o intergovernativo esecutore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi stessi. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 18 ad erogare i relativi contributi.

Art. 6.

(Partecipazione ai programmi dell'Unione europea)

1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di cooperazione internazionale dell'Unione europea e contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea in materia.

2. L'Italia contribuisce, altresì, alla «cooperazione delegata», intendendosi per tale la gestione centralizzata indiretta per l'esecuzione di programmi europei di cooperazione internazionale allo sviluppo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 18, nel rispetto della normativa e dei princìpi contabili dell'Unione europea.

3. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto di competenza, e d'intesa con il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, è responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari attivati in sede europea in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo.

4. Al Ministro delegato per la cooperazione internazionale è altresì attribuita la competenza per la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza.

Art. 7.

(Iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali)

1. La cooperazione internazionale allo sviluppo si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi, compreso il sostegno diretto al bilancio del Paese *partner*, e iniziative a dono e crediti concessionali, finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative sono approvate dal comitato direttivo dell'Agenzia di cui all'articolo 18, sulla base del Documento triennale di cui all'articolo 13, e sono affidate per la realizzazione all'Agenzia medesima o al Paese *partner* o ad enti pubblici o privati. Gli interventi di cui al presente articolo devono corrispondere ad una richiesta da parte del Paese *partner*, in linea con il principio della *ownership* dei processi di sviluppo.

Art. 8.

(Fondo rotativo per i crediti concessionali)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del comitato direttivo dell'Agenzia per la cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 18, su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, autorizza un ente finanziario gestore appositamente selezionato con procedura concorsuale a stipulare, anche in consorzio con enti o banche estere, in favore di Stati, organizzazioni internazionali, fondi di sviluppo, banche centrali o enti statali di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, convenzioni finanziarie che abbiano come oggetto crediti concessionali secondo la normativa OCSE/DAC, a valere sul Fondo rotativo costituito presso l'ente gestore stesso, concessi nell'ambito delle relazioni bilaterali di cui all'articolo 7.

2. Nel Fondo rotativo di cui al comma 1 confluiscono gli stanziamenti a tal fine già disposti ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 9.

(Imprese miste e settore privato per lo sviluppo)

1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 8, il comitato direttivo dell'Agenzia di cui all'articolo 18 può concedere crediti agevolati a organizzazioni internazionali o direttamente a imprese italiane per assicurare il parziale anticipo del finanziamento della quota di capitale di rischio o fornire garanzie, prestito e altri strumenti individuati dal Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale, di cui all'articolo 16, in imprese miste da realizzare nei Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese *partner*.

2. Il Documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 13 stabilisce:

a) la quota del Fondo di rotazione che può annualmente essere impiegata per le finalità di cui al comma 1;

b) le tipologie degli strumenti finanziari concessi;

c) i criteri per la selezione delle iniziative, che dovranno tener conto, oltre che delle generali

priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dal Paese destinatario a tutela degli investimenti stranieri, privilegiando comunque le iniziative che favoriscano la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale nonché l'impatto sociale;

d) le condizioni a cui possono essere concessi i crediti.

Art. 10.

(Cooperazione decentrata e partenariato territoriale)

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione internazionale allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nella presente legge o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e attuano iniziative di cooperazione sulla base del criterio di simmetria istituzionale, ovvero con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 1, 2 e 13 e di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 18. Le regioni, le province e i comuni comunicano al Ministro delegato per la cooperazione internazionale e all'Agenzia le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, comunque finanziate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18.

3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 11.

(Interventi internazionali di emergenza umanitaria)

1. Nel rispetto dell'articolo 1, comma 5, gli interventi internazionali di emergenza umanitaria sono deliberati dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 18, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 23 che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di primo soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 al Dipartimento della protezione civile che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di spesa. Il Dipartimento della protezione civile organizza gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata, d'intesa con l'Agenzia di cui all'articolo 18.

Capo III

INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Art. 12.

(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri)

1. La responsabilità della politica di cooperazione internazionale, al fine di assicurare l'unitarietà, il coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionali e la coerenza tra le politiche dell'Italia e gli obiettivi di cooperazione, è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, che a tal fine conferisce apposita delega al Ministro per la cooperazione internazionale, che concorre a stabilirne gli indirizzi nell'ambito dell'azione di politica internazionale del Governo.

2. Al Ministro delegato per la cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione internazionale allo sviluppo, inclusa l'attività dell'Agenzia di cui all'articolo 18, nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea.

3. Ferme restando le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di

partecipazione finanziaria a detti organismi, le stesse competenze sono esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui all'articolo 13.

4. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture di cui al capo IV e, quando necessario, della rete diplomatica e consolare.

Art. 13.

(Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione internazionale)

1. Su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, il Consiglio del ministri approva il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione internazionale.

2. Il Documento triennale indica i fabbisogni finanziari per il triennio, necessari per onorare gli impegni internazionali, le priorità di azione strategica e di intervento, le disponibilità finanziarie per ciascun anno e la ripartizione delle risorse complessive contabilizzate come «aiuto pubblico allo sviluppo», ai sensi della normativa OCSE/DAC, per le attività di cooperazione bilaterale, multibilaterale, multilaterale, incluse quelle per banche e fondi di sviluppo, nonché per gli interventi di emergenza.

3. Prima della presentazione al Consiglio dei ministri, lo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo, predisposto dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale, coadiuvato dal Dipartimento per la cooperazione internazionale di cui all'articolo 20, è sottoposto alla valutazione del Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale di cui all'articolo 16, nonchè all'esame della Conferenza unificata per la cooperazione internazionale, di cui all'articolo 17, ed è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 14.

4. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale illustra alle Camere, entro il 10 aprile di ogni anno, contestualmente alla presentazione del Documento di economia e finanza, il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione internazionale approvato dal Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione unitaria, che è approvata dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 16 e trasmessa al Parlamento entro il 30 luglio di ogni anno, sulle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo realizzate nell'anno precedente. La relazione dà conto anche della partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali, delle politiche e delle strategie adottate in tali sedi, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti, nonchè dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani e indicando, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani coinvolti e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale.

Art. 14.

(Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento)

1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 13. Le Commissioni si esprimono nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, decorsi i quali il Documento è approvato anche in assenza del parere.

2. Le Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla richiesta, esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere, gli schemi di regolamento di cui al capo IV.

Art. 15.

(Istituzione del Fondo per la cooperazione internazionale)

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per la cooperazione internazionale allo scopo di garantire la massima efficacia ed efficienza degli interventi dell'Italia a favore della cooperazione allo sviluppo, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, nonché le risorse relative alle autorizzazioni di spesa destinate alla cooperazione allo sviluppo nell'ambito delle missioni e dei programmi relativi alla cooperazione stessa, gli stanziamenti di competenza dell'Istituto agronomico per l'oltremare e quelli destinati alla cooperazione economica e alle relazioni internazionali, anche relativamente agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a organismi internazionali, fatti salvi gli stanziamenti relativi alle competenze di cui all'articolo 12, comma 3.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 sono riversati le donazioni e i contributi di soggetti privati, volti a realizzare specifici interventi e programmi di cooperazione che prevedono un co-finanziamento pubblico. Tali somme sono iscritte in un capitolo apposito del suddetto Fondo, per garantire la massima trasparenza di gestione.

4. Il Fondo è rifinanziato annualmente con la legge di stabilità in funzione degli impegni internazionali assunti dall'Italia e delle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali e permanenti per il finanziamento di attività di cooperazione, nonché dei contributi obbligatori previsti per legge.

5. Le disponibilità del Fondo sono allocate all'Agenzia di cui all'articolo 18, con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, adottato su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale.

6. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, relative a ciascun esercizio finanziario e non utilizzate al termine dell'esercizio, possono essere versate all'entrata del bilancio delle Stato, per essere riassegnate per intero all'esercizio successivo. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole da: «con esclusione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche, del fondo per la cooperazione internazionale e del fondo per le aree sottoutilizzate».

Art. 16.

(Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale)

1. Al fine di assicurare la programmazione e il coordinamento di tutte le attività di cui all'articolo 3 e la loro coerenza con le politiche di cui all'articolo 1, è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale (CICI).

2. Il CICI è presieduto dal Presidente del Consiglio del ministri ed è composto dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale, che ne è il vicepresidente, e dai Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione internazionale indicati nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 13, il CICI verifica la coerenza e promuove il coordinamento delle attività di cooperazione internazionale di tutti i Dicasteri, assicurando la coerenza delle politiche pubbliche con gli obiettivi della cooperazione internazionale.

4. Sono invitati a partecipare alle riunioni del CICI altri Ministri qualora siano trattate questioni di loro competenza. Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del CICI i Presidenti delle regioni, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

5. Il CICI, su proposta del vicepresidente, adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e stabilisce la frequenza delle riunioni.

6. Le deliberazioni del CICI sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. La Presidenza del Consiglio dei ministri fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICI attraverso il Dipartimento per la cooperazione internazionale, di cui all'articolo 20.

Art. 17.

(Conferenza unificata per la cooperazione internazionale)

1. Con decreto del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Conferenza unificata per la cooperazione internazionale, composta dai principali soggetti pubblici e privati, *profit* e non *profit*, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ed in particolare dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, degli enti locali, nonché delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario.

2. La Conferenza unificata per la cooperazione internazionale, strumento permanente di partecipazione, concertazione e proposta, si riunisce per l'esame del Documento triennale di cui all'articolo 13 ed almeno ulteriori tre volte l'anno, su convocazione del Ministro per la cooperazione internazionale, al fine di esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione internazionale ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, le linee di indirizzo, la programmazione, le forme di intervento, la loro efficacia e la valutazione dei risultati.

3. La Conferenza unificata di cui al comma 1 organizza, di norma a periodicità biennale, il *Forum* per la cooperazione internazionale con lo scopo di realizzare il massimo coinvolgimento delle istituzioni, degli attori di cooperazione e dei cittadini italiani e di orientare le strategie ed il linguaggio della cooperazione italiana.

4. Il Dipartimento per la cooperazione internazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui l'articolo 20, fornisce supporto tecnico alle convocazioni e ai lavori della Conferenza.

Capo IV

AGENZIA PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DIPARTIMENTO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Art. 18.

(Agenzia italiana per la cooperazione internazionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per la cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e finanze, uno o più decreti legislativi diretti a istituire l'Agenzia per la cooperazione internazionale, di seguito denominata «Agenzia», che opera sotto il controllo e la vigilanza del Ministro delegato per la cooperazione internazionale al fine di dare esecuzione alle attività conseguenti ai programmi, agli indirizzi e alle finalità di cui agli articoli 1 e 2 e al comma 2, lettera *a)*, del presente articolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano l'organizzazione e l'attività dell'Agenzia, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione che l'Agenzia attui le direttive generali, stabilite con il Documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 13, nonché realizzi tempestivamente interventi di emergenza, su indicazione del Ministro delegato per la cooperazione internazionale;

b) attribuzione all'Agenzia della facoltà di avvalersi anche dei soggetti di cui all'articolo 10, nonché di erogare, su base convenzionale, servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni per lo svolgimento delle attività di cooperazione; previsione che l'Agenzia possa affidare, su base convenzionale, incarichi ai soggetti di cui all'articolo 23 per rispondere alle emergenze, secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 1; previsione che l'Agenzia possa acquisire incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità;

c) attribuzione all'Agenzia della competenza a promuovere forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione, nonché a realizzare iniziative di cooperazione finanziate da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le finalità di cui agli articoli 1 e 2;

d) conferimento all'Agenzia della disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15;

e) previsione che le operazioni effettuate mediante l'Agenzia, le amministrazioni dello Stato e i

soggetti di cui al capo V, al fine di provvedere al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, conformemente alle disposizioni vigenti; previsione che il medesimo beneficio trova applicazione per le importazioni di beni connessi alle medesime finalità;

f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio e della facoltà di definire le norme concernenti la sua organizzazione ed il suo funzionamento, che sono approvate con decreto del Ministro delegato per la cooperazione internazionale;

g) istituzione presso l'Agenzia di una banca dati pubblica *on-line*, al fine di assicurare il coordinamento e la massima trasparenza di tutte le iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, è approvato lo statuto dell'Agenzia, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio del ministri, su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale;

b) attribuzione al direttore dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione e del raggiungimento dei relativi risultati previsti dal Documento triennale di cui all'articolo 13, nonché della prerogativa di approvare interventi di cooperazione internazionale il cui impegno di spesa previsto sia inferiore all'importo stabilito dal medesimo regolamento;

c) previsione di un comitato direttivo, all'interno dell'Agenzia, composto da sei membri, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nominati per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale. La presidenza del comitato spetta al direttore dell'Agenzia, che non ha diritto di voto; i restanti cinque membri sono così designati: uno dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I singoli membri del comitato direttivo possono essere revocati e sostituiti con decreto del Presidente della Repubblica per sopravvenuta impossibilità o incompatibilità;

d) attribuzione al Comitato direttivo di compiti consultivi e di supporto al direttore dell'Agenzia nell'esercizio dei poteri e delle responsabilità di cui alla lettera *b)*, nonché della prerogativa di approvare interventi di cooperazione internazionale, esclusi quelli di emergenza, il cui impegno di spesa previsto sia superiore all'importo stabilito dal medesimo regolamento, e gli interventi di cui agli articoli 8 e 9, previa verifica della coerenza con la programmazione triennale da parte dell'apposita struttura, denominato «unità di controllo qualità», istituita presso l'Agenzia stessa;

e) definizione dell'*iter* per la presentazione delle iniziative di cooperazione internazionale, che riconosca un ruolo determinante alle strutture locali di cooperazione e il diritto d'iniziativa al Ministro delegato per la cooperazione internazionale;

f) definizione delle funzioni delle strutture locali di cooperazione, in linea con l'ordinamento europeo;

g) definizione dei poteri ministeriali di controllo e vigilanza;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze;

i) deliberazione da parte del direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati a princìpi civilistici, anche in deroga aIle disposizioni sulla contabilità pubblica, e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e

trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse.

4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e che sono tenute a ricorrervi, salvo in presenza di comprovate esigenze di sicurezza, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni. L'Agenzia promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative e può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

5. Lo statuto dell'Agenzia, approvato ai sensi del comma 3, disciplina altresì il rapporto tra l'Agenzia stessa e la struttura diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri, di cui le strutture locali di cooperazione si avvalgono nei Paesi destinatari di interventi di cooperazione internazionale allo scopo di conseguire i risultati previsti dal Documento triennale di cui all'articolo 13. Le strutture locali di cooperazione nei Paesi destinatari di interventi di cooperazione, indicati nel Documento triennale di cui all'articolo 13, sono individuate con delibera del comitato direttivo dell'Agenzia.

6. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi, nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, tutti i soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 23 e 24 che intendano partecipare alle attività di cooperazione beneficiando dei contributi pubblici.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo e dall'articolo 19, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 19.

(Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione internazionale)

1. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dal Ministero degli affari esteri a seguito della soppressione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche di diritto e di fatto delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia ai sensi del comma 1 è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento.

4. Alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia si provvede:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dal comma 2;

b) mediante gli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale destinato ad un capitolo di spesa a tal fine appositamente costituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 20.

(Dipartimento per la cooperazione internazionale)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per la cooperazione internazionale. Il Dipartimento coadiuva il Ministro delegato per la cooperazione internazionale in tutte le funzioni e i compiti a questi attribuiti dalla presente legge, e in particolare svolge funzioni e compiti in materia di:

a) elaborazione di linee di programmazione e indirizzo in materia di cooperazione internazionale, da presentare al CICI;

b) sostegno all'azione di coordinamento interministeriale del Ministro delegato per la cooperazione internazionale;

c) rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali in materia di cooperazione e cura delle relazioni politiche con le organizzazioni internazionali e gli organismi intergovernativi competenti in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo, delle attività concernenti i programmi e l'azione dell'Unione europea, nonché delle relazioni con i Paesi *partner* nella cooperazione bilaterale di cui all'articolo 7, avvalendosi delle strutture di cooperazione locali e della rete diplomatica e consolare;

d) gestione della quota dell'8 per mille destinata alla «fame nel mondo» ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dell'articolo 8, comma 1*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, introdotto dal comma 3 del presente articolo;

e) rendicontazione e stima dell'aiuto pubblico allo sviluppo e trasmissione dei dati ufficiali alle organizzazioni internazionali ed europee richiedenti;

f) ogni attività relativa alla comunicazione e alla trasparenza sull'utilizzo delle risorse di cui alla presente legge;

g) sostegno tecnico e analitico all'attività del CICI e alla Conferenza unificata.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino delle disposizioni concernenti la struttura e l'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia nonché del Dipartimento per la cooperazione internazionale.

3. All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. I fondi dell'otto per mille destinati alla lotta alla fame sono gestiti ed erogati dal Dipartimento per la cooperazione internazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri».

4. Alla copertura dell'organico del Dipartimento si provvede mediante l'inquadramento del personale trasferito dal Ministero degli affari esteri a seguito della soppressione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e il trasferimento di personale da altre amministrazioni.

5. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21.

(Valutazione dei risultati, coerenza degli interventi e delle politiche)

1. È istituita presso il Dipartimento per la cooperazione internazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri una unità di valutazione, che risponde direttamente al Ministro delegato per la cooperazione internazionale, allo scopo di garantire l'indipendenza nella valutazione dell'efficacia degli interventi, della coerenza strategica delle azioni di cooperazione allo sviluppo e delle politiche internazionali dell'Italia rispetto agli obiettivi di cooperazione, come previsto dall'articolo 1.

2. L'unità di valutazione di cui al comma 1 può attivarsi anche su proposta di soggetti interessati all'ambito di applicazione della presente legge. I risultati dell'attività dell'unità di valutazione sono inoltrati al CICI e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 17.

3. L'unità di valutazione può avvalersi dell'impiego di magistrati, avvocati dello Stato, valutatori, comandati secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nonché di personale dell'amministrazione statale, degli enti locali e di altri enti pubblici in posizione di fuori ruolo o di comando.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 22.

(Istituto per la cooperazione internazionale)

1. L'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1612, assume la

denominazione di «Istituto per la cooperazione internazionale». Alla riorganizzazione dell'Istituto si provvede con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'Istituto ha l'obiettivo di promuovere la ricerca e la formazione negli ambiti di operatività della cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché la sensibilizzazione dei cittadini con riferimento ai medesimi ambiti, sulla base delle indicazioni del Documento triennale di cui all'articolo 13.

3. L'Istituto gode di autonomia di bilancio, è sottoposto alla vigilanza del Ministro delegato per la cooperazione internazionale e definisce le norme concernenti il suo funzionamento, che sono approvate con decreto del Ministro delegato per la cooperazione internazionale.

4. Alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Istituto si provvede:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni;

b) mediante gli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale destinato ad un capitolo di bilancio a tal fine appositamente costituito nel Fondo di cui all'articolo 15, nel quale confluiscono le risorse già di pertinenza dell'Istituto agronomico per l'oltremare, iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo V
PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE E DI ALTRI SOGGETTI ECONOMICI E SOCIALI

Art. 23.
(Organizzazioni della società civile)

1. La cooperazione internazionale allo sviluppo riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici e privati, nazionali, italiani e locali, nella realizzazione di programmi e di progetti di cooperazione internazionale, sulla base della normativa OCSE/DAC, e promuove la partecipazione delle organizzazioni della società civile, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione internazionale allo sviluppo, tra gli altri, e possono partecipare alle procedure di affidamento, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *b)*, le organizzazioni della società civile che siano:

a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione internazionale allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;

b) organizzazioni non governative, anche non italiane, che siano registrate come ONG nazionali nel Paese *partner* in cui opera la cooperazione italiana e siano destinatarie di finanziamenti europei;

c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla solidarietà internazionale;

d) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

e) organizzazioni e comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere con le comunità del Paese di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti.

3. L'Agenzia fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione internazionale allo sviluppo dei soggetti di cui al comma 2, che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito albo pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia.

Art. 24.
(Altri attori della cooperazione internazionale)

1. Qualora i loro statuti prevedano la cooperazione internazionale allo sviluppo tra i fini

istituzionali, possono altresì partecipare alle procedure di affidamento, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *b)*, anche le imprese private e le cooperative, le loro rappresentanze, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonché gli istituti e le fondazioni bancarie e gli istituti ed enti universitari che stabiliscano mirati rapporti di collaborazione culturale e scientifica con altrettanti istituti nei Paesi *partner*.

2. L'Agenzia rilascia apposita certificazione di idoneità, con validità biennale, per la partecipazione alle procedure richiamate al comma 1, anche sulla base di una valutazione dell'impatto sociale registrato e potenziale dell'intervento oggetto delle procedure medesime.

Art. 25.

(Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti)

1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *b)*, le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 23, comma 2, possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Paesi in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti possono essere disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei princìpi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni, anche frazionato. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.

3. L'amministrazione pubblica competente, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 2. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato dalle organizzazioni della società civile in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, dalle amministrazioni regionali e locali dello Stato, ovvero in progetti finanziati dalle regioni e dagli enti locali, nonché da fonti private, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalità, gli indirizzi e le priorità di cui agli articoli 1 e 13. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione.

4. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge o al convivente che lo segue *in loco*, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.

5. È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui al presente articolo e l'Agenzia, anche nel caso in cui le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 23 vengano meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fermo quanto disposto in attuazione dell'articolo 18, comma 2, lettera *e)*, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 27.

(Abrogazione)

1. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 18, comma 2, e del regolamento di cui all'articolo 18, comma 3, e comunque entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli interventi approvati ed avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 28.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale (1309)

ARTICOLI

Capo I

PRINCÌPI FONDAMENTALI E NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale)

1. È compito della Repubblica promuovere, organizzare e attuare una politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale la quale si ispiri alle seguenti finalità:

a) la promozione di relazioni pacifiche, collaborative, eque e solidali tra i popoli, le comunità e gli Stati, anche al fine di prevenire i conflitti, in conformità alla Costituzione italiana e allo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a san Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo ai sensi della legge 17 agosto 1957, n. 848;

b) il soddisfacimento dei diritti umani fondamentali in conformità al patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, resi esecutivi ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e, in particolare, la salvaguardia della vita umana e il soddisfacimento dei bisogni primari, il diritto all'alimentazione, l'eliminazione della miseria, la lotta all'emarginazione sociale, la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, in particolare delle categorie più deboli e svantaggiate;

c) la salvaguardia e la promozione dei diritti della donna, fin dall'infanzia, e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica;

d) la salvaguardia e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come previsto dalla Convenzione sui diritti dei fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77;

e) la promozione delle istituzioni democratiche, realmente rappresentative dell'insieme della popolazione e garanti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;

f) la redistribuzione delle risorse e la democratizzazione della *governance* globale anche a livello economico;

g) la realizzazione di uno sviluppo basato sulla tutela dell'ambiente inteso come bene globale, sulla valorizzazione delle risorse naturali e umane locali e sulla partecipazione democratica delle popolazioni interessate, come previsto dalle deliberazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1994, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;

h) la lotta all'analfabetismo, la promozione dell'educazione di base e della formazione professionale;

i) la tutela, la rigenerazione e la promozione dei beni comuni, a beneficio delle generazioni presenti e di quelle future;

l) il diritto di ogni popolo alla sovranità alimentare;

m) l'attuazione degli impegni contenuti nei piani di azione approvati dai vertici sullo sviluppo promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

n) il raggiungimento, entro il 2015, degli obiettivi di sviluppo del millennio dell'ONU;

o) il soccorso alle popolazioni colpite da maremoti, terremoti o altre calamità naturali, ovvero vittime di guerre o di conflitti od oggetto di persecuzioni.

2. Le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale sono elemento qualificante e contribuiscono allo sviluppo di un quadro coerente di azioni e iniziative dello Stato in materia di politica estera, ambientale, sociale, di rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, di rafforzamento dei rapporti di maggiore giustizia ed equità tra i popoli, di redistribuzione delle risorse, nonché di prevenzione diplomatica e non violenta dei conflitti.

3. La Repubblica considera con particolare favore le iniziative volte a promuovere una società multiculturale, con il contributo attivo dei migranti e delle loro associazioni ai progetti di cooperazione allo sviluppo.

4. La Repubblica, in conformità alla risoluzione 198/98/CE del Parlamento europeo, del 2 luglio 1998, sul commercio equo e solidale e il movimento dell'economia sociale nel suo complesso, riconosce il commercio equo e solidale come parte integrante di una cooperazione socialmente ed ecologicamente sostenibile, impegnandosi a sostenere le iniziative degli organismi che svolgono tale attività.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno carattere militare o di polizia, rientranti nelle iniziative decise nell'ambito di alleanze internazionali quali la NATO e definiti ai sensi del comma 3. Le attività di cooperazione e di solidarietà non possono avere alcuna relazione logistica, funzionale od operativa con le attività militari, neanche in caso di prosecuzione o continuazione di programmi già in corso.

3. Sono da considerare interventi militari o di polizia quelli svolti in Paesi esteri da contingenti delle Forze armate e delle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, anche nell'ambito di operazioni decise e attuate nel quadro di organizzazioni internazionali.

4. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno ad oggetto la promozione, l'assicurazione e ogni altra forma di sostegno del commercio o degli investimenti italiani all'estero.

Art. 3.

(Adozione del Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo e istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo)

1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovraintende il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che propone al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.

2. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui al comma 1, deve contenere:

a) obiettivi specifici, strumenti e finanziamenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire all'APS italiano in sede di legge di stabilità;

b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori a organismi multilaterali, banche e

fondi di sviluppo e Fondo unico per l'APS, di cui all'articolo 23;

c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione finanziaria italiana alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale;

d) i Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con le risorse del Fondo unico per l'APS;

e) le aree geografiche e i Paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i piani-Paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;

f) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate agli interventi al di fuori dei piani-Paese e delle iniziative tematiche regionali;

g) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale, multibilaterale e multilaterale volontario e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;

h) le condizioni di concedibilità e i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto, nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

i) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;

l) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 23, destinate agli interventi di emergenza;

m) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 23, destinate alla concessione di contributi e di crediti agevolati alle organizzazioni senza fini di lucro, alle società cooperative e alle altre organizzazioni di cui all'articolo 27, nonché i criteri per la concessione di tali contributi e crediti;

n) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 23, destinate alla concessione di cofinanziamenti e di crediti agevolati alla cooperazione decentrata di cui all'articolo 30;

o) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 23, destinate al funzionamento dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 4, che non può essere inferiore al 5 per cento, né superiore al 10 per cento dello stesso Fondo unico.

3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale ha altresì il compito di esercitare il potere di controllo sull'attività dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 4, nonché sugli interventi svolti ai sensi della presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

4. È istituita l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (ACS), ente pubblico con piena capacità di diritto privato, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, cui è attribuito il compito di programmare, promuovere, finanziare, attuare, monitorare e coordinare gli interventi per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, fatte salve le attività svolte autonomamente dalle associazioni senza fini di lucro, dalle società cooperative e dalle altre organizzazioni di cui al capo IV, nonché quelle di cooperazione decentrata di cui all'articolo 30. L'ACS opera secondo criteri di efficienza ed economicità, indicati dallo statuto e dai regolamenti di cui all'articolo 14, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e al controllo di cui all'articolo 5.

5. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, contenente gli indirizzi e le finalità di tale politica, in modo da assicurare anche il coordinamento fra le attività bilaterali, multilaterali, multibilaterali e quelle attuate dall'Unione europea, dall'ONU, dalle istituzioni finanziarie internazionali e da altre organizzazioni internazionali, è aggiornato ogni anno dal Consiglio dei ministri e sottoposto ad approvazione del Parlamento.

6. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con gli altri Ministri competenti, definisce le linee-guida generali e i criteri ai quali devono attenersi i rappresentanti italiani presso le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo, nonché presso gli altri organismi multilaterali commerciali o finanziari, al fine di assicurare coerenza e continuità rispetto alle strategie generali dell'APS.

7. Le regioni, le città metropolitane, le province, le comunità montane e i comuni danno attuazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo stabiliti dal Piano strategico triennale e promuovono nei loro rispettivi ambiti territoriali la sensibilizzazione e la partecipazione organizzata della società civile. La Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di cui all'articolo 30, detta apposite linee direttive per quanto riguarda il coordinamento e la razionalizzazione di tali interventi.

Art. 4.

(Definizione dei piani-Paese)

1. Per ogni Stato destinatario di interventi di cooperazione l'ACS redige un piano-Paese. Tali piani-Paese si basano sull'individuazione di zone d'intervento specifiche, scelte in base all'indice di povertà calcolato dall'*United Nations development programme* (UNDP), nelle quali concentrare le attività di cooperazione. Qualora lo ritenga opportuno, o quando sia previsto nell'ambito delle linee programmatiche di cui all'articolo 3, comma 2, l'ACS redige inoltre piani regionali, comprendenti territori situati in più Stati.

Art. 5.

(Controllo delle attività della cooperazione allo sviluppo)

1. In considerazione della specificità delle sue attività, l'ACS è gestita in deroga alle norme sul bilancio dello Stato, senza il controllo preventivo della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

2. Con procedura concorsuale, gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ogni tre anni sono selezionati, fra le organizzazioni riconosciute internazionalmente di eccellenza nei rispettivi settori:

a) un organismo specializzato nelle verifiche di bilancio, che esercita i suoi controlli sul bilancio complessivo dell'ACS, su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti;

b) un organismo specializzato nella certificazione di qualità, che esercita i controlli di qualità su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti.

3. Dell'eventualità dei controlli di cui al comma 2 e dell'obbligo di mettere a disposizione ogni dato e ogni informazione richiesti, nonché di permettere l'accesso ai luoghi dove si svolgono le attività operative e amministrative è fatta menzione nei contratti e nelle convenzioni relativi allo svolgimento delle iniziative di cooperazione a chiunque affidate.

4. Ciascuno degli organismi di cui al comma 2 redige annualmente una relazione sui risultati della propria attività e la presenta al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che la trasmette alle Commissioni parlamentari competenti, nonché al direttore generale dell'ACS, di cui all'articolo 13, e al collegio dei revisori dei conti dell'ACS, di cui all'articolo 16.

Art. 6.

(Soggetti beneficiari della cooperazione allo sviluppo)

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti, pubblici o privati, le comunità e le organizzazioni della società civile residenti nei Paesi *partner*, nonché le popolazioni e le comunità destinatarie di specifiche previsioni di tutela e promozione in ambito internazionale o comunque individuate nel Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 3.

2. Possono essere attuati, mediante i soggetti di cui all'articolo 27, interventi che hanno come dirette destinatarie le popolazioni civili e le comunità locali e che sono discussi, negoziati e concordati con i diretti rappresentanti di tali popolazioni.

Art. 7.

(Responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo)

1. La responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, al fine di assicurare l'unitarietà, il coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionali e la coerenza tra le politiche e gli obiettivi di cooperazione, spetta al Presidente dei Consiglio dei ministri, il quale delega il Ministro per

la cooperazione e la solidarietà internazionale che ne stabilisce gli indirizzi nell'ambito dell'azione esterna del Governo.

2. Al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, inclusa l'ACS, nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di cooperazione internazionale, compresi banche e fondi di sviluppo.

3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture dei soggetti di cui all'articolo 8 e della rete diplomatica e consolare.

Art. 8.

(Organismi esecutori di progetti di cooperazione allo sviluppo)

1. Possono richiedere contributi all'ACS, per le attività di cooperazione, le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e le altre organizzazioni di cui all'articolo 27, le regioni, le città metropolitane, le province, le comunità montane e i comuni o i loro consorzi, le università e gli altri enti pubblici non economici.

2. Nella realizzazione delle attività di cooperazione l'ACS può avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma 1 e di altri soggetti, pubblici o privati.

3. Nell'esecuzione dei progetti di cooperazione deve essere promossa la partecipazione dei soggetti appartenenti ai Paesi *partner* e devono essere utilizzati i mezzi e le capacità, anche organizzative, presenti *in loco* o in aree geografiche limitrofe. Particolare favore in tale senso deve essere attribuito alle iniziative attuate da soggetti associati che prevedono la partecipazione delle comunità e delle popolazioni locali. Ogni affidamento in subappalto deve essere esplicitamente previsto nella formulazione del progetto e le relative condizioni e modifiche devono essere specificatamente approvate dall'ACS.

4. Non possono avere accesso ai finanziamenti, e decadono immediatamente dai finanziamenti concessi, gli enti e le imprese che si rendono responsabili di violazioni di norme destinate a tutelare i diritti dei lavoratori, i diritti umani, l'ambiente o la salute, nonché di gravi irregolarità amministrative o contabili. Gli enti e le imprese devono comunque garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. L'ACS è tenuta a comunicare prontamente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, alle Commissioni parlamentari competenti e alle autorità competenti, segnalazioni relative a presunte violazioni che sono a conoscenza della stessa ACS, in particolare se trasmesse dai soggetti dei Paesi *partner* individuati ai sensi dell'articolo 6.

Art. 9.

(Oggetto dell'attività di cooperazione)

1. Nel quadro dei rapporti di mutualità di interscambio tra i popoli rientrano, in forma prioritaria ma non esclusiva, le seguenti attività:

a) la realizzazione di progetti di sviluppo intersettoriale in aree determinate, individuati e formulati con la partecipazione congiunta delle autorità e della società civile a livello locale;

b) lo studio, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;

c) la formazione di base e la formazione professionale anche in Italia di cittadini dei Paesi *partner* e del personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) la realizzazione in Italia di programmi educativi e di sensibilizzazione per la cooperazione allo sviluppo, la costruzione della pace, e la realizzazione di iniziative volte a promuovere gli scambi sociali, culturali ed educativi fra l'Italia e i Paesi *partner*, nel quadro della promozione di una cultura e di una educazione multietnica e di una mutua solidarietà tra comunità locali;

e) la realizzazione di iniziative volte a promuovere l'autosviluppo locale dei piccoli e medi produttori agricoli e manifatturieri e i processi produttivi e commerciali sviluppati nel rispetto dei princìpi dello scambio commerciale equo e solidale e dell'economia sociale e solidale fra l'Italia e i Paesi *partner*, ai sensi dell'articolo 31;

f) la realizzazione di interventi nei Paesi *partner*, a sostegno e per lo sviluppo locale di un'autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo alle esigenze locali e alla necessità di mettere a punto tecnologie appropriate ad ogni specifico contesto locale e ambientale;

g) le attività di microcredito volte a favorire lo sviluppo autonomo delle popolazioni locali e la lotta alla povertà, l'avviamento di attività nei Paesi *partner*, ai sensi dell'articolo 33;

h) il sostegno, anche attraverso programmi di informazione e di comunicazione, a iniziative che favoriscono una maggiore partecipazione delle popolazioni e delle comunità ai processi democratici, a livello locale e nazionale, nei Paesi *partner*;

i) le iniziative di cooperazione decentrata e orizzontale che promuovono il collegamento tra regioni, città metropolitane, province, comunità montane, comuni e altri enti locali o soggetti italiani di cui all'articolo 27 e omologhi soggetti dei Paesi *partner*;

l) il sostegno e l'adozione a distanza;

m) l'assistenza tecnica, l'amministrazione, la gestione, la valutazione e il monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'impiego di personale qualificato per tali compiti;

n) gli interventi civili di pace volti a prevenire o gestire, con modalità non violente, i conflitti di carattere locale o su scala più ampia, attraverso attività di *peacebuilding* e riconciliazione *post* conflitto, protezione e sostegno dei difensori ed attivisti dei diritti umani.

2. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e di servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere *in loco* o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.

3. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono, in ogni caso, avere livelli di redditività tali da garantire la capacità di restituzione del debito contratto dal Paese, ma non superiori ai limiti stabiliti dall'OCSE per l'accesso ai crediti di aiuto.

Art. 10.

(Modalità delle attività di cooperazione)

1. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale devono essere predisposti nel rispetto delle previsioni contenute nei piani-Paese elaborati dall'ACS ai sensi dell'articolo 4.

2. Il piano-Paese deve essere discusso con i soggetti governativi e non governativi della cooperazione italiana presenti nel Paese in oggetto, con le organizzazioni locali della società civile e, salvo che nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, deve essere negoziato con i rappresentanti del Governo del Paese *partner*. Il piano-Paese, inoltre, deve rispettare le finalità del piano generale di sviluppo del Paese *partner*, assicurando in particolare il coordinamento con le decisioni e con le attività degli operatori internazionali.

3. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo devono essere discussi con i rappresentanti, eletti o designati con metodo democratico, della popolazione o della comunità direttamente destinataria dei relativi benefici e con le organizzazioni locali della società civile, secondo il principio del consenso libero, informato e preventivo. In ogni caso, nella valutazione degli interventi, deve essere data rilevanza alla capacità di coinvolgimento partecipativo delle popolazioni interessate. Il coinvolgimento e la partecipazione devono essere considerati con particolare attenzione nei casi previsti dall'articolo 6, comma 2.

4. È istituita presso l'ACS una struttura di valutazione e di ispezione indipendente, composta da tre esperti nominati per un periodo di cinque anni. Tale struttura ha il compito di svolgere valutazioni ed esami di progetti sostenuti dalla cooperazione italiana su richiesta diretta di comunità locali coinvolte o di organizzazioni non governative locali, nonché su richiesta della Consulta di cui all'articolo 28, o di

suoi singoli membri, al fine di proporre eventuali misure correttive e di migliorare le prestazioni della cooperazione italiana.

5. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve essere sottoposto ad accertamento preventivo e a valutazione di compatibilità ambientale, da effettuare altresì in corso d'opera e successivamente, con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate. Ogni intervento di cooperazione deve altresì essere sottoposto a valutazione di impatto di genere e a valutazione di impatto sull'infanzia.

6. Le valutazioni di cui al comma 5, nonché ogni altra valutazione di impatto sui diritti umani, sociali e dei lavoratori o sull'ambiente, la documentazione relativa al coinvolgimento e alla partecipazione delle popolazioni dei Paesi *partner* e ogni altra documentazione significativa per la valutazione del progetto sono rese pubbliche dall'ACS prima dell'approvazione del progetto stesso.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, anche su proposta dell'ACS o della Consulta di cui all'articolo 28, elabora le linee guida comprendenti gli elementi necessari per realizzare le valutazioni di cui ai commi 5 e 6 e le propone al Consiglio dei ministri per l'approvazione. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale può disporre l'integrazione o l'aggiornamento dei criteri per la valutazione di impatto di un singolo progetto, in modo da adeguare la relativa valutazione ai migliori *standard* internazionali. All'eventuale aggiornamento delle linee guida di cui al presente comma si provvede con le modalità previste per la loro approvazione.

Art. 11.

(Coordinamento con gli interventi umanitari e di emergenza)

1. Gli interventi di emergenza realizzati dall'Italia in Paesi colpiti da crisi sociali, umanitarie e ambientali sono distinti dalla cooperazione allo sviluppo.

2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, d'intesa con il direttore generale dell'ACS e con le autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali, stabilisce con proprio decreto, per ogni evento che genera situazioni di emergenza sociale, umanitaria e ambientale, la durata del periodo di prima emergenza, che in ogni caso non può superare i novanta giorni, distinto da quello in cui possono svolgersi attività di ricostruzione. In tale periodo, le attività sono svolte dalle autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali. Trascorso tale periodo, le attività di ricostruzione sono svolte dall'ACS.

3. Per assicurare il necessario coordinamento tra gli interventi di emergenza, le attività di ricostruzione e le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale e per ottimizzare la gestione delle risorse, agli incontri decisionali e organizzativi legati agli interventi di emergenza partecipano il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o un suo delegato, e il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato.

Capo II

COMPITI E STRUTTURA DELL'ACS

Art. 12.

(Compiti dell'ACS)

1. L'ACS programma, promuove, finanzia, coordina, esegue e monitora gli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 3.

2. L'ACS svolge un ruolo di orientamento e di informazione degli operatori dello sviluppo e degli Stati, enti, organi e cittadini, italiani o stranieri, interessati alla cooperazione allo sviluppo, in conformità al principio di trasparenza dell'attività amministrativa.

3. L'ACS predispone i piani-Paese di cui agli articoli 4 e 10 e delibera l'istituzione delle proprie unità locali di cooperazione nei Paesi *partner*, secondo quanto disposto dall'articolo 19, nonché delle proprie rappresentanze presso le organizzazioni internazionali.

4. L'ACS può anche svolgere attività su mandato e con finanziamento parziale o totale di organismi internazionali e a tale scopo può partecipare alle relative gare di aggiudicazione.

5. L'ACS provvede alle attività di valutazione degli impatti sociali, ambientali e sui diritti umani dei singoli progetti, secondo quanto disposto dall'articolo 10, e dei piani-Paese e dei piani regionali di cui

all'articolo 4.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'ACS in conformità a quanto disposto dal presente articolo e dall'articolo 3, comma 4.

Art. 13.

(Direttore generale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, procede alla nomina del direttore generale dell'ACS, scelto tra persone dotate di provata e riconosciuta esperienza nel campo specifico, nonché di esperienza manageriale. La nomina è approvata dal Parlamento. Il direttore generale dura in carica tre anni e il suo incarico può essere rinnovato una sola volta.

2. Il direttore generale sovraintende alle attività dell'ACS vigilando, sotto la propria responsabilità, sul costante perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sul rispetto dei vincoli e delle procedure previsti dalla presente legge.

3. Il direttore generale esercita le funzioni di rappresentanza interna ed esterna, anche processuale, dell'ACS.

Art. 14.

(Statuto e regolamenti dell'ACS)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale dell'ACS propone al comitato direttivo di cui all'articolo 15, per l'approvazione, lo statuto e i regolamenti di funzionamento dell'ACS.

2. Dopo l'approvazione del comitato direttivo, il direttore generale dell'ACS trasmette lo statuto al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che a sua volta lo presenta al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione.

3. Eventuali variazioni allo statuto e ai regolamenti dell'ACS sono approvate secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.

Art. 15.

(Comitato direttivo)

1. Il comitato direttivo dell'ACS è composto dal direttore generale e da quattro membri, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I membri del comitato sono scelti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra persone di provata esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo, tra cui rappresentanti di enti locali e di organizzazioni non governative, e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti modalità:

a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;

b) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) uno su proposta dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata».

2. Il comitato direttivo opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 14. Esso, in particolare:

a) predispone lo statuto e delibera i regolamenti dell'ACS;

b) delibera il programma triennale di attività dell'ACS corredato della relativa relazione programmatica;

c) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato d'avanzamento delle attività, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;

d) approva, entro due mesi dal suo insediamento, e successivamente ogni volta che se ne presenta la necessità, la struttura organizzativa dell'ACS predisposta dal direttore generale sulla base di quanto

indicato all'articolo 17;

e) adotta le deliberazioni relative al funzionamento dell'ACS;

f) approva i piani-Paese predisposti dall'ACS;

g) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 23;

h) delibera gli impegni di spesa;

i) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'ACS;

l) delibera in merito a ogni questione che il direttore generale ritiene opportuno sottoporre alla sua attenzione.

Art. 16.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Presso l'ACS è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da altri cinque membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti modalità:

a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;

b) uno su proposta delle Commissioni competenti in materia di affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

c) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

d) uno su proposta del direttore generale dell'ACS.

2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sul buon andamento amministrativo, finanziario e contabile dell'ACS, anche sotto il profilo del rispetto delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 17.

(Organizzazione dell'ACS)

1. L'ACS è strutturata in divisioni geografiche, una divisione multilaterale, una divisione giuridico-amministrativa e una divisione del personale. La struttura dell'ACS comprende inoltre gli uffici tematici di *staff* del direttore generale, che lo coadiuvano nell'attività di controllo sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge nelle distinte aree geografiche, anche sotto il profilo della coerenza con le disposizioni generali di programmazione degli interventi di APS.

2. Le divisioni geografiche sono preposte alla conduzione dei negoziati bilaterali, alla formulazione delle proposte di programmazione finanziaria e tecnica, nonché alla gestione e al coordinamento dei progetti e alla supervisione sull'attuazione della programmazione bilaterale.

3. La divisione multilaterale è preposta ai seguenti compiti:

a) facilitare la gestione dei rapporti con gli organismi internazionali e sovranazionali;

b) formulare la proposta annuale per la concessione dei contributi volontari agli organismi e agli istituti afferenti all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali;

c) valutare e coordinare, in costante coordinamento con le divisioni geografiche competenti, i programmi e i progetti multibilaterali, non attribuibili ad una specifica area geografica.

4. La divisione del personale è preposta alla gestione del personale dell'ACS, con particolare riguardo al reclutamento, alla carriera, alle missioni e ai trasferimenti all'estero.

5. Uno specifico ufficio dell'ACS è incaricato dei servizi di informazione interna e al pubblico, di documentazione e di banca dati, nonché della redazione del bollettino dell'ACS.

Art. 18.

(Personale dell'ACS)

1. Il personale dell'ACS è inquadrato sulla base di un negoziato tra il direttore generale, a tal fine coadiuvato dalla divisione del personale di cui all'articolo 17, comma 4, e le organizzazioni sindacali a livello intercategoriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale si procede all'individuazione del contratto collettivo nazionale del lavoro cui fare riferimento per il predetto inquadramento. Le contrattazioni successive sono svolte con le organizzazioni sindacali della categoria individuata a seguito della procedura negoziale di cui al primo periodo.

2. Fino alla definizione della nuova normativa di cui al comma 1, si applicano le disposizioni

contrattuali relative al personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Lo *status* del personale dipendente dell'ACS deve tenere conto dell'esigenza di tutelarne e valorizzarne l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità.

Art. 19.

(Unità locali di cooperazione)

1. L'ACS, sulla base di direttive e indicazioni del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale provvede all'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC) con sede propria nei Paesi *partner*, che si avvalgono ma non dipendono dalle rappresentanze diplomatiche locali.

2. I compiti delle ULC consistono:

a) nella facilitazione della conduzione dei negoziati con le autorità centrali e locali del Paese *partner* relativamente alla definizione e alla realizzazione dei piani-Paese e dei progetti di cooperazione;

b) nel mantenimento dei rapporti attinenti alle iniziative di cooperazione con le autorità centrali e locali del Paese *partner* e con la popolazione locale, nonché con gli altri soggetti che attuano interventi di cooperazione *in loco*;

c) nella predisposizione e nell'invio all'ACS di ogni elemento di informazione utile alla gestione, alla valutazione e al coordinamento delle iniziative di cooperazione intraprese, nonché alla redazione e modifica dei piani-Paese o di singoli progetti;

d) nella predisposizione della documentazione necessaria alla redazione delle linee programmatiche per la cooperazione allo sviluppo definite all'articolo 3;

e) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

f) nello sdoganamento, nel controllo, nella custodia e nella consegna delle attrezzature e dei beni inviati dall'ACS.

Art. 20.

(Funzionamento e regolamenti dell'ACS)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, il direttore generale, con propri regolamenti, definisce le procedure relative al funzionamento dell'ACS, comprese quelle di reclutamento del personale, di affidamento delle consulenze, di gestione e di valutazione dei progetti e di selezione degli esecutori degli interventi, e le sottopone all'esame del comitato direttivo per una prima approvazione. Dette procedure sono successivamente sottoposte al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva. Le procedure sono trasmesse anche alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Eventuali integrazioni e modifiche ai regolamenti adottati ai sensi del comma 1 sono approvate con le modalità stabilite nel medesimo comma.

Art. 21.

(Valutazione dei risultati, coerenza degli interventi e delle politiche)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita un'unità di missione che risponde direttamente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale allo scopo di garantire l'indipendenza nella valutazione dell'efficacia degli interventi, la coerenza strategica delle azioni di cooperazione allo sviluppo e la coerenza delle politiche internazionali dell'Italia rispetto agli obiettivi di cooperazione.

2. L'azione dell'unità di missione può attivarsi anche su proposta dei portatori d'interessi. L'unità trasmette i risultati della sua azione al Comitato internazionale per la cooperazione allo sviluppo e alla Conferenza unificata.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III

FINANZIAMENTO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 22.

(Autonomia finanziaria dell'ACS)

1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

2. L'ACS ha autonomia finanziaria, che esercita attingendo al Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 23.

3. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili, l'ACS è soggetta al controllo del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 16, a quello dell'organismo di verifica contabile di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, e a quello delle Commissioni parlamentari competenti.

4. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti dell'ACS, che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione. La Corte dei conti provvede a trasmettere copia di tutta la documentazione alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 23.

(Fondo unico per l'APS)

1. È istituito il Fondo unico per l'APS di seguito denominato «Fondo unico», destinato all'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, costituito:

a) dagli stanziamenti quinquennali iscritti nell'apposita rubrica del Fondo unico;

b) dagli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dai Paesi *partner*, da altri Stati, da enti od organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) dai fondi a ciò destinati da regioni, città metropolitane, province, comuni e altri enti locali;

d) dai fondi destinati alle iniziative bilaterali e multibilaterali da finanziare a dono, compresi, e distinti tra loro, quelli per le iniziative di cooperazione decentrata e quelli per le iniziative promosse dalle associazioni e società cooperative di cui all'articolo 27;

e) dai mezzi finanziari destinati alla costituzione del fondo rotativo per il finanziamento delle iniziative bilaterali a credito di aiuto e dai relativi rientri;

f) dai fondi derivanti dalle operazioni di conversione dei crediti commerciali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 25 luglio 2000, n. 209, da gestire secondo le modalità previste dagli accordi bilaterali con i Paesi interessati;

g) dai fondi destinati, per le sole finalità e nei limiti della presente legge, ai contributi, obbligatori e volontari, alle organizzazioni internazionali, alla partecipazione italiana al capitale di banche e di fondi internazionali di sviluppo nonché alla cooperazione allo sviluppo svolta dall'Unione europea;

h) dalle risorse del fondo rotativo previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;

i) da donazioni, lasciti, legati o liberalità delle sole persone fisiche;

l) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'ACS, comprese le eventuali restituzioni da parte dell'Unione europea;

m) dal gettito derivante da imposte di scopo, o da altri strumenti innovativi, quali la tassazione sulle transazioni finanziarie o la sovratassa su porto d'armi.

2. Gli stanziamenti destinati al Fondo unico sono determinati in sede di legge di stabilità. I residui non utilizzati possono essere utilizzati nell'esercizio finanziario successivo.

3. Gli stanziamenti destinati dalla legge al Fondo unico sono iscritti in un'apposita unità previsionale di base del bilancio dello Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 24.

(Fondo rotativo per i crediti concessionali)

1. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale autorizza un ente finanziario gestore, appositamente selezionato a concedere, anche in consorzio con enti o con banche estere, a Stati, organizzazioni internazionali, fondi di sviluppo, banche centrali o enti di Stato di Paesi che beneficiano della cooperazione internazionale, crediti concessionali secondo la normativa dell'OCSE/DAC, a valere sul Fondo rotativo istituito presso lo stesso ente.

2. Nel Fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti a tale fine già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 25.

(Servizio di tesoreria)

1. Alla gestione finanziaria e contabile del Fondo unico provvede un istituto di credito scelto mediante gara fra quelli, presenti in Italia, che dichiarano di non operare nel settore degli armamenti e il cui statuto è basato su criteri di equità commerciale nei rapporti fra Nord e Sud del mondo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il bando di gara deve considerare tra i requisiti per la scelta dell'istituto di credito il non coinvolgimento nel finanziamento all'industria degli armamenti, compresi il finanziamento alle operazioni di *import-export* e l'appoggio alle operazioni di pagamento, nonché l'assenza di succursali, filiali o società controllate in Paesi considerati paradisi fiscali dall'OSCE o da altre istituzioni e organizzazioni internazionali. Il bando di gara deve altresì considerare l'adozione da parte dell'istituto di credito di *standard* ambientali, sociali e sui diritti umani per la valutazione degli impatti conseguenti ai finanziamenti effettuati.

Art. 26.

(Esenzioni fiscali e versamento della quota dell'IRPEF)

1. I contribuenti persone fisiche possono, mediante apposita dichiarazione allegata alla denuncia annuale dei redditi, devolvere al Fondo unico e ai soggetti di cui all'articolo 27 una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati dalle sole persone fisiche in favore dei soggetti di cui all'articolo 27 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura massima del 2 per cento di tale reddito.

3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze adottano o propongono, di concerto, le disposizioni necessarie a garantire ulteriori sgravi fiscali a beneficio delle attività di cooperazione allo sviluppo disciplinate dalla presente legge.

Capo IV

ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, SOCIETÀ COOPERATIVE E *STATUS* DEI COOPERANTI

Art. 27.

(Associazioni senza fini di lucro e società cooperative per la cooperazione allo sviluppo, il volontariato, la finanza etica, il servizio civile, i corpi civili di pace)

1. Possono presentare all'ACS progetti volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 le associazioni o i gruppi di associazioni che presentano i seguenti requisiti:

a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) avere tra i propri fini statutari la prestazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;

c) non perseguire fini di lucro;

d) non risultare collegate in alcun modo con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

e) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

f) svolgere le attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dall'ACS.

2. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione, volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le società cooperative che presentano i seguenti requisiti:

a) avere tra i propri fini statutari la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo;

b) non risultare in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

c) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

d) svolgere attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dalla presente legge;

e) non avere al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentare che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori, fatte

salve le cooperative di consumo.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti in un apposito elenco opportunamente reso pubblico dall'ACS.

4. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni del commercio equo e solidale e dell'economia sociale e solidale nel suo complesso, le associazioni e le cooperative di immigrati, le organizzazioni che svolgono attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, di volontariato, del servizio civile nazionale, del servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di corpi civili di pace e quelle impegnate nell'attività di sostegno e adozione a distanza secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 31, 32, 33 e 34.

5. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni dei Paesi *partner* che hanno requisiti definiti con apposito regolamento adottato dall'ACS.

6. La capacità di intervento dei soggetti di cui al presente articolo è valutata dall'ACS in relazione alle specifiche caratteristiche dei progetti presentati.

7. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle società cooperative di cui al presente articolo, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'acquisto, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero, nonché all'utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Un analogo beneficio compete per l'esportazione di beni destinati alle medesime finalità, nonché all'acquisto di biglietti aerei per missioni all'estero nel quadro di progetti di cooperazione.

8. Le attività di cooperazione allo sviluppo o che comunque rispettano le finalità degli articoli 1 e 2, svolte dai soggetti di cui al presente articolo, rientranti nel quadro di collaborazione tra l'Italia e l'ONU o l'Unione europea, sono da considerare, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale. Le relative disposizioni sono adottate dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 28.

(Consulta per la cooperazione allo sviluppo)

1. È istituita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Consulta».

2. Della Consulta fanno parte le autonomie locali, le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui all'articolo 27, commi 1, 2, 4 e 5, che ne fanno richiesta e che presentano i requisiti previsti dal medesimo articolo.

3. Possono altresì chiedere di fare parte della Consulta tutte le organizzazioni, le associazioni e le reti impegnate sui temi della giustizia ambientale, sociale ed economica globale che ne fanno richiesta. In tale caso il comitato direttivo della Consulta, di cui al comma 4, si pronuncia entro tre mesi, con decisione motivata, in merito alla richiesta di partecipazione.

4. La Consulta è convocata per il suo insediamento dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che rimangono in carica per un anno. I membri del comitato direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

5. Il comitato direttivo propone un regolamento di funzionamento della Consulta, che deve essere successivamente approvato, con eventuali modifiche, dalla Consulta stessa, entro tre mesi dalla sua prima convocazione. Il regolamento è trasmesso al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva.

6. Allo scopo di recepire e di discutere le indicazioni espresse dalla Consulta, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale si riunisce con il comitato direttivo della Consulta almeno due volte l'anno.

7. Al fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale convoca, a scadenza biennale, una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.

8. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti negli strumenti d'informazione e di pubblicità previsti dalla presente legge.

9. Il comitato direttivo della Consulta e ogni suo membro, anche a titolo individuale, possono presentare all'ACS e al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività dell'ACS, compresi i singoli interventi.

10. La Consulta può inoltrare all'ACS proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 4.

11. La Consulta facilita la partecipazione delle organizzazioni della società civile italiana ai meccanismi e agli organismi di consultazione previsti dalle convenzioni delle Nazioni Unite, le Organizzazioni e i trattati multilaterali e bilaterali, in tema di cooperazione, *policy making accountability*, diritti umani e sostenibilità prevedendo strumenti di condivisione delle informazioni e di sostegno alla partecipazione.

12. L'ACS è tenuta a esaminare le relazioni, le osservazioni e i pareri di cui ai commi 10 e 11 e a pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Art. 29.

*(*Status *dei cooperanti)*

1. Sono considerati cooperanti i cittadini italiani e non che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie, nonché dell'idoneità psico-fisica, prescindendo da fini di lucro e ispirati dai valori della solidarietà e della cooperazione internazionale, stipulano un contratto avente ad oggetto la prestazione di attività di lavoro nell'ambito delle iniziative previste dalla presente legge, comprese quelle finanziate nell'ambito dell'Unione europea, dell'ONU o di altre organizzazioni internazionali.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'ACS, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale adotta la Carta dei diritti e dei doveri del cooperante, che definisce la natura e le caratteristiche particolari della qualifica di cooperante.

Capo V

COOPERAZIONE DECENTRATA E ALTRI ATTORI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DELLA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Art. 30.

(Cooperazione decentrata)

1. Le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici possono attuare in piena autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo, nell'ambito delle strategie annuali stabilite dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e approvate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3. L'ACS favorisce la cooperazione decentrata tra realtà locali italiane e dei Paesi *partner*, contribuendo finanziariamente, in tutto o in parte, ai progetti presentati, anche attraverso loro consorzi, dai soggetti di cui al presente comma, nonché fornendo assistenza e servizi, direttamente o mediante organismi esecutori esterni.

2. È istituita una Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di seguito denominata «Commissione paritetica», composta da dieci membri, di cui cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, tre dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, uno dall'Unione delle province d'Italia e uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La Commissione paritetica è presieduta dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o da un suo delegato, e alle sue riunioni partecipa il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato.

3. Nel caso di richiesta di contributo finanziario da parte dei soggetti di cui al comma 1, la Commissione paritetica discute e presenta proposte in ordine alle attività di cooperazione allo sviluppo promosse, organizzate e attuate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, che assicurino il coordinamento tra le attività nel pieno rispetto della loro autonomia, stabilendo, altresì, la quota del Fondo unico da destinare annualmente a tali attività.

4. Nel rispetto della piena autonomia prevista al comma 1, la Commissione paritetica deve favorire

l'ottimizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale dell'Italia, con l'obiettivo di evitare la moltiplicazione di iniziative analoghe e le conseguenti dispersioni di risorse, che possono comportare una diminuzione dell'efficienza e dell'efficacia delle politiche di cooperazione.

5. La Commissione paritetica può trasmettere all'ACS indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 4.

6. Le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e gli altri soggetti indicati all'articolo 27, commi 1, 2, 4 e 5, possono presentare richiesta di contributo alle regioni e agli altri enti territoriali per progetti di cooperazione allo sviluppo.

Art. 31.

(Commercio equo e solidale ed economia sociale e solidale)

1. La Repubblica riconosce il valore del commercio equo e solidale e dell'economia sociale e solidale in quanto forme di cooperazione volte a realizzare progetti di produzione, di riconversione ecologica e sociale solidale di strutture e reti produttive, di *capacity building* e *advocacy* sui temi della giustizia economica e commerciale, nonché scambi commerciali con e tra i produttori dei Paesi *partner*, che tendono a valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile.

2. I soggetti di cui all'articolo 27, che praticano le attività di *capacity building*, di *advocacy* e gli scambi di cui al comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali.

3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di commercio equo e solidale e di economia sociale e solidale nel suo complesso nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e solidale negli ultimi due anni;

e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi *partner* incrementano, altresì, i livelli di tutela dei diritti dei lavoratori e salvaguardano i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

Art. 32.

(Partecipazione degli immigrati alla cooperazione e alla solidarietà internazionale)

1. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione allo sviluppo all'ACS, alle regioni e agli enti locali territoriali, in conformità all'articolo 27 e alle normative regionali di settore.

Art. 33.

(Attività di microcredito, finanza etica ed economia solidale)

1. La Repubblica riconosce le attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale quale strumento economico innovativo che contribuisce in maniera determinante alla lotta contro la povertà e allo sviluppo autoctono dei popoli, con l'effetto di implementare meccanismi virtuosi di sviluppo e di emancipazione economica delle popolazioni più povere, escluse dai canali economici e finanziari tradizionali. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, sono favorite le attività di microcredito aventi come scopo la creazione e lo sviluppo di attività

imprenditoriali socialmente e ambientalmente sostenibili, volte in primo luogo al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle popolazioni locali.

2. I soggetti di cui all'articolo 27, che svolgono attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale negli ultimi due anni;

e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori;

g) si ispirano nelle loro operazioni ai princìpi della finanza eticamente orientata.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi *partner*, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

Art. 34.

(Volontariato, servizio civile nazionale, servizio civile europeo, campi di lavoro all'estero, corpi civili di pace)

1. Ai fini della presente legge, per volontariato, servizio civile nazionale, servizio civile europeo, campi di lavoro all'estero e corpi civili di pace si intendono le iniziative e le attività volte ad assicurare il coinvolgimento diretto dei cittadini nella pianificazione, progettazione e attuazione di programmi e progetti di partenariato volti a rafforzare lo scambio reciproco di competenze, la costruzione di reti di solidarietà, la diplomazia popolare e dal basso, nonché l'interposizione pacifica e non violenta nelle aree di conflitto.

2. I soggetti di cui all'articolo 27, che svolgono attività di volontariato, di servizio civile nazionale, di servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di corpi civili di pace secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di sostegno o adozione a distanza, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di sostegno o di adozione a distanza negli ultimi due anni;

e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi *partner*, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

(Personale dell'ACS)

1. Nei ruoli dell'ACS sono inquadrati in via prioritaria, a loro richiesta, sulla base di procedure di reclutamento appositamente decise dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, coloro che hanno prestato per almeno quattro anni, o che prestano alla data di entrata in vigore della presente legge, la loro opera alle dipendenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

Art. 36.

(Indirizzi programmatici)

1. Gli indirizzi programmatici per la cooperazione allo sviluppo sono stabiliti, in sede di prima attuazione della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

2. L'ACS procede alla redazione della relazione previsionale e programmatica entro tre mesi dall'approvazione degli indirizzi di cui al comma 1.

Art. 37.

(Finanziamento del Fondo unico)

1. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo confluiscono nel Fondo unico all'atto della sua istituzione.

Art. 38.

(Gestione delle attività pregresse e direttive alle ambasciate)

1. Presso il Ministero degli affari esteri è soppressa la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo istituita dall'articolo 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

2. Alle dirette dipendenze del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per il coordinamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo, con i seguenti compiti:

a) assicurare il completamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo approvate prima della data di entrata in vigore della presente legge, fino al termine delle attività operative e degli eventuali contenziosi. Per sopperire alle eventuali necessità di personale tecnico è previsto il ricorso al personale comandato da altre amministrazioni dello Stato o da enti pubblici;

b) impartire, su richiesta e in accordo con l'ACS, alle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi *partner* le direttive per la definizione o la revisione degli accordi quadro in merito alle procedure e alle modalità delle attività di cooperazione allo sviluppo.

3. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo presenta annualmente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale una relazione in merito allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, fino al completo adempimento dei compiti di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale trasmette la relazione alle Commissioni parlamentari competenti .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309 e sui relativi emendamenti

La 1a Commissione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso

atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto:

- che, in merito all'articolo 19, comma 2, lettera *a)*, il personale in comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri che, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame non dovesse optare per l'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia, dovrà tornare presso le amministrazioni di appartenenza;
- della natura programmatica dell'articolo 29;
- della congruità della clausola di salvaguardia finanziaria recata dall'articolo 32, comma 3;

e con la seguente osservazione:

- le previsioni contenute nell'articolo 25 sul trattamento economico e previdenziale del personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione allo sviluppo, pur sostanzialmente riproduttive della normativa vigente, potrebbero, alla luce della difficile congiuntura in cui versa il Paese, non risultare pienamente ispirate ai criteri di prudenziale programmazione delle risorse umane ed economiche.

La Commissione esprime, infine, parere di semplice contrarietà limitatamente al comma 4 dell'articolo 5, in quanto, nell'ultimo periodo, è stata soppressa, la previsione della fase propositiva a cui era subordinata l'erogazione di contributi da parte dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.200, 9.301, 12.300, 12.201, 14.200, 16.200, 17.200, 18.200, 18.201, 19.300, 23.0.200, 25.200, 25.201, 26.200 e 27.200.

Sull'emendamento 16.202, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola "organizzazione", delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,".

Sull'emendamento 17.202, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso 9-*bis*, dopo la parola: "può", delle seguenti: ", nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,".

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 18.300.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta.

Dichiarazione di voto del senatore Romano sui disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

Grazie Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, è un motivo di orgoglio poter affrontare oggi, in quest'Aula il disegno di legge sulla cooperazione internazionale.

La cooperazione nasce dall'esigenza di garantire il rispetto della dignità umana e assicurare la crescita economica di tutti i popoli.

Essa è altresì una componente essenziale della politica estera italiana, per troppo tempo dimenticata ed ora, finalmente, tornata centrale nel dibattito politico e istituzionale.

Si pensi che la legge che oggi regola l'attività di cooperazione è del 1987.

La legge necessitava dunque di aggiornamenti ed aggiustamenti così da mettere la cooperazione italiana al passo con i rapidi mutamenti politici ed economici internazionali e con i nuovi indirizzi della cooperazione espressi nei consessi internazionali.

Dell'urgenza di rivedere il quadro normativo della cooperazione si parlava da molti anni, dai primi anni '90, ma solo con la nomina, durante il governo Monti, di un Ministro della cooperazione, si è assistito ad un rinnovato vigore della questione.

Come si legge nel documento conclusivo del Forum sulla cooperazione, voluto dallo stesso Ministro della Cooperazione nel 2012, "la cooperazione è tornata familiare e interessa agli italiani, sia per slancio di gratuità che diviene scelta di vita, che per i vantaggi che ne derivano al Paese".

Oggi votiamo un disegno di legge che fa tesoro dell'ampio dibattito e delle ampie consultazioni che si sono avute nel corso della legislatura precedente. Consultazioni che hanno restituito alla cooperazione il suo valore, riconoscendone il carattere di irrinunciabile investimento per il nostro Paese e per il nostro futuro nel mondo globalizzato, oltre ad un preciso valore etico di solidarietà.

È un provvedimento che ha il merito di essere stato adottato con il consenso di tutti i Ministeri coinvolti.

Ed infine è un provvedimento che ha il merito di essere stato approvato in Commissione esteri in un clima fortemente unitario tra tutte le forze politiche.

Inoltre, come ha affermato il relatore al provvedimento, senatore Tonini, " La decisione della Conferenza dei Capigruppo, di portare la riforma della cooperazione internazionale all'esame dell'Aula di Palazzo Madama in tempi brevi, consentirà all'Italia di assumere la presidenza semestrale dell'Unione europea, forte di un altro significativo e concreto segnale di cambiamento".

II Gruppo Per L'Italia voterà con convinzione a favore del provvedimento.

Provvedimento che si basa su tre pilastri fondamentali: (a) la creazione di un comitato interministeriale per coordinare l'azione di tutti i Ministeri con competenze nel campo della cooperazione; (b) la nascita della tanto annunciata Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; e (c) un ruolo chiave di indirizzo e controllo affidato al Parlamento e alla Conferenza Nazionale.

Il Ministro degli affari esteri diventa così Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a indicare la sua funzione di responsabile e coordinatore, nell'ambito della collegialità di Governo e delle direttive del *premier*, di questo importante *dossier*. Per questo incarico, il Ministro si avvarrà dell'apporto politico di un Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo, figura che il disegno di legge, come emendato con voto unanime in Commissione, rende obbligatoria e non più facoltativa.

È tuttavia proprio sulla figura del Vice Ministro che la nostra visione di rinnovata cooperazione differiva dal testo che oggi votiamo.

La nomina di un Ministro delegato per la cooperazione internazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avrebbe recepito meglio le migliori e più avanzate pratiche dei Paesi OCSE e avrebbe capitalizzato l'esperienza acquisita con l'Esecutivo Monti.

D'altronde i Paesi che hanno un Ministro per la cooperazione internazionale che siede sempre in Consiglio dei ministri hanno stanziamenti di cooperazione maggiori e più stabili e una gestione degli interventi migliore, con risorse certe, sufficienti e programmate.

Sarebbe inoltre auspicabile anche la valutazione delle attività della cooperazione, funzione fondamentale per garantire che i fondi disponibili vengano ben spesi. Con la creazione di un'unità di valutazione, possibilmente esterna all'Agenzia e legata direttamente al comitato interministeriale o al Parlamento, per garantirne l'indipendenza.

Il disegno di legge è un significativo provvedimento alla modernizzazione della disciplina della cooperazione internazionale, all'adeguamento al mutato scenario internazionale ed alle sfide globali che il nostro Paese è chiamato ad affrontare.

Il Gruppo per l'Italia esprime parere favorevole al provvedimento.

Dichiarazione di voto della senatrice De Pietro sui disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

Signor Presidente, signor vice ministro Pistelli, colleghi, ringrazio il relatore, senatore Tonini, per l'ampia esposizione con la quale ci ha illustrato il disegno di legge sulla cooperazione che ci apprestiamo a licenziare.

Si tratta di una riforma a lungo attesa che, secondo le ambizioni del Governo, dovrebbe rilanciare la cooperazione italiana con nuove regole, criteri e *standard* di livello internazionale, consentendo anche la partecipazione di nuovi soggetti.

L'aspetto più significativo della riforma è l'introduzione di una apposita Agenzia per gestire la cooperazione italiana.

Si è discusso se questa scelta sia appropriata dato l'alto costo della struttura che potrebbe sottrarre risorse alle azioni di cooperazione.

D'altronde, in molti Paesi le agenzie per la cooperazione esistono e funzionano molto bene secondo principi di efficienza e speditezza dei processi di lavoro.

Tutto sommato, la scelta ci pare corretta e risponde agli *standard* internazionali.

Il successo o meno di questa scelta dipenderà in gran parte dalla fase attuativa che normerà il

funzionamento dell'Agenzia.
Le eventuali osservazioni derivano piuttosto dal timore, di certo fondato, che l'Agenzia possa trasformarsi nell'ennesimo organo burocratico all'italiana, fonte di sprechi e inefficienza.
Per ovviare a ciò si deve prevedere per l'Agenzia un quadro di competenze tecnico-amministrative ben perimetrato e sottoposto a un controllo politico costante.
Inoltre, si devono prevedere strumenti e controlli adeguati, come un efficiente servizio di *audit* interno che assicuri il rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza delle scelte decisionali.
Basandoci anche sull'esperienza personale maturata nel settore della cooperazione europea, con i nostri emendamenti abbiamo ritenuto utile proporre un sistema basato sui principi e i criteri da molti anni adottati e ormai collaudati dall'Unione Europea.
Approfitto, Signor Presidente, di questo intervento in dichiarazione di voto per precisare che in sede di esame degli emendamenti non mi è stato permesso di illustrare il mio emendamento 2.4.
Lo dico senza alcuna polemica, signor Presidente, comprendo che si trattava di primissimi pareri che il relatore e il Governo hanno dovuto esprimere su questo provvedimento.
Tuttavia tengo a precisare che il Movimento 5 Stelle teneva particolarmente al suo contenuto e su di esso nella sede referente in Commissione si era sviluppata una interlocuzione con il Governo che, durante la seduta odierna avrebbe dovuto permettere quanto meno l'approvazione di un atto di indirizzo in luogo dell'emendamento citato vertente sul medesimo oggetto. Purtroppo non è stato possibile ma è mia intenzione rivolgere al Governo la preghiera di non dimenticare le motivazioni che soggiacciono all'emendamento in questione e che, magari in sede di successiva votazione presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo voglia riconoscere l'importanza oggettiva del contenuto, soprattutto nella futura fase attuativa del provvedimento, con riguardo particolare all'approvazione dello Statuto dell'agenzia.
Il Governo, a nostro avviso, dovrebbe integrare i criteri da seguire per realizzare le iniziative di cooperazione con atti coerenti con le procedure contrattuali, di valutazione e monitoraggio nonché quelle relative ai regolamenti finanziari dell'ufficio per la cooperazione della Commissione europea.
La cooperazione italiana infatti dovrebbe operare secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza e orientamento al risultato secondo gli *standard* europei.
In particolare, il riferimento al regolamento europeo per la cooperazione DEVCO come norma base e l'adozione degli stessi manuali usati dagli organi della cooperazione dell'Unione Europea per la selezione, il monitoraggio e la valutazione dei progetti, oltre che aggiungere valore in termini di trasparenza, efficienza, efficacia e controllo semplificherebbe il lavoro degli operatori della cooperazione rendendo possibile l'uso di un solo manuale operativo interno sia per gli interventi di cooperazione italiana che europea.
Il problema vero non è quindi «agenzia si o agenzia no».
Piuttosto, la riflessione si sposta sul tema «agenzia come», come e con quali criteri lavorerà, con quale grado di serietà ed efficienza potrà realizzare gli obiettivi e soprattutto con quale coerenza rispetto alle politiche complessive dell'Italia.
Questo è un punto cruciale della riflessione.
Si potrà anche intervenire, come auspichiamo, cercando di introdurre nel Regolamento criteri e procedure del tipo di quelli usati dagli organismi della cooperazione della Commissione europea, all'altezza di una cooperazione davvero di respiro internazionale ma, a mio avviso, ciò non sarà sufficiente.
Uno snodo decisivo che dobbiamo risolvere è la fondamentale incoerenza della politica commerciale europea, alla quale l'Italia si conforma, nonché nella concreta realizzazione che ne ha fatto la Commissione Barroso, che spesso inficia i risultati della cooperazione nei paesi beneficiari.
Entro nel merito e vorrei evidenziare come, ad esempio, si possano produrre effetti estremamente negativi sulla politica di cooperazione che si vuole perseguire quando la politica commerciale europea e italiana permettono in realtà l'adozione di principi incompatibili con un'efficace politica di cooperazione e, anzi, finiscono per peggiorare le condizioni dei Paesi che dovrebbero esserne

beneficiari.
Siamo nell'ambito della coerenza delle politiche, aspetto delicato e fondamentale cui si è richiamato anche il vice ministro Pistelli in occasione del suo intervento all'inizio dell'esame del disegno di legge in Commissione affari esteri del Senato.
È quanto affermato anche all'articolo 2 comma 2 del testo governativo che prevede che l'Italia si adoperi per garantire che le proprie politiche anche non direttamente riferite alla cooperazione allo sviluppo siano coerenti con le finalità e i principi ispiratori della legge sulla cooperazione.
Il problema, signor Vice Ministro, sta proprio nell'incoerenza della politica commerciale europea, alla quale l'Italia si conforma.
Esempi di questa incoerenza sono gli accordi di partenariato economico di tipo APE imposti dalla Commissione Europea ai paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico) non con una trattativa multilaterale ma secondo trattative bilaterali o gli accordi commerciali del tipo TTIP - Partenariato transatlantico di commercio e investimento - proposto dagli Stati Uniti anche all'Unione europea, che prevedono una procedura arbitrale nell'interesse delle multinazionali ove esse si considerino danneggiate, anche in una prospettiva di eventuale danno futuro, dalle legislazioni nazionali in materia di politiche fondamentali come quelle ambientali, sociali, sulla salute o sul lavoro, esistenti nei paesi firmatari.
Tali previsioni, dette ISDS (Investor State Dispute Settlement), poste all'interno di recenti trattati conclusi dagli Stati Uniti con alcuni Paesi dell'America Latina, hanno già obbligato, ad esempio, l'Ecuador e il Paraguay a indennizzare attraverso la prevista procedura arbitrale alcune multinazionali americane perché le legislazioni nazionali di natura soprattutto sociale e ambientale erano state considerate dannose agli interessi delle multinazionali in questione.
Come nel caso della MONSANTO, multinazionale dell'agroalimentare in Paraguay. In particolare, ne è originata in Paraguay una continua compromissione delle colture di sussistenza delle popolazioni, che ha aggravato le situazioni per le quali si dovrà intervenire con programmi di cooperazione.
Il sistema ultraliberista che si sta affermando nel mondo globalizzato, di fatto, rischia di produrre nuova povertà e sottosviluppo, arrivando al paradosso di creare le condizioni e la necessità di interventi di cooperazione anche là dove non sarebbero stati necessari.
Credo appaia evidente a tutti la grave incoerenza cui mi riferisco e come siano in gioco non solo l'efficacia delle politiche di cooperazione europea e italiana ma anche la bio-diversità mondiale per quanto riguarda le produzioni agro-alimentari e la tutela ambientale e i diritti fondamentali dei cittadini quando tali meccanismi vanno a incidere sulla sovranità degli Stati e sulle loro politiche in materie delicate e importanti come l'ambiente, la salute, il lavoro, l'agricoltura.
La riflessione sulla cooperazione italiana ci dà lo spunto per affrontare anche in Italia un dibattito serio e approfondito sui vantaggi ma anche gli svantaggi degli accordi commerciali di tipo TTIP che, come vedete, presentano notevoli ricadute anche su aspetti apparentemente lontani dal tema principale.
Invito quindi il Governo, nell'ambito del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, a un'attenta riflessione sulle conseguenze che certe politiche commerciali possono avere, oltre che in molti settori, anche sulla cooperazione e a esercitare tutte le pressioni necessarie affinché si possano armonizzare politiche commerciali e politiche di sviluppo nell'interesse di tutti e non solo a vantaggio di quei soggetti che già godono di privilegi e poteri derivanti dalla dimensione multinazionale.
Concludendo, la riforma che stiamo esaminando rappresenta un passo in avanti della cooperazione italiana, pur presentando alcuni aspetti critici come una certa "macchinosità" dell'*iter* decisionale, troppi comitati e passaggi che condizionano la messa in opera dei programmi, senza peraltro dare certezze sulle realizzazioni.
Un aspetto invece positivo è l'apertura al settore dei soggetti con scopo di lucro e l'impostazione del rapporto con gli Stati beneficiari in termini di partenariato, con il superamento del concetto di mero dono, che potranno offrire nuove possibilità di intervento per raggiungere l'obiettivo della eradicazione della povertà nel mondo entro i tempi che la comunità internazionale si è data.
Infine, l'introduzione esplicita, che ci auguriamo sarà fatta nel Regolamento dell'Agenzia, di criteri di trasparenza, efficienza, efficacia e controllo adeguati a standard internazionali ed europei dovrebbe

favorire il corretto impiego dei fondi pubblici secondo il principio di valutazione e monitoraggio delle attività di cooperazione orientato al risultato.
Riteniamo, infine, che il Parlamento debba essere coinvolto, attraverso le competenti commissioni Affari esteri di Senato e Camera, con funzioni di controllo, sia nella scelta del Direttore che nella redazione del Regolamento dell'Agenzia che avrà un'importanza fondamentale sul concreto funzionamento della riforma.
In conclusione, annuncio il voto favorevole del M5S.
Grazie.

Dichiarazione di voto del senatore Amoruso sui disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

Signor Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, il tema della riforma della cooperazione allo sviluppo è stato fortemente ed ampiamente dibattuto nelle più recenti legislature. Mi basta in questa sede ricordare che, dopo i primi interventi normativi organici degli anni Settanta (il "secondo decennio per lo sviluppo" proclamato dalle Nazioni Unite), la cooperazione italiana allo sviluppo riceveva sistemazione con la legge 26 febbraio 1987 n. 49, recante la Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Ben 27 anni fa.
Da quella legge (cui dava esecuzione il regolamento governativo adottato con D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177) era riconosciuta alla "cooperazione allo sviluppo" una fisionomia sua propria, differenziata rispetto alla promozione delle relazioni economiche. Tuttavia il disegno normativo tracciato dalla legge n. 49 venne posto innanzi a sollecitazioni impreviste.
A seguito dell'introduzione, con il Trattato di Maastricht (1992), di un titolo del Trattato sull'Unione (titolo XX) avente ad oggetto proprio la cooperazione allo sviluppo, resa così politica comunitaria a tutti gli effetti, si ampliava la cooperazione a diretta conduzione dell'Unione.
Negli anni a venire, con il sorgere di criticità relative alla gestione della cooperazione (oggetto, in taluni casi, di vicende giudiziarie) emergeva, nel dibattito politico, la proposta di affidare la gestione dei progetti di cooperazione ad un'agenzia esterna, mantenendo alla struttura amministrativa statale il coordinamento, la decisione, la negoziazione.
Al contempo si susseguivano, sul piano normativo, più interventi legislativi, tali da erodere il regime di specialità disegnato dalla legge n. 49 del 1987 per la cooperazione.
Diversi progetti di riforma della legge 49 si sono susseguiti nel corso di più legislature ma, nonostante l'ampio consenso politico e il forte interessamento registrato sulla questione, nessuno di essi ha visto la luce. Le ragioni di questi "insuccessi" possono ravvisarsi nella conclusione anticipata della legislatura e nel dibattito particolarmente acceso sulla collocazione istituzionale e, per così dire, operativa della "cooperazione". In altri termini, si discuteva animatamente se porla entro un'apposita Agenzia o, piuttosto, in un ente istituito *ad hoc* per la cooperazione allo sviluppo ovvero in apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio o, ancora, mantenerla presso l'amministrazione degli affari esteri.
Certo è che l'*acquis* della Commissione esteri del Senato non è stato disperso, anzi è stato valorizzato nei lavori della XVI e della XVII legislatura ed in gran parte recuperato dal disegno di legge d'iniziativa governativa (A.S. 1326) oggi all'esame del Senato come ricordato dal relatore. Per entrare più nel dettaglio, è stato il Governo Letta, su proposta dell'allora Ministro degli affari esteri Bonino, a proporre il disegno di legge che stiamo per varare e al cui interno sono stati inseriti emendamenti - e ciò voglio che sia ben chiaro - votati all'unanimità in Commissione esteri.
Questi fatti, più che qualsiasi altra parola dimostrano che riforme condivise sono possibili, quando ragionevoli, e che lo spirito riformatore non necessità di colpi di fiducia ma di razionalità operativa che trova concordi centro destra e centro sinistra.
I cardini della riforma che stiamo per approvare, sono , in estrema sintesi, tre:
1) Si sancisce per legge il principio secondo cui la cooperazione allo sviluppo è "parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia" e se ne delineano i principi ispiratori, statuiti dalla Carta delle Nazioni Unite e da quella dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; dall'articolo 11 della Costituzione, nonché i principi dell'interdipendenza e del partenariato come punti di riferimento per la promozione della pace, della giustizia e di relazioni solidali, paritarie e pacifiche tra i popoli. Si

specificano, inoltre, le finalità della cooperazione sotto i molteplici profili dello sviluppo della persona umana, con una menzione anche agli aiuti umanitari e con un richiamo alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'importanza dell'attività svolta in quest'ambito. Proprio in base a questo principio secondo cui la cooperazione allo sviluppo è "parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia", si individua una cabina di regia la cui responsabilità "politica" sta in capo ai Ministero degli affari esteri che ne stabilirà gli indirizzi nell'ambito delle linee di politica estera e che ne assicurerà l'unitarietà e il coordinamento. Il Ministero, pertanto, modificherà la sua denominazione in "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale" (MAECI). Si prevede, altresì, che venga delegato un Vice Ministro alla cooperazione allo sviluppo e si precisa che il Vice Ministro possa essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri, in tutti i casi nei quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo e della cooperazione internazionale. Spetterà al Ministro il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali competenti in materia di APS.

2) Il Consiglio dei Ministri approverà, entro il 31 marzo di ogni anno, il Documento triennale di programmazione e di indirizzo, proposto dal MAECI. Nel caso di questioni che interesseranno banche e fondi multilaterali, vi sarà il concerto del Ministero dell'economia. Vi sarà l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Tale Documento individua le linee generali d'indirizzo strategico triennale della cooperazione allo sviluppo. Al MAECI spetta anche l'onere di redigere, sempre d'intesa con il MEF, con cadenza annuale, una relazione sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente, che dia conto anche della partecipazione dell'Italia a banche, fondi di sviluppo ed organismi multilaterali, quantificandone i relativi oneri. Si istituisce, inoltre, il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), cui viene attribuito il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione, nonché la coerenza delle politiche nazionali con la stessa cooperazione allo sviluppo. Il CICS assolve alla funzione di rappresentare, nell'ambito del procedimento di formazione della legge di stabilità, le esigenze di risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo. Il CICS, in altri termini, assolve al compito di raccogliere le disponibilità finanziarie dei diversi Ministeri che fanno riferimento all'OCSE/DAC, e che fino ad oggi sono compiute in maniera autonoma dai singoli Ministeri, al fine di avere una visione unitaria e predisporre un documento da allegare al Bilancio dello Stato su cui, ed in ciò uno degli elementi di novità più interessanti, il Parlamento potrà esprimersi in via ufficiale.

3) Di particolare rilevanza anche "l'architettura istituzionale" chiamata a gestire la cooperazione allo sviluppo prevedendo: l'Agenzia; la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito DGCS) del MAECI ed il Comitato congiunto per la Cooperazione allo sviluppo. Sarà proprio tramite il DGCS che il Ministero degli affari esteri definirà le strategie, le politiche di intervento e controllo quindi, in sostanza, il "cervello politico" dell'operazione di cooperazione anche se la Direzione Generale sarà pur sempre autonoma rispetto al Ministero. Spetterà all'istituenda Agenzia, che, si precisa, avrà personalità giuridica di diritto pubblico, assolvere compiti più strettamente tecnico-operativi connessi alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione. L'Agenzia opererà sulla base di direttive emanate dal Ministro, in attuazione degli indirizzi stabiliti dal CICS. La direzione dell'agenzia è affidata ad un organo monocratico - il direttore -, con sede presso il Ministero degli Affari Esteri, che adotterà un autonomo regolamento con il quale verranno stabiliti criteri contabili autonomi, al fine di garantire maggiore autonomia e snellezza. Volendo fare un paragone, potremo dire che questa possibilità è concessa, con modalità similari, alla protezione civile. L'Agenzia si doterà anche di un codice etico cui dovranno attenersi tutti i soggetti che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo.

Mi preme, infine, evidenziare un'importante novità introdotta con questo disegno di legge. Per la prima volta nella storia della cooperazione i "soggetti della cooperazione allo sviluppo" non saranno più soltanto i soggetti pubblici ma anche i privati. Ed è evidente come questa apertura abbia una sua

particolare importanza proprio in un momento di difficoltà economica come quello che stiamo attraversando! Anche i privati, e non più soltanto le istituzioni o i soggetti pubblici, dovranno osservare i dettami etici che l'Agenzia elaborerà se vorranno beneficiare dei contributi pubblici. L'intento che si intende perseguire consiste nel favorire la responsabilità sociale dell'impresa e l'impresa sociale, in ottemperanza dei dettati delle disposizioni comunitarie. In altri termini, si vuole inserire la disciplina della cooperazione allo sviluppo nel quadro più ampio della normativa europea in tema di impresa sociale.

Con questo disegno di legge molto è stato fatto grazie, lo ripeto ma ritengo che sia opportuno, alla collaborazione, iniziata già nel 2006, tra centrodestra e centrosinistra. Di certo la strada è ancora lunga. Mi spiace, e lo dico al nome del mio gruppo, che nel disegno di legge non sia stata inserita l'idea della creazione di una Banca dello Sviluppo, ma ci auguriamo che un siffatto discorso possa essere recuperato nel corso dei dibattito parlamentare alla Camera.

Mi auguro e ci auguriamo noi tutti che questo enorme sforzo di sintesi che ha visto impegnato il dibattito parlamentare lungo diverse legislature e che quest'oggi trova qui, in questa sede, una sintesi non venga vanificato dalla burocrazia. Per questo mi auguro, ma, ripeto, su questo vigileremo, che il regolamento che l'Agenzia è chiamata ad adottare si attenga strettamente ai principi fondamentali della legge e che le Commissioni diano il più rapidamente possibile, i loro pareri, per quanto obbligatori e non vincolanti.

Con queste considerazioni esprimo quindi il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

Dichiarazione di voto del senatore Lai sui disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

Signor Presidente, Vice Ministro, colleghe e colleghi senatori, il disegno di legge che ci accingiamo a votare è una bella legge e una buona legge. E non sempre possiamo dare questi aggettivi alle leggi. È una legge nata ordinatamente, voluta dagli operatori della cooperazione internazionale, dagli interlocutori istituzionali, promossa da Governo e Parlamento, discussa e approvata con una grande maggioranza in Commissione e penso, con un esteso consenso anche in quest'Aula.

Una legge "normale", come vorremmo fossero tutti i provvedimenti che si approvano nel Parlamento e che lavoriamo perché possano diventare sempre di più. Leggi che parlano di un grande argomento, che rinnovano e modernizzano le regole che abbiamo, se queste sono superate. Un bel segnale!

È una riforma di sistema, di quelle che da anni si tentano senza successo. E negli ultimi dieci anni per tre volte si è tentata questa riforma di sistema, mentre il nostro Paese declinava per quantità e qualità di impegno, per la dispersione delle iniziative e dell'organizzazione istituzionale.

La legge aggiorna una normativa del 1987, che ha subito negli anni alcuni interventi di manutenzione ormai insufficienti rispetto alla realtà. Era ormai diffusa l'esigenza di una riscrittura che non solo cambiasse gli strumenti operativi della cooperazione internazionale, ma prendesse atto della sua funzione differente, in termini di una sua più ampia diffusione, delle ambizioni più elevate che può avere la sinergia tra pubblico e *no profit*, soprattutto del cambiamento del contesto, del quadro di riferimento internazionale entro il quale il sistema si muove e lo stesso Paese si situa.

Il relatore ce lo ha ricordato. Quando la legislazione nasce nel 1987, (prendendo atto di ciò che esiste soprattutto nel sistema del volontariato) si lavora sulle relazioni tra Stati diversi, diversi per forza e per prospettiva, tra Paesi maturi e ricchi e Paesi poveri, definiti in via di sviluppo per mascherare o nascondere una povertà radicale e, per molti versi, indegna.

Una legge nata sulla spinta di movimenti per la pace e la mondialità, diventati bracci operativi, riconosciuti e credibili di un Paese che, con vicende alterne, è stato capace di generosità istituzionale incostante quanto di un impegno e generosità popolare spesso più ampia e costante della prima, sino ad anni nei quali i nostri programmi allo sviluppo ci hanno visto non sempre creditori puntuali. Sino a diventare il penultimo Paese in Europa per entità di investimenti nella cooperazione internazionale allo sviluppo.

E su questo bisogna dare atto di un cambiamento di rotta degli ultimi Governi che hanno ripreso e rilanciato, pur con risorse limitate, il ruolo del nostro Paese nella cooperazione internazionale.

Ora la cooperazione internazionale che serve al Paese, quella che ci è stata chiesta dalle tante

organizzazioni che fanno dell'Italia un Paese importante in questo campo, è una cooperazione adulta, tra pari, tra Paesi che possono aiutarsi reciprocamente e scambiare opportunità, umane, culturali ed economiche. E in qualche caso è il Paese che era più ricco ad avere più bisogno di quello che era più povero, di relazioni e connessioni con i Paesi che erano poveri.

La nuova legge è una legge adulta: aumenta il coordinamento delle attività per evitare la dispersione delle risorse, rende la cooperazione centrale tra le relazioni diplomatiche, rende manifeste le relazioni di cooperazione negli Stati con una rappresentazione coordinata e realizzazioni concrete. L'istituzione di un'agenzia agile e operativa, una sede certa che raccoglie tutte le competenze nel Ministero degli esteri, un fondo unico, una sede di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio sono scelte istituzionali nette che, accompagnate ad una sede partecipata dalle organizzazione non governative, dalle associazioni e dalle istituzioni rappresentano uno scheletro innovativo chiaro e comprensibile del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo.

Una chiarezza che era dovuta alla pubblica opinione quanto alle tante organizzazioni e istituzioni che da oltre trent'anni hanno fatto cose buone per l'Italia e dell'Italia hanno dato un'immagine credibile, affidabile e autorevole.

Ed era giusto che la legge, come poi è successo, nascesse da una forte iniziativa di queste organizzazioni e istituzioni coordinate, in larga parte terzo settore, a cui è stato particolarmente sensibile il Senato anche nella scorsa legislatura, ma che è stata raccolta in questa legislatura dal Governo e ora dal Senato.

Un rapporto virtuoso, tra organizzazioni e istituzioni, che qualifica fortemente questa legge attesa perché dà risposte alle domande e alle esigenze poste e consente un rilancio della nostra cooperazione nella direzione attesa.

C'è di più.

Con questa legge mettiamo delle specifiche allo sviluppo: la nostra cooperazione è per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace. E decliniamo ciò che per noi sono i diritti: la riduzione delle disuguaglianze, l'uguaglianza di genere e le pari opportunità, la democrazia e lo Stato di diritto.

Non sembri scontato nè banale quello che è scritto nell'articolo 1, nell'articolo manifesto, perché noi mettiamo per iscritto e per legge lo stile e l'approccio con cui i nostro Paese sta nel mondo, in un contesto internazionale dove talvolta l'interesse e l'influenza economica prevalgono sul diritto e sulla democrazia.

Si aprono ora nuove opportunità.

Opportunità per chi già opera in questo delicato ambito, per chi vuole operarci perché spinto dalla propria passione e dalla volontà di contribuire ad una società e a un mondo più giusto, rappresentando l'Italia.

Opportunità per le istituzioni che nella semplificazione e nella riorganizzazione possono essere più efficaci nel valorizzare, accompagnare, sostenere ONG e istituzioni nei loro progetti, coordinandoli nell'interesse reciproco del Paese e dei Paesi terzi.

Opportunità per l'Italia che con questa legge riconosce in maniera moderna e ufficiale, la forza e la credibilità di una propria diplomazia popolare che mette la competenza e l'intelligenza degli italiani al servizio del proprio Paese.

Una diplomazia popolare, ma non improvvisata. Popolare, professionale e autorevole, che viene da lontano, dagli esempi di sindaci come La Pira e che può farci fare molta strada, in avanti, nella credibilità internazionale che faticosamente si sta ricostruendo e che è fondamentale per la fiducia nell'Italia.

Per questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1326:

sull'articolo 3, i senatori Susta e Lanzillotta avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 21, la senatrice Di Giorgi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, i senatori Manconi e Fucksia avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bencini, Bitonci, Bubbico, Buemi, Cantini, Cassano, Ceroni, Ciampi, Compagna, D'Ambrosio Lettieri, Della Vedova, De Monte, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Donno, Fattori, Fattorini, Fedeli, Giacobbe, Idem, Marino Luigi, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pagnoncelli, Piano, Pizzetti, Ranucci, Rizzotti, Romani Maurizio, Romani Paolo, Spilabotte, Stucchi, Vicari e Volpi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bertuzzi, Catalfo, Corsini, Fazzone, Gambaro, Giro, Orellana, Puppato e Santangelo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Battista e Tonini, per attività dell'Assemblea Nato.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Marinello Giuseppe Francesco Maria
Trattamenti pensionistici vittime di guerra (1542)
(presentato in data 23/6/2014);
senatore Marinello Giuseppe Francesco Maria
Istituzione della Giornata Nazionale delle vittime civili di guerra (1543)
(presentato in data 23/6/2014);
senatori Tomaselli Salvatore, Astorre Bruno, De Monte Isabella, Fabbri Camilla, Fissore Elena, Giacobbe Francesco, Orru' Pamela Giacoma Giovanna
Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana (1544)
(presentato in data 25/6/2014);
Regione Puglia
Integrazione al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni di imposta per spese sostenute dal disabile grave, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di premio assicurativo per l'auto (1545)
(presentato in data 23/6/2014).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 giugno 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione - aggiornata al mese di marzo 2014 - sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro e confisca.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc*. CLIV, n. 3).

Il Ministro della difesa, con lettera in data 20 giugno 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, del codice dell'Ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, il Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2014-2016 (Atto n. 328).

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 18 giugno 2014, ha inviato - ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del dottor Gian Luigi Pillola a Commissario Straordinario del Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna (n. 30).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato il seguente voto della regione Lombardia:
risoluzione in merito alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 def. nonché osservazioni ai fini della partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 3a, alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (n. 40).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01055 del senatore Girotto.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 19 al 25 giugno 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 47

AMATI: sulla nomina del presidente dell'Autorità portuale di Ancona (4-00073) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

BELLOT: sulle condizioni di offerta della posta elettronica certificata alle imprese (4-01015) (risp. GUIDI, *ministro dello sviluppo economico*)

CAMPANELLA ed altri: sull'attivazione di zone franche urbane in Sicilia (4-00478) (risp. GUIDI, *ministro dello sviluppo economico*)

DE CRISTOFARO: sulla messa in sicurezza della strada statale 268 in Campania (4-01655) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

RAZZI: sulla concessione di benefici economici alle vittime civili del terrorismo (4-00869) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

Interpellanze

GAMBARO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico* - Premesso che:
la legge n. 15 del 2014 di conversione del decreto-legge n. 150 del 2013 (cosiddetto decreto Milleproroghe) ha rinviato al 1° luglio 2014 l'operatività del sistema "AVCPASS" di controllo dei requisiti di partecipazione alle gare di appalto;
risulterebbero allo stato, da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, ancora molte difficoltà nell'accesso alla piattaforma informatica dedicata AVCPASS predisposta dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture;
il non efficiente funzionamento della piattaforma rischierebbe di rallentare le procedure di gara con evidente nocumento per gli operatori economici che devono inserirvi dati e documentazione rilevanti e, soprattutto, per le stazioni appaltanti che devono procedere ai controlli di legge sui requisiti di partecipazione agli appalti;
il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ha previsto la soppressione dell'Autorità di vigilanza, con il trasferimento graduale delle competenze e delle risorse in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno riconsiderare il sistema AVCPASS, la cui operatività dovrebbe decorrere dal prossimo 1° luglio o confermare, nelle more, la piena funzionalità dei meccanismi tradizionali di controllo cartacei previsti dall'art. 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
(2-00176)

Interrogazioni

MONTEVECCHI, DONNO, CAPPELLETTI, PAGLINI, PUGLIA, MORRA, FUCKSIA, AIROLA, CRIMI, BERTOROTTA, MORONESE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
si apprende da articoli di stampa ("il Giornale" del 18 giugno 2014) che il professor Stefano Fantoni, presidente dell'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) risulta essere in testa alla classifica dei triestini con il più elevato reddito percepito per cariche pubbliche nel 2012, con un importo di circa 390.000 euro; tale somma deriva dalla pensione di

professore universitario sommata a redditi assimilati a lavoro dipendente;
l'ANVUR è un ente pubblico con il compito di valutare la qualità delle università e vigilato a sua volta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
dalla relazione del bilancio preventivo 2014 dell'ANVUR si evince che il compenso lordo del presidente professor Fantoni e? pari a 210.000 euro e che i rimanenti 6 membri del consiglio direttivo percepiscono un compenso lordo pari a 178.000 euro per una spesa totale pari a 1.071.000 euro;
ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, il trattamento economico del presidente e? equiparato a quello di un dirigente preposto ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione; ai sensi dell'articolo 8, comma 7, il trattamento economico dei componenti del consiglio direttivo e? pari all'85 per cento di quello complessivo attribuito al presidente;
dal 1° gennaio 2012, l'importo lordo dell'indennità? parlamentare, corrisposto per 12 mensilità, e? pari a 10.435 euro per un totale di 125.220 euro;
considerato che, a parere degli interroganti:
spesso si parla di costi della politica pensando, erroneamente, che siano esclusivamente le spese sostenute per gli eletti in Parlamento, nei Consigli regionali, provinciali e comunali a cui si sommano i rimborsi elettorali e le spese per le cariche esecutive;
in realtà e? necessario considerare l'enorme costo sostenuto per i dirigenti ministeriali e per i componenti di organismi nazionali, spesso diretta emanazione partitocratica, a cui sono riconosciuti compensi superiori a quelli percepiti dai politici che operano in seno alle istituzioni,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda avviare al fine di contenere i costi del consiglio direttivo dell'ANVUR.
(3-01066)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VACCIANO, SIMEONI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che il 26 maggio 2014, una delegazione parlamentare composta dai senatori firmatari del presente atto di sindacato ispettivo e dal deputato Cristian Iannuzzi ha effettuato una visita presso l'aeroporto "E. Comani" di Latina per la verifica dello stato di funzionamento di una flotta di aerei destinati all'addestramento piloti dell'Aeronautica. Durante il colloquio con il responsabile militare dell'aeroscalo, quest'ultimo ha affermato di essere a conoscenza che il sedime su cui sorge l'aeroporto pontino sia di proprietà della fondazione Caetani, la quale ne ha concesso all'Aeronautica militare l'uso a titolo gratuito unicamente per la presenza dell'aeroporto;
considerato che il vicepresidente della fondazione, in un recente incontro locale organizzato dal Movimento 5 Stelle ha affermato che i terreni attribuiti alla fondazione Caetani, ora ad uso del Ministero della difesa, non rientrerebbero tra le loro proprietà in quanto furono oggetto di esproprio durante la seconda guerra mondiale, a cui è seguita liquidazione,
si chiede di sapere se il terreno, tuttora in gestione all'Aeronautica militare, sia di proprietà dello Stato a seguito del suddetto esproprio.
(4-02390)

CONSIGLIO, ARRIGONI, COMAROLI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
il 22 giugno 2014 i Rolling Stones hanno suonato *live* al circo Massimo di Roma, una delle aree più suggestive, e ricche di storia, della capitale;
sono stati molti, moltissimi gli stranieri che non si sono lasciati sfuggire l'occasione di essere presenti per l'evento che ha messo insieme "la storia del *rock* all'interno della storia del mondo": giovani e meno giovani, per tre generazioni di fan, da Spagna, Croazia, Norvegia;
le regioni maggiormente rappresentate erano la Lombardia, la Campania, il Piemonte, la Puglia e il Veneto;
i romani erano circa 20.000;
erano in totale oltre 60.000 persone, una marea umana, pronta a sfidare il caldo e l'attesa;

c'erano politici, attori, registi, musicisti, anche Beppe Grillo, insofferente ai privilegi ma evidentemente a giudizio degli interroganti non nel caso dei Rolling Stones, arrivato per tempo ad assicurarsi un posto "d'onore" in tribuna *vip*;
non capita spesso di assistere a un'esibizione che ha tutti i presupposti per restare incisa nella memoria musicale di un intero Paese
lasciando per un attimo da parte l'aspetto musicale di un evento che sicuramente resterà nel cuore di migliaia di *fan* gli interroganti si concentrano sui costi e sugli incassi del concerto che ha infiammato il circo Massimo;
all'amministrazione comunale e alle municipalizzate sono andati 101.000 euro: 8.000 euro verranno incassati per l'occupazione di suolo pubblico dell'area del circo Massimo, 40.000 per i servizi della Polizia municipale; 23.000 per il prolungamento della metro B; 30.000 per l'Ama, l'azienda dei rifiuti; si devono, inoltre, aggiungere 45.000 euro per i bagni chimici e 30.000 euro per le ambulanze e i servizi sanitari;
all'estero occasioni come questa non se le lasciano scappare: affittare un parco per un concerto a Londra costa 3,5 sterline a biglietto. Se fosse stata applicata la stessa tariffa, Roma avrebbe guadagnato 245.000 sterline (pari a 70.000 biglietti), ovvero 305.000 euro;
ci sono stati solo disagi e svantaggi che si sono ripercossi sui cittadini romani: 3 giorni di traffico rallentato o addirittura bloccato, strade chiuse al traffico già dal venerdì precedente, mezzi pubblici deviati, limitazioni, cambiamenti nel trasporto pubblico in una zona nevralgica come quella del circo Massimo;
ci si può domandare se sia convenuto al Comune di Roma e ai romani ospitare i mitici Rolling Stones; finito il concerto è tornato tutto come prima;
ancora una volta le strade bloccate (via dei Cerchi e via dell'Ara massima di Ercole) sono state impraticabili anche il giorno dopo e è stata riversata nelle strade tanta, ma davvero tanta sporcizia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga che la cifra di 8.000 euro sia parametrata sul "disagio" provocato dall'evento ai cittadini romani;
se risulti che il Campidoglio abbia incassato solo 8.000 per l'affitto del circo Massimo, un monumento che è rimasto blindato prima, dopo e durante il concerto;
se risulti se sia stata chiesta preventivamente all'organizzazione una fidejussione per coprire eventuali danni all'arredo urbano o in più in generale al patrimonio pubblico;
se risulti se l'organizzazione si sia fatta totale carico della "*disruption charge*", ossia delle spese per la chiusura di strade, la pulizia del luogo dell'intera area, delle vie limitrofe e della zona interessata dal deflusso dei *fan*;
se risulti se l'Ama abbia effettuato la pulizia dei luoghi: gli interroganti ritengono che, se così fosse, gli 8.000 euro incassati non sarebbero sufficienti nemmeno a portare a termine le pulizie di fine giornata;
se risulti che effettivamente il profitto sia consistito in solamente 8.000 euro.
(4-02391)
PEPE, CASALETTO, CAMPANELLA - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
l'ultimo rapporto della Caritas sulla povertà annovera tra i poveri i genitori separati, uomini e donne in egual misura, sebbene, in caso di separazione, si parli più spesso di collocazione prevalente dalla madre, poiché a lei sarà assegnata la casa, quando c'è, e i soldi di mantenimento per i figli;
l'accordo in genere si sottoscrive confidando che tutto rimarrà uguale, non ci saranno tensioni, irrigidimenti, perdita del lavoro. Poi però, quell'accordo non potrà essere modificato in un batter d'occhio, servono udienze in tribunale, procedimenti lunghi e complicati. Chi firma oggi per dare qualche euro a suo figlio se tra un anno non li avrà più, e accade sempre più spesso, se non trova comprensione, finisce che gli pignorano l'auto, i respiri e quel poco che gli resta;
è una guerra tra poveri, in cui, tenendo conto di reciproche negligenze e irresponsabilità, l'uno non vuol sentire le ragioni dell'altro, e, se a questo si aggiunge la difficoltà di una vita passata nell'indigenza causata da una giustizia cieca, le questioni personali sembrano irrisolvibili;

purtroppo le separazioni matrimoniali ed i divorzi nel nostro Paese sono in continuo aumento;
come evidenziato da diversi magistrati, molte separazioni sono basate su fatti non veritieri, le "false accuse", i quali, spesso, vengono riportati agli organi giudiziari in maniera distorta dalla realtà per conseguire fini ed obiettivi ben precisi;
è noto che il ricorso alle "false accuse" ormai ha raggiunto percentuali altissime tale pratica, nella maggior parte dei casi, resta impunita, spesso i legali non fanno nulla per arginare il fenomeno e, anzi, in certi casi "fomentano" ed aiutano i propri assistiti a perseguire tale pratica;
l'*escalation* delle separazioni giudiziali e dei divorzi viene, quindi, alimentata dall'assurdo sistema in atto, il quale sta generando un vero e proprio dramma di carattere sociale, il quale porta, oltre alla disgregazione di tante famiglie, anche a casi di estrema indigenza economica e a favorire notevolmente uno dei coniugi a discapito dell'altro poiché, puntualmente, si finisce per allontanarne uno dai figli ("collocati" presso l'altro coniuge in violazione della normativa vigente), nonché, dalla casa coniugale e, nel contempo, costretto pure a corrispondere consistenti somme a titolo di mantenimento o alimenti (a quanto risulta agli interroganti la "collocazione" dei figli non è un istituto giuridico previsto dalla normativa vigente, in quanto la legge n. 54 del 2006 prevede che i figli siano seguiti e curati da entrambi i genitori: ne consegue che a quanto risulta agli interroganti la "collocazione" è un vero e proprio abuso esercitato nei tribunali); i figli minori vengono spesso "strumentalizzati" per poter raggiungere le finalità volute dagli adulti e, di conseguenza, subiscono comprensibili traumi per tutto quanto accade;
troppa gente, a seguito delle separazioni, finisce per rivolgersi alle mense della Caritas (si calcola che circa il 30 per cento di coloro che le frequentano sono persone separate) ed è costretta a reperire posti di fortuna ove trascorrere la notte: molti separati sono costretti a tornare dai genitori, a rivolgersi ad amici, a dormire nei *garage*, nelle *roulotte*, nei *camper*, nelle automobili, eccetera;
a quanto risulta agli interroganti il dilagare di tali situazioni porta la gente disperata a commettere gesti estremi;
non sono certamente rari i casi in cui uno dei coniugi avvia la separazione di tipo giudiziale solo per motivi economici e patrimoniali ai danni dell'ex consorte, oltre che per poter cambiare il percorso della propria vita a proprio piacimento; tale situazione non è più tollerabile ed ammissibile e necessita di una profonda rivisitazione del diritto di famiglia e dell'intera normativa vigente in materia, atteso che i principi dettati dalla legge n. 54 del 2006, dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali vengono disattesi e le responsabilità di tutto quanto avviene non vengono alla luce ed addebitate a chi di competenza;
considerato che, a giudizio degli interroganti:
è diventato indispensabile ed improcrastinabile riformare il sistema vigente in modo da garantire giustizia, certezza della pena per chi inventa o contribuisce ad inventare false accuse per conseguire "loschi" obiettivi;
in linea di principio e fatte salve le dovute eccezioni per ovvi motivi (incapacità di uno dei due genitori, problematiche di sicurezza ed incolumità, casi di accertata violenza, eccetera) è necessario garantire la frequentazione dei figli minori con entrambi i genitori, con tempi pressoché effettivamente uguali, senza dare la possibilità ad uno dei due genitori di escludere l'altro dalla vita dei propri figli;
occorre disincentivare la certezza di ottenere casa e mantenimento al fine di evitare forme di vero e proprio "sfruttamento" con " riduzione in schiavitù" di un coniuge rispetto all'altro, che spesso agisce con furbizia e malafede;
chi riceve dall'altro coniuge il mantenimento e gli alimenti potrebbe non avere alcun interesse a cercarsi un lavoro per non perdere i propri benefici;
è opportuno tutelare il diritto di proprietà, così come previsto dalla Costituzione, ed evitare, quindi di sottrarre la disponibilità della casa a chi ne è legittimo proprietario per assegnarla all'altro coniuge: qualora la casa coniugale sia di entrambi i coniugi separandi, dovrebbe essere divisa o venduta per suddividerne il ricavato, fatte salve le dovute eccezioni da documentare e motivare adeguatamente in sentenza;

la legge n. 54 del 2006 prevede il mantenimento diretto ed obbligatorio dei figli da parte di entrambi i genitori ma essendo tale principio puntualmente disatteso, risulta ormai indispensabile chiarire anche tale aspetto dal punto di vista legislativo, specificando che il mantenimento dei figli, come linea di principio, dovrebbe avvenire da parte di entrambi i genitori in percentuale e sulla base del loro reddito accertato, riservando il ricorso al mantenimento di tipo indiretto (ossia dietro corresponsione di una cifra versata da un coniuge a favore dell'altro) solo ai casi di intervenuto accordo tra gli stessi coniugi o a casi del tutto eccezionali che impediscano il ricorso alla forma diretta e che, ovviamente, dovrebbero essere documentati e motivati in sentenza;
occorre porre fine alle storture esposte con adeguate riforme ed interventi legislativi idonei atti a tutelare la famiglia, la quale costituisce le fondamenta della società civile, ed a garantire sia la giustizia sociale che la libertà di potersi separare,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere per garantire il rispetto della normativa, dei principi costituzionali e delle convenzioni internazionali nell'ambito delle separazioni matrimoniali e dei divorzi e, in particolare, per il rispetto di quanto previsto dalla legge n. 54 del 2006;
quali iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, intenda porre in essere al fine di tutelare i separati dal facile ricorso alle false accuse che restano impunite;
come intenda arginare i difusissimi abusi perpetrati nei confronti dei separati (uomini o donne che siano, senza fare alcuna distinzione di sesso);
quali iniziative di propria competenza intenda porre in essere per evitare che i figli vengano strumentalizzati per il conseguimento degli obbiettivi prefissati dai coniugi che si separano e che spesso vengono allontanati da uno dei genitori per essere "collocati" presso l'altro con evidentissime disparità dei tempi di permanenza dei medesimi, i quali dovrebbero essere il più possibile paritetici per entrambi i coniugi;
quali iniziative anche di carattere normativo intenda promuovere per favorire il mantenimento diretto ed obbligatorio dei figli da parte di entrambi i genitori in luogo di quello indiretto, attualmente praticato in violazione dei principi normativi (legge n. 54 del 2006, eccetera);
che cosa intenda fare per garantire il diritto della proprietà (sancito dalla Costituzione) a riguardo della casa coniugale in caso di separazione coniugale;
quali iniziative intenda promuovere per evitare il facile ricorso allo sfruttamento di un coniuge da parte dell'altro a seguito della separazione;
se e come intenda attivare i propri poteri ispettivi e disciplinari per porre rimedio agli abusi e le violazioni compiute anche da operatori della giustizia che operano nell'ambito del diritto di famiglia.
(4-02392)
DI GIACOMO, ALBERTINI, TORRISI, DALLA TOR, AIELLO, MANCUSO, FORMIGONI, Luciano ROSSI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - In merito alla situazione dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Molise, si chiede di sapere:
se corrisponda al vero che dalla data del 5 giugno 2013, dopo l'improvviso allontanamento del direttore, architetto Giuseppe Giarrusso, da parte della Giunta regionale e la contestuale nomina di un gestore politico (consigliere regionale Salvatore Ciocca), il sistema risulterebbe di fatto ridotto all'inefficienza per mancata revisione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature facenti parte del progetto finanziato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri delle "colonne mobili regionali";
se corrisponda al vero che le reti di monitoraggio fisico del territorio, facenti capo al centro funzionale regionale (una delle poche strutture nazionali attivate, realizzate con il fondo per la protezione civile del Dipartimento), essenziali per la previsione e prevenzione degli effetti al suolo degli eventi meteorici che, in uno dei territori a più alto rischio idrogeologico del Paese, che risultano indispensabili per scongiurare gli effetti potenzialmente devastanti per le popolazioni interessate (come l'alluvione del 2003, quando il sistema non era ancora stato realizzato) non verrebbero più manutenute, pur in presenza di programmi e piani di manutenzione approvati e finanziati col fondo per la

protezione civile;
se risponda al vero che la rete radio di comunicazione, facente parte del sistema di comunicazione di emergenza finanziato con fondi nazionali, non verrebbe più manutenuta, risultando così inefficiente e non più adatta a garantire le comunicazioni in emergenza;
se corrisponda alla verità che il carrello satellitare (facente parte del progetto di comunicazioni satellitari), che si è dimostrato indispensabile nella gestione delle emergenze (come il terremoto de L'Aquila e in Emilia-Romagna), non verrebbe più manutenuto, pur in presenza di fondi appositi stanziati dal Dipartimento della protezione civile;
se risponda al vero che, nel passaggio da servizio regionale ad Agenzia regionale, non si conoscerebbe dove siano finiti i finanziamenti residui del fondo nazionale (diviso per Regione) per la protezione civile, necessari al funzionamento dell'intero sistema regionale;
se corrisponda al vero che, pur in presenza di una pianta organica approvata dalla Regione Molise, in attuazione della legge regionale n. 12/2012, il personale precario del centro funzionale (dotato di alta professionalità acquisita in anni di lavoro presso la struttura) non sarebbe stato stabilizzato, e nel frattempo si continuerebbe a reclutare, con vari sistemi, personale non qualificato da adibire a servizi specifici e speciali come quelli forniti dalla Protezione civile;
se risponda al vero che si sarebbe deciso di interrompere il rapporto con la società che gestisce la sala operativa regionale (sistema copiato anche da altre Regioni), minandone di fatto l'operatività sempre assicurata sulle 24 ore, senza un progetto alternativo e senza chiedersi se con gli attuali contratti del pubblico impiego sia possibile assicurare il servizio continuativamente per 7 giorni settimanali;
se risponda al vero che non sarebbe possibile sapere dove siano finiti i progetti, tanto decantati dal Dipartimento, finalizzati alla creazione di presidi territoriali permanenti a difesa, controllo e salvaguardia di un territorio ad alto rischio sismico e idrogeologico;
se risponda al vero che non sarebbe possibile conoscere dove siano finiti gli aggiornamenti periodici dei piani comunali di protezione civile e dei piani per gli incendi boschivi (con l'aggiornamento del catasto incendi), che per il passato hanno visto la Protezione civile del Molise essere al primo posto per numero di piani predisposti (100 per cento del territorio);
se risponda al vero che non sarebbe possibile conoscere dove siano finiti i piani riguardo al dissesto idrogeologico, previsti dalla normativa ai fini della prevenzione di tale rischio in Molise (regione che ha il 98 per cento del suo territorio esposto a tale rischio);
quali provvedimenti il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare in merito.
(4-02393)
TARQUINIO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, BRUNI, BRUNO, IURLARO, LIUZZI, ZIZZA, ARACRI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* -
(4-02394)
(*Già* 3-00530)
CASALETTO, PEPE, CAMPANELLA, BOCCHINO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Considerato che la persistente crisi del settore fotovoltaico ha causato in tutta Italia e in particolare nei distretti produttivi della filiera fotovoltaica del Nord Italia (province di Monza e Brianza, di Padova, di Bolzano) la chiusura di molte aziende e la messa in mobilità e in cassa integrazione di migliaia di lavoratori, con una perdita di posti di lavoro che, stando ai dati forniti a fine 2013 dal Gruppo industrie fotovoltaico, è stata stimata, per questo solo ambito, in 8.000 unità;
considerato inoltre che questa situazione, dal punto di vista industriale, mette in discussione l'esistenza stessa della filiera nazionale del fotovoltaico (dai produttori di moduli agli impiantisti) che si concentra nelle regioni del Nord Italia nel modo seguente: distretto della provincia di Monza e Brianza per le componenti per il fotovoltaico e impiantisti; distretto della provincia di Padova per impiantisti, produzione *inverter*, eccetera; distretto della provincia di Bolzano per la produzione di materia prima per le celle fotovoltaiche;
preso atto che il Parlamento europeo, in ragione della petizione 1331/2012, che ha raccolto centinaia di firme nella provincia di Monza e Brianza, ha alla sua attenzione tale situazione e in particolare le

vicenda della crisi per delocalizzazione delle aziende Solarday di Mezzago (Monza e Brianza), che riguarda un centinaio di dipendenti in mobilità da fine novembre 2013, e MX Group di Villasanta (Monza e Brianza), con 102 lavoratori in mobilità dall'8 maggio 2014;
considerato che la Commissione europea, a seguito del dibattito intercorso a livello di Parlamento europeo in occasione dell'audizione dei promotori di detta petizione, tenutosi in data 20 marzo 2014, e della conseguente lettera inviata alla Commissione europea in data 15 aprile da parte del presidente della Commissione petizioni del Parlamento europeo Erminia Mazzoni, ha risposto in data 12 giugno con lettera a firma del commissario Lazslo Adler. Il documento, dopo aver affermato che "la Commissione europea condivide in pieno le preoccupazione espresse" sulla vicenda Solarday e Mx Group, una volta auspicato che "le competenti autorità italiane introducano una domanda di sostegno" legata al Fondo di adeguamento strutturale alla globalizzazione, conclude operativamente dando assicurazione che "la Commissione esaminerà la domanda una volta presentata, entro i termini previsti dal Regolamento Feg",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, preso atto della disponibilità della Commissione europea a utilizzare il Fondo europeo per la globalizzazione (FEG) per la situazione di crisi occupazionale dell'industria fotovoltaica italiana dovuta ai mutamenti strutturali del commercio mondiale, intendano vigilare rispetto alla vicenda Solarday - Mx Group, al fine di non lasciar scadere i termini temporali indicati dal regolamento (4 mesi dalla messa in mobilità per le domande concernenti gli esuberi in un'impresa principale e nel suo indotto e 9 mesi per le domande concernenti gli esuberi in imprese di uno stesso settore produttivo in una o due regioni almeno per 500 lavoratori) perché questi lavoratori abbiano titolo ad essere inseriti in un progetto FEG;
se intendano farsi promotori affinché il Governo presenti, coinvolgendo le Regioni interessate, domanda di sostegno a favore dei lavoratori del settore fotovoltaico in crisi del Nord Italia, candidando un progetto di tipo interregionale, come previsto dallo stesso regolamento FEG, che miri anche a difendere e a rilanciare la struttura industriale dell'intera filiera nazionale del fotovoltaico nelle zone dei distretti di Monza e Brianza, Padova e Bolzano.
(4-02395)
FABBRI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
il periodo estivo è sempre un banco di prova importante per verificare la sicurezza nel nostro Paese e l'efficacia dell'azione forze dell'ordine, impegnate a gestire città svuotate dai residenti e località turistiche che vedono aumentare in modo considerevole il numero dei loro abitanti;
per far fronte a tali necessità, il Ministero dell'interno provvede ad aumentare nel periodo estivo il numero degli agenti di pubblica sicurezza nelle diverse località di villeggiatura;
considerato che:
il Dipartimento di pubblica sicurezza ha recentemente inviato ai diversi enti e sindacati di polizia una circolare in cui viene disposta anche per il 2014 l'assegnazione a favore di alcune province di un incremento degli agenti per il periodo dal 6 luglio al 31 agosto;
desta particolare preoccupazione il significativo aumento nella provincia di Pesaro-Urbino di associazioni criminali italiane e straniere nonché l'esponenziale aumento dei "reati predatori" (prevalentemente furti in abitazioni), rispetto al quale il procuratore di Pesaro, le associazioni sindacali di categoria e gli organi di stampa hanno più volte lanciato l'allarme, senza tuttavia ottenere alcun riscontro;
a fronte di un significativo incremento delle forze dell'ordine disposto a favore della provincia di Rimini per il periodo estivo, cioè 300 uomini di rinforzo, 60 in più rispetto al 2013: 86 per la Questura, 8 per la Polizia stradale sino all'8 settembre, 10 per la Polizia ferroviaria, 155 Carabinieri, 36 finanzieri e 5 unità del Corpo forestale, per la stagione estiva dunque, nella provincia di Rimini, verranno inviati 108 uomini solo per le varie specialità della Polizia di Stato (mentre a quella di Ravenna 18 e a Forlì-Cesena 17), per la provincia di Pesaro-Urbino è stato disposto, per il medesimo periodo, un incremento di soli 3 agenti, che potranno garantire appena una volante per 6 ore al giorno in più;

la Questura di Pesaro ha ancora oggi un organico risalente al 1988 e soffre da 3 anni l'assenza di un dirigente dedicato all'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (squadra volante);
per la città di Fano sarebbe necessario ed opportuno elevare il commissariato a livello dirigenziale, in considerazione non solo del fatto che la città rappresenta in termini numerici la terza realtà abitativa delle Marche ma anche per l'assenza per malattia da più di un anno del dirigente addetto;
per il commissariato di Urbino sarebbe necessario prevedere un incremento degli agenti, soprattutto per garantire un adeguato numero di volanti per un efficace controllo del territorio, considerato anche il notevole afflusso di studenti universitari;
i locali dove ha sede il commissariato di Urbino oltre ad essere inidonei alla fruizione pubblica, sono attualmente sotto sfratto, come pure l'Ufficio immigrazione e quello del personale della Questura di Pesaro;
considerato, inoltre, che un territorio mantenuto in sicurezza garantisce e incentiva il turismo, che, in tempi di crisi come questo, rappresenta un volano importante per l'economia nazionale,
si chiede di sapere:
quali siano i criteri adottati per l'assegnazione delle forze dell'ordine per il periodo estivo;
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover incrementare con la massima sollecitudine la dotazione organica a favore della città di Pesaro, di Fano e di Urbino al fine di garantire la sicurezza del territorio durante il periodo estivo;
inoltre, se non ritenga di dovere assegnare un dirigente all'ufficio citato della Questura di Pesaro, di elevare il commissariato di Fano a prima fascia, e di rinforzare in pianta stabile gli organici del commissariato di Urbino;
se non ritenga altresì di provvedere urgentemente alla risoluzione delle emergenze dei locali delle forze dell'ordine, sottoposti a sfratto, del commissariato di Urbino.
(4-02396)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-01066, della senatrice Montevecchi ed altri, sui costi del consiglio direttivo dell'ANVUR.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.